

**Commissione Bilancio – Venerdì 22 Novembre 2019 - (1586) Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022**

**EMENDAMENTI SEGNALATI UFFICIALI PUBBLICATI SUL SITO DEL
SENATO**

Forza Italia-Berlusconi Presidente

3.2, 4.9, 4.11, 4.13, 4.23, 5.7, 6.2, 6.0.1, 6.0.3, 6.0.55, 8.53, 8.55, 8.70, 8.94, 8.95, 8.134, 8.146, 8.0.1, 8.0.9, 9.5, 15.0.2, 15.0.4, 17.0.1, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.7, 18.0.17, 18.0.18, 18.0.22, 18.0.30, 18.0.69, 18.0.86, 18.0.92, 19.56, 19.0.9, 19.0.15, 19.0.48, 19.0.49, 22.15, 22.33, 22.48, 22.0.4, 22.0.18, 23.0.2, 24.0.15, 24.0.20, 24.0.24, 24.0.35, 24.0.72, 25.23, 28.21, 28.29, 28.32, 28.65, 28.73, 28.74, 28.98, 28.0.5, 28.0.23, 28.0.29, 28.0.38, 28.0.60, 31.9, 32.0.15, 32.0.101, 32.0.130, 32.0.131, 32.0.142, 34.5, 36.0.8, 36.0.10, 36.0.13, 39.0.1, 39.0.49, 39.0.56, 40.13, 40.0.4, 40.0.7, 40.0.16, 41.2, 41.5, 41.11, 41.16, 41.20, 41.23, 41.33, 41.43, 41.45, 41.61, 41.62, 41.64, 41.0.8, 41.0.26, 42.6, 42.0.10, 42.0.18, 44.30, 44.32, 44.0.9, 45.12, 45.14, 55.0.47, 55.0.48, 55.0.102, 55.0.137, 55.0.157, 55.0.163, 57.2, 58.0.8, 58.0.9, 58.0.46, 58.0.49, 59.2, 59.0.1, 60.0.2, 60.0.66, 60.0.70, 60.0.78, 60.0.80, 60.0.90, 60.0.141, 60.0.162, 63.10, 63.0.49, 63.0.51, 65.0.5, 65.0.31, 66.0.4, 69.0.14, 69.0.17, 69.0.23, 70.0.4, 70.0.24, 70.0.26, 71.3, 73.0.2, 78.2, 78.0.9, 78.0.10, 79.3, 79.40, 80.3, 82.5, 82.0.2, 82.0.7, 82.0.11, 82.0.16, 82.0.18, 82.0.21, 84.2, 84.6, 85.0.3, 86.1, 86.0.5, 88.14, 88.16, 88.17, 88.0.5, 88.0.14, 91.4, 91.0.100, 92.5, 94.14, 94.0.6, 95.1, 95.23, 95.42, 95.83, 96.2, 96.6, 96.9, 96.11, 100.7, 103.TAB.2.2.5 e 118.0.1.

EMENDAMENTI SEGNALATI

Fratelli d'Italia

5.5, 8.23, 8.52, 8.56, 8.57, 8.133, 8.140, 8.0.7, 9.8, 9.0.3, 9.0.5, 11.7, 14.0.1, 16.1, 17.6, 17.21, 17.0.4, 17.0.22, 17.0.23, 18.18, 19.79, 19.85, 19.0.3, 19.0.55, 22.0.17, 25.35, 28.0.54, 28.0.63, 28.0.77, 30.0.6, 30.0.29, 31.7, 31.0.3, 31.0.5, 32.0.110, 32.0.139, 36.12, 36.14, 36.21, 39.0.2, 41.19, 41.31, 41.32, 41.54, 41.63, 41.66, 41.0.37, 42.8, 43.0.11, 43.0.12, 44.33, 44.36, 46.0.2, 47.9, 52.0.8, 57.8, 58.0.4, 60.93, 65.0.85, 78.6, 78.10, 78.0.8, 79.24, 79.43, 79.47, 79.53, 79.55, 84.4, 84.10, 84.23, 84.28, 86.3, 86.0.7, 88.3, 88.4, 88.18, 91.0.91, 91.0.94, 91.0.103, 95.0.7, 95.0.8, 99.14, 101.14 e 112.1.

EMENDAMENTI SEGNALATI

Gruppo Misto

7.14, 8.86, 8.0.30, 11.0.32, 12.0.31, 12.0.34, 12.0.36, 19.0.41, 19.0.58, 21.0.7, 25.44, 28.8, 28.22, 28.30, 28.48, 28.61, 35.2, 36.0.16 (testo 2), 41.0.1, 41.0.20, 41.0.32, 45.0.5, 55.6, 55.0.35, 55.0.36, 56.0.1, 58.0.58,

60.20, 60.26, 60.62, 63.0.1, 77.0.2, 79.13, 79.32, 79.18, 79.51, 79.67, 79.70, 79.0.6, 94.4, 101.6, 101.7, 101.0.4, 101.0.5 e 101.0.6.

EMENDAMENTI SEGNALATI

Italia Viva - P.S.I.

4.0.4, 8.13, 8.25, 8.48, 8.0.31 (testo 2), 12.0.61, 17.19, 17.0.10, 19.1-19.32 (testo 2), 19.32, 19.37, 19.0.57, 20.9, 23.4, 23.0.13, 28.0.18, 28.0.44, 28.0.48, 28.0.80, 30.0.27, 32.0.12, 32.0.21, 32.0.49, 32.0.90, 32.0.143, 33.0.4, 36.0.4, 40.16, 40.0.1, 40.0.8, 40.0.23, 41.0.10, 41.0.13, 41.0.21, 41.0.22, 45.0.6, 45.0.9, 46.2, 47.6, 52.0.5, 53.23, 56.0.15, 60.28, 60.41, 60.45, 60.58, 60.0.28, 60.0.85, 60.0.104, 60.0.123, 60.0.152, 63.0.48, 72.16, 78.5 (testo 2), 79.2 (testo 2), 82.2 (testo 2), 87.0.12, 89.6, 89.15, 91.0.1, 91.0.3, 91.0.105, 95.13 (testo 2), 97.58 e 98.0.11.

EMENDAMENTI SEGNALATI

Partito Democratico

4.0.5, 5.0.5, 7.3, 7.16, 7.0.19, 8.33, 8.76, 8.91, 8.116, 12.0.7, 13.10, 17.7, 18.13, 18.14, 18.23, 18.0.4, 18.0.31, 19.39, 19.0.25, 20.6, 22.17, 22.26, 23.7, 24.0.48, 24.0.61, 24.0.68, 25.0.7, 26.1, 26.8, 26.0.1, 26.0.9, 27.2, 28.40, 28.46 (testo 2), 28.0.17, 28.0.26, 28.0.35 (testo 2), 28.0.53, 29.0.4, 32.0.6, 32.0.114, 32.0.151, 39.5, 40.12, 40.0.9, 40.0.13, 41.14, 42.7, 44.0.13, 45.5, 45.13, 46.4, 47.0.6, 47.0.7, 47.0.21, 52.0.15, 52.0.18, 52.0.7, 53.21, 53.0.30, 54.0.6, 54.0.7, 55.0.3, 56.2, 56.10, 56.0.3, 60.87, 60.0.43, 60.0.92, 60.0.106, 60.0.121, 60.0.159, 62.0.5, 62.0.69, 63.0.43, 65.0.58, 67.6, 69.2, 71.2, 72.11, 78.13, 79.16, 79.39, 82.9, 84.7, 84.0.4, 93.4, 94.10, 95.18, 96.10, 96.23, 98.10, 101.1, 101.12, 101.0.38 e 45.1 (testo 2).

EMENDAMENTI SEGNALATI

Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)

3.5, 5.0.12, 6.0.32, 8.0.19, 8.0.29, 11.0.31, 12.6, 12.15, 20.0.2, 22.56, 22.0.16, 26.10, 32.0.48, 41.60, 41.0.31, 58.0.52, 63.11 (testo 2), 63.12, 63.13, 63.0.58 (testo 2), 63.0.59, 63.0.60, 65.17, 67.0.6, 83.0.3, 86.7, 89.5, 91.2 e 98.0.2

EMENDAMENTI SEGNALATI

Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione

3.1, 3.4, 4.6, 6.0.53, 7.7 (testo 2), 7.10 (testo 2), 7.24, 7.25, 7.30, 7.34, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42 (testo 2), 8.88, 8.89 (testo 2), 8.117, 8.131 (testo 2), 8.0.2 (testo 2), 8.0.5, 8.0.14, 8.0.24, 10.0.2 (testo 2), 11.29, 11.35, 11.0.18, 11.0.39 (testo 2), 12.0.1, 12.0.54, 12.0.58, 13.5, 13.9, 14.1, 14.0.4 (testo 2), 14.0.8, 15.5, 17.1, 17.8 (testo 2), 17.0.5, 17.0.18, 17.0.24, 18.0.88, 19.0.30, 20.4, 24.0.4, 25.52, 25.0.6, 26.0.22, 28.34 (testo 2), 28.0.61, 30.1, 30.0.34, 31.0.1 (testo 2), 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3, 32.0.4, 32.0.5, 32.0.76, 32.0.117,

32.0.119, 32.0.134, 32.0.135, 36.0.3, 39.3, 40.9, 40.0.2, 41.1, 41.30, 41.0.11, 41.0.35, 41.0.40, 42.0.8 (testo 2), 42.0.11, 42.0.14, 42.0.17, 43.9, 44.3, 44.5, 44.8, 44.46, 44.0.29, 44.0.32, 45.16 (testo 2), 54.5, 55.0.132, 55.0.155, 60.9, 60.12, 60.0.95, 60.0.100, 60.0.112 (testo 2), 60.0.136, 60.0.163, 60.0.176, 60.0.179, 61.0.2, 62.0.8, 62.0.10, 62.0.14, 62.0.18, 62.0.34, 62.0.36, 63.7, 63.15, 63.17, 63.0.46, 63.0.47, 63.0.62, 63.0.63, 65.0.89, 68.0.15, 71.0.5, 72.14, 75.0.6, 76.1, 78.1, 78.19, 79.1, 79.6, 81.2, 82.3, 83.1, 84.11, 85.1, 86.0.3, 88.1, 88.27, 91.0.43, 94.0.7, 94.0.8, 94.0.9, 94.0.11, 94.15 (testo 2), 95.5, 95.25, 97.2, 98.5, 98.0.9, 99.3, 99.4, 99.5 (testo 2), 99.9, 99.0.8 (testo 2), 101.4, 101.0.2, 101.0.8, 101.0.26, 101.0.36, 101.0.37, 103.1, 103.2, 109.6 e 7.47 (testo 2).

EMENDAMENTI SEGNALATI

Movimento 5 Stelle

3.0.3 (testo corretto), 4.0.3, 5.0.1, 6.1, 6.0.49, 7.1, 7.2, 7.45, 8.10, 8.83, 8.103, 8.105, 8.119, 8.129, 8.137, 8.0.27, 9.4, 10.6 (testo 2), 11.3, 11.1, 11.2, 11.23, 11.0.1 (testo2), 11.0.20, 11.0.22 (testo2), 11.0.42, 12.17, 12.19, 12.23, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.33, 13.1, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.10, 14.6, 14.9, 14.0.10, 15.0.5, 18.4, 18.0.14, 18.0.24, 18.0.36, 18.0.52, 18.0.85, 19.59, 19.77, 19.0.4, 19.0.24, 19.0.46, 20.0.4, 20.0.6, 22.1, 22.0.15, 22.0.21, 22.0.22, 22.0.24, 23.1, 23.15, 23.16, 25.1, 26.0.12, 26.0.15, 26.0.17 (testo 2), 27.0.2, 27.0.6, 27.0.7, 27.0.8, 27.0.9, 28.5, 28.15, 28.49, 28.64, 28.78, 28.88, 28.90, 28.91, 28.92, 28.102, 28.0.15, 28.0.31, 28.0.37 (testo 2), 30.0.33 (testo 2), 30.0.35, 31.4, 31.0.12 (testo corretto), 32.6, 32.13, 32.14, 32.0.8, 32.0.52, 32.0.53, 32.0.59, 32.0.62, 32.0.85, 32.0.86, 36.1(testo2), 36.2, 36.0.11, 36.0.15, 36.0.19, 39.0.4, 39.0.8, 40.0.27, 41.12 (testo2), 41.27, 41.29, 41.47, 41.49, 41.0.7, 41.0.14, 42.0.9, 43.0.4, 44.25, 44.34, 44.0.18, 44.0.25, 44.0.26, 45.0.7, 46.0.1, 47.7, 47.0.2, 47.0.14, 47.0.17, 47.0.18, 49.1, 49.0.2, 49.0.6, 50.3, 52.0.3, 50.0.4, 52.0.9, 52.0.14, 53.1, 53.0.1, 53.0.26, 55.1, 55.0.97, 55.0.99, 55.0.103, 55.0.110, 55.0.112, 55.0.115, 55.0.118, 55.0.119, 55.0.123(testo2), 55.0.125, 58.0.28, 58.0.41, 58.0.50, 60.13, 60.15, 60.21, 60.22, 60.50, 60.82, 60.0.18, 60.0.38, 60.0.138, 63.9, 63.0.77, 68.0.2, 69.0.4, 72.7, 72.19, 72.24, 73.0.1, 74.0.1, 75.0.3, 75.0.13 (testo2), 75.0.16, 75.0.17, 76.0.1, 76.0.2, 81.0.1, 81.0.2, 82.0.23, 83.4, 84.0.3, 86.0.9, 87.6, 87.10, 88.8, 88.9, 88.20, 89.0.2, 94.0.3, 95.0.12, 96.0.8, 96.0.9, 101.10, 101.0.27 (testo 2), 101.0.28, 101.0.29, 18.0.78 (testo corretto), 58.0.47 (testo 2), 60.0.60 (testo corretto) e 78.22 (testo 2).

Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1586**G/1586/sez. I/5/4 (testo 2)**[Rojc, Vattuone](#)**Accolto dal Governo**

La 4ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

nel prossimo triennio ricorre il settantacinquesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione ('43-'45); un triennio segnato, su tutto il territorio nazionale, da numerosi eventi storici che furono decisivi per la nascita della Repubblica Italiana;

è un dato acclarato la recrudescenza, in Italia ed in Europa, di orientamenti e gruppi dichiaratamente razzisti, fascisti e xenofobi;

questo chiama Governo e Parlamento ad un supplemento di responsabilità per difendere valori e libertà della nostra Costituzione;

impegna il Governo, nei limiti delle risorse disponibili:

a incrementare di 500.000 euro l'anno, per il triennio 2020-2022, l'importo del contributo a beneficio delle associazioni combattentistiche e partigiane.

G/1586/sez. I/5/4[Rojc, Vattuone](#)

La 4ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

nel prossimo triennio ricorre il settantacinquesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione ('43-'45); un triennio segnato, su tutto il territorio nazionale, da numerosi eventi storici che furono decisivi per la nascita della Repubblica Italiana;

è un dato acclarato la recrudescenza, in Italia ed in Europa, di orientamenti e gruppi dichiaratamente razzisti, fascisti e xenofobi;

questo chiama Governo e Parlamento ad un supplemento di responsabilità per difendere valori e libertà della nostra Costituzione;

impegna il Governo:

a incrementare di 500.000 euro l'anno, per il triennio 2020-2022, l'importo del contributo a beneficio delle associazioni combattentistiche e partigiane.

G/1586/sez. I/6/4[Pucciarelli, Fusco, Pepe](#)**Accolto dal Governo**

La 4ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

l'arsenale militare marittimo della Spezia è, con gli arsenali di Augusta e di Taranto, uno dei tre della Marina militare;

l'arsenale miliare di La Spezia rappresenta un polo di eccellenza del comparto difesa italiano;

in seguito all'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 244 del 2012, la cosiddetta Legge Di Paola, e dai due decreti legislativi delegati, l'area tecnico-industriale della Difesa ha subito una progressiva riduzione degli organici del personale civile, finalizzata a tagliarne di dieci mila unità la consistenza entro il 2024;

l'arsenale di La Spezia dovrebbe occupare 735 lavoratori, ma a oggi i dipendenti civili sono già scesi a 635 e i possibili pensionamenti dell'immediato futuro sono all'incirca 175;

oltre ai dipendenti diretti, il polo dell'arsenale coinvolge migliaia di dipendenti indiretti che lavorano in diverse aziende del territorio, che rappresentano un'eccellenza italiana;

il piano di ingressi previsto dal Ministero per il prossimo triennio è insufficiente, e il rischio è quello di vedere dimezzato il numero degli occupanti anche alla luce dei prossimi pensionamenti;

servirebbero conseguentemente almeno 100 assunzioni immediate solamente per permettere all'Arsenale di funzionare regolarmente;

la necessità di un "*turn over*" di personale specializzato è imminente ed urgente, impegna il Governo:

a promuovere ogni iniziativa volta ad assicurare un adeguato *turn over* per l'Arsenale militare marittimo di La Spezia, che rappresenta un polo di eccellenza e dall'importanza strategica per il comparto industriale e di sicurezza nazionale.

G/1586/sez. I/9/4 (testo 2)

[Vattuone](#)

Accolto dal Governo

La 4^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),
premessi che:

sono note le difficoltà degli Enti del Ministero della difesa, in particolare di quelli a carattere industriale dipendenti dalle Forze armate (Arsenali M.M., poli di mantenimento, Centri tecnici), a causa dei consistenti vuoti negli organici tecnici, soprattutto in ragione di un incremento delle necessità manutentive delle Forze armate;

il 31 dicembre 2019 scade la riserva disposta dal decreto legislativo n. 66/2010, articolo 2259-*bis*, in favore dei profili professionali tecnici del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari;

impegna il Governo:

a valutare, ove necessario, la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 2259-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010, fino al 31 dicembre 2021.

G/1586/sez. I/9/4

[Garavini](#)

La 4^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),
premessi che:

sono note le difficoltà degli Enti del Ministero della difesa, in particolare di quelli a carattere industriale dipendenti dalle Forze armate (Arsenali M.M., poli di mantenimento, Centri tecnici), a causa dei consistenti vuoti negli organici tecnici, soprattutto in ragione di un incremento delle necessità manutentive delle Forze armate;

il 31 dicembre 2019 scade la riserva disposta dal decreto legislativo n. 66/2010, articolo 2259-*bis*, in favore dei profili professionali tecnici del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari;

impegna il Governo:

a valutare la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 2259-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010, fino al 31 dicembre 2021.

G/1586 Sez I/1/2

[Ostellari](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

la libera professione, come è ormai evidente a tutti, ha perso molto del proprio *appeal*, drasticamente falcidiata da un combinato disposto di fattori economici e sociali che ne hanno minato le fondamenta, tanto da far meritare alla categoria dei liberi professionisti in generale la nomea di «nuovi poveri»;

pur senza drammatizzare, se da un lato appare innegabile che la categoria stia sentendo gravemente il peso della crisi economica che ha investito l'intero paese, aggravata altresì dal parallelo dispiegarsi di una crescita esponenziale della classe professionale tale da far registrare una perenne predominanza dell'offerta rispetto alla relativa domanda di servizi, sotto altro profilo risulta evidente come l'irrefrenabile aumento dei costi e degli oneri, finanche fiscali, connessi all'effettivo svolgimento dell'attività libero professionale, in uno alla progressiva crescita dei crediti insoluti, per le molteplici criticità insite nel sistema del recupero dei compensi, stia progressivamente incidendo in maniera sempre più preoccupante sulla stessa capacità reddituale di piccoli e medi professionisti, tanto da metterne in discussione la stessa permanenza nelle categorie di appartenenza;

non a caso il recente ricorso del legislatore in più settori al parametro dell'equità e di equo compenso ha di fatto riportato l'attenzione dei più sulle ragioni del necessario equilibrio nei rapporti individuali libero professionale in merito ad una corretta rimodulazione della regola convenzionale, caratterizzata dall'accostamento della figura del professionista a quella tipica del consumatore, in ragione della sempre maggiore presenza di situazioni di potenziale sperequazione negoziale e prevaricazione campi solidale da parte del beneficiario della prestazione;

molti professionisti, spesso in assenza di liquidità, si vedono costretti a dover rinunciare al recupero del credito a causa dei costi che la procedura comporta, in quanto non sostenibili per le fasce reddituali più basse del mondo professionale;

su tali premesse appare evidente come una misura che gioverebbe all'intera categoria professionale, oltre che alle stesse finanze statali, risulterebbe quella di prevedere normativamente l'estensione del regime fiscale agevolato previsto per le controversie individuali di lavoro - per le quali, come è noto, vige il principio di gratuità dalle spese processuali (articolo unico legge n. 319 del 1958), salvo che per l'onere di pagamento del contributo unificato - anche alle procedure giudiziali aventi ad oggetto il recupero del credito costituito da compenso professionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere il regime fiscale agevolato previsto per le controversie individuali di lavoro anche alle procedure giudiziali aventi ad oggetto il recupero del credito costituito da compenso professionale.

G/1586 Sez I/2/2

[Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la difficoltà economica dei cittadini, ove per ragioni di stretta necessità non possa inibire l'accesso a prestazioni di liberi professionisti, induce a ricorrere a espedienti non sempre rispondenti a parametri di legalità nelle modalità di pagamento e, spesse volte, diviene motivo di adempimento;

in un contesto di così difficile equilibrio socio-economico l'adozione di strumenti mirati alla riduzione del carico fiscale a favore dei cittadini potrebbe spiegare utilità importanti in varie direzioni;

ed invero, oltre ad alleviare la sofferenza economica dei singoli, procurata da spese necessitate, non voluttuarie e spesso di rilevante ammontare, la detraibilità degli oneri per prestazioni professionali si pone bene nel solco del piano generale di abbattimento del fenomeno dell'evasione fiscale;

è certo che lo sconto fiscale sia da sempre incentivo a preferire la legalità di transazioni in chiaro a operazioni economiche sommerse. Di estrema utilità, in tale direzione, risulterebbe, dunque, la possibilità per il cittadino di inserire, tra le detrazioni fiscali delle spese sostenute per oneri del contribuente ex articolo 15, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo pari al 19% delle spese sostenute per i servizi forniti da professionisti iscritti a ordini e collegi professionali o altre categorie professionali riconosciute dalla normativa, per le quali non sia già prevista una specifica detrazione entro il limite annuo complessivo di euro 1.500;

per implementare il ricorso ai circuiti elettronici di pagamento e contribuire alla lotta contro l'evasione fiscale sarebbe opportuno limitare l'agevolazione ai soli pagamenti effettuati mediante strumento idoneo a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

l'esclusione dell'applicazione di Iva e il ridotto gettito Irpef giustificano la riduzione della percentuale detraibile al 5% per il caso di regime forfettario. La differente modulazione della regola in relazione alla natura del regime operato risponde ad esigenze di equilibrio di mercato ed evita discriminazioni tra professionisti, a svantaggio di coloro che sono tenuti ad applicare la maggiorazione del 22% per importi Iva;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sottoporre a detrazione fiscale le spese sostenute per i servizi forniti da professionisti iscritti ad ordini e collegi professionali o altre categorie professionali riconosciute dalla normativa, per le quali non sia già prevista una specifica detrazione, entro il limite annuo complessivo di euro 1.500, a condizione che le suddette spese siano pagate utilizzando uno strumento che garantisca la tracciabilità dei flussi finanziari, e che la detrazione venga ridotta al 5% dei compensi corrisposti, laddove i servizi professionali siano resi da soggetti che operano ai sensi del regime fiscale previsto dall'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

G/1586 Sez I/3/2

[Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la difficoltà economica dei cittadini, ove per ragioni di stretta necessità non possa inibire l'accesso a prestazioni di liberi professionisti, induce a ricorrere a espedienti non sempre rispondenti a parametri di legalità nelle modalità di pagamento e, spesse volte, diviene motivo di adempimento;

in un contesto di così difficile equilibrio socio-economico l'adozione di strumenti mirati alla riduzione del carico fiscale a favore dei cittadini potrebbe spiegare utilità importanti in varie direzioni;

ed invero, oltre ad alleviare la sofferenza economica dei singoli, procurata da spese necessitate, non voluttuarie e spesso di rilevante ammontare, la detraibilità degli oneri per prestazioni professionali si pone bene nel solco del piano generale di abbattimento del fenomeno dell'evasione fiscale;

per implementare il ricorso ai circuiti elettronici di pagamento e contribuire alla lotta contro l'evasione fiscale sarebbe opportuno limitare l'agevolazione ai soli pagamenti effettuati mediante strumento idoneo a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sottoporre a detrazione fiscale le spese sostenute per i servizi forniti da professionisti iscritti ad ordini e collegi professionali o altre categorie professionali riconosciute dalla normativa, per le quali non sia già prevista una specifica detrazione, entro il limite annuo complessivo di euro 1.500;

a valutare l'opportunità di prevedere un finanziamento ai tribunali per la videoregistrazione di tutti i colloqui con i minori da parte di giudici e CTU; un finanziamento ai tribunali per videoconferenze con i detenuti nei processi penali al fine di evitare le trasferte della polizia penitenziaria; un finanziamento per tutte le sedi di Corte di Appello; un finanziamento per l'acquisto delle divise antisommossa per polizia penitenziaria;

a valutare l'opportunità di prevedere l'esenzione del pagamento della marca da bollo per la costituzione di parte civile e per tutti i procedimenti giudiziari per favorire le vittime di reato dai costi procedurali che, in caso di condanna verranno sostenuti dal condannato;

a valutare l'opportunità di prevedere un finanziamento alle procure per i minori per esercitare il controllo sulle case famiglia e sugli affidi;

a valutare l'opportunità di prevedere il Gratuito patrocinio anche per spese legali all'estero ai genitori per procedure di rimpatrio dei minori nel caso di sottrazione internazionale di minori.

G/1586 Sez I/4/2

[Cucca](#)

La Commissione,

premesso che,

l'articolo 48 del disegno di legge in discussione prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2020, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020;

analoghe disposizioni erano contenute nella legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 478) e nella legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 377);

considerato che,

al 28 febbraio 2019 i magistrati presenti in Italia ammontavano a 9.401 unità, includendo in tale numero sia i magistrati fuori ruolo, sia i Magistrati ordinari in Tirocinio (MOT);

il numero di giudici per 100.000 abitanti si è ridotto da n. 11 del 2010 a n. 10,6 del 2018; comunque omogeneo a Francia e Spagna, ma minore del dato medio nei Paesi considerati dal rapporto CEPEJ pari a 17,8;

L'Italia ha un grande numero di giudici non togati, anche per far fronte alla mole di lavoro che concerne le liti di minor valore ovvero i reati più piccoli; e che tale sproporzione tra Magistrati togati e non, è un problema endemico del nostro paese;

L'Italia è ottavo per risorse spese delle amministrazioni pubbliche per i tribunali, anche se la spesa non raggiunge i 100 euro a persona mentre i primi tre Stati membri (Lussemburgo, Regno Unito e Danimarca) ne investono dai 150 in su. La spesa generale del Governo per i tribunali rappresenta lo 0,35% del Pil.

impegna il Governo a:

predisporre e attuare un urgente piano straordinario di assunzioni per il reclutamento di unità di personale per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di magistrati andati in pensione e non sostituiti anche 'in seguito al blocco del *turn over* imposto alla P.A., evitando di disperdere ulteriormente l'alto e qualificato patrimonio professionale fin qui maturato dalle figure ormai prossime all'uscita, esperienze che possono essere funzionali all'inserimento dei nuovi magistrati.

G/1586 Sez I/4/2 (testo 2)

[Cucca](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

premesso che,

l'articolo 48 del disegno di legge in discussione prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2020, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020;

analoghe disposizioni erano contenute nella legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 478) e nella legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 377);

considerato che,

al 28 febbraio 2019 i magistrati presenti in Italia ammontavano a 9.401 unità, includendo in tale numero sia i magistrati fuori ruolo, sia i Magistrati ordinari in Tirocinio (MOT);

il numero di giudici per 100.000 abitanti si è ridotto da n. 11 del 2010 a n. 10,6 del 2018; comunque omogeneo a Francia e Spagna, ma minore del dato medio nei Paesi considerati dal rapporto CEPEJ pari a 17,8;

L'Italia ha un grande numero di giudici non togati, anche per far fronte alla mole di lavoro che concerne le liti di minor valore ovvero i reati più piccoli; e che tale sproporzione tra Magistrati togati e non, è un problema endemico del nostro paese;

L'Italia è ottavo per risorse spese delle amministrazioni pubbliche per i tribunali, anche se la spesa non raggiunge i 100 euro a persona mentre i primi tre Stati membri (Lussemburgo, Regno Unito e Danimarca) ne investono dai 150 in su. La spesa generale del Governo per i tribunali rappresenta lo 0,35% del Pil.

impegna il Governo a:

definire l'attuazione del piano di assunzioni del personale di magistratura anche per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di magistrati andati in pensione.

G/1586 Sez I/1/3

[Iwobi, Vescovi, Candura](#)

La 3ª Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 1586 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 101, comma 1, estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del c.d. Fondo Africa includendovi i Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori;

al Fondo, che viene conseguentemente rinominato, è assegnata una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per il 2022;

i settori d'intervento riguardano progetti di cooperazione allo sviluppo, di protezione dei migranti e dei rifugiati, di rimpatri volontari assistiti dai Paesi di transito ai Paesi di origine, di assistenza tecnica e formazione a favore delle Autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione delle frontiere e della lotta contro il traffico di esseri umani, nonché di campagne informative sul rischio migratorio;

considerato che:

l'incidenza delle migrazioni provenienti dall'Africa tramite i flussi del Mediterraneo assorbe la quota maggioritari delle immigrazioni nel nostro Paese;

la tratta del Mediterraneo viene usata anche da migranti provenienti da Paesi mediorientali, come testimoniano i dati delle nazionalità al momento degli sbarchi;

valutata altresì che:

l'esigua dotazione finanziaria del nuovo "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori";

impegna il Governo:

a concentrare le risorse del "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori" sui Paesi africani, e al contempo prevedere un aumento della dotazione finanziaria di tale fondo.

G/1586 Sez I/1/3 (testo 2)

[Vescovi](#), [Candura](#), [Iwobi](#)

Approvato dalla Commissione

La 3^a Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 1586 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 101, comma 1, estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del c.d. Fondo Africa includendovi i Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori;

al Fondo, che viene conseguentemente rinominato, è assegnata una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per il 2022;

i settori d'intervento riguardano progetti di cooperazione allo sviluppo, di protezione dei migranti e dei rifugiati, di rimpatri volontari assistiti dai Paesi di transito ai Paesi di origine, di assistenza tecnica e formazione a favore delle Autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione delle frontiere e della lotta contro il traffico di esseri umani, nonché di campagne informative sul rischio migratorio;

considerato che:

l'incidenza delle migrazioni provenienti dall'Africa tramite i flussi del Mediterraneo assorbe la quota maggioritari delle immigrazioni nel nostro Paese;

la tratta del Mediterraneo viene usata anche da migranti provenienti da Paesi mediorientali, come testimoniano i dati delle nazionalità al momento degli sbarchi;

valutata altresì che:

l'esigua dotazione finanziaria del nuovo "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori";

impegna il Governo:

ad assicurare adeguate risorse del "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori" per i Paesi africani, e al contempo cercare di prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, un aumento della dotazione finanziaria di tale fondo.

G/1586 Sez I/2/3

[Candura](#), [Iwobi](#), [Vescovi](#)

Respinto

La 3^a Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 1586 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessso che:

l'articolo 101, comma 1, estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del c.d. Fondo Africa, che viene rinominato "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori";

tra gli altri, il fondo si prefigge come obiettivo quello di favorire rimpatri volontari assistiti di migranti dai Paesi di transito ai Paesi di origine, oltre a quello di fornire assistenza tecnica e formazione a favore delle Autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione delle frontiere e della lotta contro il traffico di esseri umani;

considerato che:

sulla tematica migratoria, la *governance* multilaterale presenta evidenti difficoltà di applicazione in quanto i costi dell'intero processo di immigrazione impattano solamente su specifici paesi geograficamente posti a confine dell'Unione Europea;

come risulta da indiscrezioni di stampa, Paesi posti a confine come Malta giungono ad accordi con specifici Stati africani al fine di evitare di essere sottoposti ad un eccessivo carico migratorio,

impegna il Governo:

ad adottare accordi bilaterali con i Paesi di origine, di transito e di imbarco dei migranti al fine di interrompere i flussi migratorio e conseguentemente tutelare la sicurezza dei nostri confini e del nostro Paese.

G/1586 Sez I/3/3

Vescovi, Candura, Iwobi

La 3ª Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 1586 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessso che:

l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) è una delle principali novità della legge di riforma della cooperazione (legge n. 125/2014), ha iniziato ad operare nel gennaio del 2016; rappresenta il braccio tecnico-operativo del sistema italiano di cooperazione e presenta 2 sedi nazionali, a Roma e a Firenze, oltre a 20 Sedi Estere;

come previsto dalla Convenzione stipulata tra MAECI ed AICS il Direttore dell'Agenzia è tenuto a riferire sui risultati conseguiti al Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, alla fine di ogni anno solare, con un rapporto pubblicato anche sul sito web dell'AICS;

i *report* pubblicati sino ad oggi non presentano effettive valutazioni sui risultati dei singoli progetti, limitandosi ad elencare le varie aree di crisi e i progetti in atto;

le azioni riguardanti la cooperazione internazionale hanno potenzialmente una valenza politica fondamentale per il nostro Paese, cioè quella di alleggerire la pressione migratoria, solamente se in grado di favorire un reale sviluppo locale nelle aree destinarie dei progetti, sradicando la povertà e contribuendo a ridurre le disuguaglianze; a tal fine, l'AICS deve avere come obiettivo la capacità di svolgere la sua funzione primaria, cioè l'effettiva realizzazione degli interventi progettuali;

i risultati raggiunti a seguito dell'attività svolta dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo recano diversi dubbi in termini di efficacia, in relazione agli obiettivi prefissi e all'investimento economico profuso;

a tal proposito, analizzando il bilancio preventivo di AICS per il 2019, di circa 977 milioni, risulta come di questi circa 450 derivino da un contributo ordinario erogato nelle annualità precedenti in quanto i relativi interventi, nonostante deliberati e programmati, non sono mai stati realizzati e dovrebbero trovare attuazione nel 2019;

analizzando i bilanci degli anni precedenti, si riscontra la stessa tendenza, cioè il ritardo o la mancata realizzazione di interventi programmati; nel bilancio del 2018, ad esempio, di circa 694 milioni di euro, 514 milioni sono costituiti per contributo ordinario dello Stato, mentre 180 milioni derivano dalla quota prevista per gli interventi programmati e deliberati per il 2017, ma non ancora realizzati o completati; anche il bilancio 2017 prevede 180 milioni di euro in quota 2016 per interventi non completati o realizzati;

gli stanziamenti relativi alla Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per il 2020 (513,03 milioni), sono raggruppati nei seguenti tre capitoli dello stato di previsione del MAECI: cap. 2021, spese per il personale: 25,69 milioni; cap. 2171, spese di funzionamento: 3,38 milioni; cap. 2185, interventi di cooperazione internazionale: 483,96 milioni;

impegna il Governo:

a prevedere, da parte degli organi preposti, un incisivo controllo delle singole attività svolte dagli organi direttivi dell'Agenzia.

G/1586 Sez I/3/3 (testo 2)

Vescovi, Candura, Iwobi

Accolto dal Governo

La 3ª Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 1586 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessso che:

l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) è una delle principali novità della legge di riforma della cooperazione (legge n. 125/2014), ha iniziato ad operare nel gennaio del 2016; rappresenta il braccio tecnico-operativo del sistema italiano di cooperazione e presenta 2 sedi nazionali, a Roma e a Firenze, oltre a 20 Sedi Estere;

come previsto dalla Convenzione stipulata tra MAECI ed AICS il Direttore dell'Agenzia è tenuto a riferire sui risultati conseguiti al Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, alla fine di ogni anno solare, con un rapporto pubblicato anche sul sito web dell'AICS,

impegna il Governo:

a prevedere, da parte degli organi preposti, un incisivo controllo delle singole attività svolte dagli organi direttivi dell'Agenzia.

G/1586/1/5

[Lupo](#), [Dessi](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame introduce misure per gli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e, in particolare, al comma 3 si autorizza una spesa straordinaria per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino;

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca disposizioni volte ad incentivare gli investimenti negli enti territoriali con particolare riferimento alla mobilità sostenibile e alla manutenzione della rete viaria;

considerato che:

la Roma-Lido è una linea ferroviaria che corre interamente all'interno del comune di Roma e l'esercizio è assimilabile ad una vera e propria metropolitana: infatti il servizio si svolge prevalentemente in ambito urbano e collega la stazione di Roma Porta San Paolo, nel quartiere Ostiense, alla stazione di Cristoforo Colombo, nella frazione litoranea di Castel Fusano;

la linea è lunga 28,359 km ed è composta da 13 stazioni ferroviarie di superficie. Nei giorni infrasettimanali vengono effettuate 86 corse da ogni capolinea, mentre ne vengono effettuate 81 il sabato e 57 i festivi. I passeggeri trasportati sono mediamente 55.000, per lo più pendolari. Con la costruzione di interi nuovi quartieri è diventata il mezzo principale di connessione tra il litorale e il centro della città;

la linea, di proprietà della Regione Lazio, è affidata ad ATAC, già gestore della rete metropolitana, autobus, tranviaria e filoviaria della Capitale, che vi opera in qualità di gestore dell'infrastruttura e dell'impresa ferroviaria;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 840/2016 riporta l'intenzione della Regione Lazio di procedere alla cessione della linea Roma Capitale in quanto è assimilabile alla tipologia di tram urbano a seguito del ridimensionamento della tratta in funzione dell'apertura della metro C;

nel febbraio 2019 il Consiglio municipale del Municipio Roma X ha approvato una delibera per proporre al comune e alla regione la conversione della ferrovia nella Linea E della metropolitana di Roma. La Regione, tuttavia, ha in programma di gestire la ferrovia tramite la propria società *in house* Cotral, già gestore della tratta tra il 1976 e il 2000;

si rende necessario procedere alla definizione di un piano di interventi di manutenzione delle infrastrutture e del materiale rotabile della ferrovia regionale Roma-Lido di Ostia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare uno specifico contributo per il potenziamento e l'ammodernamento della linea Roma-Lido e di procedere alla stipula di un accordo di programma, definito ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il trasferimento dell'infrastruttura ferroviaria della linea Roma- Lido dalla Regione Lazio a Roma Capitale.

G/1586/2/5

[Salvini](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Barbaro](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Candiani](#), [Candura](#), [Cantù](#), [Casolati](#), [Centinaio](#), [Corti](#), [De Vecchis](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Fregolent](#), [Fusco](#), [Iwobi](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Marti](#), [Montani](#), [Nisini](#), [Ostellari](#), [Pazzaglini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Pergreffi](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#), [Pittoni](#), [Pizzol](#), [Pucciarelli](#), [Ripamonti](#), [Rivolta](#), [Rufa](#), [Saponara](#), [Saviane](#), [Sbrana](#), [Siri](#), [Stefani](#), [Tesei](#), [Tosato](#), [Vallardi](#), [Vescovi](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

la manovra di bilancio, oltre a contenere il bilancio di previsione e delineare il quadro macroeconomico in prospettiva pluriennale, traccia le coordinate per le principali direttrici degli indirizzi della politica economica del Paese, la quale non può prescindere da una chiara visione della politica industriale al fine di consentire un incremento del PIL e una riduzione di *deficit* e debito pubblico;

negli ultimi anni, le vicende relative alla ex Ilva, principale industriale siderurgica del Paese, che dopo la passata gestione e il successivo periodo di commissariamento è stata acquisita dal gruppo ArcelorMittal, mettono a rischio un numero cospicuo di posti di lavoro, oltre 10mila, e generano forti apprensioni per le ripercussioni negative che un'eventuale chiusura dello stabilimento andrebbero a creare su tutto il relativo indotto;

al fine di operare un intervento finalizzato a scongiurare una crisi industriale, negli anni scorsi il Governo ha emanato il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, il cui articolo 2, comma 6, prevedeva che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione e che le condotte poste in essere non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro (cd. «scudo penale»);

le disposizioni recanti l'irresponsabilità in sede penale ed amministrativa sono state successivamente oggetto di modificazioni, da ultimo per via dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha disposto in proposito che le medesime disposizioni si applicano con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019;

il successivo decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, all'articolo 14, ripristinava lo scudo penale originario, tuttavia nel corso dei lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto la norma è stata soppressa;

la vicenda ha indotto i vertici di ArcelorMittal ad annunciare il disimpegno del gruppo dall'impresa siderurgica, in conseguenza del quadro normativo attualmente in vigore;

la chiusura della principale industria siderurgica del Paese comporterebbe la perdita di innumerevoli posti di lavoro e metterebbe in ginocchio l'intero settore, con pesantissime ripercussioni sul PIL del Paese e, conseguentemente, sul debito pubblico;

impegna il governo ad intervenire prontamente, nell'ambito delle proprie competenze, per ripristinare lo scudo penale nelle forme e nei limiti che consentano la realizzazione del Piano Ambientale e la decarbonizzazione dell'impianto, in modo da tutelare i posti di lavoro e rispettare al contempo le norme in materia ambientale e garantire la salute dei cittadini.

G/1586/3/5

De Bonis

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

il maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo che l'11 novembre scorso ha flagellato l'Italia, ha causato una vera e propria alluvione nella città di Matera e nell'intera area del Metapontino, la zona jonica lucana, in provincia di Matera;

strade allagate e molti disagi per la circolazione stradale. La situazione sta rientrando ma permangono le difficoltà a causa dei fiumi d'acqua che si sono riversati nei Sassi e in alcune vie degli storici rioni della città di Matera. L'acqua è penetrata con molta forza in alcuni locali (bar e ristoranti) e nelle abitazioni e, secondo quanto si è appreso dai Vigili del fuoco, la pioggia intensa ha causato uno smottamento sulla strada provinciale 3, nei pressi di Ferrandina (Matera);

la terribile alluvione che ha colpito anche le contrade rurali ha messo ancora di più in ginocchio l'economia agricola del territorio, già bisognosa di aiuti economici a causa di questioni fiscali e di tante altre innumerevoli calamità naturali del passato. È il colpo di grazia per i nostri agricoltori che rischiano di non vedere il raccolto del loro faticoso lavoro e di non incassare gli introiti utili a vivere nei prossimi mesi;

dopo l'ennesima calamità naturale che ha colpito il Metapontino provocando danni ingenti in un vasto territorio, con conseguenze che potevano essere ancora più nefaste, bisogna riconoscere che non è stato fatto abbastanza soprattutto per la difesa del suolo, la cui pioggia sta sgretolando interi

territori;

insomma, la devastante tromba d'aria che ha causato molti danni è sì il frutto di uno straordinario evento meteorologico, ma è anche la conseguenza della mancata attuazione di politiche volte a mettere il territorio al riparo dai rischi idrogeologici;

occorre con urgenza provvedere alla cura del territorio, adottare misure di prevenzione e di contrasto ai cambiamenti climatici, che generano fenomeni metereologici così gravi, e ripristinare il naturale equilibrio idrogeologico,

impegna il Governo:

a deliberare lo stato di emergenza per la città di Matera e i territori del Metaponto, colpiti dagli eventi atmosferici dell'11 novembre 2019;

a prevedere nell'immediato misure di sostegno per i piccoli imprenditori del commercio e dell'agricoltura e per ripristinare lo stato dei luoghi fortemente danneggiati dall'alluvione, anche mediante l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze a ciò finalizzato.

G/1586/4/5

Fattori

Il Senato,

in sede di esame del Titolo III relativo agli investimenti di sostenibilità sociale;

premesso che:

il disegno di legge AS 283 «Nuove norme in materia di reati agroalimentari» è stato assegnato alle commissioni riunite 2 (Giustizia) e 9 (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente l'8 ottobre 2019;

il disegno di legge prevede una implementazione delle funzioni ispettive;

il disegno di legge sarà a breve esaminato dalle commissioni competenti;

l'articolo 99, comma 1, Tabella A, prevede accantonamenti per i disegni di legge che verranno approvati nell'anno 2020;

impegna il governo:

a prevedere, fin dall'anno 2020, l'accantonamento di risorse finanziarie adeguate per l'implementazione delle ispezioni da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sulle frodi alimentari.

G/1586/5/5

[Florida](#), [Campagna](#), [Mollame](#), [Trentacoste](#), [Giuseppe Pisani](#), [Anastasi](#), [D'Angelo](#), [Marinello](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di investimenti per gli enti territoriali;

il Titolo VI del disegno di legge in esame reca misure per il sud;

considerato che:

occorre evitare lo spopolamento delle isole minori marine, lagunari e lacustri nonché sostenere gli imprenditori che nonostante le difficoltà decidono di insediare o mantenere le loro attività economiche in tali luoghi;

per gli stessi fini, nelle isole minori marine, lagunari e lacustri occorre consentire delle forme di lavoro più flessibili che consentano un maggior accesso al rapporto di impiego, sia nei periodi di maggiore richiesta di servizi che in quelli di minor richiesta, anche al fine di destagionalizzare l'offerta turistica;

con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 è stato approvato l'elenco che determina quali siano le attività a carattere stagionale di cui all'articolo 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, che consentono l'apposizione del termine nei contratti di lavoro per il personale assunto temporaneamente;

nel superiore elenco, non figurano le attività svolte presso le isole minori marine, lagunari e lacustri;

l'ampliamento delle forme contrattuali disponibili in tali luoghi favorirebbe lo sviluppo dell'economia, la crescita del turismo e ne eviterebbe lo spopolamento;

impegna il Governo:

ad aggiornare l'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 ove sono state indicate le attività a carattere stagionale di cui all'articolo 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, inserendovi anche quelle svolte presso le isole minori marine, lagunari e lacustri.

G/1586/6/5

[Lonardo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

in Campania la coltivazione del nocciolo rappresenta la maggiore risorsa per il comparto agricolo;

il settore corilicolo riveste un'estrema importanza per l'economia Campana e in particolare per l'Irpinia. Coltura di antichissimo insediamento nell'avellinese e di solida tradizione, in Campania è presente ben il 41% delle aziende corilicole italiane;

le principali *cultivar* irpine sono la «Mortarella», «S. Giovanni», «Tonda Bianca»; «Camponica», varietà di elevato pregio organolettico e commerciale;

il territorio della provincia di Avellino, in particolar modo, per i comuni di: Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Avella, Avellino, Baiano, Candida, Capriglia Irpina, Cervinara, Cesinali, Ospedaletto d'Alpinolo, Contrada, Domicella, Forino, Grottolella, Lauro, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montefusco, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pago del Vallo di Lauro, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Rotondi, San. Martino Valle Caudina, San Potito Ultra, Santa Paolina, Sant'Angelo a Scala, Serino, Sirignano, Summonte, Taurano, Torrioni;

il territorio della provincia di Napoli, in particolar modo per i comuni di: Carbonara di Nola, Casamarciano, Liveri, Palma Campania, Roccarainola, Tufino, Visciano;

il territorio della provincia di Salerno, in particolar modo per i comuni di: Bracigliano;

il territorio della provincia di Benevento, in particolar modo per i comuni di: Pannarano, sono stati interessati, durante tutto l'anno 2019, dal susseguirsi di eccezionali fenomeni atmosferici che hanno causato ingenti danni alle coltivazioni;

gli agronomi irpini, in modo particolare, hanno evidenziato che il 2019 è stato un anno caratterizzato da continui cambiamenti climatici, repentini cambi di temperature e periodi di prolungate piogge che hanno profondamente segnato le produzioni dell'anno in corso;

a causa del mutamento delle condizioni atmosferiche con un intensificarsi dei fenomeni meteorologici estremi, la gestione differenziata dei suoli e le tecniche colturali messe in atto dai tecnici agricoli e dagli agronomi che mirano a controbilanciare l'effetto dei cambiamenti climatici non sono più sufficienti, e si rendono necessarie varietà più resistenti, migliori impollinatori e tecniche gestionali innovative;

dai dati del Servizio Agrometeorologico della regione Campania - anno 2019 - Stazione di Lauro (AV), frazione di Fontenovella, si osserva:

1) «eccessiva piovosità» nel periodo dicembre 2018?febbraio 2019;

2) un persistere delle «temperature medie dell'aria» nettamente inferiori rispetto agli stessi intervalli dello scorso anno (2018-2019);

3) «l'umidità dell'aria calcolata» risulta estremamente alta (prossima alla saturazione) rispetto ai valori dello scorso anno (2018-2019);

il persistere delle condizioni anomale di temperatura, eccesso di pioggia ed umidità dell'aria, hanno portato ad una marcescenza dei fiori femminili e quindi ad una mancata impollinazione. Questo ha comportato una scarsa/nulla differenziazione e quindi ad una produzione del frutto prossima a zero;

in sintesi la mancata produzione di oltre 80% si è verificata perché nei momenti cruciali della fisiologia della pianta, impollinazione e fecondazione, si sono verificati condizioni climatiche completamente avverse;

impegna il Governo:

stante la significativa crisi produttiva registratasi nell'anno 2019 che come segnato dal Consorzio Terre Campane ha toccato l'intero territorio della provincia di Avellino, mettendo in ginocchio più aziende agricole, a valutare la possibilità di adottare misure volte a consentire l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale (FSN) previsto dal ddl n. 102/2004 e ss.mm.ii., al fine di promuovere

principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite eventi eccezionali.

G/1586/7/5

Bernini, Gallone, Damiani, Minuto, Vitali, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, **Caliendo**, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1586 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

la *Xylella fastidiosa* è un patogeno da quarantena inserito nella lista A1 dell'Eppo (*European and Mediterranean Plant Protection Organization*), la cui presenza era fino a qualche anno fa limitata al continente americano ed a ristrette aree in Asia (Taiwan);

il patogeno è stato segnalato per la prima volta in Europa nel 2013, in una zona circoscritta del Salento su piante secolari di olivo che presentavano marcati disseccamenti della chioma, e su piante di mandorlo ed oleandro;

successivamente, infezioni di *Xylella fastidiosa* e conclamati casi di disseccamenti su olivo, sono stati segnalati nell'intera provincia di Lecce e parte di quelle di Brindisi e Taranto, a conferma dell'espansione dell'epidemia;

la malattia denominata «Complesso del disseccamento rapido dell'olivo» si caratterizza per la comparsa di severi disseccamenti della chioma, dapprima a «macchia di leopardo», ma che rapidamente si estendono all'intera chioma;

non essendo tutt'ora disponibile un protocollo efficace di cura delle piante infette, le strategie di lotta al batterio si basano essenzialmente sulla prevenzione e la lotta al vettore al fine di ridurre la diffusione/espansione delle infezioni;

sono state nel tempo elaborate diverse strategie per il contenimento dell'epidemia, spesso contraddittorie tra loro e prive di qualsiasi obiettivo di risoluzione definitiva del problema;

il decreto legge del 20/06/2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» il comma 2, dell'articolo 4, concerne «istituzioni di zone economiche speciali» e «intende per ZES una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa»;

l'articolo 4, comma 4 del medesimo decreto legge dispone che: «Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

il D.P.C.M. del 25/01/2018, n. 12 «Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)», l'articolo 3 dispone che la ZES può ricomprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'area portuale. Tali aree, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i porti purché essi presentino una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate;

all'articolo 5 del medesimo DPCM dispone che «Le proposte di istituzione di una ZES sono presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3. Le proposte di istituzione di ZES interregionali sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno può richiedere, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico»;

secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) l'unico modo efficace per combattere il flagello è eradicare gli ulivi infetti e ogni altro albero posto nel raggio di 100 metri da quello contagiato.

attraverso l'istituzione di una ZES nelle zone colpite dalla *Xylella* si applicherebbe una legislazione economica diversa e più vantaggiosa rispetto a quella prevista nel resto del Paese e nello specifico incentivi a beneficio delle aziende, che si traducono in agevolazioni fiscali/finanziarie e semplificazioni amministrative,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire una zona economica speciale (ZES) nelle zone colpite dalla *Xylella* che consenta di attivare strumenti di sostegno specifico per le aziende ricadenti nell'area delimitata, che stanno subendo in modo preponderante gli effetti e le conseguenze dell'emergenza.

G/1586/8/5

[Vallardi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

La Commissione,

con sentenza pubblicata in data 18 ottobre 2019, il Consiglio di Stato ha annullato le multe non riscosse per il prelievo supplementare, imputato ai produttori di latte bovino, riprendendo le motivazioni con cui la Corte di Giustizia europea, lo scorso 27 giugno, ha bocciato il metodo scelto dall'Italia per la riassegnazione delle quote non ripartite;

la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019 (C-348/18), ha ingenerato dubbi sulla determinazione del prelievo supplementare da corrispondere nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari. In particolare, la Corte di Giustizia europea ha bocciato il metodo di compensazione scelto dall'Italia nel riassegnare le quote non ripartite, in quanto contrario al dettato normativo dell'unione europea che, all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, imponeva che la ripartizione avvenisse in maniera proporzionale;

già l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma (in R.G. 96592/2016) del 5 giugno 2019 aveva messo in dubbio la correttezza dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare latte e le modalità scelte dall'Italia per individuare i destinatari delle riassegnazioni dei quantitativi individuali di latte inutilizzati;

in virtù della incertezza creatasi, è stata costituita una Commissione ministeriale di verifica sulla questione «quote latte», di cui al decreto del viceministro e sottosegretario di stato delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 13/06/2019, avente il compito di relazionare in merito alla documentazione istruttoria esaminata dall'Autorità Giudiziaria ed alle conclusioni cui è pervenuto il magistrato e ad ogni altro dato utile per l'accertamento, per tutti i periodi lattiero-caseari che vanno dal 1995/1996 al 2014/2015, della correttezza delle procedure seguite, dei criteri di calcolo adottati, della correttezza, sotto il profilo amministrativo, della condotta tenuta dai dipendenti pubblici o titolari di incarico coinvolti, anche ai fini della individuazione di responsabilità diverse da quella penale, come sollecitato dal medesimo G.I.P., nell'interesse della tutela dell'erario e dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione;

l'esigenza di affrontare il mutato quadro giudiziario, scaturito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019 (C-348/18) e del 24 gennaio 2018 (C-433/2015), in merito alla riscossione degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare del latte, aveva spinto il primo Governo Conte ad emanare un apposito decreto-legge che, approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri dello scorso 6 agosto, non ha poi proseguito l'*iter* di pubblicazione per volontà dell'attuale maggioranza di Governo;

tenuto conto che dalle diverse rielaborazioni potrebbero emergere considerazioni che potrebbero annullare le sanzioni applicate;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie alla revisione dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare latte, al fine di giungere ad una nuova determinazione della riassegnazione delle quote non ripartite, conformemente alla pronuncia del Consiglio di Stato del 18 ottobre 2019 e, conseguentemente, a considerare la possibilità di prevedere modalità per il risarcimento dei produttori danneggiati dall'errata applicazione del metodo di calcolo.

G/1586/9/5

[Mollame](#), [Puglia](#), [Campagna](#), [Floridia](#), [Pavanelli](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Matrisciano](#), [Santangelo](#), [Marinello](#), [Vaccaro](#), [Donno](#), [Presutto](#)

Il Senato,

in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (AS 1586);

premesso che:

l'articolo 32, comma 1, autorizza la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia;

dunque, tra le diverse misure previste per la crescita ed il rilancio economico del Paese, particolare attenzione è data alla promozione e tutela del *Made in Italy*;

una delle eccellenze del nostro *Made in Italy* è rappresentata dal settore agroalimentare, tra cui senz'altro i prodotti di qualità del comparto salumi, quali in particolare il prosciutto crudo e cotto. Tali prodotti, per le loro caratteristiche, sono esportati e riconosciuti in tutto il mondo;

il decreto ministeriale 21 settembre 2005 e successive modificazioni disciplina la produzione e la vendita di alcuni prodotti di salumeria, e al Capo I, tratta delle caratteristiche del prosciutto cotto, dalla denominazione agli ingredienti, dalla metodologia di produzione alle modalità di vendita;

il suddetto decreto, in materia di etichettatura dei prodotti, rinvia direttamente al regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 in cui l'allegato VI, Parte A, punto 6) prevede che se l'acqua aggiunta in «prodotti e preparazioni a base di carne sotto forma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse» rappresenta più del 5% del peso del prodotto finito deve essere indicata accanto alla denominazione di vendita dell'alimento;

è evidente che tale norma nasce a tutela del consumatore e contro le pratiche sleali e illegali, in particolare quando a prodotti a base di carne sotto forma di tagli, fette, porzioni o carcasse è stata aggiunta acqua non giustificata da ragioni tecnologiche, durante il processo di fabbricazione. Ciò perché tale aggiunta di acqua può anche aumentare il peso dei preparati di carne o di prodotti della pesca e, quindi, l'indicazione della sua presenza nella denominazione di questi alimenti permette al consumatore di distinguerli immediatamente;

è noto che nel caso del prosciutto la funzione dell'acqua nella sua produzione è tecnologicamente giustificata in quanto l'aggiunta di salamoia (sale e acqua) è necessaria per distribuire il sale stesso ed altri ingredienti in modo omogeneo nel prodotto attraverso l'acqua. In alcuni casi, dunque, l'acqua può costituire più del 5% del peso del prodotto finale prosciutto cotto, ma il consumatore ne è già correttamente informato attraverso la menzione «acqua» nell'elenco degli ingredienti;

scrivere nella denominazione di vendita del prodotto prosciutto cotto, la dicitura «con acqua», oltre che non utile allo scopo del regolamento unionale richiamato, appare altresì lesivo dell'immagine di un prodotto di eccellenza e di qualità del *Made in Italy*, quale il prosciutto cotto italiano;

considerato che:

in Francia la disposizione unionale menzionata non è considerata applicabile al prosciutto cotto, disciplinato dal «*Code des Usages de la Charcuterie*», il Codice di produzione volontario, che regola i principali prodotti di salumeria francese. Tale regolamentazione ha elevati *standard* di qualità, ed il relativo metodo di produzione è noto ai consumatori;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, mediante un'apposita modifica del decreto ministeriale 21 settembre 2005 recante la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria, di armonizzare quanto disposto nell'allegato VI, Parte A, punto 6) del Regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 con la necessità di promuovere e tutelare il prosciutto cotto, quale prodotto di eccellenza del comparto agroalimentare italiano.

G/1586/10/5

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 - recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo -, all'articolo 54-*bis* ha introdotto una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali;

l'articolo 2-*bis* del decreto-legge in esame reca una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali attualmente contenuta nell'articolo 54-*bis* menzionato, (i cosiddetti PrestO), previste solo per alcuni ambiti come quello alberghiero ed agricolo; si eleva ad 8 unità per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo il limite massimo di dipendenti a tempo indeterminato, ai fini dell'ammissibilità del ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale. La disposizione prevede che la prestazione occasionale va preventivamente comunicata, attraverso la piattaforma informatica INPS, con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e di termine della prestazione medesima; l'arco temporale di utilizzo non può essere superiore a 10 giorni, nel limite di 4 ore continuative nell'arco della singola giornata;

vengono escluse dal divieto al ricorso al contratto di prestazione occasionale, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo;

sarebbe opportuno specificare che tra queste rientrano le attività operanti nei servizi alla persona;

sarebbe opportuno e auspicabile ridisciplinare il «lavoro accessorio» con riferimento ai diritti del lavoratore (assicurazione, riposo, compensi) e definire i limiti all'utilizzo di tale strumento, nonché i soggetti che possono farvi ricorso;

rispetto alla normativa vigente del Libretto Famiglia e del Contratto Prest.O., occorre superare le problematiche emerse sul fronte imprese e sul fronte famiglie per semplificare l'accesso alle prestazioni accessorie pur garantendo la massima tracciabilità e trasparenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a ridisciplinare il lavoro accessorio estendendo lo strumento del *voucher* anche alle attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura, turismo, ivi compresi i pubblici servizi e lo spettacolo, commercio e servizi, servizi alla persona, artigianato e piccola e media impresa.

G/1586/11/5

Laus

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

il decreto ministeriale 30 gennaio 2015, in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), stabilisce all'articolo 3, comma 3, la regolarità dei pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori sussiste in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile;

in particolare non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata, che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge;

lo stesso articolo 3, relativo ai requisiti di regolarità, prevede che la regolarità sussiste comunque in caso di crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;

l'articolo 4 del decreto prevede che qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC all'interessato l'invito a regolarizzare, con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf», di cui all'articolo 7 del decreto, che attesta l'esito positivo della verifica di regolarità;

considerato che:

il limite di debito fissato attualmente a 150 euro, oltre il quale il DURC viene negato, risulta eccessivamente basso;

sarebbe più coerente un limite percentuale basato sul monte salari complessivo dell'anno precedente, stabilendo un limite minimo che ben può rimanere quello di oggi fissato a 150 euro e uno massimo molto superiore, onde evitare che grandi aziende, che hanno un monte salari elevato, possano beneficiare di un limite di irrilevanza del debito ai fini DURC troppo alto;

valutato che:

spesso i ricorsi amministrativi non ottengono una risposta né favorevole, né di rigetto, nei termini di legge;

già il Ministero del lavoro aveva precisato, con una nota del 18 giugno 2010, che il Dure poteva essere comunque rilasciato nel silenzio dell'Organo giudicante. Visto che già il decreto ministeriale sul Dure parla di «decisione», espressione che sembra riferirsi ad una pronuncia formale, sarebbe opportuno affermare che questa deve essere «esplicita», così chiarendo ogni dubbio e spronando gli organi giudicanti ad esprimersi tempestivamente e in modo palese;

tenuto conto che:

sarebbe necessario chiarire in modo inequivocabile che il termine di 15 giorni per la regolarizzazione riguarda non solo il pagamento, ma anche l'eventuale presentazione di un ricorso amministrativo e/o giudiziario, che permette anch'essa il rilascio del Dure,

impegna il Governo:

a modificare il decreto ministeriale 30 gennaio 2015 stabilendo che:

1) non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna Gestione, quando l'omissione che si è determinata risulti pari o inferiore ad una data percentuale della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, fatta registrare nell'anno fiscale precedente per la totalità dei lavoratori occupati, con un minimo di 150 euro ed un massimo di 10.000 euro;

2) la regolarità sussiste comunque in caso di crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che esplicitamente respinga il ricorso;

3) il Documento in formato «pdf», di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, che attesta l'esito positivo della verifica di regolarità, è generato se entro 15 giorni della trasmissione dell'invito con indicazione analitica delle cause di irregolarità, l'interessato procede alla regolarizzazione o all'attivazione entro lo stesso termine di contenzioso amministrativo o giudiziario.

G/1586/12/5

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la chiusura della struttura «Nike» di Casalecchio di Reno (Bologna) entro il mese di luglio 2020 comporterà il trasferimento a Milano di 30 dipendenti;

la decisione, annunciata in video conferenza dalla responsabile delle risorse umane della multinazionale, è solo l'ultimo atto di un progressivo abbandono della sede, dove nel 2009 lavoravano 250 persone. Risale a quell'anno la prima procedura di licenziamento, per 40 persone, alla quale se ne sono aggiunte altre due, nel 2012 e nel 2013;

successivamente, nel 2017, Nike Europa ha avviato una riorganizzazione interna al gruppo che prevede trasferimenti nelle sedi di Milano e Roma. Tali procedure, che dislocano le funzioni commerciale e *marketing* da Casalecchio nel resto d'Italia o in Olanda, sono sempre state accompagnate da incentivi economici o misure analoghe a favore dei dipendenti trasferiti;

la recente decisione desta, infatti, maggiore preoccupazione, perché, da quanto si apprende, non sarebbero previsti incentivi, né altre misure di accompagnamento per chi si trasferisce nelle nuove sedi;

per il motivo esposto, i sindacati hanno chiesto all'azienda di prevedere misure di sostegno, sia per chi deciderà di accettare il trasferimento, sia per chi invece non riuscirà a farlo;

le maggiori difficoltà riguardano le lavoratrici madri e i dipendenti con impegni di cura o di assistenza a genitori anziani, che sarebbero costretti alle dimissioni forzate, perdendo, in tal caso, il diritto all'indennità di disoccupazione, o comunque fortemente penalizzati in caso di accettazione,

Impegna il governo:

ad adottare ogni utile iniziativa per tutelare i lavoratori attraverso adeguate misure di sostegno, non solamente economico, ma anche di ricollocamento nel mercato del lavoro.

G/1586/13/5

[Tosato](#), [Zuliani](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#)

Il Senato,

in riferimento alla rettifica del Fondo di solidarietà comunale sul canone unico,
considerato che:

l'intervento in materia di IMU e TASI con l'accorpamento dei due tributi e la concessione di maggiori poteri ai Comuni per recuperare più agevolmente le somme non versate;

l'unificazione di IMU e TASI avrebbe quale effetto immediato la semplificazione delle aliquote, con la possibilità di fare decollare i modelli precompilati da utilizzare per il pagamento, che verrebbero inviati direttamente al domicilio dei contribuenti;

l'accorpamento dei due tributi potrebbe concretamente tradursi nella semplificazione per la gestione e per il calcolo dei tributi locali, l'unificazione avrebbe quale effetto immediato la semplificazione delle aliquote, con la possibilità di utilizzare dei modelli precompilati da utilizzare per il pagamento;

la soppressione della Tasi comporterebbe l'attribuzione ai proprietari dell'intero importo del tributo, ora invece in parte a carico degli occupanti degli immobili, se non utilizzati come abitazione principale, vengono mantenute imposizioni vessatorie come quelle sugli immobili inagibili tassati al 50 per cento e su quelli non utilizzati e privi di mercato per assenza di inquilini o acquirenti,

impegna il Governo:

a modificare durante l'iter parlamentare l'articolato 98 della legge di Bilancio 2019, attraverso la riforma con gettito pari o inferiore a quello antecedente all'applicazione della unificazione dell'IMU e della TASI.

G/1586/14/5

[Faggi](#)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2020 reca, al Titolo II, misure per la riduzione della pressione fiscale;

l'Italia si colloca fra i paesi più inclini all'evasione sia in valori percentuali, con un *tax gap* del 23,28%, e soprattutto in valori assoluti con oltre 190 miliardi di Euro;

la raccolta fiscale negli ultimi vent'anni è costantemente aumentata e il denaro recuperato dall'evasione è quadruplicato, passando dai 4,4 quattro miliardi di euro del 2006 ai 19,2 miliardi recuperati nel 2019;

pagare le tasse è un dovere costituzionale, nel senso che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva: ciò implica al contempo che l'impegno dello Stato nella lotta all'evasione fiscale non può tradursi in un aumento indistinto e illimitato della pressione fiscale, né può tradursi nell'instaurazione di un regime sanzionatorio repressivo, che finisce per colpire tanti cittadini onesti, che talvolta pongono in essere - inavvertitamente - condotte elusive o illecite sul piano tributario;

l'aumento delle sanzioni e delle pene previste per reati tributari è apprezzabile se informato ad una logica di equità e di giustizia sociale, e non con generalizzazioni di sorta condotte in spregio al principio di uguaglianza sostanziale;

considerato che:

il livello della pressione fiscale in Italia è superiore al 40%, e sovente genera un'evasione di sopravvivenza data dai livelli altrettanto elevati di povertà e disoccupazione;

prima di inasprire il regime sanzionatorio, lo Stato dovrebbe provvedere a rivedere l'intero sistema fiscale, informandolo a criteri di equità e proporzionandola, così da ridurre il livello della pressione fiscale e così da consentire a tutti i contribuenti di adempiere ai propri doveri fiscali;

impegna il Governo a procedere ad una revisione del sistema fiscale nel senso di una riduzione della pressione fiscale e di maggiore equità e attenzione rispetto ai bisogni delle classi meno agiate e anche delle imprese, così da trattare in modo adeguato le differenti posizioni e situazioni contributive, senza dover ricorrere all'inasprimento indifferenziato del regime sanzionatorio.

G/1586/15/5

[Endrizzi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 92 prevede l'indizione di una nuova gara per l'affidamento in concessione della raccolta mediante gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;

ad oggi la gestione in concessione della raccolta mediante tali apparecchi è affidata fino alla scadenza della convenzione di concessione, che avrà luogo nel marzo del 2022;

l'articolo 92 modifica il rapporto concessorio sia per quanto concerne la gestione della rete telematica alla quale gli apparecchi devono essere collegati, sia per quello che riguarda il modello distributivo, che viene articolato in due categorie di concessioni della durata di nove anni, una per la gestione degli apparecchi da gioco (cosiddetti AWPR e VLT) ed una per la concessione della gestione dei locali nei quali collocare tali apparecchi;

la modifica prevista dall'articolo 92 mira a conseguire obiettivi di razionalizzazione della disciplina e di accrescimento dell'efficacia dei controlli;

il conseguimento di tali importanti obiettivi rischia tuttavia di essere compromesso dall'oggettiva complessità del sistema di tassazione su cui l'articolo va ad incidere senza semplificare ed omogeneizzare la vigente disciplina e senza superare le soglie di esenzione per le piccole vincite con le modalità più adeguate per ogni forma di gioco d'azzardo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riformare in modo organico, entro il 31 dicembre 2020, la disciplina fiscale del gioco d'azzardo autorizzato in concessione, prevedendo l'unificazione delle modalità di prelievo a carico dei concessionari, dei gestori e degli esercenti delle reti di raccolta sia fisiche che telematiche, da rapportarsi ai volumi di raccolta ispirandosi a criteri di progressività del prelievo in rapporto alla raccolta per gli operatori del settore e all'ammontare delle vincite per i clienti.

G/1586/16/5

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Testor](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico), di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità;

lo sconto in fattura crea una distorsione del mercato penalizzando mezzo milione di micro e piccole imprese che operano nel campo delle costruzioni e dell'installazione di impianti e infissi, favorendo i grandi gruppi e le *multiutility*, settore in cui più della metà (51 per cento) dell'occupazione è costituito da grandi imprese a partecipazione pubblica, con la conseguenza che moltissime micro e piccole imprese dovranno rinunciare ai lavori;

anche per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato la norma «appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell'offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni» (si veda il bollettino Agcm n. 26 del 1/7/2019, pagg. 19-21);

infatti, non è sostenibile l'onere finanziario che deriva dal concedere subito lo sconto in fattura e nel recuperare il medesimo nei 5 anni successivi. La scarsa liquidità finanziaria - aggravata dal calo del 2,3 per cento del credito alle piccole imprese a marzo 2019 - di moltissime micro e piccole imprese non permetterà di praticare lo sconto;

le piccole e medie imprese non posseggono capacità finanziarie atte a sostenere l'onere derivante dal costo dell'intervento, generando dunque una crisi di liquidità. Inoltre, se si considera anche la ritenuta d'acconto pariall'8 per cento, queste imprese vedrebbero diminuire le proprie

entrate del 58 per cento,
impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere l'abrogazione del citato articolo 10 nella parte in cui prevede il predetto meccanismo dell'anticipazione delle detrazioni sotto forma di sconto da parte dell'impresa che effettua l'intervento.

G/1586/17/5

[Mallegni](#), [Testor](#), [Modena](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 25 del disegno di legge reca una modifica aggiuntiva all'articolo 16 del decreto-legge n.63 del 2013 prevede che la detrazione fiscale prevista dalla legislazione vigente per interventi di recupero del patrimonio edilizio è elevata al 90 per cento delle spese documentate sostenute nel 2020 relative a interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici. Non trovano applicazione i limiti massimi di spesa previsti dalla legislazione vigente;

dalla modifica introdotta con l'articolo 25 non si evince in modo chiaro che potranno beneficiare della misura in essa prevista anche gli immobili destinati ad uso produttivo;

in sede di esame del provvedimento, sarebbe pertanto opportuno l'inserimento di una previsione esplicita nella direzione auspicata,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a chiarire, in fase di adozione delle circolari, la portata della norma nel senso indicato.

G/1586/18/5

[Tosato](#)

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020;

premesso che:

rendere permanenti i bonus fiscali per la ristrutturazione: «sisma *bonus* ed *eco bonus*» è sicuramente decisivo, oltre che per i condomini privati, anche per gli ex IACP sconsentirebbe alle Regioni ed agli Enti Locali di programmare le attività con una prospettiva di lungo termine,

impegna il Governo:

a mantenere le innovazioni recentemente introdotte, quali il cosiddetto «sconto in fattura», attraverso il quale gli IACP e le Società che gestiscono il patrimonio ERP comunale potranno avviare significativi programmi di recupero, con la disponibilità del solo 20-25 per cento delle risorse necessarie.

G/1586/19/5

[Tosato](#), [Stefani](#), [Ostellari](#), [Pizzol](#), [Saviane](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Candura](#), [Fregolent](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 102 del 2013 ha assimilato all'abitazione principale gli «alloggi sociali», come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, escludendoli dall'IMU a partire dal 2014;

la definizione di «alloggio sociale» (decreto ministeriale 22 aprile 2008) risulta indefinita al momento non si è stati in grado di fissare una linea di demarcazione netta: né il ministero delle Infrastrutture, più volte interpellato dall'ANCI, né il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

l'Istituto per la Finanza e l'economia locale il 5/10/2016 ha escluso la possibilità di estendere agli immobili degli IACP ed ERP la disciplina di favore prevista per gli alloggi sociali;

è avviato un confronto con la Comunità Europea per il riconoscimento dell'edilizia pubblica sovvenzionata quale semplice Servizio di Interesse Generale - SIG e non quale Servizio di Interesse Economico Generale - SIEG, in quanto si tratta di un'attività svolta esclusivamente dalla Pubblica

Amministrazione e non oggetto di concorrenza sul mercato;

l'attuale inclusione tra i SIEG comporta un ingiustificato aggravio delle procedure di finanziamento, tenute al rispetto degli obblighi comunitari vigenti in materia di Aiuti di Stato, impegna il governo:

a sostenere, insieme alle Regioni e agli ex IACP comunque denominati, il confronto con l'Unione Europea al fine di promuovere l'esclusione dei finanziamenti al settore delle case popolari da quelli che possono costituire aiuto di stato, e sostenere l'eliminazione dell'IMU su alloggi di proprietà di IACP.

G/1586/20/5

[De Bonis](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

la corretta attribuzione della categoria catastale per gli impianti e le infrastrutture di telefonia mobile è stato, ed è tutt'ora, un tema oggetto di contenzioso tra i gestori di telefonia mobile ed i Comuni;

la sentenza della Corte di Cassazione n. 24026 del 25 novembre 2015, ha fornito un importante chiarimento, stabilendo che i ripetitori di telefonia mobile devono essere classificati in categoria catastale De pertanto assoggettati a IMU, confermando il parere espresso dall'Agenzia del Territorio, con circolare n. 4 del 2006;

successivamente, con il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, tale orientamento è stato superato. In particolare, il comma 2, dell'articolo 12 del predetto decreto, è previsto che gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione non costituiscono unità immobiliari catastali e non rilevano ai fini della determinazione della categoria catastale;

questa nuova disposizione, che esclude le infrastrutture di telefonia mobile dall'applicazione dell'IMU, ha decorrenza dal 1 luglio 2016 e non assume valore retroattivo, come è stato chiarito anche dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 18/E del 2017. Si deduce, pertanto, che fino al 1° luglio 2016, gli impianti e le infrastrutture di telefonia mobile dovevano essere censiti nella categoria catastale D con attribuzione di rendita e, quindi, soggetti a IMU,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative affinché le infrastrutture di telefonia mobile provvedano al pagamento del tributo IMU, a cui erano tenute, fino al 1° luglio 2016. Ciò permetterebbe ai comuni di recuperare risorse perdute, che potrebbero impiegare per potenziare i servizi ai cittadini.

G/1586/21/5

[Nugnes, De Petris](#)

Il Senato,

premesso che:

il mercato delle acque minerali in Italia è concentrato nelle mani di pochi concessionari, infatti il 68 per cento dell'acqua italiana è appannaggio di 10 produttori;

i gruppi di cui sopra pagano canoni di concessione irrisori, pari a - 0,00084 centesimi a litro alle Regioni, le quali stabiliscono con leggi propri i canoni, con una disparità di sfruttamento delle acque sul territorio nazionale;

molte di queste concessioni si basano sul criterio della superficie concessa e non sulla quantità di acqua effettivamente captata, il cui quantitativo spesso non viene neanche comunicato alle Regioni, che nella migliore delle ipotesi si accontentano di controlli a campione;

considerato che:

nelle casse delle Regioni entrano, in questo modo, circa 19-20 milioni l'anno, cifra che corrisponde allo 0,68 per cento del fatturato medio dei grandi gruppi, a fronte di un quantitativo d'acqua prelevato ingente e non del tutto quantificabile;

attualmente, le 26 aziende italiane che imbottigliano acque minerali, con alla testa diversi gruppi multinazionali, lasciano circa 20 milioni di euro nelle casse delle Regioni per acquisire il diritto ad imbottigliare le acque italiane e venderle in tutto il mondo,

impegna il Governo:

a rivedere i criteri delle concessioni, ridurne la durata stabilendo un aggiornamento del canone ogni 3 anni, stabilire l'obbligo di misurare le quantità prelevate e gli impatti prodotti e far pagare il giusto alle compagnie, stabilendo un aumento del costo concessorio che sia uniforme su tutto il territorio nazionale, portando, così, nuove risorse alle Regioni al fine di migliorare il servizio idrico per tutti i cittadini.

G/1586/22/5

[Nannicini](#)

Il Senato,

premessi che:

tre anni dopo il terribile sisma del Centro Italia, un'indagine sul «cratere marchigiano» del progetto «Terre di ricerca», ci rappresenta una situazione complicata in riferimento alla situazione dello spopolamento dell'area;

dall'indagine, su ottantacinque comuni compresi nel cratere sismico marchigiano, è emerso come lo spopolamento, già in atto nel triennio precedente al terremoto, ha registrato nel triennio successivo alle scosse un'accelerazione significativa, che ha toccato il 170 per cento. In seguito agli eventi sismici, il calo della loro popolazione è più che raddoppiato di consistenza e intensità;

nel dettaglio, facendo un confronto territoriale, emerge dalla ricerca come la flessione demografica avvenuta tra 2016 e 2019 coinvolga certamente l'intero arco appenninico marchigiano, ma risulti relativamente più marcata nelle aree appenniniche del cratere;

altro indice che interessa lo spopolamento nelle zone dell'entroterra è certamente la mancanza di una prospettiva lavorativa, Una indagine del Centro Studi Cna Marche rivela che nella Regione che ha subito più danni a causa del sisma sono circa 500 le imprese che hanno chiuso e non hanno più riaperto tra la fine del 2016 e il 2018. Insieme a questo il terremoto è causa di perdita di oltre 1500 posti di lavoro;

le conseguenze per il sistema produttivo ed economico, ma anche per il tessuto sociale dell'area sono pesantissime,

impegna il Governo:

ad approvare provvedimenti che prevedano misure fiscali di vantaggio, quali una zona *no tax area*, per le imprese e per le persone presenti nel territorio o per coloro che vogliono investire o trasferire la propria residenza nei comuni montani dell'entroterra che hanno subito ingenti danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato nella misura oltre il 70 per cento, al fine di dare una risposta di contrasto al flusso continuo di emigrazione, spopolamento, amplificato dopo il terremoto, affinché si creino nuovi posti di lavoro e si amplino quelle presenti per ricreare e riattivare il tessuto socio-economico.

G/1586/23/5

[Saponara](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

l'articolo 70 del disegno di legge in esame reca disposizioni per il comune di Campione d'Italia in vista dell'inclusione dell'exclave svizzero nell'ambito dell'Unione doganale europea

in particolare, si prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), da applicarsi alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi, nonché alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale;

nel mese di luglio del 2018, il casinò di Campione d'Italia; pressata da oltre 130 milioni di euro di debiti, è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Como;

il tribunale ha nominato tre curatori fallimentari, in attesa che si definissero le due ipotesi all'orizzonte, la riapertura da un lato e la chiusura definitiva dall'altro, cosa che metterebbe a rischio il destino di ben 492 dipendenti;

la chiusura del casinò comporta, oltre alla perdita di numerosi posti di lavoro, anche una riduzione cospicua di entrate fiscali per lo Stato, a motivo della crisi che va a toccare tutto l'indotto;

impegna il governo ad adottare tutte le opportune iniziative di propria competenza al fine di consentire la riapertura in tempi brevi del casinò di Campione d'Italia e la salvaguardia dei correlati posti di lavoro.

G/1586/24/5[Fenu](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 76, a partire dal 1° marzo 2020, esclude i veicoli rientranti nella categoria Euro 3 e quelli appartenenti a categorie inferiori dal beneficio dell'applicazione dell'aliquota di accisa ridotta sul gasolio commerciale, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise, allo scopo d'incentivare così i soggetti esercenti attività di trasporto di merci e di passeggeri ad effettuare il turn over verso veicoli meno inquinanti;

al Comune di Livigno è riconosciuto lo stato giuridico di territorio extradoganale esente dall'applicazione delle norme relative all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

l'articolo 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, dispone che abbiano validità annuale le previsioni di cui all'articolo 3, lettera A), della legge 1° novembre 1973, n. 762, introdotte con riferimento al territorio extradoganale di Livigno ed attuate con decreto del Ministro delle Finanze 17 dicembre 1990 recante «Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno»;

detta fiscalità di vantaggio trova storicamente la propria ragion d'essere dall'opportuno riconoscimento delle rilevanti difficoltà oggettive di ordine economico e sociale conseguenti alle peculiari caratteristiche morfologiche del territorio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aumentare da Euro 155 ad Euro 250 per mille litri di gasolio l'ammontare massimo del diritto speciale da applicare per il triennio 2020,2021 e 2022 per il territorio extradoganale di Livigno.

G/1586/25/5[Tosato](#)

Il Senato,

in sede d'esame dell'Atto Senato 1586 recante legge di Bilancio per 2020;

premesso che:

l'attuale normativa sui lavori pubblici e sui procedimenti autorizzativi è un moltiplicatore di inefficienza degli interventi della pubblica amministrazione (in quanto prevede adempimenti ridondanti spesso sovrapposti quando non addirittura contraddittori) e tra i maggiori responsabili della scarsa efficacia degli investimenti,

impegna il Governo:

ad avviare un tavolo di lavoro tra MIT, Regioni, UPI e ANCI per una revisione della normativa in tema di realizzazione delle opere pubbliche ai fini di accelerare la realizzazione delle opere infrastrutturali dei Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo con l'emanazione della «Legge Olimpica» che, tra l'altro disciplini tutti i profili giuridici contenuti nei documenti di candidatura e nell'«*Host City Contract*», ivi comprese le disposizioni finalizzate alla nonché di natura tributaria.

G/1586/26/5[Toffanin, Floris, Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la Zona economica speciale (ZES), già presente e funzionante in taluni Stati membri dell'UE, è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione di appartenenza, finalizzata all'attrazione di investimenti produttivi anche esteri, al rilancio del tessuto produttivo, dell'occupazione, della competitività e dello sviluppo dei territori di riferimento;

la realizzazione di ZES potrebbe rappresentare uno strumento in grado di rilanciare la competitività e l'occupazione anche in altre aree del Paese che oggi presentano una situazione di particolare difficoltà economica e produttiva o che subiscono, in particolare nelle aree di confine dello Stato, svantaggi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale;

le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

in base alla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014, potrebbero essere inserite come Zone economiche Speciali, le aree individuate nell'Allegato al provvedimento della Commissione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni di cui alla «Carta degli aiuti a finalità regionale» anche alle «zone c non predefinite» ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dal 1.01.2017 al 31.12.2020.

G/1586/27/5

[Paragone, Nocerino, Romano](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1586 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la legge di bilancio prevede diverse disposizioni volte a sostenere le fasce di popolazione con reddito basso;

l'articolo 42 del disegno di legge in esame innalza, a regime, a ' 8.000 annui la soglia reddituale prevista ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni;

considerato che:

negli anni sono state adottate misure volte al sostegno ai clienti economicamente svantaggiati, o che versano in gravi condizioni di salute, per il pagamento delle utenze domestiche;

la legge finanziaria per il 2006 prevedeva in particolare una revisione delle tariffe elettriche, ed in particolare una tutela della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;

l'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, estendeva la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

valutato, inoltre, che:

al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nell'ambito dell'istituzione del Reddito di cittadinanza ha previsto il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, per garantire l'erogazione automatica delle tariffe agevolate ai clienti economicamente svantaggiati, anche mediante l'utilizzo dei dati raccolti tramite i sistemi informativi di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

G/1586/28/5

Mallegni, Gasparri, Barboni, Berardi, Damiani, Toffanin, Floris, Lonardo, Caligiuri, Cangini, Causin, Dal Mas, Fantetti, Giro, Masini, Papatheu, Rossi, Stabile, Tiraboschi, De Poli, Binetti, Saccone, Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione de per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 27 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, al comma 1, lettera *a*) definisce il commercio al dettaglio su aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

il medesimo articolo, al comma 1, lettera *b*) definisce «aree pubbliche», le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

sempre l'articolo 27, al comma 1, lettera *d*) definisce mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

l'articolo 28 del citato decreto, al comma 1 dispone che il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante;

l'articolo 17 del decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge del 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 1, lettera *a*), reca l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi disponendo che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Tale obbligo si applica a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume di affari superiore ad euro 400.000;

la tenuta dei registri (registrazione delle fatture e registrazione degli acquisti) con sistemi elettronici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei;

se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza;

i commercianti al minuto possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni distintamente ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata;

considerato che:

l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696 indica le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione per le quali, quindi, non è obbligatoria l'emissione della fattura, come ad esempio:

a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli;

c) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;

d) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;

e) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;

f) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

g) le cessioni di cartoline e *souvenirs* da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;

l'introduzione del registratore telematico penalizzerà ulteriormente molte piccole aziende già duramente colpite dalla persistente crisi economica e dai nuovi adempimenti burocratici come la fatturazione elettronica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire tra le categorie di soggetti indicati dall'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696, anche le piccole e micro imprese. Settore che necessita di una semplificazione fiscale al fine di incentivare il ricambio generazionale garantendo allo stesso tempo innovazione, riqualificazione e un miglior futuro ai mercati.

G/1586/29/5

[Pucciarelli](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

il Titolo II del disegno di legge in esame reca misure per la riduzione della pressione fiscale;

il Titolo VIII reca misure in favore della famiglia, che consistono in particolare nell'istituzione di un Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, nella proroga del bonus bebè e nell'incremento del bonus asili nido;

da anni l'accesso alle principali prestazioni sociali, da parte dei nuclei familiari, avviene tenendo in considerazione l'Indicazione della situazione economica equivalente, denominata ISEE, nella quale si determinano le condizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare stesso;

il regolamento concernente le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente è contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

attraverso l'ISEE, si determina altresì l'ammontare di una serie di prestazioni, quali ad esempio le tariffe presso gli asili nido, le tasse universitarie, nonché l'ammontare delle borse di studio ed altro ancora;

impegna il governo ad apportare integrazioni e modifiche alle norme richiamate in premessa, al fine di non tenere in considerazione, per la determinazione dell'indicatore ISEE dei redditi provenienti da immobili ricevuti dai componenti del nucleo familiare a titolo di successione o donazione, i quali non producano reddito passivo.

G/1586/30/5

[Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

La Commissione,

premesso che:

in riferimento al comma 16, dell'articolo 28 del ddl 1586 Legge di Bilancio 2020, il diritto allo studio universitario è disciplinato dal decreto legislativo n. 68 del 2012, che prevede un aiuto per gli studenti meritevoli anche tramite le borse di studio. Gli importi minimi delle borse sono stati aggiornati con il decreto ministeriale n. 316 del 5 aprile 2019, e variano da 1.971 euro per gli studenti in sede a 5.231 euro per gli studenti fuori sede;

l'attribuzione della borsa di studio universitaria avviene sulla base di vari parametri, tra cui l'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) cosiddetto universitario. Tale parametro corrisponde al valore Isee del nucleo familiare (il quale comprende anche i redditi esenti, quali le borse di studio universitarie), da cui viene detratto il valore Isee dell'eventuale borsa di studio di cui il beneficiario abbia già usufruito;

il decreto-legge n. 42 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2016, art. 2-sexies, comma 2, stabilisce che «I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza»;

inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, art. 4, comma 5, stabilisce che, «nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza»;

la *ratio* delle norme pare essere quella di evitare che il beneficio già attribuito diventi pregiudizievole per il rinnovo dell'attribuzione del medesimo beneficio;

tuttavia, le norme hanno previsto il caso di un unico beneficiario; in alcune altre fattispecie, con famiglie con un numero di figli maggiore di uno, per ognuno di loro la borsa di studio ricevuta dagli altri rischia di alterare il valore Isee universitario, facendolo lievitare oltre la soglia al di sopra della quale si perde il diritto a richiedere il beneficio;

in questa fattispecie che prevede famiglie con due o più figli, essi, pur in presenza dei requisiti, corrono il rischio di escludersi vicendevolmente dall'attribuzione della borsa di studio, pur in assenza di un miglioramento delle condizioni economiche generali della famiglia;

la logica del meccanismo adottato nella riforma dell'Isee sembra quella di distinguere tra chi ha più prestazioni sociali agevolate e chi non ne ha nessuna;

tuttavia, non si tratta di sommare una borsa di studio con un assegno comunale per chi ha tre figli o con un'altra prestazione sociale agevolata. I fratelli sono tutti studenti universitari e percepirebbero la stessa prestazione legata al diritto allo studio universitario (che è di ciascuno);

e poiché, come noto, il reddito di riferimento è quello dei due anni precedenti a quello della domanda, la potenziale esclusione dal beneficio potrebbe durare per almeno due anni;

a ben vedere, dunque, chi ha più di un figlio all'università, titolare di borsa di studio, rischia di essere penalizzato rispetto a chi ha solo un figlio beneficiario di queste agevolazioni;

sembrerebbe opportuno che dal valore dell'Isee universitario vengano escluse le borse di studio percepite da tutti i componenti del nucleo familiare,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti normativi o regolamentari volti ad escludere dal valore dell'Isee cosiddetto universitario le borse di studio percepite da tutti i componenti del nucleo familiare, al fine di evitare che, a fronte di un bisogno effettivo, il sostegno venga inibito.

G/1586/31/5

[Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

La Commissione,

premesso che:

in riferimento al comma 16, dell'articolo 28 del ddl 1586 Legge di Bilancio 2020, il diritto allo studio universitario è disciplinato dal decreto legislativo n. 68 del 2012, che prevede un aiuto per gli studenti meritevoli anche tramite le borse di studio. Gli importi minimi delle borse sono stati aggiornati con il decreto ministeriale n. 316 del 5 aprile 2019, e variano da 1.971 euro per gli studenti in sede a 5.231 euro per gli studenti fuori sede;

l'attribuzione della borsa di studio universitaria avviene sulla base di vari parametri, tra cui l'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) cosiddetto universitario. Tale parametro corrisponde al valore Isee del nucleo familiare (il quale comprende anche i redditi esenti, quali le borse di studio universitarie), da cui viene detratto il valore Isee dell'eventuale borsa di studio di cui il beneficiario abbia già usufruito;

il decreto-legge n. 42 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2016, art. 2-sexies, comma 2, stabilisce che «I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza»;

inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, art. 4, comma 5, stabilisce che, «nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza»;

la *ratio* delle norme pare essere quella di evitare che il beneficio già attribuito diventi pregiudizievole per il rinnovo dell'attribuzione del medesimo beneficio;

tuttavia, le norme hanno previsto il caso di un unico beneficiario; in alcune altre fattispecie, con famiglie con un numero di figli maggiore di uno, per ognuno di loro la borsa di studio ricevuta dagli altri rischia di alterare il valore Isee universitario, facendolo lievitare oltre la soglia al di sopra della quale si perde il diritto a richiedere il beneficio;

in questa fattispecie che prevede famiglie con due o più figli, essi, pur in presenza dei requisiti, corrono il rischio di escludersi vicendevolmente dall'attribuzione della borsa di studio, pur in assenza di un miglioramento delle condizioni economiche generali della famiglia;

la logica del meccanismo adottato nella riforma dell'Isee sembra quella di distinguere tra chi ha più prestazioni sociali agevolate e chi non ne ha nessuna;

tuttavia, non si tratta di sommare una borsa di studio con un assegno comunale per chi ha tre figli o con un'altra prestazione sociale agevolata. I fratelli sono tutti studenti universitari e percepirebbero la stessa prestazione legata al diritto allo studio universitario (che è di ciascuno);

e poiché, come noto, il reddito di riferimento è quello dei due anni precedenti a quello della domanda, la potenziale esclusione dal beneficio potrebbe durare per almeno due anni;

a ben vedere, dunque, chi ha più di un figlio all'università, titolare di borsa di studio, rischia di essere penalizzato rispetto a chi ha solo un figlio beneficiario di queste agevolazioni;

sembrerebbe opportuno che dal valore dell'Isee universitario vengano escluse le borse di studio percepite da tutti i componenti del nucleo familiare,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti normativi o regolamentari volti ad escludere dal valore dell'Isee cosiddetto universitario le borse di studio percepite da tutti i componenti del nucleo familiare, al fine di evitare che, a fronte di un bisogno effettivo, il sostegno venga inibito.

G/1586/32/5

[Iori, Verducci](#)

Il Senato,

premesso che:

il diritto all'istruzione è garantito dalla Costituzione (articoli 33 e 34) e rappresenta la possibilità per ciascuno, a prescindere dalla capacità economiche, di accedere al sistema scolastico; a livello europeo tale diritto è garantito dall'articolo 14 della Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea;

il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, prevede il sostegno per gli studenti universitari meritevoli, anche attraverso l'erogazione di borse di studio; l'attribuzione delle suddette borse di studio avviene previa verifica della presenza di determinati requisiti e sulla base di specifici parametri tra i quali l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

ulteriori disposizioni in materia sono enunciate dal decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 98 che prevede che gli enti erogatori di tale sostegno, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti necessari per beneficiare del trattamento, sottraggono, dal valore dell'ISEE, l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario;

le norme che regolano l'erogazione e il computo, a fini fiscali, delle borse di studio muovono dal principio che il beneficio attribuito non sia di pregiudizio per il rinnovo del sussidio; le stesse norme hanno però previsto che, per ogni nucleo familiare, il beneficiario possa essere solamente uno; ciò sta a significare che nei casi di famiglie con più di un figlio studente universitario, il beneficio della borsa di studio ottenuto dà uno di essi, vada ad escludere la possibilità per gli altri di ottenere un'ulteriore borsa di studio poiché altererebbe le condizioni economiche presenti nell'ISEE;

impegna il Governo:

ad attuare gli opportuni interventi affinché vengano escluse, dal valore dell'ISEE, le borse di studio percepite da tutti gli studenti universitari, appartenenti al medesimo nucleo familiare e possa essere, concretamente, garantito il loro diritto all'istruzione.

G/1586/33/5

[Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1586 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premessato che:

l'articolo 14 prevede delle misure relative alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di Polizia.

considerato che:

con decreto del Ministero dell'interno del 24 settembre 2013 è stato indetto un concorso interno per complessivi 1.400 posti (successivamente elevati a 1.874) per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;

coloro che hanno fatto domanda sono stati ammessi dal 12 settembre 2017 a frequentare il 9° corso di formazione e al termine (previo superamento del corso) hanno ottenuto la nomina alla qualifica di vice ispettore con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 12.03.2018, cioè alla fine del corso e dopo aver sostenuto una prova finale;

il bando di concorso non indicava espressamente, né lo hanno fatto le norme dedicate al ruolo degli ispettori, una precisa data da cui far decorrere gli effetti giuridici ed economici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori;

da ciò l'Amministrazione ha desunto che l'immissione nel ruolo a seguito del superamento del corso dovesse coincidere con la data della conclusione del corso di formazione;

valutato che:

il bando di concorso e i riferimenti normativi contenuti sono chiarissimi nell'indicare che i posti messi a concorso sono relativi a vacanze organiche maturate dal 2001 al 2004 e che, pertanto, coloro che hanno superato il nono corso di formazione hanno il diritto di essere nominati vice ispettori della Polizia di Stato, a tutti gli effetti, dal giorno 1° gennaio dell'anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, quindi dal 1° gennaio 2005;

il concorso è stato bandito ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante le disposizioni integrative in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, e in deroga alle previsioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

l'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», afferma che: «Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione» e aggiunge che «L'avanzamento dei sottufficiali dovrà avvenire in relazione alle cessazioni del servizio che si determineranno in ciascun ruolo e nei singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno»;

la categoria dei sottufficiali comprende i marescialli e nelle tabelle di corrispondenza dei gradi delle forze armate e delle forze di polizia vengono messi allo stesso livello di ruolo i marescialli e gli ispettori;

il comportamento tenuto dall'amministrazione nell'emanare i provvedimenti che stabiliscono la decorrenza degli effetti della nomina dalla conclusione del corso di formazione è illegittimo perché posto in violazione di precise disposizioni di legge;

tale decisione rischia di ledere diritti fondamentali dei concorrenti: 1) violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) per aver disposto un trattamento differenziato per situazioni legislativamente dichiarate omogenee; 2) violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (art. 97, comma primo, della Costituzione), sia per il ritardo con cui è stato emesso il bando nel 2013, nonostante le vacanze di organico risalissero al 2001, sia per la procedura concorsuale che si è protratta per ulteriori 4 anni. Ciò ha comportato un enorme danno economico e di progressione della carriera dei partecipanti; 3) violazione dell'art. 76 della Costituzione per la violazione dei principi e criteri direttivi cui deve attenersi il legislatore delegato. È evidente infatti come il Governo delegato non si sia attenuto al criterio direttivo stabilito dal Parlamento;

si impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire mediante specifici provvedimenti al fine di garantire la decorrenza degli effetti giuridici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori dal primo gennaio dell'anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, ossia dal 1° gennaio 2005.

G/1586/34/5

Donno

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1586 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premessato che:

l'articolo 14 prevede delle misure relative alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di Polizia.

considerato che:

per il mantenimento dell'efficienza psicofisica ed operativa del personale militare, lo Stato maggiore della Difesa ha da tempo previsto specifiche direttive ed adempimenti per il proprio contingente;

è necessario infatti possedere qualità psico-fisiche e conoscenze professionali che consentano di esprimere le capacità operative necessarie per assolvere i compiti affidati alle Forze Armate; pertanto, l'Istituzione militare con le sue indicazioni e direttive agevola lo sviluppo delle attività volte al miglioramento e al mantenimento dell'efficienza psicofisica e operativa, consentendo al proprio personale di effettuare controlli sanitari periodici, di svolgere un'adeguata attività fisica e di disporre di specifici momenti di aggiornamento professionale.

valutato che:

per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per agevolare l'espletamento delle proprie finalità istituzionali, sarebbe opportuno prevedere anche per la Polizia di Stato specifici adempimenti contrattuali per il mantenimento dell'efficienza psicofisica ed operativa del proprio personale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nelle sedi più opportune, per tutto il personale in forza alla Polizia di Stato lo svolgimento periodico di attività di aggiornamento operativo-professionale e di mantenimento di uno stato psico-fisico adeguato, nonché di stabilire, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale, di concerto con le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, un numero minimo di ore giornaliere di attività fisica o sportiva per un adeguato allenamento e mantenimento fisico in linea con le funzioni di polizia attribuite al personale.

G/1586/35/5

[Saponara](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

il Senato,

premessato che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame prevede contributi agli enti territoriali per investimenti anche infrastrutturali;

in un'ottica di potenziamento territoriale per la tutela della pubblica incolumità è importante dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di una organizzazione snella e flessibile in grado di rispondere alle sempre più frequenti emergenze del Territorio;

laddove sia possibile il riuso e la riqualificazione funzionale dei fabbricati esistenti come ad esempio nel caso del Polo Produttivo di Rubbiano di Solignano (Parma), che potrebbe ospitare anche mezzi di soccorso, sarebbe auspicabile prevedere un distaccamento provinciale con la realizzazione di una Caserma dei vigili del fuoco;

impegna il Governo:

a mettere in atto le azioni necessarie a realizzare distaccamenti provinciali nei comuni in cui è possibile il riuso e la riqualificazione funzionale dei fabbricati esistenti per dotare i territori di Caserme dei Vigili del Fuoco al fine di rispondere alle esigenze di sicurezza del territorio della provincia di Parma.

G/1586/36/5

[Stefani](#)

Il Senato,

Premesso che:

gli articoli 15 e 17 del provvedimento in esame recano disposizioni relative al personale del Corpo dei vigili del Fuoco,

in un'ottica di ottimizzazione delle attività svolte dal medesimo Corpo sul territorio in caso di interventi emergenziali;

impegna il Governo:

a proseguire il lavoro iniziato dallo scorso Governo sul percorso delle autonomie regionali, anche valutando la possibilità di attribuire alla Regione Veneto le funzioni in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento del personale dei Vigili del Fuoco da assegnare nelle strutture

periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con sede nella regione, nonché le funzioni di coordinamento a livello territoriale del Corpo dei Vigili del Fuoco con la creazione di nuclei operativi regionali e le funzioni in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento e coordinamento del personale volontario dei Vigili del Fuoco da assegnare nei distaccamenti volontari con sede nella regione e, conseguentemente, la possibilità di trasferire alla Regione del Veneto le stesse risorse attualmente impiegate dallo Stato per le identiche funzioni nel territorio regionale.

G/1586/37/5

[Pucciarelli](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'arsenale militare marittimo della Spezia è, con gli arsenali di Augusta e di Taranto, uno dei tre della Marina Militare;

l'arsenale miliare di La Spezia rappresenta un polo di eccellenza del comparto difesa italiano;

in seguito all'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 244 del 2012, la cosiddetta Legge Di Paola, e dai due decreti legislativi delegati, l'area tecnico-industriale della Difesa ha subito una progressiva riduzione degli organici del personale civile, finalizzata a tagliarne di dieci mila unità la consistenza entro il 2024;

L'Arsenale di La Spezia dovrebbe occupare 735 lavoratori, ma a oggi i dipendenti civili sono già scesi a 635 e i possibili pensionamenti dell'immediato futuro sono all'incirca 175;

oltre ai dipendenti diretti, il polo dell'arsenale coinvolge migliaia di dipendenti indiretti che lavorano in diverse aziende del territorio, che rappresentano un'eccellenza italiana;

il piano di ingressi previsto dal Ministero per il prossimo triennio è insufficiente, e il rischio è quello di vedere dimezzato il numero degli occupanti anche alla luce dei prossimi pensionamenti;

servirebbero conseguentemente almeno 100 assunzioni immediate solamente per permettere all'Arsenale di funzionare regolarmente;

la necessità di un «*turn-over*» di personale specializzato è imminente ed urgente, impegna il governo:

a promuovere ogni iniziativa volta ad assicurare un adeguato turn aver per l'Arsenale militare marittimo di La Spezia, che rappresenta un polo di eccellenza e dall'importanza strategica per il comparto industriale e di sicurezza nazionale.

G/1586/38/5

[Ciriani](#)

Il Senato,

in sede d'esame dell'A.S. 1586, recante disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022»,

premesso che:

l'articolo 14 del disegno di legge in esame reca disposizioni relative al lavoro straordinario delle Forze di polizia;

nel corso di una recente audizione svoltasi presso la 1 a Commissione permanente «Affari Costituzionali» del Senato lo scorso 13 novembre, nell'ambito di un ciclo di audizioni informali sul disegno di legge relativo alle vittime del dovere, le rappresentanze sindacali della polizia penitenziaria hanno rappresentato l'emergenza di situazioni di squilibrio nel trattamento retributivo riservato a chi presta la propria attività lavorativa all'interno delle strutture carcerarie e penitenziarie sul quale è considerata necessaria una attenta valutazione;

tale disparità di trattamento riguarda in particolare il regime retributivo applicabile a chi presta attività lavorativa all'interno di dette strutture in qualità di detenuto e chi vi opera in qualità di polizia penitenziaria;

in particolare, nel corso della medesima audizione, è rappresentata la circostanza per cui, a legislazione vigente, le soglie retributive applicabili ai detenuti che lavorano in carcere possono arrivare sino a euro 1.500 non comprensivi degli assegni familiari, che si sommano a detto importo, mentre lo stipendio di un poliziotto penitenziario sarebbe inferiore e pari ad euro 1.300;

la situazione pone chiari ed evidenti profili di iniquità e disparità di trattamento in senso peggiorativo nei riguardi degli agenti penitenziari che nelle carceri rappresentano lo Stato e che svolgono, tra l'altro, un'attività altamente rischiosa e gravosa sul piano psico-fisico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di correggere tali evidenti squilibri socio-economici in modo tale da valorizzare, con compensi adeguati e comunque non inferiori a quanto percepito dai detenuti che lavorano presso le strutture carcerarie, le professionalità della polizia penitenziaria che quotidianamente opera a servizio dello Stato, peraltro in condizioni spesso di estrema difficoltà ed introdurre principi di equità civile e sociale.

G/1586/39/5

[Dell'Olio](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premesso che:

l'articolo 72 del disegno di legge in esame reca disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

considerato che:

con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sono state introdotte norme fondamentali per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

detto decreto ha sensibilmente e qualitativamente migliorato la trasparenza della pubblica amministrazione in un'ottica di prevenzione della corruzione e di monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza della spesa pubblica;

affinché tutte le informazioni presenti nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni siano facilmente comprensibili ai non addetti ai lavori queste dovrebbero essere rese effettivamente fruibili;

rilevato che:

i sistemi di misurazione assumono un carattere di particolare rilievo in situazioni di ciclo economico negativo in quanto un'efficace misurazione delle performance consente di migliorare l'allocazione delle risorse e di ridurre sprechi e inefficienze;

elaborare un sistema di valutazione delle pubbliche amministrazioni che, sulla base degli indicatori già previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013, avrebbe la duplice funzione di supportare le Amministrazioni e migliorarne la capacità amministrativa:

impegna il Governo:

ad implementare la sezione «Amministrazione trasparente» dei siti delle pubbliche amministrazioni al fine di realizzare un sistema di rating pubblico attraverso l'individuazione di un indice qualitativo, elaborato sulla base delle informazioni già disponibili, che sia di incentivo alla diffusione di buone pratiche e a migliorare la qualità della spesa pubblica.

G/1586/40/5

[Toffanin, Floris, Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione il lavoratore ha diritto ad una retribuzione del lavoratore, che non deve essere solo correlata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, ma deve comunque assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia;

l'equo compenso non è peraltro solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità. La stessa capacità della domanda di autorganizzarsi in forme collettive deve infatti condurre non tanto a prezzi stracciati quanto ad un ottimale rapporto tra il prezzo e la qualità delle prestazioni,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare misure volte:

a stabilire che per compenso equo si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale;

ad assumere per la misura dell'equità del compenso, ferma restando la discrezionalità del giudice nel valutare caso per caso le patologie del rapporto, il riferimento ai parametri vigenti nell'impiego al contenzioso;

a stabilire che il compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parametri vigenti si deve ritenere iniquo;

a prevedere la garanzia del rispetto dell'equo compenso da parte della pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti.

G/1586/41/5

[Cucca](#)

Il Senato,

Premesso che,

l'articolo 48 del disegno di legge in discussione prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2020, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020;

analoghe disposizioni erano contenute nella legge di bilancio 2018 (art. 1, co.478) e nella legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 377).

considerato che:

al 28 Febbraio 2019 i magistrati presenti in Italia ammontavano a 9.401 unità, includendo in tale numero sia i magistrati fuori ruolo, sia i Magistrati ordinari in Tirocinio (MOT);

il numero di giudici per 100.000 abitanti si è ridotto da n. 11 del 2010 a n. 10,6 del 2018, comunque omogeneo a Francia e Spagna, ma minore del dato medio nei Paesi considerati dal rapporto CEPEJ pari a 17,8;

l'Italia ha un grande numero di giudici non togati, anche per far fronte alla mole di lavoro che concerne le liti di minor valore ovvero i reati più piccoli; e che tale sproporzione tra magistrati togati e non togati rappresenta un problema endemico del nostro paese;

l'Italia è ottavo per risorse spese delle amministrazioni pubbliche per i tribunali, anche se la spesa non raggiunge i 100 euro a persona mentre i primi tre Stati membri (Lussemburgo, Regno Unito e Danimarca) ne investono dai 150 in su. La spesa generale del governo per i tribunali rappresenta lo 0,35% del Pil.

impegna il Governo a:

predisporre e attuare un urgente piano straordinario di assunzioni per il reclutamento di unità di personale per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di magistrati andati in pensione e non sostituiti anche in seguito al blocco del turn over imposto alla P.A., evitando di disperdere ulteriormente l'alto e qualificato patrimonio professionale fin qui maturato dalle figure ormai prossime all'uscita, esperienze che possono essere funzionali all'inserimento dei nuovi magistrati.

G/1586/42/5

[Garavini](#)

Il Senato,

Nel prendere atto delle dichiarazioni programmatiche rese dal Ministro della Difesa lo scorso 30 ottobre in audizione avanti le Commissioni difesa di Camera e Senato in particolare sul personale civile e l'area tecnico operativa e industriale della Difesa,

impegna il Governo a:

predisporre e attuare un urgente piano straordinario di assunzioni per il reclutamento di unità di personale civile con profili tecnici e amministrativi, per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di maestranze andate in pensione e non sostituite per effetto della legge 244/2012 e del blocco del turn over imposto alla P.A., ed evitare di disperdere ulteriormente l'alto e qualificato patrimonio professionale fin qui maturato da quelle ormai prossime all'uscita, con riferimento ad un'età media del personale che è ormai giunta alle soglie dei 59 anni;

elaborare ed avviare un piano di interventi volto all'incremento della retribuzione accessoria del personale civile della difesa che a tutt'oggi, a parità di ruolo e qualifica con i dipendenti degli altri ministeri e pubbliche amministrazioni, e come certificato da una commissione interna al Ministero istituita nel 2016 dall'allora Ministro pro tempore presieduta dal Sottosegretario con delega, soffre di un gap economico in negativo quantificabile in una percentuale che varia mediamente tra il 25 e il 30% dei trattamenti economici accessori attribuiti alla totalità dei dipendenti pubblici.

G/1586/43/5

[Pirovano](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

il Titolo IV della Parte I del disegno di legge in oggetto reca disposizioni in materia di rinnovo dei contratti pubblici;

in particolare, l'articolo 13 integra la dotazione del Fondo per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, che passa da 1.425 a 1.650 milioni di euro per l'anno 2020 e da 1.775 a 3.175 milioni di euro annui a decorrere dal 2021;

le somme destinate dalla manovra di bilancio per il personale del settore pubblico non sono tuttavia sufficienti per garantire il rinnovo di tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

urge dare attenzione anche e soprattutto al personale delle amministrazioni degli enti locali;

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative di propria competenza al fine di stanziare adeguate risorse per il rinnovo del contratto dei dipendenti delle amministrazioni locali.

G/1586/44/5

[Pirovano](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca, al titolo X, disposizioni per Regioni ed Enti Locali,

nei piccoli comuni si conservano ricchezze e identità di altissimo valore che devono essere preservate attraverso azioni mirate;

nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (5.544) operano oltre 400.000 aziende agricole ed una miriade di piccole, medie imprese artigianali a conduzione familiare con oltre 5.000 produzioni certificate nella filiera agroalimentare;

la difesa e l'affermazione del principio dell'autonomia comunale, che trova riconoscimento nella nostra Costituzione, rende l'azione della pubblica Amministrazione più efficace, più tempestiva e maggiormente aderente alle esigenze delle collettività locali;

le istanze dei piccoli comuni nei confronti degli organi centrali dello Stato sono sostenute anche dall'ANPCI;

la conferenza unificata (disciplinata dal d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito della quale opera la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita dal d.lgs 6 maggio 2011, n. 68 ed insediatasi il 10 ottobre 2013, e che si compone della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e della conferenza Stato-città ed autonomie locali)partecipa ai processi decisionali che-coinvolgono materie di competenza dello Stato e delle regioni, al fine di favorire la cooperazione tra l'attività statale e il sistema delle autonomie, esaminando le materie e i compiti di comune interesse, svolgendo anche funzioni consultive, e risulta competente in tutti casi in cui la conferenza Stato-regioni e la conferenza Stato-città ed autonomie locali sono chiamate ad esprimersi su un medesimo oggetto (art. 9, comma 2, del d. lgs. 281/1997);

impegna il Governo:

al riconoscimento dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI), con pari dignità rispetto alle alte associazioni rappresentative degli Enti Locali, con partecipazione, a pieno titolo, alla Conferenza Unificata.

G/1586/45/5

[Pirovano](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca, al titolo X, disposizioni per Regioni ed Enti Locali;

il ridimensionamento delle province nell'epoca dell'emergenza finanziaria tra riduzione delle funzioni, soppressione dell'elezione diretta e accorpamento, nel corso degli anni ha comportato, con la legge n. 56 del 2014, cosiddetta legge Delrio, l'intervento su due aspetti: dal lato funzionale, con lo svuotamento delle funzioni amministrative in capo alle province, divenute enti di area vasta, e, dal lato della rappresentanza, con la trasformazione delle province in enti locali territoriali con rappresentanza di secondo grado;

sebbene la riforma costituzionale avesse previsto l'abolizione definitiva dell'ente provincia, l'esito del referendum popolare del 4 dicembre del 2016 con la vittoria dei no, ha scelto che la Repubblica sia ancora «costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato» (articolo 114).

la riforma costituzionale, pone, non solo sul piano politico, una seria riflessione sul futuro delle province, del loro ruolo e delle loro funzioni, all'interno del sistema delle autonomie, la cui protezione e garanzia, a livello costituzionale, è rimasta intatta;

una riflessione attenta non può che originare dalla constatazione dell'esistenza di un legame imprescindibile tra funzioni del decentramento amministrativo e rappresentanza democratica degli organi che sono chiamati all'esercizio di quelle funzioni,

impegna il Governo:

per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane.

G/1586/46/5

[Pirovano](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca, al titolo X, disposizioni per Regioni ed Enti Locali,

la legge Delrio n. 56/2014 ha sancito la riforma del governo locale, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, e con tale previsione normativa ha imposto l'obbligo delle gestioni associate delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni con popolazione fino a 5000 abitanti (fino a 3.000 se montani),

la Corte Costituzionale veniva chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 14, commi da 26 a 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, s.m.i. che stabilisce le funzioni fondamentali dei Comuni;

con sentenza del 4 marzo 2019, n. 33 la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento;

la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta non già l'abrogazione, o la declaratoria di inesistenza o di nullità, o l'annullamento della norma dichiarata contraria alla costituzione, bensì la disapplicazione della stessa, dando luogo ad un fenomeno che si colloca, sul piano effettuale, in una posizione intermedia tra l'abrogazione e l'annullamento;

la norma in oggetto, dichiarata costituzionalmente illegittima, deve essere disapplicata e che, quindi, i piccoli comuni possono sottrarsi alla gestione associata delle funzioni fondamentali se dimostrano che non realizza risparmi;

una norma può essere abrogata solo da un'altra norma che sia di pari grado o di grado superiore e di emanazione legislativa;

la proroga dell'obbligo delle gestioni associate delle funzioni fondamentali scadrà il 31 dicembre 2019, come da proroga ad opera dell'art. 11-*bis*, comma 1, d.l. 135/2018, lasciando i piccoli comuni in una situazione di incertezza e totale assenza di informazioni precise da parte del legislatore; impegna il Governo:

a sopprimere, entro il 31 dicembre 2019, l'obbligo a carico dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (fino a 3.000 se montani) di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27, ad esclusione della lettera 1) del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122.

G/1586/47/5

Fattori

La Commissione,

in sede di esame del Titolo IX, Capo IV (Misure in materia di sanità), del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato. per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premesso che:

i vaccini costituiscono l'intervento più efficace a tutela della salute pubblica globale. Nonostante ciò, l'aumento delle coperture immunitarie con il conseguente declino dell'incidenza di malattie prevenibili da vaccino ha spostato l'attenzione dell'opinione pubblica dai benefici delle vaccinazioni alla preoccupazione per la loro sicurezza;

secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l'esitazione vaccinale rappresenta una delle dieci maggiori sfide per la salute del 2019, una delle più grandi minacce per l'umanità che deve essere affrontata perché rischia di invertire i progressi compiuti nella lotta contro le malattie prevenibili con il vaccino;

considerato che:

a contribuire all'esitazione potrebbero esserci diversi fattori, per esempio barriere organizzative o strutturali; orari di apertura degli ambulatori o difficoltà nel prenotare le visite ma anche declino della fiducia nei confronti della sicurezza dei vaccini e timore per le reazioni avverse;

proprio per la rilevanza di questo fenomeno, nel 2012 lo *Strategie Advisory Group of Experts (Sage) on Immunization* dell'Organizzazione mondiale della sanità ha creato un gruppo di lavoro specifico sul tema che ha formulato una definizione dell'esitazione vaccinale come un ritardo nell'adesione o come rifiuto della vaccinazione, nonostante la disponibilità di servizi vaccinali;

i rari effetti avversi che si registrano dopo l'immunizzazione attraggono enorme attenzione da parte dei media e dell'opinione pubblica, sebbene tali effetti avversi siano spesso solo temporalmente associati alla vaccinazione e non attribuibili al vaccino in un rapporto causa-effetto;

la definizione di effetto avverso in seguito a vaccinazione da parte del CIOMS (*The Council for International Organizations of Medical Sciences* ovvero il Consiglio per le organizzazioni internazionali di scienze mediche, un'organizzazione internazionale non governativa stabilita congiuntamente dall'OMS e dall'UNESCO) e dell'OMS è infatti «ogni inconveniente medico che segue la vaccinazione e che non necessariamente ha una relazione causale con la vaccinazione»;

la grande pubblicità che si fa a tali effetti avversi non correlati al vaccino rischia di creare sfiducia nella comunità con conseguente abbandono della pratica di immunizzazione;

la recente epidemia di morbillo in Europa per esempio è stata attribuita alla disinformazione riguardo agli effetti avversi in seguito a vaccinazione (*Muscat M Who Get Measles in Europe? Journal of infectious Dis.* 2011:1899 335-365);

nelle schede tecniche dei vaccini si trovano d'altronde effetti avversi più disparati, persino annegamento e l'incidente automobilistico, segnalati anche a distanza di diversi mesi dalla vaccinazione senza che sussistano studi scientifici a supporto, semplicemente per l'interesse da parte delle cause farmaceutiche di tutelarsi;

nel giugno 2005, il *Global Advisory Committee on Vaccine Safety* dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha suggerito all'OMS di considerare la necessità di migliorare il monitoraggio e l'analisi degli eventi avversi correlati al vaccino a livello globale, di stabilire la sussistenza eventuale di un rapporto causa-effetto agli effetti avversi in seguito a immunizzazione, specialmente quelli considerati gravi, per garantire agli utenti una corretta informazione sulla sicurezza dei vaccini;

considerato inoltre che:

i programmi di sanità pubblica devono perciò affrontare grandi sfide per stabilire se gli eventi che si presentano dopo la somministrazione di un vaccino sono dovuti ad altre condizioni, e quindi a un evento concomitante, piuttosto che causata dai vaccini somministrati e fornire queste informazioni

in maniera puntuale e trasparente sia agli operatori sia al grande pubblico;

data la priorità di questo intervento, il Comitato consultivo globale per la sicurezza dei vaccini (GACVS) ha incaricato un gruppo di esperti di sviluppare uno strumento standardizzato e di facile utilizzo per assistere il personale sanitario nell'elaborazione e interpretazione dei dati sui singoli eventi e per valutare il nesso di causalità degli effetti avversi (Tozzi ed altri, *Vaccine* 31 (2013) 5041-5045);

tale strumento, sviluppato dalla revisione di un protocollo precedente e chiamato comunemente revised CAP (*casuality assesment protocol*) include:

a) una componente di ammissibilità per la valutazione dell'effetto avverso che rivede la diagnosi associata all'evento e identifica i vaccini somministrati;

b) una *checklist* che guida sistematicamente gli utenti a raccogliere le informazioni disponibili per alimentare un algoritmo decisionale;

c) un algoritmo di supporto decisionale che assiste i valutatori nel determinare una classificazione del singolo effetto avverso;

la classificazione finale generata dal processo include quattro categorie in cui l'evento è:

- 1) coerente;
- 2) incoerente;
- 3) indeterminato rispetto all'associazione causale;
- 4) non classificabile;

le reazioni avverse che mostrano un rapporto causa-effetto con la vaccinazione della categoria (1) vengono a loro volta divise in quattro sottocategorie:

- A1) reazione a un componente del vaccino,
- A2) reazione dovuta a un difetto del vaccino
- A3) reazione dovuta a un errore nella procedura di immunizzazione,
- A4) reazione dovuta all'ansia;

gli eventi indeterminati di cui al punto (3) vengono suddivisi in due sottocategorie (B1) correlazione temporale convincente rispetto al vaccino ma insufficiente per determinare un rapporto causa-effetto e (B2) i fattori di revisione danno luogo a divergenze conflittuali di coerenza e incongruenza con l'associazione causale alla vaccinazione;

le categorie e sottocategorie sono identificate per aiutare i valutatori nelle decisioni sulla salute pubblica che possono essere utilizzate per azioni successive;

lo strumento proposto dovrebbe supportare la classificazione dei casi di effetti avversi in modo standardizzato e trasparente;

l'algoritmo dovrebbe fornire a paesi e funzionari sanitari a livello globale uno strumento per rispondere alle segnalazioni di sicurezza dei vaccini e supportare l'istruzione, la ricerca e le decisioni politiche sulla sicurezza dell'immunizzazione;

considerato inoltre che:

il *revised WHO causality assessment protocol* (CAP) è stato applicato con successo in India (*Singh et al. Vaccine* 35 (2017) 4197-4202) consentendo di raggruppare gli effetti avversi in categorie diverse che hanno consentito la programmazione di interventi mirati;

impegna il Governo a valutare la necessità di adeguare le risorse, al fine di:

1) individuare e implementare azioni volte a contrastare il fenomeno dell'esitazione vaccinale rendendo di facile e rapido accesso i servizi vaccinali;

2) mettere in campo azioni efficaci per implementare in Italia il metodo *revised CAP* suggerito dall'OMS;

3) adoperarsi nelle sedi internazionali affinché il revised CAP sia utilizzato a livello globale così da realizzare una banca dati.

G/1586/48/5

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Il Senato,

in sede di esame del Titolo IX, Capo IV (Misure in materia di sanità), del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 18, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è stato costituito il Polo Unico delle visite fiscali, assegnando all'INPS la competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, sia pubblici che privati;

per gli accertamenti INPS deve avvalersi, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147, dei medici iscritti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10bis, decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125;

nonostante le tutele legislative avanti ricordate, per i medici de quo non si è ancora provveduto ad un loro inserimento nella dotazione organica dell'Istituto, al contrario, si sta cercando in tutti i modi di espungere dalle liste ad esaurimento quei medici, in servizio ininterrottamente dal 1996, facendo ricorso a incompatibilità non previste dal decreto legislativo 75/2017, dall'atto di indirizzo emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2017 né dalla indagine conoscitiva sulle assenze per malattia condotta dalla Commissione Affari Sociali nel 2014;

nel contempo, anche a causa di messaggi volutamente equivoci inviati ai decisori politici, con la inesistente motivazione di un unico percorso di stabilizzazione tra categorie di medici regolate da normative radicalmente diverse, si sta portando avanti l'inserimento nella medicina fiscale dei medici convenzionati esterni INPS facendogli svolgere attività ambulatoriali e, in alcuni casi, anche domiciliare, con lo scopo di sottrarre risorse e attività ai medici fiscali in contrasto con quanto prevede la normativa vigente;

tra l'altro, le proposte presentate dall'INPS non tengono conto di quanto avanti ricordato e la tipologia di rapporto che si vorrebbe riconoscere ai medici fiscali è fortemente peggiorativa rispetto alla normativa attuale, con forte contrazione dei compensi e rimborsi fermi a 11 anni fa emanati con decreto ministeriale 8 maggio 2008 e mai aggiornati e con una organizzazione del lavoro che prevede vincoli ed obblighi nonostante sia libero professionale, basata su una obbligatoria reperibilità di 54 ore settimanali e con una operatività su tutto il territorio provinciale che può comportare la percorrenza di 150/200 km per singola fascia, quindi 300/400 km giornalieri, che costringerà diversi sanitari, con un'età media di 55 anni, a dover rinunciare all'incarico,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative urgenti volte ad assicurare che tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali siano ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazione, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge di Bilancio, i cui rapporti convenzionali dovranno proseguire nelle sedi dove già vengono svolti gli incarichi, confermando la disciplina vigente e la misura dei compensi e rimborsi e il loro adeguamento, come stabilito in base all'indice ISTAT.

G/1586/49/5

[Boldrini, Bini, Collina](#)

Il Senato,

premesso che:

il numero dei medici impegnati nell'attività di Pronto soccorso è in costante diminuzione a causa del lavoro stressante e della grande responsabilità ricoperta nello svolgimento del loro ruolo;

si tratta di un lavoro non solo fortemente usurante, ma continuamente esposto sotto il profilo della responsabilità sanitaria, con turni usuranti, reperibilità da coprire ed esposizione continua all'aggressione;

questi medici, nonostante l'importanza del lavoro svolto, guadagnano meno dei loro colleghi di medicina generale,

impegna il Governo:

ad individuare incentivazioni economiche per i medici impegnati nell'attività di Pronto soccorso a garanzia degli stessi e della salute cittadini.

G/1586/50/5

[Totaro](#)

La Commissione,

in sede d'esame dell'A.S. 1586, recante disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022»,

premesso che:

la Certificazione Professionale Individuale di Qualificazione in Sanità, secondo lo standard UNI/ISO 17024:2014, ha lo scopo di verificare con l'emissione finale di un Certificato, abilità, procedure e qualificazioni specifiche, attraverso definizione di Standard Professionali, comprendenti articolazione, contenuti e tempi del percorso formativo per l'acquisizione dei requisiti necessari al ruolo ed i criteri di svolgimento dell'esame per il rilascio della Qualifica Professionale stessa;

le competenze da certificare nel campo della sanità sono molteplici, sia per i medici sia per tutte le altre figure professionali sanitarie non mediche. Basti pensare al problema della cronicità che, già sin da ora, ma ancora di più nel prossimo futuro, costituirà un elemento di grande impegno non solo clinico ma anche sociale, assistenziale e di governo complessivo;

la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute, opportunamente informata dell'iniziativa, dopo aver acquisito le necessarie informazioni e garanzie di conformità, ne ha dato formale approvazione con nota 0033219-P del 27/06/2019 e l'Ente parastatale ACCREDIA, l'unico Istituto Nazionale abilitato all'accreditamento di Società deputate al rilascio di certificazioni, ha espresso parere favorevole, autorizzando l'emissione di Certificati di Esperto in alcune specifiche competenze nel campo della medicina generale e della diabetologia;

la certificazione, del tutto volontaria, non va ad influenzare l'aggiornamento che il professionista medico matura attraverso la formazione obbligatoria, ma dichiara una competenza maturata nell'esercizio professionale; non è quindi una specializzazione ma una attestazione di un percorso professionale specifico che determinano competenze riconoscibili e particolari,

impegna il Governo:

1) a riconoscere il valore aggiunto della Certificazione di Qualificazione Professionale Individuale (norma ISO 17024) e della Certificazione di Servizio Sanitario (norma ISO ISO 17065). Questo valore aggiunto si esprime attraverso:

- la garanzia di un percorso di attestazione di competenze indipendente;
- una comunicazione efficace ai pazienti delle competenze dei professionisti certificati;
- il *knowledge management* nelle strutture sanitarie, con la capitalizzazione delle esperienze professionali maturate;

2) a riconoscere il titolo di Professionista Certificato secondo la norma ISO 17024 come a tutti gli effetti titolo qualificante da inserire nel curriculum vitae del Professionista e a considerare tale titolo, associandolo ad un punteggio nella valutazione del CV nei concorsi pubblici;

3) a riconoscere la Struttura Sanitaria che si doti certificati come Struttura di eccellenza per lo svolgimento di una buona pratica clinico-assistenziale;

4) a riconoscere la definizione di «qualificazione certificata», nella stesura di Decreti Attuativi di Leggi inerenti alla Sanità, laddove il Legislatore ne ravvisi la necessità, come, ad esempio, qualora vi fosse carenza legislativa, mancanza di specifiche di esperti «IN» e/o carenza di personale.

G/1586/51/5

Totaro

La Commissione,

in sede d'esame dell'A.S. 1586, recante disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022»,

premesso che:

allo stato attuale la tracciabilità del farmaco viene eseguita tramite l'utilizzo di un supporto facilmente violabile e falsificabile (*barcode*), che tale supporto inoltre non garantisca una tracciabilità matricolare, per singolo *pack*, *blister* o singola somministrazione in caso di farmaci speciali, lo stato oggi non può affermare con certezza di avere un sistema di tracciabilità totalmente sicuro;

a questa considerazione vanno riportate valutazioni di applicabilità ad ampio spettro che coinvolgono il benessere e la salute del cittadino quali, nonché rilevanze ai fini del bilancio economico dello stato stesso. Tra queste:

- l'alto costo (valore) delle preparazioni somministrate a pazienti con patologie rilevanti (es Epatite C);

- la presenza di errori in somministrazioni vitali quali sacche di sangue o altri emoderivati;
- gli impatti in termini di benessere e salute del paziente qualora non ricevesse la cura corretta;

- il costo di una riospedalizzazione o più in generale di una terapia di recupero a seguito di un errore nel trattamento dovuto a somministrazioni non corrette;

considerato, inoltre, che

ad oggi vige una completa mancanza di integrazione tra sistemi e database sanitari a livello regionale nonché di singola ASL il che mina ad essenziali necessità per la tutela del paziente quali:

- integrità del dato;
- sicurezza del dato nei confronti di manomissioni volontarie involontarie e/o attacchi informatici;
- interoperabilità del dato tra più attori di filiera (aziende farmaceutiche, asl, ambulatori e medici);
- trasparenza nei confronti dei pazienti a proposito della provenienza e della qualità del farmaco somministrato;

appare necessario che il Governo si faccia attore attivo nello sviluppo di sistemi per la tracciabilità di filiera del farmaco a partire dai primi preparati sino alla somministrazione del paziente attraverso una modernizzazione di sistemi informativi, adozione di nuove tecnologie e modifiche procedurali coinvolgendo:

- comitato di studio e scelta di adozione di nuove tecnologie;
- società specializzate in tecnologie IoT per la tracciabilità;
- le regioni;
- le ASL;
- i medici di base;
- le strutture ospedaliere;

a tali scopi si identifica candidata ideale per una tracciabilità di filiera è la combinazione tra un elemento di *strong authentication* quale un *chip NFC Rolling Code* che accompagna la preparazione assieme all'utilizzo della tecnologia *BlockChain* per la registrazione delle tracce di *sourcing*, trasformazione e trasporto del farmaco;

la tecnologia *NFC rolling code*, garantisce una gestione matricolare a prova di contraffazione, grazie al sistema di autenticazione a due: la lettura de chip prevede la combinazione di un codice univoco a livello mondiale UID contenuto nello spazio di memoria del *chip* stesso, assieme alla presentazione di un *token* temporizzato;

la tecnologia *BlockChain* garantisce intrinsecamente:

- interoperabilità: andando oltre al limite di sistemi non comunicanti tra di loro quali i database delle singole ASL, grazie al registro distribuito: ogni partecipante al network dispone di una copia completa e in tempo reale dell'intero set di dati;
- crittografia (sicurezza): l'integrità e la sicurezza dei dati di *blockchain* sono mantenute con un livello di cifratura estremamente sicuro;
- consenso: l'autorizzazione alla transazione viene ottenuta al momento in cui tutti gli attori di filiera confermano le modifiche apportate al dato, sostituendo la necessità di un ente centrale;
- contratti *Smart*: codice eseguibile su dai scritti esclusivamente nel *record blockchain*, che possono dare come output informazioni del tutto simili a strutture dati tradizionali,

impegna il Governo:

a promuovere iniziative volte a costituire un team tecnico dedicato allo studio e la definizione degli standard necessari, alla selezione degli interlocutori qualificati ed alla sperimentazione di un nuovo sistema di tracciabilità con prospettive di adozione complessiva entro i prossimi 12/18 mesi.

G/1586/52/5

[Pucciarelli](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

le autostrade italiane sono gestite per la maggior parte da società concessionarie, ma a partire dal 1° ottobre 2012 l'ente concedente non è più Anas, come in precedenza, in quanto le funzioni sono state trasferite da tale data al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che le esercita tramite la Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali;

i sindacati si stanno mobilitando per il rinnovo del contratto dei lavoratori del settore, scaduto da diversi mesi;

nelle trattative sindacali, le rappresentanze imprenditoriali riunite nell'associazione datoriale Fise hanno preventivato di ridurre drasticamente il costo del lavoro, attraverso l'abolizione della presenza obbligatoria del personale al casello durante le 24 ore, l'assunzione di personale che andrà in

pensione con contratti di altre categorie meno costosi di quello in vigore e l'introduzione del part time a chiamata;

tra i punti critici ancora da dirimere vi è quello della clausola sociale di salvaguardia dell'occupazione in caso di nuova concessione, una vicenda che si intreccia con l'iter amministrativo di revoca (sanzionatoria) ad Autostrade per l'Italia, aperto a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova;

dieci mesi di trattative con le maggiori sigle sindacali non sono bastati per definire il rinnovo del CCNL del settore, lasciando inalterata la precaria posizione dei dipendenti, anche relativamente ai salari,

impegna il governo a promuovere ogni iniziativa, nel quadro delle proprie competenze, che possa favorire il rinnovo del contratto nazionale del settore Autostrade, così da garantire continuità occupazionale e reddito ai dipendenti.

G/1586/53/5

[Tosato](#), [Stefani](#), [Ostellari](#), [Pizzol](#), [Saviane](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Candura](#), [Fregolent](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, in tema di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

ai sensi dei commi 496 e 497 della legge n. 145 del 2018, rispettivamente, la misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, invece, la misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore;

considerato che:

si fa riferimento a risparmiatori oggetto di vendita fraudolenta. In particolare ai risparmiatori titolari di obbligazioni viene riconosciuto un indennizzo pari al 95 per cento del prezzo di acquisto;

negli anni 2013 e 2014 Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, ora in L.C.A., hanno proceduto a emettere obbligazioni convertibili che hanno poi convertito in azioni senza consenso specifico del risparmiatore, con l'obiettivo di procedere ad un necessario ed urgente rafforzamento patrimoniale;

quest'ultima categoria di risparmiatori, alla luce delle misure previste per il risarcimento del danno è equiparata a quella degli azionisti. Pertanto, hanno diritto ad un indennizzo pari al 30 per cento del costo di acquisto;

risulta del tutto iniquo e a rischio di incostituzionalità che a questa particolare categoria di risparmiatori sia riconosciuto un indennizzo ridotto di significativa entità, a fronte di fattispecie equivalenti ai possessori di obbligazioni subordinate, e che sia parificato l'indennizzo a quella degli azionisti, in quanto vittime non soltanto della vendita fraudolenta, ma anche della conversione dei propri titoli obbligazionari in azioni senza il preventivo consenso esplicito e responsabile, come previsto dal TUF in materia di negoziazione di titoli di risparmio;

si impegna il Governo:

ad equiparare la percentuale di indennizzo a quella degli obbligazionisti subordinati per i risparmiatori titolari di obbligazioni convertibili emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca negli anni 2013 e 2014 i quali hanno visto trasformate le proprie obbligazioni in azioni senza consenso specifico.

G/1586/54/5

[Urso](#)

La Commissione,

in sede d'esame dell'A.S. 1586, recante disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022»,

premesso che:

il Titolo III del disegno di legge in esame reca «misure per gli investimenti, la sostenibilità ambientale e sociale»;

considerato che:

ai sensi dei commi 496 e 497 della legge n. 145 del 2018, rispettivamente, la misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, invece, la misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore;

le citate disposizioni fanno riferimento ai risparmiatori oggetto di vendita fraudolenta. In particolare ai risparmiatori titolari di obbligazioni viene riconosciuto un indennizzo pari al 95 per cento del prezzo di acquisto;

negli anni 2013 e 2014 Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, ora in L.C.A., hanno proceduto a emettere obbligazioni convertibili che hanno poi convertito in azioni senza consenso specifico del risparmiatore, con l'obiettivo di procedere ad un necessario ed urgente rafforzamento patrimoniale;

quest'ultima categoria di risparmiatori, alla luce delle misure previste per il risarcimento del danno è equiparata a quella degli azionisti. Pertanto, ha diritto ad un indennizzo pari al 30 per cento del costo di acquisto;

risulta del tutto iniquo e a rischio di incostituzionalità che a questa particolare categoria di risparmiatori sia riconosciuto un indennizzo ridotto di significativa entità, a fronte di fattispecie dante causa equivalenti dei possessori di obbligazioni subordinate, e che sia parificato l'indennizzo a quella degli azionisti, in quanto vittima non soltanto della vendita fraudolenta, ma anche della conversione dei propri titoli obbligazionari in azioni senza il preventivo consenso esplicito e responsabile, come previsto dal TUF in materia di negoziazione di titoli di risparmio,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio,

ad equiparare la percentuale di indennizzo a quella degli obbligazionisti subordinati per i risparmiatori titolari di obbligazioni convertibili emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca negli anni 2013 e 2014 i quali hanno visto trasformate le proprie obbligazioni in azioni senza consenso specifico.

G/1586/55/5

[Tosato](#), [Stefani](#), [Ostellari](#), [Pizzol](#), [Saviane](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Candura](#), [Fregolent](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, in tema di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 1, commi dal 1106 al 1109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aveva inizialmente istituito un Fondo di ristoro finanziario per l'erogazione di misure in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

con le suddette disposizioni si era previsto uno stanziamento di risorse pari a 100 milioni di euro cui far fronte per ristorare le vittime da reato finanziario, così come disposto dall'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

tale impostazione avrebbe consentito a quanti avessero subito un danno ingiusto accertato da sentenza del giudice o da pronuncia dell'arbitro, la possibilità di vedersi riconoscere il diritto al ristoro integrale del danno subito ingiustamente;

l'articolo 1, comma 493, della legge n. 145 del 2018, è invece intervenuto sulla stessa materia descritta in precedenza ed ha istituito un nuovo Fondo, sostitutivo del precedente, il Fondo indennizzo risparmiatori;

con l'istituzione del nuovo Fondo si è deciso di incrementare gli stanziamenti e di allargare la platea degli aventi diritto, ma diversamente da quanto previsto dal Fondo di ristoro finanziario, la misura dell'indennizzo per gli azionisti è stata fissata al valore del 30 per cento del prezzo storico di acquisto e per un importo massimo di 100 mila euro, negando quindi il diritto del risparmiatore che abbia subito un danno ingiusto a presentare ricorso e concorrere al risarcimento integrale del danno subito anche successivamente al ricevimento dell'indennizzo;

considerato che:

da parte della Commissione europea non viene posto alcun limite alla percentuale di indennizzo nel caso in cui il danno ingiusto sia stato accertato da giudice o da arbitro, e che la definizione di tale percentuale di indennizzo resta in capo al Governo il quale, per il risarcimento del danno, ha facoltà di ricorrere allo stanziamento di ulteriori risorse pubbliche quando si è in presenza di casi di incapacienza della banca messa in liquidazione o sottoposta a procedura fallimentare;

sia alla Camera che al Senato nel giugno scorso, in sede d'esame del disegno di legge n. 1354 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», sono stati dichiarati ammissibili alcuni emendamenti diretti a ripristinare l'arbitro;

si impegna il Governo:

a ripristinare la possibilità di ricorrere alla figura dell'Arbitro per le controversie finanziarie e/o all'arbitro predisposto presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, così come è stato fatto per l'erogazione degli indennizzi agli investitori delle quattro banche in liquidazione coatta amministrativa (Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti), al fine di garantire pienamente il diritto al risarcimento integrale del danno a quanti vogliano ricorrere alla figura arbitrale anche successivamente al ricevimento dell'indennizzo, a valersi sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 493, della legge n. 14 del 2018, ed in ogni caso, al netto delle eventuali diverse farnie di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato;

ad alimentare il Fondo indennizzo risparmiatori con le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come ogni anno risultano accertati a consuntivo dalla tabella «N - contabilità speciali MEF, voce relazioni dormienti».

G/1586/56/5

[Nugnes, De Petris](#)

Il Senato,

premesso che:

il GPP (*Green Public Procurement* o Acquisti sostenibili della Pubblica Amministrazione) è definito dalla Commissione europea come l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita;

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto ministeriale¹¹ aprile 2008 (G.U. n. 107 dell'8/5/2008), di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ha adottato il «Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) 2008»;

il nuovo Piano d'Azione 2013 aggiornato con decreto ministeriale 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3/5/2013) prevede:

un «Comitato di Gestione», per l'attuazione del Piano d'Azione sulla sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della P.A. e per lo sviluppo della strategia nazionale sulla politica integrata dei prodotti;

definizione dei criteri ambientali minimi (CAM) all'interno di appositi gruppi di lavoro organizzati dal Ministero dell'Ambiente (in qualità di coordinatore del Comitato di Gestione) ed istituiti dal MATTM;

il «Tavolo di confronto Permanente» dove il MATTM e la CONSIP si confrontano con le centrali di acquisto regionali sui CAM prima della loro adozione e prima di esaminare le eventuali criticità riscontrate in fase di applicazione;

tavoli di consultazione con le associazioni di categoria, specifici per ciascuna categoria di prodotto indicata nel Piano e le Agenzie dell'ambiente (ISPRA, ARPA, APPA);

monitoraggio tramite Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per verificare il grado di applicazione dei CAM e l'efficacia;

i «Criteri Ambientali Minimi» (CAM) rappresentano il punto di riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e potranno essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, per consentire al Piano d'azione sul *Green Public Procurement* di massimizzare i benefici ambientali ed economici. L'integrazione degli aspetti ambientali nei processi d'acquisto si basa su una visione d'insieme di tutto il ciclo di vita, *Life Cycle Cost* (LCC), di un bene/servizio/lavoro, permettendo così di prendere in considerazione non solo gli aspetti attribuibili alla progettazione, alla produzione, all'uso e allo smaltimento (intero ciclo di vita), ma anche i costi effettivi per la collettività;

l'approccio basato sul Ciclo di Vita (LCC) emerge anche dalla strategia europea politica integrata di prodotto (IPP) che ha come documenti di base il libro verde (pdf 226 kb), dalla Comunicazione della Commissione sull'IPP di cui sopra e dalla nuova Direttiva sugli Appalti Pubblici, DIRETTIVA 2014/24/UE (entrata in vigore il 17/4/2014) che determinerà l'obbligo, entro 24 mesi, di aggiornare il Codice degli Appalti con un maggiore orientamento verde;

la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (*Green Economy*) istituisce l'obbligo di utilizzare i CAM per i servizi energetici per gli edifici, le attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, le lampade HID e sistemi LED, corpi illuminanti ed impianti di illuminazione pubblica. Prevede inoltre l'applicazione dei CAM per almeno il 50 per cento del valore delle forniture, dei lavori o servizi oggetto delle gare d'appalto per le categorie «Carta per copia e carta grafica», «Ristorazione collettiva e derrate alimentari», «Affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene», «Prodotti tessili» e «arredi per ufficio»,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di avviare immediatamente la procedura per attuare compiutamente il «Piano d'Azione» per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) 2008.

G/1586/57/5

[Nugnes, De Petris](#)

Il Senato,

premesso che:

in migliaia di comuni italiani sono presenti le Case dell'acqua, cioè unità distributive aperte al pubblico di acque derivate dall'acquedotto e variamente trattate, destinate al consumo umano;

-le Case dell'acqua - in attuazione delle direttive UE (es. Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) e delle norme nazionali (articolo 180 del decreto legislativo 152/2006) sulla ordine alla riduzione della produzione dei rifiuti - costituiscono un servizio volto a ridurre e limitare le emissioni di gas serra e orientato a modificare gli attuali modelli di consumo in ambito di prevenzione dei rifiuti oltre ad essere una attività finalizzata all'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile;

tali installazioni, sottoposte ad un regime sanitario ben definito e rigido, erogano acqua pubblica di qualità, naturale o frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente e pertanto costituiscono presidi di distribuzione di acqua depurata o microfiltrata a erogazione diretta, utilizzando le acque degli stessi acquedotti comunali;

si ricorda, altresì, che dagli erogatori delle suddette case è possibile prelevare sia acqua liscia, generalmente in forma gratuita, sia acqua gassata, generalmente al prezzo simbolico di non più di cinque centesimi, necessario a coprire le spese del sistema di gasatura della stessa acqua come il costo dell'anidride carbonica per uso alimentare, la corrente elettrica necessaria al funzionamento del carbonatore/saturatore e altro. Pertanto, considerata l'erogazione media di una casa dell'acqua l'ammontare annuo ricavato dalla stessa è normalmente compreso fra 1000 e 3000 euro, cui corrisponde una imposta valore aggiunto (IVA con aliquota 10 per cento) da 100 a 300 euro per anno, corrispondente a circa la decima parte dei costi di trasformazione/adattamento degli impianti;

le case dell'acqua hanno una provata ed importante funzione nella riduzione dei contenitori/imballaggi in plastica e contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento, oltre a promuovere comportamenti eco-virtuosi come il consumo dell'acqua a chilometro 0, funzioni e comportamenti che sono richiesti da direttive europee;

proprio al fine di promuovere la valorizzazione di tali strumenti, nel 9 ottobre 2013 è stato sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *Federutility* (oggi Utilitalia) e Acqua Italia un accordo di protocollo di intesa per la valorizzazione dell'acqua di rete e la riduzione dei rifiuti, che fa leva sul ruolo delle case dell'acqua nella riduzione delle emissioni inquinanti;

considerato che:

dalle stime delle associazioni di settore, si desume che le cosiddette Case dell'acqua operanti sono circa 3.000, con un volume d'affari medio stimato in euro 5.000 annui, per un volume d'affari totale di 15 milioni di euro. Di queste case dell'acqua, circa due terzi sono gestiti direttamente dai comuni o dalle aziende idriche locali, e come tali già soggetti a fatturazione elettronica o comunque già monitorati. Il recupero di gettito si deve pertanto ascrivere alla sola parte «privata», che oggi fattura circa 5 milioni di euro, la cui potenziale crescita sarebbe dell'ordine di 600.000 euro, con un maggiore gettito in termini di imposte dirette ed IVA di 200.000 euro. Non si tiene peraltro conto delle conseguenze negative sul gettito della possibile cessazione e chiusura di Case dell'acqua, derivanti per i piccoli comuni dall'aggravio burocratico di costi di gestione fiscale,

impegna il Governo:

al fine di rendere l'accesso all'acqua un diritto accessibile per tutti i cittadini, a valutare la necessità e urgenza di prevedere che i distributori automatici al pubblico comunemente denominati «Case dell'acqua», siano installati obbligatoriamente in tutti comuni del territorio nazionale.

G/1586/58/5

[Tosato](#)

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di bilancio per 2020;

premesso che:

le Regioni ritengono quanto mai auspicabile e necessario completare l'iter di approvazione di una norma quadro nazionale per contenere il consumo di suolo, che detti principi generali relativi al riconoscimento del valore funzionale del suolo e predisponga un efficace strumentario di definizioni, di istituti giuridici e soprattutto di incentivi,

impegna il Governo:

alla prosecuzione del Governo e del Parlamento sul disegno di legge per il contenimento del Consumo di Suolo a partire, in particolare, dal lavoro effettuato nelle ultime due legislature con il significativo apporto della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

G/1586/59/5

[Pucciarelli](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilanciò di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

il Titolo I della Parte II del disegno di legge in esame reca misure per la rimodulazione selettiva delle *tax expenditures* e dei sussidi dannosi per l'ambiente;

l'articolo 77, in particolare, reca disposizioni in materia di accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica;

l'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante la manovra di bilancio per l'anno 2019, dispone che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto, continuino ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016;

dal punto di vista prettamente ambientale, non è sufficiente promuovere il passaggio dalle fonti fossili all'energia elettrica, ma occorre anche e soprattutto ridurre l'emissione di gas serra, responsabili del surriscaldamento del pianeta;

non è concepibile attribuire incentivi ad impianti, ancorché alimentati a gas o biogas, che producano elevate quantità di biossido di carbonio;

impegna il governo a rivedere le norme richiamante in premessa, al fine di vincolare la concessione degli incentivi in oggetto alla produzione di livelli ragionevolmente contenuti di biossido di carbonio.

G/1586/60/5

[Angrisani](#), [De Lucia](#), [Giannuzzi](#), [Ricciardi](#), [Puglia](#), [Vaccaro](#), [Castellone](#), [Corrado](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento reca disposizioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti;

considerato che:

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce, all'articolo 17-*terdecies*, norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti e demanda a successivi decreti ministeriali la definizione delle necessarie modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione;

risulta evidente come anche i veicoli a trazione ibrida con installazione di motori elettrici siano funzionali ad un'efficace strategia di riduzione dell'impatto ambientale derivante dalla circolazione di veicoli;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere un'integrazione della regolamentazione relativa alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione che includa anche i veicoli a trazione ibrida con installazione di motori elettrici.

G/1586/61/5

[De Bonis](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

gli scienziati del clima hanno più volte ribadito che per contenere il riscaldamento globale entro i limiti stabiliti dalla comunità internazionale alla conferenza di Parigi dello scorso dicembre, si dovrà ridurre l'uso dei combustibili fossili a un ritmo ancora più veloce, almeno del doppio, di quanto previsto dagli accordi;

Joeri Rogelj, ricercatore presso l'*International institute for applied systems* austriaco, insieme ai suoi colleghi europei e canadesi, ha pubblicato su *Nature Climate Change* uno studio dove sostiene che tutte le precedenti stime sulla quantità di anidride carbonica emessa in atmosfera siano in realtà troppo generose e che i livelli indicati come potenzialmente catastrofici per l'ambiente siano raggiungibili molto prima del previsto. Infatti, il *Carbon budget* della Terra, cioè il bilancio che indica la quantità di CO₂ che possiamo ancora emettere in atmosfera senza sforare la soglia dei 2 gradi centigradi di aumento della temperatura globale, è la metà di quel che finora è stato stimato. Questo significa che invece di 2.390 miliardi di tonnellate di CO₂, la nostra atmosfera potrà sopportarne 1.240 miliardi, circa la metà, prima che gli effetti siano irreversibili;

dalla rivoluzione industriale a oggi la temperatura globale è salita di 1 grado e il livello del mare di 14 centimetri. Nel 2014 le emissioni di CO₂ ammontavano a poco meno di 36 miliardi di tonnellate. Secondo i calcoli contenuti nello studio di Rogelj, proseguendo a questo ritmo il budget di carbonio disponibile terminerà nel giro di 34 anni. Ciò significa che dal 2050 in poi tutti gli Stati del mondo dovrebbero essere a emissioni zero per evitare che il termometro della Terra salga di oltre 2 gradi;

considerato che:

la Banca europea per gli investimenti (BEI) è proprietà comune dei Paesi dell'UE e il suo obiettivo, tra gli altri, è quello di sostenere le iniziative volte a mitigare i cambiamenti climatici ed eliminare gradualmente ogni finanziamento a nuovi progetti legati al settore dei combustibili fossili entro il 2020. Questo è l'obiettivo che la BEI ha inserito nella bozza della sua strategia energetica;

tra i progetti che la banca non intende più finanziare ci sono quelli su produzione di petrolio e gas, infrastrutture per gas naturale, produzione di energia o generazione di calore da combustibili fossili;

i giacimenti di petrolio non sono appannaggio esclusivo del mondo arabo, inglese, americano, indiano o norvegese, bensì esistono anche in Italia e sono in genere piuttosto frammentati e nella maggior parte dei casi situati a profondità importanti o ancora offshore. Uno dei territori italiani più ricchi in questo senso è la Sicilia che dispone di petrolio a Ragusa, Gela e Gagliano Castelferrato. La Basilicata è un'altra Regione italiana in cui si estrae petrolio, nel dettaglio in Val D'Agri con il vanto del 70 per cento della produzione nazionale di petrolio. Anche la Calabria riserva petrolio nella zona di Crotone, ma pozzi sono presenti anche in Molise, in Abruzzo e nel Lazio;

soprattutto alla luce degli impegni presi a Parigi, insieme ad altri 195 Paesi, firmando un accordo per ridurre le emissioni inquinanti sembra assurdo e sconsigliato procedere allo sfruttamento delle risorse naturali presenti in Italia. Dunque, se vogliamo salvare il pianeta, dobbiamo smettere di usare combustibili fossili;

ci si domanda, quindi, se esista oggi una politica energetica in Italia e se la politica si stia preoccupando seriamente del futuro del Paese in un settore così strategico. Non è più immaginabile, quindi, pensare alle risorse petrolifere italiane ma bisognerebbe domandarsi, invece, perché l'Italia,

che potrebbe essere all'avanguardia dello sviluppo sostenibile, sia la nazione d'Europa che negli ultimi cinque anni ha maggiormente disinvestito nelle fonti rinnovabili, eolico, solare, geotermico, distruggendo la metà dei posti di lavoro in un settore sul quale altri Paesi investono con decisione;

nell'ultimo secolo l'emissione di CO₂, il gas che maggiormente altera il clima, si è moltiplicata in tutto il mondo per diciassette volte. Conosciamo il grido di Papa Francesco nell'enciclica «Laudato si'»: «Sappiamo che la tecnologia basata sui combustibili fossili, molto inquinanti - specie il carbone, ma anche il petrolio e, in misura minore, il gas - deve essere sostituita progressivamente e senza indugio»;

tenuto conto che:

occorrerebbe puntare sulle nostre risorse petrolifere utilizzandole piuttosto come collaterale di garanzia per l'emissione di obbligazioni. Infatti, se venissero emessi bond garantiti dal petrolio Lucano o siciliano, etc., come garanzia reale, si favorirebbero bassi interessi (lo *spread* sarebbe negativo rispetto alla Germania o a qualsiasi altro Paese);

una soluzione, questa, che permetterebbe in 25 anni di ripagare il debito pubblico e verrebbe, inoltre, scongiurato lo sconsiderato sfruttamento delle risorse naturali dovuto alle attività di estrazione del petrolio e del gas, svolto, il più delle volte, su aree geograficamente e morfologicamente non adatte a tali scopi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di mettere in atto una politica energetica e produttiva in grado di abbandonare i fossili e di utilizzare i pozzi petroliferi italiani come garanzia per l'emissione di obbligazioni al fine di reperire risorse. Infatti, la sola consistenza del giacimento petrolifero della Val D'Agri, in Basilicata (almeno 15 miliardi di barili) consentirebbe di emettere band tali da azzerare il debito pubblico italiano e, con il risparmio tra il costo dei *bond* attuali (*spread* altissimo) ed i *Petrol bond*, si avrebbero, nel giro di 25 anni, risorse per rimborsare i *Petrol bond* senza estrarre un solo barile e sostenendo lo stesso costo che oggi si paga, a titolo di interessi, sul debito pubblico.

G/1586/62/5

[De Bonis](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

il costo della bolletta dell'energia elettrica per la seconda casa è più alto rispetto a quello della prima casa, con pari consumi elettrici. Pare che questo avvenga a causa della riforma del 2017, che ha cambiato la tipologia di tariffa applicata alle utenze non residenti;

per l'energia elettrica, fino a qualche mese fa, erano previste tariffe regolate dall'Autorità più alte per le seconde case rispetto a quelle per gli immobili dove l'intestatario della bolletta era residente. Questo non accadeva per il gas metano. Con la riforma del gennaio 2017, delibera 582/2015/R/eel, le novità che l'ARERA per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha stabilito sono:

- abolizione della progressività, cioè del sistema che faceva pagare un prezzo maggiore al kWh in corrispondenza di alti consumi;

- nuova tariffa TD per i servizi di rete, quindi relativi al trasporto e alla distribuzione dell'energia elettrica, spostati sulla parte fissa (quello che comporta la riforma è quindi che i costi di rete saranno pagati per la potenza impegnata e non più in base ai kWh consumati dal cliente);

- intervento sugli oneri di sistema (più alti sulla seconda casa);

una delle voci presenti sulla bolletta della luce è quella relativa agli oneri generali di sistema e, anche se nella fattura sono specificate solo una volta all'anno, comprende tutti i costi relativi a ASOS (oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione) e ARIM (rimanenti oneri generali);

il costo legato agli oneri di sistema viene imposto, quindi, dall'Autorità ed è uguale per tutti i fornitori: questa voce sulla fattura viene applicata a tutti i clienti domestici, sia residenti che non residenti. Ma con l'introduzione della tariffa TD a partire da gennaio 2017, la spesa per gli oneri di sistema viene definita in modo diverso per clienti residenti e non. Questa voce viene applicata:

- a clienti residenti in quota energia, calcolata in euro al kWh, in base ai consumi del cliente;

- ai clienti non residenti sia in quota energia che in quota fissa: pagano quindi una parte di oneri di sistema in quota energia (in euro/kWh) così come i residenti e una parte in quota fissa, in euro al mese. Per questo, l'importo della quota fissa per i non residenti è più alto;

considerato che:

avere una seconda casa, molte volte, non significa essere facoltosi, ma è perché o si è ereditata dai genitori o perché acquistata con duri sacrifici per poter risparmiare i maggiori costi che le vacanze comportano. In ogni caso, non è giusto pagare delle maggiorazioni, visto che su ogni bolletta sono già previsti oneri altissimi, che superano gli stessi consumi energetici,

impegna il Governo:

a prendere iniziative verso i gestori affinché pareggino l'importo della quota fissa della bolletta dell'energia elettrica per utenza domestica residente a quella non residente.

G/1586/63/5

[Romeo](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilando di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo per un Piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *Green new deal* italiano, per interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

in particolare, il Fondo è destinato a sostenere, con concessione di garanzie, fino al 80 per cento di progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali;

ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dall'articolo 11, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione Nazionale RTN, sul territorio Italiano;

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative di propria competenza affinché si avvii la realizzazione del progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso.

G/1586/64/5

[Tosato](#)

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020,

impegna il Governo:

ad approvare, superando la logica dei «piani stralcio», con DPCM l'intero «Piano Nazionale delle Infrastrutture Idriche - Sezione Acquedotti» e che, a tal fine, sia convocato il Tavolo Tecnico-Politico istituito in occasione dell'elaborazione e approvazione del Piano Nazionale delle Infrastrutture Idriche - Sezione Invasi;

altresì si chiede l'impegno al Governo a procedere a una revisione del cronoprogramma di spesa degli interventi della Sezione «Acquedotti» che riduca le annualità dalle attuali dieci a un numero inferiore, così da favorire un maggiore finanziamento di opere per anno e quindi un più equilibrato soddisfacimento delle esigenze infrastrutturali in materia di acquedotti su tutti i territori regionali e, nell'ambito di tale revisione, a integrare prioritariamente le risorse già stanziare dal cronoprogramma finanziario attualmente vigente per l'anno 2020, così da poter finanziare, con il Piano Nazionale, gli interventi delle Regioni escluse dal Piano Stralcio di luglio 2019.

G/1586/65/5

[Tosato](#)

Il Senato,

in sede d'esame del Ì AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020,

impegna il Governo:

a sollecitare il riavvio del Piano Invasi ormai bloccato a seguito di rimodulazione delle schede di valutazione, che non sono state formalizzate nella forma definitiva né diramate per raccogliere le proposte.

G/1586/66/5[Tosato](#)

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020 premesso che:

il Codice dei contratti pubblici/Regolamento unico ex art. 216 comma 26-octies come modificato dalla L. 55/19.

la legge 55/19 (c.d. «Sblocca Cantieri») che ha modificato il Codice dei contratti pubblici, ha reintrodotto nel nostro ordinamento il Regolamento unico, quale strumento attuativo del Codice, in sostituzione della disciplina di soft law (linee guida Anac e decreti ministeriali);

al fine di semplificare le procedure di affidamento degli appalti ed accelerare le attività delle stazioni appaltanti in un'ottica di rilancio degli investimenti pubblici, nel rispetto del principio di leale collaborazione, le Regioni chiedono di essere coinvolte attivamente prima dell'emanazione del regolamento, anche in considerazione delle proposte già presentate al MIT in sede di consultazione pubblica, con l'ausilio di ITACA, quale suo organo tecnico;

infine si ritiene utile attivare operativamente la Cabina di Regia, prevista dall'art. 212 del Codice, quale organo di raccordo tra le amministrazioni centrali, le Regioni e Province autonome e le autonomie locali, per il coordinamento e l'applicazione della normativa di settore;

impegna il Governo:

ad emanare prima possibile il regolamento al decreto legislativo n.50 del 2016.

G/1586/67/5[Tosato](#)

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020,

premessi che:

In relazione all'art. 4 del DL 32/2019 e alla probabile nomina dell'ANAS quale Commissario straordinario per le opere strategiche nel settore della viabilità, nonostante proprio l'ANAS, da soggetto attuatore, avesse rivelato criticità legate a ritardi nella progettazione e realizzazione degli interventi, le Regioni ribadiscono quanto già richiesto con l'ordine del giorno, approvato dalla Conferenza delle Regioni del 25 luglio 2019 e trasmesso all'allora Ministro Toninelli, con contestuale richiesta di incontro, con il quale si chiedeva di riconoscere i Presidenti di Regione quali Commissari straordinari per le opere strategiche nel settore della viabilità e si ribadiva la necessità di un coinvolgimento delle Regioni nella nomina dei Commissari straordinari.

impegna il Governo:

alla nomina dei Commissari straordinari ex art. 4 DL 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) nella figura del Presidente di Regione.

G/1586/68/5[Tosato](#)

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020

premessi che:

sul tema dell'aggiornamento degli standard urbanistici ed edilizi, fatte salve le residue valutazioni da parte del sistema delle Regioni e delle Province Autonome, si auspica che il testo elaborato dal Gruppo di lavoro istituito con Decreto del MIT n. 349 del 31 luglio 2018 consegua un veloce consolidamento normativo. A tal fine potrebbe essere utile replicare il procedimento dell'Intesa Istituzionale conseguita nel 2016 per la formalizzazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET);

impegna il Governo:

alla prosecuzione e completamento del lavoro del Tavolo istituito presso il MIT per la revisione del decreto-legge 1444/68.

G/1586/69/5[Tosato](#)

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020 premesso che:

L'attuale inclusione tra i Servizi di Interesse Economico Generale - SIEG comporta un ingiustificato aggravio delle procedure di finanziamento, tenute al rispetto degli obblighi comunitari vigenti in materia di Aiuti di Stato;

impegna il Governo:

a sostenere, insieme alle Regioni e agli ex IACP comunque denominati, il confronto avviato con la Comunità Europea per il riconoscimento dell'edilizia pubblica sovvenzionata quale semplice Servizio di Interesse Generale - SIG e non quale Servizio di Interesse Economico Generale - SIEG, in quanto si tratta di un'attività svolta esclusivamente dalla Pubblica Amministrazione e non oggetto di concorrenza sul mercato.

G/1586/70/5

[Tosato](#)

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020 Premesso che:

su iniziativa del Consiglio Superiore, a seguito dell'impulso dato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in sede di approvazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, nel 2017 è stato istituito un Tavolo tecnico permanente con il compito di rivedere ed aggiornare le regole sulle costruzioni, ovvero disciplinare l'intero settore delle «costruzioni» e non solo l'edilizia, oggetto dell'attuale DPR 380/2001;

dopo quasi due anni di lavori il Tavolo ha predisposto una bozza di nuovo testo del DPR 380 che sarebbe estremamente utile per aggiornare una normativa risalente ad oltre 40 anni fa, eliminando le contraddizioni che una serie di integrazioni susseguitesesi nel tempo hanno generato, creando numerosi conflitti e dubbi interpretativi e diversi interventi della Corte Costituzionale per risolvere conflitti di attribuzioni tra leggi statali e regionali;

la Conferenza delle Regioni e Province autonome confermano la necessità che tale lavoro sia portato a conclusione, in particolare dando seguito a quanto disposto dall'art. 94-bis, comma 2, del D.P.R. 380/2001 s.m.i. che testualmente recita «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 55/2019 (conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32), le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi »rilevanti« nei riguardi della pubblica incolumità, degli interventi di »minore rilevanza« nei riguardi della pubblica incolumità e degli interventi »privi di rilevanza« nei riguardi della pubblica incolumità.» L'emanazione delle linee guida consentirà alla Regione di dotarsi delle apposite elencazioni di opere ricadenti nelle sopra indicate tipologie di interventi, determinando così una ottimizzazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione dei progetti sottoposti alla normativa sismica nei riguardi della pubblica incolumità;

impegna il Governo:

alla prosecuzione e completamento del lavoro del Tavolo istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la revisione del D.P.R. 380/01, il T.U. per l'Edilizia.

G/1586/71/5

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

l'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nei rispettivi territori, le regioni possano destinare dei fondi appositamente stanziati, ai sensi dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017;

la X Commissione permanente del Senato, nel corso dell'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 161 sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia, ha affrontato le problematiche connesse all'area di crisi industriale complessa della Val Vibrata - Valle del Tronto - Piceno e del Distretto fermano-maceratese, nonché alle aree coinvolte dalla crisi della Antonio Merloni SpA;

il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale prevede l'impegno di 32 milioni di euro a valere sulle risorse della legge n. 181 del 1989, di cui 15 milioni assegnati all'ambito territoriale della Regione Abruzzo e 17 milioni all'ambito territoriale della Regione Marche;

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1476, di conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, è stato approvato l'ordine del giorno G/1476/16/10e11, che impegna il governo a destinare, nella legge di bilancio per l'anno 2020, nuove ed ulteriori risorse alle regioni Marche e Abruzzo finalizzate al completamento dei progetti già avviati nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa collocate nelle medesime regioni;

impegna il governo,

nell'ambito delle proprie competenze, a favorire la realizzazione ed il completamento degli interventi già programmati nelle regioni Marche e Abruzzo ed a stanziare adeguate risorse, qualora la realizzazione ed il completamento dei medesimi dovesse richiedere ulteriori fondi rispetto a quelli già stanziati a legislazione vigente.

G/1586/72/5

[Pucciarelli](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in oggetto istituisce un Fondo per un Piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, destinato a sostenere progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico;

la manovra di bilancio non destina tuttavia fondi specifici per la realtà ligure;

tra i grandi investimenti pubblici ormai non più procrastinabili, si annoverano in particolare la nuova diga foranea di Genova, che dovrebbe consentire lo spostamento di 500 metri dalla costa, rispetto agli attuali 160 metri, circa cinque km della diga foranea del porto di Genova, e la messa in sicurezza delle aree dello stabilimento di Genova Sestri Ponente (Ribaltamento a mare);

l'avvio dei progetti richiamati consentirebbe da un lato di dare slancio al Paese ed alla realtà produttiva delle regioni del nord ovest, dall'altro avrebbe positive ripercussioni sul versante della riduzione dei rischi dovuti a fenomeni atmosferici sempre più intensi e pericolosi;

impegna il governo

ad adottare le opportune iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, affinché siano prontamente avviati e realizzati in tempi ragionevoli i lavori per la costruzione della diga foranea del porto di Genova e per la messa in sicurezza delle aree dello stabilimento di Genova Sestri Ponente (Ribaltamento a mare).

G/1586/73/5

[Riccardi](#), [De Lucia](#), [Santillo](#), [Giannuzzi](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Gaudiano](#), [Moronese](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento reca disposizioni volte ad incentivare gli investimenti degli enti territoriali con particolare riferimento, al comma 13, alla manutenzione della rete viaria e, al comma 16, alla messa in sicurezza delle strade;

considerato che:

il Ponte San Nicola di Benevento, che insiste sull'omonimo torrente, è stato costruito nel 1955 sulla base di un progetto elaborato dall'ingegnere Riccardo Morandi;

le condizioni di conservazione dei materiali dimostrano diversi fenomeni di degrado legati soprattutto all'effetto dell'acqua. In particolare si segnalano gravi problematiche strutturali quali l'ossidazione dei ferri di armatura con conseguente espulsione del calcestruzzo;

gli interventi di manutenzione necessari alla messa in sicurezza del ponte di San Nicola comporterebbero uno sforzo economico che il Comune di Benevento potrebbe, al momento, non essere in grado di sostenere;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare uno specifico contributo al comune di Benevento finalizzato alla riqualificazione e messa in sicurezza del ponte di San Nicola.

G/1586/74/5

[D'Arienzo, Pinotti](#)

Il Senato,

premesso che,

le ZES (Zone Economiche Speciali) individuano diversi strumenti per lo sviluppo delle aree e dei territori di elezione. Tutti gli strumenti individuati sono soggetti alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato;

le disposizioni comunitarie, oltre a definire intensità e caratteristiche degli aiuti ammissibili, escludono particolari settori, tra cui quello del trasporto e delle relative infrastrutture. Il Regolamento (UE) 651/2014 identifica puntualmente il settore del trasporto escluso dagli aiuti regionali per il tramite dei seguenti codici NACE:

- NACE49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (codice ATECO2007 49);
- NACE50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua (codice ATECO2007 50);
- NACE51: Trasporto aereo (codice ATECO2007 51);

non rientra nel settore del trasporto il codice NACE52: Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (codice ATECO2007 52). Ciò in quanto le attività portuali di sbarco/imbarco e movimentazione della merce nell'ambito delle circoscrizioni portuali non sono, né giuridicamente, né di fatto, attività sussumibili nella nozione di trasporto;

la disciplina del Credito d'imposta per il mezzogiorno (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e del Contratto di sviluppo (Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133) sono entrambi soggetti alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato sopra richiamate e alle limitazioni in esse contenute;

mentre la normativa attuativa del Contratto di sviluppo ha correttamente precisato che possono beneficiare dell'agevolazione le aziende la cui attività è codificata dal codice ATECO2007 52 (cfr. Decreto interministeriale 24 settembre 2010), e cioè coloro che esercitano le attività portuali, il Credito d'imposta per il mezzogiorno risulta invece inibito alle aziende la cui attività è codificata dal predetto codice ATECO2007 52;

in particolare, il modello di richiesta on line del Credito d'imposta per il mezzogiorno (predisposto dall'Agenzia delle Entrate in attuazione della disciplina ZES, nella versione rilasciata il 24 settembre 2019) non consente di inserire il codice ATECO2007 52. Tale incongruenza non trova giustificazione in alcuna normativa comunitaria e si pone in contrasto con le disposizioni nazionali che disciplinano il Contratto di sviluppo (soggetto, come sopra evidenziato, alla medesima normativa comunitaria che regola il Credito d'imposta per il mezzogiorno);

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di avviare ogni azione utile volta a modificare l'articolo 5 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 affinché si rendano applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera e), del Decreto Interministeriale del 24 settembre 2010 e relativi allegati.

G/1586/75/5

[Siclari, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'aeroporto di Reggio Calabria, con una movimentazione di circa 500 mila passeggeri annui, rappresenta uno snodo fondamentale e strategico per lo sviluppo, turistico e commerciale, di tutta l'area metropolitana di Reggio e di Messina;

attualmente il comma 2 dell'articolo 1 del D.p.r. 17 settembre 2015, n. 201 che elenca gli aeroporti di carattere strategico del Sud Italia, contempla solo, per la regione Calabria quello di Lamezia Terme e non quello di Reggio Calabria;

sarebbe opportuno avviare un'intesa tra il Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture e la Conferenza Stato Regioni per ricomprendere anche l'Aeroporto di Reggio Calabria tra quelli di carattere «strategico»,

impegna il Governo:

ad avviare un percorso di confronto con la conferenza Stato Regioni per addivenire quanto prima ad un accordo che contempra anche l'Aeroporto di Reggio Calabria tra quelli ritenuti di carattere «strategico».

G/1586/76/5

[Quarto](#), [Dell'Olio](#), [Gallicchio](#), [L'Abbate](#), [Lezzi](#), [Lucidi](#), [Mininno](#), [Ortolani](#), [Piarulli](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 36 del provvedimento reca misure per il rafforzamento delle zone economiche speciali del sud Italia;

considerato che:

il sistema portuale dell'Adriatico meridionale è strategico per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia;

i porti ricadenti nella gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare adriatico meridionale necessitano di massivi interventi di rinnovamento delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento alla carenza di infrastrutture retroportuali adeguate;

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare adriatico meridionale con nota prt. 20258 del 31/07/2018 ha inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti una richiesta di finanziamento pari a 2.500.000 euro per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dente di attracco alla banchina «capitaneria» nella darsena interna molo S. Vito del porto di Bari; 35.930.000 euro per i progetti di ristrutturazione del Faro e degli accosti portuali nave-traghetto del porto di Brindisi; 16.000.000 di euro per l'esecuzione del Progetto definitivo denominato «Lavori per prolungare il molo foraneo secondo le previsioni del vigente piano regolatore portuale» per il porto di Barletta. Tale progetto è stato esaminato favorevolmente dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto 221 reso nell'adunanza del 15/01/2007 e costituisce il primo stralcio funzionale delle opere previste dalla AFT approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n. 198 reso nell'adunanza del 27/7/2007 e mai nel passato finanziato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare uno specifico contributo finalizzato alla realizzazione di interventi di ristrutturazione infrastrutturale nei porti ricadenti nella gestione dell'Autorità Sistema Portuale del Mare adriatico meridionale con particolare riferimento ai porti di Bari, Barletta e Brindisi.

G/1586/77/5

[Dell'Olio](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 58 interviene sulla disciplina transitoria in tema di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021, assicurando in tal modo ampio spazio nella manovra per il 2020 alla materia previdenziale e al nodo centrale della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale;

proprio con finalità previdenziali e di assistenza, un secolo fa era istituito il benemerito ente della Cassa di Prestanza del Comune di Bari per la tutela dei dipendenti comunali;

la gestione ed il patrimonio della Cassa di Prestanza sono per statuto separati da quelli del Comune, il quale ultimo ha tuttavia negli anni versato somme ingenti per far fronte alla non felice situazione economica determinatasi a carico dello storico ente;

la sezione giurisdizionale Puglia della Corte dei Conti, mediante pronuncia n. 132/2016, ha espresso diversi dubbi di legittimità in merito all'erogazione del contributo, evidenziando come il Comune abbia addotto giustificazioni al sistematico versamento in favore della Cassa sulla base del combinato disposto di una serie di norme, senza tuttavia fare riferimento all'art. 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante «Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali»,

nel quale si vieta la corresponsione di trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge;

in data 20 febbraio 2019, il Procuratore Generale della la sezione giurisdizionale Puglia della Corte dei Conti ha evidenziato che pur non sussistendo forme di responsabilità erariale in ragione dell'assenza del dolo o della colpa grave, i contributi erogati fino all'anno 2013 dal Comune di Bari in favore della Cassa hanno determinato un danno al patrimonio comunale;

in seguito alla pronuncia della Corte dei Conti, il Comune di Bari ha conseguentemente interrotto la destinazione di risorse alla Cassa di Prestanza, comportando l'impossibilità per quest'ultima di liquidare le buonuscite e generando una situazione d'incertezza economica per tutti gli iscritti, i quali pure avevano regolarmente versato i contributi alla Cassa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti normativi allo scopo di garantire ai dipendenti pubblici iscritti alla Cassa di Prestanza del Comune di Bari il recupero delle somme versate, in modo da conciliare l'esigenza di evitare un danno erariale con la necessità di tutelare i diritti degli iscritti.

G/1586/78/5

[Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Campagna](#), [Auddino](#), [Romagnoli](#), [Romano](#), [Puglia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

tra le disposizioni contenute nel disegno di legge in commento, all'articolo 56 comma 2 si prevede l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici e al comma 3 del medesimo articolo si prevede l'istituzione di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali;

considerato che

con la c.d. riforma pensionistica Fornero numerosi ferrovieri macchinisti hanno visto allontanarsi il loro diritto alla pensione in misura significativa. In particolare, a differenza di altri fondi previdenziali, per alcuni dipendenti inseriti nel fondo speciale delle Ferrovie dello Stato il limite per ottenere la pensione di vecchiaia è passato da 58 a 67 anni di età anagrafica;

oltre a svolgere un'attività da sempre definita usurante, questi lavoratori sono assoggettati a visite periodiche di idoneità fisica, il cui difetto ne determina ricadute nel rapporto di lavoro. Ed invero, per tale categoria di lavoratori è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, dato il carattere usurante delle mansioni ricoperte. Infatti, essendo tale attività delicata in termini di pubblica sicurezza ed incolumità è fondamentale non far accedere i lavoratori in questione alla pensione secondo i requisiti anagrafici, elevati, di cui sopra;

tenuto conto inoltre che:

- le azioni mitigative messe in atto - a parte misure per i cosiddetti «lavoratori precoci» - non hanno in alcun caso interessato la categoria, in quanto le norme attuative hanno reso le stesse inapplicabili per i ferrovieri. Peraltro, il processo di liberalizzazione del servizio e la nascita di Imprese Ferroviarie di piccole/medie dimensioni, richiede salvaguardie occupazionali per quei lavoratori che, divenuti inidonei per riduzione dei requisiti fisici, sono a rischio licenziamento perché non più utilizzabili e non ricollocabili in altre mansioni;

- sul punto, si è pronunciata anche la Corte dei Conti della Regione Puglia la quale, con sentenza n. 474/2018, ha accolto il ricorso di un dipendente di Trenitalia, riconoscendogli il diritto alla quiescenza con i requisiti indicati nella legge previgente al D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011. Nel corpo della motivazione della predetta sentenza, si legge a chiare lettere «Da una attenta lettura del menzionato comma 18 dell'art. 24 D.L. n. 201/2011 si evince chiaramente la presenza di un re.fu.so all'interno dello stesso, nella parte in cui - nell'ultimo periodo - si fa riferimento alle »disposizioni di cui al presente articolo« anziché alle » disposizioni di cui al presente comma«, come suggerisce una interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, Cast., in relazione ai lavoratori iscritti al Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. È innegabile, infatti, la peculiare situazione di alcune categorie del personale delle FF.SS, in considerazione del carattere usurante delle mansioni pertinenti, come è per i macchinisti, per i quali è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, che l'accesso alla pensione di vecchiaia all'età di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne - all'epoca della entrata in vigore del D.L. n.

201/2011 - mette a serio rischio, con il pericolo per la incolumità dei viaggiatori a bordo dei treni. Non può applicarsi, dunque, la disciplina prevista dal citato art. 24 per la generalità dei lavoratori e lavoratrici, dovendosi tenere in debito conto le obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività»;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere che nell'ambito delle tematiche affrontate dalle Commissioni di cui all'articolo 56, commi 2 e 3, del disegno di legge in esame siano ricomprese le problematiche relative ai lavoratori del settore ferroviario.

G/1586/79/5

[Pittoni, Saponara, Barbaro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»

premesso che:

la scuola dell'infanzia costituisce un anello fondamentale del sistema formativo 0-18 anni. È però l'unico settore a non avere ancora usufruito del potenziamento dell'organico, finalizzato a favorire lo sviluppo dell'istruzione, in un'ottica di maggiore tutela della famiglia;

è necessario quindi provvedere ad ampliare con la previsione di ulteriori posti la Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107,

impegna il Governo:

ad integrare di ulteriori 3000 posti la Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107 e specificamente richiamata dall'art. 1 comma 95 della medesima legge, da riservare al potenziamento della scuola dell'infanzia, ivi compresi quelli occorrenti alla stabilizzazione dei posti delle sezioni sperimentali di cui al comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 istituiti nelle scuole statali. Questi ulteriori posti si vanno ad aggiungere quelli già attivati dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca per l'anno scolastico 2018/2019 per il medesimo grado di scuola, sono altresì ripartiti dal ministro competente tra le varie regioni con gli stessi criteri previsti nella medesima tabella.

G/1586/80/5

[Pittoni, Saponara, Barbaro](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 255, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede che le Università statali sono tenute ad esonerare dalla contribuzione studentesca tutti gli studenti entro il primo anno fuori corso, con requisiti di merito indicati dalla norma stessa e con ISEE inferiore a 13.000 euro - oltre agli studenti cui vi erano già tenute ai sensi della ai sensi del D.lg.vo n. 68/2012 in materia di diritto allo studio -;

il successivo comma 257 ha inoltre previsto limiti alla contribuzione dovuta dagli studenti con medesimi requisiti di merito e con ISEE inferiore a 30.000 euro;

per compensare la diminuzione di gettito nei bilanci degli Atenei, il comma 265 ha previsto uno stanziamento specifico a valere sul fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali, pari all'importo complessivo di 55 milioni per il 2017 e di 105 milioni dall'anno 2018;

tali somme non risultano essere sufficienti a compensare le università del minor gettito risultante dall'applicazione a regime della norma succitata,

impegna il Governo:

a prevedere un incremento e una continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di assicurare il diritto allo studio.

G/1586/81/5

[Saponara, Barbaro, Pittoni](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessso che:

con l'articolo 28 si istituisce Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la finalità di potenziare l'attività di ricerca nel Paese, incrementando la sinergia tra le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo, funzionali alla produttività e alla competitività del Paese;

il Direttore e cinque componenti su otto del consiglio direttivo della futura agenzia nazionale per la ricerca saranno di nomina politica;

al fine di «potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca», alla nuova agenzia verranno assegnati «25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ». A questi vanno aggiunti «4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il funzionamento e per il personale dell'agenzia»;

nel 2016 il Governo Renzi provò a mettere le mani sulle nomine dei professori attraverso le contestate «Cattedre Natta», ma stavolta si cerca di arrivare alle risorse della ricerca attraverso «persone di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca» pronte a entrare nel direttivo;

tutto questo confligge con la libertà di ricerca sancita all'articolo 33 della Carta costituzionale, infatti un'agenzia con due terzi dei vertici direttamente nominati dal Governo, significa che la ricerca sarà completamente appannaggio della politica, che potrà decidere gli argomenti su cui investire i finanziamenti e a decidere se si può fare su una certa cosa e chi può farla;

inoltre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si stabilisce, tra l'altro, la dotazione organica dell'Agenzia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ma soprattutto sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile e le relative modalità di attuazione;

esiste già il Cnr che svolge nella sostanza funzioni equivalenti a quelle affidate alla costituenda agenzia, ma che dà molte più garanzie in tema di terzietà e indipendenza dalla politica;

si apprende in queste ore la totale dissociazione del Ministro dell'istruzione dall'iniziativa di costituire l'Agenzia e la sua volontà di allearsi in Parlamento per fare cambiare la norma e questo non può non gettare un'ombra di inquietudine sul metodo adottato nella redazione della legge di Bilancio 2020,

impegna il Governo:

a sopprimere l'articolo 28 della legge di Bilancio 2020.

G/1586/82/5

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [De Lucia](#), [Marilotti](#), [Croatti](#), [Lanzi](#), [Corbetta](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586),

premessso che:

l'articolo 28, comma 15, dell'A.S. 1586 prevede un incremento, per l'anno 2020, di 2 milioni di euro per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015, come modificata dalla legge n. 145 del 2018, con la finalità di favorire l'innovazione digitale della didattica;

la legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, comma 56, ha infatti previsto l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), nel rispetto del quale le scuole promuovono proprie azioni nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF);

sulla base dell'analisi e dei rilievi avanzati dalla Commissione europea, il Piano nazionale per la scuola digitale, avviato nel 2015, al termine di 4 anni ha prodotto risultati piuttosto modesti. Ad esempio, solo il 20 per cento degli insegnanti ha effettuato corsi formativi in materia di alfabetizzazione digitale e nel 24 per cento delle scuole mancano ancora di corsi di programmazione;

considerato che:

in Italia si registra un grave ritardo nel campo della formazione matematica, tecnico-scientifica e digitale, che ostacola la crescita economica e lo sviluppo sociale del Paese;

secondo l'indice DESI «*Digital economy and society index*» (Indice dell'economia e della società digitali) 2019, nell'indicatore «capitale umano», ossia chi ha competenze nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), l'Italia si posiziona al 26° posto su 28 Stati membri dell'Unione europea, con un punteggio pari a 32,6 e quindi ben al di sotto della media europea (la cui soglia è fissata al 48,0);

gli esiti dei *test* Invalsi 2019, comprensivi degli studenti che hanno affrontato l'esame di maturità, confermano che la scuola italiana si trova in una condizione di grave crisi. Con riguardo alla matematica, ad esempio, il livello medio degli alunni è fermo alla terza classe della scuola secondaria di primo grado;

resta inoltre alto il gap di genere e tra le diverse zone del Paese;

l'adozione di politiche attive di formazione, in particolare a livello scolastico, potrebbe invertire questa tendenza, permettendo a tutti di apprendere strumenti e competenze tecnico-scientifiche in linea con le richieste del mercato del lavoro e con le esigenze necessarie per interagire con la società moderna, ma soprattutto per possedere gli strumenti culturali e critici per esercitare il proprio diritto di cittadinanza, ossia di essere cittadine e cittadini liberi e consapevoli;

parte fondamentale e vero e proprio sostegno di questa nuova strategia formativa per le prossime generazioni dovrebbe essere l'insegnamento delle competenze matematiche, che in prospettiva di ricerca di un'occupazione sono richieste da istituti ed enti di ricerca, pubblici e privati, nonché da imprese che offrono consulenza e servizi di vario genere, da aziende dei settori industriale, ambientale, sanitario, finanziario, addirittura nell'ambito della pubblica amministrazione. Tale disciplina è inoltre un'ottima base per accedere alla professione di docente, vista la carenza strutturale di insegnanti in queste materie;

è necessario, sin dal livello della scuola primaria, rivedere sia la didattica della matematica, per sviluppare le capacità tecniche e matematiche degli alunni, sia la fase dell'orientamento scolastico, permettendo agli studenti di scegliere un percorso formativo conformato, nel medesimo tempo, sia sulle proprie passioni sia sugli sviluppi del mercato del lavoro;

impegna il Governo:

ad adottare, vista la scarsa efficacia del Piano nazionale scuola digitale, un nuovo piano nazionale che, attraverso lo stanziamento di adeguate risorse e la realizzazione di percorsi formativi innovativi per un corretto orientamento delle studentesse e degli studenti, abbia tra i punti centrali l'introduzione di una metodologia più efficace di insegnamento e apprendimento della matematica e dell'educazione digitale, affinché la matematica possa svolgere la sua funzione insostituibile di strumento cardine per l'affinamento del ragionamento logico, incoraggiando i giovani nell'affrontare le sfide presenti e future del mercato del lavoro in continua evoluzione.

G/1586/83/5

[Rufa](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 28 del disegno di legge in esame contiene disposizioni in materia di istruzione e ricerca scientifica;

detto articolo, in particolare, istituisce l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), avente il compito di concorrere al potenziamento dell'attività di ricerca nel Paese, incrementando la sinergia tra le università e gli enti di ricerca pubblici e privati;

il medesimo articolo incrementa altresì il fondo in favore del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, stanziando risorse per la formazione degli insegnanti di sostegno e incrementa le risorse per l'acquisto di beni e servizi, da parte delle scuole, per la didattica digitale;

sono completamente assenti misure finalizzate al diritto allo studio delle persone con disabilità, nonché in materia di innovazione e ricerca;

impegna il governo

ad attuare tutte le iniziative di propria competenza al fine di sopperire alla mancanza di fondi nella manovra di bilancio a tutela dell'istruzione delle persone con disabilità, e più in generale a promuovere con ogni strumento adeguato il diritto allo studio delle medesime persone, includendo azioni in materia di innovazione e ricerca.

G/1586/84/5

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

negli ultimi anni un importante filone di interventi ha investito il sistema degli enti previdenziali pubblici con l'obiettivo di migliorare l'efficienza amministrativa complessiva del settore;

attualmente sul risultato netto della gestione delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005 grava un'imposta sostitutiva prelevata annualmente con aliquota del 20 per cento, a seguito dell'aumento disposto dalla legge di stabilità 2015;

impegna il Governo:

ad incentivare la partecipazione dei soggetti giovani alle forme pensionistiche complementari, ancora oggi decisamente scarsa, attraverso una duplice linea di intervento, sulla disciplina fiscale che regola la fase del finanziamento delle predette forme pensionistiche e quella dell'accumulo dei rendimenti derivanti dalle risorse investite.

G/1586/85/5

[Saponara](#), [Barbaro](#), [Pittoni](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di attribuire natura strutturale al predetto Fondo «Sport e Periferie», ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018. Le suddette risorse iscritte su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, venivano assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

l'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha previsto che: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie sono trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo»;

il successivo comma 29 dello stesso articolo ha precisato che «per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa»;

l'articolo 20 della presente legge attribuisce nuovamente all'Ufficio per lo Sport la gestione diretta delle risorse del Fondo Sport e Periferie,

impegna il Governo

a mantenere l'attuale gestione in capo alla Società Sport e Salute S.p.A. per meglio garantire lo spedito svolgimento degli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi, evitando gli inevitabili aggravii burocratici che una gestione ministeriale comporterebbe.

G/1586/86/5

[Saponara](#), [Barbaro](#), [Pittoni](#), [Borgonzoni](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 44, comma 4 incrementa lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019, a valere su una quota degli stanziamenti dell'anno 2019 iscritti su diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo;

dalle audizioni delle varie categorie coinvolte, sono emerse molteplici criticità nella gestione dei fondi, che il precedente governo intendeva sanare attraverso una riforma del FUS;

nei criteri delle aggiudicazioni dei fondi c'è stato un tipo di giudizio da parte delle commissioni esaminatrici in cui il più delle volte è prevalsa la parte soggettiva della valutazione a scapito dei criteri oggettivi quali ad esempio la qualità della proposta e la qualità degli artisti. La parte soggettiva va rimodulata in modo che all'interno si utilizzino criteri oggettivi, come ad esempio la vendita dei biglietti. Occorre far rientrare il giudizio in parametri misurabili;

nella passata legislatura si è presa in considerazione l'ipotesi di una regionalizzazione del FUS, mantenendo un ufficio centralizzato, per gestire il grande numero di istanze che arrivano. Nel territorio spesso c'è infatti la sensibilità per capire la rilevanza che un'esperienza artistica può avere in quella zona,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di gestire le risorse del FUS a livello regionale, ferma restando la centralità degli uffici dove giungono le richieste di finanziamento.

G/1586 Sez I/1/9 (testo 2)

[De Bonis](#)

Accolto dal Governo

La 9^a Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattano ora tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero considerevole di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe;

purtroppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i suicidi degli agricoltori. Non a caso nell'ottobre di un anno fa si è svolta presso il santuario di Sainte-Anne-d'Auray nel Morbihan (dipartimento della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione generale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminuzione delle entrate, l'aumento delle tasse e l'introduzione di nuovi vincoli amministrativi e burocratici che accentuano la difficoltà del mestiere. Anche in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di contadini;

la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali;

considerato che:

altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in favore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello *spread*, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o insufficienti;

a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrutturare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state costrette a chiudere l'attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più in *bonis*) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accumulate;

le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l'allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali, per esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e vi è l'impegno, da parte delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tali condizioni riguardano la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di «moratoria» di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario;

le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese *in bonis* e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore dalla crisi;

considerato inoltre che:

diversamente dagli altri settori economici, per l'agricoltura l'evoluzione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limitante costituito dal suolo coltivato (SAU - Superficie Agricola Utilizzata), che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione dei terreni più «difficili» e della crescente urbanizzazione;

non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito, nonché misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli allevatori ed i pescatori in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attivare un programma di interventi dedicato alle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici eccezionali ovvero da gravi crisi di mercato.

G/1586 Sez I/1/9

De Bonis

La 9^a Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattano ora tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero considerevole di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe;

purtroppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i suicidi degli agricoltori. Non a caso nell'ottobre di un anno fa si è svolta presso il santuario di Sainte-Anne-d'Auray nel Morbihan (dipartimento della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione generale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminuzione delle entrate, l'aumento delle tasse e l'introduzione di nuovi vincoli amministrativi e burocratici che accentuano la difficoltà del mestiere. Anche in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di contadini;

la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali;

considerato che:

altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in favore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello *spread*, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o insufficienti;

a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrutturare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state costrette a chiudere l'attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più *in bonis*) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accumulate;

le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l'allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali, per esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e vi è l'impegno, da parte delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure

esecutive in corso. Tali condizioni riguardano la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di «moratoria» di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario;

le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese *in bonis* e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore dalla crisi;

considerato inoltre che:

diversamente dagli altri settori economici, per l'agricoltura l'evoluzione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limitante costituito dal suolo coltivato (SAU - Superficie Agricola Utilizzata), che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione dei terreni più «difficili» e della crescente urbanizzazione;

non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito, nonché misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli allevatori ed i pescatori in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,

impegna il Governo:

a prevedere per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori, includendo anche coloro che versano in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, la sospensione, almeno per 24 mesi, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi quali clausole vessatorie nei mutui e anatocismo nei rapporti di conto corrente, a prevedere la sospensione, almeno per 24 mesi, delle procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di aziende agricole, di imprenditori agricoli, di allevatori e di pescatori da applicarsi a tutte le procedure pendenti, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario;

a prevedere l'istituzione di un programma di interventi rivolti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole (compresi allevamento e pesca) danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato o che si trovano comunque in difficoltà. Tra le forme di intervento per la ristrutturazione di tali imprese devono essere previsti conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, una riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.

G/1586 Sez I/2/9 (testo 2)

De Bonis

Accolto dal Governo

La 9^a Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

la Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione europea, fin dalla sua nascita, ha inteso darsi riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri;

la PAC ai sensi dell'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, persegue i seguenti obiettivi: incrementare la produttività dell'agricoltura; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori;

la PAC verso il 2020 intende rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio e la Commissione europea riconosce l'importante ruolo dell'agricoltura biologica nel perseguimento di tre obiettivi, quali: 1) la preservazione del potenziale di produzione dell'Unione europea secondo criteri di sostenibilità, così da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare a lungo termine; 2) il sostegno alle comunità agricole che forniscono ai cittadini europei una grande varietà di derrate alimentari di pregio e di qualità prodotte in modo sostenibile; 3) la preservazione della vitalità delle comunità rurali, per le quali l'agricoltura costituisce un'attività economica importante in grado di creare occupazione locale;

considerato che:

l'agricoltura biologica è un metodo di coltivazione che sta crescendo sempre di più negli ultimi anni. Un metodo di agricoltura dove l'ecosistema agricolo viene considerato come modello equilibrato per lo sviluppo delle piante coltivate. E per questo è anche fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici. Eppure, dai piani della PAC 2019-2020 emerge che gli incentivi al biologico sono veramente esigui;

lavorare la terra con l'agricoltura biologica significa essenzialmente utilizzare una tecnica di coltivazione e un modo di produrre cibo che rispetta i cicli di vita naturali. Si minimizza l'impatto antropogenico il più possibile, in accordo con i seguenti principi:

- le colture sono ruotate in modo che le risorse in loco vengano utilizzate in modo efficiente; pesticidi chimici, fertilizzanti sintetici, antibiotici e altre sostanze sono soggette a rigorose restrizioni;
- gli organismi geneticamente modificati (ogm) sono vietati;
- vengono sfruttate le risorse in loco, come il letame per fertilizzante o i mangimi prodotti in azienda;
- vengono utilizzate specie vegetali e animali resistenti alle malattie e adattate all'ambiente;
- il bestiame viene solitamente allevato all'aria aperta e nutrito con foraggio biologico;
- le pratiche di allevamento degli animali sono su misura per le varie specie di bestiame;

tra gli altri principi dell'agricoltura biologica troviamo l'utilizzo di tecniche come la salvaguardia degli insetti utili, antagonisti dei parassiti; si scelgono piante rustiche, più resistenti; si pratica la pacciamatura, che consiste nel coprire il terreno con fieno o erba fresca per proteggerlo dagli sbalzi termici e ostacolare la crescita delle erbe infestanti; si utilizza il sovescio, ossia la semina di alcune piante (trifoglio, veccia, crescione, valerianella, spinaci, colza e così via) che una volta fiorite vengono interrate per fertilizzare il terreno e proteggerlo dall'erosione; si pratica la rotazione delle colture, che consiste nell'alternare la coltivazione di piante che migliorano la fertilità del terreno, ad esempio arricchendolo di azoto, con piante che lo impoveriscono, sottraendo elementi nutritivi; si utilizzano letame e concimi organici come il *compost*, una miscela di terra, resti vegetali, cenere di legna e quant'altro esista nell'azienda di biodegradabile e non inquinato;

tenuto conto che:

dal Bioreport 2017-2018 emerge un'importante conferma della dinamicità del settore biologico e della sua propensione all'innovazione. Il dato si ricava dall'analisi dei parametri di spesa dei PSR (Piani Sviluppo Rurale). Nel periodo 2007-2013 il biologico ha infatti ottenuto il 21 per cento del complesso delle misure del PSR, misure che comprendono l'insieme delle politiche miranti agli investimenti, alla promozione e all'innovazione, temi particolarmente sentiti da imprese come quelle del biologico che sono più giovani e più orientate all'innovazione della media. Insomma in quel 21 per cento non ci sono solo gli incentivi al biologico, ma anche il sostegno ai progetti di ricerca, di promozione, di sviluppo destinati all'insieme delle imprese agricole;

«Il settore biologico ha avuto un ruolo rilevante anche nell'intercettare la spesa di altre misure dello sviluppo rurale, a testimonianza della dinamicità delle aziende biologiche», si legge sul Bioreport. «La loro maggiore propensione alla diversificazione e all'innovazione, derivante dalla necessità di assicurare rese soddisfacenti senza il ricorso all'utilizzo di prodotti chimici di sintesi, ha probabilmente spinto all'accesso di un maggior numero di misure»;

prendendo poi in considerazione il PSR 2014-2020, arriva la conferma dei dati forniti dalla Rete Rurale Nazionale e riportati nel Rapporto Cambia la Terra: il 9,5 per cento dei fondi è stato stanziato per la misura 11 dedicata all'agricoltura biologica, mentre il 13,20 per cento è stato destinato alla misura 10 per l'agricoltura integrata e l'agricoltura conservativa;

il fatto che l'agricoltura integrata e quella conservativa che fanno uso di fertilizzanti e pesticidi di sintesi chimica compreso il glifosato, maggior inquinante delle nostre acque come ci dicono i dati dell'Ispira e classificato come probabile cancerogeno abbiamo una quota di finanziamenti superiore all'agricoltura biologica, che invece risulta avere un impatto positivo sulla fertilità del suolo, sulla riduzione dell'uso dei pesticidi, sulla biodiversità, sul clima, è un evidente paradosso. Si tratta di una asimmetria inaccettabile. Il 9,5 per cento non rappresenta neanche il livello raggiunto dal biologico come Superficie agricola utilizzata che si attesta ormai intorno al 15 per cento;

per avere il quadro complessivo dei finanziamenti al settore agricolo bisogna inoltre esaminarne l'andamento totale. I dati del Servizio Studi della Camera ci dicono che i finanziamenti della PAC 2014-2020 all'agricoltura italiana sono 41,5 miliardi di euro provenienti dall'Unione europea e 21 miliardi provenienti dallo Stato. Sul totale di 62,5 miliardi, la parte che va al biologico è di 1,8 miliardi, cioè il 2,9 per cento delle risorse;

di questi 62,5 miliardi, la maggior parte, circa il 75 per cento, è destinata al cosiddetto Primo Pilastro e all'Organizzazione Comune di Mercato (a quest'ultima va circa il 9,5 per cento), e mediamente il 25 per cento è destinato invece al Secondo Pilastro, che sono i Programmi di sviluppo

rurale delle Regioni costruiti sulla base di misure elaborate a livello europeo;

sul primo Pilastro della PAC i finanziamenti destinati specificatamente al biologico praticamente non esistono. Il biologico beneficia del cosiddetto *greening* che è di fatto solo una maggiorazione percentuale dell'aiuto di base. Il *greening* non ha sostanzialmente prodotto risultati perché, in funzione delle esenzioni previste dalle nonne, viene applicato nel nostro Paese a circa il 2 per cento delle aziende, e poi, oltre al biologico ne beneficiano anche chi fa avvicendamento colturale e chi cura i pascoli o le zone rifugio per la fauna. Dunque alla fine l'aiuto destinato specificatamente al biologico è veramente irrilevante;

gli aiuti diretti del Primo Pilastro della PAC, nonostante alcune modifiche che ci sono state, sono invece concentrati sull'agricoltura convenzionale. Sono quasi tutti legati a titoli maturati sulla base di quello che gli agricoltori producevano nel triennio dal 2000 al 2002, cioè di fatto si sono trasformati in una rendita di posizione che le aziende si portano dietro vita natural durante, indipendentemente da quello che fanno;

è chiaro che questo meccanismo non è più sostenibile: gli aiuti diretti rappresentano veri e propri sussidi destinati alle aziende che dovrebbero essere legati alla produzione di beni pubblici perché è giusto dare sostegno all'agricoltura e al reddito a patto che si producano risultati positivi per la collettività, per la salute e per l'ambiente;

in fine occorre evidenziare che ci troviamo di fronte a delle norme e a delle modalità di aiuto comprensibili solo agli addetti ai lavori. Inoltre, i fondi pubblici dovrebbero essere distribuiti con regole più semplici e comprensibili a tutti, perché tutti i cittadini hanno il diritto di poter capire come vengono spesi i soldi delle loro tasse,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre norme per favorire un maggiore sviluppo ed una maggiore competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico;

a valutare iniziative volte a favorire pratiche agricole che determinino effetti positivi per la tutela dell'ambiente ed il contrasto ai cambiamenti climatici;

a valutare iniziative volte a potenziare il sistema dei controlli sull'uso corretto dei fitofarmaci in agricoltura ed incrementare i controlli sui prodotti agroalimentari importati dai paesi terzi.

G/1586 Sez I/2/9

De Bonis

La 9ª Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

la Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione europea, fin dalla sua nascita, ha inteso darsi riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri;

la PAC ai sensi dell'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, persegue i seguenti obiettivi: incrementare la produttività dell'agricoltura; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori;

la PAC verso il 2020 intende rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio e la Commissione europea riconosce l'importante ruolo dell'agricoltura biologica nel perseguimento di tre obiettivi, quali: 1) la preservazione del potenziale di produzione dell'Unione europea secondo criteri di sostenibilità, così da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare a lungo termine; 2) il sostegno alle comunità agricole che forniscono ai cittadini europei una grande varietà di derrate alimentari di pregio e di qualità prodotte in modo sostenibile; 3) la preservazione della vitalità delle comunità rurali, per le quali l'agricoltura costituisce un'attività economica importante in grado di creare occupazione locale;

considerato che:

l'agricoltura biologica è un metodo di coltivazione che sta crescendo sempre di più negli ultimi anni. Un metodo di agricoltura dove l'ecosistema agricolo viene considerato come modello equilibrato per lo sviluppo delle piante coltivate. E per questo è anche fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici. Eppure, dai piani della PAC 2019-2020 emerge che gli incentivi al biologico sono veramente esigui;

lavorare la terra con l'agricoltura biologica significa essenzialmente utilizzare una tecnica di coltivazione e un modo di produrre cibo che rispetta i cicli di vita naturali. Si minimizza l'impatto antropogenico il più possibile, in accordo con i seguenti principi:

- le colture sono ruotate in modo che le risorse in loco vengano utilizzati in modo efficiente; pesticidi chimici, fertilizzanti sintetici, antibiotici e altre sostanze sono soggette a rigorose restrizioni;
- gli organismi geneticamente modificati (ogm) sono vietati;
- vengono sfruttate le risorse in loco, come il letame per fertilizzante o i mangimi prodotti in azienda;
- vengono utilizzate specie vegetali e animali resistenti alle malattie e adattate all'ambiente;
- il bestiame viene solitamente allevato all'aria aperta e nutrito con foraggio biologico;
- le pratiche di allevamento degli animali sono su misura per le varie specie di bestiame;

tra gli altri principi dell'agricoltura biologica troviamo l'utilizzo di tecniche come la salvaguardia degli insetti utili, antagonisti dei parassiti; si scelgono piante rustiche, più resistenti; si pratica la pacciamatura, che consiste nel coprire il terreno con fieno o erba fresca per proteggerlo dagli sbalzi termici e ostacolare la crescita delle erbe infestanti; si utilizza il sovescio, ossia la semina di alcune piante (trifoglio, veccia, crescione, valerianella, spinaci, colza e così via) che una volta fiorite vengono interrate per fertilizzare il terreno e proteggerlo dall'erosione; si pratica la rotazione delle colture, che consiste nell'alternare la coltivazione di piante che migliorano la fertilità del terreno, ad esempio arricchendolo di azoto, con piante che lo impoveriscono, sottraendo elementi nutritivi; si utilizzano letame e concimi organici come il *compost*, una miscela di terra, resti vegetali, cenere di legna e quant'altro esista nell'azienda di biodegradabile e non inquinato;

tenuto conto che:

dal Bioreport 2017-2018 emerge un'importante conferma della dinamicità del settore biologico e della sua propensione all'innovazione. Il dato si ricava dall'analisi dei parametri di spesa dei PSR (Piani Sviluppo Rurale). Nel periodo 2007-2013 il biologico ha infatti ottenuto il 21 per cento del complesso delle misure del PSR, misure che comprendono l'insieme delle politiche miranti agli investimenti, alla promozione e all'innovazione, temi particolarmente sentiti da imprese come quelle del biologico che sono più giovani e più orientate all'innovazione della media. Insomma in quel 21 per cento non ci sono solo gli incentivi al biologico, ma anche il sostegno ai progetti di ricerca, di promozione, di sviluppo destinati all'insieme delle imprese agricole;

«Il settore biologico ha avuto un ruolo rilevante anche nell'intercettare la spesa di altre misure dello sviluppo rurale, a testimonianza della dinamicità delle aziende biologiche», si legge sul Bioreport. «La loro maggiore propensione alla diversificazione e all'innovazione, derivante dalla necessità di assicurare rese soddisfacenti senza il ricorso all'utilizzo di prodotti chimici di sintesi, ha probabilmente spinto all'accesso di un maggior numero di misure»;

prendendo poi in considerazione il PSR 2014-2020, arriva la conferma dei dati forniti dalla Rete Rurale Nazionale e riportati nel Rapporto Cambia la Terra: il 9,5 per cento dei fondi è stato stanziato per la misura 11 dedicata all'agricoltura biologica, mentre il 13,20 per cento è stato destinato alla misura 10 per l'agricoltura integrata e l'agricoltura conservativa;

il fatto che l'agricoltura integrata e quella conservativa che fanno uso di fertilizzanti e pesticidi di sintesi chimica compreso il glifosato, maggior inquinante delle nostre acque come ci dicono i dati dell'Ispira e classificato come probabile cancerogeno abbiamo una quota di finanziamenti superiore all'agricoltura biologica, che invece risulta avere un impatto positivo sulla fertilità del suolo, sulla riduzione dell'uso dei pesticidi, sulla biodiversità, sul clima, è un evidente paradosso. Si tratta di una asimmetria inaccettabile. Il 9,5 per cento non rappresenta neanche il livello raggiunto dal biologico come Superficie agricola utilizzata che si attesta ormai intorno al 15 per cento;

per avere il quadro complessivo dei finanziamenti al settore agricolo bisogna inoltre esaminare l'andamento totale. I dati del Servizio Studi della Camera ci dicono che i finanziamenti della PAC 2014-2020 all'agricoltura italiana sono 41,5 miliardi di euro provenienti dall'Unione europea e 21 miliardi provenienti dallo Stato. Sul totale di 62,5 miliardi, la parte che va al biologico è di 1,8 miliardi, cioè il 2,9 per cento delle risorse;

di questi 62,5 miliardi, la maggior parte, circa il 75 per cento, è destinata al cosiddetto Primo Pilastro e all'Organizzazione Comune di Mercato (a quest'ultima va circa il 9,5 per cento), e mediamente il 25 per cento è destinato invece al Secondo Pilastro, che sono i Programmi di sviluppo rurale delle Regioni costruiti sulla base di misure elaborate a livello europeo;

sul primo Pilastro della PAC i finanziamenti destinati specificatamente al biologico praticamente non esistono. Il biologico beneficia del cosiddetto *greening* che è di fatto solo una maggiorazione percentuale dell'aiuto di base. Il *greening* non ha sostanzialmente prodotto risultati perché, in funzione delle esenzioni previste dalle norme, viene applicato nel nostro Paese a circa il 2 per cento delle aziende, e poi, oltre al biologico ne beneficiano anche chi fa avvicendamento colturale e chi cura i pascoli o le zone rifugio per la fauna. Dunque alla fine l'aiuto destinato specificatamente al biologico è veramente irrilevante;

gli aiuti diretti del Primo Pilastro della PAC, nonostante alcune modifiche che ci sono state, sono invece concentrati sull'agricoltura convenzionale. Sono quasi tutti legati a titoli maturati sulla base di quello che gli agricoltori producevano nel triennio dal 2000 al 2002, cioè di fatto si sono trasformati in una rendita di posizione che le aziende si portano dietro vita natural durante, indipendentemente da quello che fanno;

è chiaro che questo meccanismo non è più sostenibile: gli aiuti diretti rappresentano veri e propri sussidi destinati alle aziende che dovrebbero essere legati alla produzione di beni pubblici perché è giusto dare sostegno all'agricoltura e al reddito a patto che si producano risultati positivi per la collettività, per la salute e per l'ambiente;

in fine occorre evidenziare che ci troviamo di fronte a delle norme e a delle modalità di aiuto comprensibili solo agli addetti ai lavori. Inoltre, i fondi pubblici dovrebbero essere distribuiti con regole più semplici e comprensibili a tutti, perché tutti i cittadini hanno il diritto di poter capire come vengono spesi i soldi delle loro tasse,

impegna il Governo:

a redigere un piano strategico nazionale per l'acquisizione e l'utilizzo di maggiori risorse della Politica Agricola Comune dell'Unione europea verso le colture biologiche, anche in considerazione del fatto che l'attuale sistema premia l'agricoltura che sostiene scelte ad alto impatto ambientale e sanitario;

ad assumere iniziative per cambiare la destinazione di una significativa quota di risorse pubbliche al fine di sostenere un modello agricolo più sicuro, più sano e più equo, quale quello biologico;

a varare norme per favorire un maggiore sviluppo ed una maggiore competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico;

ad assumere iniziative volte a favorire pratiche agricole che determinino effetti positivi per la tutela dell'ambiente ed il contrasto ai cambiamenti climatici, prevedendo anche adeguati strumenti per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura biologica e per la riduzione della presenza di sostanze chimiche di sintesi negli ecosistemi. Solo così si potrà rispondere alla domanda di cibo sano che viene espressa in misura sempre maggiore dai cittadini;

a potenziare il sistema dei controlli sull'uso corretto dei pesticidi in agricoltura ed incrementare i controlli sui prodotti agroalimentari importati dai paesi terzi per escludere che siano stati trattati con il glifosato, sostanza potenzialmente cancerogena, vietata da disposizioni nazionali e comunitarie vigenti (Regolamento (UE) n. 1313/2016). Questo per tutelare la filiera produttiva italiana e garantire alti *standard* di qualità;

ad assumere iniziative normative a livello nazionale, oltre che iniziative in sede di Unione europea, volte a vietare, in maniera permanente, l'utilizzo dei pesticidi e dei diserbanti, in particolare il dannoso glifosato in ambito agricolo, al fine di salvaguardare l'ambiente, la biodiversità, nonché la salute pubblica;

a vigilare, infine, anche sul livello di contaminazione da pesticidi nelle acque per la loro tutela, ma soprattutto per assicurare un alto livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente.

G/1586 Sez I/3/9

[De Bonis](#)

La 9ª Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

la legislazione dell'attuale codice civile si è sviluppata in un contesto economico dominato ancora dal lavoro agricolo, dove il processo di industrializzazione era poco sviluppato e lontano dalla sua espansione. In quel contesto fanne di conduzione come la mezzadria, la colonia, la soccida e la compartecipazione, erano molto diffuse ed hanno caratterizzato la storia economica di vaste aree agricole del Paese;

quei contratti associativi prevedevano la condivisione del ruolo di imprenditore tra il proprietario terriero e il contadino che prestava la propria opera manuale. Ben presto, però, queste forme di conduzione associata hanno perduto l'importanza, anche a causa di alcuni interventi normativi. Infatti, la legge n. 756 del 1964 ha posto divieti alla stipula di nuovi contratti di mezzadria, senza alcuna applicazione ai contratti di soccida. La legge n. 11 del 1971 ha, invece, stabilito la trasformazione in affitto dei contratti di soccida, con conferimento di pascolo a semplice richiesta del soccidario;

la legge n. 230 del 1982, che è il testo fondamentale in materia di trasformazione dei contratti agrari, ha previsto la conversione in affitto, della mezzadria e colonia vietando espressamente la stipulazione eli nuovi contratti. Mezzadria e colonia sono tipologie contrattuali analoghe alla soccida, in cui variano l'oggetto (il bestiame per la soccida, il fondo rustico per le altre fattispecie) e il tipo di attività (allevamento e sfruttamento del bestiame piuttosto che coltivazione di un podere o di un fondo);

l'unica forma di contratto associativo sopravvissuta alla conversione è stata la soccida semplice che, non solo ha mantenuto la possibilità di essere ancora stipulata, ma ha trovato larga diffusione in tutta la zootecnia industriale, diventando uno schermo legale per veri e propri oligopoli, che nei periodi di crisi si espandono e consolidano le loro posizioni a danno della collettività e del patrimonio zootecnico nazionale;

considerato che:

nel tempo, infatti, a seguito dello sviluppo della «zootecnia industriale» (polli, tacchini, conigli, suini, bovini da ingrasso), il contratto di soccida ha registrato un'espansione notevole (il fatturato all'origine in queste filiere nel 2011 è stato pari circa a 8 miliardi eli euro, viaggiando di pari passo con il fatturato del mangime, altri 7-8 miliardi di euro), che ha favorito, da un lato, la diffusione di alcune forme organizzative del mercato (integrazione verticale tra allevatori, industrie mangimistiche e macelli), dall'altro, una pericolosa concentrazione oligopolistica che tende a soffocare gli allevatori indipendenti;

questa nuova applicazione e diffusione è avvenuta senza che le norme regolanti il contratto di soccida fossero novellate in funzione del nuovo contesto produttivo e imprenditoriale in cui detto contratto è andato affermandosi negli ultimi anni, assumendo le sembianze di una vera e propria «soccida industriale», non prevista dal codice, ma cucita ad mie per l'agroindustria del nord come un abito sartoriale. Infatti, se nella zootecnia «rurale» la condivisione del ruolo di imprenditore avveniva tra il proprietario terriero e il contadino che prestava la sua opera manuale, nella zootecnia «industriale» tale condivisione avviene tra un polo aggregante industriale, che tenta surrettiziamente di apparire agricolo e l'imprenditore agricolo che, pur prestando la sua opera e i suoi immobili (capannoni, terreni e attrezzature) si trova in posizione di contraente «debole» e tende a regredire in un processo di disuguaglianza sociale sempre più spinto. In secondo luogo, lo sviluppo delle soccide industriali ha allontanato la produzione dal consumo;

oggi, il legislatore dovrebbe riconoscere che i processi di concentrazione vanno salutati con favore solo quando sono in grado di accrescere la ricchezza nei singoli settori per tutti e non quando la distruggono. Alcune filiere sono state distrutte o ristrette proprio dove sono maggiormente concentrati i consumi, mentre la produzione è stata dirottata solo in alcune aree dove insistono maggiori problemi di entropia dell'ambiente;

gli effetti restrittivi, causati da queste forme di lavoro pilotate da duopoli, hanno limitato e ridotto la produzione nazionale e, dunque, gli indici di autoapprovvigionamento, compensando il fabbisogno nazionale dei consumi attraverso il ricorso ad una crescente importazione *extra* Unione europea, con danni enormi per il benessere dei consumatori e per il bilancio sanitario. In pratica, una strategia miope che ha prodotto vantaggi solo per pochi;

tenuto conto che:

sotto l'aspetto fiscale, la vera ragione per cui il legislatore tiene in piedi un istituto giuridico desueto dagli effetti anticoncorrenziali sembrerebbe quella di conferire un vantaggio competitivo fiscale;

con le soccide i poli integranti industriali sfrutterebbero il regime fiscale agricolo agevolato che spetterebbe unicamente all'allevatore, produttore agricolo per definizione. In tal modo l'allevatore viene strumentalizzato e spogliato del suo reddito mentre le multinazionali dell'*agrobusiness* traggono tutti i vantaggi possibili;

il principale vantaggio, deriva dalla possibile elusione fiscale che si nasconde dietro società agricole di comodo e cooperative fittizie, tutte riconducibili ad uniche entità economiche (gruppi multinazionali), su cui mai nessuno ha voluto accendere i fari;

grazie al vantaggio elusivo fiscale, i gruppi integrati sono in grado di utilizzare questi aiuti per adottare politiche anticompetitive che ostacolano il corretto funzionamento del mercato interno ed alimentano turbative al suo interno. È pertanto opportuno applicare a queste varie tipologie di carne, le disposizioni del TFUE in materia di aiuti di Stato. Basti pensare che la Corte dei conti stima oggi «una significativa dilatazione» delle agevolazioni fiscali «sia nel numero, 799, sia nella perdita di entrate che ne deriva, 313 miliardi»;

l'elusione imputabile su tutti gli allevamenti in soccida da carne, si ritiene sia rilevante ed eroda una buona parte di queste entrate, che vanno a favore di multinazionali (mangimifici, macelli cooperativi e società agricole di comodo) e non del mondo agricolo;

la soccida, dunque, rappresenta una forma surrettizia di contratto associativo che introduce vincoli incompatibili con il libero mercato e dal chiaro effetto anticoncorrenziale (accordi esclusivi, assoggettamenti e abusi di dipendenza economica, barriere all'entrata, limitazione e controllo produzione, controllo degli investimenti, ripartizione del mercato, discriminazione prezzi a valle, effetti restrittivi sull'ambiente) e, di fatto, maschera rapporti di lavoro subordinato con rapporti associati, favorendo altresì comportamenti elusivi, abusivi del diritto e volti esclusivamente a realizzare vantaggi fiscali, con aggravii per il fondo sanitario nazionale e per la salute pubblica (aumento antibiotico-resistenza),

impegna il Governo:

a prevedere l'abolizione del contratto di soccida in quanto favorisce l'elusione fiscale ed ha un chiaro effetto anticoncorrenziale. La sua abolizione determinerebbe, così, un sensibile aumento del gettito fiscale per le casse dell'erario, genererebbe effetti pro-concorrenziali nel mercato e riequilibrio socioeconomico nel territorio, aumenterebbe la tutela del contraente debole, della salute e dell'ambiente;

a destinare tale gettito fiscale al Fondo speciale perequativo, utilizzato per misure di carattere strutturale tese a contrastare le derive oligopolistiche in atto nelle varie filiere, incentivare nuova concorrenza, eliminare barriere all'entrata, avvicinare la produzione al consumo, anche recuperando immobili preesistenti e ridurre i problemi ambientali legati al trasporto su lunghe distanze (emissioni di CO₂) e all'inquinamento da nitrati nelle acque nelle zone vulnerabili.

G/1586 Sez I/3/9 (testo 2)

[De Bonis](#)

Accolto dal Governo

La 9^a Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

la legislazione dell'attuale codice civile si è sviluppata in un contesto economico dominato ancora dal lavoro agricolo, dove il processo di industrializzazione era poco sviluppato e lontano dalla sua espansione. In quel contesto fanne di conduzione come la mezzadria, la colonia, la soccida e la compartecipazione, erano molto diffuse ed hanno caratterizzato la storia economica di vaste aree agricole del Paese;

quei contratti associativi prevedevano la condivisione del ruolo di imprenditore tra il proprietario terriero e il contadino che prestava la propria opera manuale. Ben presto, però, queste forme di conduzione associata hanno perduto l'importanza, anche a causa di alcuni interventi normativi. Infatti, la legge n. 756 del 1964 ha posto divieti alla stipula di nuovi contratti di mezzadria, senza alcuna applicazione ai contratti di soccida. La legge n. 11 del 1971 ha, invece, stabilito la trasformazione in affitto dei contratti di soccida, con conferimento di pascolo a semplice richiesta del soccidario;

la legge n. 230 del 1982, che è il testo fondamentale in materia di trasformazione dei contratti agrari, ha previsto la conversione in affitto, della mezzadria e colonia vietando espressamente la stipulazione eli nuovi contratti. Mezzadria e colonia sono tipologie contrattuali analoghe alla soccida, in cui variano l'oggetto (il bestiame per la soccida, il fondo rustico per le altre fattispecie) e il tipo di attività (allevamento e sfruttamento del bestiame piuttosto che coltivazione di un podere o di un fondo);

l'unica forma di contratto associativo sopravvissuta alla conversione è stata la soccida semplice che, non solo ha mantenuto la possibilità di essere ancora stipulata, ma ha trovato larga diffusione in tutta la zootecnia industriale, diventando uno schermo legale per veri e propri oligopoli, che nei periodi di crisi si espandono e consolidano le loro posizioni a danno della collettività e del patrimonio zootecnico nazionale;

considerato che:

nel tempo, infatti, a seguito dello sviluppo della «zootecnia industriale» (polli, tacchini, conigli, suini, bovini da ingrasso), il contratto di soccida ha registrato un'espansione notevole (il fatturato all'origine in queste filiere nel 2011 è stato pari circa a 8 miliardi eli euro, viaggiando di pari passo con il fatturato del mangime, altri 7-8 miliardi di euro), che ha favorito, da un lato, la diffusione di alcune forme organizzative del mercato (integrazione verticale tra allevatori, industrie mangimistiche e macelli), dall'altro, una pericolosa concentrazione oligopolistica che tende a soffocare gli allevatori indipendenti;

questa nuova applicazione e diffusione è avvenuta senza che le norme regolanti il contratto di soccida fossero novellate in funzione del nuovo contesto produttivo e imprenditoriale in cui detto contratto è andato affermandosi negli ultimi anni, assumendo le sembianze di una vera e propria «soccida industriale», non prevista dal codice, ma cucita ad mie per l'agroindustria del nord come un abito sartoriale. Infatti, se nella zootecnia «rurale» la condivisione del ruolo di imprenditore avveniva tra il proprietario terriero e il contadino che prestava la sua opera manuale, nella zootecnia «industriale» tale condivisione avviene tra un polo aggregante industriale, che tenta surrettiziamente di apparire agricolo e l'imprenditore agricolo che, pur prestando la sua opera e i suoi immobili (capannoni, terreni e attrezzature) si trova in posizione di contraente «debole» e tende a regredire in un processo di disuguaglianza sociale sempre più spinto. In secondo luogo, lo sviluppo delle soccide industriali ha allontanato la produzione dal consumo;

oggi, il legislatore dovrebbe riconoscere che i processi di concentrazione vanno salutati con favore solo quando sono in grado di accrescere la ricchezza nei singoli settori per tutti e non quando la distruggono. Alcune filiere sono state distrutte o ristrette proprio dove sono maggiormente concentrati i consumi, mentre la produzione è stata dirottata solo in alcune aree dove insistono maggiori problemi di entropia dell'ambiente;

gli effetti restrittivi, causati da queste forme di lavoro pilotate da duopoli, hanno limitato e ridotto la produzione nazionale e, dunque, gli indici di autoapprovvigionamento, compensando il fabbisogno nazionale dei consumi attraverso il ricorso ad una crescente importazione *extra* Unione europea, con danni enormi per il benessere dei consumatori e per il bilancio sanitario. In pratica, una strategia miope che ha prodotto vantaggi solo per pochi;

tenuto conto che:

sotto l'aspetto fiscale, la vera ragione per cui il legislatore tiene in piedi un istituto giuridico desueto dagli effetti anticoncorrenziali sembrerebbe quella di conferire un vantaggio competitivo fiscale;

con le soccide i poli integranti industriali sfrutterebbero il regime fiscale agricolo agevolato che spetterebbe unicamente all'allevatore, produttore agricolo per definizione. In tal modo l'allevatore viene strumentalizzato e spogliato del suo reddito mentre le multinazionali dell'*agrobusiness* traggono tutti i vantaggi possibili;

il principale vantaggio, deriva dalla possibile elusione fiscale che si nasconde dietro società agricole di comodo e cooperative fittizie, tutte riconducibili ad uniche entità economiche (gruppi multinazionali), su cui mai nessuno ha voluto accendere i fari;

grazie al vantaggio elusivo fiscale, i gruppi integrati sono in grado di utilizzare questi aiuti per adottare politiche anticompetitive che ostacolano il corretto funzionamento del mercato interno ed alimentano turbative al suo interno. È pertanto opportuno applicare a queste varie tipologie di carne, le disposizioni del TFUE in materia di aiuti di Stato. Basti pensare che la Corte dei conti stima oggi «una significativa dilatazione» delle agevolazioni fiscali «sia nel numero, 799, sia nella perdita di entrate che ne deriva, 313 miliardi»;

l'elusione imputabile su tutti gli allevamenti in soccida da carne, si ritiene sia rilevante ed eroda una buona parte di queste entrate, che vanno a favore di multinazionali (mangimifici, macelli cooperativi e società agricole di comodo) e non del mondo agricolo;

la soccida, dunque, rappresenta una forma surrettizia di contratto associativo che introduce vincoli incompatibili con il libero mercato e dal chiaro effetto anticoncorrenziale (accordi esclusivi, assoggettamenti e abusi di dipendenza economica, barriere all'entrata, limitazione e controllo produzione, controllo degli investimenti, ripartizione del mercato, discriminazione prezzi a valle, effetti restrittivi sull'ambiente) e, di fatto, maschera rapporti di lavoro subordinato con rapporti associati, favorendo altresì comportamenti elusivi, abusivi del diritto e volti esclusivamente a realizzare vantaggi fiscali, con aggravii per il fondo sanitario nazionale e per la salute pubblica (aumento antibiotico-resistenza),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di approfondire l'applicazione del contratto di soccida al fine di evitare gli effetti distorsivi eventualmente derivanti.

G/1586 Sez I/4/9 (testo 2)

[De Bonis](#)

Accolto dal Governo

La 9^a Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare i criteri di individuazione dei comuni esenti assicurando un gettito necessario per il bilancio dello Stato ha disposto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale di Montalbano Jonico e di altri comuni fossero assoggettati al pagamento della cosiddetta IMU agricola a partire dal 2014;

tale inclusione dei terreni agricoli del nostro territorio e di quello di altri comuni è stata estesa anche all'anno d'imposta 2015 prima di essere abrogata a partire dal 2016 con la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

i comuni interessati, in virtù di tale inclusione nella lista dei terreni non più esentati, hanno subito un taglio secco a valere sui trasferimenti statali verso i comuni (fondo di solidarietà) di un importo pari ad una stima del gettito che i comuni avrebbero potuto incassare con il pagamento da parte degli agricoltori e dei proprietari di terreni agricoli della cosiddetta IMU agricola, in particolare il comune di Montalbano Jonico, che già versa in condizioni finanziarie difficilissime, ha subito un taglio secco di entrate pari a euro 513.000 per il 2014 e 765.000 per il 2015;

gli stessi Ministeri interessati dalla vicenda, in sede di Conferenza Stato-Autonomie locali, hanno evidenziato l'inesattezza delle stime di gettito utilizzate per tagliare i trasferimenti ai comuni interessati, tanto da procedere ad una parziale compensazione della presunta differenza tra la situazione reale e le stesse stime;

il settore agricolo, ormai strutturalmente e non congiunturalmente, sconta una gravissima crisi economica e finanziaria che si aggiunge alle gravissime emergenze provocate dalle ripetute calamità naturali abbattutesi sui territori;

diversi comuni, tra i quali il comune di Montalbano, hanno promosso dei ricorsi amministrativi sfociati in un giudizio di legittimità costituzionale;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2018 pubblicava l'esito della decisione del 21 novembre 2017 dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale, di fatto, confermando l'inclusione per il 2014 e il 2015 dei comuni come Montalbano negli elenchi dei territori non più esentati dal pagamento dell'IMU agricola;

come si può perfettamente immaginare, tale vicenda ha provocato un doppio effetto negativo sulla già critica condizione finanziaria degli enti locali interessati: da un lato si è verificato il taglio netto e consistente dei trasferimenti statali e dall'altro il mancato introito del pagamento da parte degli agricoltori per via della grande crisi che attraversa il settore agricolo, dell'incertezza sull'esito dei ricorsi promossi dai comuni e per la grandissima difficoltà amministrativa dei comuni di dover costruire a partire dai dati del catasto la banca dati utile per emettere gli avvisi di accertamento nei confronti dei proprietari dei terreni agricoli;

tanto la crisi strutturale del settore, quanto la condizione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del ricorso presso la Corte costituzionale hanno provocato lo spirare dei termini per effettuare il ravvedimento operoso del tributo con la conseguenza inderogabile dell'applicazione di interessi e sanzioni a carico dei contribuenti;

il decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto decreto «crescita», ha stabilito che i comuni possono aderire alla definizione agevolata cosiddetta «rottamazione-ter» nei termini e nelle modalità previsti dallo stesso decreto ma esclusivamente con riferimento alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (cosiddette entrate già andate a ruolo) e notificati negli anni dal 2000 al 2017;

pertanto la fattispecie di cui agli accertamenti della cosiddetta IMU agricola 2014 e 2015 non ricade attualmente nel perimetro stabilito dal governo della cosiddetta «rottamazione-ter» in quanto non trattasi di entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati o ruoli dal 2000 al 2017;

considerato che:

alla luce di tale complicata vicenda, il settore agricolo e le deboli economie locali si troveranno in una gravissima difficoltà economica e finanziaria che certamente provocherà anche il collasso di diverse aziende agricole già in ginocchio per le condizioni pessime in cui versano dopo ripetuti cicli economici negativi e calamità naturali;

tale difficile situazione comporta inevitabilmente anche problemi di tenuta sociale nei territori come quello del comune di Montalbano il cui settore più importante risulta essere l'agricoltura che condiziona a cascata anche i settori residuali (edilizia, commercio, servizi ecc.);

dopo la richiamata sentenza della Corte costituzionale, i comuni interessati, nel rispetto dei principi contabili e delle norme in materia di bilancio e tributarie, con notevolissime difficoltà organizzative dovute alla costruzione della banca dati della base imponibile in un territorio in cui la proprietà dei terreni è notevolmente frazionata anche a causa della crisi di settore, devono procedere per forza di cose e per evitare il pesante reato del danno erariale alla emissione di avvisi di

accertamento nei confronti delle migliaia di proprietari e comproprietari dei terreni agricoli, accertamenti che, sempre per obbligo di legge (decreto legislativo n. 472 del 1997), devono contenere sanzioni ed interessi;

questa vicenda riguarda i soli anni d'imposta del 2014 e del 2015;

i comuni interessati dalla richiamata vicenda non hanno avuto i tempi tecnici indispensabili per mandare a ruolo presso il concessionario della riscossione ex Equitalia i tributi della cosiddetta «IMU agricola»;

i comuni che oggi sono obbligati ad emettere gli avvisi di accertamento, per obbligo della stessa norma generale in materia di IMU, sono obbligati altresì ad elevare interessi e sanzioni essendo ormai spirati anche i termini per il ravvedimento operoso in quanto i proprietari dei terreni agricoli incolpevolmente non hanno pagato l'imposta sia per mancanza di liquidità dovuta alla crisi sistemica del comparto agricolo, sia per la situazione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del giudizio di legittimità in Corte costituzionale;

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito in legge, analogo ordine del giorno (G/1354/1/6 e 10 (testo 3)) fu accolto dal Governo, ma l'impegno preso non è stato mantenuto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere la cosiddetta rottamazione Ter agli accertamenti IMU agricola 2014-2015.

G/1586 Sez I/4/9

De Bonis

La 9^a Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare i criteri di individuazione dei comuni esenti assicurando un gettito necessario per il bilancio dello Stato ha disposto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale di Montalbano Jonico e di altri comuni fossero assoggettati al pagamento della cosiddetta IMU agricola a partire dal 2014;

tale inclusione dei terreni agricoli del nostro territorio e di quello di altri comuni è stata estesa anche all'anno d'imposta 2015 prima di essere abrogata a partire dal 2016 con la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

i comuni interessati, in virtù di tale inclusione nella lista dei terreni non più esentati, hanno subito un taglio secco a valere sui trasferimenti statali verso i comuni (fondo di solidarietà) di un importo pari ad una stima del gettito che i comuni avrebbero potuto incassare con il pagamento da parte degli agricoltori e dei proprietari di terreni agricoli della cosiddetta IMU agricola, in particolare il comune di Montalbano Jonico, che già versa in condizioni finanziarie difficilissime, ha subito un taglio secco di entrate pari a euro 513.000 per il 2014 e 765.000 per il 2015;

gli stessi Ministeri interessati dalla vicenda, in sede di Conferenza Stato-Autonomie locali, hanno evidenziato l'inesattezza delle stime di gettito utilizzate per tagliare i trasferimenti ai comuni interessati, tanto da procedere ad una parziale compensazione della presunta differenza tra la situazione reale e le stesse stime;

il settore agricolo, ormai strutturalmente e non congiunturalmente, sconta una gravissima crisi economica e finanziaria che si aggiunge alle gravissime emergenze provocate dalle ripetute calamità naturali abbattutesi sui territori;

diversi comuni, tra i quali il comune di Montalbano, hanno promosso dei ricorsi amministrativi sfociati in un giudizio di legittimità costituzionale;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2018 pubblicava l'esito della decisione del 21 novembre 2017 dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale, di fatto, confermando l'inclusione per il 2014 e il 2015 dei comuni come Montalbano negli elenchi dei territori non più esentati dal pagamento dell'IMU agricola;

come si può perfettamente immaginare, tale vicenda ha provocato un doppio effetto negativo sulla già critica condizione finanziaria degli enti locali interessati: da un lato si è verificato il taglio netto e consistente dei trasferimenti statali e dall'altro il mancato introito del pagamento da parte degli agricoltori per via della grande crisi che attraversa il settore agricolo, dell'incertezza sull'esito dei

ricorsi promossi dai comuni e per la grandissima difficoltà amministrativa dei comuni di dover costruire a partire dai dati del catasto la banca dati utile per emettere gli avvisi di accertamento nei confronti dei proprietari dei terreni agricoli;

tanto la crisi strutturale del settore, quanto la condizione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del ricorso presso la Corte costituzionale hanno provocato lo spirare dei termini per effettuare il ravvedimento operoso del tributo con la conseguenza inderogabile dell'applicazione di interessi e sanzioni a carico dei contribuenti;

il decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto decreto «crescita», ha stabilito che i comuni possono aderire alla definizione agevolata cosiddetta «rottamazione-ter» nei termini e nelle modalità previsti dallo stesso decreto ma esclusivamente con riferimento alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (cosiddette entrate già andate a ruolo) e notificati negli anni dal 2000 al 2017;

pertanto la fattispecie di cui agli accertamenti della cosiddetta IMU agricola 2014 e 2015 non ricade attualmente nel perimetro stabilito dal governo della cosiddetta «rottamazione-ter» in quanto non trattasi di entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati o ruoli dal 2000 al 2017;

considerato che:

alla luce di tale complicata vicenda, il settore agricolo e le deboli economie locali si troveranno in una gravissima difficoltà economica e finanziaria che certamente provocherà anche il collasso di diverse aziende agricole già in ginocchio per le condizioni pessime in cui versano dopo ripetuti cicli economici negativi e calamità naturali;

tale difficile situazione comporta inevitabilmente anche problemi di tenuta sociale nei territori come quello del comune di Montalbano il cui settore più importante risulta essere l'agricoltura che condiziona a cascata anche i settori residuali (edilizia, commercio, servizi ecc.);

dopo la richiamata sentenza della Corte costituzionale, i comuni interessati, nel rispetto dei principi contabili e delle norme in materia di bilancio e tributarie, con notevolissime difficoltà organizzative dovute alla costruzione della banca dati della base imponibile in un territorio in cui la proprietà dei terreni è notevolmente frazionata anche a causa della crisi di settore, devono procedere per forza di cose e per evitare il pesante reato del danno erariale alla emissione di avvisi di accertamento nei confronti delle migliaia di proprietari e comproprietari dei terreni agricoli, accertamenti che, sempre per obbligo di legge (decreto legislativo n. 472 del 1997), devono contenere sanzioni ed interessi;

questa vicenda riguarda i soli anni d'imposta del 2014 e del 2015;

i comuni interessati dalla richiamata vicenda non hanno avuto i tempi tecnici indispensabili per mandare a ruolo presso il concessionario della riscossione ex Equitalia i tributi della cosiddetta «IMU agricola»;

i comuni che oggi sono obbligati ad emettere gli avvisi di accertamento, per obbligo della stessa norma generale in materia di IMU, sono obbligati altresì ad elevare interessi e sanzioni essendo ormai spirati anche i termini per il ravvedimento operoso in quanto i proprietari dei terreni agricoli incolpevolmente non hanno pagato l'imposta sia per mancanza di liquidità dovuta alla crisi sistemica del comparto agricolo, sia per la situazione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del giudizio di legittimità in Corte costituzionale;

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito in legge, analogo ordine del giorno (G/1354/1/6 e 10 (testo 3)) fu accolto dal Governo, ma l'impegno preso non è stato mantenuto,

impegna il Governo:

ad estendere la cosiddetta «rottamazione-ter» agli accertamenti IMU agricola 2014 e 2015 che, anzitutto è senza oneri per il bilancio dello Stato e rappresenta solo un mancato incasso per i comuni degli interessi e delle sanzioni, oltre ad essere l'unica soluzione per poter salvare le aziende agricole sull'orlo del baratro economico e finanziario e per poter sollevare i comuni dall'obbligo di accertare anche gli interessi e le sanzioni dopo lo spirare dei termini del ravvedimento operoso.

G/1586 Sez I/5/9 (testo 2)

[De Bonis](#)

Accolto dal Governo

La 9^a Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

le Commissioni uniche nazionali (CUN) sono state introdotte dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, al fine di consentire ai produttori di collocare il proprio prodotto ad un prezzo congruo e di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione di prezzi;

il ministro Luigi Di Maio il 12 maggio si è recato a Foggia e insieme al sottosegretario Giuseppe L'Abbate hanno annunciato l'avvio «sperimentale» della CUN;

considerato che:

la costituzione di una CUN a Foggia per il prezzo del grano duro è in discussione dal luglio 2016 e fa parte del piano del ministro *pro tempore* Maurizio Martina per il rilancio del grano italiano, il quale, tra l'altro, in un tavolo ministeriale ebbe modo di affermare che, dai dati ISMEA sull'andamento dei prezzi per il grano duro, non c'era nessuna correlazione tra mercato internazionale e nazionale, con ciò lasciando ipotizzare la presenza in Italia di fenomeni distorsivi dei prezzi e della concorrenza;

l'esigenza di stabilire nel capoluogo della Capitanata la Commissione è data dal fatto che i prezzi del grano duro fino pastificabile, sia all'ingrosso che all'origine, continuano a non essere remunerativi;

pare evidente, dunque, l'opportunità dell'individuazione della sede foggiana per la CUN grano duro, senza alcuno indugio verso sperimentazioni. Si tratterebbe, infatti, di un'assegnazione giusta e dovuta, non solo per la vocazione produttiva di grano duro che ha il Mezzogiorno, ma anche perché colmerebbe il vuoto che si è creato dopo la sentenza del TAR Puglia;

con la Commissione unica nazionale a Foggia si avrebbe una gestione più equilibrata dell'emergenza prezzi, attenuando fenomeni distorsivi e anticoncorrenziali;

tenuto conto che:

nonostante la citata legge istitutiva della CUN, il decreto attuativo, l'approvazione in Conferenza Stato-Regioni e la risoluzione della Camera dei deputati 8-00202, approvata dal Governo il 28 settembre 2016, non si è potuto ancora istituire la CUN a Foggia, anche a causa di ostacoli frapposti;

l'associazione GranoSalus (fondata da produttori di grano duro e che persegue diversi obiettivi, tra questi il controllo su pasta e semole per verificarne gli *standard* di qualità, a partire dalla materia prima, quale il grano) ha intrapreso giudizi presso il Tar Puglia ed il Consiglio di Stato;

il Tar Puglia ha accolto il ricorso dell'associazione GranoSalus contro la Camera di commercio di Foggia che aveva negato il diritto di accedere agli atti ed ha annullato i listini della borsa merci di Foggia;

considerato, inoltre, che:

questo ingiustificato grave ritardo sull'attuazione della CUN a Foggia penalizza il processo di trasparenza nel mercato italiano e aggrava le condizioni sia delle imprese cerealicole del Mezzogiorno che quelle dei consumatori, a vantaggio esclusivo di commercianti e industriali;

nonostante l'incontro avuto con la ministra Bellanova al Tavolo di crisi grano-pasta, non è ancora partita la raccolta delle deleghe;

l'Italia ha davanti a sé una grande occasione, da non perdere, per diventare punto di riferimento mondiale nella quotazione del grano duro di alta qualità;

considerato, infine, che:

è in corso d'esame nella Commissione agricoltura l'affare assegnato n. 215 sul grano, impegna il Governo,

a favorire una rapida istituzione della CUN, in una o più sedi a partire da Foggia e di condividere tale scelta al Tavolo di filiera nazionale al fine di superare il meccanismo di rilevazione del prezzo della Commissione camerale di Foggia Altamura, garantire trasparenza nella formazione di un prezzo indicativo nazionale ed evitare speculazioni anche alla luce della normativa Antitrust, che opera per arginare i fenomeni distorsivi di mercato e della concorrenza nel rispetto delle regole nazionali ed europee in materia.

G/1586 Sez I/5/9

De Bonis

La 9ª Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

le Commissioni uniche nazionali (CUN) sono state introdotte dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, al fine di consentire ai produttori di collocare il proprio prodotto ad un prezzo congruo e di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione di prezzi;

il ministro Luigi Di Maio il 12 maggio si è recato a Foggia e insieme al sottosegretario Giuseppe L'Abbate hanno annunciato l'avvio «sperimentale» della CUN;

considerato che:

la costituzione di una CUN a Foggia per il prezzo del grano duro è in discussione dal luglio 2016 e fa parte del piano del ministro *pro tempore* Maurizio Martina per il rilancio del grano italiano, il quale, tra l'altro, in un tavolo ministeriale ebbe modo di affermare che, dai dati ISMEA sull'andamento dei prezzi per il grano duro, non c'era nessuna correlazione tra mercato internazionale e nazionale, con ciò lasciando ipotizzare la presenza in Italia di fenomeni distorsivi dei prezzi e della concorrenza;

l'esigenza di stabilire nel capoluogo della Capitanata la Commissione è data dal fatto che i prezzi del grano duro fino pastificabile, sia all'ingrosso che all'origine, continuano a non essere remunerativi;

pare evidente, dunque, l'opportunità dell'individuazione della sede foggiana per la CUN grano duro, senza alcuno indugio verso sperimentazioni. Si tratterebbe, infatti, di un'assegnazione giusta e dovuta, non solo per la vocazione produttiva di grano duro che ha il Mezzogiorno, ma anche perché colmerebbe il vuoto che si è creato dopo la sentenza del TAR Puglia;

con la Commissione unica nazionale a Foggia si avrebbe una gestione più equilibrata dell'emergenza prezzi, attenuando fenomeni distorsivi e anticoncorrenziali;

tenuto conto che:

nonostante la citata legge istitutiva della CUN, il decreto attuativo, l'approvazione in Conferenza Stato-Regioni e la risoluzione della Camera dei deputati 8-00202, approvata dal Governo il 28 settembre 2016, non si è potuto ancora istituire la CUN a Foggia, anche a causa di ostacoli frapposti;

l'associazione GranoSalus (fondata da produttori di grano duro e che persegue diversi obiettivi, tra questi il controllo su pasta e semole per verificarne gli *standard* di qualità, a partire dalla materia prima, quale il grano) ha intrapreso giudizi presso il Tar Puglia ed il Consiglio di Stato;

il Tar Puglia ha accolto il ricorso dell'associazione GranoSalus contro la Camera di commercio di Foggia che aveva negato il diritto di accedere agli atti ed ha annullato i listini della borsa merci di Foggia;

considerato, inoltre, che:

questo ingiustificato grave ritardo sull'attuazione della CUN a Foggia penalizza il processo di trasparenza nel mercato italiano e aggrava le condizioni sia delle imprese cerealicole del Mezzogiorno che quelle dei consumatori, a vantaggio esclusivo di commercianti e industriali;

nonostante l'incontro avuto con la ministra Bellanova al Tavolo di crisi grano-pasta, non è ancora partita la raccolta delle deleghe;

l'Italia ha davanti a sé una grande occasione, da non perdere, per diventare punto di riferimento mondiale nella quotazione del grano duro di alta qualità;

considerato, infine, che:

è in corso d'esame nella Commissione agricoltura l'affare assegnato n. 215 sul grano, impegna il Governo,

ad istituire velocemente la Commissione unica nazionale a Foggia, al fine di superare il desueto meccanismo di rilevazione del prezzo della Commissione camerale di Foggia e Altamura ed evitare speculazioni, frodi e volatilità dei prezzi, anche alla luce della normativa *antitrust*, che opera per arginare i fenomeni distorsivi dei prezzi e della concorrenza nel rispetto delle regole nazionali ed europee in materia.

G/1586 Sez I/1/11

[Toffanin](#), [Gallone](#), [Mallegni](#), [Floris](#)

Respinto

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premesso che:

il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo -, all'articolo 54-*bis* ha introdotto una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali;

l'articolo 2-*bis* del decreto-legge in esame reca una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali attualmente contenuta nell'articolo 54-*bis* menzionato, (i cosiddetti PrestO), previste solo per alcuni ambiti come quello alberghiero ed agricolo; si eleva ad 8 unità per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo il limite massimo di dipendenti a tempo indeterminato, ai fini dell'ammissibilità del ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale. La disposizione prevede che la prestazione occasionale va preventivamente comunicata, attraverso la piattaforma informatica INPS, con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e di termine della prestazione medesima; l'arco temporale di utilizzo non può essere superiore a 10 giorni, nel limite di 4 ore continuative nell'arco della singola giornata;

vengono escluse dal divieto al ricorso al contratto di prestazione occasionale, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo;

sarebbe opportuno specificare che tra queste rientrano le attività operanti nei servizi alla persona;

sarebbe opportuno e auspicabile ridisciplinare il «lavoro accessorio» con riferimento ai diritti del lavoratore (assicurazione, riposo, compensi) e definire i limiti all'utilizzo di tale strumento, nonché i soggetti che possono farvi ricorso;

rispetto alla normativa vigente del Libretto Famiglia e del Contratto PrestO, occorre superare le problematiche emerse sul fronte imprese e sul fronte famiglie per semplificare l'accesso alle prestazioni accessorie pur garantendo la massima tracciabilità e trasparenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a ridisciplinare il lavoro accessorio estendendo lo strumento del *voucher* anche alle attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura, turismo, ivi compresi i pubblici servizi e lo spettacolo, commercio e servizi, servizi alla persona, artigianato e piccola e media impresa.

G/1586 Sez I/2/11

[Toffanin](#), [Gallone](#)

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione il lavoratore ha diritto ad una retribuzione, che non deve essere solo correlata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, ma deve comunque assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia;

l'equo compenso non è peraltro solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità. La stessa capacità della domanda di autorganizzarsi in forme collettive deve infatti condurre non tanto a prezzi stracciati quanto ad un ottimale rapporto tra il prezzo e la qualità delle prestazioni,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare misure volte:

a stabilire che per compenso equo si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale;

ad assumere per la misura dell'equità del compenso, ferma restando la discrezionalità del giudice nel valutare caso per caso le patologie del rapporto, il riferimento ai parametri vigenti nell'impiego al contenzioso;

a stabilire che il compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parametri vigenti si deve ritenere iniquo;

a prevedere la garanzia del rispetto dell'equo compenso da parte della pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti.

G/1586 Sez I/2/11 (testo 2)

[Toffanin](#), [Gallone](#), [Floris](#), [Nannicini](#), [Carbone](#), [Romagnoli](#)

Approvato dalla Commissione

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione il lavoratore ha diritto ad una retribuzione, che non deve essere solo correlata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, ma deve comunque assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia;

l'equo compenso non è peraltro solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità. La stessa capacità della domanda di autorganizzarsi in forme collettive deve infatti condurre non tanto a prezzi stracciati quanto ad un ottimale rapporto tra il prezzo e la qualità delle prestazioni,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare misure volte a stabilire che per compenso equo si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale.

G/1586 Sez I/3/11

[Nannicini](#), [Laus](#)

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

tre anni dopo il terribile sisma del Centro Italia, un'indagine sul «cratere marchigiano» del progetto «Terre di ricerca», ci rappresenta una situazione complicata in riferimento alla situazione dello spopolamento dell'area;

dall'indagine, su ottantacinque comuni compresi nel cratere sismico marchigiano, è emerso come lo spopolamento, già in atto nel triennio precedente al terremoto, ha registrato nel triennio successivo alle scosse un'accelerazione significativa, che ha toccato il 170 per cento. In seguito agli eventi sismici, il calo della loro popolazione è più che raddoppiato di consistenza e intensità;

nel dettaglio, facendo un confronto territoriale, emerge dalla ricerca come la flessione demografica avvenuta tra 2016 e 2019 coinvolga certamente l'intero arco appenninico marchigiano, ma risulti relativamente più marcata nelle aree appenniniche del cratere;

altro indice che interessa lo spopolamento nelle zone dell'entroterra è certamente la mancanza di una prospettiva lavorativa. Una indagine del Centro Studi Cna Marche rivela che nella Regione che ha subito più danni a causa del sisma sono circa 500 le imprese che hanno chiuso e non hanno più riaperto tra la fine del 2016 e il 2018. Insieme a questo il terremoto è causa di perdita di oltre 1500 posti di lavoro;

le conseguenze per il sistema produttivo ed economico e per i livelli di occupazione, ma anche per il tessuto sociale dell'area sono pesantissime,

impegna il Governo:

ad approvare provvedimenti che prevedano misure fiscali di vantaggio, come una zona *no tax area*, per le imprese e per le persone presenti nel territorio o per coloro che vogliono investire o trasferire la propria residenze nei comuni montani dell'entroterra che hanno subito ingenti danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato nella misura oltre il 70 per cento, al fine di dare una risposta di contrasto al flusso continuo di emigrazione, spopolamento, amplificato dopo il terremoto, affinché si creino nuovi posti di lavoro e si amplino quelli presenti per ricreare e riattivare il tessuto socio-economico.

G/1586 Sez I/3/11 (testo 2)

[Nannicini](#), [Laus](#), [Matrisciano](#), [Nocerino](#)

Approvato dalla Commissione

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premessi che:

tre anni dopo il terribile sisma del Centro Italia, un'indagine sul «cratere marchigiano» del progetto «Terre di ricerca», ci rappresenta una situazione complicata in riferimento alla situazione dello spopolamento dell'area;

dall'indagine, su ottantacinque comuni compresi nel cratere sismico marchigiano, è emerso come lo spopolamento, già in atto nel triennio precedente al terremoto, ha registrato nel triennio successivo alle scosse un'accelerazione significativa, che ha toccato il 170 per cento. In seguito agli eventi sismici, il calo della loro popolazione è più che raddoppiato di consistenza e intensità;

nel dettaglio, facendo un confronto territoriale, emerge dalla ricerca come la flessione demografica avvenuta tra 2016 e 2019 coinvolga certamente l'intero arco appenninico marchigiano, ma risulti relativamente più marcata nelle aree appenniniche del cratere;

altro indice che interessa lo spopolamento nelle zone dell'entroterra è certamente la mancanza di una prospettiva lavorativa. Una indagine del Centro Studi Cna Marche rivela che nella Regione che ha subito più danni a causa del sisma sono circa 500 le imprese che hanno chiuso e non hanno più riaperto tra la fine del 2016 e il 2018. Insieme a questo il terremoto è causa di perdita di oltre 1500 posti di lavoro;

le conseguenze per il sistema produttivo ed economico e per i livelli di occupazione, ma anche per il tessuto sociale dell'area sono pesantissime,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

approvare provvedimenti che prevedano misure fiscali di vantaggio, come una zona *no tax area*, per le imprese e per le persone presenti nel territorio o per coloro che vogliono investire o trasferire la propria residenza nei comuni montani dell'entroterra che hanno subito ingenti danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato nella misura oltre il 70 per cento, al fine di dare una risposta di contrasto al flusso continuo di emigrazione, spopolamento, amplificato dopo il terremoto, affinché si creino nuovi posti di lavoro e si amplino quelli presenti per ricreare e riattivare il tessuto socio-economico.

G/1586 Sez I/4/11 (testo 2)

[Nannicini](#), [Laus](#), [Nocerino](#), [Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Auddino](#), [Romagnoli](#)

Approvato dalla Commissione

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premessi che:

la piena inclusione sociale delle persone con disabilità è un problema ancora aperto nel nostro Paese. Ci si riferisce a diritti fondamentali, quali il diritto alla salute, allo studio, all'inserimento lavorativo e all'autodeterminazione di un numero elevato di cittadini, ai quali occorre assicurare la possibilità di cogliere tutte le opportunità di cui godono gli altri individui, secondo quanto sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 (di seguito denominata «Convenzione ONU»);

in particolare, in forza dell'articolo 19 della Convenzione ONU, gli Stati firmatari «riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società», assicurando, tra l'altro, che «le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione»;

a tutt'oggi, il pieno godimento dei diritti fondamentali sanciti dal citato articolo 19 non è pienamente assicurato, essendo spesso limitata la partecipazione da parte delle persone con disabilità alla vita sociale ed economica del nostro Paese a causa di barriere comportamentali, ambientali, culturali ed economiche;

le proiezioni sociodemografiche e sanitario-assistenziali elaborate dall'ISTAT ci dicono che nel 2050 gli over 65 saranno più di 20 milioni (di cui 4 con più di 85 anni), ma che già nel 2030 gli anziani interessati da disabilità saranno già più di 5 milioni. Pertanto, il sistema di *welfare* socio-sanitario-assistenziale sarà chiamato ad uno sforzo significativo per affrontare tale emergenza;

altro dato che emerge in maniera forte nell'assistenza di lungo corso (LTC - *Long Term Care*), per persone anziane con disabilità è che, allo stato, la gran parte del carico assistenziale grava sulle famiglie, che provvedono attraverso l'assistenza volontaria e gratuita dei propri congiunti o attraverso il ricorso alla spesa assistenziale privata;

mentre la spesa pubblica per l'assistenza di lungo corso alle persone non autosufficienti è solo per 1/5 composta da prestazioni socio-assistenziali erogate a livello locale, essendo i restanti 4/5 riconducibili alle indennità di accompagnamento;

nel macro capitolo della non autosufficienza una particolare attenzione va posta a quella non derivante dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, bensì derivante da una preesistente disabilità, congenita o acquisita nel corso della vita ancor prima di raggiungere l'età anziana,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

estendere il «*bonus facciate*» che prevede la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle spese documentate, senza limiti di spesa, presente nella legge di Bilancio, anche agli interventi per la rimozione o il superamento della barriera architettoniche negli spazi comuni al fine del miglioramento della qualità di vita di milioni di persone anziane o con disabilità;

aumentare le risorse del Fondo per le non autosufficienze (FNA);

ripristinare ed aumentare le risorse per i *caregiver*, nonché prevedere misure per agevolare il lavoro di cura in particolare per le lavoratrici;

potenziare la dotazione del Fondo per l'assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cosiddetto «Dopo di noi») al fine di garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone disabili.

G/1586 Sez I/4/11

[Nannicini, Laus](#)

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

la piena inclusione sociale delle persone con disabilità è un problema ancora aperto nel nostro Paese. Ci si riferisce a diritti fondamentali, quali il diritto alla salute, allo studio, all'inserimento lavorativo e all'autodeterminazione di un numero elevato di cittadini, ai quali occorre assicurare la possibilità di cogliere tutte le opportunità di cui godono gli altri individui, secondo quanto sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 (di seguito denominata «Convenzione ONU»);

in particolare, in forza dell'articolo 19 della Convenzione ONU, gli Stati firmatari «riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società», assicurando, tra l'altro, che «le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione»;

a tutt'oggi, il pieno godimento dei diritti fondamentali sanciti dal citato articolo 19 non è pienamente assicurato, essendo spesso limitata la partecipazione da parte delle persone con disabilità alla vita sociale ed economica del nostro Paese a causa di barriere comportamentali, ambientali, culturali ed economiche;

le proiezioni sociodemografiche e sanitario-assistenziali elaborate dall'ISTAT ci dicono che nel 2050 gli over 65 saranno più di 20 milioni (di cui 4 con più di 85 anni), ma che già nel 2030 gli anziani interessati da disabilità saranno già più di 5 milioni. Pertanto, il sistema di *welfare* socio-sanitario-assistenziale sarà chiamato ad uno sforzo significativo per affrontare tale emergenza;

altro dato che emerge in maniera forte nell'assistenza di lungo corso (LTC - *Long Term Care*), per persone anziane con disabilità è che, allo stato, la gran parte del carico assistenziale grava sulle famiglie, che provvedono attraverso l'assistenza volontaria e gratuita dei propri congiunti o attraverso il ricorso alla spesa assistenziale privata;

mentre la spesa pubblica per l'assistenza di lungo corso alle persone non autosufficienti è solo per 1/5 composta da prestazioni socio-assistenziali erogate a livello locale, essendo i restanti 4/5 riconducibili alle indennità di accompagnamento;

nel macro capitolo della non autosufficienza una particolare attenzione va posta a quella non derivante dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, bensì derivante da una preesistente disabilità, congenita o acquisita nel corso della vita ancor prima di raggiungere l'età anziana,

impegna il Governo:

ad estendere il «*bonus* facciate» che prevede la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle spese documentate, senza limiti di spesa, presente nella legge di Bilancio, anche agli interventi per la rimozione o il superamento della barriera architettoniche negli spazi comuni al fine del miglioramento della qualità di vita di milioni di persone anziane o con disabilità;

ad aumentare le risorse del Fondo per le non autosufficienze (FNA);

a ripristinare ed aumentare le risorse per i *caregiver*, nonché prevedere misure per agevolare il lavoro di cura in particolare per le lavoratrici;

a potenziare la dotazione del Fondo per l'assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cosiddetto «Dopo di noi») al fine di garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone disabili.

G/1586 Sez I/5/11

[Nannicini, Laus](#)

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

l'ISTAT ha censito nel 2016 il mondo del *non profit* rilevando: oltre 340.000 organizzazioni, 5,5 milioni di volontari, 800.000 lavoratori; una presenza al 50 per cento nelle regioni del Nord, 26,7 per cento Sud e isole, 23,3 per cento Centro; un rapporto che va da 42 (Puglia e Sicilia) a 114 (Trentino Alto Adige) istituzioni *non profit* ogni 10.000 abitanti. Si tratta di un mondo contraddistinto da una grande biodiversità: una pluralità di forme giuridiche ed organizzative (292.000 associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, 7.509 fondazioni, 15.600 cooperative sociali, 28.149 altre forme giuridiche - impresa sociale, cooperazione allo sviluppo, altro) ma tutti accomunati da principi e valori condivisi: la partecipazione, la solidarietà, l'inclusione, l'attenzione ai beni comuni. Un mondo fondato su valori che vanno dalla disponibilità a donare volontariamente il proprio tempo, sino alla costruzione di realtà imprenditoriali a valenza sociale che generano buona occupazione;

il complesso *iter* di riforma della legislazione sul Terzo settore non si è ancora concluso;

le risorse del fondo per i progetti degli Enti del Terzo settore (Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore) di cui alla legge n. 106 del 2016, articolo 9, comma 1 e il Fondo per Interventi a sostegno degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, articolo 73, comma 1, sono destinati a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di Terzo settore. Si tratta di attività che hanno una grande ricaduta in particolare nelle aree di maggiore disagio sociale. I fondi in questione hanno subito un taglio;

il 5 per mille è uno strumento di grande valore perché consente ai cittadini di esprimere chiaramente una preferenza per i settori di *welfare* da sostenere tramite la contribuzione fiscale: una forma di partecipazione alle scelte di spesa che avvicina le persone alle organizzazioni *non profit* e rafforza il senso civico e la partecipazione ai bisogni delle comunità. Negli ultimi anni è fortemente aumentato il numero di cittadini che ha deciso di avvalersi del 5x1000. Tale misura ha un tetto di spesa che non risulta adeguato,

impegna il Governo:

a completare l'*iter* della riforma del Terzo settore in tempi rapidi, ripristinare le risorse ed aumentarne la dotazione dei fondi per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore e per Interventi a sostegno degli enti del Terzo settore e prevedere un aumento del tetto di spesa per il 5x1000 adeguato alla volontà dei contribuenti.

G/1586 Sez I/5/11 (testo 2)

[Nannicini, Laus](#)

Approvato dalla Commissione

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

L'ISTAT ha censito nel 2016 il mondo del *non profit* rilevando: oltre 340.000 organizzazioni, 5,5 milioni di volontari, 800.000 lavoratori; una presenza al 50 per cento nelle regioni del Nord, 26,7 per cento Sud e isole, 23,3 per cento Centro; un rapporto che va da 42 (Puglia e Sicilia) a 114 (Trentino Alto Adige) istituzioni *non profit* ogni 10.000 abitanti. Si tratta di un mondo contraddistinto da una grande biodiversità: una pluralità di forme giuridiche ed organizzative (292.000 associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, 7.509 fondazioni, 15.600 cooperative sociali, 28.149 altre forme giuridiche - impresa sociale, cooperazione allo sviluppo, altro) ma tutti accomunati da principi e valori condivisi: la partecipazione, la solidarietà, l'inclusione, l'attenzione ai beni comuni. Un mondo fondato su valori che vanno dalla disponibilità a donare volontariamente il proprio tempo, sino alla costruzione di realtà imprenditoriali a valenza sociale che generano buona occupazione;

il complesso *iter* di riforma della legislazione sul Terzo settore non si è ancora concluso;

le risorse del fondo per i progetti degli Enti del Terzo settore (Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore) di cui alla legge n. 106 del 2016, articolo 9, comma 1 e il Fondo per Interventi a sostegno degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, articolo 73, comma 1, sono destinati a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di Terzo settore. Si tratta di attività che hanno una grande ricaduta in particolare nelle aree di maggiore disagio sociale. I fondi in questione hanno subito un taglio;

il 5 per mille è uno strumento di grande valore perché consente ai cittadini di esprimere chiaramente una preferenza per i settori di *welfare* da sostenere tramite la contribuzione fiscale: una forma di partecipazione alle scelte di spesa che avvicina le persone alle organizzazioni *non profit* e rafforza il senso civico e la partecipazione ai bisogni delle comunità. Negli ultimi anni è fortemente aumentato il numero di cittadini che ha deciso di avvalersi del 5x1000. Tale misura ha un tetto di spesa che non risulta adeguato,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

completare l'*iter* della riforma del Terzo settore in tempi rapidi e determinare adeguate risorse per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore e per Interventi a sostegno degli enti del Terzo settore.

G/1586 Sez I/6/11 (testo 2)

[Nannicini, Laus](#)

Approvato dalla Commissione

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri (Argentina, Repubblica di Capo Verde, Australia, Repubblica di Corea, Brasile, Repubblica di San Marino, Canada e Quebec, Santa Sede, Paesi dell'ex-Jugoslavia, Tunisia, Israele, Turchia, Isole del Canale e Isola di Man, U.S.A (Stati Uniti d'America), Messico, Uruguay, Principato di Monaco, Venezuela, Repubblica di Bosnia-Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Voivodina);

le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale sono state stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un'attività lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini;

le Convenzioni bilaterali sono atti giuridici di diritto internazionale con i quali due Stati si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un Regime di Sicurezza Sociale nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di garantire la libera circolazione di manodopera;

le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi essenziali:

- la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;

- il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato;

- la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti; nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni;

in Italia la comunità albanese è una delle maggiori: dal punto di vista del mercato del lavoro, l'anno 2017 appare abbastanza dinamico. Infatti, per rapporti di lavoro attivati occupano il primo posto con 167.478 unità. La struttura della domanda di lavoro per singola cittadinanza evidenzia una presenza articolata dei cittadini albanesi nei vari settori: tra gli extracomunitari sono 29,1 per cento in agricoltura, 43,4 per cento nei servizi e 16,0 per cento nelle costruzioni. La maggior parte dei rapporti di lavoro degli albanesi sono stati attivati nelle seguenti città: Milano, Roma, Firenze, Rimini e Genova;

i lavoratori albanesi molte volte scontano il fatto di aver avuto contributi versati per anni di lavoro in Albania e altri in Italia non consentendogli di arrivare alla pensione né nel paese di partenza né in quello di arrivo;

è stato lanciato in rete un appello «La pensione è un diritto. Sosteniamo l'accordo Italia-Albania» che ha raccolto in poco tempo 8.000 firme e ancora sta raccogliendo sostenitori;

il 31 ottobre scorso il Presidente Conte si è incontrato a Roma con il Primo ministro della Repubblica di Albania Edi Rama, aprendo verso la possibilità dell'accordo sul piano previdenziale, impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

individuare le risorse necessarie al fine dell'attivazione della Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e tutti gli atti legislativi necessari al fine di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali.

G/1586 Sez I/6/11

[Nannicini, Laus](#)

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri (Argentina, Repubblica di Capo Verde, Australia, Repubblica di Corea, Brasile, Repubblica di San Marino, Canada e Quebec, Santa Sede, Paesi dell'ex-Jugoslavia, Tunisia, Israele, Turchia, Isole del Canale e Isola di Man, U.S.A (Stati Uniti d'America), Messico, Uruguay, Principato di Monaco, Venezuela, Repubblica di Bosnia-Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina);

le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale sono state stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un'attività lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini;

le Convenzioni bilaterali sono atti giuridici di diritto internazionale con i quali due Stati si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un Regime di Sicurezza Sociale nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di garantire la libera circolazione di manodopera;

le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi essenziali:

- la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;

- il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato;

- la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti; nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni;

in Italia la comunità albanese è una delle maggiori: dal punto di vista del mercato del lavoro, l'anno 2017 appare abbastanza dinamico. Infatti, per rapporti di lavoro attivati occupano il primo posto con 167.478 unità. La struttura della domanda di lavoro per singola cittadinanza evidenzia una presenza articolata dei cittadini albanesi nei vari settori: tra gli extracomunitari sono 29,1 per cento in agricoltura, 43,4 per cento nei servizi e 16,0 per cento nelle costruzioni. La maggior parte dei rapporti di lavoro degli albanesi sono stati attivati nelle seguenti città: Milano, Roma, Firenze, Rimini e Genova;

i lavoratori albanesi molte volte scontano il fatto di aver avuto contributi versati per anni di lavoro in Albania e altri in Italia non consentendogli di arrivare alla pensione né nel paese di partenza né in quello di arrivo;

è stato lanciato in rete un appello «La pensione è un diritto. Sosteniamo l'accordo Italia-Albania» che ha raccolto in poco tempo 8.000 firme e ancora sta raccogliendo sostenitori;

il 31 ottobre scorso il Presidente Conte si è incontrato a Roma con il Primo ministro della Repubblica di Albania Edi Rama, aprendo verso la possibilità dell'accordo sul piano previdenziale, impegna il Governo:

ad individuare le risorse necessarie al fine dell'attivazione della Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e tutti gli atti legislativi necessari al fine di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali.

G/1586 sez I/1/12

[Boldrini](#), [Castellone](#), [Bini](#), [Collina](#), [Pirro](#), [Giuseppe Pisani](#), [Marinello](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premesso che:

l'articolo 79 del disegno di legge di bilancio prevede una imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego;

tale articolo, al comma 1, esclude le siringhe dall'ambito di applicazione dell'imposta. Sebbene la relazione tecnica non espliciti il rationale che sottende questa esclusione, è ragionevole ritenere che alla base vi sia la consapevolezza di dover introdurre alcune eccezioni per prodotti che sono utilizzati per motivi di salute, al fine di garantire la sterilità e l'assenza di rischi di contaminazione e infezione;

la *ratio* della disposizione è incentivare le aziende ad utilizzare manufatti in plastica biodegradabile e compostabile;

occorre però evidenziare come questa finalità sia difficilmente perseguibile nel settore dei medicinali ad uso umano e veterinario poiché un materiale compostabile non possiede i dovuti requisiti di sterilità di cui necessita un prodotto farmaceutico;

il farmaco nel momento in cui viene espulso dal suo ciclo produttivo già segue un percorso di smaltimento molto severo, trattandosi di un rifiuto speciale;

a titolo esemplificativo e non esaustivo, al fine di consentire una valutazione dell'impatto delle disposizioni recate dall'articolo 79, si indicano di seguito alcune forme farmaceutiche in cui si usano materiali plastici:

a) solidi orali: blister, barattoli e flaconi (pilloriere);

b) liquidi orali: molti flaconi *multidose* o flaconcini monodose (per bevibili). Con gli stessi materiali e altri plastici possono poi essere costituiti i tappi di chiusura (*child proff* o non *child proff*) e anche contagocce, o anche misurini - cucchiaini (esempio usati per sciroppi anti-tosse etc);

c) iniettabili: le sacche usate per soluzioni perfusionali e i colliri, in genere monodose;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di escludere dall'imposta prevista dall'articolo 79 i materiali di confezionamento primario e secondario dei medicinali ad uso umano e veterinario e di istituire un Tavolo tecnico interistituzionale composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia Italiana del Farmaco e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con il compito di individuare un piano di lavoro e di incentivo alla ricerca, in *partnership* pubblico-privata, teso allo studio e all'individuazione di eventuali nuovi materiali alternativi alla plastica rispetto a quelli attualmente utilizzati nel confezionamento primario e secondario dei medicinali ad uso umano e veterinario.

G/1586 sez I/2/12

[Boldrini](#), [Castellone](#), [Bini](#), [Collina](#), [Pirro](#), [Giuseppe Pisani](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premessi che:

i registri dei tumori sono finalizzati alla raccolta e alla registrazione delle patologie tumorali che incidono su un determinato territorio;

la maggior parte dei registri sono di popolazione, ovvero raccolgono i dati delle malattie tumorali di tutti i residenti di un dato territorio;

la legge 22 marzo 2019, n. 29, ha istituito la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza con l'intento di convogliare verso un unico centro tutte le informazioni presenti all'interno dei singoli registri attualmente attivi sul territorio nazionale;

per la compilazione dei registri dei tumori è utilizzato personale altamente specializzato in grado di utilizzare tecnologie informatiche avanzate;

sono numerosi i casi in cui il personale che si occupa della raccolta dei dati sulle patologie tumorali risulta numericamente insufficiente e ciò incide sul funzionamento dei suddetti registri;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di investire risorse sulla Rete nazionale dei registri dei tumori al fine di favorire l'implementazione del suddetto personale e di migliorare la costanza e la rapidità di inserimento dei dati delle patologie tumorali all'interno dei registri dei tumori.

G/1586 sez I/3/12 (testo 2)

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

20 anni di ricerche nella genetica hanno reso possibile applicare la Consulenza Genetica Oncologica (CGO) per un numero crescente di soggetti e nuclei familiari attraverso l'individuazione di geni responsabili di numerose forme di ereditarietà che interessano vari tipi di tumore, comuni e rari;

la consulenza genetica oncologica viene offerta a una persona o a persone di una stessa famiglia che sono a rischio di sviluppare un tumore per la presenza di una predisposizione di tipo ereditario;

sono dunque numerosi i processi assistenziali e sanitari che devono tener conto di questa tematica. Sappiamo che Paesi quali Francia, Germania e Regno Unito hanno promosso degli specifici piani di genetica oncologica, affrontando il problema in modo strategico;

la gestione dei tumori ereditari potrebbe avere una seria svolta se il tema venisse affrontato in modo sistematico;

la problematica potrebbe essere affrontata sia attraverso specifiche linee guida per la Consulenza Genetica Oncologica sia grazie alla creazione di un Osservatorio dedicato a questo tipo di neoplasie;

considerato che:

la gestione clinica dei soggetti ad alto rischio oncologico dovrebbe essere affrontata in modo organico ed integrato, all'interno di un percorso diagnostico-assistenziale Aziendale e/o Regionale completo e sottoposto a verifiche;

ad oggi non è previsto alcun specifico codice di esenzione dal pagamento delle prestazioni per i pazienti a rischio di tumore ereditario;

preso atto che:

le informazioni genetiche sono impiegate anche per meglio definire il percorso terapeutico dei pazienti;

si prevede un aumento esponenziale di disponibilità sul mercato di *test* genetici e genomici di comprovata utilità;

per la migliore gestione della CGO occorrerebbe avvalersi di un team multidisciplinare di professionisti fra cui specialisti in medicina preventiva, diagnosi e cura dei tumori, psicologi, genetisti;

è necessario che il paziente riceva informazioni esaurienti su tutte le opzioni disponibili al fine di consentirgli di poter assumere una decisione consapevole;

è necessario che al paziente ad alto rischio sia assicurato il miglior livello di organizzazione e di offerta sanitaria,

impegna il Governo, compatibilmente con le risorse finanziarie a legislazione vigente:

a promuovere la creazione un Osservatorio Nazionale che sia il punto di riferimento e di raccolta delle informazioni sulla CGO al fine di disegnare una strategia ed una pianificazione valide a livello nazionale;

ad attivarsi per definire Linee Guida Nazionali in grado di identificare i criteri di appropriatezza dei *test* genetici e dei programmi di gestione dei soggetti ad alto rischio di tumori ereditari;

a promuovere lo sviluppo di modelli assistenziali che includano indirizzi organizzativi dei team multidisciplinari, un piano di formazione e di comunicazione ad ampio spettro sui tumori ereditari, la gestione integrata dei soggetti ad alto rischio di sviluppare un tumore ereditario e la realizzazione di una rete di centri che assicurino lo stato dell'arte della CGO;

a promuovere la valorizzazione del ruolo delle associazioni dei pazienti sia nella fase di raccolta che nella fase di valutazione dei dati di familiarità oncologica;

a stimolare l'avvio di ricerche cliniche di livello internazionale sui tumori ereditari.

G/1586 sez I/3/12

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

20 anni di ricerche nella genetica hanno reso possibile applicare la Consulenza Genetica Oncologica (CGO) per un numero crescente di soggetti e nuclei familiari attraverso l'individuazione di geni responsabili di numerose forme di ereditarietà che interessano vari tipi di tumore, comuni e rari;

la consulenza genetica oncologica viene offerta a una persona o a persone di una stessa famiglia che sono a rischio di sviluppare un tumore per la presenza di una predisposizione di tipo ereditario;

sono dunque numerosi i processi assistenziali e sanitari che devono tener conto di questa tematica. Sappiamo che Paesi quali Francia, Germania e Regno Unito hanno promosso degli specifici piani di genetica oncologica, affrontando il problema in modo strategico;

la gestione dei tumori ereditari potrebbe avere una seria svolta se il tema venisse affrontato in modo sistematico;

la problematica potrebbe essere affrontata sia attraverso specifiche linee guida per la Consulenza Genetica Oncologia sia grazie alla creazione di un Osservatorio dedicato a questo tipo di neoplasie;

considerato che:

la gestione clinica dei soggetti ad alto rischio oncologico dovrebbe essere affrontata in modo organico ed integrato, all'interno di un percorso diagnostico-assistenziale Aziendale e/o Regionale completo e sottoposto a verifiche;

ad oggi non è previsto alcun specifico codice di esenzione dal pagamento delle prestazioni per i pazienti a rischio di tumore ereditario;

preso atto che:

le informazioni genetiche sono impiegate anche per meglio definire il percorso terapeutico dei pazienti;

si prevede un aumento esponenziale di disponibilità sul mercato di *test* genetici e genomici di comprovata utilità;

per la migliore gestione della CGO occorrerebbe avvalersi di un team multidisciplinare di professionisti fra cui specialisti in medicina preventiva, diagnosi e cura dei tumori, psicologi, genetisti;

è necessario che il paziente riceva informazioni esaurienti su tutte le opzioni disponibili al fine di consentirgli di poter assumere una decisione consapevole;

è necessario che al paziente ad alto rischio sia assicurato il miglior livello di organizzazione e di offerta sanitaria,

impegna il Governo:

a promuovere la creazione un Osservatorio Nazionale che sia il punto di riferimento e di raccolta delle informazioni sulla CGO al fine di disegnare una strategia ed una pianificazione valide a livello nazionale;

ad attivarsi per definire Linee Guida Nazionali in grado di identificare i criteri di appropriatezza dei *test* genetici e dei programmi di gestione dei soggetti ad alto rischio di tumori ereditari;

a promuovere lo sviluppo di modelli assistenziali che includano indirizzi organizzativi dei team multidisciplinari, un piano di formazione e di comunicazione ad ampio spettro sui tumori ereditari, la gestione integrata dei soggetti ad alto rischio di sviluppare un tumore ereditario e la realizzazione di una rete di centri che assicurino lo stato dell'arte della CGO;

a promuovere la valorizzazione del ruolo delle associazioni dei pazienti sia nella fase di raccolta che nella fase di valutazione dei dati di familiarità oncologica;

a stimolare l'avvio di ricerche cliniche di livello internazionale sui tumori ereditari.

G/1586 sez I/4/12

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#), [Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer, sono molto diffuse nell'età senile e sono destinate a coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti a causa del progressivo invecchiamento della popolazione;

il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che distrugge lentamente e progressivamente le funzioni cognitive superiori, quali la memoria, il ragionamento e il linguaggio, fino a compromettere l'autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quotidiane;

le persone portatrici di questa malattia hanno problemi complessi per la cui soluzione, seppure parziale, è necessaria l'attività coordinata di specialisti medici e paramedici, oltre che di operatori socio-assistenziali;

sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attualmente, non se ne conoscono i fattori eziologici e le patogenesi, mentre dal punto di vista socioeconomico il problema peggiore risiede nel fatto che tale patologia colpisce soggetti in età presenile rendendoli parzialmente o totalmente non auto sufficienti, causando un peggioramento della qualità della loro vita e della vita dei loro familiari,

impegna il Governo:

a garantire l'attuazione del Piano demenze per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento terapeutico e assistenziale delle persone affette da morbo di Alzheimer;

a promuovere idonee iniziative atte a sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo delle malattie neurodegenerative e della demenza;

a promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione sanitaria della popolazione al fine di migliorarne la consapevolezza e le modalità per rapportarsi alle strutture e agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale.

G/1586 sez I/5/12

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#), [Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di morte al mondo e l'elevata incidenza di queste patologie rappresenta una minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia in termini di prestazioni che di costi;

in particolare, l'*ictus* celebrale è la terza causa più comune di morte e la principale causa di incapacità funzionale: colpisce per il 50 per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per i 12 per cento soggetti al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di funzionalità, nonché un significativo peggioramento della qualità della vita;

nell'80 per cento dei casi si verifica un *ictus* ischemico, che può essere legato a carotidopatie extracraniche o ad emboli a partenza dal cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione atriale;

la fibrillazione atriale è un'anomalia del ritmo cardiaco che provoca l'accelerazione o rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca ha natura asintomatica, circostanza che contribuisce a ritardare una diagnosi tempestiva e, conseguentemente, l'avvio di un adeguato trattamento farmacologico;

la carotidopatia extracranica è un'affezione delle arterie carotidi al collo, dovuta alla presenza di placche che possono embolizzare e determinare, come sopra rilevato, un ictus cerebrale; considerato che:

l'adozione di corretti stili di vita contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari ed è, pertanto, prioritario promuovere campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione di una corretta terapia delle patologie cardiovascolari indicate in premessa necessita dell'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali che siano mirati e di carattere multidisciplinare. Risulta, altresì, necessario, incentivare la ricerca scientifica e l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per il trattamento delle suddette malattie, nonché promuovere un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso apposite strutture a ciò dedicate,

impegna il Governo:

ad adottare misure atte a:

1) incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell'*ictus* cerebrale, della fibrillazione atriale, dell'*ictus* cardioembolico e della carotidopatia extracranica e a favorire la ricerca scientifica;

2) favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella gestione del paziente colpito da una delle suddette affezioni cardiovascolari;

3) facilitare l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per la prevenzione e il trattamento dell'*ictus* cerebrale, della fibrillazione atriale, dell'*ictus* cardioembolico e della carotidopatia extracranica;

4) sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative, sia l'opinione pubblica che gli operatori sanitari sull'importanza dell'adozione di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle malattie cardiovascolari;

5) promuovere l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali mirati e multidisciplinari, nonché un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un'iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.

G/1586 sez I/6/12

[Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il nostro Paese destina una quota di finanziamenti al sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari ancora troppo esigui rispetto alle necessità;

non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da gravi patologie come l'epatite C e l'HIV;

impegna il Governo:

a inserire un apposito fondo da destinare anche alle malattie croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari e le patologie cronico degenerative connesse al progressivo invecchiamento della popolazione;

ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze introducendo, previo coordinamento con la Conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;

a prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del sistema sanitario.

G/1586 sez I/6/12 (testo 2)

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il nostro Paese destina una quota di finanziamenti al sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari ancora troppo esigui rispetto alle necessità;

non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da gravi patologie come l'epatite C e l'HIV;

impegna il Governo a valutare la possibilità, compatibilmente con le risorse finanziarie a legislazione vigente:

di inserire un apposito fondo da destinare anche alle malattie croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari e le patologie cronico degenerative connesse al progressivo invecchiamento della popolazione;

di incrementare il Fondo per le non autosufficienze introducendo, previo coordinamento con la Conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;

di prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del sistema sanitario.

G/1586 sez I/7/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari, Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

gli animali domestici vivono con le famiglie italiane, che li ospitano e li accudiscono con affetto, quali componenti, a tutti gli effetti, dei nuclei familiari;

secondo le associazioni dei consumatori la maggioranza dei proprietari degli animali, per nutrirli e curarli nel modo più adeguato, sono disposti a spendere in totale, fino a 1.800 euro all'anno per un cane, fino a 800 per un gatto;

queste cifre sono assai più alte di quelle registrate anche solo dieci anni fa. Il mercato «pet» infatti, anche in tempi di crisi, ha continuato a registrare un incremento costante e, anzi, ha sviluppato una costante propensione verso prodotti sempre più di qualità, segno evidente dell'attaccamento che i padroni hanno nei confronti degli animali;

considerato che:

ad oggi i proprietari che detengono legalmente un animale possono usufruire, per le spese mediche veterinarie e per quelle relative all'acquisto di medicinali, di una detrazione IRPEF fino al 19 per cento all'interno della dichiarazione dei redditi. Detta detrazione, tuttavia, in accordo con le indicazioni dell'ultima circolare dell'Agenzia delle entrate, può essere effettuata entro un limite massimo complessivo di 387,34 euro per tutti gli animali posseduti. Le spese eccedenti tale importo sono totalmente a carico dei proprietari;

i limiti quantitativi imposti dalla normativa vigente sono, però, assai contenuti rispetto all'effettivo onere economico sostenuto dalle famiglie, anche in ragione del fatto che tra le spese veterinarie che danno diritto alla detrazione d'imposta non sono presenti, per esempio, le spese, eventualmente sostenute, per l'acquisto di farmaci senza prescrizione medica veterinaria o di mangimi e antiparassitari;

è evidente che i benefici fiscali a favore dei detentori di animali è del tutto inadeguato sia all'importanza che gli animali stessi hanno per le persone sia all'esosità delle spese che la cura, in senso lato, di un animale comporta,

impegna il Governo:

ad aumentare i limiti di legge per le detrazioni attualmente vigenti portandole fino a 1000 euro.

G/1586 sez I/8/12

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la spesa sanitaria si compone di due macrocategorie: pesa pubblica e spesa privata che include quella intermediata, da fondi sanitari integrativi (Fsi) o da polizze assicurative, e la spesa *out-of-pocket*, direttamente sostenuta dai cittadini;

in linea con queste categorie di spesa il decreto-legge n. 502 del 1992 aveva individuato tre pilastri per sostenere la sanità: il Ssn, basato sui principi di universalità, equità e solidarietà; la sanità collettiva integrativa e la sanità individuale, attraverso polizze assicurative. Questo modello era basato su tre assunzioni fondamentali: il finanziamento pubblico garantisce i livelli essenziali di assistenza, la sanità collettiva integrativa copre solo prestazioni non essenziali e ogni cittadino è libero di stipulare polizze assicurative individuali;

nell'ultimo decennio, tuttavia, la combinazione di fenomeni concomitanti ha sancito il fallimento di questo modello: infatti, il primo pilastro è stato fortemente indebolito dalla progressiva e imponente riduzione del finanziamento pubblico, con erogazione dei Lea insufficiente e non uniforme a livello nazionale; il secondo pilastro non è stato adeguatamente rinforzato; infine, complice una *governance* inadeguata del terzo pilastro, l'espansione delle assicurazioni private aumenta le disuguaglianze sociali, minando le basi di un SSN pubblico, equo e universalistico;

considerato che:

se oggi il modello universalistico del SSN vive una profonda crisi di sostenibilità e il Documento di economia e finanza 2018 non ha lasciato alcuna speranza sul possibile incremento del finanziamento pubblico, è indifferibile reperire risorse dal secondo e terzo pilastro senza compromettere il modello di un Ssn pubblico per evitare di scaricare interamente sui cittadini le minori tutele pubbliche;

occorrerebbe attraverso una riforma strutturale, intervenire per rallentare l'aumento inesorabile della spesa *out-of-pocket* e la rinuncia alle cure da parte delle fasce più deboli, riducendo altresì le prestazioni incluse nei Lea secondo una logica *evidence - value-based* e reperendo al tempo stesso risorse dalla sanità integrativa;

preso atto che:

quanto esposto richiede inevitabilmente la definizione di un Testo Unico per tutte le forme di sanità integrativa, volto a superare una legislazione frammentata e obsoleta e a creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una *governance* nazionale e tutelare il consumatore evitando derive consumistiche e di privatizzazione,

impegna il Governo:

a definire un Testo Unico per tutte le forme di sanità al fine di creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una *governance* nazionale a tutela del consumatore;

a ridefinire le tipologie di prestazioni, essenziali e non essenziali, che possono essere coperte dalle varie forme di sanità integrativa, evitando duplicazioni e consumismo sanitario;

a realizzare un pilastro unico di sanità integrativa, la cui attuale distinzione è diventata anacronistica per varie ragioni: innanzitutto, il rischio di impresa dei Fsi è gestito in oltre il 40 per cento dei casi da assicurazioni private; in secondo luogo, il campo d'azione dei Fsi è limitato solo a prestazioni non essenziali (*extra-Lea*), mentre di fatto le polizze assicurative possono coprire tutte le prestazioni;

a definire un'anagrafe nazionale unica di Fsi e assicurazioni private, identificando requisiti di accreditamento validi su tutto il territorio nazionale e rendendone pubblica la consultazione, sia ai fini di analisi dei dati, sia per offrire ai cittadini in maniera trasparente le opportunità offerte dalla sanità integrativa;

a regolamentare sia il rapporto tra finanziatori privati ed erogatori privati accreditati, sia le campagne pubblicitarie delle assicurazioni, al fine di evitare pericolose alleanze e a derive consumistiche nell'offerta delle prestazioni sanitarie;

ad affidare anche gli enti pubblici la gestione della sanità integrativa per offrire a tariffe calmierate e competitive un *range* di servizi socio-sanitari garantiti ed erogati sotto la vigilanza e la responsabilità pubblica.

G/1586 sez I/8/12 (testo 2)

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la spesa sanitaria si compone di due macrocategorie: pesa pubblica e spesa privata che include quella intermediata, da fondi sanitari integrativi (Fsi) o da polizze assicurative, e la spesa *out-of-pocket*, direttamente sostenuta dai cittadini;

in linea con queste categorie di spesa il decreto-legge n. 502 del 1992 aveva individuato tre pilastri per sostenere la sanità: il Ssn, basato sui principi di universalità, equità e solidarietà; la sanità collettiva integrativa e la sanità individuale, attraverso polizze assicurative. Questo modello era basato su tre assunzioni fondamentali: il finanziamento pubblico garantisce i livelli essenziali di assistenza, la sanità collettiva integrativa copre solo prestazioni non essenziali e ogni cittadino è libero di stipulare polizze assicurative individuali;

nell'ultimo decennio, tuttavia, la combinazione di fenomeni concomitanti ha sancito il fallimento di questo modello: infatti, il primo pilastro è stato fortemente indebolito dalla progressiva e imponente riduzione del finanziamento pubblico, con erogazione dei Lea insufficiente e non uniforme a livello nazionale; il secondo pilastro non è stato adeguatamente rinforzato; infine, complice una *governance* inadeguata del terzo pilastro, l'espansione delle assicurazioni private aumenta le disuguaglianze sociali, minando le basi di un SSN pubblico, equo e universalistico;

considerato che:

se oggi il modello universalistico del SSN vive una profonda crisi di sostenibilità e il Documento di economia e finanza 2018 non ha lasciato alcuna speranza sul possibile incremento del finanziamento pubblico, è indifferibile reperire risorse dal secondo e terzo pilastro senza compromettere il modello di un Ssn pubblico per evitare di scaricare interamente sui cittadini le minori tutele pubbliche;

occorrerebbe attraverso una riforma strutturale, intervenire per rallentare l'aumento inesorabile della spesa *out-of-pocket* e la rinuncia alle cure da parte delle fasce più deboli, riducendo altresì le prestazioni incluse nei Lea secondo una logica *evidence - value-based* e reperendo al tempo stesso risorse dalla sanità integrativa;

preso atto che:

quanto esposto richiede inevitabilmente la definizione di un Testo Unico per tutte le forme di sanità integrativa, volto a superare una legislazione frammentata e obsoleta e a creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una *governance* nazionale e tutelare il consumatore evitando derive consumistiche e di privatizzazione,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

di definire un Testo Unico per tutte le forme di sanità al fine di creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una *governance* nazionale a tutela del consumatore;

di ridefinire le tipologie di prestazioni, essenziali e non essenziali, che possono essere coperte dalle varie forme di sanità integrativa, evitando duplicazioni e consumismo sanitario;

di realizzare un pilastro unico di sanità integrativa, la cui attuale distinzione è diventata anacronistica per varie ragioni: innanzitutto, il rischio di impresa dei Fsi è gestito in oltre il 40 per cento dei casi da assicurazioni private; in secondo luogo, il campo d'azione dei Fsi è limitato solo a prestazioni non essenziali (*extra-Lea*), mentre di fatto le polizze assicurative possono coprire tutte le prestazioni;

di definire un'anagrafe nazionale unica di Fsi e assicurazioni private, identificando requisiti di accreditamento validi su tutto il territorio nazionale e rendendone pubblica la consultazione, sia ai fini di analisi dei dati, sia per offrire ai cittadini in maniera trasparente le opportunità offerte dalla sanità integrativa;

di regolamentare sia il rapporto tra finanziatori privati ed erogatori privati accreditati, sia le campagne pubblicitarie delle assicurazioni, al fine di evitare pericolose alleanze e a derive consumistiche nell'offerta delle prestazioni sanitarie;

di affidare anche gli enti pubblici la gestione della sanità integrativa per offrire a tariffe calmierate e competitive un *range* di servizi socio-sanitari garantiti ed erogati sotto la vigilanza e la responsabilità pubblica.

G/1586 sez I/9/12

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#), [Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizzante, cioè con lesioni a carico del sistema nervoso centrale. Per molti anni è stata considerata una malattia della sostanza bianca del sistema nervoso centrale; tuttavia un numero crescente di studi ha dimostrato anche un coinvolgimento della sostanza grigia;

più di 3.400 sono i nuovi casi che si registrano in un anno, e, la maggior parte delle volte, la diagnosi arriva tra i 20 e i 40 anni. In Italia si contano circa 114.000 uomini e donne con sclerosi multipla (SM), con un rapporto di uno a 2, che devono convivere ogni giorno con i sintomi di una malattia che induce disabilità progressiva, ma anche con le difficoltà legate ai servizi sanitari e assistenziali;

i costi di malattia si stimano in 5 miliardi di euro all'anno per una media stimata di circa 45.000 euro per persona con SM, di cui il 37 per cento per costi non sanitari, 34 per cento di costi sanitari, 29 per cento derivante dalla perdita di produttività: una realtà quindi dal forte impatto economico e sociale;

in assenza di un sistema strutturato di presa in carico della persona con SM, è la famiglia a dover far fronte all'assistenza informale dei pazienti nello svolgimento delle attività quotidiane con pesanti ripercussioni anche dal punto di vista economico sul bilancio familiare,

impegna il Governo:

1) ad inserire la sclerosi multipla all'interno della seconda sezione del piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 settembre 2016;

2) a monitorare l'effettiva applicazione ed il costante aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e del nuovo nomenclatore degli ausili e delle protesi (e il relativo monitoraggio) anche con riferimento ai bisogni di salute delle persone con sclerosi multipla;

3) ad adottare una nuova procedura tempestiva e semplificata per l'accertamento degli stati invalidanti correlati alla sclerosi multipla e garantirne l'applicazione, valorizzando e sostenendo l'applicazione della specifica comunicazione tecnico-scientifica prodotta da AISM e INPS in materia di accertamento medico-legale degli stati invalidanti legati alla sclerosi multipla;

4) a sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla riconoscendo specifica attenzione all'interno degli atti e programmi nazionali, assicurando adeguate fonti di finanziamento, sinergie tra ricerca pubblica, privata, nazionale, europea ed extraeuropea;

5) a sostenere progettualità che favoriscano modelli e interventi per l'accesso e il mantenimento al lavoro di persone con disabilità e con sclerosi multipla, anche con il coinvolgimento delle parti datoriali e sindacali e l'opportuna valorizzazione del ruolo del management aziendale e delle rispettive organizzazioni.

G/1586 sez I/9/12 (testo 2)

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Fregolent](#), [Siclari](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizzante, cioè con lesioni a carico del sistema nervoso centrale. Per molti anni è stata considerata una malattia della sostanza bianca del sistema nervoso centrale; tuttavia un numero crescente di studi ha dimostrato anche un coinvolgimento della sostanza grigia;

più di 3.400 sono i nuovi casi che si registrano in un anno, e, la maggior parte delle volte, la diagnosi arriva tra i 20 e i 40 anni. In Italia si contano circa 114.000 uomini e donne con sclerosi multipla (SM), con un rapporto di uno a 2, che devono convivere ogni giorno con i sintomi di una malattia che induce disabilità progressiva, ma anche con le difficoltà legate ai servizi sanitari e assistenziali;

i costi di malattia si stimano in 5 miliardi di euro all'anno per una media stimata di circa 45.000 euro per persona con SM, di cui il 37 per cento per costi non sanitari, 34 per cento di costi sanitari, 29 per cento derivante dalla perdita di produttività: una realtà quindi dal forte impatto economico e sociale;

in assenza di un sistema strutturato di presa in carico della persona con SM, è la famiglia a dover far fronte all'assistenza informale dei pazienti nello svolgimento delle attività quotidiane con pesanti ripercussioni anche dal punto di vista economico sul bilancio familiare,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

1) valutare la possibilità di inserire la sclerosi multipla all'interno della seconda sezione del piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 settembre 2016;

2) monitorare l'effettiva applicazione ed il costante aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e del nuovo nomenclatore degli ausili e delle protesi (e il relativo monitoraggio) anche con riferimento ai bisogni di salute delle persone con sclerosi multipla;

3) adottare una nuova procedura tempestiva e semplificata per l'accertamento degli stati invalidanti correlati alla sclerosi multipla e garantirne l'applicazione, valorizzando e sostenendo l'applicazione della specifica comunicazione tecnico-scientifica prodotta da AISM e INPS in materia di accertamento medico-legale degli stati invalidanti legati alla sclerosi multipla;

4) sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla riconoscendo specifica attenzione all'interno degli atti e programmi nazionali, assicurando adeguate fonti di finanziamento, sinergie tra ricerca pubblica, privata, nazionale, europea ed extraeuropea;

5) sostenere progettualità che favoriscano modelli e interventi per l'accesso e il mantenimento al lavoro di persone con disabilità e con sclerosi multipla, anche con il coinvolgimento delle parti datoriali e sindacali e l'opportuna valorizzazione del ruolo del management aziendale e delle rispettive organizzazioni.

G/1586 sez I/10/12

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#), [Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la malattia di Crohn e la colite ulcerosa appartengono ad un gruppo di patologie definite malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI);

il loro impatto sulla vita dei pazienti è molto spesso negativo. Secondo una ricerca realizzata recentemente a livello europeo, che ha coinvolto oltre 4.500 pazienti, il 91 per cento riferisce episodi di diarrea almeno una volta al giorno e il 20 per cento di questi più di 10 volte al giorno, il 62 per cento riporta di avere avuto sanguinamenti gastrointestinali, l'87 per cento dolori addominali, il 50 per cento astenia, l'89 per cento movimenti intestinali accentuati;

alla luce di ciò è facile immaginare come chi soffre di una malattia cronica intestinale abbia una qualità di vita compromessa, dai rapporti interpersonali a quelli professionali, o semplicemente alla gestione del proprio tempo libero;

preso atto che, ad oggi, in Italia, mancano un registro e studi epidemiologici nazionali sulla reale incidenza e sulla prevalenza delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Negli ultimi 20 anni si è assistito ad un aumento dell'incidenza di queste malattie, soprattutto nel giovane adulto e in soggetti sotto i 18 anni. Ad oggi, infatti, si stima che fino al 30 per cento delle malattie esordisca nel bambino, anche nei primi anni di vita,

impegna il Governo:

1) ad istituire un registro nazionale sulle malattie infiammatorie croniche dell'intestino per raccogliere e ordinare informazioni sicure, al fine di ottenere dati significativi e utili, in particolare, sulle problematiche ancora aperte, per contribuire a migliorare la cura di queste patologie, per motivazioni amministrative (il controllo delle procedure di esenzione specifiche per questi malati), per esigenze di informazione, per la programmazione sanitaria regionale e locale (definizione delle stime di occorrenza e la valutazione dei flussi dei pazienti) e per il supporto alla ricerca clinica (creazione di liste di pazienti, descrizione delle storie naturali, valutazione dei bisogni soggettivamente espressi e delle storie assistenziali);

2) ad istituire un tavolo tecnico con le associazioni dei pazienti e le società scientifiche per la valutazione delle strategie e per affermare il principio e la necessità di includere i cittadini nel processo di HTA (*health technology assessment*);

3) a promuovere, anche con specifici finanziamenti, previsti dalla legislazione vigente, la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali.

G/1586 sez I/10/12 (testo 2)

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Fregolent](#), [Siclari](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la malattia di Crohn e la colite ulcerosa appartengono ad un gruppo di patologie definite malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI);

il loro impatto sulla vita dei pazienti è molto spesso negativo. Secondo una ricerca realizzata recentemente a livello europeo, che ha coinvolto oltre 4.500 pazienti, il 91 per cento riferisce episodi di diarrea almeno una volta al giorno e il 20 per cento di questi più di 10 volte al giorno, il 62 per cento riporta di avere avuto sanguinamenti gastrointestinali, l'87 per cento dolori addominali, il 50 per cento astenia, l'89 per cento movimenti intestinali accentuati;

alla luce di ciò è facile immaginare come chi soffre di una malattia cronica intestinale abbia una qualità di vita compromessa, dai rapporti interpersonali a quelli professionali, o semplicemente alla gestione del proprio tempo libero;

preso atto che, ad oggi, in Italia, mancano un registro e studi epidemiologici nazionali sulla reale incidenza e sulla prevalenza delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Negli ultimi 20 anni si è assistito ad un aumento dell'incidenza di queste malattie, soprattutto nel giovane adulto e in soggetti sotto i 18 anni. Ad oggi, infatti, si stima che fino al 30 per cento delle malattie esordisca nel bambino, anche nei primi anni di vita,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

1) di istituire un registro nazionale sulle malattie infiammatorie croniche dell'intestino per raccogliere e ordinare informazioni sicure, al fine di ottenere dati significativi e utili, in particolare, sulle problematiche ancora aperte, per contribuire a migliorare la cura di queste patologie, per motivazioni amministrative (il controllo delle procedure di esenzione specifiche per questi malati), per esigenze di informazione, per la programmazione sanitaria regionale e locale (definizione delle stime di occorrenza e la valutazione dei flussi dei pazienti) e per il supporto alla ricerca clinica (creazione di liste di pazienti, descrizione delle storie naturali, valutazione dei bisogni soggettivamente espressi e delle storie assistenziali);

2) di istituire un tavolo tecnico con le associazioni dei pazienti e le società scientifiche per la valutazione delle strategie e per affermare il principio e la necessità di includere i cittadini nel processo di HTA (*health technology assessment*);

3) di promuovere, anche con specifici finanziamenti, previsti dalla legislazione vigente, la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali.

G/1586 sez I/11/12

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessò che:

la sindrome di Sjogren è una malattia autoimmune, sistemica, degenerativa ed inguaribile, che coinvolge le ghiandole esocrine, caratterizzata da un infiltrato linfoplasmocellulare, che conduce alla perdita progressiva della funzionalità ghiandolare e colpisce, pur nella sua rarità, centinaia di migliaia di persone nel mondo;

si tratta di una patologia molto invalidante, che colpisce per lo più le donne (in un rapporto di 9 a uno rispetto agli uomini);

il tutto è aggravato dal fatto che si tratta di una malattia ancora non riconosciuta come rara, grave e degenerativa;

gli ammalati spendono cifre ingenti per l'acquisto dei farmaci e per le cure fisiche riabilitative, podologiche ed odontoiatriche e spesso devono inoltre affrontare un complesso percorso per giungere alla diagnosi della patologia, talvolta spostandosi anche dalla propria regione di residenza, considerato che la patologia si presenta inizialmente con sintomatologie comuni ad altre patologie, rendendo difficoltoso l'iter diagnostico, con gravi difformità sul territorio nazionale;

affinché i livelli essenziali di assistenza possano essere aggiornati in modo continuo, sistematico, basandosi su regole chiare e criteri scientificamente validi, la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 556) ha previsto l'istituzione della commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, presieduta dal Ministero della salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei soggetti con competenze tecnico-scientifiche disponibili a livello centrale e regionale (Istituto superiore di sanità, CSS, società scientifiche, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, eccetera);

i pazienti affetti da sindrome di Sjogren risultano vittime di una disparità di trattamento che li esclude dal diritto alla salute sancito e tutelato dall'articolo 32 della Costituzione;

il riconoscimento della sindrome di Sjogren come malattia rara potrebbe generare un risparmio in termini di costi legati alla spesa sociosanitaria,

impegna il Governo:

1) a riconoscere alla sindrome di Sjogren lo status di malattia rara, secondo la definizione ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000;

2) ad inserire, in sede di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la sindrome di Sjogren nell'elenco delle malattie rare, garantendo a tutte le persone affette da tale patologia i farmaci necessari alla cura, con diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie.

G/1586 sez I/11/12 (testo 2)

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessò che:

la sindrome di Sjogren è una malattia autoimmune, sistemica, degenerativa ed inguaribile, che coinvolge le ghiandole esocrine, caratterizzata da un infiltrato linfoplasmocellulare, che conduce alla perdita progressiva della funzionalità ghiandolare e colpisce, pur nella sua rarità, centinaia di migliaia di persone nel mondo;

si tratta di una patologia molto invalidante, che colpisce per lo più le donne (in un rapporto di 9 a uno rispetto agli uomini);

il tutto è aggravato dal fatto che si tratta di una malattia ancora non riconosciuta come rara, grave e degenerativa;

gli ammalati spendono cifre ingenti per l'acquisto dei farmaci e per le cure fisiche riabilitative, podologiche ed odontoiatriche e spesso devono inoltre affrontare un complesso percorso per giungere alla diagnosi della patologia, talvolta spostandosi anche dalla propria regione di residenza, considerato che la patologia si presenta inizialmente con sintomatologie comuni ad altre patologie, rendendo difficoltoso l'iter diagnostico, con gravi difformità sul territorio nazionale;

affinché i livelli essenziali di assistenza possano essere aggiornati in modo continuo, sistematico, basandosi su regole chiare e criteri scientificamente validi, la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 556) ha previsto l'istituzione della commissione

nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, presieduta dal Ministero della salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei soggetti con competenze tecnico-scientifiche disponibili a livello centrale e regionale (Istituto superiore di sanità, CSS, società scientifiche, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, eccetera);

i pazienti affetti da sindrome di Sjogren risultano vittime di una disparità di trattamento che li esclude dal diritto alla salute sancito e tutelato dall'articolo 32 della Costituzione;

il riconoscimento della sindrome di Sjogren come malattia rara potrebbe generare un risparmio in termini di costi legati alla spesa sociosanitaria,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

1) di riconoscere alla sindrome di Sjogren lo status di malattia rara, secondo la definizione ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000;

2) di inserire, in sede di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la sindrome di Sjogren nell'elenco delle malattie rare, garantendo a tutte le persone affette da tale patologia i farmaci necessari alla cura, con diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie.

G/1586 sez I/12/12

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#), [Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

per tumori testa-collo si intende l'insieme di neoplasie che hanno origine nelle cavità nasali e seni paranasali, nella faringe e orofaringe (base della lingua, tonsille palatine e palato molle), nella cavità orale (corpo della lingua, pavimento della bocca, palato duro, mucosa buccale e creste alveolari), nella laringe (regione sovraglottica, glottica, e sottoglottica) e nelle ghiandole salivari;

in Europa, i tumori testa-collo sono ancora una patologia molto sottovalutata: il 60 per cento dei pazienti si presenta, infatti, alla diagnosi con una neoplasia ad uno stadio localmente avanzato. Proprio per aumentare l'attenzione dell'opinione pubblica e migliorare la conoscenza su questi tumori, l'*European head and neck society* (EHNS) organizza ogni anno campagne di sensibilizzazione denominata «*Make Sense Campaign*»;

tra gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione e informazione, che da anni vede protagonista anche l'Italia, vi è quello di informare i pazienti e sensibilizzare l'opinione pubblica. Rivolgersi, infatti, tempestivamente ad un medico specialista permette ai pazienti con un tumore diagnosticato ad uno stadio precoce di raggiungere un tasso di sopravvivenza dell'80-90 per cento;

l'approccio alla diagnosi e al trattamento di questa malattia nei prossimi anni richiederà sempre di più una valutazione medica multidisciplinare, con una stretta collaborazione tra medici di medicina generale, oncologi, radioterapisti e chirurghi, in modo da decidere la terapia in base ai trattamenti disponibili, allo stadio di malattia, alle condizioni cliniche del singolo paziente;

si ritiene, inoltre, che la presenza chiave della figura del geriatra, in supporto, permetterà di disegnare e personalizzare le terapie per i pazienti anziani e di gestire meglio il recupero dopo il trattamento;

le terapie attualmente a disposizione contro i tumori testa-collo sono chirurgia, radioterapia, chemioterapici, farmaci biologici, e farmaci immunoterapici,

impegna il Governo:

1) a porre in essere ogni iniziativa idonea a far sì che siano rafforzati, e, laddove non presenti, attivati, centri specializzati multidisciplinari che possano permettere fin dalla prima visita la scelta del trattamento migliore a seguito della diagnosi di tumore testa-collo;

2) a promuovere le più opportune iniziative al fine di includere nel programma di screening previsto dal Sistema sanitario nazionale, le donne e gli uomini con un'età a partire dai 50;

3) a promuovere e a facilitare l'implementazione di specifici percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali (PDTA) sull'intero territorio nazionale;

4) a porre in essere ogni altra iniziativa utile, prevedendo anche adeguate campagne di informazione nazionali per potenziare le attività di prevenzione, educazione e informazione sul riconoscimento di segni e sintomi del tumore testa-collo;

5) a prevedere specifici finanziamenti alla ricerca clinica attraverso anche la valorizzazione delle eccellenze italiane, per realizzare un monitoraggio efficace degli standard di eccellenza, a livello scientifico, clinico-assistenziale ed organizzativo.

G/1586 sez I/13/12

[Rizzotti](#), [Toffanin](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Fregolent](#), [Siclari](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che

in Italia il tumore al seno metastatico colpisce attualmente circa trentamila pazienti. Il 5-10% dei cinquantamila nuovi casi annui di tumore al seno è in fase metastatica al momento della diagnosi, e circa il 30% delle pazienti cui è stato diagnosticato un tumore al seno in fase precoce dovrà poi affrontare questa evoluzione;

gli stili di vita, i farmaci innovativi con un potere selettivo di azione sempre maggiore, la prevenzione, con gli screening sempre più puntuali ed efficaci, l'attività di diagnosi precoce hanno complessivamente creato le condizioni per invertire il quadro epidemiologico delle patologie oncologiche, determinando così un destino meno infausto, un destino più rassicurante, al punto tale che oggi si dice che si muore non più con il tumore, ma di tumore, a voler proprio significare che la patologia neoplastica, ancorché diagnosticata, non rappresenta più la causa della morte;

il numero delle *breast unit*, attualmente operative su tutto il territorio nazionale italiano, è sensibilmente inferiore rispetto al numero dei centri attivabili secondo i requisiti previsti dalle vigenti direttive europee;

inoltre, al termine delle cure oncologiche, le donne operate al seno, considerate guarite dal punto di vista medico e chirurgico, si ritrovano a dover affrontare da sole le conseguenze fisiche e psicologiche delle mutilazioni e delle cure subite;

in questa fase delicata è forte la necessità di ricevere cure riabilitative specifiche e supporto psicologico e invece, gran parte delle strutture sanitarie, che garantiscono interventi e cure anche d'eccellenza, generalmente non offrono servizi rivolti alle donne per ristabilire l'equilibrio psico-fisico e la qualità di vita, che la malattia e le terapie hanno fortemente condizionato,

impegna il Governo:

ad attivare le *breast unit* che dovrebbero avere il valore di un riferimento certo e sicuro dove fare approdare le donne per effettuare i percorsi di diagnosi e di cura, in tutto il territorio nazionale;

a porre in essere iniziative che consentano di ridurre l'età in cui si può svolgere l'attività di *screening*;

a potenziare le iniziative di prevenzione e diagnosi con campagne di informazione e incentivare la tecnica dell'autopalpazione fin dalle scuole secondarie di secondo grado, al fine di promuovere la consapevolezza dell'autodiagnosi come elemento introduttivo di un percorso che può consentire la diagnosi precoce;

a garantire un sostegno psicologico alle donne colpite da tumore al seno valorizzando l'attività delle associazioni di pazienti nella loro attività istituzionale.

G/1586 sez I/14/12

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la Medicina Estetica è un'area formativa in forte ascesa ed espansione, che si pone ormai come prima scelta di giovani medici neo laureati. Diventare medico estetico, offre l'opportunità di inserirsi in un contesto professionale molto denso e ricco di offerte, distinguendosi come professionista seriamente preparato ed eticamente responsabile;

attualmente in Italia esistono due grandi scuole quadriennali, la Scuola internazionale di medicina estetica della Fondazione Fatebenefratelli di Roma e la Scuola superiore post universitaria Agorà-Società italiana di medicina ad indirizzo estetico, a Milano;

entrambi questi percorsi di formazione consentono l'iscrizione ai Registri della medicina estetica, iniziativa solo di alcuni Ordini dei medici provinciali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere la medicina estetica tra le specializzazioni delle scuole *post-laurea* dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni.

G/1586 sez I/15/12

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

lo stato dei penitenziari nel nostro Paese permane gravissimo per i livelli di preoccupante e perdurante alta criticità riferiti soprattutto al sovraffollamento, alla cronica carenza di organici e all'inadeguatezza dell'assistenza sanitaria;

molti dei detenuti sono affetti da patologie di vario tipo e tali patologie, talvolta contratte o riacutizzate dopo l'ingresso nel penitenziario, richiedono un'assistenza continuativa e una costante interazione con i servizi sanitari territoriali, una presenza particolare degli operatori sanitari che devono vigilare, tra l'altro, sulla corretta assunzione dei farmaci;

l'inadeguatezza logistica, strutturale e organizzativa delle strutture e la carenza di personale sanitario, con particolare riferimento alla figura professionale dell'infermiere, indispensabile per l'attività di cura e per la somministrazione dei medicinali, non consentono, tuttavia, nonostante la professionalità e l'abnegazione degli operatori, di fornire un'adeguata assistenza;

quotidianamente si registra un aumento di eventi violenti e di aggressioni nei confronti del personale di Polizia penitenziaria e del personale sanitario operante negli istituti penitenziari;

sempre più spesso gli organi di stampa ripropongono le tematiche riguardanti l'eccessivo sovraffollamento della popolazione detenuta negli istituti penitenziari, ormai tristemente ritenuti vere e proprie «discariche umane»;

vi è la necessità di un'indifferibile attività di monitoraggio relativa agli adempimenti delle Regioni per rendere esecutivo il provvedimento di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa per garantire, all'interno delle strutture carcerarie, adeguati livelli di sicurezza sia per i detenuti, in particolare quelli affetti da patologie psichiatriche, sia per il personale addetto alla loro vigilanza e cura;

a porre in essere ogni iniziativa affinché sia assicurata un'adeguata assistenza sanitaria ai detenuti nell'assoluto rispetto dei livelli essenziali di assistenza e se i medesimi risultino garantiti anche con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008 recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria».

G/1586 sez I/16/12

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#), [Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'AMR, ovvero la resistenza antimicrobica, è un fenomeno naturale biologico di adattamento di alcuni microrganismi che acquisiscono la capacità di sopravvivere o di crescere in presenza di una concentrazione di un agente antimicrobico che è generalmente sufficiente ad inibire o uccidere microrganismi della stessa specie;

nel mese di gennaio 2018 è stato pubblicato il primo rapporto del «*Global Antimicrobial Surveillance system (GLASS)*», la sorveglianza dell'antibiotico-resistenza coordinata dall'organizzazione mondiale della sanità (Oms), che si propone di contribuire alla lotta all'antibiotico-resistenza sostenendo la sorveglianza a livello globale con un approccio standardizzato alla raccolta e all'analisi dei dati;

il documento, in linea con le indicazioni fornite dall'Oms, ha l'obiettivo di fornire un indirizzo coordinato e sostenibile per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza (Amr) a livello nazionale, regionale e locale, attraverso l'integrazione di tutti i settori interessati: umano, veterinario, sicurezza degli alimenti, agricolo e ambientale;

il Governo italiano, sulla base dell'«*WHO Global Action Plan on Antimicrobial resistance*», nel 2017 ha adottato il «Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobico Resistenza (PNCAR) 2017-2020», che impegna tutte le Regioni e Province Autonome italiane alla sua attuazione;

il Decreto del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del 3 novembre 2017, ha istituito un tavolo multisettoriale - al quale si incontrano competenze ed expertise dei diversi ambiti a livello nazionale e regionale - di coordinamento per l'implementazione e il monitoraggio del PNCAR. Al tavolo è conferito il mandato di favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano;

i suddetti documenti non sono stati pienamente implementati ed il PNCAR non è ancora pienamente compiuto,

impegna il Governo:

1) a promuovere presso la popolazione la conoscenza delle problematiche relative alla resistenza antimicrobica, al fine di sensibilizzare la cittadinanza;

2) a prevedere le opportune iniziative, di concerto con le Regioni, per contrastare il fenomeno della resistenza antimicrobica, anche dando piena attuazione a quanto previsto dal PNCAR;

3) a coinvolgere, nei limiti delle sue competenze e capacità, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) o le altre associazioni di categoria rappresentanti la comunità di infettivologi italiani.

4) ad avviare efficaci campagne di sensibilizzazione dei cittadini, e dei professionisti coinvolti, volte a promuovere un uso corretto e responsabile dei farmaci antibiotici;

5) a implementare i programmi di formazione dei veterinari e dei medici, con particolare riguardo ai medici di medicina generale, al fine di migliorare l'appropriatezza prescrittiva di farmaci antibiotici e consentire l'individuazione delle terapie più idonee e corrette.

G/1586 sez I/17/12

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la legge di Bilancio del 2017, con l'art. 1 commi 400, 401 e 405, ha stanziato per gli anni 2017, 2018 e 2019, 500 milioni di Euro annui per i farmaci innovativi e 500 milioni di Euro annui per i farmaci innovativi oncologici così come qualificati in base ai criteri predisposti da AIFA;

la legge di bilancio per il 2020 non prevede alcuna conferma dei fondi citati;

inoltre, sono prossimi ad entrare nel mercato italiano nuove terapie fortemente innovative cosiddette «*trasformative*» - ossia capaci di trasformare la naturale storia patologica di un paziente - che offrono soluzioni «*one-shot*» paziente-specifiche o per nicchie di pazienti, ad alto costo. Il riferimento è, in particolare, alle nuove «*terapie geniche*» appartenenti al novero delle terapie avanzate, che per loro intrinseche caratteristiche possono essere somministrate solo in centri di riferimento altamente specializzati;

è diventato dunque emergenziale garantire ai pazienti immediato accesso alle suddette terapie trasformative;

sarebbe opportuno creare in via sperimentale un fondo dedicato per le terapie geniche nel quale vengano definiti anche gli standard che i centri di riferimento dovrebbero avere per poter accedere direttamente a tale fondo che, infatti, non dovrebbe rispondere alla logica dell'allocazione delle risorse regionali su base «*pro-capite*», piuttosto dell'attribuzione delle risorse a chi effettivamente compra il farmaco e somministra la terapia,

impegna il Governo:

a garantire una copertura finanziaria alle terapie geniche, attraverso modelli di finanziamento a medio-lungo periodo, con vincolo di destinazione, attraverso il rifinanziamento nel 2020 dell'attuale Fondo per i farmaci innovativi non oncologici e per i farmaci innovativi oncologici;

a creare dei raggruppamenti omogenei di diagnosi (DRG) dedicati alle terapie geniche.

G/1586 sez I/17/12 (testo 2)

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la legge di Bilancio del 2017, con l'art. 1 commi 400, 401 e 405, ha stanziato per gli anni 2017, 2018 e 2019, 500 milioni di Euro annui per i farmaci innovativi e 500 milioni di Euro annui per i farmaci innovativi oncologici così come qualificati in base ai criteri predisposti da AIFA;

la legge di bilancio per il 2020 non prevede alcuna conferma dei fondi citati;

inoltre, sono prossimi ad entrare nel mercato italiano nuove terapie fortemente innovative cosiddette «trasformative» - ossia capaci di trasformare la naturale storia patologica di un paziente - che offrono soluzioni «one-shot» paziente-specifiche o per nicchie di pazienti, ad alto costo. Il riferimento è, in particolare, alle nuove «terapie geniche» appartenenti al novero delle terapie avanzate, che per loro intrinseche caratteristiche possono essere somministrate solo in centri di riferimento altamente specializzati;

è diventato dunque emergenziale garantire ai pazienti immediato accesso alle suddette terapie trasformative;

sarebbe opportuno creare in via sperimentale un fondo dedicato per le terapie geniche nel quale vengano definiti anche gli standard che i centri di riferimento dovrebbero avere per poter accedere direttamente a tale fondo che, infatti, non dovrebbe rispondere alla logica dell'allocazione delle risorse regionali su base «pro-capite», piuttosto dell'attribuzione delle risorse a chi effettivamente compra il farmaco e somministra la terapia,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

di garantire una copertura finanziaria alle terapie geniche, attraverso modelli di finanziamento a medio-lungo periodo, con vincolo di destinazione, attraverso il rifinanziamento nel 2020 dell'attuale Fondo per i farmaci innovativi non oncologici e per i farmaci innovativi oncologici;

di creare dei raggruppamenti omogenei di diagnosi (DRG) dedicati alle terapie geniche.

G/1586 sez I/18/12 (testo 2)

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Fregolent](#), [Siclari](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la tutela della salute della donna e l'importanza della prevenzione primaria sono importanti per la donna, in particolare in un momento importante della vita quale la gravidanza e necessitano di un accesso omogeneo a screening e test diagnostici, il più possibili precoci, sicuri e di elevata qualità;

strumenti come gli screening prenatali non invasivi (NIPT), che ad oggi non rientrano nei LEA, garantiscono una gravidanza più serena e sicura per la salute della donna e del feto;

in particolare, i NIPT riconoscono la presenza di aneuploidie autosomiche fetali attraverso l'analisi di frammenti di DNA libero presenti nel sangue materno e si basano su un algoritmo in grado rilevare, alla luce anche dell'età della donna, il rischio di sviluppare le più comuni alterazioni cromosomiche, quali la trisomia 21, la trisomia 13 e la trisomia 18, riducendo il ricorso ad indagini diagnostiche invasive (come l'amniocentesi e la villocentesi) e abbattendo il numero degli aborti collegati alle tecniche di prelievo dei tessuti fetali, con un alto tasso di sicurezza e precocità;

ad oggi, in Italia, i NIPT vengono proposti in regime privatistico, in un contesto deregolamento dal punto di vista dei requisiti di qualità, di performance e di numero di anomalie ricercate,

si stima che l'utenza di questo servizio interessi potenzialmente al momento nel nostro Paese circa 50.000 madri all'anno, con costi variabili tra i 350 e i 900 euro;

la possibilità dell'adozione dei NIPT come principale metodo di screening prenatale è stata oggetto di uno studio svolto dal Consiglio Superiore di Sanità (CSS), e successivamente da un altro, condotto da parte di un gruppo di lavoro regionale istituito dalla Regione Emilia Romagna;

in particolare le linee guida prodotte dal CSS giungono alla conclusione che «Nella prospettiva di offrire anche nel nostro Paese lo screening delle principali aneuploidie autosomiche mediante il NIPT, è indispensabile programmare la centralizzazione dei laboratori di screening in un numero limitato di strutture, con un'utenza sovraregionale. In questo modo sarebbe possibile contenere i costi dell'analisi che diventerebbero competitivi rispetto a quelli attualmente coperti dai programmi di diagnosi prenatale invasiva»;

il Consiglio Superiore di Sanità nello stesso documento e per la parte di analisi dei costi ha affermato: «una volta completata tale fase, l'analisi di un numero elevato di campioni non crea complessità particolari. La sua precocità e la sua esecuzione programmata, inoltre, non comportano situazioni critiche ed emergenziali, peraltro frequenti nella diagnosi invasiva classica»,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

di assumere iniziative per inserire i Test Prenatali Non Invasivi nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, garantendo così alle donne in gravidanza un accesso equo ed omogeneo su tutto il territorio nazionale alla prevenzione primaria in gravidanza;

di predisporre le opportune raccomandazioni per garantire il rispetto degli standard qualitativi per l'utilizzo dei NIPT;

di adottare le iniziative idonee, di concerto con le Regioni, per programmare la centralizzazione dei laboratori dei NIPT, così come dallo studio del CSS.

G/1586 sez I/18/12

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#), [Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la tutela della salute della donna e l'importanza della prevenzione primaria sono importanti per la donna, in particolare in un momento importante della vita quale la gravidanza e necessitano di un accesso omogeneo a screening e test diagnostici, il più possibili precoci, sicuri e di elevata qualità;

strumenti come gli screening prenatali non invasivi (NIPT), che ad oggi non rientrano nei LEA, garantiscono una gravidanza più serena e sicura per la salute della donna e del feto;

in particolare, i NIPT riconoscono la presenza di aneuploidie autosomiche fetali attraverso l'analisi di frammenti di DNA libero presenti nel sangue materno e si basano su un algoritmo in grado rilevare, alla luce anche dell'età della donna, il rischio di sviluppare le più comuni alterazioni cromosomiche, quali la trisomia 21, la trisomia 13 e la trisomia 18, riducendo il ricorso ad indagini diagnostiche invasive (come l'amniocentesi e la villocentesi) e abbattendo il numero degli aborti collegati alle tecniche di prelievo dei tessuti fetali, con un alto tasso di sicurezza e precocità;

ad oggi, in Italia, i NIPT vengono proposti in regime privatistico, in un contesto deregolamento dal punto di vista dei requisiti di qualità, di performance e di numero di anomalie ricercate,

si stima che l'utenza di questo servizio interessi potenzialmente al momento nel nostro Paese circa 50.000 madri all'anno, con costi variabili tra i 350 e i 900 euro;

la possibilità dell'adozione dei NIPT come principale metodo di screening prenatale è stata oggetto di uno studio svolto dal Consiglio Superiore di Sanità (CSS), e successivamente da un altro, condotto da parte di un gruppo di lavoro regionale istituito dalla Regione Emilia Romagna;

in particolare le linee guida prodotte dal CSS giungono alla conclusione che «Nella prospettiva di offrire anche nel nostro Paese lo screening delle principali aneuploidie autosomiche mediante il NIPT, è indispensabile programmare la centralizzazione dei laboratori di screening in un numero limitato di strutture, con un'utenza sovraregionale. In questo modo sarebbe possibile contenere i costi dell'analisi che diventerebbero competitivi rispetto a quelli attualmente coperti dai programmi di diagnosi prenatale invasiva»;

il Consiglio Superiore di Sanità nello stesso documento e per la parte di analisi dei costi ha affermato: «una volta completata tale fase, l'analisi di un numero elevato di campioni non crea complessità particolari. La sua precocità e la sua esecuzione programmata, inoltre, non comportano situazioni critiche ed emergenziali, peraltro frequenti nella diagnosi invasiva classica»,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per inserire i Test Prenatali Non Invasivi nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, garantendo così alle donne in gravidanza un accesso equo ed omogeneo su tutto il territorio nazionale alla prevenzione primaria in gravidanza;

a predisporre le opportune raccomandazioni per garantire il rispetto degli standard qualitativi per l'utilizzo dei NIPT;

ad adottare le iniziative idonee, di concerto con le Regioni, per programmare la centralizzazione dei laboratori dei NIPT, così come dallo studio del CSS.

G/1586 sez I/19/12 (testo 2)

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il tumore al seno rappresenta circa un terzo dei tumori femminili. Le donne viventi in Italia nel 2018 che hanno avuto in passato una diagnosi di tumore della mammella sono poco meno di 800.000;

il miglioramento delle prospettive di vita per diverse tipologie di tumore, è anche conseguente alle novità in termini di tecnologie diagnostiche, e alle campagne di prevenzione messe in atto dal servizio sanitario nazionale;

l'utilizzo delle apparecchiature più vecchie, oltre a comportare un'indebita esposizione di radiazioni ionizzanti, rischia di aumentare notevolmente, per la ridotta capacità diagnostica, il numero di false negatività e quindi di ritardare il momento diagnostico;

secondo i dati del Ministero della Salute al 3 ottobre 2019 risultano registrati complessivamente 1.687 mammografi nelle strutture pubbliche e private con la seguente distribuzione in termini di età:

minori di 5 anni - » 36,8 per cento;

tra 5 e 10 anni - » 31,3 per cento;

oltre 10 anni - » 31,9 per cento;

si rileva pertanto che verosimilmente il fabbisogno di mammografi per la sostituzione di quelli aventi più di 10 anni potrebbe risultare pari a 538,

impegna il Governo, compatibilmente con le risorse finanziarie a legislazione vigente:

a destinare risorse finanziarie specifiche per l'acquisto di nuovi strumenti diagnostici utili alla diagnosi di tumore alla mammella.

G/1586 sez I/19/12

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il tumore al seno rappresenta circa un terzo dei tumori femminili. Le donne viventi in Italia nel 2018 che hanno avuto in passato una diagnosi di tumore della mammella sono poco meno di 800.000;

il miglioramento delle prospettive di vita per diverse tipologie di tumore, è anche conseguente alle novità in termini di tecnologie diagnostiche, e alle campagne di prevenzione messe in atto dal servizio sanitario nazionale;

l'utilizzo delle apparecchiature più vecchie, oltre a comportare un'indebita esposizione di radiazioni ionizzanti, rischia di aumentare notevolmente, per la ridotta capacità diagnostica, il numero di false negatività e quindi di ritardare il momento diagnostico;

secondo i dati del Ministero della Salute al 3 ottobre 2019 risultano registrati complessivamente 1.687 mammografi nelle strutture pubbliche e private con la seguente distribuzione in termini di età:

minori di 5 anni - » 36,8 per cento;

tra 5 e 10 anni - » 31,3 per cento;

oltre 10 anni - » 31,9 per cento;

si rileva pertanto che verosimilmente il fabbisogno di mammografi per la sostituzione di quelli aventi più di 10 anni potrebbe risultare pari a 538,

impegna il governo:

a destinare risorse finanziarie specifiche per l'acquisto di nuovi strumenti diagnostici utili alla diagnosi di tumore alla mammella.

G/1586 sez I/20/12

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Siclari](#), [Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la depressione maggiore è un disturbo psichiatrico ampiamente diffuso nella popolazione italiana e in continua crescita, risultando tra una delle principali cause di invalidità temporanea e permanente in tutte le popolazioni mondiali. La depressione secondo l'O.M.S. è classificata oggi come la prima causa di disabilità: in Europa si stima che più di 35 milioni di cittadini in tutte le fasce di età vivano con questa problematica di salute mentale, in Italia questa patologia ha una prevalenza di circa il 5,5% della popolazione ovvero circa 3,5 milioni di pazienti, cifra destinata ad aumentare;

le donne sono particolarmente esposte alla depressione direttamente e come *caregiver*. Il rapporto donna-uomo è pari a 2:1;

l'impatto sulla qualità di vita è drammatico per il paziente, ma anche per la famiglia poiché corrode il funzionamento individuale e sociale della persona;

la depressione ha un impatto socioeconomico pesantissimo: l'assenza dal lavoro e la scarsa produttività sono correlate alla gravità della malattia e i costi diretti (per farmaci, interventi psicoterapici, visite specialistiche, ecc,) incidono in minima parte;

sulla depressione, così come sulla malattia mentale in generale, grava ancora oggi una pesantissima stigmatizzazione fondata su stereotipi e luoghi comuni,

impegna il Governo:

a potenziare la ricerca al fine di individuare le cure o le combinazioni di trattamento più efficaci e innovative;

ad attivare campagne di prevenzione e screening di comprovata validità scientifica che riducano i tempi di attesa per arrivare alla diagnosi di depressione;

a potenziare la rete dei servizi sanitari dedicati alla salute mentale, territoriali e della medicina generale e specialistica;

a promuovere le azioni necessarie per attivare un Piano nazionale di lotta alla depressione che evidenzi i bisogni e gli strumenti con il coinvolgimento tutti gli interlocutori: specialisti, psichiatri, neuropsichiatri, psicologi, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, e anche insegnanti e famiglie nonché associazioni di pazienti.

G/1586 sez I/21/12

[Stabile](#), [Rizzotti](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 23 del d.lgs. 75/2017 dispone che «Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva

nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione»;

nelle more di attuazione di tale processo il comma 2 dello stesso articolo congela al 2016 l'«ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale» con conseguente mancato utilizzo della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) dei medici e dirigenti sanitari dipendenti cessati dal servizio;

sulla fattispecie sono intervenute numerose deliberazioni della Corte dei Conti (una per tutte Corte dei Conti, Sezione autonomie, deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG che ha espresso un principio di diritto «Gli incrementi del Fondo risorse decentrate definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017»);

con la sottoscrizione dell'ipotesi contrattuale Area della sanità avvenuta il 24 luglio 2019, le O.O.S.S. della Dirigenza Sanitaria hanno ottemperato al dettato del comma 1 articolo 23 del d.lgs. 75/2017 procedendo alla armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale afferente alla stessa area contrattuale, attraverso l'unificazione dei fondi per la posizione ed il disagio e la armonizzazione dei fondi di risultato - Capo IV Titolo V dell'Ipotesi «I Fondi»;

il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell'incremento della produttività e dell'efficienza nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro;

occorre superare il tetto fissato dall'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, altrimenti tali risorse andranno disperse, allo scopo di ricollocare, senza incremento di spesa pubblica, nei fondi contrattuali le risorse liberate dai dirigenti sanitari che vanno in pensione (la cui entità è attualmente già finanziata dal FSN),

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti a garantire l'incremento del fondo legato alla Ria dei cessati, in quanto onere già coperto dalla finanza pubblica.

G/1586 sez I/22/12

[Stabile, Rizzotti](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

le liste di attesa per le prestazioni specialistiche costituiscono il problema più sentito dai cittadini;

quelle che pesano sui pazienti sono per le visite specialistiche, per la diagnostica di secondo livello (tac e risonanze magnetiche, ad esempio), per la chirurgia in elezione (come ernie, colecisti non complicate, protesi d'anca o di ginocchio eccetera). La loro riduzione dipende dall'incremento dell'offerta attraverso un aumento di numero del personale medico veterinario e sanitario specialistico o delle ore lavorate;

lo stanziamento di 235 milioni deciso dal Governo secondo quanto stabilito dall'articolo 55 del disegno di legge in esame, per l'acquisto di attrezzature diagnostiche di primo livello per i MMG, dimostra la attenzione al problema;

il CCNL 2016-2018 della Dirigenza sanitaria prevede la possibilità per i professionisti di effettuare prestazioni aggiuntive fissando la retribuzione a 60 euro l'ora. Per ogni milione di ore/anno effettuate si rendono disponibili tre milioni di prestazioni;

un procedimento di defiscalizzazione o di investimento specifico per la produttività aggiuntiva permetterebbe di mettere a disposizione milioni di ore per abbattere queste attese,

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di applicare l'aliquota fiscale del 15% alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa.

G/1586 sez I/23/12[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#)**Accolto dal Governo**

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la salute mentale costituisce una emergenza troppo spesso sottovalutata, nonostante ci siano molteplici segnali della condizione di criticità presente nel nostro Paese. In Italia sono assistite dai servizi specialistici 851.189 persone e la legge 180/78, conosciuta come legge Basaglia, che aveva portato l'Italia ad essere un punto di riferimento a livello europeo, ha urgente bisogno di un aggiornamento, che tenga conto del mutato quadro socio-economico in cui si vive oggi;

supportare le famiglie in cui vivono persone affette da disturbi che investono la salute mentale, facilitare le persone affette da problemi di salute mentale nella ricerca di un lavoro, nell'inclusione sociale e abitativa, aggiornare i Lea, verificare il rispetto della normativa del TSO in tutto il territorio nazionale, incrementare i fondi per consultori e distretti sanitari, assumere nuovo personale specializzato, e aggiornare la formazione del personale sanitario sociosanitario ed educativo oggi in servizio, costituiscono concrete forme di intervento se si vuole realmente venire incontro ai bisogni di salute delle persone;

ma è soprattutto sul piano della integrazione dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio che occorre elaborare risposte nuove e più e meglio rispondenti alle esigenze di queste persone, tanto più quando si tratta di minori e di adolescenti. Perché solo un intervento precoce nei loro confronti permette di controllare l'insorgere della patologia ed evitare che cronicizzi o degeneri in forme più gravi;

il primo passo su cui è necessario intervenire riguarda in ogni modo la rimozione dello stigma per rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei loro confronti, e promuovere l'esercizio attivo dei loro diritti costituzionali e delle loro libertà fondamentali, anche mediante campagne nazionali di comunicazione coordinate dal Ministero della salute, includendo interventi, azioni e strategie finalizzati alla promozione della salute mentale, alla prevenzione e alla diagnosi precoce del disagio e dei disturbi mentali;

si tratta inoltre di aggiornare i livelli essenziali di assistenza privilegiando percorsi di cura individuali in una prospettiva di presa in carico della persona nel complesso dei suoi bisogni, per una piena inclusione sociale secondo i principi della «*recovery*» e sulla base di un processo partecipato, attraverso un approccio multisettoriale e intersettoriale, per favorire l'inclusione nelle attività territoriali;

impegna il governo a valutare la possibilità di:

assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a incrementare, sul territorio nazionale, l'attività dei consultori familiari e dei distretti sanitari, potenziandone gli interventi sociali e di sostegno psicologico a favore delle famiglie;

rafforzare l'azione di coordinamento, monitoraggio e documentazione svolta dal Ministero della salute al fine di superare le drammatiche disuguaglianze nell'accesso ai servizi del Dsm e nei processi di cura, evidenziando le linee di tendenza del sistema di cura e le criticità da superare,

porre in essere, in coerenza con l'attuale quadro di finanza pubblica, maggiori risorse economiche volte all'incremento di personale sanitario specializzato, con particolare riguardo a un'adequata dotazione di psichiatri, psicologi clinici e psicoterapeuti, oltre a operatori sociali con funzioni educative e riabilitative e a tecnici della riabilitazione psichiatrica, al fine di fare fronte a una situazione di disagio in crescente ascesa e di garantire un effettivo accesso ai servizi sanitari e sociosanitari da parte di chi soffre di disturbi mentali.

G/1586 sez I/24/12[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#)**Improponibile**

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'attuale manovra di bilancio prevede di passare dai cinque giorni di congedo di paternità, previsti nella passata legge di Bilancio, a sette giorni e quindi rappresenta sicuramente un passo avanti concreto per venire incontro alle esigenze della famiglia. In realtà l'Europa ci chiede che i giorni per il congedo parentale siano almeno 10 e pur avendo elevato la soglia da 5 a 7 siamo ancora al di sotto delle richieste dell'UE e quindi a rischio infrazione. L'ovvia conseguenza è che si debba pagare come multa l'infrazione europea per aver disatteso le indicazioni pervenute. Allora i fondi non destinati al congedo parentale dei padri andrebbero all'Europa per saldo sanzione ricevuta;

oltretutto, paradossalmente da questa opportunità del congedo parentale per i padri, sia che si tratti di 5 o di 7 o di 10 giorni sono esclusi i lavoratori del pubblico impiego, per un mancato adeguamento di una precedente legge del 2013 sul Pubblico impiego;

non si tratta quindi di sanare solo una disparità di trattamento, dal momento che per il pubblico impiego tale strumento non esiste, ma di colmare una lacuna. Il diritto al congedo per i padri, contemplato nella riforma del lavoro necessita di un recepimento da parte del ministro, per potersi applicare ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Da quando fu istituito nel 2013 sono trascorsi ben sei anni e nessun ministro della PA ha affrontato il problema;

si tratta di una evidente disparità di trattamento ai limiti con una forma di vera e propria discriminazione, non *solo* famiglie e figli di lavoratori pubblici e privati sono uguali, ma anche i datori di lavoro pubblico e privato devono avere norme e criteri uguali, tanto più se si tratta di tutelare le famiglie. Occorre infatti ricordare che la norma a favore dei congedi di paternità viene fatta dal Governo, che però non si assume nessuna responsabilità economica concreta, mentre la carica sui datori di lavoro privato;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di sanare questa ingiustizia e di raccogliere questa istanza, dimostrando una sensibilità mancata fino a ora: le famiglie e i figli di lavoratori pubblici e privati sono uguali.

G/1586 sez I/25/12

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Marinello](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

da tempo il SSN cerca di spostare l'asse della sua attenzione dall'ospedale ai territori, anche per fronteggiare tre emergenze indiscusse: anzianità, disabilità, cronicità, che richiedono una intensificazione dei servizi sanitari e socio-sanitari territoriali; la figura dell'infermiere di famiglia e di comunità, così come è stata disegnato a livello internazionale, Oms in testa, può rappresentare un elemento di garanzia per l'intero SSN;

in questa logica l'infermiere di famiglia può rappresentare una sorta di «pivot» per le aree interne del Paese e per quelle periferie delle grandi Città e comunque ai centri urbani, in cui si annidano problematiche come quelle descritte. Si tratta delle zone meno accessibili del paese, in cui l'infermiere di famiglia potrebbe contribuire a garantire coesione sociale e contrasto alle disuguaglianze di salute;

le zone montane e le isole, le cosiddette «aree interne», costituiscono oltre un terzo del territorio italiano (le zone montane coprono il 35,2% e le isole l'1% della Penisola). In queste zone è fondamentale la collaborazione degli infermieri di famiglia e di comunità, come mediatori tra le esigenze del territorio e il Dipartimento degli Affari regionali, per ottenere una maggiore attenzione - sociale e di cura - in zone che oggi si stanno spopolando, proprio perché prive di supporti sociali e più in generale di servizi pubblici;

la collaborazione attiva degli infermieri di famiglia può fare da bussola per monitorare i bisogni della popolazione in tempo reale e soddisfarne le esigenze più urgenti in modo soddisfacente; si tratta spesso di popolazione anziana, che necessita di aiuto per gestire disabilità e cronicità;

il disegno di legge di bilancio 2020 ha previsto un finanziamento *extra* di 60 milioni per il 2020 e di 70 milioni per ciascuno degli anni successivi che si aggiungono al Fondo attuale; ma queste risorse economiche, pur nella loro esiguità, possono essere sfruttate pienamente solo se si attua contestualmente un nuovo modello di assistenza che coinvolge l'infermiere domiciliare;

creare delle antenne sensibili per captare bisogni emergenti, predisporre figure competenti per intervenire tempestivamente ed efficacemente, costituisce uno snodo essenziale per una innovazione autentica del SSN; ma il cambiamento per essere efficace va introdotto in modo omogeneo anche nel Patto per la salute che le Regioni stanno disegnando con il ministero della Salute.

impegna il Governo:

di valutare l'opportunità di introdurre la figura dell'infermiere domiciliare prima in modo sperimentale in alcune aree da monitorare attentamente e poi in tutte le regioni per garantire universalità, solidarietà ed equità nell'assistenza.

G/1586 sez I/26/12

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

c'è la diffusa convinzione che in Italia siamo in carenza di medici, per cui occorre aumentare il numero degli iscritti a medicina, incrementare i contratti di lavoro per gli specializzandi e soprattutto - questa è la grande novità - assumerli nell'ambito delle strutture del SSN anche prima che il loro iter di specializzazione sia stato completato;

una recentissima sentenza della cassazione, nel suo giudizio di condanna, ha affermato che lo Specializzando non è solo un esecutore di ordini, ma pur non avendo piena autonomia, risponde comunque delle sue attività;

il caso è relativo a una donna ricoverata presso una casa di cura che, dopo un'amniocentesi, è stata affidata alle cure di una specializzanda che non è stata in grado di assisterla in modo appropriato. A seguito di complicazioni la donna aveva subito un aborto, cui aveva fatto seguito un gravissimo *shock* settico, con conseguente perdita della capacità di procreare e insufficienza renale cronica;

la Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza 26311/2019, ha definitivamente condannato il medico, la specializzanda e la casa di cura, affermando che il medico specializzando non esegue solo «ordini», ma risponde delle sue attività anche se non è in grado di compierle. Ha la laurea in medicina, ha sostenuto un esame di abilitazione e anche, se con un'autonomia limitata, se svolge attività mediche, ne risponde penalmente.;

dopo la condanna da parte del tribunale e il relativo ricorso, la Corte d'Appello aveva condannato comunque la casa di cura, il medico esecutore dell'amniocentesi (in quanto non avrebbe dovuto lasciare in altre mani, se non del suo stesso livello professionale, una sua paziente che aveva cominciato a seguire) e la specializzanda, in solido tra di loro, al pagamento di 3.543.190 euro oltre agli interessi legali e la compagnia assicuratrice della specializzanda a coprirli fino al massimale di 516.456 euro e quella del medico a tenerlo indenne nei limiti indicati;

secondo la Corte l'esecuzione dell'amniocentesi era stata corretta, e il ginecologo partendo il giorno dopo per gli Stati Uniti aveva affidato la paziente alla specializzanda, che avrebbe dovuto sostituirlo in sua assenza. Lei però, a fronte della gravità della situazione, anziché prescrivere l'immediato controllo ecografico e una terapia antibiotica a largo spettro, si era limitata ad una assistenza superficiale, che risultava del tutto inadeguata;

secondo la Cassazione, lo specializzando chiamato a svolgere attività che non è in grado di compiere (o che non si ritiene in grado di compiere) deve rifiutarne lo svolgimento. In caso contrario, se ne assume la responsabilità sotto tutti i punti di vista e la colpa è «per assunzione» che, come ricordato dalla stessa Cassazione, è riscontrabile in chi che «cagiona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all'agente modello di riferimento»;

impegna il governo:

nell'attuale emergenza medici di valutare l'inopportunità di assumere specializzandi che non abbiano ancora completato il loro iter formativo e di rivolgersi piuttosto ad una azione di chiaro e forte richiamo per brillanti colleghi medici che sono migrati all'estero ritenendo che in Italia non ci fossero sufficienti opportunità professionali. Molti giovani specialisti sono attualmente sotto-occupati semplicemente perché una serie di vincoli di bilancio non consente di assumerli nei modi opportuni.

G/1586 sez I/27/12

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#)

Improponibile

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

da anni l'Unione Europea ha fissato al 3% del Prodotto Interno Lordo nazionale, l'obiettivo di investimenti pubblici sulla ricerca da raggiungere entro il 2020; Secondo l'ultimo rapporto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Italia investe solo l'1,3% del proprio PIL, posizionandosi al di sotto della media dei paesi dell'OCSE e dell'UE. Anche se il rapporto tra spesa in ricerca e sviluppo e PIL è passato dall'1,0% del 2000 all'1,3%, la spesa per ricerca e sviluppo finanziata dal Governo è rimasta stazionaria - di poco superiore allo 0,5% del PIL - mentre gli stanziamenti del MIUR verso gli enti pubblici di ricerca sono scesi dai 1.857 milioni del 2002 ai 1.483 milioni del 2015;

se si guarda al di fuori dei confini nazionali, in tema di studi scientifici lo scenario globale vede Stati Uniti e Cina ai primi posti (rispettivamente rappresentano il 26% e il 21% delle pubblicazioni globali secondo i dati forniti dalla National Science Foundation degli Stati Uniti all'inizio del 2018). Gli USA e i paesi europei producono più studi nelle scienze biomediche e sono i più ripresi dalla comunità scientifica globale, mentre la Cina con le sue scoperte oggi originali e innovative è leader nella ricerca ingegneristica;

per molti ricercatori i 4 presupposti per il rilancio della ricerca in Italia dovrebbero essere: la stabilizzazione e il reclutamento (anche universitario), nuovi tipi di contrattazione, nuovi modelli di *governance* e un aumento sensibile dei finanziamenti. Attualmente negli EPR, secondo la legge Madia, avrebbero dovuto essere stabilizzati almeno altri 1.200 precari, su di un precariato totale di circa 4.000 unità, che avevano tutti i requisiti richiesti. Le loro speranze sono state disattese non solo a causa dell'insufficienza di fondi ma anche del comportamento difforme adottato da molti Enti di ricerca;

il Governo riducendo la capacità assunzionale degli Enti di ricerca con l'art. 29 dell'attuale legge di bilancio limita ulteriormente i margini d'azione degli Enti; servono invece nuove Basi normative per il rilancio della ricerca in termini di valorizzazione del personale, delle risorse, dei prodotti della ricerca e delle loro ricadute sul sistema Paese attraverso il ripristino di un comparto specifico per la Ricerca e la maggiore protezione della proprietà intellettuale, proprio attraverso una ridefinizione dell'ordinamento degli EPR;

impegna il Governo:

di valutare l'opportunità di istituire una 'cabina di regia' dedicata agli EPR, per dettagliarne struttura e funzioni, prima di dare vita all'Agenzia nazionale della ricerca prevista dall'art. 28, che diventerebbe, almeno inizialmente, una delega al Miur e alla funzione pubblica, per una durata di non più di 6 mesi, nei quali predisporre una definizione della *governance* degli enti di ricerca e dell'attività di ricerca delle università.

G/1586 sez I/28/12

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Marinello](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

ad oggi, circa il 6-8% della popolazione europea è colpito da una malattia rara; in Italia, le persone che soffrono di malattie rare sono più di 770.000. Per molti di loro, per la maggioranza di loro non ci sono terapie specifiche, perchè la ricerca che ha per oggetto farmaci definiti come «farmaci orfani» riceve scarsi finanziamenti pubblici ed è spesso affidata alla inesauribile creatività dei privati, che spesso coincidono con le stesse associazioni di pazienti;

di fronte a terapie innovative che stanno emergendo comunque grazie alla ricerca è innegabile che ci si debba porre l'interrogativo di come renderle accessibili a tutti dato l'enorme costo che in molti casi hanno e la vera sfida oggi non è solo sul piano economico, ma su quello etico. La Farmacologia, nuova branca del sapere scientifico, si pone il problema di come rendere economicamente sostenibili le nuove terapie sempre più personalizzate;

è innegabile però che questo tema vada affrontato insieme, senza pregiudizi: pubblico e privato; piccole e medie aziende; scienziati e clinici; genitori e amministratori pubblici, politici ed economisti, tutti impegnati in modo costruttivo, per trovare risposte a terapie che, per quanto costose e complesse, non dobbiamo dimenticare che sono in grado di dare una prospettiva di vita fino a pochi anni fa impensabile;

ad esempio, con i finanziamenti della Fondazione Telethon, negli ultimi anni è stato possibile mettere a disposizione dei pazienti la terapia genica per l'immunodeficienza congenita ADA-SCID, ma sono state avviate anche strategie di terapia genica per migliorare le condizioni di pazienti affetti da altre malattie genetiche rare come la leucodistrofia metacromatica o la sindrome di Wiskott-Aldrich, insieme a studi clinici che valutano l'applicazione della terapia a persone affette da beta talassemia e mucopolisaccaridosi di tipo I e di tipo VI. Senza contare le numerose strategie terapeutiche al momento in fase di ricerca preclinica, che auspicabilmente, nei prossimi anni, potranno trasformarsi in nuove opportunità di cura;

ma va sottolineato che, se sono stati realizzati avanzamenti così importanti verso la cura, questo è anche grazie a iniziative come quelle promosse dalle Associazioni di pazienti che presentano Malattie Rare, perché l'attività di sensibilizzazione così promossa contribuisce non solo ad alimentare un fermento continuo di ricerca e assistenza che solo vent'anni fa era impensabile, ma crea le premesse per un sostegno reciproco tra le associazioni, promuove corsi di formazione per pazienti esperti e soprattutto sostiene la speranza di tutti sui risultati che potrebbero esserci;

ma troppo spesso i malati rari si sentono così rari da avere la sensazione di essere soli, di essere stati abbandonati dalle istituzioni, come quando si chiedono perché a distanza di 4 anni non ci sia ancora il piano nazionale delle malattie rare... e perché in carenza di farmaci specifici per loro non ci sia un piano socio-assistenziale che garantisca qualità e intensità alle cure non farmacologiche;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare più fondi alla ricerca delle malattie rare anche con opportune misure di defiscalizzazione e di investire in misura adeguata risorse per garantire una assistenza sociosanitaria qualificata e costante, a misura delle loro esigenze specifiche.

G/1586 sez I/29/12

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la legge di bilancio 2018, a fronte di una prevista crescita annua del PIL nominale del 3% nel triennio 2018-2020, ha ridotto progressivamente il rapporto spesa sanitaria/PIL dal 6,6% del 2018 al 6,4% del 2019, al 6,3% nel 2020 e 2021;

a seguito del costante definanziamento, le analisi effettuate sul database OECD *Health Statistics* dimostrano che la spesa sanitaria in Italia continua inesorabilmente a perdere terreno con progressivo avvicinamento ai livelli di spesa dei paesi dell'Europa Orientale. La regressione riguarda anzitutto la percentuale del PIL destinato alla spesa sanitaria totale, che nel 2016 è di poco inferiore alla media OCSE (8,9% vs 9%) e in Europa vede l'Italia fanalino di coda insieme al Portogallo tra i paesi dell'Europa occidentale. L'arretramento è attestato tuttavia soprattutto per la spesa pro-capite totale, inferiore alla media OCSE (\$3.391 vs \$3.978), che colloca l'Italia in prima posizione tra i paesi più poveri dell'Europa: Spagna, Slovenia, Portogallo, Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia, Ungheria, Estonia, Polonia e Lettonia;

si pone pertanto un duplice problema di contrazione della spesa sanitaria: per un verso quantitativa legata alle politiche di rientro dal debito e di *spending review*; per altro verso proporzionale alla decrescita del PIL. Sono milioni i cittadini italiani che non riescono a curarsi a causa delle lunghe liste di attesa e per l'impossibilità economica di accedere alle cure private,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di aumentare il finanziamento al Fondo Sanitario di almeno 10 mld di euro per coprire l'aumento del costo dei medicinali, della strumentazione sanitaria, della nuova tecnologia, per prevedere l'aumento degli stipendi dei medici e degli operatori sanitari, per mettere a norma le strutture ospedaliere e gli ambienti sanitari pubblici dove si registrano emergenze legate a problemi strutturali e logistici ed addirittura, in taluni casi, vere e proprie mancanze e/o carenze di strutture ospedaliere, per dare attuazione a molte leggi in materia sanitaria che sono bloccate per carenza di risorse, per legiferare per colmare le carenze assistenziali, per sbloccare il turn over ed avviare nuove assunzioni per medici, infermieri, amministrativi e personale tecnico-sanitario, reperendo le risorse dalle economie ricavate dal reddito di cittadinanza, dalla razionalizzazione dello stesso reddito di cittadinanza ovvero dalla sua eliminazione, nonché dagli sprechi in sanità che sono quantificati, secondo la relazione della Corte dei Conti, in oltre 20 miliardi di euro l'anno;

a valutare la possibilità di inserire un vincolo che riguarda la destinazione delle risorse al Fondo Sanitario calcolato sul PIL. Il vincolo da introdurre obbliga lo Stato a destinare «risorse economiche» non inferiori al vincolo di spesa prestabilito rispetto al PIL. Per esempio il Fondo Sanitario

non deve essere inferiore all'attuale 6,8% sul PIL, che invece rappresenta, oggi, il limite massimo di finanziamento alla spesa sanitaria.

G/1586 sez I/29/12 (testo 2)

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la legge di bilancio 2018, a fronte di una prevista crescita annua del PIL nominale del 3% nel triennio 2018-2020, ha ridotto progressivamente il rapporto spesa sanitaria/PIL dal 6,6% del 2018 al 6,4% del 2019, al 6,3% nel 2020 e 2021;

a seguito del costante definanziamento, le analisi effettuate sul database OECD *Health Statistics* dimostrano che la spesa sanitaria in Italia continua inesorabilmente a perdere terreno con progressivo avvicinamento ai livelli di spesa dei paesi dell'Europa Orientale. La regressione riguarda anzitutto la percentuale del PIL destinato alla spesa sanitaria totale, che nel 2016 è di poco inferiore alla media OCSE (8,9% vs 9%) e in Europa vede l'Italia fanalino di coda insieme al Portogallo tra i paesi dell'Europa occidentale. L'arretramento è attestato tuttavia soprattutto per la spesa pro-capite totale, inferiore alla media OCSE (\$3.391 vs \$3.978), che colloca l'Italia in prima posizione tra i paesi più poveri dell'Europa: Spagna, Slovenia, Portogallo, Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia, Ungheria, Estonia, Polonia e Lettonia;

si pone pertanto un duplice problema di contrazione della spesa sanitaria: per un verso quantitativa legata alle politiche di rientro dal debito e di *spending review*; per altro verso proporzionale alla decrescita del PIL. Sono milioni i cittadini italiani che non riescono a curarsi a causa delle lunghe liste di attesa e per l'impossibilità economica di accedere alle cure private,

impegna il Governo, compatibilmente con le risorse finanziarie a legislazione vigente:

a valutare la possibilità di aumentare il finanziamento al Fondo Sanitario di almeno 10 mld di euro per coprire l'aumento del costo dei medicinali, della strumentazione sanitaria, della nuova tecnologia, per prevedere l'aumento degli stipendi dei medici e degli operatori sanitari, per mettere a norma le strutture ospedaliere e gli ambienti sanitari pubblici dove si registrano emergenze legate a problemi strutturali e logistici ed addirittura, in taluni casi, vere e proprie mancanze e/o carenze di strutture ospedaliere, per dare attuazione a molte leggi in materia sanitaria che sono bloccate per carenza di risorse, per legiferare per colmare le carenze assistenziali, per sbloccare il turn over ed avviare nuove assunzioni per medici, infermieri, amministrativi e personale tecnico-sanitario, reperendo le risorse dalle economie ricavate dal reddito di cittadinanza, dalla razionalizzazione dello stesso reddito di cittadinanza ovvero dalla sua eliminazione, nonché dagli sprechi in sanità che sono quantificati, secondo la relazione della Corte dei Conti, in oltre 20 miliardi di euro l'anno;

a valutare la possibilità di inserire un vincolo che riguarda la destinazione delle risorse al Fondo Sanitario calcolato sul PIL. Il vincolo da introdurre obbliga lo Stato a destinare «risorse economiche» non inferiori al vincolo di spesa prestabilito rispetto al PIL. Per esempio il Fondo Sanitario non deve essere inferiore all'attuale 6,8% sul PIL, che invece rappresenta, oggi, il limite massimo di finanziamento alla spesa sanitaria.

G/1586 sez I/30/12

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

in Italia, oggi, mancano oltre 20.000 medici secondo il fabbisogno salute del Paese e, stando ai dati divulgati dalla Federazione medici di medicina generale (Fimmg) e dal sindacato dei medici dirigenti Anaao, nei prossimi 5 anni verranno a mancare fino a 45.000 medici per via dei pensionamenti;

questo comporta lunghe liste di attesa che impediscono l'accesso alle cure ai cittadini bisognosi che spesso sono costretti a doverne rinunciare per impossibilità economica di ricorrere alle cure private,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a sbloccare il turn over per assumere i medici, gli infermieri e gli operatori tecnici e sanitari che mancano secondo il fabbisogno salute del Paese e a regolamentare l'ingresso nelle scuole di specializzazione prevedendo un maggiore numero di specializzandi e aumentando il numero degli iscritti nelle facoltà di Medicina e Chirurgia.

G/1586 sez I/31/12 (testo 2)

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

in Calabria l'assistenza sanitaria non è adeguatamente garantita anche e soprattutto per la carenza di personale medico e paramedico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere nuove e maggiori risorse per innalzare la remunerazione dei medici e di tutto il personale sanitario che opera in Calabria, nel quadro di una complessiva revisione a livello nazionale.

G/1586 sez I/31/12

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

in Calabria l'assistenza sanitaria non è adeguatamente garantita anche e soprattutto per la carenza di personale medico e paramedico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere nuove e maggiori risorse per innalzare la remunerazione dei medici e di tutto il personale sanitario che opera in Calabria, per incentivarne e gratificarne la funzione prestata in piena emergenza e per motivarlo a approfondire il massimo impegno nello svolgimento dei compiti loro affidati in un territorio difficile, senza fondi e senza strutture.

G/1586 sez I/32/12

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il commissariamento, così come disciplinato, mira più a raggiungere gli obiettivi economici previsti dal piano di rientro delle Regioni commissariate piuttosto che un'assistenza sanitaria territoriale regionale efficace, efficiente ed adeguata. Il tutto è certificato dal tasso di migrazione sanitaria che indica il numero di pazienti delle regioni commissariate costretti a recarsi in altre regioni del Paese per poter accedere alle cure;

i motivi della migrazione sanitaria si rinvergono nella carenza di personale delle strutture ospedaliere con lunghe liste di attesa e/o nella mancanza di strumenti innovativi, di tecnologia e di nuovi farmaci che mancano a causa del blocco della spesa;

in Calabria è stato messo a rischio l'intero sistema sanitario territoriale (320 mln spesi per curare i calabresi fuori regione, il 21% di migrazione) con l'approvazione del Decreto Calabria sul quale, l'attuale Ministro della salute, allora all'opposizione, ha espresso voto contrario;

occorre pertanto apportare le opportune modifiche, prevedendo un fondo per finanziare le emergenze organizzative e strutturali che interessano gli ospedali e lo sblocco dei concorsi per assumere l'organico necessario per risolvere l'emergenza assistenziale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere il regolamento che disciplina il commissariamento della sanità nelle regioni, eliminando il blocco del turn over fino a coprire le carenze organiche delle strutture ospedaliere e prevedendo un fondo da utilizzare per la straordinaria manutenzione e l'acquisto di nuova strumentazione, di nuova tecnologia e di nuovi farmaci.

G/1586 sez I/33/12

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Non accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante « Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, ha peggiorato la situazione sanitaria in Calabria, in quanto non ha operato lo sblocco del turn over e non ha destinato risorse aggiuntive per la salute dei cittadini calabresi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire un nuovo fondo per affrontare l'emergenza sanitaria attraverso un piano straordinario che consenta di fornire l'assistenza sanitaria ai cittadini calabresi.

G/1586 sez I/34/12 (testo 2)

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il *ticket* sanitario, come disciplinato, per alcune fasce di popolazione, condiziona ancora negativamente la scelta delle cure alle quali sottoporsi, impedendo la prevenzione, e questo è indegno di un Paese civile,

impegna il Governo, nel rispetto dei limiti posti dai vincoli di bilancio e tenute in considerazione le condizioni sociali ed economiche delle persone interessate:

a prevedere l'esenzione dal ticket sanitario per i minori fino al quattordicesimo anno di età e per tutti i pensionati, ciò al fine di incentivare e migliorare l'accesso alle cure sanitarie ed accurate campagne di prevenzione per le fasce deboli della cittadinanza, minori ed anziani e ad introdurre, quali prestazione a carico del S.S.N., le protesi dentarie per i pensionati con bassi livelli reddituali, nonché degli ausili e delle protesi per i soggetti disabili che vogliamo svolgere attività fisica e sportiva.

G/1586 sez I/34/12

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il *ticket* sanitario, come disciplinato, per alcune fasce di popolazione, condiziona ancora negativamente la scelta delle cure alle quali sottoporsi, impedendo la prevenzione, e questo è indegno di un Paese civile,

impegna il Governo:

a prevedere l'esenzione dal ticket sanitario per i minori fino al quattordicesimo anno di età e per tutti i pensionati, ciò al fine di incentivare e migliorare l'accesso alle cure sanitarie ed accurate campagne di prevenzione per le fasce deboli della cittadinanza, minori ed anziani e ad introdurre, quali prestazione a carico del S.S.N., le protesi dentarie per i pensionati con bassi livelli reddituali, nonché degli ausili e delle protesi per i soggetti disabili che vogliamo svolgere attività fisica e sportiva.

G/1586 sez I/35/12

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Accolto dal Governo come raccomandazione

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

per molte patologie gravi ed invalidanti manca un percorso curativo che preveda l'assistenza domiciliare come momento essenziale e ciò grava sulle famiglie che devono gestire il familiare ammalato,

impegna il Governo:

per le patologie più gravi ed invalidanti, specialmente quelle motorie, neurologiche, cardiache ed oncologiche di introdurre, nel nuovo Patto per la Salute, l'obbligo a carico delle Regioni di prevedere idonee procedure che garantiscano la continuità assistenziale del malato in relazione alla patologia, associando al regime di ricovero ordinario, l'assistenza domiciliare, il supporto ed il sostegno psicologico per i malati terminali e tutte quelle prestazioni che migliorino le condizioni generali di cura e che diano dignità al fine vita.

G/1586 sez I/1/13

[Lorefice](#), [Moronese](#), [L'Abbate](#)

La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 1 comma 317 della legge 30 dicembre 2018, n.145 autorizza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad assumere un contingente di 350 unità di personale;

il medesimo comma prevede la progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale dello stesso Ministero secondo percentuali rigidamente predeterminate fino alla cessazione delle stesse prevista per il 2024;

considerato che:

nell'ottica della transizione verde del Paese il Ministero dell'ambiente riveste un ruolo di primaria importanza nell'azione di Governo;

il decreto-legge n. 86 del 2018 ha viepiù potenziato i compiti del Ministero dell'ambiente, riconducendo a quest'ultimo le competenze in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, nonché le competenze in materia di politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse e di coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;

la centralità ora assunta dal Ministero dell'ambiente rende necessario poter disporre di personale qualificato e numericamente adeguato per le nuove sfide ambientali, nel quadro del green new deal, espressamente previsto in specifiche disposizioni del disegno di legge di bilancio 2020 e che sarà oggetto di uno specifico disegno di legge collegato alla manovra da presentare entro gennaio 2020 a cura del medesimo Ministero;

il personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente assunto dalle società *in-house* dello stesso Ministero e con il quale questo prevede di estinguere progressivamente le convenzioni in essere alla data del 2024, ha nel corso degli anni svolto attività di primaria importanza andando a sopperire alle croniche carenze di organico del Ministero, acquisendo professionalità e competenze di primo livello e assolutamente necessarie al perseguimento delle politiche poste in essere dal Ministero;

tale personale rappresenta, ormai, anche la memoria storica del Ministero dell'ambiente, un prezioso bagaglio di conoscenze che, se perso, minerebbe l'efficacia delle politiche in materia ambientale del nostro Paese per un considerevole lasso di tempo;

considerato infine che:

le procedure concorsuali previste dalla legge di bilancio 2018 non sono ancora state avviate e, presumibilmente, la conclusione delle stesse non potrà avvenire prima dell'avvio delle riduzioni delle convenzioni del Ministero dell'ambiente, aggravando ancor di più la situazione di carenza di personale del Ministero stesso,

impegna il Governo:

ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, le opportune disposizioni normative affinché gli allontanamenti del personale delle società *in-house* del Ministero dell'ambiente previsti dall'articolo 1 comma 317 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non possano prendere avvio prima che siano trascorsi 24 mesi dalla presa di servizio dei vincitori delle procedure concorsuali ad oggi in corso;

a bandire, nel minor tempo possibile, procedure concorsuali che tengano in massimo conto le competenze possedute in materia ambientale e, in particolare, nelle amministrazioni centrali dello Stato competenti per materia e, in ogni caso, valutare ogni possibile altro intervento, anche normativo, per consentire al personale della Sogesid attualmente in servizio di continuare a essere impiegato al servizio delle amministrazioni centrali nell'attuazione delle politiche ambientali.

G/1586 sez. I/1/1

[Corbetta](#)

Accolto dal Governo

Il Senato,

premesso che:

le vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, nonché ai familiari, anche superstiti, godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407;

all'atto pratico, si riscontrano molteplici problemi di carattere applicativo della norma;

il principio della trasparenza risulta di grande rilevanza in materia di collocamento obbligatorio a garanzia dell'effettività della tutela del diritto al lavoro delle categorie protette, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 54 decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale",

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa di propria competenza affinché siano garantite le assunzioni obbligatorie delle categorie protette sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, rispettando per qualifica e funzioni il titolo di studio e le professionalità possedute;

per le categorie protette, le amministrazioni indichino con cadenza annuale sul proprio sito istituzionale: a) la dotazione organica distinta per aree o categorie; b) il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'art. 18 della legge 68/1999; c) il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria; d) le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro;

in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, siano applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.

G/1586 sez. I/2/1

[Corbetta](#)

Accolto dal Governo

Il Senato,

al fine di dare spessore, valore e rappresentanza alla posizione della vittima di reato che deve essere tenuta in considerazione nelle diverse attività istituzionali, normative, giudiziarie e sociali al fine di non comprometterne e comprimerne i diritti, interessi e ragioni, nella prospettiva del bene comune, della certezza della pena e della sicurezza nazionale;

analizzare e studiare tutte le condizioni di natura culturale, sociale, normativa (sostanziale e processuale) che afferiscono alle vittime di reato e che incidono sulla posizione soggettiva delle stesse, con l'obiettivo di proporre modifiche normative volte a migliorarne la condizione e la considerazione,

impegna il Governo:

ad istituire presso il Ministero della giustizia - con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - il Tavolo di lavoro per le vittime di reato, composto dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal Ministero delle finanze, da rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura e della Polizia Penitenziaria, dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero dei beni culturali e da Associazioni senza scopo di lucro, rappresentative delle vittime.

G/1586 sez. I/1/4 (testo 2)

[Rojc, Donno](#)

Accolto dal Governo

La 4^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

preso atto delle dichiarazioni programmatiche rese dal Ministro della difesa lo scorso 30 ottobre in audizione avanti le Commissioni difesa di Camera e Senato in particolare sul personale civile e l'area tecnico operativa e industriale della Difesa

impegna il Governo a valutare, nei limiti delle risorse disponibili:

di predisporre e attuare un urgente piano straordinario di assunzioni per il reclutamento di unità di personale civile con profili tecnici e amministrativi, per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di maestranze andate in pensione e non sostituite per effetto della legge 244/2012 e del blocco del *turn over* imposto alla Pubblica amministrazione, ed evitare di disperdere ulteriormente l'alto e qualificato patrimonio professionale fin qui maturato da quelle ormai prossime all'uscita, con riferimento ad un'età media del personale che è ormai giunta alle soglie dei 59 anni;

di elaborare ed avviare un piano di interventi volto all'incremento della retribuzione accessoria del personale civile della difesa che a tutt'oggi, a parità di ruolo e qualifica con i dipendenti degli altri ministeri e pubbliche amministrazioni, e come certificato da una commissione interna al Ministero istituita nel 2016 dall'allora Ministro *pro tempore* presieduta dal Sottosegretario con delega, soffre di un *gap* economico in negativo quantificabile in una percentuale che varia mediamente tra il 25 e il 30 per cento dei trattamenti economici accessori attribuiti alla totalità dei dipendenti pubblici.

G/1586 sez. I/1/4

[Garavini](#)

La 4^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

preso atto delle dichiarazioni programmatiche rese dal Ministro della difesa lo scorso 30 ottobre in audizione avanti le Commissioni difesa di Camera e Senato in particolare sul personale civile e l'area tecnico operativa e industriale della Difesa

impegna il Governo a:

predisporre e attuare un urgente piano straordinario di assunzioni per il reclutamento di unità di personale civile con profili tecnici e amministrativi, per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di maestranze andate in pensione e non sostituite per effetto della legge 244/2012 e del blocco del *turn over* imposto alla Pubblica amministrazione, ed evitare di disperdere ulteriormente l'alto e qualificato patrimonio professionale fin qui maturato da quelle ormai prossime all'uscita, con riferimento ad un'età media del personale che è ormai giunta alle soglie dei 59 anni;

elaborare ed avviare un piano di interventi volto all'incremento della retribuzione accessoria del personale civile della difesa che a tutt'oggi, a parità di ruolo e qualifica con i dipendenti degli altri ministeri e pubbliche amministrazioni, e come certificato da una commissione interna al Ministero istituita nel 2016 dall'allora Ministro *pro tempore* presieduta dal Sottosegretario con delega, soffre di un *gap* economico in negativo quantificabile in una percentuale che varia mediamente tra il 25 e il 30 per cento dei trattamenti economici accessori attribuiti alla totalità dei dipendenti pubblici.

G/1586 sez. I/2/4

[Donno](#)

Accolto dal Governo

La 4^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

l'articolo 2247-*octies* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) disciplina il regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri;

nel mese di luglio 2019, il TAR del Lazio si è pronunciato a favore di due ufficiali che, in due distinti ricorsi, avevano lamentato che a seguito della legge di riordino dei ruoli si erano visti riconoscere, con decreti dirigenziali del Ministero della difesa - Direzione generale per il Personale Militare - un'anzianità di servizio nel grado di tenente colonnello errata (2017 anziché 2015) rispetto a quanto indicato dalle norme applicabili al caso in specie e poi richiamate ed interpretate in maniera corretta nelle sentenze. La normativa di settore prevede che il criterio di avanzamento per gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri sia quello di anzianità secondo i termini temporali previsti nella tabella 4, quadro IV, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo;

l'articolo 2247-*octies* citato prevede, nel regime transitorio per gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, che sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello "si effettuano ad anzianità", con le modalità di cui all'articolo 1055 che a sua volta, al comma 1, conferma il criterio dell'avanzamento ad anzianità richiamando le modalità previste dall'articolo 1071, comma 3, secondo cui "le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice". L'unico criterio richiamato è quello dell'anzianità e i periodi previsti per il passaggio di grado non possono che essere quelli specificatamente contemplati dalla tabella 4, quadro IV (2 anni per la promozione al grado di tenente, 5 anni per capitano, 6 anni per maggiore e 4 anni per tenente colonnello);

detta problematica riguarda tutti gli ufficiali ruolo speciale ad esaurimento e ex ruolo speciale transitati nel ruolo normale, che potrebbero decidere di citare in giudizio l'amministrazione per ottenere gli stessi benefici riconosciuti in primo grado dal TAR ai due ufficiali;

se la situazione non dovesse essere risolta, avendo superato il limite temporale del 31 ottobre 2019 (data in cui vengono formate le aliquote di avanzamento per il 2020), l'amministrazione, se soccombente, dovrà promuovere al grado di colonnello, *tout court*, altri 29 tenenti colonnelli del ruolo normale del 32° corso applicativo e 17 tenenti colonnelli del ruolo speciale ad esaurimento del 30° corso applicativo non transitati;

si è di fronte ad una situazione fortemente pregiudizievole sia dal punto di vista economico (si considerino pure le spese di giudizio e la pendenza di altri ricorsi) che sotto il profilo della violazione dei principi di equità e corretta amministrazione,

impegna il Governo:

a fornire una lettura univoca delle disposizioni di cui in premessa al fine di scongiurare aggravii di tipo giudiziale ed economico.

G/1586 sez. I/3/4 (testo 2)

[Donno](#)

Accolto dal Governo

La 4ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

il titolo V del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 riguarda il rinnovo dei contratti pubblici;

nel comparto difesa è in ruolo un numero esiguo di infermieri, laureati ex militari, transitati a seguito di non idoneità al servizio per motivi sanitari nei ruoli civili del Ministero con l'incarico di "assistente sanitario" A2, F3;

si tratta di circa 15 infermieri transitati in tutta Italia a ruolo civile, che il Ministero della difesa continua ad impiegare come assistenti sanitari (operatori socio sanitari), ruolo, peraltro, a cui gli stessi non risultano abilitati, non essendo in possesso del relativo diploma;

si tratta di personale laureato con formazione universitaria perseguita a spese della stessa difesa, già in servizio da militare professionista come infermiere laureato, inquadrato con livello contrattuale inferiore e, quindi, difforme rispetto a quello in cui si trovano gli infermieri di qualsiasi altro Ministero;

considerato che:

quanto premesso evidenzia il disallineamento tra la professione sanitaria effettivamente svolta e le paritetiche figure professionali già esistenti nello stesso comparto civile della difesa, nel quale tale figura è prevista con il nome di collaboratore sanitario Pos A3 F1, equivalente esso all'infermiere di Asl D1;

si è di fronte ad una situazione fortemente pregiudizievole dal punto di vista sia economico che professionale, a cui va ad aggiungersi un'evidente e ingiusta disparità di trattamento tra la figura professionale assegnata all'atto del transito nei ruoli civili agli ex militari e gli infermieri, non ex militari, inquadrati nel ruolo di collaboratore sanitario Pos A3 F1,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di intervenire, mediante atti di propria competenza, tutelando la condizione degli infermieri di cui in premessa, laureati ex militari, transitati a seguito di non idoneità al servizio per motivi sanitari nei ruoli civili del Ministero della difesa.

G/1586 sez. I/3/4

Donno

La 4^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

il titolo V del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 riguarda il rinnovo dei contratti pubblici;

nel comparto difesa è in ruolo un numero esiguo di infermieri, laureati ex militari, transitati a seguito di non idoneità al servizio per motivi sanitari nei ruoli civili del Ministero con l'incarico di "assistente sanitario" A2, F3;

si tratta di circa 15 infermieri transitati in tutta Italia a ruolo civile, che il Ministero della difesa continua ad impiegare come assistenti sanitari (operatori socio sanitari), ruolo, peraltro, a cui gli stessi non risultano abilitati, non essendo in possesso del relativo diploma;

si tratta di personale laureato con formazione universitaria perseguita a spese della stessa difesa, già in servizio da militare professionista come infermiere laureato, inquadrato con livello contrattuale inferiore e, quindi, difforme rispetto a quello in cui si trovano gli infermieri di qualsiasi altro Ministero;

considerato che:

quanto premesso evidenzia il disallineamento tra la professione sanitaria effettivamente svolta e le paritetiche figure professionali già esistenti nello stesso comparto civile della difesa, nel quale tale figura è prevista con il nome di collaboratore sanitario Pos A3 F1, equivalente esso all'infermiere di Asl D1;

si è di fronte ad una situazione fortemente pregiudizievole dal punto di vista sia economico che professionale, a cui va ad aggiungersi un'evidente e ingiusta disparità di trattamento tra la figura professionale assegnata all'atto del transito nei ruoli civili agli ex militari e gli infermieri, non ex militari, inquadrati nel ruolo di collaboratore sanitario Pos A3 F1,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di intervenire, mediante atti di propria competenza, per sanare la situazione in atto, tutelando la condizione degli infermieri di cui in premessa, laureati ex militari, transitati a seguito di non idoneità al servizio per motivi sanitari nei ruoli civili del Ministero della difesa.

G/1586 sez. I/4/4

Donno

Accolto dal Governo

La 4^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

il titolo V del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 riguarda il rinnovo dei contratti pubblici;

in tema di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche, l'articolo 40, comma 1, lettera o), dello "Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", reca modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso gli uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della Difesa, presso uffici della medesima;

il richiamato articolo dispone altresì che il diniego della richiesta di mobilità temporanea "è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio";

tale formulazione normativa pone qualche dubbio, considerato che la volontà del legislatore non può che essere quella di limitare il diniego a "casi" o ad "esigenze eccezionali", allo scopo di non frustrare le ragioni di tutela della genitorialità, che hanno costituito la *ratio* della previsione normativa dell'istituto della mobilità;

la modifica così come formulata, invece, finirebbe per sterilizzare l'applicabilità della norma posta a tutela dei figli minori e del diritto all'esercizio alla genitorialità;

le dette proposte lasciano, quindi, qualche perplessità, perché danno il senso di atti pregiudizievoli per i lavoratori in divisa,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di intervenire, mediante atti di propria competenza, al fine di scongiurare eventuali situazioni pregiudizievoli in tema di il diniego della richiesta di mobilità temporanea.

G/1586 sez.I/7/4 (testo 2)

[Pucciarelli, Fusco, Pepe](#)

Accolto dal Governo

La 4^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

i principali attori internazionali e regionali sono impegnati in una corsa utile ad acquisire il controllo delle principali linee di comunicazione via mare, indispensabili per accrescere i propri interessi militari ed economici;

la dimensione strategica del mare risulta prioritaria per un paese come l'Italia, che ha nel bacino del Mar Mediterraneo un'area di interesse vitale dal punto di vista commerciale e di sicurezza;

per il Mediterraneo passa il 30 per cento del commercio mondiale di petrolio e il 20 per cento del traffico marittimo, e l'area costituisce un mercato di 500 milioni di consumatori;

l'Italia possiede l'11^a flotta mercantile del mondo e la 3^a flotta peschereccia europea, e il nostro Paese scambia l'80 per cento delle proprie merci via mare;

il Mediterraneo inoltre rappresenta la principale via per l'immigrazione che coinvolge l'Italia;

impegna il Governo:

a promuovere ogni iniziativa utile a garantire un adeguato sostegno per rafforzare il dispositivo anti sommergibile, alla luce della costante crescita nel Mare Mediterraneo della presenza di sommergibili stranieri, anche di Stati non alleati, a valutare l'opportunità di avviare iniziative per l'acquisizione di unità navali equipaggiate per la localizzazione e il contrasto di piattaforme subacquee.

G/1586 sez.I/7/4

[Pucciarelli, Fusco, Pepe](#)

La 4^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

i principali attori internazionali e regionali sono impegnati in una corsa utile ad acquisire il controllo delle principali linee di comunicazione via mare, indispensabili per accrescere i propri interessi militari ed economici;

la dimensione strategica del mare risulta prioritaria per un paese come l'Italia, che ha nel bacino del Mar Mediterraneo un'area di interesse vitale dal punto di vista commerciale e di sicurezza;

per il Mediterraneo passa il 30 per cento del commercio mondiale di petrolio e il 20 per cento del traffico marittimo, e l'area costituisce un mercato di 500 milioni di consumatori;

l'Italia possiede l'11^a flotta mercantile del mondo e la 3^a flotta peschereccia europea, e il nostro Paese scambia l'80 per cento delle proprie merci via mare;

il Mediterraneo inoltre rappresenta la principale via per l'immigrazione che coinvolge l'Italia;

impegna il Governo:

a promuovere ogni iniziativa utile a garantire un adeguato sostegno per rafforzare il dispositivo anti sommergibile, alla luce della costante crescita nel Mare Mediterraneo della presenza di sommergibili stranieri, anche di Stati non alleati, proponendo l'acquisizione di unità navali equipaggiate per la localizzazione e il contrasto di piattaforme subacquee.

G/1586 sez. I/8/4

[Pepe](#), [Pucciarelli](#), [Fusco](#)

Accolto dal Governo

La 4^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

l'arsenale militare marittimo di Taranto è, con gli arsenali di Augusta e di La Spezia, uno dei tre della Marina militare;

ad oggi rappresenta lo stabilimento più grande della Marina militare italiana;

attualmente, a fronte di una tabella organica prevista di 1396 unità, risultano in forza 993 unità, con uno sbilanciamento fra profili tecnici ed amministrativi;

a questi dati vanno aggiunti i 123 pensionamenti già previsti per limiti di età negli ultimi mesi del 2019 sino a tutto l'anno 2021, e i futuri pensionamenti anticipati al momento non quantificabili;

i vincoli imposti dalla Legge 244/2012 prevedono la progressiva riduzione di organico del personale civile della Difesa a 20 mila unità complessive, da attuarsi entro il 2024;

per l'Arsenale di Taranto è previsto l'arrivo di non più di una ventina di tecnici, dato evidentemente insufficiente;

le stime al 2024 mostrano un decadimento quantitativo di forza lavoro rispetto agli organici previsti pari a circa il 59 per cento, a fronte di un record assoluto di tonnellaggio di lavoro nel 2019, con un incremento del 50 per cento previsto fino al 2022;

in assenza di un *turn over* adeguato, c'è il rischio di non riuscire a completare i lavori già programmati, causando gravi conseguenze per l'intera provincia,

impegna il Governo:

ad attuare ogni iniziativa al fine di aumentare i numeri della dotazione organica del personale civile prevista per il 31.12.2024, e far ripartire a breve termine un piano straordinario di assunzioni per il personale civile della Difesa, per garantire un adeguato turn over all'arsenale militare marittimo di Taranto, alla luce dei fatti esposti in premessa.

G/1586 sez. I/1/7 (testo 2)

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#)

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la scuola dell'infanzia costituisce un anello fondamentale del sistema formativo 0-18 anni. È però l'unico settore a non avere ancora usufruito del potenziamento dell'organico, finalizzato a favorire lo sviluppo dell'istruzione, in un'ottica di maggiore tutela della famiglia;

è necessario quindi provvedere ad ampliare con la previsione di ulteriori posti la Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di integrare di ulteriori 3000 posti la Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107 e specificamente richiamata dall'articolo 1, comma 95, della medesima legge, da riservare al potenziamento della scuola dell'infanzia, ivi compresi quelli occorrenti alla stabilizzazione dei posti delle sezioni sperimentali di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 istituiti nelle scuole statali. Questi ulteriori posti che si andrebbero ad aggiungere a quelli già attivati dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca per l'anno scolastico 2018/2019 per il medesimo grado di scuola, sono altresì ripartiti dal Ministro competente tra le varie regioni con gli stessi criteri previsti nella medesima tabella.

G/1586 sez. /1/7

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#)

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la scuola dell'infanzia costituisce un anello fondamentale del sistema formativo 0-18 anni. È però l'unico settore a non avere ancora usufruito del potenziamento dell'organico, finalizzato a favorire lo sviluppo dell'istruzione, in un'ottica di maggiore tutela della famiglia;

è necessario quindi provvedere ad ampliare con la previsione di ulteriori posti la Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107,

impegna il Governo:

ad integrare di ulteriori 3000 posti la Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107 e specificamente richiamata dall'articolo 1, comma 95, della medesima legge, da riservare al potenziamento della scuola dell'infanzia, ivi compresi quelli occorrenti alla stabilizzazione dei posti delle sezioni sperimentali di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 istituiti nelle scuole statali. Questi ulteriori posti si andrebbero ad aggiungere quelli già attivati dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca per l'anno scolastico 2018/2019 per il medesimo grado di scuola, sono altresì ripartiti dal Ministro competente tra le varie regioni con gli stessi criteri previsti nella medesima tabella.

G/1586 sez. I/2/7

[Saponara](#), [Barbaro](#), [Pittoni](#)

Respinto

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di attribuire natura strutturale al predetto Fondo «Sport e Periferie», ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018. Le suddette risorse iscritte su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, venivano assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

l'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha previsto che. «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie sono trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo»;

il successivo comma 29 dello stesso articolo ha precisato che «per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa»;

l'articolo 20 della presente legge attribuisce nuovamente all'Ufficio per lo Sport la gestione diretta delle risorse del Fondo Sport e Periferie,

impegna il Governo:

a mantenere l'attuale gestione in capo alla Società Sport e Salute S.p.A. per meglio garantire lo spedito svolgimento degli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi, evitando gli inevitabili aggravii burocratici che una gestione ministeriale comporterebbe.

G/1586 sez. I/3/7

[Montevecchi](#)

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

premesso che:

con l'articolo 20 del disegno di legge in titolo si estende al 2020 la possibilità di usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche;

considerato che:

il Fondo di garanzia per l'implantistica sportiva - di titolarità dello Stato e amministrato dall'Istituto per il Credito sportivo in gestione separata - è stato istituito dal comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) al fine di agevolare l'accesso al credito a soggetti privatistici che intendano realizzare o ristrutturare impianti sportivi. Con una dotazione che ammonta a 59 milioni di euro, detto Fondo di garanzia è divenuto operativo dal maggio 2015;

nel tempo i settori di intervento creditizio dell'Istituto per il Credito sportivo sono stati estesi al settore culturale, stante che lo statuto stesso dell'Istituto (emanato con decreto interministeriale datato 4 agosto 2005), con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), attribuiva allo stesso anche l'operatività bancaria a sostegno del settore culturale, con conseguente ampliamento delle proprie finalità istituzionali;

annullata tale specifica operatività dell'Istituto (con riferimento al comparto dei beni culturali) nel 2013, essa è stata riacquisita poco dopo, con la medesima formulazione del 2005, attraverso un nuovo statuto emanato con decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 (poi, in *Gazzetta ufficiale*, 19 aprile 2014, n. 92);

valutato che:

nei complessivi 12 anni di operatività nel settore della cultura (rispettivamente: 2005-2013 e 2014-2018) l'Istituto ha tuttavia effettuato solo un numero contenuto di interventi in tale ambito, e senza poter usufruire del Fondo di garanzia, dal momento che, fino a oggi, l'Istituto ha potuto utilizzare il Fondo medesimo solo per il settore dello sport;

valutato in particolare che:

sarebbe certamente opportuno avviare tempestivamente e in concreto l'attività di credito agevolato destinato al settore culturale, in coerenza con l'ampliamento delle finalità istituzionali per le quali è stato istituito, mettendolo a disposizione anche a sostegno dei mutui per interventi riconducibili alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione e diffusione delle attività culturali nelle sue diverse declinazioni, come teatro, musica, cinema, audiovisivo, spettacolo, fotografia, arti figurative;

per sostenere gli investimenti privati negli ambiti sopra menzionati, l'intervento pubblico può rivelarsi non solo utile ma necessario per consentire un accesso agevolato al credito con riferimento a operazioni sostenibili ma deboli dal punto di vista delle garanzie offerte, soprattutto nel caso di interventi su immobili pubblici o demaniali non ipotecabili,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché sia istituito, presso l'Istituto per il Credito sportivo, in autonoma e separata gestione, nonché in analogia con quanto già previsto per il settore dello Sport, un Fondo di garanzia per i mutui relativi al settore dei beni e delle attività culturali, con una dotazione non inferiore ai 10 milioni di euro.

G/1586 sez. I/3/7 (testo 2)

[Montevecchi](#)

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

premesso che:

con l'articolo 20 del disegno di legge in titolo si estende al 2020 la possibilità di usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche;

considerato che:

il Fondo di garanzia per l'implantistica sportiva - di titolarità dello Stato e amministrato dall'Istituto per il Credito sportivo in gestione separata - è stato istituito dal comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) al fine di agevolare l'accesso al credito a soggetti privatistici che intendano realizzare o ristrutturare impianti sportivi. Con una dotazione che ammonta a 59 milioni di euro, detto Fondo di garanzia è divenuto operativo dal maggio 2015;

nel tempo i settori di intervento creditizio dell'Istituto per il Credito sportivo sono stati estesi al settore culturale, stante che lo statuto stesso dell'Istituto (emanato con decreto interministeriale datato 4 agosto 2005), con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), attribuiva allo stesso anche l'operatività bancaria a sostegno del settore culturale, con conseguente ampliamento delle proprie finalità istituzionali;

annullata tale specifica operatività dell'Istituto (con riferimento al comparto dei beni culturali) nel 2013, essa è stata riacquisita poco dopo, con la medesima formulazione del 2005, attraverso un nuovo statuto emanato con decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 (poi, in *Gazzetta ufficiale*, 19 aprile 2014, n. 92);

valutato che:

nei complessivi 12 anni di operatività nel settore della cultura (rispettivamente: 2005-2013 e 2014-2018) l'Istituto ha tuttavia effettuato solo un numero contenuto di interventi in tale ambito, e senza poter usufruire del Fondo di garanzia, dal momento che, fino a oggi, l'Istituto ha potuto utilizzare il Fondo medesimo solo per il settore dello sport;

valutato in particolare che:

sarebbe certamente opportuno avviare tempestivamente e in concreto l'attività di credito agevolato destinato al settore culturale, in coerenza con l'ampliamento delle finalità istituzionali per le quali è stato istituito, mettendolo a disposizione anche a sostegno dei mutui per interventi riconducibili alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione e diffusione delle attività culturali nelle sue diverse declinazioni, come teatro, musica, cinema, audiovisivo, spettacolo, fotografia, arti figurative;

per sostenere gli investimenti privati negli ambiti sopra menzionati, l'intervento pubblico può rivelarsi non solo utile ma necessario per consentire un accesso agevolato al credito con riferimento a operazioni sostenibili ma deboli dal punto di vista delle garanzie offerte, soprattutto nel caso di interventi su immobili pubblici o demaniali non ipotecabili,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché sia istituito, presso l'Istituto per il Credito sportivo, in autonoma e separata gestione, nonché in analogia con quanto già previsto per il settore dello Sport, un Fondo di garanzia per i mutui relativi al settore dei beni e delle attività culturali, con una dotazione di risorse aggiuntive non inferiore ai 10 milioni di euro.

G/1586 sez. I/4/7 (testo 2)

[Verducci](#), [De Petris](#), [Sbrollini](#), [Laniece](#), [Iori](#)

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

le norme a sostegno del settore università, ricerca e diritto allo studio introducono profili di innovazione normativa che incideranno sulla qualità, competitività e sinergia dell'università e della ricerca italiana, anche rispetto al suo posizionamento internazionale;

considerato che:

gli investimenti in università, ricerca e diritto allo studio sono strategici per il rilancio del Paese, della sua economia e del miglioramento della qualità della vita, del contributo italiano all'innovazione e alla sostenibilità, all'ambiente, alla crescita del capitale sociale e culturale, e l'Italia deve impegnarsi per raggiungere l'obiettivo fondamentale della Strategia di Lisbona di portare al 3 per cento del PIL gli investimenti in ricerca e sviluppo;

i problemi che maggiormente gravano sul settore università, ricerca e diritto allo studio sono: la scarsità e la precarietà dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca (EPR); il sottodimensionamento del numero dei docenti; la tassazione ancora troppo elevata, immatricolazioni ancora insufficienti rispetto alla media OCSE e abbandoni, al contrario, troppo numerosi; un numero di borse di studio universitarie che non copre tutte le richieste e le necessità; l'insufficiente numero di dottorandi, che pone l'Italia penultima in Europa rispetto al totale della popolazione, nonostante il *trend* in aumento negli ultimi tre cicli, ma su quale grava un picco negativo a partire dal 2007; l'inadeguato numero, rispetto al fabbisogno, delle borse di specializzazione per le professioni mediche,

impegna il Governo:

- nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità di avviare - attraverso opportune iniziative anche normative - un piano strutturale di reclutamento di ricercatori universitari di tipo B e ricercatori, tecnici e tecnologi negli enti pubblici di ricerca (EPR) per il prossimo triennio; un'implementazione sostanziale dei fondi nazionali per la ricerca; un innalzamento del limite ISEE per l'accesso alla *no tax area*; il superamento della figura degli studenti idonei a ricevere una borsa di studio universitaria, ma non beneficiari per la mancanza di risorse stanziare nel bilancio dello Stato; un aumento del numero di borse di dottorato di ricerca e l'importo base della borsa medesima, da portare almeno al di sopra del minimale contributivo calcolato annualmente dall'Inps, in modo tale che possano godere dei contributi di tutte e dodici le mensilità;

- a sostenere le opportune modifiche all'articolo 28 al fine di garantire che la relativa *governance* sia improntata ai principi di autonomia e autogoverno che caratterizzano il sistema universitario e della ricerca;

- a sostenere le opportune modifiche all'articolo 29, che non può costituire un arretramento rispetto ai positivi effetti del decreto legislativo n. 218 del 2016.

G/1586 sez. I/4/7

[Verducci](#), [De Petris](#), [Sbrollini](#), [Laniece](#), [Iori](#)

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

le norme a sostegno del settore università, ricerca e diritto allo studio introducono profili di innovazione normativa che incideranno sulla qualità, competitività e sinergia dell'università e della ricerca italiana, anche rispetto al suo posizionamento internazionale;

considerato che:

gli investimenti in università, ricerca e diritto allo studio sono strategici per il rilancio del Paese, della sua economia e del miglioramento della qualità della vita, del contributo italiano all'innovazione e alla sostenibilità, all'ambiente, alla crescita del capitale sociale e culturale, e l'Italia deve impegnarsi per raggiungere l'obiettivo fondamentale della Strategia di Lisbona di portare al 3 per cento del PIL gli investimenti in ricerca e sviluppo;

i problemi che maggiormente gravano sul settore università, ricerca e diritto allo studio sono: la scarsità e la precarietà dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca (EPR); il sottodimensionamento del numero dei docenti; la tassazione ancora troppo elevata, immatricolazioni ancora insufficienti rispetto alla media OCSE e abbandoni, al contrario, troppo numerosi; un numero di borse di studio universitarie che non copre tutte le richieste e le necessità; l'insufficiente numero di dottorandi, che pone l'Italia penultima in Europa rispetto al totale della popolazione, nonostante il *trend* in aumento negli ultimi tre cicli, ma su quale grava un picco negativo a partire dal 2007; l'inadeguato numero, rispetto al fabbisogno, delle borse di specializzazione per le professioni mediche,

impegna il Governo:

- nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad avviare - attraverso opportune iniziative anche normative - un piano strutturale di reclutamento di ricercatori universitari di tipo B e ricercatori, tecnici e tecnologi negli enti pubblici di ricerca (EPR) per il prossimo triennio; un'implementazione sostanziale dei fondi nazionali per la ricerca; un innalzamento del limite ISEE per l'accesso alla *no tax area*; il superamento della figura degli studenti idonei a ricevere una borsa di studio universitaria, ma non beneficiari per la mancanza di risorse stanziare nel bilancio dello Stato; un aumento del numero di borse di dottorato di ricerca e l'importo base della borsa medesima, da portare almeno al di sopra del minimale contributivo calcolato annualmente dall'Inps, in modo tale che possano godere dei contributi di tutte e dodici le mensilità;

- a sostenere le opportune modifiche all'articolo 28 al fine di garantire che la relativa *governance* sia improntata ai principi di autonomia e autogoverno che caratterizzano il sistema universitario e della ricerca;

- a sostenere le opportune modifiche all'articolo 29, che non può costituire un arretramento rispetto ai positivi effetti del decreto legislativo n. 218 del 2016.

G/1586 sez. I/5/7

[Angrisani](#)

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

premesso che:

con l'articolo 28, commi da 1 a 10, viene istituita l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

l'ANR ha il compito di promuovere il coordinamento e indirizzare le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese, favorendo altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali;

considerato che:

a prescindere dallo stanziamento previsto per finanziare detta Agenzia nazionale per la ricerca, tradizionalmente quello della ricerca scientifica è un comparto troppo spesso sacrificato e dalle risorse carenti,

valutato che:

la ricerca spesso non dà frutti immediati ed è solo sul medio lungo termine che se ne può valutare la portata, con particolare riguardo per progetti mirati ad alto tasso di innovatività,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche con provvedimenti di carattere normativo, di voler inserire la «ricerca scientifica» fra le destinazioni cui poter devolvere quota parte dell'8 per mille, dandone contestualmente la massima pubblicità insieme con le altre destinazioni previste dalla legge, al fine di garantire la più ampia scelta del contribuente, per la ripartizione della quota statale dell'8 per mille, come previsto dalla normativa vigente.

G/1586 sez. I/6/7

[Granato](#)

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

il disegno di legge in esame e le relative Tabelle prevedono un'integrazione del fondo contratti del personale dello Stato. A tal fine sono devolute risorse aggiuntive per complessivi 225 milioni di euro nel 2020 e 1400 a partire dal 2021, con una dotazione totale del fondo che ammonta a 3.175 milioni di euro,

considerato che:

l'aumento dello stipendio del personale scolastico, con particolare riferimento ai docenti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), è da tempo considerata esigenza ineludibile, al fine di permettere a tali categorie di ricevere una retribuzione adeguata al costo maggiorato della vita, anche nell'ottica di allineare il nostro Paese agli *standard* europei e internazionali,

impegna il Governo:

a stanziare ulteriori risorse per la finalità del rinnovo contrattuale del personale scolastico, con particolare riferimento ai docenti e al personale ATA, laddove durante l'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato fossero reperiti ulteriori fondi da poter destinare ai miglioramenti economici del personale statale.

G/1586 sez. I/6/7 (testo 2)

[Granato](#)

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

il disegno di legge in esame e le relative Tabelle prevedono un'integrazione del fondo contratti del personale dello Stato. A tal fine sono devolute risorse aggiuntive per complessivi 225 milioni di euro nel 2020 e 1400 a partire dal 2021, con una dotazione totale del fondo che ammonta a 3.175 milioni di euro,

considerato che:

l'aumento dello stipendio del personale scolastico, con particolare riferimento ai docenti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), è da tempo considerata esigenza ineludibile, al fine di permettere a tali categorie di ricevere una retribuzione adeguata al costo maggiorato della vita, anche nell'ottica di allineare il nostro Paese agli *standard* europei e internazionali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di stanziare ulteriori risorse per la finalità del rinnovo contrattuale del personale scolastico, con particolare riferimento ai docenti e al personale ATA, laddove durante l'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato fossero reperiti ulteriori fondi da poter destinare ai miglioramenti economici del personale statale.

G/1586 sez. I/7/7

[Montevecchi](#)

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

premesso che:

il disegno di legge in titolo incrementa, per l'anno 2020, il Fondo integrativo statale (FIS) per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;

nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è altresì istituito il «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia» con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia. La norma, tuttavia, non indica tutti i provvedimenti normativi di disciplina degli interventi previsti;

le politiche di sostegno alle famiglie con figli perseguono un fine avente anche carattere di utilità sociale,

considerato che:

gli effetti della insistita crisi recessiva sulla crescita potenziale hanno inciso notevolmente in termini negativi sulla spesa delle famiglie per l'istruzione;

questa è viceversa essenziale al fine di aumentare il tasso di crescita di un Paese: è infatti dimostrato che un anno in più di istruzione primaria aumenta il tasso di crescita di lungo periodo, *ceteris paribus*, di 0,44 punti percentuali (studio di Barro, 2001);

in ambito europeo l'Italia conferma una incidenza di adulti poco istruiti molto più elevata rispetto alla media dell'UE (39,1 per cento contro 22,5 per cento nel 2017);

nel 2018 la quota di giovani che abbandonano precocemente gli studi in Italia è stata pari al 14,5 per cento (16,5 per cento tra gli uomini e 12,3 per cento tra le donne). Il tasso ha sì superato il traguardo nazionale, fissato sotto il 16 per cento dalla Strategia Europa 2020, ma è ancora lontano dall'obiettivo europeo del 10 per cento entro l'ormai prossimo 2020 (dati ISTAT, 2019),

impegna il Governo:

a valutare, con provvedimenti anche di carattere normativo, l'opportunità di incrementare misure a contrasto della povertà educativa, prevedendo in particolare forme di agevolazione e detrazione fiscale per le spese e l'acquisto di libri di testo della Scuola secondaria di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione pubblica.

G/1586 sez. I/7/7 (testo 2)

[Montevecchi](#)

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

premesso che:

il disegno di legge in titolo incrementa, per l'anno 2020, il Fondo integrativo statale (FIS) per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;

nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è altresì istituito il «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia» con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia. La norma, tuttavia, non indica tutti i provvedimenti normativi di disciplina degli interventi previsti;

le politiche di sostegno alle famiglie con figli perseguono un fine avente anche carattere di utilità sociale,

considerato che:

gli effetti della insistita crisi recessiva sulla crescita potenziale hanno inciso notevolmente in termini negativi sulla spesa delle famiglie per l'istruzione;

questa è viceversa essenziale al fine di aumentare il tasso di crescita di un Paese: è infatti dimostrato che un anno in più di istruzione primaria aumenta il tasso di crescita di lungo periodo, *ceteris paribus*, di 0,44 punti percentuali (studio di Barro, 2001);

in ambito europeo l'Italia conferma una incidenza di adulti poco istruiti molto più elevata rispetto alla media dell'UE (39,1 per cento contro 22,5 per cento nel 2017);

nel 2018 la quota di giovani che abbandonano precocemente gli studi in Italia è stata pari al 14,5 per cento (16,5 per cento tra gli uomini e 12,3 per cento tra le donne). Il tasso ha sì superato il traguardo nazionale, fissato sotto il 16 per cento dalla Strategia Europa 2020, ma è ancora lontano dall'obiettivo europeo del 10 per cento entro l'ormai prossimo 2020 (dati ISTAT, 2019),

impegna il Governo:

a valutare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, eventualmente anche con provvedimenti di carattere legislativo, l'opportunità di incrementare misure a contrasto della povertà educativa, prevedendo in particolare forme di agevolazione e detrazione fiscale per le spese e l'acquisto di libri di testo della Scuola secondaria di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione pubblica.

G/1586 sez. I/8/7 (testo 2)

[Mollame, Montevecchi](#)

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

premesso che:

secondo i dati del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, elaborati dalla Coldiretti, relativamente all'anno scolastico 2017 /2018 le iscrizioni ai percorsi di istruzione superiore a indirizzo agrario hanno avuto un incremento del 36 per cento nel quinquennio;

nei 35 percorsi didattici a indirizzo agrario negli istituti tecnici superiori a livello nazionale si registra un tasso di occupati di oltre il 73 per cento a un anno dal diploma secondo le elaborazioni Coldiretti sull'ultimo monitoraggio Indire/Ministero dell'Istruzione, con picchi che vanno dal 94,1 per cento dell'Abruzzo all'88,9 per cento del Veneto, dal 79,1 per cento della Lombardia al 76,5 per cento della Puglia, al 77,8 per cento dell'Emilia Romagna o al 75 per cento del Lazio;

gli Istituti di agraria proprio per la varietà della didattica offerta fanno registrare un minor numero di abbandoni scolastici e hanno una maggiore attrattività anche per i passaggi degli studenti che arrivano da altri percorsi di studi professionali e non. Molte le possibilità di studio offerte: dalla zootecnia al lattiero caseario, dalla coltivazione di cereali a quello della frutta, passando dalla viticoltura e dal vino all'olio di oliva, dallo studio di boschi e foreste fino al vivaismo ma non mancano neppure percorsi di gestione dell'ambiente e del territorio;

vista l'attrattività dei percorsi didattici a indirizzo agrario e per implementare il contrasto al fenomeno della dispersione scolastica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di incrementare i fondi dedicati per gli istituti tecnici e professionali agrari al fine di favorire l'ammodernamento degli stessi, il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico e il rafforzamento delle collaborazioni con le aziende e le Università agrarie del territorio e con il Collegio nazionale degli agrotecnici e il Collegio nazionale dei periti agrari, nonché con il supporto della Rete nazionale degli istituti agrari.

G/1586 sez. I/8/7[Mollame](#)

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

premesso che:

secondo i dati del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, elaborati dalla Coldiretti, relativamente all'anno scolastico 2017 /2018 le iscrizioni ai percorsi di istruzione superiore a indirizzo agrario hanno avuto un incremento del 36 per cento nel quinquennio;

nei 35 percorsi didattici a indirizzo agrario negli istituti tecnici superiori a livello nazionale si registra un tasso di occupati di oltre il 73 per cento a un anno dal diploma secondo le elaborazioni Coldiretti sull'ultimo monitoraggio Indire/Ministero dell'Istruzione, con picchi che vanno dal 94,1 per cento dell'Abruzzo all'88,9 per cento del Veneto, dal 79,1 per cento della Lombardia al 76,5 per cento della Puglia, al 77,8 per cento dell'Emilia Romagna o al 75 per cento del Lazio;

gli Istituti di agraria proprio per la varietà della didattica offerta fanno registrare un minor numero di abbandoni scolastici e hanno una maggiore attrattività anche per i passaggi degli studenti che arrivano da altri percorsi di studi professionali e non. Molte le possibilità di studio offerte: dalla zootecnia al lattiero caseario, dalla coltivazione di cereali a quello della frutta, passando dalla viticoltura e dal vino all'olio di oliva, dallo studio di boschi e foreste fino al vivaismo ma non mancano neppure percorsi di gestione dell'ambiente e del territorio;

vista l'attrattività dei percorsi didattici a indirizzo agrario e per implementare il contrasto al fenomeno della dispersione scolastica,

impegna il Governo:

a promuovere apposite forme di sostegno economico e fondi dedicati per gli istituti tecnici e professionali agrari al fine di favorire l'ammodernamento degli stessi, il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico e il rafforzamento delle collaborazioni con le aziende e le Università agrarie del territorio e con il Collegio nazionale degli agrotecnici e il Collegio nazionale dei periti agrari, nonché con il supporto della Rete nazionale degli istituti agrari.

G/1586 sez. I/9/7[Pittoni, Saponara, Barbaro](#)

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 255, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede che le università statali sono tenute ad esonerare dalla contribuzione studentesca tutti gli studenti entro il primo anno fuori corso, con requisiti di merito indicati dalla norma stessa e con ISEE inferiore a 13.000 euro, oltre agli studenti cui vi erano già tenute ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012 in materia di diritto allo studio;

il successivo comma 257 ha inoltre previsto limiti alla contribuzione dovuta dagli studenti con medesimi requisiti di merito e con ISEE inferiore a 30.000 euro;

per compensare la diminuzione di gettito nei bilanci degli atenei, il comma 265 ha previsto uno stanziamento specifico a valere sul fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali, pari all'importo complessivo di 55 milioni per il 2017 e di 105 milioni dall'anno 2018;

tali somme non risultano essere sufficienti a compensare le università del minor gettito risultante dall'applicazione a regime della norma succitata,

impegna il Governo:

a prevedere un incremento e una continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di assicurare il diritto allo studio.

G/1586 sez. I/9/7 (testo 2)[Pittoni, Saponara, Barbaro](#)**Accolto dal Governo**

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 255, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede che le università statali sono tenute ad esonerare dalla contribuzione studentesca tutti gli studenti entro il primo anno fuori corso, con requisiti di merito indicati dalla norma stessa e con ISEE inferiore a 13.000 euro, oltre agli studenti cui vi erano già tenute ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012 in materia di diritto allo studio;

il successivo comma 257 ha inoltre previsto limiti alla contribuzione dovuta dagli studenti con medesimi requisiti di merito e con ISEE inferiore a 30.000 euro;

per compensare la diminuzione di gettito nei bilanci degli atenei, il comma 265 ha previsto uno stanziamento specifico a valere sul fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali, pari all'importo complessivo di 55 milioni per il 2017 e di 105 milioni dall'anno 2018;

tali somme non risultano essere sufficienti a compensare le università del minor gettito risultante dall'applicazione a regime della norma succitata,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di prevedere un incremento e una continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di assicurare il diritto allo studio.

G/1586 sez. I/10/7

[Saponara](#), [Barbaro](#), [Pittoni](#)

Respinto

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

con l'articolo 28 si istituisce l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la finalità di potenziare l'attività di ricerca nel Paese, incrementando la sinergia tra le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo, funzionali alla produttività e alla competitività del Paese;

il direttore e cinque componenti su otto del consiglio direttivo della futura Agenzia nazionale per la ricerca saranno di nomina politica;

al fine di «potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca», alla nuova agenzia verranno assegnati «25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022». Di questi, 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, sono destinati al funzionamento e al personale dell'Agenzia;

nel 2016 il governo Renzi provò a mettere le mani sulle nomine dei professori attraverso le contestate «Cattedre Natta», ma stavolta si cerca di arrivare alle risorse della ricerca attraverso «persone di, elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca» pronte a entrare nel direttivo:

tutto questo confligge con la libertà di ricerca sancita all'articolo 33 della Carta costituzionale: infatti un'agenzia con due terzi dei vertici direttamente nominati dal Governo significa che la ricerca sarà completamente appannaggio della politica, che potrà decidere gli argomenti su cui investire i finanziamenti e a decidere se si può fare su una certa cosa, e chi può farla;

inoltre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si stabilisce, tra l'altro, la dotazione organica dell'Agenzia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ma soprattutto sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile e le relative modalità di attuazione;

esiste già il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che svolge nella sostanza funzioni equivalenti a quelle affidate alla costituenda agenzia, ma che dà molte più garanzie in tema di terzietà e indipendenza dalla politica;

si apprende in queste ore la totale dissociazione del Ministro dell'istruzione dall'iniziativa di costituire l'Agenzia e la sua volontà di allearsi in Parlamento per fare cambiare la norma e questo non può non gettare un'ombra di inquietudine sul metodo adottato nella redazione della legge di bilancio 2020,

impegna il Governo:

a sostenere la soppressione dell'articolo 28 della legge di bilancio 2020.

G/1586 sez. I/11/7

[Saponara](#), [Barbaro](#), [Pittoni](#), [Borgonzoni](#)

Respinto

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 44, comma 4 incrementa lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019, a valere su una quota degli stanziamenti dell'anno 2019 iscritti su diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo (Mibact);

dalle audizioni delle varie categorie coinvolte sono emerse molteplici criticità nella gestione dei fondi, che il precedente Governo intendeva sanare attraverso una riforma del FUS;

nei criteri delle aggiudicazioni dei fondi c'è stato un tipo di giudizio da parte delle commissioni esaminatrici in cui il più delle volte è prevalsa la parte soggettiva della valutazione a scapito dei criteri oggettivi quali ad esempio la qualità della proposta e la qualità degli artisti. La parte soggettiva va rimodulata in modo che all'interno si utilizzino criteri oggettivi, come ad esempio la vendita dei biglietti. Occorre far rientrare il giudizio in parametri misurabili;

nella passata legislatura si è presa in considerazione l'ipotesi di una regionalizzazione del FUS, comunque mantenendo un ufficio centralizzato, per gestire il grande numero di istanze che arrivano. Nel territorio spesso c'è infatti la sensibilità per capire la rilevanza che un'esperienza artistica può avere in quella zona,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di gestire le risorse del FUS a livello regionale, ferma restando la centralità degli uffici dove giungono le richieste di finanziamento.

G/1586 sez. I/12/7 (testo 2)

[Montevecchi](#)

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586 recante Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

premesso che:

con l'articolo 44, comma 4, del disegno di legge in titolo, e le relative Tabelle allegate, è incrementato, per l'anno 2019, lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, di 10 milioni di euro,

considerato che:

il FUS potrebbe essere orientato a intercettare con sempre maggiore efficacia i cambiamenti dei tempi anche in termini di fruizione dello spettacolo e dei bisogni del pubblico in continua evoluzione;

per la macro ripartizione delle risorse fra i diversi ambiti dello spettacolo, i criteri sinora si sono mostrati troppo astratti per alcuni settori rispetto a percentuali consolidate attribuite ad altri;

tra i macro settori più svantaggiati dall'attuale sistema e dai tagli effettuati nel corso degli anni, quello della danza ha subito un'evidente frattura rispetto a quella capacità di propulsione culturale che, in passato, ha diffuso e fatto conoscere nel mondo le nostre eccellenze;

valutato che:

la profonda crisi del comparto Danza è ancor più evidente con riguardo al balletto classico italiano, con particolare riferimento alle Fondazioni lirico-sinfoniche, laddove orchestre e cori sono tuttora operativi mentre la maggior parte dei corpi di ballo è stata dismessa o licenziata;

il comparto Danza si avvale del 3 per cento del FUS; tuttavia le azioni di finanziamento dei privati restano fondamentali per la riuscita dei progetti, e oggi è sempre più difficoltoso reperire risorse;

nel corso dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo, da ultimo giunta a conclusione presso la 7^a Commissione permanente del Senato, i rappresentanti del mondo della danza che sono stati auditi hanno evidenziato le problematiche del settore auspicando, sulla base della revisione dei criteri di ripartizione del Fondo, l'erogazione di maggiori risorse .per il settore, la valorizzazione della professionalità, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di assegnazione, l'implementazione del sostegno alla multidisciplinarietà e alla formazione,

impegna il Governo:

nell'ambito di una revisione del Fondo unico per lo spettacolo e dei criteri e delle modalità previsti per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, a valutare la possibilità di aumentare la percentuale di assegnazione al settore della danza.

G/1586 sez. I/12/7

[Montevecchi](#)

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586 recante Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

premesso che:

con l'articolo 44, comma 4, del disegno di legge in titolo, e le relative Tabelle allegate, è incrementato, per l'anno 2019, lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, di 10 milioni di euro,

considerato che:

il FUS a oggi fotografa una realtà che non sembra in grado di intercettare i cambiamenti dei tempi anche in termini di fruizione dello spettacolo e dei bisogni del pubblico in continua evoluzione;

per la macro ripartizione delle risorse fra i diversi ambiti dello spettacolo, i criteri sinora si sono mostrati troppo astratti per alcuni settori rispetto a percentuali consolidate attribuite ad altri;

tra i macro settori più svantaggiati dall'attuale sistema e dai tagli effettuati nel corso degli anni, quello della danza ha subito un'evidente frattura rispetto a quella capacità di propulsione culturale che, in passato, ha diffuso e fatto conoscere nel mondo le nostre eccellenze;

valutato che:

la profonda crisi del comparto Danza è ancor più evidente con riguardo al balletto classico italiano, con particolare riferimento alle Fondazioni lirico-sinfoniche, laddove orchestre e cori sono tuttora operativi mentre la maggior parte dei corpi di ballo è stata dismessa o licenziata;

il comparto Danza si avvale del 3 per cento del FUS; tuttavia le azioni di finanziamento dei privati restano fondamentali per la riuscita dei progetti, e oggi è sempre più difficoltoso reperire risorse;

nel corso dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo, da ultimo giunta a conclusione presso la 7^a Commissione permanente del Senato, i rappresentanti del mondo della danza che sono stati auditi hanno evidenziato le problematiche del settore auspicando, sulla base della revisione dei criteri di ripartizione del Fondo, l'erogazione di maggiori risorse .per il settore, la valorizzazione della professionalità, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di assegnazione, l'implementazione del sostegno alla multidisciplinarietà e alla formazione,

impegna il Governo:

nell'ambito di una revisione del Fondo unico per lo spettacolo e dei criteri e delle modalità previsti per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ad aumentare la percentuale di assegnazione al settore della danza;

a valutare l'opportunità di prevedere - all'interno delle Fondazioni lirico-sinfoniche che erano dotate di un proprio stabile corpo di ballo - un percorso di graduale ricostituzione e valorizzazione degli stessi.

G/1586 sez. I/13/7 (testo 2)

[Montevecchi](#)

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario. 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

premessso che:

con l'articolo 44, comma 4, del disegno di legge in titolo, e 1e relative Tabelle allegate, è incrementato, per l'anno 2019, lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, di 10 milioni di euro,

considerato che:

numerosi teatri necessitano di interventi di manutenzione e messa in sicurezza;

tali interventi spesso richiedono impegni di spesa cospicui che diversi teatri faticano a sostenere per carenza di risorse finanziarie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare risorse finanziarie, anche laddove durante l'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato fossero reperiti ulteriori fondi, affinché siano destinate alla predisposizione di un piano per la messa in sicurezza dei teatri che necessitano di interventi di manutenzione e messa in sicurezza.

G/1586 sez. I/13/7

Montevecchi

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario. 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

premessso che:

con l'articolo 44, comma 4, del disegno di legge in titolo, e 1e relative Tabelle allegate, è incrementato, per l'anno 2019, lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, di 10 milioni di euro,

considerato che:

numerosi teatri necessitano di interventi di manutenzione e messa in sicurezza che assicurino la piena agibilità dell'edificio, garantendo l'incolumità di artisti, maestranze e spettatori, nonché la continuazione dell'attività culturale e artistica in condizioni di tutela di tutti i lavoratori;

tali interventi spesso richiedono impegni di spesa cospicui che diversi teatri faticano a sostenere per carenza di risorse finanziarie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare le risorse finanziarie previste nell'ambito della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), anche laddove durante l'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato fossero reperiti ulteriori fondi, affinché siano destinate alla predisposizione di un piano per la messa in sicurezza dei teatri che necessitano di interventi di manutenzione e messa in sicurezza.

G/1586 sez. I/14/7 (testo 2)

Montevecchi

Accolto dal Governo come raccomandazione

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

premessso che:

il disegno di legge in esame, insieme con i finanziamenti stanziati, annovera tra i diversi impegni quello finalizzato a promuovere un «Programma innovativo nazionale per la rinascita urbana». Tale programma è in particolare indirizzato: a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale; a rigenerare il tessuto socio-economico; a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunionalizzazione di spazi e immobili pubblici; a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini;

in base all'articolo 53 si prevede, tra i criteri di priorità, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali,

considerato che:

la maggior parte dei Comuni italiani è caratterizzata da centri storici di immenso valore artistico, storico e paesaggistico;

negli ultimi quarant'anni si è assistito a una profonda inversione delle priorità urbanistiche sia da parte del pubblico sia del privato; si è quindi passati da un divario tra l'unicità e la bellezza dei centri storici, a discapito del degrado in cui ristagnavano le periferie, a un ripensamento e a una forma di valorizzazione delle periferie che controbilancia l'abbandono cui sono relegati i centri storici, da un lato fatti oggetto di speculazione mentre dall'altro affetti da gravi fenomeni di spopolamento;

si è assistito inoltre a un depauperamento di questo importante patrimonio culturale, in ragione di asserite esigenze di urbanizzazione o per irrazionali e spesso improvvisati tentativi di recupero,

considerato che:

i centri storici rivestono rilevante importanza non solo sul piano urbanistico, ma anche con riguardo a quella molteplicità di valori primari che vi trovano sede: accanto al valore monumentale-artistico e a quello storico, l'interesse socio-ambientale, quello igienico-sanitario, perfino quello, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

i centri storici rappresentano un potenziale attrattivo per il turismo anche internazionale, considerata la varietà di stili architettonici, di tradizioni e di paesaggi che li caratterizzano e che li rendono tutti meritevoli di tutela;

negli anni più recenti si sono sviluppati progetti lungimiranti e virtuosi di recupero e di ripopolamento dei centri storici attraverso nuove forme di turismo sostenibile e di valorizzazione culturale,

valutato infine che:

la legislazione italiana, sebbene contenga diverse norme e disposizioni finalizzate alla tutela, non prevede una disciplina *ad hoc* per i centri storici né una «definizione» giuridicamente esaustiva di centro storico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare risorse da destinare allo studio dell'impatto dei flussi turistici sulla qualità della vita nei centri storici delle città d'arte;

nonché a valutare la possibilità di elaborare una definizione di centro storico quale «bene culturale d'insieme», sottoposto alla disciplina conservativa del Codice. dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in ambito normativo.

G/1586 sez. I/14/7

Montevecchi

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022,

premesso che:

il disegno di legge in esame, insieme con i finanziamenti stanziati, annovera tra i diversi impegni quello finalizzato a promuovere un «Programma innovativo nazionale per la rinascita urbana». Tale programma è in particolare indirizzato: a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale; a rigenerare il tessuto socio-economico; a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici; a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini;

in base all'articolo 53 si prevede, tra i criteri di priorità, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali,

considerato che:

la maggior parte dei Comuni italiani è caratterizzata da centri storici di immenso valore artistico, storico e paesaggistico;

negli ultimi quarant'anni si è assistito a una profonda inversione delle priorità urbanistiche sia da parte del pubblico sia del privato; si è quindi passati da un divario tra l'unicità e la bellezza dei centri storici, a discapito del degrado in cui ristagnavano le periferie, a un ripensamento e a una forma di valorizzazione delle periferie che controbilancia l'abbandono cui sono relegati i centri storici, da un lato fatti oggetto di speculazione mentre dall'altro affetti da gravi fenomeni di spopolamento;

si è assistito inoltre a un depauperamento di questo importante patrimonio culturale, in ragione di asserite esigenze di urbanizzazione o per irrazionali e spesso improvvisati tentativi di recupero,

considerato che:

i centri storici rivestono rilevante importanza non solo sul piano urbanistico, ma anche con riguardo a quella molteplicità di valori primari che vi trovano sede: accanto al valore monumentale-artistico e a quello storico, l'interesse socio-ambientale, quello igienico-sanitario, perfino quello, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

i centri storici rappresentano un potenziale attrattivo per il turismo anche internazionale, considerata la varietà di stili architettonici, di tradizioni e di paesaggi che li caratterizzano e che li rendono tutti meritevoli di tutela;

negli anni più recenti si sono sviluppati progetti lungimiranti e virtuosi di recupero e di ripopolamento dei centri storici attraverso nuove forme di turismo sostenibile e di valorizzazione culturale,

valutato infine che:

la legislazione italiana, sebbene contenga diverse norme e disposizioni finalizzate alla tutela, non prevede una disciplina *ad hoc* per i centri storici né una «definizione» giuridicamente esaustiva di centro storico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare una quota delle risorse del «Programma innovativo nazionale per la rinascita urbana» allo studio dell'impatto dei flussi turistici sulla qualità della vita nei centri storici delle città d'arte;

nonché ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, volti a elaborare una definizione di centro storico quale «bene culturale d'insieme», sottoposto alla disciplina conservativa del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

1.0.1

Caliendo

Dopo l'**articolo**, inserire i seguenti:

«Art. 1-**bis**.

(Introduzione della flat tax al 23 per cento)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917:

a) al comma 1, sono abrogate le lettere *b)*, *e-ter)*, *f)*, *g)*, *i)*, *l)*, *1-bis)*, *1-ter)* e *1-quater)*;

b) al comma 2, il primo periodo è abrogato e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri di cui alle lettere *e)* ed *e-bis)* del comma 1 sono deducibili a condizione che il reddito complessivo non superi 55.000 euro e, in questo caso, sono deducibili anche se versati relativamente alle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché fiscalmente a carico";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere *f)*, *g)* e *h)*" sono sostituite con le parole: "alla lettera *h)*".

2. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (Determinazione dell'imposta) - 1. L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23% sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere *i)* e *l)*, il reddito complessivo non è imponibile:

a) fino a concorrenza dell'importo di 12.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

b) fino a concorrenza del prodotto tra 12.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 12.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;

c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*.

5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.

6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi".

3. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Detrazioni per carichi di famiglia*) - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) 600 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, se il reddito complessivo non supera 55.000 euro;

b) 1.000 euro per ciascun figlio, compresi figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 2.000 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo e compete una ulteriore detrazione di 1.200 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, le detrazioni spettano, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, le detrazioni sono ripartite, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, le detrazioni competono a quest'ultimo per l'intero importo.

c) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 55.000 euro.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 3.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora le detrazioni di cui al comma 1 siano di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.

4. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis."

4. Gli articoli 13, 16 e 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogati.

5. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.917 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - (*Detrazione per oneri*) - Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dell'onere sostenuto dal contribuente, se non deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo a condizione il suddetto reddito non superi 55.000 euro l'anno, relativo agli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione

che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.;"

6. Per le detrazioni abrogate la cui fruibilità era consentita per quote annuali costanti, nell'anno di sostenimento delle spese e nei nove successivi, resta fermo il diritto alla detrazione della relativa quota in ciascuno degli anni in cui era previsto che avesse luogo, a condizione però che il reddito complessivo dell'anno non superi 55.000 euro.

7. Gli articoli 17, 21 e 24-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogati.

8. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "24 per cento" sono sostituite con le parole: "23 per cento".

9. L'articolo 55-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

10. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono recate le seguenti modifiche:

a) al comma 64, sono abrogati il secondo, terzo e ultimo periodo;

b) al comma 65, le parole: "l'aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento", sono sostituite con le parole: "sul reddito imponibile di cui al comma 64 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 5 per cento";

c) dopo il comma 65, è inserito il seguente comma:

"65-*bis*. All'imposta sostitutiva di cui al comma 65 si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.";

d) al comma 67, sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: "Quando trova applicazione l'imposta sostitutiva di cui al comma 65,".

Art. 1-*ter*.

(Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2017, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto, in alternativa:

a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;

b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;

c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalità di cui alle lettere a) e b).

2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16;

d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

5. Per il periodo di imposta 2013, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 16 giugno 2019 esclusivamente di una somma pari a 500 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 16 giugno 2019 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 900 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione aumentati a 1.000 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, escluso il 2013. La somma di cui al periodo precedente non è dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 16 giugno 2018. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina, 1) inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.

6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 1.000 euro per ciascuna annualità.

7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo, non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

10. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro il 16 luglio 2019. La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 30 novembre 2019, secondo le disposizioni del presente articolo, esclusa la somma di 500 euro prevista dal comma 5, sesto periodo, gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dall'1 dicembre 2019. La definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle società o associazioni nonché dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, nonché qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

12. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extra tributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* ed all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2019, ovvero entro il 31 ottobre 2019 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo, e le modalità di versamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2018 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

Art. 1-*quater*.

(Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)

1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione entro il 31 dicembre 2017, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione può avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive, e dei contributi previdenziali. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al presente comma.

2. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 giugno 2019, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonché dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo 13. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 500 euro per ciascun periodo di imposta. La predetta dichiarazione integrativa è presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019 ed il 16 giugno 2020, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 16 giugno 2019. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce

titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrati va, è versata secondo le modalità previste dal presente articolo. È in ogni caso preclusa la deducibilità delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

3. In alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di età al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 16 giugno 2019, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. È esclusa la rateazione di cui al comma 2. Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza.

4. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Salvo quanto stabilito al comma 6, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 2 e 3 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento:

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonché siano stati integrati i redditi di cui al comma 4, e ove ricorra la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4 delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché degli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati sono stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla predetta lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.

6. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute aumentate ai sensi del comma 5.

7. Per i redditi di cui al comma 4 non opera l'aumento del 100 per cento previsto dal comma 5 e gli effetti di cui alla lettera c) del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui all'articolo 17, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste.

8. Gli effetti di cui ai commi 5 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.

9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 3 può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui ai commi 5 e 7 con invito a controllare la congruità delle somme di cui ai commi 2 e 4, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonché delle ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 18 e 19, in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;

b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 5, della quale il contribuente ha avuto la formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.

11. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalità del presente articolo, comunicano, entro il 16 luglio 2019, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 30 novembre 2019, la dichiarazione integrativa di cui al comma 2 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi secondo le modalità di cui al medesimo comma 2. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata.

12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.

13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

Art. 1-*quinquies*.

(Definizione automatica per gli anni pregressi)

1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater, concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 dicembre 2017, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi di cui all'articolo 1-quater, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 1-quater, secondo le modalità ivi indicate.

2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 5, di un importo pari al 10 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare superiore a 10.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 8 per cento, mentre se è risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima eccedenza è pari al 6 per cento.

3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2 deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari:

a) a 200 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli d'impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;

b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

nonché per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:

- 1) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro;
- 2) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 euro;
- 3) 700 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 euro.

4. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 800 euro per ciascuna annualità.

5. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonché il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato, con le modalità indicate nel comma 3, lettera *b*), in ragione della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo può risultare di ammontare inferiore a 300 euro.

6. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 5 deve essere versato quello di ammontare maggiore.

7. Ai fini della definizione automatica è esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie. Il riporto a nuovo delle predette perdite è consentito con il versamento di una somma pari al 15 per cento delle perdite stesse fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonché di una somma pari al 10 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio è versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera *b*), per ciascuno dei periodi stessi.

8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1, è dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualità, un importo pari a 2.000 euro per le persone fisiche, elevato a 4.000 euro per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico.

9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* ed all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.

10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:

- a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;
- b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie;
- c) l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-*bis* e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano a condizione che,

ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività, anche detenute all'estero, secondo le modalità ivi previste. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica.

11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime.

12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019 ed il 16 giugno 2020, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 16 giugno 2019. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 9, con invito a controllare la congruità delle somme versate ai fini della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 18 e 9 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esecuzione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;

b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 11, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica;

c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.

15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

Art. 1-*sexies*.

(Definizione dei ritardati o omessi versamenti)

1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2019 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2017, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2019, possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019, il 16 giugno 2020 e il 30 novembre 2020.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2019, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alla rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2017, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicato in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2019, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2017 all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti in ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorata, a titolo di interessi del 3 per cento annuo.

Art. 1-septies.*(Proroga dei termini)*

1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni.

Art. 1-octies.*(Definizione agevolata ai fini delle imposte indirette)*

1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2017 nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2019, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica o liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni.

2. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2019 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte.

3. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.

4. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione è priva di effetti.

5. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termine per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 aprile 2020.

Art. 1-*nonies*.

(Definizione dei carichi di ruolo pregressi)

1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2019, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2020, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2021.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme rimosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

Art. 1-*decies*.

(Definizione dei tributi locali)

1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle partecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Art. 1-*undecies*.

(Regolarizzazione delle scritture contabili)

1. Le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 10, possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il predetto prospetto è conservato per il periodo previsto dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio competente.

2. Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni. Le quantità e i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell'10, salvo che non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresì procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle attività o delle passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito d'impresa né la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.

4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1-*quater*, possono procedere, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2017, con le modalità anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 1-*quater*. Dette attività si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017.

5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 1-*ter* possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonché, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni, di attività in precedenza omesse o parzialmente omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti è dovuta, entro il 16 aprile 2020, un'imposta sostitutiva del 6 per cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è dovuta anche con riferimento alle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2017 che siano oggetto di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le modalità dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1-*quater*. L'imposta sostitutiva del 6 per cento non è dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche della facoltà prevista dall'articolo 1-*quater*. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che i soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 11 relativamente alle imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate e assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione, è attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.

Art. 1-**duodecies**.

(Definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)

1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalità previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera *b-bis*). La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.

2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2020, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione:

a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio; non superiori a 15.000 euro;

b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;

c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.

3. La definizione di cui al comma 2 è altresì ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita risultante dall'atto è riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.

4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2020, di un importo calcolato:

a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;

b) per l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso;

b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime applicabili;

b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso veramente del sostituito d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso.

5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati entro il 16 aprile 2020, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2020 ed il 16 giugno 2021, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2020. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite.

6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-*bis* e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. È altresì esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'art. 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 aprile 2020 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-*bis*, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1.

Art. 1-*tredecies*.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti)

1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;

b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:

1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile 2020, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2020 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

3. Ai fini del presente articolo si intende:

a) per lite pendente, quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 31 dicembre 2017, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;

b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo ed è presentata, entro il 21 aprile 2019, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.

5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovute per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 1º giugno 2020, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1º giugno 2020, salvo che il

contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

7. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2020, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2020 ovvero al 30 aprile 2022 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 dicembre 2020 ovvero il 30 aprile 2022 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.

8. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

9. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.

Art. 1-**quaterdecies**.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-*bis* pari a 50.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione degli articoli da 1-*ter* a 11-*terdecies*, nonché attraverso:

1) la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

2) a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 75 e 88.

1.0.2

Faggi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-**bis**.

1. Al comma 4 dell'articolo 1, della legge 288 del 2002, le parole: "Entro il 30 aprile 2003 e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarli" sono soppresse.»

1.0.3

Marti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Ripamonti, Pianasso, Pietro Pisani

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-**bis**.

(Riduzione delle accise sulla birra)

1. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2020: euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,91 per ettolitro e per grado-Plato;
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,87 per ettolitro e per grado-Plato.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti riduzioni:

2020: - 10.000.000;
2021: - 20.000.000;
2022: - 30.000.000.

1.0.4

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Manca](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-**bis**.

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "diminuito dell'1,4 per cento" sono soppresse.»

Conseguentemente,

a) all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 50.000.000;
2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

2.0.1

[Sbrana](#), [Cirinnà](#), [De Petris](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Unterberger](#), [Russo](#), [Pucciarelli](#), [Marin](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

Art. 2-**bis**.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie)

1. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-*undevicies* è aggiunto il seguente:

"127-*vicies*) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-**bis**.

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

2.0.2

[Giammanco](#), [Rizzotti](#), [Gallone](#), [Masini](#), [De Petris](#), [Russo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

Art. 2-**bis**.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie)

1. All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 18) è aggiunto il seguente:

"18-*bis*) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e per il controllo della riproduzione degli animali detenuti a scopo di compagnia».

Consequentemente

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 180 milioni di euro per l'anno 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2.

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

all'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi»

2.0.3

[Giammanco](#), [Rizzotti](#), [Gallone](#), [Masini](#), [De Petris](#), [Russo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-**bis**.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie)

1. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-*undevicies*) è aggiunto il seguente:

"127-*vicies*) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia"».

Consequentemente:

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000

alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

all'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».

2.0.4

[De Petris](#), [Cirinnà](#), [Sbrana](#), [Unterberger](#), [Russo](#), [Giammanco](#), [Pucciarelli](#), [Masini](#), [Marin](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

Art. 2-**bis**.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni veterinarie relative all'identificazione e controllo riproduzione animali da affezione)

1. All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 18) è aggiunto il seguente:

"18-*bis*) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e per il controllo della riproduzione degli animali detenuti a scopo di compagnia"».

*Conseguentemente, dopo l'**articolo 94**, aggiungere il seguente:*

«Art. 94-**bis**.

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

2.0.5

[Rizzotti](#), [Gallone](#), [Masini](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-**bis**.

(Armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia)

1. Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;".

2. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"91) foraggi melassati a zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;".

3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato».

Conseguentemente,

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000

all'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,6 miliardi»

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

2.0.6

[Unterberger](#), [Cirinnà](#), [Giammanco](#), [De Petris](#), [Masini](#), [Pucciarelli](#), [Sbrana](#), [Russo](#), [Marin](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-**bis**.

(Armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia)

1. Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;"

2. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"91) foraggi melassati a zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;"

3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 94**, aggiungere il seguente:

«Art. 94-**bis**.

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

2.0.7

[Cirinnà](#), [De Petris](#), [Sbrana](#), [Unterberger](#), [Russo](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Pucciarelli](#), [Marin](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-**bis**.

(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-*bis*) è sostituita dalla seguente:

"c-*bis*) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1,060"».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 94**, aggiungere il seguente:

«Art. 94-**bis**.

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

2.0.8

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Tosato](#), [Ferrero](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-**bis**.

Nella Tabella A - Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il numero 10-*bis*) è soppresso.

Art. 2-**ter**.

Alla Tabella A - Parte II-*bis* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni dopo il n. 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati. Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste; ostriche e crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste"»;

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

2.0.9

[Rivolta](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-**bis**.

(Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-*bis*, dopo il numero 1-*ter*) è aggiunto il seguente:

"1-*quater*) I *pellet* per uso domestico";

b) alla parte III, al n. 98) le parole: ", esclusi i *pellet*» sono soppresse".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

2.0.10

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Tosato](#), [Ferrero](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-**bis**.

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente:

"16-*bis*) Servizio di impollinazione;"»

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020, di 303 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 373 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 338 milioni di euro per l'anno 2025 e di 419 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

2.0.11

[Calandrini](#), [Petrenga](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-**bis**.

(Abrogazione dello split payment)

1. L'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.».

2.0.12

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Tosato](#), [Ferrero](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-**bis**.

(Percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2021: - 20.000.000 euro;

2022: - 20.000.000 euro.

2.0.13

[Paragone](#), [Nocerino](#), [Giannuzzi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-**bis**.

(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e accisa su energia elettrica e gas)

1. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 72 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Agli effetti dell'imposta non è altresì imponibile la fornitura:

a) di energia elettrica per uso domestico;

b) di energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;

c) di energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;

d) di energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica";

c) alla Tabella A, parte III, il numero 103 è abrogato.

2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 26:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, non è sottoposto ad accisa";

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: "Ai fini della tassazione di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del presente articolo";

4) i commi da 6 a 8 e da 11 a 13 sono abrogati.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità attuative di cui al presente articolo».

Conseguentemente:

a) *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020; - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

b) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «44 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «155 milioni».*

2.0.14

[Marti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Ripamonti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Aliquota Iva sulla fornitura di energia termica per uso domestico)

1. L'inclusione delle forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento di cui al numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso di ricomprendere anche le forniture di energia termica per uso domestico erogata tramite sistemi di teleriscaldamento benché non prodotta totalmente da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.».

2.0.15

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Aliquota Iva sulla fornitura di energia termica per uso domestico)

1. Al numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "sono incluse le forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento;" sono sostituite dalle seguenti: "sono incluse le quote di fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento nonché l'energia termica per uso domestico erogata tramite sistemi di teleriscaldamento"».

2.0.16

[Centinaio](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Riduzione minimo di spesa TFS)

1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del *Made in Italy* attraverso il consumo e l'acquisto di prodotti tipici, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, prima delle parole: "Le cessioni a soggetti domiciliari o residenti fuori dall'Unione europea" premettere le seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2020";

b) al primo periodo, sostituire le parole: "a lire 300 mila" con le seguenti: "70 euro".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, numero 193), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225».

2.0.17

[Rivolta](#), [Marti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Ripamonti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Iva per cassa relativa alle cessioni di beni e servizi nei confronti di Thomas Cook)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di "Thomas Cook UK Plc" e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 come rifinanziato dalla presente legge.».

2.0.18

[Ferrero](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifica all'articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «164 milioni»; le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «255 milioni».

2.0.19

[Tosato](#), [Zuliani](#), [Faggi](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Sanzioni per il fornitore che applica lo split payment)

1. All'articolo 6, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. In deroga al comma precedente, nell'ambito degli appalti pubblici, non è sanzionabile per l'errata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto il cedente o prestatore che si è uniformato a una specifica indicazione dell'ente pubblico appaltante contenuta nel contratto d'appalto o in altri documenti riconducibili all'ente pubblico stesso"».

2.0.20

[Ferrero](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Ritenuta del 4 per cento applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali)

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento";

2. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.0.21

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per far fronte al costo del personale che le imprese sostengono in attesa di aggiudicazione di appalto da parte della Pubblica amministrazione tramite procedura Sdapa (Sistema dinamico acquisti della Pubblica amministrazione), le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), nn. 2 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono elevate di 2.000 euro nei limiti di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono stabili i criteri e le modalità attuative della presente norma».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 99, sostituire le parole: «214 milioni di euro 2020» con le seguenti: «194 milioni di euro 2020».

2.0.22

[Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Deducibilità del contributo di cui all'articolo 334 del Codice delle assicurazioni private)

1. Il comma 76 della legge n. 92 del 2012, è sostituito dal seguente:

"76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è interamente deducibile. La disposizione di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2020".

2. Dopo il comma 76, è aggiunto il seguente:

"76-*bis*. Le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11, 5 tonnellate, di categoria ecologica pari o superiore ad Euro III, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati nel corso dell'anno solare successivo ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di 300 euro a veicolo. In tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 'Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio' le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma"».

2.0.23

[Zuliani](#), [Tosato](#), [Faggi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-**bis**.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sostituire la lettera *b*), con la seguente:

b) nel comma 941, le parole da: "Le disposizioni" fino a: "in consumo o estratti;" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito fiscale dal quale sono immessi in consumo"».

2.0.24

[Tosato](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-**bis**.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

All'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sopprimere i punti 1) e 2)».

2.0.25

[Tosato](#), [Faggi](#), [Ferrero](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-**bis**.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

All'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il punto 1) è sostituito dal seguente:

1) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. I depositi di cui al comma 2, lettera *a*), di dimensioni superiori a 10 metri cubi e non superiori a 25 metri cubi, e gli impianti di cui al comma 2, lettera *b*) di dimensioni superiori a 5 metri cubi e non superiori a 10 metri cubi, sono censiti nell'apposita anagrafe da istituirsi con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli"».

2.0.26

[Zuliani](#), [Tosato](#), [Faggi](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sostituire il punto 2) con il seguente:

2) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiori a 25 metri cubi collegati a serbatoi interrati nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c); collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con Determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli"».

2.0.27

[Faggi, Tosato, Zuliani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1.1) dopo le parole: "10 metri cubi", aggiungere i seguenti: ", collegati a serbatoi interrati";

b) sostituire il punto 1.2) con il seguente:

1.2) nella lettera c), sostituire le parole: "collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi", con la seguente: "collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale supera i 5 metri cubi"».

2.0.28

[Zuliani, Tosato, Ferrero](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al capoverso, sopprimere il comma 941-ter».

2.0.29

[Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, le parole: "un litro", sono sostituite con le seguenti: "un litro e mezzo";

b) Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di trasporto specifici quali mezzi d'opera, automezzi adibiti a trasporto eccezionale, mezzi da cava, veicoli dotati di impianti per il trasporto di prodotti alimentari deperibili in regime ATP e qualsiasi altro mezzo la cui specificità è scritta nel libretto di circolazione.

2-*ter*. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2-*bis* sono destinate ad incrementare lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 150 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014"».

2.0.30

[Ferrero, Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Depenalizzazione degli omessi versamenti dell'Imposta sul valore aggiunto e delle ritenute)

1. All'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al comma 1, dopo la lettera *n*), è inserita la seguente:

"*n-bis*) gli articoli 10-*bis* e 10-*ter* sono abrogati"».

Conseguentemente, sopprimere le lettere o) e p).

2.0.31

[Ferrero, Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-***bis***.

(Adempimento collaborativo - eliminazione delle sanzioni penali)

1. All'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.';

- il comma 4 è abrogato".

b) al comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 a 2", sono sostituite dalle seguenti parole: "di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis*"».

3.1

[Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Caliendo](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3 - (*Deducibilità Imu*) - 1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e i periodi di imposta relativi agli anni successivi l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni"».

Conseguentemente all'articolo 99 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 696 milioni di euro nel 2020, 633, 6 milioni di euro nel 2021 e 400, 8 milioni di euro nel 2022».

3.3

[Tosato, Stefani, Ostellari, Pizzol, Saviane, Vallardi, Zuliani, Candura, Fregolent](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nella misura del 50 per cento», con le seguenti: «nella misura del 60 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondi di cui all'articolo 99, comma 2.

3.4

[Arrigoni, Faggi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. I fabbricati presenti in località Santa Caterina Valfurva (SO) a monte dell'interruzione della SP29 a causa della frana del Ruinon sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per la rata scadente il 16 dicembre 2019.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2, quantificati in 440mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

3.5

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Laniece](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».

3.0.1

[Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Pietro Pisani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«3-*bis*.

(Agevolazioni in materia di IMU sui terreni agricoli)

1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

3.0.2

[Rivolta, Marti, Ferrero, Faggi, Tosato, Zuliani, Ripamonti, Pianasso, Pietro Pisani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Svalutazione dei crediti commerciali nei confronti di Thomas Cook)

1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di 'Thomas Cook UK Pie' e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

2-*ter*. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma 2-*bis*. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-*bis* non concorre a formare il reddito dell'esercizio".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli 2019 e 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 come rifinanziato dalla presente legge».

3.0.3 (testo corretto)

[Giroto](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Anastasi](#), [Moronese](#), [Matrisciano](#), [Guidolin](#), [La Mura](#), [Puglia](#), [Pirro](#), [Bottici](#), [Botto](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-**bis**.

(Disposizioni in materia di IVA agevolata per autoveicoli al servizio di persone disabili).

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: "di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se azionati da motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore Diesel" sono sostituite dalle seguenti: "azionati da motori a benzina, diesel, ibridi o elettrici aventi potenza non superiore a duecentoventicinque chilowatt".

2. All'articolo 8, comma 3, della legge 27 novembre 1997, n. 449, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel," sono sostituite dalle seguenti: "azionati da motori a benzina, diesel, ibridi o elettrici aventi potenza non superiore ai duecentoventicinque chilowatt".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

3.0.3

[Giroto](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Anastasi](#), [Moronese](#), [Matrisciano](#), [Guidolin](#), [La Mura](#), [Puglia](#), [Pirro](#), [Bottici](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-**bis**.

(Disposizioni in materia di IVA agevolata per autoveicoli al servizio di persone disabili).

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: "di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se azionati da motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore Diesel" sono sostituite dalle seguenti: "azionati da motori a benzina, diesel, ibridi o elettrici aventi potenza non superiore a duecentoventicinque chilowatt".

2. All'articolo 8, comma 3, della legge 27 novembre 1977, n. 449, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel," sono sostituite dalle seguenti: "azionati da motori a benzina, diesel, ibridi o elettrici aventi potenza non superiore ai duecentoventicinque chilowatt".

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

4.1

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al comma 6 dopo le parole: "arti e professioni" sono inserite le seguenti parole: "salvo che le stesse siano assegnate ai lavoratori dipendenti a condizione che sia applicabile l'articolo 51, comma 4, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tale ultima fattispecie, i nominativi dei lavoratori dipendenti devono essere indicati nel contratto come utilizzatori dell'immobile."».

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23 .1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020

CP: - 300.000.000;

CS: -300.000.000.

all'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».

4.2

[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "dall'anno 2019"».

Conseguentemente:

alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e riduzione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati»

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: « è incrementato di 89 milioni di euro per l'anno 2020, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 215 milioni di euro per l'anno 2025 e di 296 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

4.3

[Dal Mas, Mallegni, Masini, Barboni, Pichetto Fratin, Gallone, Toffanin, Damiani](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "dall'anno 2019".».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 160 milioni di euro.

4.4

[Gasparri, Pichetto Fratin, Gallone, Toffanin, Floris](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "dall'anno 2019".».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 160 milioni di euro.

4.5

[La Pietra, Calandrini, de Bertoldi](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "dall'anno 2019"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni di euro per l'anno 2020,» fino alla fine del comma con le seguenti: «54 milioni di euro per l'anno 2020, di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 215 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 180 milioni di euro per l'anno 2025 e di 261 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

4.6

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "nell'anno 2019 e 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 163 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

4.7

Gasparri, Pichetto Fratin, Gallone, Toffanin, Floris

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le parole: "negli anni 2019 e 2020".».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «54 milioni di euro per l'anno 2020».

4.8

La Pietra, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le parole: "negli anni 2019 e 2020".».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «54 milioni di euro per l'anno 2020,».

4.9

Dal Mas, Mallegni, Masini, Barboni, Pichetto Fratin, Gallone, Toffanin, Damiani

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le parole: "negli anni 2019 e 2020".».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "54 milioni di euro per l'anno 2020".

4.10

D'Arienzo, Manca, Ferrari

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel primo e nel secondo periodo, dopo le parole: "stipulati nell'anno 2019" aggiungere le seguenti: "e nell'anno 2020"».

Conseguentemente:

alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e riduzione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati»

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 89 milioni di euro per l'anno 2020, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 215 milioni di euro per l'anno 2025 e di 296 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

4.11

Caliendo

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogate, secondo le modalità ivi previste, per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, è ridotto di 240 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro per l'anno 2027».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: «e proroga della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili commerciali».

4.12

Manca, Ferrari

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono soppresse.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

4.13

Dal Mas, Mallegni, Masini, Barboni

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono eliminate.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 20 milioni di euro.

4.14

Gasparri

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono eliminate.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 20 milioni di euro.

4.15

La Pietra, Calandrini, de Bertoldi

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono eliminate.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

4.16

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Tosato](#), [Pizzol](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono soppresse».

4.17

[Dal Mas](#), [Mallegni](#), [Masini](#), [Barboni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di rinnovo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrate e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi".».

4.18

[Gasparri](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di rinnovo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrate e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi".».

4.19

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di rinnovo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrate e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi".».

4.20

[Ferrero, Rivolta, Faggi, Zuliani, Tosato, Pizzol](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di rinnovo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrate e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi".».

4.21

[La Pietra, Calandrini, de Bertoldi](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di rinnovo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrate e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi".».

4.22

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Laniece](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modifiche, dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

"6-ter. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, ivi compresi società di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché da questi sublocate ad uso abitativo di collaboratori e dipendenti della società o ente conduttore stesso o di altra società o ente con cui il conduttore abbia concluso un contratto di sublocazione ad uso abitativo di collaboratori e dipendenti del subconduttore. Ai fini di quanto previsto al presente comma, per "uso abitativo" si intende la destinazione dell'immobile locato a dimora abituale, per la maggior parte dell'anno solare, del subconduttore, anche ove quest'ultimo non stabilisca la propria residenza nell'immobile locato, e per 'collaboratori' si intendono i soggetti che partecipano all'attività di impresa o di lavoro autonomo del conduttore a titolo di lavoratori subordinati, o parasubordinati o autonomi, ivi compresi i rapporti di collaborazione ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche, e di apprendistato"».

4.23

[Papatheu](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati a decorrere dal 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

4.24

Causin, Pichetto Fratin, Gallone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati o rinnovati dall'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, nonché relativo a contratti stipulati o rinnovati dall'anno 2020 aventi ad oggetto immobili classificati anche nelle categorie catastali da A/2 a A/4, di superficie fino a 200 metri quadrati, escluse le pertinenze, adibiti allo svolgimento dell'attività professionale da conduttori iscritti ad un albo o registro professionale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2018, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

Conseguentemente, ridurre di 60 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef;

all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» con: «2.500» e la parola: «5.000» con: «4.500»; sopprimere l'articolo 99, comma 2.

4.25

Floris, Toffanin, Pichetto Fratin

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di agevolare l'apertura di nuovi negozi, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati o rinnovati dall'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 150 metri quadrati, escluse le pertinenze, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 5 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2018, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

Conseguentemente, ridurre di 60 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef;

all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» con «2.500» e la parola: «5.000» con: «4.500»; sopprimere l'articolo 99, comma 2.

4.0.1

Gasparri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento».

Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

4.0.2

Pazzaglini, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

4.0.3

[Pirro](#), [Bottici](#), [Pesco](#), [Fenu](#), [Matrisciano](#), [Giroto](#), [Gallicchio](#), [Dell'Olio](#), [Puglia](#), [Botto](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-**bis**.

(Proroga dell'applicazione della cedolare secca agli immobili commerciali)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - ;

2021: - 163.400.000;

2022: - 163.400.000.

4.0.4

[Comincini](#), [Conzatti](#), [Marino](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-**bis**.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale e produttivo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e C/3, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente norma e valutati in 171 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4.0.5

[Ferrari](#), [Manca](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-**bis**.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale e produttivo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e C/3, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: « è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2020, di 82 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 152 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 117 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

4.0.6

[Pichetto Fratin](#), [Modena](#), [Toffanin](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-**bis**.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale e produttivo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e C/3, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1 sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «42,8 milioni di euro per l'anno 2020,».

4.0.7

[Stefani](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Arrigoni](#), [Fregolent](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Saponara](#), [Pizzol](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-**bis**.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale e produttivo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e C/3, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

4.0.8

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-**bis**.

(Cedolare secca abitazioni classe energetica A o B)

1. Il reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, a condizione che il contratto sia stipulato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'imposta sostitutiva si applica con la medesima aliquota stabilita per i contratti di cui al periodo precedente, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 300.000.000;

CS: -300.000.000.

All'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».

4.0.9

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-**bis**.

(Cedolare secca per locazioni a canone concordato di abitazioni in classe A o B possedute da imprese)

1. Il reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, a condizione che il contratto sia stipulato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'imposta sostitutiva si applica con la medesima aliquota stabilita per i contratti di cui al periodo precedente, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

4.0.10

[Calandrini, Petrenga, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-**bis**.

(Cedolare secca per locazioni a canone concordato di abitazioni in classe A o B possedute da imprese)

1. Il reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, a condizione che il contratto sia stipulato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'imposta sostitutiva si applica con la medesima aliquota stabilita per i contratti di cui al periodo precedente, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».

4.0.11

[Ferrero, Faggi, Zuliani, Rivolta, Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-**bis**.

(Proroga cedolare secca per unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1)

1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica anche per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2020, nonché per le proroghe.

2. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica anche per i contratti di locazione stipulati negli anni 2019 e 2020 nonché alle proroghe dei contratti scadenti in detti anni, relativi ad unità immobiliari riclassificate in categoria catastale D/8 a seguito di interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione, effettuati su immobili già classificati in categoria catastale C/1 , che siano destinati all'esercizio di attività ricomprese in detta categoria catastale».

4.0.12

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-**bis**.

1. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

All'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».

4.0.13

[Nannicini](#), [D'Alfonso](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-**bis**.

(Compensazione tra crediti e debiti tributari)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2020 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2020 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-*bis* è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.14

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-**bis**.

(Interpretazione autentica sull'ambito oggettivo di applicazione della cedolare secca sulle locazioni abitative effettuate da persone fisiche)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 si interpreta nel senso che il regime opzionale ivi previsto si applica a tutti i redditi fondiari derivanti da contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, indipendentemente dalla qualifica soggettiva della parte conduttrice e quindi anche se quest'ultima agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni».

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

All'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».

4.0.15

[D'Alfonso, Manca](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-**bis**.

(Riduzione della ritenuta sui bonifici relativi a spese che riconoscono detrazioni fiscali)

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2019».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

4.0.16

[D'Alfonso, Manca](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-**bis**.

(Incremento del limite per l'apposizione del visto di conformità per la compensazione crediti IVA)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), punto 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "50.000 euro".

2. La disposizione di cui al comma 2, si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2020 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

4.0.17

[D'Alfonso, Manca, Boldrini](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-**bis**.

(Detrazioni delle spese per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione in caso di incapacienza)

1. All'articolo 16-*bis*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo:

"La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare"».

Consequentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

4.0.18

[Pichetto Fratin](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-**bis**.

(Estensione dell'ammortamento alle abitazioni locate da imprese)

1. Le unità immobiliari abitative, destinate alla locazione da soggetti esercenti attività d'impresa, sono considerate strumentali all'esercizio dell'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fintanto che permanga tale destinazione. Ai sensi dell'articolo 102 del medesimo decreto del presidente della Repubblica, la deduzione del costo dei predetti immobili è ammessa in base a quote d'ammortamento costanti, determinate, in ciascun periodo d'imposta, applicando al medesimo costo dei beni un coefficiente pari al 10 per cento».

Consequentemente, all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020 - 60.000.000;

2021 - 60.000.000;

2022 - 60.000.000.

4.0.19

[Calandrini, Petrenga, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-**bis**.

(Estensione dell'ammortamento alle abitazioni locate da imprese)

1. Le unità immobiliari abitative, destinate alla locazione da soggetti esercenti attività d'impresa, sono considerate strumentali all'esercizio dell'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fintanto che permanga tale destinazione. Ai sensi dell'articolo 102 del medesimo decreto del presidente della Repubblica, la deduzione del costo dei predetti immobili è ammessa in base a quote d'ammortamento costanti, determinate, in ciascun periodo d'imposta, applicando al medesimo costo dei beni un coefficiente pari al 10 per cento».

5.1

[Bonino](#)

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5 - (*Legalizzazione della produzione e del commercio della cannabis a uso ricreativo e riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*) - 1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché della *cannabis* coltivata ai sensi di quanto previsto dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo";

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di *cannabis* di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare *cannabis* ai sensi del periodo precedente invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

1-*ter*. È consentita la coltivazione di *cannabis* in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma 1-*bis*, in misura proporzionata al numero degli associati. A tale fine il responsabile legale invia una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, ai sensi del citato comma 1-*bis*, allegando alla stessa la copia di un documento di identità valido, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, che deve espressamente indicare, oltre alla coltivazione della *cannabis* come attività esclusiva, l'assenza di fini di lucro e il luogo in cui si intende realizzarla nonché l'elenco degli associati, che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta, e la composizione degli organi direttivi, di cui non possono far parte coloro che abbiano riportato condanne definitive per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e agli articoli 70 e 74 del presente testo unico. Non è consentito associarsi a più di un ente che abbia come finalità istituzionale la coltivazione di *cannabis* ai sensi del presente comma. La violazione della disposizione del periodo precedente comporta la cancellazione d'ufficio dagli enti ai quali il soggetto risulta iscritto e, in ogni caso, la decadenza dal diritto di associarsi agli enti di cui al presente comma per i cinque anni successivi alla data di accertamento della violazione. La coltivazione e la conseguente detenzione possono essere effettuate decorso il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione, senza che il competente ufficio regionale dei monopoli di Stato si sia pronunciato in senso negativo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti. Per le attività di cui al presente comma non si applica l'articolo 79".

b) Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Capo I-*bis*.

DELLA DETENZIONE

Art. 30-*bis*.

(*Detenzione personale di cannabis*)

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a cinque grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a quindici grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.

2. È altresì consentita la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.

3. È vietato fumare prodotti derivati dalla *cannabis* negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati".

c) All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minori";

2) al comma 5, le parole: "sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329" sono sostituite dalle seguenti: "uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal medesimo articolo 14".

d) All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, le parole: "e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo," sono soppresse;

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze comprese nella tabella II prevista dall'articolo 14, in violazione dei limiti e delle modalità previsti dagli articoli 26, comma 1-*bis*, e 30-*bis*, è sottoposto, se persona maggiorenne, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000, in proporzione alla gravità della violazione commessa. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 26, comma 1-*ter*, l'importo della sanzione è da euro 500 a euro 5.000. In ogni caso, anche qualora le condotte di cui al primo periodo siano poste in essere da persona minore, si applicano i commi 2, 3, primo periodo, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, in quanto compatibili";

3) ai commi 3, primo periodo, 9 e 13, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1-*bis*";

4) al comma 14, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1 e 1-*bis*".

2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

"TITOLO II-BIS.

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-*bis*

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-*ter*.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-*quater*.

(Esclusioni)

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo la coltivazione per uso personale di piante di *cannabis* di sesso femminile nel limite di cinque nonché la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo personale, effettuate ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e 73, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Art. 63-*quinquies*.

(Licenza per la coltivazione della cannabis e per la preparazione dei prodotti da essa derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare all'interno del territorio nazionale la coltivazione della *cannabis* e la preparazione dei prodotti da essa derivati.

Art. 63-*sexies*.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare la vendita al dettaglio della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività.

Art. 63-*septies*.

(Tutela del monopolio e divieto di importazione e di esportazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63-*quater*, sono vietate la semina, la coltivazione e la vendita di piante di *cannabis* nonché la preparazione e la vendita dei prodotti da esse derivati, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. Sono altresì vietate, in ogni caso, l'importazione e l'esportazione di piante di *cannabis* e dei prodotti da esse derivati, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 63-*quinquies* e 63-*sexies*. La violazione del monopolio comporta l'applicazione delle disposizioni del titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni";

b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera a):

1) il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'interno, disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei relativi controlli:

a) per la coltivazione della *cannabis*, prescrivendo le modalità di acquisizione delle sementi, le procedure di conferimento all'attività di lavorazione dei suoi derivati e la tracciabilità del processo produttivo, dalla semina alla vendita dei prodotti al pubblico;

b) per la preparazione dei prodotti derivati dalla *cannabis*, stabilendo il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico;

c) per l'integrazione della filiera produttiva tra la fase agricola e quella di trasformazione, stabilendo che, per il primo anno di applicazione della presente legge, nella preparazione dei prodotti derivati dalla *cannabis* ciascun produttore utilizzi piante direttamente coltivate nella misura minima del 70 per cento dell'approvvigionamento totale;

d) per la vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati, determinando la tipologia degli esercizi autorizzati e la loro distribuzione nel territorio.

2) Il Ministro della salute, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:

a) la tipologia e la qualità dei prodotti derivati dalla *cannabis* ammessi alla vendita al pubblico;

b) le modalità di confezionamento dei prodotti di cui alla lettera a), per garantire un'effettiva trasparenza delle informazioni circa il livello del principio attivo delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) presente e gli effetti dannosi per la salute connessi al consumo dei derivati dalla *cannabis*.

3) Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e nel rispetto delle loro competenze:

a) disciplina le modalità e i criteri di individuazione delle superfici agricole utilizzabili per la coltivazione della *cannabis* soggetta al monopolio di Stato, avendo riguardo all'esigenza di privilegiare aree economicamente depresse e, in ogni caso, escludendo la sostituzione di colture destinate all'alimentazione umana o animale;

b) stabilisce le caratteristiche e i criteri di selezione e di miglioramento delle sementi utilizzabili per la coltivazione della *cannabis* soggetta al monopolio di Stato, avvalendosi dell'attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

4) È vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione al responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il fondo è altresì alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del primo e del secondo comma, pari a 5 miliardi di euro per il 2020 e a 6,5 miliardi a decorrere dal 2021. Conseguentemente, l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta dal 2020 dal 23 per cento al 20 per cento. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle eventuali eccedenze del fondo, si finanziano ulteriori interventi di riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche».

5.2

[Richetti](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 5 - (*Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti*) - 1. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo per la

riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti", con una dotazione pari a 3 .000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. La dotazione del Fondo di cui al precedente comma, nei limiti delle risorse ivi previste, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito di appositi provvedimenti normativi, è destinata a finanziare il minor gettito derivante dalle previsioni di cui all'articolo 5-*bis*.

Art. 5-*bis*. - (*No tax area per under 25 anni e riduzione IRPEF per soggetti under 30*) - 1. Al fine di ridurre l'imposizione fiscale sul reddito da lavoro dipendente dei soggetti più giovani, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti commi:

"5. Per i redditi da lavoratore dipendente di cui agli articoli 49 e 50 di importo complessivo non superiore all'importo definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 5-*bis* della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020, percepiti da soggetti che non abbiano compiuto i venticinque anni di età, l'imposta non è dovuta.

6. Per i redditi da lavoratore dipendente di cui agli articoli 49 e 50 di importo complessivo non superiore all'importo definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 5-*bis* della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 percepiti da soggetti che:

- a) non abbiano compiuto i ventisei anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 15 per cento;
- b) non abbiano compiuto i ventisette anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 25 per cento;
- c) non abbiano compiuto i ventotto anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 50 per cento;
- d) non abbiano compiuto i ventinove anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 75 per cento;
- e) che non abbiano compiuto i trenta anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 90 per cento".

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e nel rispetto del limite delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, il limite reddituale per l'esenzione dell'imposta per i soggetti con età inferiore ai 25 anni e il limite reddituale per i soggetti di età compresa tra i 26 ed i 30 anni che potranno usufruire delle riduzioni dell'imposta».

5.3

De Poli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti e sull'impresa*) - 1. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti e sull'impresa", con una dotazione pari a 3.750 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti e le imprese, di cui 750 milioni riservati alla riduzione degli oneri contribuiti a carico delle imprese.

2. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti».

Consequentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 99 del presente disegno di legge.

Consequentemente ridurre di 60 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef.

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2021:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2022:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

5.4

Nannicini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, in particolare quello delle donne e dei giovani al di sotto di 35 anni d'età, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis.1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma secondo, dopo il numero 4 è inserito il seguente:

"4-bis) le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;"

2) in fine è aggiunto il seguente comma:

"Il ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto fissa i criteri per individuare:

a) con riferimento a quanto previsto al comma secondo, numero 4), i ristoratori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 25 agosto 1991, n. 287, qualificati come di alta cucina;

b) con riferimento a quanto previsto dal comma secondo, numero 4-bis), le strutture ricettive di cui ai commi quinto, settimo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 6 della citata legge n. 217 del 1983 equiparabili agli alberghi classificati con 5 stelle o 5 stelle con denominazione «di lusso» di cui al comma quinto dell'articolo 7 della medesima legge.";

b) all'articolo 16, comma secondo, le parole: "parte II-bis" e "parte III" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "parte III" e "parte IV".

2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parte II è sostituita dalla seguente:

"PARTE II

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUTA DEL 4 PER CENTO

1) Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19);

2) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;

3) gas per uso terapeutico; reni artificiali;

4) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti;

5) parti, pezzi staccati e accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 della presente parte;

6) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche;

7) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;

8) preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso.";

b) la parte II-*bis* è sostituita dalla seguente:

"PARTE III

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUTA DEL 5 PER CENTO

1) Latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;

2) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);

3) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi (v.d. ex 07.01 ex 07.03 - ex 07.04);

4) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02);

5) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);

6) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche-cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 08.01 a 08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);

7) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 - 10.02 - ex 10.03 - ex 10.04 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07);

8) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. ex 11.01 - ex 11.02);

9) frumento, granturco e segala, spezzati; riso, orzo, avena ed altri cereali minori, spezzati, destinati ad uso zootecnico (v.d. ex 10.06 - ex 11.02);

10) semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

11) olio d'oliva; oli vegetali destinati all'alimentazione umana o animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 15.07);

12) paste alimentari; *crackers* e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;

13) pomodori pelati e conserve di pomodori (v.d. ex 20.02);

14) crusche, staccature e altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02);

15) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, a esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;

16) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, a esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria;

17) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;

18) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte della tabella;

19) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di

registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;

20) costruzioni rurali destinate a uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

21) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 20);

22) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 19), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;

23) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'articolo 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103;

24) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-*bis*);

25) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-*ter*) da cooperative sociali e loro consorzi;

26) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);

27) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.

Nota: con riferimento al numero 23) della presente parte, l'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari e sulla base imponibile costituita dalla quota spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'ente concessionario del servizio;

si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 24. I canoni di abbonamento sono riscossi dall'ente concessionario, o per suo conto, ferme restando, per quanto concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, le disposizioni degli articoli 19 e seguenti del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modi Reazioni.";

c) la parte III è sostituita dalla seguente:

"PARTE IV

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUTA DEL 10 PER CENTO

1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari;

2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);

3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);

4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);

5) pollame vivo o morto commestibile, fresco, refrigerato, congelato o surgelato (v.d. 01.05 - ex 02.02);

6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03);

7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02);

8) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01);

9) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02);

- 10) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);
- 11) uova di pollame in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);
- 12) uova di pollame e giallo di uova di pollame, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. 04.05);
- 13) miele naturale (v.d. 04.06);
- 14) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);
- 15) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04);
- 16) ortaggi e piante mangerecce refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata-o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 ex 07.03 - ex 07.04);
- 17) ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; patate, radici di manioca, d'*arrow-root* e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi, purché non fritti; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 - 07.06);
- 18) uva da vino (v.d. ex 08.04);
- 19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);
- 20) té, mate (v.d. 09.02-09.03);
- 21) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
- 22) orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo e altri cereali minori destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.03 - ex 10.04 - ex 10.07);
- 23) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 11.01);
- 24) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, schiacciati o in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
- 25) riso, orzo, avena, altri cereali minori, spezzati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 - ex 11.02);
- 26) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);
- 27) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);
- 28) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
- 29) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09 - ex 23.03);
- 30) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
- 31) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02); 36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
- 32) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);
- 33) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
- 34) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08);
- 35) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);
- 36) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
- 37) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);
- 38) alghe (v.d. ex 14.05);
- 39) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo», destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.02);

40) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.03);

41) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04);

42) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 - ex 15.07);

43) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);

44) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);

45) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);

46) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);

47) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02);

48) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.03);

49) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simile) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04);

50) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);

51) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06);

52) estratti di malto; preparazioni per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. 19.02);

53) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04);

54) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffedricé", "cornflakes" e simili (v.d. 19.05);

55) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);

56) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);

57) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03);

58) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);

59) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);

60) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);

61) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02);

62) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti; estratti o essenze di caffè, di té, di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03);

63) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);

64) preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);

65) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d. 21.06);

66) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);

67) birra (v.d. 22.03);

68) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v.d. 22.10);

69) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01);

70) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v.d. ex 23.03);

71) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);

72) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);

73) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06);

74) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);

75) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

76) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.24);

77) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01);

78) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica;

79) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolifici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 C, nei quali il distillato a 225 C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

80) prodotti fitosanitari;

81) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;

82) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;

83) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche e articoli «di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;

84) assorbenti igienici esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali;

85) abbigliamento per neonati di età compresa fra 0 e 2 anni;

86) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 91), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari;

87) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, a esclusione delle strutture di cui all'articolo 7, quinto comma, della citata legge n. 217 del 1983 e delle altre strutture ricettive a esse equiparate, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiere rese a persone ricoverate in istituti sanitari;

88) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate anche mediante distributori automatici, a esclusione degli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 25 agosto 1991, n. 287, qualificati come di alta cucina; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande di cui al presente numero;

89) somministrazioni di alimenti nelle mense aziendali e interaziendali;

90) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive

modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria;

91) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;

92) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;

93) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110;

94) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;

95) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;

96) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni;

97) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 96);

98) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 96);

99) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;

100) prestazioni di servizi aventi a oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;

101) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dello stesso articolo;

102) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 93) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dello stesso articolo;

103) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;

104) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo-, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere *d*), *l*) e *m*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *g*), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;

105) oggetti d'arte di cui alla lettera *a*) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari;

106) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c*), *d*) ed *f*), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;

107) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-*ter*) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;

108) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di trasporto aereo su tratte nazionali, quelle di cui alla tabella A, parte III, numero 27) e quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto".

3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute nella tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto della entrata in vigore della presente legge, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nelle parti e nei numeri che recano la numerazione disposta con la presente legge.

1-*ter*. Le risorse derivanti dal comma 1-*bis* sono destinate alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1».

5.5

[Ciriani, Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «sui lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «e autonomi»;*

b) *sostituire le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020»;*

e) *aggiungere, alla fine del comma 1, il seguente periodo: «Ai maggior oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».*

Conseguentemente aggiungere nella rubrica, alla fine, le parole: «e autonomi».

5.6

[Ciriani, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lavoratori dipendenti», inserire le seguenti: «e autonomi».

Conseguentemente nella rubrica sopprimere la parola: «dipendenti».

5.7

[Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «3.000 milioni di euro» con le seguenti: «9.000.000 milioni di euro» e le parole: «5.000 milioni di euro» con le seguenti: «9.000 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 6.000.000 milioni di euro nel 2020 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

5.0.1

[Coltorti, Naturale](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Sgravi contributivi per i porti in transhipment)

1. Al fine di sostenere l'occupazione ed i processi di incremento dell'efficienza delle infrastrutture portuali diretti al miglioramento delle operazioni in un'ottica di aumento della competitività dei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in modalità *transhipment*, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, un incentivo pari all'intera contribuzione previdenziale annua a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive. L'incentivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che:

a) garantiscono, per il triennio 2020-2022, il recupero ovvero il mantenimento dei livelli occupazionali, al netto di cessazioni del rapporto di lavoro conseguenti a licenziamenti per ragioni disciplinari, per impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero superamento del periodo di comporto, dimissioni volontarie anche per pensionamento o risoluzione consensuale;

b) non fanno ricorso per il medesimo periodo, ad ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ovvero, ove ancora applicabile, alternativo allo strumento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

3. Al finanziamento dell'incentivo di cui al comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni di competenza, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, già destinate agli interventi di finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di mancato avviamento a favore dei dipendenti delle medesime strutture portuali, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e fino ad esaurimento delle stesse.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è ripartito proporzionalmente per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nel limite della disponibilità presente nel Fondo di cui al comma 3, ed è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutato anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet*. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'INPS entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge».

5.0.2

Comincini, Conzatti

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-**bis**

(Sgravi contributivi per i porti in transhipment)

1. Al fine di sostenere l'occupazione ed i processi di incremento dell'efficienza delle infrastrutture portuali diretti al miglioramento delle operazioni in un'ottica di aumento della competitività dei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta nei cinque anni precedenti la promulgazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 in modalità *transhipment*, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, un incentivo pari alla intera contribuzione previdenziale annua a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive. L'incentivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che:

a) garantiscono, per il triennio 2020-2022, il recupero ovvero il mantenimento dei livelli occupazionali, al netto di cessazioni del rapporto di lavoro conseguenti a licenziamenti per ragioni disciplinari, per impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero superamento del periodo di

comporto, dimissioni volontarie anche per pensionamento o risoluzione consensuale;

b) non faranno ricorso per il medesimo periodo, ad ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

L'incentivo di cui al presente comma è cumulabile con esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ovvero, ove ancora applicabile, alternativo allo strumento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243.

2. Al finanziamento dell'incentivo di cui al comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni di competenza, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, già destinate agli interventi di finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di mancato avviamento a favore dei dipendenti delle medesime strutture portuali, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e fino ad esaurimento delle stesse.

3. L'incentivo di cui al comma 1, quantizzato in 9 milioni di euro, è ripartito proporzionalmente per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nel limite della disponibilità presente nel Fondo i di cui al comma 2, ed è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutato anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet*. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'INPS entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge».

5.0.3

[Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-**bis**.

(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, della competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per il biennio 2020-2021 e nel limite complessivo di spesa di 25 milioni di Euro per ciascun anno, alle imprese di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 28 dicembre 1999, n. 522 e nei limiti previsti dalla stessa norma.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottare d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo comma.

3. Conseguentemente ridurre di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni di euro per l'anno 2021, lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del MEF».

5.0.4

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-**bis**.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 9 milioni di euro per il 2020, 26 milioni di euro per il 2021 e 74 milioni per il 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 99 della presente legge».

5.0.5

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-**bis**.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 205 milioni di euro per l'anno 2020, di 279 milioni di euro per l'anno 2021, di 231 milioni di euro per l'anno 2022, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 266 milioni di euro per l'anno 2025 e di 347 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

5.0.6

[Pichetto Fratin, Modena, Testor, Toffanin, Tiraboschi, Gallone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-**bis**.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «di 205 milioni di euro per l'anno 2020, di 279 milioni di euro per l'anno 2021, di 231 milioni di euro per l'anno 2022,».

5.0.7

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-**bis**.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

Ai relativi maggiori oneri, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, 26 milioni di euro per l'anno 2021 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

5.0.8

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-**bis**.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

5.0.9

[Faggi](#), [Stefani](#), [Tosato](#), [Arrigoni](#), [Fregolent](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Iwobi](#), [Saponara](#), [Pizzol](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-**bis**.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

5.0.10

[Ripamonti](#), [Rivolta](#), [Marti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-**bis**.

(Disposizioni concernenti il regime tributario dei redditi di lavoro e di pensione derivanti da attività lavorativa frontaliere)

1. Per contrastare l'esodo dei lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favorevoli scelgono di lasciare l'Italia e trasferirsi negli stati confinanti, si dispone che:

a) i redditi derivanti da attività lavorativa frontaliere prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro;

b) i redditi di pensione maturati a seguito di attività lavorativa frontaliere prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rifinanziato dalla presente legge».

5.0.11

[Ripamonti](#), [Rivolta](#), [Marti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-**bis**.

(Trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri)

1. Per contrastare l'esodo dei lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favorevoli scelgono di lasciare l'Italia e trasferirsi negli stati confinanti, i redditi derivanti da attività lavorativa frontaliere prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 come rifinanziato dalla presente legge.».

5.0.12

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-**bis**.

(Premio Aziendale Nascite)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *f-quater*), è inserita la seguente:

"*f-quinquies*) le somme erogate dal datore di lavoro a categorie di dipendenti per la fruizione dell'erogazione liberale di cui al comma 1-bis dell'articolo 95";

b) all'articolo 95, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Rientrano inoltre, tra le spese di lavoro dipendente deducibili, le erogazioni liberali in denaro corrisposte ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere ininterrottamente da almeno 12 mesi, in occasione della nascita di un loro figlio, per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ogni figlio neonato».

Ai relativi maggiori oneri, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

6.1

[Guidolin](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Matrisciano](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le lettere *b*) e *c*) sono soppresse.

1-*ter*. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 50 milioni per l'anno 2020 e 100 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

6.2

[Bernini](#), [Malan](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Lonardo](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Romani](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. L'esonero contributivo di cui al comma 2:

a) si applica anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato;

b) si applica anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi;

d) spetta, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 100 a 108, 114 e 115, sono abrogati.

6. All'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da 1 a 3 sono abrogati.

7. All'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96", sono sostituite con le seguenti: "l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni e integrazioni".

8. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

9. L'esonero di cui al comma 2 si applica nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono interamente trasferite su apposito fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, denominato "Fondo per incentivi all'occupazione", per l'attuazione del comma 2.

10. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

6.3

Causin

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 inserire i seguenti:

"Art. 7-*bis*.

(Comunicazione all'INAIL)

1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 4 e all'articolo 6, comma 4.

Art. 7-*ter*.

(Banca dati informatizzata e tariffe)

1. Per gli obblighi relativi all'articolo 4, comma 4 e all'articolo 6, comma 4, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 2, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

2. Le tariffe per gli obblighi di cui al comma 1, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto dell'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro 7 luglio 2005 recante Tariffario ISPESL' e successive modificazioni".».

6.0.1

Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Revisione della imposizione fiscale diretta)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11 è sostituito con il seguente:

"Art. 11 - *(Determinazione dell'imposta)* - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 80.000 euro, 15 per cento;

b) oltre 80.000 euro, 20 per cento.";

b) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-*bis*. - *(Determinazione dell'imposta attraverso l'istituto della famiglia fiscale)* - 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo della famiglia fiscale è costituito:

a) dal contribuente dichiarante;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dichiarante o meno;

c) da tutti i familiari fiscalmente a carico, indipendentemente dalla effettiva convivenza nella medesima dimora.

2. Dal reddito complessivo della famiglia fiscale si deducono i seguenti importi:

a) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, compresi i contribuenti, in caso di reddito complessivo fino a 35.000 euro;

b) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, fiscalmente a carico del contribuente dichiarante, in caso di reddito complessivo oltre 35.000 euro e fino a 50.000 euro.

c) all'articolo 77, le parole: 24 per cento', sono sostituite con le seguenti: 15 per cento''.

2. Al fine di provvedere alla copertura del presente articolo, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della tassa piatta in cui confluiscono le risorse specificamente destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo di cui al comma 2 tra le finalità previste dal presente articolo, e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze derivanti dalla sua applicazione".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede; a decorrere dall'anno 2020, attraverso:

a) la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

b) a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Entro la data del 15 ottobre 2020, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 15.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

6.0.2

Romeo, Rivolta, Zuliani, Faggi, Ferrero, Tosato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Riduzione del primo scaglione IRPEF)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, l'aliquota di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta dal 23 al 22 per cento».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

6.0.3

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

- a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;
- b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);
- c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

- a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
- b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
- c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

6.0.4

Toffanin, Gallone, Floris, Paroli

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Incentivi all'occupazione)

1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, nel limite di 4.000 milioni di euro a decorrere dal

2020, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "26.600 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 e a quelli derivanti dal comma 2 pari a 2.000 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

6.0.5

[De Vecchis](#), [Tosato](#), [Ferrero](#), [Zuliani](#), [Faggi](#), [Rivolta](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Premi di produttività nel settore privato)

1. Il comma 182 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

"182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione si considerano realizzati se superiori ai parametri individuati in un periodo congruo dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche se non risultano superiori agli incrementi realizzati nei periodi precedenti".».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 65 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

6.0.6

[Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Testor](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Disciplina del lavoro accessorio)

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che noti danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nei settori del lavoro domestico, agricolo e del turismo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al presente comma si applica, in

quanto compatibile, la previgente disciplina del lavoro accessorio di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è soppresso.

5. L'articolo 54-*bis*, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 è abrogato».

6.0.7

Mallegni, Toffanin, Floris

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo)

1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura e turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. I committenti imprenditori del settore turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

11. L'articolo 54-*bis*, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 è abrogato».

6.0.8

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti

contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati "buoni lavoro" delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a) entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione) nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

b) il luogo di svolgimento della prestazione;

c) l'oggetto della prestazione;

d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;

e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

15. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

6.0.9

Ferro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Lavoro intermittente - cumulabilità del reddito con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente:

"3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.950 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.950 milioni»

6.0.10

[Mallegni](#), [Testor](#), [Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Lavoro intermittente - cumulabilità del reddito con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

"3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10; primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.950 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.950 milioni».

6.0.11

[Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Lavoro a tempo determinato - causali di ricorso - ruolo della contrattazione collettiva)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

6.0.12

[Mallegni](#), [Testor](#), [Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Lavoro a tempo determinato - causali di ricorso - ruolo della contrattazione collettiva)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

6.0.13

[Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Lavoro a tempo determinato - disciplina delle proroghe e dei rinnovi - ruolo della contrattazione collettiva)

1. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

6.0.14

[Mallegni](#), [Testor](#), [Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Lavoro a tempo determinato - disciplina delle proroghe e dei rinnovi - ruolo della contrattazione collettiva)

1. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

6.0.15

[Mallegni](#), [Testor](#), [Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Lavoro a tempo determinato - esclusioni - esecuzione di speciali servizi nel settore del turismo e dei pubblici esercizi)

1. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni" sono sostituite con le seguenti: "dodici giorni"».

6.0.16

[Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Lavoro a tempo determinato - esclusioni - esecuzione di speciali servizi nel settore del turismo e dei pubblici esercizi)

1. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni" sono sostituite con le seguenti: "dodici giorni"».

6.0.17

[Pichetto Fratin](#), [Modena](#), [Toffanin](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-**bis**.

1. Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 ridurre tutti gli importi di 96 milioni di euro.

6.0.18

[Ferrari](#), [Manca](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

1. Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

6.0.19

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

1. Al comma 28 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

6.0.20

[Taricco](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art 6-**bis**.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

1. Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

6.0.21

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

1. Al comma 28 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

6.0.22

[La Pietra, Calandrini, de Bertoldi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Arti. 6-**bis**.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

1. Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

6.0.23

[Rivolta, Ferrero, Zuliani, Faggi, Tosato, Pizzol](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

1. Al comma 28 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

6.0.24

[Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Lavoratori con diritto di precedenza nella riassunzione - esclusione dalla contribuzione addizionale)

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato"».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

6.0.25

[Mallegni](#), [Testor](#), [Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Lavoratori con diritto di precedenza nella riassunzione - esclusione dalla contribuzione addizionale)

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato".».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

6.0.26

[Centinaio](#), [Marti](#), [Ripamonti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Zuliani](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Lavoratori con diritto di precedenza nella riassunzione - esclusione dalla contribuzione addizionale)

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato"».

6.0.27

[Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Lavoro extra e di surroga - esclusione dalla contribuzione addizionale)

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

6.0.28

[Mallegni](#), [Testor](#), [Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Lavoro extra e di surroga - esclusione dalla contribuzione addizionale)

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".».

6.0.29

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Esonero dall'aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato)

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "anche in regime di somministrazione" sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione."».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 200,25 milioni di euro per l'anno 2020, di 291,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

6.0.30

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Esonero dall'aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato)

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "anche in regime di somministrazione" sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 13,75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

6.0.31

[Ferro, Perosino, Pichetto Fratin](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Esonero dall'aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato)

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "anche in regime di somministrazione" sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 13,75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

6.0.32

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

1. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché pelle ipotesi di cui al comma 29";

b) al comma 29, lettera b), le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015," sono soppresse;

c) al comma 29, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:

"d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

d) dopo il comma 29, è inserito il seguente:

"29-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il contributo addizionale di cui al comma 28, non è dovuto per le attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati entro il 31 dicembre 2019."».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

6.0.33

[Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) è soppresso il seguente periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 12 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

"d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.992 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.992 milioni».

6.0.34

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015," sono soppresse;

b) dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:

"d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2, dell'articolo 29, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81."».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

6.0.35

[Mallegni](#), [Testor](#), [Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sono soppresse le seguenti parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

"d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.992 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.992 milioni».

6.0.36

[Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Lavoro stagionale nel settore turismo - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015," sono sostituite con le parole: ", con riferimento al settore del turismo e dei pubblici esercizi,";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

"d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.995 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.995 milioni».

6.0.37

[Mallegni](#), [Testor](#), [Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Lavoro stagionale nel settore turismo - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015," sono sostituite con le parole: ", con riferimento al settore del turismo e dei pubblici esercizi,";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

"d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.995 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.995 milioni».

6.0.38

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato - Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che l'incremento del contributo addizionale si applica solo in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato intervenuto tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche nel caso del contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione.».

6.0.39

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato - Norma di interpretazione autentica)

L'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che l'incremento del contributo addizionale si applica solo in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato intervenuto tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche nel caso del contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione.».

6.0.40

[Ferro, Perosino, Pichetto Fratin](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato - Norma di interpretazione autentica)

L'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che l'incremento del contributo addizionale si applica solo in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato intervenuto tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche nel caso del contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione.».

6.0.41

[Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Contratto di prestazione occasionale)

All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

6.0.42

[Mallegni, Testor, Modena, Pichetto Fratin, Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Contratto di prestazione occasionale)

1. All'articolo 54-*bis*, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

6.0.43

[Faggi, Rivolta, Marti, Ferrero, Tosato, Zuliani, Ripamonti, Pianasso, Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Contratto di prestazione occasionale)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

6.0.44

[Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Lavoratori stagionali - deduzione integrale del costo del lavoro dalla base imponibile Irap)

Al comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.955 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.955 milioni».

6.0.45

[Mallegni](#), [Testor](#), [Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Lavoratori stagionali - deduzione integrale del costo del lavoro dalla base imponibile Irap)

1. Al comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.955 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.955 milioni».

6.0.46

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Cassa integrazione - prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)

1. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 18 settembre 2018, n. 109 è aggiunto il seguente:

"Art. 39-**bis**.

1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: 'nel 2018' sono inserite le seguenti: 'e nel 2019'.

3. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia."».

6.0.47

[Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Cassa integrazione - prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)

1. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 è aggiunto il seguente:

"Art. 39-*bis*.

1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "nel 2018" sono inserite le seguenti: "e nel 2019".

3. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia."».

6.0.48

[Mallegni](#), [Testor](#), [Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Cassa integrazione - prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)

1. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 è aggiunto il seguente:

"Art. 39-*bis*.

1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2020.

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "nel 2018" sono inserite le seguenti: "e nel 2019".

3. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia."».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 1 dell'articolo 99.

6.0.49

[Campagna](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Matrisciano](#), [Fenu](#), [Di Girolamo](#), [Puglia](#), [Bottici](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Misure in materia di regime fiscale concernente l'anticipazione Naspi destinata alla sottoscrizione di capitale di cooperative da lavoratori in mobilità).

1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «164 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «255 milioni».

6.0.50

[De Bonis](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(TARI per studenti universitari)

1. Sono esonerati dal pagamento della TARI, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel comune di residenza gli studenti universitari che versano tale tributo nel comune dove sono domiciliati per motivi di studio, previa presentazione al comune di residenza del contratto di affitto stipulato nel diverso comune ove è ubicata l'Università».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

6.0.51

[Perosino](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 207 milioni di euro per l'anno 2020, di 298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 368 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 333 milioni di euro per l'anno 2025 e di 414 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

6.0.52

[Corti](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Rivolta](#), [Faggi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 207 milioni di euro per l'anno 2020, di 298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 368 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 333 milioni di euro per l'anno 2025 e di 414 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

6.0.53

[Corti](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Rivolta](#), [Faggi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Disposizioni tributarie in materia di accisa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) Prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro;

b) Alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro.».

Consequentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 201 milioni di euro per l'anno 2020, di 292 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

6.0.54

[Taricco](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Disposizioni tributarie in materia di accisa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro;

b) alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro.»

Consequentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 201 milioni di euro per l'anno 2020, di 292 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

6.0.55

[Perosino](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Disposizioni tributarie in materia di accisa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) Prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro;

b) Alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro.»

Consequentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 201 milioni di euro per l'anno 2020, di 292 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

6.0.56

[Fedeli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#), [Assuntela](#) [Messina](#), [Boldrini](#), [Rojc](#), [Ferrazzi](#), [D'Alfonso](#), [Pittella](#), [Taricco](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Imposta sul valore aggiunto per prodotti sanitari e igienici femminili)

1. Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, si applica l'aliquota del 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: "114" è aggiunto il seguente:

"114-bis. assorbenti igienici esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 300.000;

2021: - 300.000;

2022: - 300.000.

6.0.57

[Rivolta](#), [Tosato](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Pianasso](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

1. Alla Tabella A - Parte II-bis (*Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

"1-quater. latte in polvere e liquido per neonati, prodotti alimentari per l'infanzia, pannolini, assorbenti."».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 255 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

6.0.58

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Rimodulazione aliquote Iva a sostegno di economia circolare e filiere locali di qualità)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla Tabella A, parte III, numero 98), le parole: "esclusi i *pellet*" sono soppresse;

b) alla Tabella A, parte III, dopo il numero 103) è inserito il seguente: «103-bis) biometano prodotto ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2018;»

c) alla Tabella A, parte III, dopo il numero 127) è inserito il seguente: "127-bis.1) servizi di *sharing mobility* di biciclette, autovetture, motocicli";

d) alla Tabella A, parte III, dopo il numero 102) è inserito il seguente: "102-bis.1) attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati";

e) alla Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-quater è aggiunto il seguente: "1-quinquies) latti di origine vegetale"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

6.0.59

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

1. Alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-*quinquies*), è inserito il seguente: "127-*quinquies-bis*) opere di difesa idraulica e di difesa della costa."».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;
2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000.

6.0.60

Manca, Ferrari

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Iva agevolata al 5 per cento per i clienti allacciati alle reti di teleriscaldamento biomassa)

1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Tabella A, Parte li-*bis*, dopo il comma 1-*quater*, inserire il seguente:

"1-*quinquies*. fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa legnosa.";

b) alla Tabella A, Parte lii, n. 122), sostituire le parole: "alle forniture da altre fonti" con le seguenti: "alla quota di forniture da altre fonti"«.

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000;
2021:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000;
2022:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000.

6.0.61

Manca, Ferrari

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Regime IVA delle prestazioni di accoglienza)

1. All'articolo 10, comma 1, numero 27-*ter*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le parole ", senza fissa dimora, richiedenti asilo" sono sostituite dalle seguenti: "ospitate in centri di permanenza temporanea e assistenza, di accoglienza o di protezione"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000;

6.0.62

Manca, Ferrari

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sopprimere il secondo periodo;

b) al comma 8, primo periodo, le parole: "0,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,50 per cento" e le parole: "0,45 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento"».

6.0.63

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 8, primo periodo, le parole: "0,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,50 per cento" e le parole: "0,45 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 99, comma 2.

6.0.64

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Zuliani](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Pizzol](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Modifiche al D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)

1. Al comma 8 dell'art. 29 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 i valori percentuali dello 0,65% e dello 0,45% sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: 0,50% e 0,30%.».

6.0.65

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Prestazioni rese dai consorzi che hanno come committenti soggetti cui si applica il meccanismo del cosiddetto split payment)

1. I consorzi di cui all'articolo 17, lettera *a-quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. un'anticipazione di liquidità fino alla concorrenza dell'Iva chiesta a rimborso in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'anticipazione è concessa entro dieci giorni dalla richiesta. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari all'1% su base annua.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure di attuazione di cui al precedente comma.».

6.0.66

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

1. I consorzi di cui all'articolo 17, lettera *a-quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. un'anticipazione di liquidità fino alla concorrenza dell'Iva chiesta a rimborso in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'anticipazione è concessa entro dieci giorni dalla richiesta. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari all'1% su base annua.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure di attuazione di cui al precedente comma».

6.0.67

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Archiviazione delle fatture elettroniche)

1. All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tutte le fatture elettroniche che transitano attraverso il canale SDI si considerano conservate elettronicamente ai fini fiscali a norma di legge senza necessità di richiesta alcuna presso l'Agenzia delle Entrate".».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.

6.0.68

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Detrazione fiscale per i premi di assicurazione contro il rischio di eventi calamitosi)

1. La misura della detrazione prevista dal comma 768 dell'art. 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 è aumentata al 50% a decorrere dall'anno 2020.

2. La detrazione si applica anche alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo nonché alle unità immobiliari diverse da quelle ad uso abitativo possedute da persone fisiche non nell'esercizio di impresa e di lavoro autonomo, ad eccezione dell'esercizio di impresa agricola.

3. In caso di incapienza totale o parziale dell'IRPEF la detrazione può essere operata sulla cedolare secca sui canoni di locazione. In caso di incapienza totale o parziale di entrambe le imposte è possibile chiedere in sede di dichiarazione dei redditi un rimborso forfetario pari ad euro cinquanta.

4. Per le unità immobiliari possedute da persone fisiche, società di persone e persone giuridiche nell'esercizio di impresa o di lavoro autonomo i premi di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi si considerano in ogni caso inerenti e deducibili sia se sostenuti dal possessore che dal detentore in forza di contratto di locazione, affitto d'azienda, comodato.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata la somma di euro 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.

6. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità per il riparto delle risorse.».

6.0.69

[Angrisani](#), [Floridia](#), [Mautone](#), [Di Micco](#), [Gaudiano](#), [Ricciardi](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Botto](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Disposizioni in materia di riscossione dell'imposta di registro in caso di espropriazione a seguito di deliberazione dello stato di emergenza)

1. Il comma 8 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si interpreta nel senso che l'imposta non è dovuta anche se l'esproprio è stato disposto da Commissari nominati ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e, successivamente, ultimato dagli enti subentranti alla cessazione dello stato emergenziale, ai quali si intende espressamente estesa la previsione relativa all'inesistenza dell'obbligo del pagamento della relativa imposta.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni».

6.0.70

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione della convenzione di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2».

6.0.71

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Iscrizione fabbricati rurali al catasto edilizio urbano)

1. All'articolo 3 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28, alla lettera a) le parole: "8 m² «, sono sostituite dalle seguenti: "50 m²"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione del presente articolo, valutato per 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.

6.0.72

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art.6-**bis**.

(Norme per la semplificazione delle scritture contabili)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n.695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a sei milioni e a due milioni di euro".».

6.0.73

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Trattamento tributario delle convenzioni urbanistiche)

1. All'articolo 20, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le parole: "all'articolo 40-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 36-*bis* e 40-*bis*"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.

6.0.74

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(*Fabbricati di lusso*)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

"e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali".».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.

6.0.75

[Giammanco](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: "con esclusione," sono aggiunte le seguenti: "delle tende esterne"».

Conseguentemente, ridurre di 30 milioni di euro lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

6.0.76

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

«1. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata", sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «201,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 292,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327,9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno».

6.0.77

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

«1. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della", sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026", con le seguenti: "201,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 292,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327,9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026".

7.1

[Anastasi, Santillo, Dell'Olio, Puglia, Bottici](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «una dotazione di 625 milioni di euro per l'anno 2020, di 825 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.060 milioni di euro per l'anno 2022».

*Conseguentemente, dopo l'**articolo 26**, aggiungere il seguente:*

«Art. 26-**bis**.

(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-*bis* del medesimo articolo 27».

7.2

Anastasi, Santillo, Dell'Olio, Puglia, Bottici, Botto

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «una dotazione di 675 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.165 milioni di euro per l'anno 2022».

*Conseguentemente, dopo l'**articolo 26**, inserire il seguente:*

«Art. 26-**bis**.

(Istituzione del Fondo MPMI Creative)

1. Al fine di garantire l'attuazione degli orientamenti europei relativi al sostegno delle industrie creative, in coerenza con quanto indicato nel Libro Verde della Commissione europea del 27 aprile 2010 (COM 2010) 183, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo MPMI Creative» con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese del settore creativo.

2. Ai fini della presente disposizione, si intende per:

a) "settore creativo", il settore che comprende tutte le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al *software*, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al *design*, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità;

b) imprese del settore creativo, quelle che:

1) rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa prevista dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;

2) hanno un oggetto sociale che rientra, in via prevalente o esclusiva, nelle attività indicate alla lettera a), classificate dai codici ATECO individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto della normativa dell'Unione europea, degli studi e delle prassi amministrative più avanzate sul tema.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate:

a) per promuovere nuova imprenditorialità nel settore creativo e favorire la crescita di imprese già esistenti nel medesimo settore, attraverso:

1) la concessione di garanzie da parte dello Stato, di prestiti a tasso agevolato e di contributi a fondo perduto;

2) investimenti nel capitale di rischio;

3) strumenti alternativi di finanziamento, quali il *crowdfunding*;

b) per promuovere la collaborazione tra imprese del settore creativo e imprese degli altri settori produttivi, attraverso sistema di *voucher* creativi, concessi:

1) alle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di servizi forniti da imprese del settore creativo per promuovere soluzioni innovative nell'ambito delle loro attività produttive;

2) ad imprese del settore creativo per promuovere processi di innovazione con l'acquisto di servizi forniti da imprese di altro segmento del settore creativo;

3) alle imprese del settore creativo per promuovere il processo di innovazione o di rafforzamento della propria attività attraverso collaborazioni con le Università e gli enti di ricerca.

c) per favorire l'accesso al credito delle imprese del settore creativo;

d) per consolidare e favorire lo sviluppo dell'ecosistema del settore creativo italiano, attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a imprese del settore creativo, come definite al comma 2, che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, nel rispetto del Regolamento della Commissione UE 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", sulla base dei seguenti criteri:

a) se esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

b) se soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo alle modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015 oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

5. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono stabiliti modalità e criteri per la concessione delle risorse di cui alla presente disposizione normativa e, con le medesime modalità, sono individuati i Codici ATECO di cui al comma 2, lettera b), punto 2).

6. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere destinate per un importo massimo pari al 10% alle attività di cui al comma 3, lettera d)».

7.3

[Manca, Ferrari](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «685 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 8:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «Per ciascuno degli anni» fino a «euro annui» con le seguenti: «Sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per l'anno 2020, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 60.000,00;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000,00;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000,00;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 8.000.000,00.

3. Per ciascuno degli anni 2021-2024, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

- a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 30.000,00;
- b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
- c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;
- d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;
- e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000,00;
- f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;
- g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4.000.000,00.

4. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.»;

c) *al comma 16 sostituire le parole: «85 milioni di euro» con le seguenti: «170 milioni di euro».*

7.4

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, dell'articolo 7 sostituire le parole da: «940 milioni di euro per l'anno 2021» fino a «1.401 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «880 milioni di euro per l'anno 2021, 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, 1.221 milioni di euro per l'anno 2024».

*Conseguentemente, all'**articolo 8**, dopo il comma 31, inserire il seguente:*

«31-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: "città di Genova", sono inserite le seguenti: "nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro";
- b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Nell'ambito del Programma di cui al comma 1, al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 480 milioni di euro, si provvede:

- a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui al predetto articolo 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018;
- b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7"».

7.5

[Nugnes, De Petris](#)

Al comma 2 dopo le parole: «sviluppo del Paese,» sopprimere la seguente: «anche».

7.6

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia](#)

Al comma 2 sostituire la parola: «anche» con la seguente: «prioritariamente».

7.7 (testo 2)

Romeo, Tosato, Rivolta, Cantù, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Centinaio, Faggi, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Vallardi, Zuliani, Ferrero, Stefani

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 42 milioni di euro nell'anno 2020 e di 493 milioni di euro su ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3-ter. Al fine di garantire la sostenibilità della *Ryder Cup* 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore della Regione Lazio di 20 milioni di euro nell'anno 2020, di 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni nel 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3-quater. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

3-quinquies. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.

3-sexies. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.

3-septies. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento e o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della *Ryder Cup* 2022 e delle Olimpiadi 2026.».

7.7

Romeo, Tosato, Stefani, Rivolta, Cantù, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Centinaio, Faggi, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Vallardi, Zuliani, Ferrero

All'articolo, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore delle Regioni Lombardia e Veneto, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 42 milioni di euro nell'anno 2020 e di 493 milioni di euro su ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3-ter. Al fine di garantire la sostenibilità della *Ryder Cup* 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore della Regione Lazio di 20 milioni di euro nell'anno 2020, di 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni nel 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3-quater. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio Lombardia e Veneto sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

3-quinquies. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal *dossier* di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel *dossier* di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.

3-sexies. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel *dossier* di candidatura per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.

3-septies. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento e o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della *Ryder Cup* 2022 e delle Olimpiadi 2026».

7.8

Ferro

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore delle Regioni Lombardia e Veneto di 42 milioni nell'anno 2020 e di 493 milioni di euro su ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3-ter. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

3-quater. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal *dossier* di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel *dossier* di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici.

3-quinquies. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel *dossier* di candidatura per accessibilità ai luoghi olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.

3-sexies. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento e/o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione delle Olimpiadi 2026».

7.9

D'Arienzo, Ferrazzi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è istituito un fondo riservato ai finanziamenti a favore delle Regioni Lombardia e Veneto di 1 milione di euro nell'anno 2020. Con apposito decreto sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020».

7.10 (testo 2)

[Romeo](#), [Arrigoni](#), [Faggi](#), [Iwobi](#), [Pergreffi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni di euro ad integrazione del finanziamento del quadro economico del 1° Lotto funzionale "San Gerolamo" e 80 milioni di euro per il finanziamento del 2° Lotto funzionale "Lavello" della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento.

3-quater. Ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dal presente articolo, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione Nazionale R'TN, sul territorio Italiano. In tale contesto, è ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni per l'anno 2020.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.700.000.

7.10

[Romeo](#), [Arrigoni](#), [Faggi](#), [Iwobi](#), [Pergreffi](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni di euro ad integrazione del finanziamento del quadro economico del 1° Lotto funzionale "San Gerolamo" e 80 milioni di euro per il finanziamento del 2° Lotto funzionale "Lavello" della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento».

7.11

[Romeo](#), [Arrigoni](#), [Faggi](#), [Iwobi](#), [Pergreffi](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento del 2° Lotto funzionale "Lavello" della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento.».

7.12

[Romeo](#), [Arrigoni](#), [Faggi](#), [Iwobi](#), [Pergreffi](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 ad integrazione del finanziamento del quadro economico del 1° Lotto funzionale "San Gerolamo", della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento.».

7.13

[Grassi](#), [Lupo](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione della nuova linea della metropolitana leggera di Roma Capitale: "Anagnina - Tor Vergata - Pantano", è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni per l'anno 2021 e 380. per l'anno 2022, di 355 milioni di euro per l'anno 2023, di 360 milioni di euro per l'anno 2024, di 338 milioni di euro per l'anno 2025 e di 419 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

7.14

[De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Nugnes](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma è autorizzata la spesa di 80 milioni per l'anno 2020, 100 milioni per l'anno 2021, 150 milioni per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 150 milioni per l'anno 2024, e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.».

Conseguentemente all'art. 7, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «685 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «605 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) sostituire le parole: «940 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «840 milioni di euro per l'anno 2021»;

c) sostituire le parole: «1175 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «1025 milioni di euro per l'anno 2022»;

d) sostituire le parole: «1325 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «1125 milioni di euro per l'anno 2023»;

e) sostituire le parole: «1401 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «1251 milioni di euro per l'anno 2024 »;

f) sostituire le parole: «1672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032» con le seguenti: «1632 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032».

7.15

[Comincini, Conzatti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per la prosecuzione dei progetti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e, in particolare, per la progettazione definitiva del cantiere navale di Sestri Ponente con priorità al nuovo bacino di carenaggio, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000.

7.16

[Ferrazzi, D'Arienzo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per la prosecuzione degli interventi di salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni, sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le risorse stanziare per gli anni 2020 e 2021 sono destinate, fino a concorrenza dei relativi oneri, agli interventi emergenziali per il recupero e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico e privato, del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale ed economico danneggiato a seguito degli eventi eccezionali di natura ambientale del 12 novembre 2019.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per

l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

7.17

[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 2020, la Regione Veneto procede a definire la programmazione, l'affidamento e la gestione dei servizi regionali indivisi d'intesa con le Regioni e Province autonome interessate. Per le finalità di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2020, le risorse stanziati per il finanziamento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri regionali indivisi sono incrementate di 5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le risorse destinate al finanziamento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri regionali indivisi di cui al primo periodo del presente comma, nonché le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 stanziati a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario pari a 19.740.000 per l'anno 2020, 25.240.000 per l'anno 2021, 36.250.000 per l'anno 2022, 50.000.000 per l'anno 2023, 51.770.000 per l'anno 2024 e 10.000.000 per l'anno 2025, sono assegnate alla Regione Veneto.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020».

7.18

[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per il rafforzamento dei presidi manutentivi e l'innalzamento della qualità della rete ferroviaria nazionale anche al fine di un utilizzo ottimale della stessa, è autorizzata la spesa di 240 milioni di euro a decorrere dal 2020 per il finanziamento del Contratto di programma - parte servizi 2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa. Il Contratto di programma - parte servizi è conseguentemente automaticamente adeguato nelle relative tabelle.».

Conseguentemente:

- *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 181 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;*

- *allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2021:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2022:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

7.19

[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È autorizzata la spesa di 48 milioni euro per l'anno 2020, al fine di procedere alla definitiva regolarizzazione dei rapporti con Trenitalia S.p.A. per gli obblighi di servizio pubblico connessi allo svolgimento dei servizi erogati nelle Regioni a statuto speciale e per i servizi regionali indivisi nel periodo 2009-2019.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 166 milioni di euro per l'anno 2020».

7.20

[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le finalità previste dall'articolo 47, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Grandi Stazioni Rail.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020».

7.21

[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse di cui alla Legge 15 dicembre 1990, n. 396, pari a Euro 12.737.442,67, già erogate a Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione del parcheggio pubblico di scambio denominato P6 sono destinate al finanziamento della realizzazione del Nodo di Interscambio ferroviario Pigneto, in attuazione dell'Intesa del 24 luglio 2018 tra Roma Capitale, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani.».

7.22

[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020».

7.23

[D'Alfonso](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è stanziata la somma di 1 milione di euro in favore della Protezione civile da destinare all'acquisto di velivoli appositamente concepiti per la lotta antincendio.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

7.24

[Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele](#)

[Pellegrini](#), [Pepe](#), [Pergreffi](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#), [Pittoni](#), [Pizzol](#), [Pucciarelli](#), [Ripamonti](#), [Rivolta](#), [Rufa](#), [Saponara](#), [Saviane](#), [Sbrana](#), [Siri](#), [Stefani](#), [Tesei](#), [Tosato](#), [Vallardi](#), [Vescovi](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. A valere sul fondo di cui al comma 1, sono destinate al completamento e alla messa in sicurezza della Strada Statale 106 Jonica risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021.».

7.25

[Nisini](#), [Sbrana](#), [Vescovi](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il completamento dell'autostrada Tirrenica è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 300.000.000;

2021: - 120.000.000;

2022: - 60.000.000.

7.26

[Nisini](#), [Vescovi](#), [Sbrana](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 3 ,inserire il seguente:

«3-bis. Per il completamento dell'autostrada Tirrenica è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 300.000.000;

2021: - 120.000.000;

2022: - 60.000.000.

7.27

[Nisini](#), [Vescovi](#), [Sbrana](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione della tangenziale nord est Pisa è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 Milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 120.000.000;

2021: - 100.000.000;

2022: - 90.000.000.

7.28

[Nisini](#), [Sbrana](#), [Vescovi](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione della tangenziale nord est Pisa è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 Milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 120.000.000;

2021: - 100.000.000;

2022: - 90.000.000.

7.29

[Romeo](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Simone Bossi](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione del prolungamento della linea metropolitana 5 (MS) da Monza a BressoCusano-Cinisello, quale prosecuzione del finanziamento di cui all'art.1 comma 96 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;
2021: - 20.000.000;
2022: - 20.000.000.

7.30

[Emanuele Pellegrini](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione del prolungamento della linea metropolitana 5 (MS) da Monza a BressoCusano-Cinisello, quale prosecuzione del finanziamento di cui all'art. I comma 96 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti vanazioni:

2020: - 20.000.000;
2021: - 20.000.000;
2022: - 20.000.000.

7.31

[Arrigoni](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 3 ,inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di migliorare la viabilità e favorire l'espansione delle attività economiche e produttive del territorio del lago di Lecco, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dello studio di fattibilità per una viabilità di collegamento tra la strada Statale 36 e l'Autostrada A36.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti vanazioni:

2020: - 5.000.000.

7.32

[Campari](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 20018, n. 145, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2032, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po.».

7.33

[Zuliani](#), [Tosato](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro per l'anno 2021, è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi di

riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda».

7.34

[Pergreffi](#), [Tosato](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ad integrazione del finanziamento del quadro economico del progetto di variante e messa in sicurezza della strada statale 42 nel tratto da Trescore a Entratico, è autorizzata la spesa di 21 milioni per l'anno 2020 e 45 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2020 e 45 milioni di euro per ciascuno dei anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella B allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

7.35

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3 bis. Per la realizzazione della Nuova Diga del Porto di Genova - Prima fase e per la »Realizzazione e Ampliamento dell'area industriale del Porto di Genova - Sestri Ponente« è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2030».

Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 3-bis dell'articolo 7, apri a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

7.36

[Collina](#), [Ferrari](#), [Laus](#)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. È autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 per sostenere il tempestivo avvio degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, anche ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, sono definite le modalità di attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa - Invitalia per lo svolgimento delle attività di centrale di committenza e di supporto tecnico specialistico a favore delle amministrazioni centrali. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa - Invitalia stipula all'uopo una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle misure di cui al presente comma.».

7.37

[Ferrari](#), [Rampi](#), [Rossomando](#)

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare che non meno del 34 per cento sia destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna».

7.38

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Tosato](#), [Cantù](#), [Romeo](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Calderoli](#), [Candiani](#), [Centinaio](#), [Iwobi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pergreffi](#), [Pirovano](#), [Siri](#), [Stefani](#)

All'Articolo 7, quarto periodo del comma 4, sopprimere le parole: «con gli enti territoriali interessati ovvero».

7.39

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota delle risorse di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e per il turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali, per un ammontare complessivo pari a 100 milioni annui per gli anni dal 2020 al 2034, è destinata alla gestione e manutenzione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE.

4-*ter*. All'articolo 4, comma 6-*bis* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: «, nonché alle fasi di gestione e manutenzione ai fini del corretto funzionamento del sistema» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Commissario straordinario è autorizzato ad indire una gara pubblica per l'affidamento del servizio- di gestione e manutenzione del MOSE, con disciplinare e capitolato tecnico elaborati dal citato Provveditorato alle opere pubbliche.».

7.40

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota delle risorse di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e per il turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni annui per gli anni dal 2020 al 2034, è destinata ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia e del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio nel Centro Italia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, nella medesima sede di riparto, ad operare le occorrenti variazioni di bilancio per versare il predetto importo sulle rispettive contabilità speciali in quote di pari importo. La quota predetta è destinata ad interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio».

7.41

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota delle risorse di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un ammontare complessivo pari a 2.000 milioni annui per gli anni dal 2020 al 2034, è destinata ai progetti già cantierabili di Province e Città metropolitane per la costruzione e la messa in sicurezza di strade, ponti e scuole».

7.42 (testo 2)

[Simone Bossi, Campari, Zuliani](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero - Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) - A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre e l'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria sono ritenuti interventi infrastrutturali strategici e prioritari per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico dell'intero Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-Bre e dei relativi raccordi. A tal fine, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno Brennero - Ti-Bre, e dei relativi raccordi, nonché la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la realizzazione dell'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria».

7.42

[Simone Bossi, Campari, Zuliani, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero - Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) - A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre è ritenuto un intervento infrastrutturale prioritario, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale e dei relativi raccordi. A tal fine, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno Brennero - Ti-Bre, e dei relativi raccordi.».

7.43

[Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Allo scopo di favorire la ripresa degli investimenti e l'adeguamento della dotazione infrastrutturale, è istituito, per gli anni 2020 e 2021, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la formazione dei funzionari e dei dipendenti pubblici responsabili in materia di appalti, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021.

5-ter. A valere sulle risorse di cui al comma 66-bis, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni rappresentative degli enti territoriali e locali, adotta un piano per il finanziamento di corsi di formazione di alto livello che le amministrazioni centrali, gli enti territoriali e locali organizzano per la professionalizzazione dei rispettivi funzionari e dipendenti responsabili in materia di appalti pubblici, al fine di promuovere una gestione più efficiente degli appalti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture e di prevenire l'insorgere di nuovo contenzioso, come prospettato nella raccomandazione (UE) 2017 /1805 della Commissione europea».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2020: - 5.000.000;

2021: - 10.000.000.

7.44

[Tosato, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è rifinanziato con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da ripartire secondo le modalità previste dal medesimo comma 10.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno dei anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

7.45

[La Mura](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro annui a favore dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale per la realizzazione degli interventi di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, di ripristino dello stato di qualità e dei corpi idrici superficiali e sotterranei, di salvaguardia del sistema ambientale, di rigenerazione territoriale e di manutenzione idraulica, nei seguenti territori:

a) territori del distretto appartenenti al Bacino idrografico del fiume Sarno, nel limite di spesa di 15 milioni annui;

b) territori del distretto appartenenti al bacino dei Regi Lagni; nel limite di spesa di 15 milioni annui.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

7.46

[Campari, Tosato, Zuliani, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 20018, n. 145, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

7.47 (già 99.5 testo 2)

[Faggi, Arrigoni, Rivolta, Tosato, Zuliani, Ferrero, Pietro Pisani](#)

All'articolo 99, inserire, in fine, il seguente comma:

«2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti un fondo speciale con dotazione di 2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 destinato alla riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 di cui al comma 5-bis dell'articolo 7».

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2023».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

7.0.1

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-**bis**.

(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-*bis* del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».

7.0.2

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-**bis**.

(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, comma 1, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-*bis* del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».

7.0.3

[Pichetto Fratin](#), [Mallegni](#), [Berutti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-**bis**.

(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-*bis* del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale.».

7.0.4

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-**bis**.

(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-*bis* del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».

7.0.5

[Quagliariello](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-**bis**.

(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art 4-*bis* del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».

7.0.6

Pirovano, Faggi, Ferrero, Zuliani, Rivolta, Tosato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-**bis**.

(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-*bis* del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».

7.0.7

Manca, Ferrari

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-**bis**.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacini fluviali)

1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato. Dall'attuazione della presente disposizione sono escluse le infrastrutture già interessate dall'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

Conseguentemente:

- all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024»;

- allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: -150.000.000;

CS: -150.000.000.

2021:

CP: -150.000.000;

CS: -150.000.000.

2022:

CP: -150.000.000;

CS: -150.000.000.

7.0.8

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-**bis**.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacini fluviali)

1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato. Dall'attuazione della presente disposizione sono escluse le infrastrutture già interessate dall'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «485 milioni di euro per l'anno 2020, di 740 milioni di euro per l'anno 2021, di 975 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.125 milioni di euro per l'anno 2023».

7.0.9

[Pichetto Fratin](#), [Mallegni](#), [Berutti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-**bis**.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacini fluviali)

1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato. Dall'attuazione della presente disposizione sono escluse le infrastrutture già interessate dall'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023,» con le seguenti: «485 milioni di euro per l'anno 2020, di 740 milioni di euro per l'anno 2021, di 975 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.125 milioni di euro per l'anno 2023,».

7.0.10

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-**bis**.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacini fluviali)

1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire; con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato. Dall'attuazione della presente disposizione sono escluse le infrastrutture già interessate dall'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dalle risorse di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della presente legge».

7.0.11

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-**bis**.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 891 è sostituito dal seguente:

"891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22".».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024».

7.0.12

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-**bis**.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)

1. L'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018, è così sostituito:

"891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 100 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente

competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22".».

Conseguentemente,

All'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020 - 50.000.000

2021 - 50.000.000

2022 - 50.000.000

2) *al comma 2, sostituire le parole:* «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

7.0.13

[Pichetto Fratin](#), [Mallegni](#), [Berutti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)

1. L'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018, è così sostituito:

"891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22".».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023,» *con le seguenti:* «di 785 milioni di euro per l'anno 2020, di 840 milioni di euro per l'anno 2021, di 1075 milioni di euro per l'anno 2022, di 1235 milioni di euro per l'anno 2023».

7.0.14

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)

1. L'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018, è così sostituito:

"891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22".

2. Agli oneri derivanti dalle risorse di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della presente legge».

7.0.15

[Pirovano](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Zuliani](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-**bis**.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)

1. L'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018, è così sostituito:

"891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22".».

7.0.16

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-**bis**.

(Creazione della Piattaforma digitale italiana delle costruzioni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2020, avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e gratuito dominio e utilizzo. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali Associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.

3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma di cui ai commi 1 e 2, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per la Piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421

milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti*: «è incrementato di 208 milioni di euro per l'anno 2020, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2034 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035.».

7.0.17

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-**bis**.

(Creazione della Piattaforma digitale italiana delle costruzioni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2020, avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e gratuito dominio e utilizzo. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali Associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.

3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma di cui ai commi 1 e 2, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per la Piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034».

Di conseguenza, l'articolo 7, comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 679 milioni di euro per l'anno 2020, di 939,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.174,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.324,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.400,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.671,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.699,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034».

7.0.18

[Calandrini](#), [Petrenga](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-**bis**.

(Creazione della Piattaforma digitale italiana delle-costruzioni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2020, avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e gratuito dominio e utilizzo. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali Associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.

3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma di cui ai commi 1 e 2, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per la Piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034».

Conseguentemente sostituire il comma 1 dell'articolo 7 con il seguente:

«1. Nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 679 milioni di euro per l'anno 2020, di 939,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.174,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.324,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.400,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.671,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.699,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.».

7.0.19

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-**bis**.

(Rifinanziamento del Fondo per il dissesto idrogeologico)

1. Il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

7.0.20

[D'Arienzo](#), [Astorre](#), [Ferrazzi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-**bis**.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale)

1. Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 156 milioni di euro per l'anno 2020, di 247 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 317 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 282 milioni di euro per l'anno 2025 e di 363 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

8.1

[Martelli](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) raggiungimento della qualifica di edifici a emissioni zero (ZEB) o edifici a emissioni quasi-zero (NZEB) per gli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica;

b) installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata al completo utilizzo delle superfici disponibili, anche se in situazioni di eccesso di capacità generativa rispetto ai fabbisogni degli edifici;

c) efficientamento dell'illuminazione pubblica finalizzata alla riduzione dei consumi e dell'inquinamento luminoso;

d) mobilità sostenibile, finalizzati alla realizzazione di interventi volti alla massima riduzione di emissioni inquinanti, mediante sostituzione di veicoli con motori endotermici con veicoli totalmente elettrici o a "fuel cells", o climalteranti e alla promozione degli spostamenti mediante bicicletta;

f) interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale solo a condizione che tali interventi siano combinati con quelli di cui alla lettera a);

g) abbattimento delle barriere architettoniche».

8.2

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «Per ciascuno degli anni» fino a: «euro annui» con le seguenti: «Sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 1. 000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per l'anno 2020, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5. 000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 60.000, 00;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000, 00;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000, 00;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400. 000, 00;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000,00;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 8.000.000,00.

Per ciascuno degli anni 2021-2024, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5. 000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 30.000,00;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50. 000, 00;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000,00;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4.000.000,00.

Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.»;

c) *al comma 16 sostituire le parole: «85 milioni di euro» con le seguenti: «170 milioni di euro».*

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1 sostituire le parole: «685 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».

8.3

[Calandrini](#), [Petrenga](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «Per ciascuno degli anni» fino a: «euro annui» con le seguenti: «Sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per l'anno 2020, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

- a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 60.000,00;
- b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;
- c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;
- d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000,00;
- e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;
- f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000,00;
- g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 8.000.000,00.

Per ciascuno degli anni 2021-2024, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

- a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 30.000,00;
- b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
- c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;
- d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;
- e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000,00;
- f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;
- g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4.000.000,00.

Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.»;

c) *al comma 16 sostituire le parole: «85 milioni di euro» con le seguenti: «170 milioni di euro».*

Consequentemente all'articolo 7, comma 1 sostituire le parole: «685 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».

8.4

[Arrigoni, Rivolta, Ferrero, Pietro Pisani](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «produzione di energia» inserire le seguenti: «elettrica e termica».

Al comma 14 dopo le parole: «efficientamento energetico» inserire le seguenti: «e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili».

Al comma 16 dopo le parole: «efficientamento energetico» inserire le seguenti: «e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili».

8.5

[Arrigoni, Ferrero, Zuliani, Pietro Pisani](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «messa in sicurezza di scuole» inserire le seguenti: «, strade».

8.6

[Saponara, Zuliani, Pietro Pisani](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «edifici pubblici e patrimonio comunale» aggiungere le seguenti: «luoghi adibiti allo spettacolo».

8.7

[Pietro Pisani](#), [Ferrero](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) realizzazione di alloggi, a compendio delle caserme presenti sul territorio comunale, da destinare agli appartenenti alle Forze dell'ordine ivi impiegati».

8.8

[Manca](#)

Al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti ai comuni che si impegnano a migliorare la capacità amministrativa e la qualità di spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, sulla base dei criteri da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il dipartimento della funzione pubblica».

Conseguentemente:

- al comma 12 primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti web dei comuni, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (enviromental, social and governance), e tenendo conto dei PRI (principles for responsible investment) dell'Onu»;

- al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate» sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti web dei comuni, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (enviromental, social and governance), e tenendo conto dei PRI (principles far responsible investment) dell'Onu»;

- al comma 25, primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate» sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti web dei comuni, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (enviromental, social and governance), e tenendo conto dei PRI (principles for responsible investment) dell'Onu»;

- al comma 28, primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate» sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti web delle province e città metropolitane, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (enviromental, social and governance), e tenendo conto dei PRI (principles far responsible investment) dell'Onu»;

- al comma 29 lettera a) dopo le parole: «Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo» sono aggiunte le seguenti: «sulla base della valutazione comparata della capacità amministrativa e della qualità della spesa delle regioni secondo gli indicatori rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (enviromental, social and governance), e tenendo conto dei PRI (principles far responsible investment) dell'Onu».

8.9

[Manca](#), [Ferrari](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), è aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti ai comuni che si impegnano a migliorare la capacità amministrativa e la qualità di spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, sulla base dei criteri da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il dipartimento della funzione pubblica».

Conseguentemente:

- *al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate» sono aggiunte le seguenti:* «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

- *al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate» sono aggiunte le seguenti:* «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

- *al comma 25, primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate» sono aggiunte le seguenti:* «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

- *al comma 28, primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate sono aggiunte le seguenti:* «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

- *al comma 29 lettera a) le parole:* «Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo sulla base, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

8.10

[Santillo](#), [Matrisciano](#), [Di Girolamo](#), [Puglia](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) i contributi di cui al comma 1 sono ridotti del 5 per cento.»;

b) al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) gli importi sono ridotti del 5 per cento».

8.11

[Augussori](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «15 marzo» con le seguenti: 15 settembre».

8.12

[Nastri](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Per accelerare gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio, rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati 2.000 milioni di euro per il triennio 2019-2021.

8-ter. Gli interventi prioritari sono individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentiti gli enti locali, le autorità di bacino, le Agenzie regionali dell'ambiente, l'Ordine nazionale dei geologi, e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.

8-quater. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio.

8-quinquies. Le risorse di cui ai commi 68-bis e 68-ter, possono essere destinate anche al finanziamento, previa demolizione del manufatto, di misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.

8-*sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le agevolazioni statali anche di carattere fiscale, volte a favorire, le delocalizzazioni di cui al comma 68-*quater*. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità.

8-*septies*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La riduzione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

8.13

[Comincini, Conzatti](#)

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-*bis*. Allo scopo di co-finanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinate alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, di seguito "Fondo", con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

9-*ter*. Il Fondo finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni ed unioni di comuni.

9-*quater*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni e alle unioni comunali delle risorse del Fondo di cui al comma 9-*bis*, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei comuni e delle unioni comunali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma.

9-*quinquies*. I comuni e le unioni comunali, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'Ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

9-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9-*bis*, 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinquies*, pari a 50 milioni per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante i fondi di cui all'articolo 11, comma 1, della presente legge».

8.14

[Conzatti, Comincini](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 1, comma 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61, 6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.15

[Arrigoni, Zuliani, Tosato, Pietro Pisani](#)

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «messa in sicurezza degli edifici e del territorio», inserire le seguenti: «, di efficientamento energetico».

8.16

[D'Arienzo](#)

*Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il 5 per cento delle risorse stabilite per gli anni 2020,2021 e 2022 saranno destinati esclusivamente all'attuazione del piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 59 del 2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019».*

8.17

[Fregolent](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

8.18

[Nugnes](#), [De Petris](#)

Al comma 10, lettera c), prima delle parole: «ed efficientamento energetico», aggiungere le seguenti: «nonché installazioni di sistemi da energia rinnovabile e efficientamento del consumo di acqua potabile».

8.19

[Manca](#), [Ferrari](#)

Al comma 10, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), le parole: «6 mesi», sono sostituite dalle parole: «8 mesi»;
- alla lettera b), le parole: «10 mesi», sono sostituite dalle parole: «14 mesi»;
- alla lettera c), le parole: «15 mesi», sono sostituite dalle parole: «20 mesi»;
- alla lettera d), le parole: «20 mesi», sono sostituite dalle parole: «24 mesi»;
- aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai punti precedenti si applicano anche con riferimento alle risorse attribuite per l'esercizio 2019 ai sensi del comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

8.20

[Damiani](#), [Pichetto Fratin](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Fantetti](#)

Al comma 10, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle parole: «8 mesi»;
- b) le parole: «10 mesi» sono sostituite dalle parole: «14 mesi»;
- c) le parole: «15 mesi» sono sostituite dalle parole: «20 mesi»;
- d) le parole «20 mesi» sono sostituite dalle parole: «24 mesi»;
- e) è aggiunto in fine il seguente periodo: «I termini di cui ai punti precedenti si applicano anche con riferimento alle risorse attribuite per l'esercizio 2019 ai sensi del comma 853 della legge n. 205 del 2017».

8.21

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Al comma 10, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle parole: «8 mesi»;
- b) le parole: «10 mesi» sono sostituite dalle parole: «14 mesi»;
- c) le parole: «15 mesi» sono sostituite dalle parole: «20 mesi»;
- d) le parole: «20 mesi» sono sostituite dalle parole: «24 mesi»;
- e) è aggiunto in fine il seguente periodo: «I termini di cui ai punti precedenti si applicano anche con riferimento alle risorse attribuite per l'esercizio 2019 ai sensi del comma 853 della legge n. 205 del 2017».

8.22

[Fregolent](#), [Tosato](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Zuliani](#)

Al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili».

8.23

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire il completamento della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio da parte dei comuni, in relazione ai contributi assegnati per l'anno 2019 ai comuni, il termine di otto mesi di cui al comma 857, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2020».

8.24

[Zuliani, Tosato, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 10, lettera a), una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 sono assegnati al comune di Sona, in provincia di Verona, per la bonifica e la messa in sicurezza del sito di *Sun oil*».

8.25

[Comincini, Conzatti](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire il pieno recupero di villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello Sport, viene stanziato un contributo di 3 milioni di euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della villa».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.000.000.

8.26

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di semplificare le procedure di accesso ai contributi per l'annualità 2020 di cui all'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ai contributi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera a) dell'articolo 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla seguente:

"a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico deliberato dalla giunta comunale entro il termine previsto per la presentazione delle richieste di contributo e successivamente approvato dal consiglio comunale"».

8.27

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 11, dopo le parole: «in progetti di rigenerazione urbana,» aggiungere le seguenti: «prioritariamente rivolti, previa verifica della fattibilità, al recupero di immobili pubblici e privati inutilizzati da cinque anni e da destinare a edilizia residenziale pubblica,»;*

b) *al comma 12, dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze,» aggiungere le seguenti: «con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;*

c) *al comma 14, dopo le parole: «di spesa dell'edilizia pubblica» aggiungere le seguenti: «dell'edilizia residenziale pubblica»;*

d) *al comma 16, dopo le parole: «e del patrimonio comunale» aggiungere le seguenti: «di edilizia residenziale pubblica»;*

e) *al comma 17, lettera b), dopo le parole: «e del patrimonio comunale» aggiungere le seguenti: «di edilizia residenziale pubblica»;*

f) *al comma 18, dopo le parole: «di concerto con» aggiungere le seguenti: «il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministro dell'ambiente e»;*

g) *al comma 18, alla lettera c), dopo le parole: «con precedenza per gli edifici scolastici» aggiungere le seguenti: «e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica».*

8.28

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia](#)

Al comma 11 dopo le parole: «rigenerazione urbana, volti» aggiungere le seguenti: «in via prioritaria ad interventi di contrasto della povertà educativa minorile,».

8.29

[Nugnes, De Petris](#)

Al comma 11, dopo le parole: «volti» aggiungere le seguenti: «all'arresto del consumo di suolo,».

8.30

[De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Nugnes](#)

Al comma 11, dopo le parole: «tessuto sociale ed ambientale», inserire le seguenti: «, con esclusione di ulteriore consumo di suolo,».

8.31

[Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Manca](#)

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana ed evitare il consumo di nuovo suolo, di rifunzionalizzare gli immobili, gli spazi pubblici e migliorare la coesione sociale nelle aree urbane maggiormente , sino al 31 dicembre 2022, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

11-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al comma 11-bis, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma.

11-quater. Agli oneri di cui ai commi 11-bis e 11-ter, pari a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui comma 11».

8.32

[Nugnes, De Petris](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al comma 11, all'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire la parola: "possono" con la seguente: "devono";

2) alla lettera a) dopo la parola: "esistenti," aggiungere le seguenti: "e misure di svantaggio".».

8.33

[Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Manca](#)

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

«11-bis. Al fine di favorire la rigenerazione urbana quale complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie su aree e complessi edilizi caratterizzate da uno stato di degrado urbanistico edilizio o socio economico, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito "Fondo", con dotazione pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 fino all'anno 2034, a valere sulle risorse di cui al comma 11. Ai fini di cui al presente comma, la rigenerazione urbana persegue una o più delle seguenti finalità:

a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado, o abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

b) favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e alberature, e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli;

d) ridurre dei consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

e) favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educative e didattiche promosse da soggetti pubblici e privati, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

f) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti;

g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;

h) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;

i) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare, e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;

l) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastrutturazione digitale;

m) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di intervento.

11-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 11-bis sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di intervento di rigenerazione urbana, approvato dal consiglio comunale, che definisce gli obiettivi generali che l'intervento di rigenerazione urbana intende perseguire, in un determinato ambito urbano, in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici alla integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione del sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, cii accessibilità con mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili e di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano comunale definisce, altresì, l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese, di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo. Il decreto ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i fondi che sono da queste destinate, unitamente alle proprie risorse stanziare, ai Piani comunali selezionati all'esito dei bandi regionali.

11-quater. Ai fini di cui al comma 11-bis, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree di cui al presente comma, il Comune, o i Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvata in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 11-bis.

11-quinquies. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti dai Piani comunali:

a) all'imposta di cui all'articolo 95;

c) alla Tari di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

11-sexies. I Comuni, per gli interventi di rigenerazione, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

11-septies. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

11-octies. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

8.34

[Trentacoste](#), [Matrisciano](#), [Puglia](#), [Botto](#)

Al comma 14, dopo le parole: «e della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali», aggiungere, in fine, le seguenti: «, anche prevedendo il finanziamento di specifici progetti volti alla riorganizzazione degli impianti tecnologici nell'area, ricadenti in "zona A" dei piani regolatori comunali, ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, al fine di favorire la riqualificazione urbana dei centri storici.».

8.35

[Manca](#), [Ferrari](#), [D'Alfonso](#)

Al comma 16 sostituire le parole: «ai comuni» con le seguenti: «agli enti locali»

Conseguentemente,

- al comma 17 sostituire le parole: «ai comuni» con le seguenti: «agli enti locali» e, ovunque ricorrano, sostituire:

a) la parola: «comunale» con le seguenti: «degli enti locali»;

b) la parola: «comune» con le seguenti: «ente locale»;

- al comma 18 sostituire la parola: «comune» con le seguenti: «ente locale»;

- al comma 19 sostituire le parole: «dei comuni» con le seguenti: «degli enti locali»;

- al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «dai comuni» con le seguenti: «dagli enti locali» e, al terzo periodo, sostituire la parola: «comuni» con le seguenti: «enti locali»;

- al comma 21, sostituire le parole: «i comuni» con le seguenti: «gli enti locali».

8.36

[Pichetto Fratin, Mallegni, Berutti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 16 sostituire le parole: «ai comuni» con le parole: «agli enti locali»;
- b) al comma 17 sostituire le parole: «ai comuni» con le parole: «agli enti locali»;
- c) al comma 17 sostituire la parola:» «comunale» con le parole: «degli enti locali» ove ricorra;
- d) al comma 17 sostituire la parola:» «comune» con le parole: «ente locale» ove ricorra»;
- e) al comma 18 sostituire la parola: «comune» con le parole: «ente locale»;
- f) al comma 19 sostituire le parole: «dei comuni» con le parole: «degli enti locali»;
- g) al comma 20 sostituire le parole: «dai comuni» con le parole: «dagli enti locali»;
- h) al comma 20 sostituire la parola:» «comuni» con le parole: «enti locali»;
- i) al comma 21 sostituire le parole: «i comuni» con le parole: «gli enti locali».

8.37

[Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Aapportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 16 sostituire le parole: «ai comuni» con le parole: «agli enti locali»;
- b) al comma 17 sostituire le parole: «ai comuni» con le parole: «agli enti locali»;
- e) al comma 17 sostituire la parola: «comunale» con le parole: «degli enti locali» ove ricorra;
- d) al comma 17 sostituire la parola: «comune» con le parole: «ente locale» ove ricorra;
- e) al comma 18 sostituire la parola: «comune» con le parole: «ente locale»;
- f) al comma 19 sostituire le parole: «dei comuni» con le parole: «degli enti locali»;
- g) al comma 20 sostituire le parole: «dai comuni» con le parole: «dagli enti locali»;
- h) al comma 20 sostituire la parola: «comuni» con le parole: «enti locali»;
- i) al comma 21 sostituire le parole: «i comuni» con le parole: «gli enti locali».

8.38

[Tosato, Pietro Pisani](#)

Al comma 16, dopo le parole: «sono assegnati ai comuni» inserire le seguenti: «per la predisposizione dei piani urbanistici e.».

8.39

[Biti](#)

Al comma 16, dopo le parole: «per spese di progettazione definitiva ed esecutiva,» inserire le seguenti: «ovvero per spese di realizzazione di opere di contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico.».

8.40

[Nugnes, De Petris](#)

Al comma 16, al comma 17 lettera b) e al comma 18 lettera c) dopo le parole: «a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza» aggiungere le seguenti: «,compresi interventi di bonifica dall'amianto,».

8.41

[Biti](#)

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni denominato »Fondo per la cura e manutenzione del territorio«, finalizzato a interventi di messa in sicurezza dei versanti franosi e di contrasto a ogni altra forma di dissesto idrogeologico, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

16-ter. Con apposito decreto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro la data del 31 marzo 2020, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, a individuare criteri e modalità di utilizzo e monitoraggio delle risorse assegnate tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 100.000.000;

2021: - 100.000.000;

2022: - 100.000.000.

8.42

[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. In attuazione di quanto disposto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, per lo sviluppo della mobilità in bicicletta sono assegnati ai Comuni 50 milioni di Euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per la progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili protetti in ambito urbano.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

8.43

[Pirovano, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani](#)

Al comma 17, sostituire le parole: «15 gennaio» con le seguenti: «31 gennaio» e al comma 18, sostituire le parole: «28 febbraio» con le seguenti: «15 marzo».

8.44

[Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Al comma 17, le parole: «15 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio» e al comma 18, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

8.45

[Mangialavori](#)

Sopprimere i commi 19 e 20.

8.46

[Nugnes, De Petris](#)

Al comma 21 sostituire le parole: «è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228» con le seguenti: «è riassegnato fondo di cui al comma 1 per le stesse finalità».

8.47

[La Mura, L'Abbate, Puglia](#)

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. Al fine di favorire la progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di punti ormeggio sostenibile sono assegnati ai comuni costieri con popolazione fino a 10.000 abitanti contributi per investimenti nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

23-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative e i criteri di riparto dei contributi di cui al comma 23-bis.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

8.48

Conzatti

Sostituire i commi 24 e 25 con i seguenti:

«24. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia è istituito nello stato previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il fondo «Asili Nido e Scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

24-bis. Il fondo di cui al comma 24 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:

1. progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

2. progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia oggi inutilizzati, con la finalità di riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrono all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

25. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 24 e 24-bis, i comuni elaborano progetti di ristrutturazione e riqualificazione degli asili nido esistenti nel proprio territorio. Entro il 30 settembre 2020, i comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della famiglia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede Conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione».

8.49

Schifani

Sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento già fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire la parola: «214» con la seguente: «114».

Conseguentemente all'articolo 99 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 800 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 100.000.000.

8.50**Caliendo**

Sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento già fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire la parola: «214» con la seguente: «114».

Conseguentemente all'articolo 99 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018 è ridotto di 800 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 100.000.000.

8.51

Saponara, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Al comma 24, sopprimere le parole: «di proprietà dei comuni».

8.52

Ciriani, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Al comma 24, dopo le parole: «ad asili nido», inserire le seguenti: «e delle misure volte a garantire un sistema di apertura degli stessi a tempo pieno e, a rotazione, anche nel periodo estivo».

8.53

Floris, Toffanin, Pichetto Fratin

Al comma 24, sostituire le parole: «è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. » con le seguenti: «, nonché per incentivare le nascite e agevolare il lavoro femminile, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

8.54

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 24, dopo le parole: «un fondo» inserire le seguenti: «di 50 milioni di euro per 2020,».

Conseguentemente:

al comma 25, sostituire le parole: «entro la data del 31 gennaio 2020» dalle seguenti: «entro la data del 31 maggio 2020».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 1, tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente modifica:

2020: - 50.000.000.

8.55

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Al comma 24, sostituire le parole da: «100 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «500 milioni di euro a decorrere dal 2020» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota del predetto Fondo è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il 2020, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 300 milioni di euro dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

8.56

[Ciriani, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Al comma 24, sostituire le parole da: «100 milioni di euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni di euro per l'anno 2020,» fino alla fine del comma con le seguenti: «114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per l'anno 2023, di 175 milioni di euro per l'anno 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

8.57

[Ciriani, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Al comma 24, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034 per il finanziamento di misure volte a garantire un sistema di apertura degli stessi a tempo pieno e, a rotazione, anche nel periodo estivo: ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145».

8.58

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia](#)

Al comma 24, alla fine aggiungere: «Gli interventi dovranno avvenire in un quadro di coerenza rispetto a quanto già previsto in materia di edilizia scolastica (nuove costruzioni, ristrutturazioni e riqualificazioni, costruzione di edifici per i Poli per l'infanzia) di cui alla lettera a) del comma 2, articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017 che istituisce il Sistema integrato di educazione e di istruzione da Zero a Sei anni».

8.59

[Nannicini, Laus, Manca](#)

Al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi devono avvenire in un quadro di coerenza rispetto a quanto già previsto in materia di edilizia scolastica dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017».

8.60

[Nannicini](#)

Al comma 25, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata richiesta di accesso al fondo di cui al comma 24 da parte di enti locali con più di 50 mila abitanti, il Ministro dell'interno, con proprio decreto motivato, può incaricare il Prefetto competente di effettuare le opportune verifiche. terminate le verifiche il Prefetto invia una relazione al Presidente del Consiglio, che entro un termine di 30 giorni, provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, alla nomina un commissario straordinario, con il compito di portare a termine gli adempimenti necessari per le finalità di cui al comma 24».

8.61

[Damiani](#), [Pichetto Fratin](#), [Fantetti](#)

Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:

«25-bis. In coerenza con gli interventi di cui ai commi 24 e 25, e al fine di realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di strumenti di coesione sociale e per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quando previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.

25-ter. Per le strutture di cui al comma 25-bis, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

24-quater. In considerazione della grave assenza di servizi per la prima infanzia, con particolare riferimento ai comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2014/2020 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire un primo, immediato finanziamento per le nuove strutture di cui al comma 1, viene assegnato un contributo di 100 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2016, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014 n. 190. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i Comuni ammessi alla ripartizione e sono assegnate le risorse disponibili».

8.62

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

«25-bis. Al fine di completare l'anagrafe dell'edilizia scolastica, per l'anno 2020 sono stanziati 50 milioni di euro da destinare alle spese di diagnosi sismiche e energetiche degli edifici e di controllo dello stato degli elementi non strutturali. I criteri di accesso da parte dei Comuni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di garantire un'attività di monitoraggio tale che entro l'anno 2023 per tutte le scuole situate nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 si disponga di informazioni attendibili e siano avviati gli eventuali lavori per la messa in sicurezza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, con il supporto di Enea e CNR, presenta un piano per l'accelerazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, che deve perseguire l'obiettivo di ridurre e semplificare le linee di finanziamento, dando priorità agli edifici in aree a rischio sismico 1 e 2, di spingere gli interventi che tengono assieme l'adeguamento sismico e il miglioramento delle prestazioni energetiche».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

8.63

Manca, Ferrari

Dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Per le spese legate alla cartellonistica di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 4 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 1, comma 102, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, è stanziato un milione di euro per l'anno 2020 per gli interventi di installazione della cartellonistica necessaria alla regolazione della circolazione. Con decreto del ministero delle infrastrutture sono stabilite le regole di accesso al finanziamento da parte dei Comuni. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità di cui al decreto 4 giugno 2019 sono equiparati ai velocipedi ai sensi del codice della strada».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: -;

2022: -.

8.64**Di Girolamo, L'Abbate**

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato un contributo di 2 milioni di euro"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «212 milioni» e: «305 milioni» con le seguenti: «303 milioni».

8.65**De Petris, Errani, Grasso, Laforgia**

Al comma 26, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «al fondo di cui al comma 1076».

8.66**D'Alfonso**

Al comma 26, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) al comma 1079, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "cofinanziamento" è sostituita con la seguente: "finanziamento";

2) le parole: "e dei progetti definitivi degli enti locali" sono sostituite con le seguenti: ", dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali".

b-ter) al comma 1080, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo la parola: "cofinanziamento" è sostituita con la seguente: "finanziamento";

2) il secondo periodo è soppresso;

3) dopo il terzo periodo sono aggiunti infine i seguenti: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n. 118 del 2011 - punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva".

b-quater) il comma 1083 è soppresso».

8.67**D'Arienzo**

Al comma 26, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, il fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018 è ulteriormente alimentato con risorse pari al 5 per cento degli importi indicati alla lettera a)».

8.68

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia](#)

Al comma 27 sostituire le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» con le parole: «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

Conseguentemente all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 2,5 miliardi per gli anni 2021 e 2022».

8.69

[Manca, Ferrari](#)

Al comma 27, sostituire le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» con le seguenti: «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

Conseguentemente:

- all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, » con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022»;

- allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: -100.000.000;

CS: -100.000.000.

2021:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

2022:

CP: - 0;

CS: - 0.

8.70

[Pagano, Pichetto Fratin, Mallegni](#)

Al comma 27, sostituire le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» con le seguenti: »250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

Conseguentemente, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «è incrementato di 64 milioni per l'anno 2020, di 155 milioni per l'anno 2021, di 305 milioni per l'anno 2022,».

8.71

[Pirovano, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani](#)

Al comma 27 le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole: «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

8.72

[Pirovano, Faggi, Ferrero, Zuliani, Rivolta, Tosato](#)

Al comma 27 le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole: «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

8.73

[Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Al comma 27, le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole: «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

8.74

[Quagliariello](#)

Al comma 27 le parole «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole «250 milioni per ciascuno degli anni, dal 2020 al 2034».

8.75

[Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Al comma 27 le parole «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

8.76

[Marcucci, Mirabelli, Ferrari, Collina, Manca, Parrini](#)

Al comma 27, sostituire le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» con le seguenti: «150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034».

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2021:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2022:

CP: -

CS: -

8.77

[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con il seguente periodo: "Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

8.78

[Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con il seguente periodo: "Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

8.79

[Damiani, Pichetto Fratin, Ferro, Saccone, Fantetti](#)

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con il seguente periodo: "Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

8.80

[Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:

«27-bis. All'Art. 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) sostituire le parole "e dei progetti definitivi degli enti locali" con le seguenti: ", dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali".

27-ter. All'Art. 1, comma 1080 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) eliminare il periodo: "I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.";

c) alla fine del capoverso è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n.118/2011 e s.m.i. - punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva".

27-quater. Il comma 1083 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.»

8.81

[Pichetto Fratin, Mallegni, Berutti](#)

Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

«27-bis. All'Art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) sostituire le parole "e dei progetti definitivi degli enti locali" con le seguenti: ", dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali";

27-ter. All'Art. 1, comma 1080, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) eliminare il periodo: "I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.";

c) alla fine del capoverso è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva".

27-quater. Il comma 1083 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.»

8.82

[Pirovano](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Zuliani](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:

«27-bis. All'Art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) Sostituire le parole "e dei progetti definitivi degli enti locali" con le seguenti: "dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali".

27-ter. All'Art. 1, comma 1080, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) Eliminare il periodo: "I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.";

c) Alla fine del capoverso è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.4.10.

Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva".

27-quater. Il comma 1083 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato».

8.83

[Di Nicola](#), [Granato](#), [Ortis](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

«27-bis. Per il finanziamento degli interventi urgenti relativi alla messa in sicurezza delle scuole site nelle zone a rischio sismico 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2020 e di euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

27-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 27-bis, pari a 400 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2.700 miliardi».

8.84

[Errani](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. Per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza antisismica delle scuole, è istituito un fondo di 500 milioni di euro per il triennio 2020-2022 a favore delle province, delle città metropolitane e dei comuni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e del ministero dell'interno è definita la ripartizione delle risorse di cui al fondo di cui al presente comma».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 94**, aggiungere il seguente:

«Art. 94-**bis**.

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

2. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

8.85

[Schifani](#)

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. In attuazione del disposto della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.124, anche in deroga al numero massimo di enti ivi previsto, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, è assicurata la presenza di una Camera di commercio in ciascuna delle città metropolitane individuate ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, con una circoscrizione territoriale coincidente alla perimetrazione della città metropolitana. Le Regioni, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvedono, entro il 31 dicembre 2019 anche mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico e assicurando alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle Camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale».

8.86

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di efficientamento energetico degli immobili di edilizia residenziale pubblica nei comuni delle città metropolitane è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034;

e, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 254 milioni di euro per l'anno 2021, di 225 milioni di euro per l'anno 2022, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 260 milioni di euro per l'anno 2025, di 341 milioni per gli anni dal 2026 al 2034 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035».

8.87

[Ricciardi](#), [De Lucia](#), [Angrisani](#), [Di Girolamo](#), [Giannuzzi](#), [Gaudiano](#), [Puglia](#), [Mautone](#), [Vaccaro](#), [La Mura](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza del Ponte San Nicola di Benevento è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 in favore del Comune di Benevento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000.

8.88

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Tosato](#), [Cantù](#), [Romeo](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Calderoli](#), [Candiani](#), [Centinaio](#), [Iwobi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pergreffi](#), [Pirovano](#), [Siri](#), [Stefani](#)

Sostituire il comma 29 con il seguente:

«29. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 134 è sostituito dal seguente:

"134. Al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2020-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 100 milioni per l'anno 2020, di 235 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 455 milioni di euro per l'anno 2023, di 465 milioni di euro per l'anno 2024, di 505 milioni di euro per l'anno 2025, di 640 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.050 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 1.210 milioni di euro per l'anno 2033 e di 850 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 28 febbraio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7.

8.89 (testo 2)

[Arrigoni, Tosato, Pietro Pisani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) alla lettera a), dopo le parole: «produzione di energia» inserire le seguenti: «elettrica e termica»;

2) alla lettera b, dopo le parole: «messa in sicurezza di scuole» inserire le seguenti: «, strade»;

b)1; *al comma 14 dopo le parole: «efficientamento energetico» inserire le seguenti: «e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili»;*

c) *al comma 16 dopo le parole: «efficientamento energetico» inserire le seguenti: «e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili»*

d) *al comma 29, lettera a, dopo le parole: «messa in sicurezza degli edifici e del territorio» inserire le seguenti: «nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati».*

8.89

[Arrigoni, Tosato, Pietro Pisani](#)

Al comma 29, lettera a) dopo le parole: «messa in sicurezza degli edifici e del territorio» inserire le seguenti: «nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati».

8.90

[Berutti, Romani](#)

Al comma 29 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 891, dopo le parole: "Per la messa in sicurezza" inserire le seguenti: "e il completamento dell'adeguamento sismico e idraulico" e sopprimere le parole: "nel bacino del Po"».

8.91

[Pittella, Manca](#)

Al comma 29 aggiungere il seguente:

«29-bis. Allo scopo di rafforzare la caratterizzazione del territorio in ordine alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose dal rischio idrogeologico-ambientale, mediante la predisposizione, l'individuazione e l'utilizzo di nuove e più avanzate tecnologie, modelli e metodologie, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 8, comma 5-bis della legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dell'anno 2020, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto nel bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali, della missione Fondi da ripartire, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 211 milioni di euro per

l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 372 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 337 milioni di euro per l'anno 2025 e di 418 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

8.92

[Vanin, L'Abbate, Guidolin](#)

Ritirato

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. Nelle more di una nuova disciplina organica per la salvaguardia della laguna di Venezia, da predisporre sulla base di una consultazione tra il Governo, la Regione Veneto, la Città metropolitana di Venezia e gli altri enti locali interessati entro il 30 giugno 2020, la gestione della convenzione quadro n. 7191/91 prosegue fino al completamento delle opere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Prefetto provvede ad integrare l'organo di amministrazione straordinaria di cui al comma 2 dell'articolo 32, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fino al numero di tre amministratori, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti al medesimo articolo 32, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

8.93

[Comincini, Conzatti](#)

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Al fine di far fronte alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2019, il Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è incrementato di cinquanta milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.

8.94

[Gallone](#)

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

«29-bis. Al fine di consentire il completamento del viadotto sulla S.P. m. 24 al Km 35+500, in località Valle Brembilla, è assegnato alla Provincia di Bergamo un contributo straordinario di 360.000,00 euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 360.000,00 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.95

[Gallone, Paroli](#)

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

«29-bis. Al fine di realizzare il Museo della Diga del Gleno entro l'anno 2023, nel quale ricorre il centenario dal disastro del Gleno che coinvolse la provincia di Bergamo e la provincia di Brescia, è assegnato alla Regione Lombardia, un contributo straordinario di 300.000,00 euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2020 - 300.000.

8.96

[Berutti, Romani](#)

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

«29-bis. Al fine di consentire il completamento dell'adeguamento sismico e idraulico del ponte Vocemola, è assegnato al comune di Arquata Scrivia un contributo straordinario di 1.840.000,00 euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 1.840.000,00 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.97

[Ricciardi, L'Abbate, Angrisani, Di Girolamo, De Lucia, Giannuzzi, Gaudiano, Puglia, Mautone, Vaccaro, La Mura](#)

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la spesa di euro 10 milioni di euro da assegnare come contributo straordinario al Comune di Benevento per l'esecuzione delle opere di completa progettazione e costruzione del depuratore sito nel comune di Benevento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: -.

8.98

[Saponara, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani](#)

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. I commi 118 e 119 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono soppressi».

8.99

[Comincini, Conzatti](#)

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Nell'ambito degli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi quelli sulla mobilità sostenibile di cui al comma 1 lettera b), allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla realizzazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 2, il Fondo per le ciclovie interurbane di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato per le annualità 2020, 2021 e 2022 e incrementato di 25 milioni di euro per ciascuna annualità. Il medesimo fondo di cui alla presente disposizione 'è ridenominato "Fondo per le ciclovie interurbane". Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 25.000.000;

2021: - 25.000.000;

2022: - 25.000.000.

8.100

[Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«30-*bis*. Per il periodo 2020-2023, le regioni a statuto ordinario possono realizzare gli investimenti di cui ai commi 834 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante l'assegnazione, entro il termine di cui al comma 839 della medesima legge, di contributi ai comuni di ciascuna regione inclusi nelle graduatorie formate in sede di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n.145, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione dà comunicazione al ministero dell'Interno, ai soli fini della gestione della graduatoria nazionale.

Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto del contributo di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni che regolano i contributi erariali di cui al primo periodo. Il provvedimento regionale di assegnazione ridetermina le date di cui all'articolo 1, comma 858, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'articolo 1, comma 144 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

8.101

[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 300 milioni per il 2021, 400 milioni per il 2022, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il fondo per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modifiche è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 300 milioni per l'anno 2021, 400 milioni per l'anno 2022. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui all'articolo 7 della presente Legge, e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla Legge n. 232 del 2016 sono destinate in via prioritaria, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale».

Consequentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, » con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

- alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

- alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

- alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

- alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

- alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000,000;

2022: - 10.000.000.

8.102

[D'Arienzo](#)

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della ex SP 29 a seguito del movimento franoso del Ruinon, nel comune di Valfurva (SO), è autorizzata la spesa complessiva di 170 milioni di euro per gli anni 2020-2024 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per una quota pari a 10 milioni per l'anno 2020, per una quota pari a 20 milioni per l'anno 2021, per una quota a pari a 40 milioni per l'anno 2022, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2023 e per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 marzo 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse e di individuazione del soggetto attuatore degli interventi».

8.103

[Riccardi, Santillo, Dell'Olio, Di Girolamo, Puglia](#)

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della ex SP 29 a seguito del movimento franoso del Ruinon, nel comune di Valfurva (SO), è autorizzata la spesa complessiva di 170 milioni di euro per gli anni 2020-2024 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per una quota pari a 10 milioni per l'anno 2020, per una quota pari a 20 milioni per l'anno 2021, per una quota a pari a 40 milioni per l'anno 2022, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2023 e per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 marzo 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse e di individuazione del soggetto attuatore degli interventi».

8.104

[Garruti, Dell'Olio](#)

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. La nuova linea ferroviaria Bari-Bitritto, acquisite le relative autorizzazioni alla messa in servizio, e previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Puglia, assume la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale ed è trasferita, a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138-T. Agli interventi per la manutenzione e l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità previste nei Contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

30-ter. Per le finalità di cui al comma 30-bis, è riconosciuto un contributo pari a 3 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

8.105

[Pirro, Santillo, Dell'Olio, Matrisciano, Nocerino, Di Girolamo, Gallicchio, Puglia](#)

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Allo scopo di assicurare lo sviluppo uniforme delle infrastrutture su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di garantire il completamento dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara, è riconosciuto un contributo straordinario alla regione Piemonte di importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni per il 2021 e 12 milioni per il 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «209 milioni» e le parole: «305 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni per il 2021 e 293 milioni per il 2022».

8.106

[Cangini](#)

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Per interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia, diversi dal MODulo. Sperimentale Elettromeccanico (MOSE), volti alla conservazione del patrimonio artistico del suo centro storico, sono assegnati alla città di Venezia 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021» con le seguenti: «40.895.000 euro per l'anno 2020, 36.290.000 euro per l'anno 2021 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2022».

8.107

[Cangini](#)

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Per interventi finalizzati alla salvaguardia della Basilica di San Marco, dell'area Marciana e delle Procuratie, sono assegnati al Comune di Venezia 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021» con le seguenti: «41.895.000 euro per l'anno 2020, 37.290.000 euro per l'anno 2021 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2022».

8.108

[Cangini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere seguente:

«30-bis. Per la salvaguardia di Venezia dalle espansioni mareali, sono assegnati al Comune di Venezia 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per interventi sulla superficie della gronda lagunare, sui vettori acquiferi e sui canali lagunari».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021» con le seguenti: «41.895.000 euro per l'anno 2020, 37.290.000 euro per l'anno 2021 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2022».

8.109

[Casolati, Zuliani, Rivolta, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Per l'acquisto della villa storica Cavour, è autorizzata la spesa di 500.000 euro in favore del Comune di Cavour».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 500.000.

8.110

[Bergesio, Zuliani, Ferrero, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Per i lavori di ripristino idrogeologico e la messa in sicurezza degli alvei e degli argini dei torrenti Chisone e Pellice è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000.

8.111

[D'Arienzo](#)

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti, di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal Responsabile unico del procedimento alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del Responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, si applica il regime di responsabilità previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 20.

30-ter. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e gli altri enti autonomi aventi sede in ambito regionale, hanno la facoltà di sottoporre gli atti di cui al precedente comma di importo pari al venti per cento dei valori delle soglie di rilevanza comunitaria al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle medesime disposizioni.

30-quater. Con regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

30-quinquies. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al secondo periodo, dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le seguenti: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato"».

8.112

[Garruti, Moronese, Puglia](#)

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti, di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal Responsabile unico del procedimento alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del Responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, si applica il regime di responsabilità previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 20.

30-ter. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e gli altri enti autonomi aventi sede in ambito regionale, hanno la facoltà di sottoporre gli atti di cui al precedente comma di importo pari al venti per cento dei valori delle soglie di rilevanza comunitaria al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle medesime disposizioni.

30-quater. Con regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

30-*quinquies*. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al secondo periodo, dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le seguenti: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato"».

8.113

[Comincini, Nannicini](#)

Al comma 30, inserire il seguente:

«30-*bis*. All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "In caso di contratti ad impegno pluriennale per l'acquisizione di beni e servizi l'importo dell'anticipazione è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

8.114

[Parrini](#)

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-*bis*. La soglia di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, è ridotta all'1 per cento per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti».

8.115

[Tosato, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

«31-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo, all'articolo 178, comma 8-*ter*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "pubbliche" è sostituita dalla seguente: "aggiudicatrici"».

8.116

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo il comma 30, è inserito il seguente:

«30-*bis*. Al fine di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici, nonché potenziare lo strumento del promotore per la realizzazione di lavori pubblici, all'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "non presenti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se presenti"»;

b) al nono periodo, le parole: "è inserito" sono sostituite dalle seguenti: "qualora non sia già presente" e dopo le parole: "sulla base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", è inserito in tali strumenti di programmazione"».

8.117

[Ferrero, Faggi, Zuliani](#)

Dopo il comma 30, è inserito il seguente:

«30. Al fine di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici, nonché potenziare lo strumento del promotore per la realizzazione di lavori pubblici, all'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "non presenti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se presenti";

b) al nono periodo, le parole: "è inserito" sono sostituite dalle seguenti: "qualora non sia già presente" e dopo le parole: "sulla base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", è inserito in tali strumenti di programmazione"».

8.118

Rivolta, Ferrero, Faggi, Zuliani, Tosato, Cantù, Romeo, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Centinaio, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Stefani

All'articolo, inserire il seguente comma:

«30-bis. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnate alle Regioni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi aventi finalità coerenti con quelli del comma 29, quota parte delle risorse relative al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nei limiti di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro nell'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022. Gli importi per ciascuna regione sono definiti in base alla percentuale di riparto del contributo per investimenti di cui alla tabella n. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

8.119

Crucioli, Santillo, Dell'Olio, Matrisciano, Botto

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "città di Genova", sono inserite le seguenti: "nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Nell'ambito del Programma di cui al comma 1, al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 480 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui al predetto articolo 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7."».

Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 7 sostituire le parole da: «941 milioni di euro per l'anno 2021» fino a: «1.401 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «880 milioni di euro per l'anno 2021, 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, 1.221 milioni di euro per l'anno 2024».

8.120

La Mura, L'Abbate, Moronese, Puglia

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare è istituito in via sperimentale un fondo con dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2020 a favore dei Comuni costieri interessati dal fenomeno dello spiaggiamento delle biomasse vegetali e degli accumuli di posidonia che provvedono alla loro gestione mediante modalità eco-sostenibili quali, a titolo esemplificativo, il mantenimento in loco e la periodica pulizia dai rifiuti eventualmente accumulati, lo spostamento stagionale lungo la spiaggia anche attraverso azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale, l'utilizzo per ricostruzione di dune costiere, la re-immissione in mare al fine di ricostituire i letti di macerazione o il substrato misto di sabbia e materiale organico (matte).

31-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 31-*bis* sono destinate alle spese di progettazione, definitiva ed esecutiva, relativa alle modalità gestionali eco-sostenibili o all'acquisto di mezzi e tecnologie idonei alla corretta gestione delle biomasse vegetali e degli accumuli di posidonia spiaggiata, ai fini della tutela degli habitat naturali e degli ecosistemi costieri, ivi compresi, spiagge, dune, ecosistemi marino-costieri, con specifico riferimento ad interventi naturalistici per migliorare l'accesso e la fruizione dei litorali secondo standard di sostenibilità ambientale.

31-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 31-*bis* e 31-*ter*, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, da adottarsi entro il primo febbraio 2020, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.000.000;

2021: - ;

2022: -.

8.121

[Saponara, Zuliani, Tosato, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-*bis*. Per le finalità della messa in sicurezza del territorio, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per la bonifica dei siti contaminati, inseriti nel Catasto dei siti contaminati dell'Arpa Emilia-Romagna del 2015, e per il recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 31-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

8.122

[Stefani, Saviane, Tosato, Zuliani, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 30 inserire il seguente:

«30-*bis*. Per interventi di Bonifica Ambientale conseguente alla grave emergenza derivante dall'insediamento industriale per la produzione di sostanze Perfluoroalchiliche (PFAS) della ditta Miteni in comune di Trissino in provincia di Vicenza è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui, per il triennio 2020-2022, a fronte di un piano triennale di interventi della Pubblica Amministrazione da eseguirsi in via sostitutiva e in danno ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/2006.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 31-bis, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

8.123

[Pichetto Fratin, Mallegni, Berutti](#)

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-*bis*. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: il numero 127-*quinquies* è così modificato:

"127-*quinquies*) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali e di edifici scolastici; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;«.

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 180 milioni di euro per l'anno 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2.

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000

2021: - 60.000.000

2022: - 60.000.000

all'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».

8.124

Quagliariello

Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

«31-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; il numero 127-*quinquies* è così modificato:

"127-*quinquies*) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali e di edifici scolastici; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati al fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;».

8.125

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

«30-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: il numero 12-*quinquies* è così modificato:

"127-*quinquies*) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali e di edifici scolastici; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659; assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;».

8.126

Pirovano, Faggi, Ferrero, Zuliani, Rivolta, Tosato

Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

«30-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: il numero 127-*quinquies* è così modificato:

"127-*quinquies*) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali e di edifici scolastici; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;».

8.127**D'Alfonso**

Al comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-*quinquies* dopo le parole: "ottobre 1971, n. 865;" sono inserite le seguenti: "interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici scolastici;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 114 milioni euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».

8.128**D'Arienzo**

Dopo il comma 30, è aggiunto il seguente:

«30-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-*quinquies*, dopo le parole: "integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865" sono aggiunte le seguenti: ", interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici scolastici".».

8.129**Di Girolamo, Santillo, Dell'Olio, L'Abbate, Moronese, Puglia**

Dopo il comma 30, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.00.000;

2022: - 15.00.000.

8.130**D'Alfonso**

Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.00.000;

2022: - 15.00.000.

8.131

[Bagnai, Tosato, Rivolta](#)

Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;
2021: - 15.00.000;
2022: - 15.00.000.

8.131 (testo 2)

[Bagnai, Tosato, Rivolta](#)

Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;
2021: - 15.000.000;
2022: - 15.000.000.

8.132

[Quagliariello](#)

Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;
2021: - 15.00.000;
2022: - 15.00.000.

8.133

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;
2021: - 15.00.000;
2022: - 15.00.000.

8.134

Pagano

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi a opere messe in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, è assegnato alla Regione Abruzzo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

8.135

Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dopo il comma 30, aggiungere in fine, il seguente:

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.00.000;

2022: - 15.00.000.

8.136

D'Alfonso

Dopo comma 30, aggiungere in fine il seguente:

«30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.00.000;

2022: - 15.00.000.

8.137

Di Girolamo, Santillo, Dell'Olio

Dopo il comma 30, aggiungere infine il seguente:

«30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.00.000;

2022: - 15.00.000.

8.138

Quagliariello

Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:

«30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;
2021: - 15.00.000;
2022: - 15.00.000.

8.139

[Bagnai, Tosato, Rivolta](#)

Dopo il comma 30, aggiungere in fine, il seguente:

«30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;
2021: - 15.00.000;
2022: - 15.00.000.

8.140

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo il comma 30, aggiungere, in fine, il seguente:

«30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;
2021: - 15.0,0.000;
2022: - 15.00.000.

8.141

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo il comma 30, aggiungere, in fine, il seguente:

«30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;
2021: - 15.00.000;
2022: - 15.00.000.

8.142

[Pagano](#)

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Al fine di consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale, è assegnato alla Regione Abruzzo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;
2021: - 15.000.000;
2022: - 15.000.000.

8.143

[Tosato, Zuliani, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso».

8.144

[Bergesio, Rivolta, Faggi, Ferrero, Tosato, Zuliani](#)

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. L'articolo 4, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 è sostituito dal seguente:

"4. I sovracanonici idroelettrici non si applicano agli enti di diritto pubblico e ai consorzi irrigui, concessionari di derivazione di acqua a scopo potabile o irriguo in via esclusiva o prevalente, per i quali la produzione di energia elettrica sia di carattere accessorio».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

8.145

[Nastri](#)

Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

«30-bis. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "apparecchi radiotelefonici" sono aggiunte le seguenti: ", smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi,";

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 647. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1.294 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. da due a sei mesi".

2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al capoverso "Art. 173", le parole: "commi 3 e 3-bis - 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3 - 5; comma 3-bis - 10"».

8.146

[Ferro](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«32. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n.311, è autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per il 2020.»

Conseguentemente all'art. 99 comma 2 sostituire le seguenti parole «214 milioni di euro» con le parole «211 milioni di euro».

8.147

[Comincini, Cucca](#)

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«32. Per sostenere l'impegno finanziario dei Comuni dovuto alla scelta di mantenere a proprie spese l'Ufficio del Giudice di Pace e tutti i servizi ad esso relativi, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali presso il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assegnare per l'anno 2020 a ciascuno dei

seguenti Comuni, contribuiti per l'importo di euro 20.000,00:

Abbiategrosso; Acerra; Acireale; Acqui Terme; Acri; Adrano; Afragola; Agira; Agnone; Agropoli; Airola; Alatri; Alba; Alcamo; Altamura; Terme; Amalfi; Andria; Arcidosso; Ariano Irpino; Arienzo; Atri; Avola; Barlotta; Barra; Barrafranca; Bassano Del Grappa; Bella; Belpasso; Belvedere Marittimo; Biancavilla; Bisceglie; Bivona; Borgo Valsugana; Bressanone; Bronte; Brunico; Buccino; Caltagirone; Calvello; Camerino; Campana; Canosa di Puglia; Capaccio; Capri; Cariati; Carinola; Carrara; Casale Monferrato; Casarano; Caserta; Casoria; Castel di Sangro; Castel San Vincenzo; Castelnuovo di Garfagnana; Castelvetro; Castiglione del Lago; Cava De'Tirreni; Cavalese; Cecina; Centuripe; Cerignola; Cervinara; Cetraro; Chiari; Chiaromonte; Chiavari; Chioggia; Cirò; Città della Pieve; Paciano e Piegara; Città di Castello; Cles; Conegliano; Corato; Corigliano Calabro; Corleone; Crema; Dolo; Eboli; Eгна; Empoli; Fabriano; Faenza; Fano; Ferentino; Filadelfia; Finale Emilia; Foligno; Fondi; Frattamaggiore; Gaeta; Gallipoli; Gangi; Gemoni Del Friuli; Giarre; Gissi; Gragnano; Gravina in Puglia; Grottaglie; Grumello Del Monte; Guardia Sanframondi; Guardiagrele; Gubbio; Imola; Irsina; Ischia; Isili; Jesi; La Maddalena; Lauro; Legnago; Legnano; Lentini; Leonforte; Lercara Friddi; Licata; Locri; Lucera; Lugo; Luino; Macerata Feltria; Macomer; Maddaloni; Manduria; Manfredonia; Marano Di Napoli; Marigliano; Martina Franca; Mascalucia; Melfi; Menfi; Merano; Mercato San Severino; Mezzolombardo; Militello in Val di Catania; Mirabella Belano; Mistretta; Modica; Mondovì; Monopoli; Montalto Uffugo; Montecorvino Rovella; Montepulciano; Montesarchio; Montoro; Naso; Nicosia; Norcia; Noto; Novara Di Sicilia; Olbia; Oppido Mamertina; Oriolo; Orvieto; Ostia (Roma); Ozieri; Palazzolo Acreide; Pantelleria; Partanna; Partinico; Paternò; Pattada; Pavullo nel Frignano; Penne; Pergine Valsugana; Pescina; Pescopagano; Petilia Policastro; Piazza Armerina; Piedimonte Matese; Pinerolo; Piombino; Pisticci; Poggio Mirteto; Palizzi Generosa; Polla; Pomigliano D'Arco; Pontedera; Pontremoli; Porretta Terme; Porto Torres; Procida; Putignano; Ramacca; Randazzo; Regalbuto; Rho; Ribera; Riva Del Garda; Roccadaspide; Rodi Garganico; Ragliano; Rometta; Rossano; Sala Consilina; Saluzzo; San Donà Di Piave; San Giorgio Ionico; San Giorgio La Molara; San Giovanni In Fiore; San Giovanni Rotondo; San Marco Argentano; San Miniato; San Severo; San Sosti; Sanluri; Sanremo; Sant'Agata Di Militello; Sant'Anastasia; Sant'Angelo a Fasanella; Sant'Angelo Dei Lombardi; Sant'Angelo di Brolo; Sant'Arcangelo; Samo; Scalea; Segni; Senigallia; Sessa Aurunca; Siderno; Silandro; Sora; Sorrento; Spezzano della Sala; Spoleto; Subiaco; Teano; Termoli; Terracina; Tione di Trento; Todi; Tolmezzo; Tortolì; Tortona; Tortorici; Trebisacce; Treviglio; Tricarico; Tricase; Trinitapoli; Traina; Ugento; Vallo della Lucania; Varallo; Velletri; Venafrò; Venosa; Vibo Valentia; Vietri di Potenza; Vigevano; Viggiano; Vipiteno; Vittoria; Voghera; Volterra».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero della Giustizia, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 5.080.000,00.

8.0.1

[Pichetto Fratin](#), [Malan](#), [Rizzotti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-**bis**.

1. Ai fini della riqualificazione dei profili di spesa delle Regioni nell'ottica del rilancio e dell'accelerazione degli investimenti pubblici e della riduzione del debito, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità contratte dalle Regioni ai sensi e in applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. I risparmi annuali di spesa derivanti dall'applicazione del comma 1 sono prioritariamente destinati dalle Regioni al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti e alla riduzione del debito.

3. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovo debito delle pubbliche amministrazioni, come definito dal Regolamento UE n. 479/2009.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le anticipazioni di liquidità che, alla data del 31 dicembre 2019, presentino un piano di restituzione residuo pari o superiore a 10 anni ed un importo residuo da rimborsare superiore a 20 milioni di euro.

5. Le Regioni possono richiedere la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 trasmettendo entro il 31 gennaio 2020 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con certificazione congiunta del Presidente e del Responsabile finanziario, l'indicazione delle anticipazioni di liquidità che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, si provvede all'individuazione delle anticipazioni di liquidità ammesse alla ristrutturazione.

7. A seguito della ristrutturazione, il debito residuo delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 6 è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

8. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 6 sono ristrutturate entro il 31 dicembre 2020. Ove le condizioni di rifinanziamento di cui al comma 7 non consentano una riduzione del valore finanziario delle passività a carico degli enti stessi, come definite ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si dà luogo all'operazione.

9. Il comma 6 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è abrogato.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, si provvede alla determinazione degli eventuali oneri sostenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro per le attività di assistenza tecnica connesse alle disposizioni di cui al presente articolo, che sono rimborsati dalle Regioni in relazione al valore del debito residuo oggetto di ristrutturazione.».

8.0.2 (testo 2)

Salvini, Romeo, Arrigoni, Augussori, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Contributi diretti ai Comuni per interventi di messa in sicurezza)

1. Per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 1° gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

2. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2020.

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2020, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 3, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2020.

6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020".

7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 6.

8. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, paria a 400 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.

8.0.2

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Contributi diretti ai Comuni per interventi di messa in sicurezza)

1. Per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

2. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2020.

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 3, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019".

7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 6.

8. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, paria a 400 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.

8.0.3

Vanin

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Disposizioni a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2019).

1. Al fine di fronteggiare lo stato di emergenza delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei mesi di ottobre e novembre 2019, è assegnato un contributo straordinario per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi predetti. Per gli eventi verificatisi nel territorio del Comune di Venezia a partire dal 12 novembre 2019, al medesimo Comune di Venezia è assegnato un contributo di 150 milioni di euro. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate ad interventi urgenti diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;

b) alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza delle aree colpite;

c) al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei privati cittadini nel limite massimo del 30 per cento delle somme stanziare a favore dei territori interessati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici ai fini degli interventi indicati alle lettere da a) a c).

3. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 12 novembre 2019, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio del Comune di Venezia sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 12 novembre 2019 ed il 30 settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Venezia.

5. La sospensione di cui al comma 3 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

6. La sospensione di cui ai commi 3 e 4 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.

7. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2020.

8. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2019 a carico del Comune di Venezia connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai commi da 3 a 5, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro quaranta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 17 ottobre 2020, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza del Comune di Venezia».

Conseguentemente:

a) all'articolo 31, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2.500 miliardi»;

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «44 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «155 milioni»;

c) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

8.0.4

[Tosato](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

1. All'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 2015 al 2022.";

b) Al comma 7-*bis*, le parole: "2019" sono ovunque sostituite con le seguenti: "2022".

2. Per fruire dei benefici di cui all'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, come prorogato dal comma 1, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto interministeriale 10 aprile 2013, e successive modificazioni, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del citato decreto interministeriale.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 2 dell'articolo 99, allo scopo rifinanziando l'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «194 milioni» e le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «285 milioni».

8.0.5

[Campari](#), [Zuliani](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto-legislativo n. 75 del 2017 a favore dell'Agenzia interregionale per il fiume Po)

1. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po, al fine di garantire il tempestivo ed efficace esercizio delle sue funzioni di prevenzione e protezione dal rischio idraulico nell'ambito idrografico di competenza e per assicurare il necessario coordinamento operativo con le strutture della Protezione Civile nei casi di emergenza, è autorizzata a derogare al tetto del fondo del trattamento accessorio previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, fermo restando il contenimento della spesa complessiva del personale entro i limiti previsti dalla vigente normativa e senza ulteriori oneri di finanza pubblica».

8.0.6

[Nastri](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Misure per la sicurezza della città di Novara)

1. Al fine di garantire migliori sistemi di sicurezza e dell'ordine pubblico, in relazione ai fenomeni di aggressione, esistenti all'interno degli ambulatori delle guardie mediche della provincia di Novara, è riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per il triennio 2020, 2021 e , 2022 ai soggetti titolari di reddito d'impresa, che prevedono l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno o all'esterno delle strutture sanitarie di cui al presente comma.

1-*bis*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma, è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate Fondi di bilancio"».

Conseguentemente agli oneri nel limite massimo a pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8.0.7

[Calandrini, Ciriani, de Bertoldi, La Pietra](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-***bis***.

(Fondo prima casa piccoli comuni e contrasto allo spopolamento)

1. Al fine di contrastare il grave fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni italiani, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo, denominato "Fondo Prima Casa Piccoli Comuni", con una dotazione pari ad euro cinque milioni per l'anno 2020 e ad euro cinque milioni per ciascuno gli anni 2021 e 2022.

2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato ad agevolare l'acquisto della prima casa attraverso la concessione di contributi a giovani coppie residenti in comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti che intendono stabilire la loro residenza in un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse.

4. Agli oneri recati dai commi precedenti si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

8.0.8

[Manca, Ferrari](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-***bis***.

(Anticipazione delle risorse del Fondo salva opere da parte di Cdp)

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1-*quinquies* è aggiunto il seguente periodo: "Per i crediti insoddisfatti di cui al comma 1-*bis* che non trovano copertura nei limiti della dotazione iniziale del Fondo, la Cassa Depositi e Prestiti può concedere anticipazioni di liquidità. Le anticipazioni sono concesse sulla base di un'apposita convenzione, da sottoscrivere con il Ministero dell'economia e le

finanze, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente legge, e sono restituite, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 20 anni, a valere sulle risorse di cui al comma 1-*bis*."».

8.0.9

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Anticipazione delle risorse del Fondo salva opere da parte di Cdp)

1. All'articolo 47 del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1-*quiquies* è aggiunto il seguente periodo: "Per i crediti insoddisfatti di cui al comma 1-*bis* che non trovano copertura nei limiti della dotazione iniziale del Fondo, la Cassa Depositi e Prestiti può concedere anticipazioni di liquidità. Le anticipazioni sono concesse sulla base di un'apposita convenzione, da sottoscrivere con il Ministero dell'economia e le finanze, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente legge, e sono restituite, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 20 anni, a valere sulle risorse di cui al comma 1-*bis*."».

8.0.10

[Calandrini](#), [Petrenga](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Anticipazione delle risorse del Fondo salva opere da parte di Cdp)

1. All'articolo 47 del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1-*quiquies* è aggiunto il seguente periodo: "Per i crediti insoddisfatti di cui al comma 1-*bis* che non trovano copertura nei limiti della dotazione iniziale del Fondo, la Cassa Depositi e Prestiti può concedere anticipazioni di liquidità. Le anticipazioni sono concesse sulla base di un'apposita convenzione, da sottoscrivere con il Ministero dell'economia e le finanze, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente legge, e sono restituite, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 20 anni, a valere sulle risorse di cui al comma 1-*bis*."».

8.0.11

[Ferrero](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Modifiche all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

1. I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali.».

8.0.12

[Gallone](#), [Berutti](#), [Papatheu](#), [Berardi](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Introduzione nell'ordinamento della mediazione dei conflitti ambientali e paesaggistici di natura civile e amministrativa)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-*sexies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-*septies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*octies*. In ogni caso di conflitto ambientale suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo nr 28 del 2010 di cui sopra, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di casi di dolo o colpa grave.

1-*nonies*. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto ambientale, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ex decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

1-*decies*. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura ambientale in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato ex decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i. la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme al principio dell'azione ambientale di cui al precedente art. 3-*ter*.";

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Diritto di accesso alle informazioni ambientali, di partecipazione a scopo collaborativo e mediazione ambientale";

b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"v-*nonies*) conflitto ambientale: la controversia tra due o più parti, portatrici di diritti soggettivi, interessi legittimi anche diffusi e collettivi, in cui si contrappongono visioni divergenti relative alle decisioni da assumere riguardo all'ambiente e, dunque, alla gestione o all'uso delle risorse e dei beni ambientali, in ragione dei relativi impatti.".

2. All'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7. In ogni caso di conflitto paesaggistico suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di dolo o colpa grave.

8. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto paesaggistico, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

9. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura paesaggistica in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme alle finalità di tutela e valorizzazione del presente codice.".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

8.0.13

Stefani, Saviane, Tosato, Zuliani, Pietro Pisani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Disposizioni in materia di salvaguardia della Laguna di Venezia e di bonifica e riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera)

1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa speciale per Venezia, di cui alle Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991 e n. 139/1992, che individua la salvaguardia di Venezia quale problema di preminente interesse nazionale, è assegnata alla Regione del Veneto la somma di 35 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 per consentire l'attuazione e il proseguimento degli interventi di tutela ambientale e di disinquinamento nel Bacino Scolante e nella Laguna di Venezia.

2. Ai sensi dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe del 16/04/2012, sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia (oggi Città Metropolitana di Venezia), il Comune di Venezia, il Magistrato alle Acque di Venezia (oggi Provveditorato Interregionale alla Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e l'Autorità Portuale di Venezia (ora Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale), al fine proseguire negli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera, è stanziata a favore della Regione del Veneto la somma di euro di 20 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, per consentire il completamento delle opere di marginamento delle macroisole industriali.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 55.000.000;
2021: - 55.000.000;
2022: - 55.000.000.

8.0.14

[Ripamonti](#), [Bruzzone](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Modifiche al decreto legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 dopo le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021";

b) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 sono aggiunte infine le parole: ", nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

c) al comma 1 dell'articolo 9-*bis* è aggiunto il seguente periodo: "Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali.";

d) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "presso il porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale";

e) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84," sono sostituite dalle seguenti: "le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024.";

f) al comma 2 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "degli scali del sistema";

g) al comma 2 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti autorizzati ex art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84".

2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni unionali in materia di libertà di stabilimento, al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: "non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale" sono soppresse.».

8.0.15

Arrigoni, Tosato, Rivolta, Pietro Pisani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-**bis**.

1. La disposizione recata dal comma 2 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 sono inserite le seguenti parole: "La valutazione di impatto ambientale è effettuata dalla Regione o dalla Provincia competente territorialmente secondo quanto previsto dalla legge provinciale."».

8.0.16

Ferrero, Faggi, Zuliani, Rivolta, Tosato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Investimenti dei Comuni finanziati con quota dell'IMU sugli immobili di gruppo catastale D)

1. A decorrere dall'anno 2021 la quota del 10% del gettito dell'IMU derivante dagli immobili di gruppo catastale D è destinata ai Comuni nei quali il gettito si è prodotto nell'anno precedente, per il finanziamento di investimenti in infrastrutture pubbliche destinate all'aumento della competitività delle imprese.

2. A decorrere dall'anno 2021 è istituito apposito fondo presso il Ministero dell'Interno sulla base dei dati consuntivi di gettito dell'anno precedente.

3. Le tipologie di investimenti ammessi al finanziamento e le modalità di erogazione saranno stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Interno, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.».

8.0.17

Pucciarelli, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Fondo per professionisti ai fini della presentazione dei bandi di gara europei (FoProUe))

1. Al fine di favorire la Formazione di professionisti che si occupino all'interno degli enti locali della ricerca e presentazione di progetti per bandi di gara europei, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il Fondo per professionisti nella presentazione dei bandi di gara europei (FoProUe), con dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato a finanziare interventi promossi dai Comuni per l'organizzazione di corsi di formazione in tema di bandi di gara finanziati dall'Unione europea.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

8.0.18

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-**bis**.

1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.».

8.0.19

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-**bis**.

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

"*h-bis*) concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;"».

8.0.20

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Partecipazione a contribuzioni statali per la tutela e la valorizzazione del Parco nazionale dello Stelvio)

1. L'attribuzione di funzioni di cui all'articolo 1, comma 515 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al Parco Nazionale dello Stelvio, non esclude la partecipazione dello stesso a stanziamenti di risorse statali non afferenti al contributo ordinario per il funzionamento dei parchi nazionali».

8.0.21

[Ripamonti](#), [Rivolta](#), [Marti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Interventi in favore delle sole zone franche urbane non comprese nell'obiettivo «Convergenza»)

1. Per gli interventi in favore delle sole zone franche urbane individuate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'8 maggio 2009, n. 14, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo «Convergenza», è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 e della circolare del Ministero dello sviluppo economico 9 aprile 2018, n. 172230. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle Imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

8.0.22

[Rivolta](#), [Marti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Ripamonti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Articolo 8-**bis**.

(Fondo a sostegno delle imprese turistico-ricettive italiane che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook)

1. Al fine di contrastare la crisi occupazionale del settore turistico-ricettivo connessa al fallimento di Thomas Cook, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2019, a sostegno delle imprese turistico-ricettive ubicate in Italia che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo.

2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1, le imprese del settore turistico-ricettivo in possesso di certificazione che attesti la sussistenza di un credito nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche straniere, che fanno parte del medesimo gruppo.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli "aiuti *de minimis*".

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 come rifinanziato dalla presente legge».

8.0.23

[Rivolta](#), [Marti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Ripamonti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Tutela dei lavoratori dipendenti di imprese turistiche fornitrici di aziende in difficoltà)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni meteorologiche avverse, sono ammessi, nell'ambito delle risorse disponibili, alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343».

8.0.24

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Tosato](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-**bis**.

1. La disposizione recata dal comma 2 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

2. Nel comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e dopo le parole: "la predetta data" sono inserite le seguenti parole: ", ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza"».

8.0.25

[Lonardo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-**bis**.

1. All'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il comma 3 è abrogato».

8.0.26

Ricciardi, L'Abbate, Angrisani, Di Girolamo, De Lucia, Giannuzzi, Gaudiano, Puglia, Mautone, Vaccaro, La Mura

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Istituzione del Fondo per i sistemi di depurazione)

1. Per il finanziamento degli interventi relativi all'esecuzione di opere di costruzione e progettazione di sistemi di depurazione nei Comuni Capoluogo di provincia d'Italia che risultano esserne sprovvisti, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro la data del 31 gennaio 2020 sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

8.0.27

Ricciardi, Matrisciano, De Lucia, Angrisani, Giannuzzi, Gaudiano, Puglia, Mautone, Vaccaro, La Mura

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Istituzione del Fondo per la messa in sicurezza, riqualificazione e monitoraggio di viadotti in calcestruzzo armato precompresso)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo destinato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di viadotti in calcestruzzo armato precompresso, nonché di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.000.000;

2021: - 7.000.000;

2022: - 7.000.000.

8.0.28

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Disposizioni in materia di investimenti sulla rete ferroviaria Aosta-Torino)

1. Per l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete ferroviaria della linea Aosta-Torino, alla Regione Autonoma Valle d'Aosta è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

8.0.29

[Laniece](#), [Bressa](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. L'importo del contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al risanamento della finanza pubblica, ai sensi dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 novembre 2018 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione, recepito dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), è ridotto, per la quota relativa al contributo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di euro 10 milioni, a decorrere dal 2020. L'importo corrispondente alla predetta riduzione è destinato dalla Regione agli enti locali del proprio territorio, per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

8.0.30

[Bonino](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Abolizione di quota 100, blocco dell'aumento dei consumi intermedi della PA e istituzione del «Fondo Anni Venti per l'innovazione, la formazione continua e la transizione energetica»)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "per il triennio 2019-2021" sono sostituite con le seguenti: "per l'anno 2019". Conseguentemente, i fondi a tal scopo destinati per gli anni 2020 e 2021, come individuati dal comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinati alle finalità di cui al comma 4 del presente articolo.

2. È abrogato l'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. Per il biennio 2020-2021, il limite di spesa per consumi intermedi della pubblica amministrazione è il livello del 2018, come registrato dalle stime di contabilità nazionale dell'Istituto Nazionale di Statistica. A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al monitoraggio trimestrale della spesa, adottando opportune misure correttive in caso di maggiore spesa da parte dei singoli enti, inclusa la riduzione dei trasferimenti statali agli stessi per l'importo della maggiore spesa.

4. Con i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 5,5 miliardi nel 2020 e a 7 miliardi nel 2021, è istituito un fondo denominato "Fondo Anni Venti per l'innovazione, la formazione continua e la transizione energetica" destinato al finanziamento di provvedimenti normativi per l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese, la formazione dei lavoratori, l'alternanza scuola-lavoro, la promozione delle automobili a trazione elettrica attraverso la diffusione dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli e l'incentivo al biometano».

8.0.31

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Revisione vincoli sull'utilizzo proventi sanzioni al codice della strada)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse:

- al miglioramento della sicurezza stradale,
- alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
- all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
- alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
- a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
- allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
- a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12,
- alle misure di cui al comma 5-*bis* del presente articolo
- a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica,
- alla rimozione dei rifiuti stradali
- alla cura e prevenzione del randagismo,
- all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione". Conseguentemente al comma 5-*bis*, le parole: «di cui alla lettera *c*)» sono abrogate.».

8.0.31 (testo 2)

[Comincini, Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Revisione vincoli sanzioni al codice della strada)

1. Per gli interventi di installazione della cartellonistica necessaria alla regolazione della circolazione di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 4 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e stanziato un milione di Euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del ministero delle infrastrutture sono stabilite le regole di accesso al finanziamento da parte dei Comuni. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019 sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.32

[Comincini, Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Attuazione articolo 12, comma 1, lettera d) decreto legislativo n. 1 del 2018 - Continuità amministrativa)

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività di cui all'art. 12 comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) attiva in regime di Convenzione con il Dipartimento della protezione civile il servizio a supporto degli Enti Locali, denominato Servizio di continuità amministrativa.

2. Il Servizio di cui al comma 1 è svolto sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi prioritari e le risorse necessarie per:

a) curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi del personale comunale qualificato da mobilitare in occasione di eventi;

b) coordinare l'impiego del personale dei comuni capoluogo di città metropolitana e dell'area metropolitana, mobilitato in caso di emergenza, ai sensi del DCDPC n 2642 del 26 giugno 2018, di attuazione del DPCM 12 aprile 2018, cui potrà essere affiancato il personale di cui alla lettera precedente;

c) promuovere l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti;

- d) promuovere attività di formazione del personale selezionato dai comuni per operare in contesti emergenziali;
- e) fornire atti di indirizzo ai Comuni e alle Città Metropolitane, nella predisposizione della pianificazione comunale;
- f) favorire la diffusione della cultura di protezione civile e della resilienza delle comunità locali.
3. Il numero delle unità di personale dei Comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le Ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli enti di provenienza sono autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli Enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle risorse stabilite con le medesime ordinanze.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione gravano sono a carico del fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

8.0.33

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Norma adeguamento indennità)

1. In deroga al disposto di cui all'articolo 82, comma 8, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'indennità di funzione, di cui all'articolo 82, comma 1, spettante ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, può essere elevata fino all'importo mensile di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con deliberazione del consiglio comunale. È comunque garantito l'importo di cui al periodo precedente ai sindaci dei comuni da 3.001 a 5.000 abitanti qualora la misura dell'indennità, determinata dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risulti inferiore al predetto limite di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. A titolo di ristoro del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'importo di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 3,8 milioni di euro.
3. Le modalità ed i criteri di ripartizione, entro i limiti dello stanziamento disponibile, del fondo di cui al comma 2 sono stabilite con Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
4. All'onere derivante dal presente articolo mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

8.0.34

[Pucciarelli](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-**bis**.

(Fondo a sostegno delle famiglie con vittime di morte violenta e suicidi)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo a sostegno delle famiglie con vittime di morte violenta e suicidi, con dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle pari opportunità e famiglia, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

9.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Tosato](#), [Cantù](#), [Romeo](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Calderoli](#), [Candiani](#), [Centinaio](#), [Iwobi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pergreffi](#), [Pirovano](#), [Siri](#), [Stefani](#)

Al primo comma, sostituire le parole: «30 miliardi» con le seguenti: «31 miliardi».

All'onere della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7 per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

9.2

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Tosato](#), [Cantù](#), [Romeo](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Calderoli](#), [Candiani](#), [Centinaio](#), [Iwobi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pergreffi](#), [Pirovano](#), [Siri](#), [Stefani](#)

Sostituire l'ultimo periodo del comma 1 con il seguente: «Le risorse sono ripartite secondo la seguente tabella:

Tabella A

	quota di accesso	importi
Piemonte	7,53 per cento	150.615.061,51
Valle D'Aosta	0,21 per cento	4.200.420,04
Lombardia	16,82 per cento	336.433.643,36
P.A. Bolzano	0,00	-
P. A. Trento	0,00	-
Veneto	8,25 per cento	165.016.501,65
F. Venezia Giulia	2,10 per cento	42.004.200,42
Liguria	2,75 per cento	55.005.500,55
E. Romagna	7,56 per cento	151.215.121,51
Toscana	6,42 per cento	128.412.841,28
Umbria	1,52 per cento	30.403.040,30
Marche	2,62 per cento	52.405.240,52
Lazio	9,84 per cento	196.819.681,97
Abruzzo	2,24 per cento	44.804.480,45
Molise	0,53 per cento	10.601.060,11
Campania	9,47 per cento	189.418.941,89
Puglia	6,76 per cento	135.231.521,35
Basilicata	0,96 per cento	19.201.920,19
Calabria	3,26 per cento	65.206.520,65
Sicilia	8,36 per cento	167.216.721,67
Sardegna	2,79 per cento	55.805.580,56
TOTALE	100 per cento	2.000.000.000,00

».

9.3

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Manca](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il maggior importo di cui al presente articolo è destinato per 100 milioni di euro alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione».

9.4

[Castellone](#), [Mautone](#), [Florida](#), [La Mura](#), [Puglia](#), [Pirro](#), [Bottici](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, viene esteso ai fini della realizzazione di strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie, delle strutture residenziali extraospedaliere per malati cronici non autosufficienti, per disabili e per malati terminali, di cui agli articoli dal 29 al 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, del riordino dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla realizzazione delle unità complesse di cure primarie, di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ed alla razionalizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, nonché alla realizzazione delle strutture di cure intermedie di cui al decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015, n. 70. Le risorse di cui al precedente comma 1, nelle Regioni che non abbiamo sviluppato adeguatamente la predetta offerta assistenziale, vengono destinate prioritariamente agli interventi di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

9.5

[De Poli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Al fine di consentire la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, a valere sulle risorse di cui al comma 1».

Conseguentemente ridurre di 100 milioni di euro gli stanziamenti di cui all'articolo 99, comma 2.

9.6

[De Poli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Al fine di consentire la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al comma 1».

9.7

[Calandrini](#)

Dopo il comma 2, inserire, in fine, il seguente:

«2-bis. Per far fronte alle mutate ed accresciute esigenze di assistenza sanitaria nel territorio pontino e garantire un qualificato ed efficace servizio sanitario e una dotazione tecnologicamente avanzata, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il triennio 2020-2022 da destinare alla realizzazione di nuovo ospedale di Latina. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

9.8

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:

«2-bis. Il maggior importo di cui al presente articolo è vincolato per 100 milioni di euro alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione».

9.0.1

[Faraone](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-**bis**.

(Interventi urgenti per l'impermeabilizzazione di Piazza S. Marco)

1. Al Commissario di cui all'articolo 4, comma 6-bis del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, acquisito il parere del provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, è destinata la gestione di un Fondo speciale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi urgenti ed indifferibili di difesa delle acque alte e di impermeabilizzazione e salvaguardia di Piazza S. Marco».

Conseguentemente il Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, è ridotto di euro 50 milioni.

9.0.2

[Fazzolari, Calandrini](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-**bis**.

(Utenze elettriche ad alta efficienza energetica)

1. Alla Tabella A - Parte II-*bis* (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunta la seguente lettera:

"1-*quinquies*) somministrazione di energia elettrica per utenze civili il cui immobile, sia certificato di Classe A3 o A4, per effetti del decreto legislativo n. 192 del 2005, ovvero abbia subito nei 10 anni precedenti interventi di riqualificazione energetica finalizzati a migliorarne l'efficienza energetica di 3 classi, ovvero, riguardi utenze totalmente elettriche' relative ad immobili tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero ad immobili presenti nei centri storici ove la realizzazione di impianti termo-idraulici e del gas comporterebbe un indebolimento delle murature ed il conseguente peggioramento del comportamento sismico degli edifici"».

9.0.3

[Urso, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 9-**bis**.

(Fondo indennizzo risparmiatori e Arbitro per le controversie finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 502-*ter*, aggiungere il seguente:

"502-*ter*.1. Resta fermo il diritto per i risparmiatori di cui al comma 494 all'integrale liquidazione del risarcimento riconosciuto con sentenza del giudice, con pronuncia dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici a valere sulle risorse del FIR"».

9.0.4

[Petrenga, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 9-**bis**.

(Edilizia sanitaria militare)

1. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico e di mantenimento delle aree verdi con vincolo paesaggistico, delle strutture sanitarie militari è attivato un fondo pluriennale di 5 milioni ciascuno per gli anni 2021 e 2022. Il fondo è finanziato dai risparmi di spesa previsti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e dall'articolo 2, comma 69 della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

9.0.5

[Urso, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 9-**bis**.

(Equiparazione percentuale di indennizzo obbligazionisti subordinati e risparmiatori obbligazioni convertibili)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 496, ovunque ricorrano, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "95 per cento"».

10.1

Ferrazzi

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contratti di lavori, servizi e forniture", sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *ll*), *ss*) e *tt*)";

b) al primo periodo, le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente codice";

c) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio.".

1-ter. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "250.000" sono sostituite dalle seguenti: "150.000"».

10.2**Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le modalità previste dal presente codice";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «250.000» sono sostituite dalle seguenti: «150.000».

10.3**Ciriani**

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio".».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «250.000» sono sostituite dalle seguenti: «100.000».

10.4**Nugnes, De Petris**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sostituire l'articolo 35 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il seguente:

Art. 35

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di recupero di materia rispetto alle operazioni di riciclaggio delle frazioni differenziate inorganiche e di compostaggio aerobico delle frazioni differenziate organiche, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, nel rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 181, comma 5 e dall'articolo 182-bis, lettera a), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Tali impianti di trattamento di rifiuti urbani e assimilati saranno realizzati per coprire il fabbisogno residuo, privilegiando la realizzazione di impianti di prossimità di piccola e media capacità entro il limite di capacità pari a 36. 000 tonnellate annue, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.

2. Al fine di riequilibrare il quadro delle politiche statali e incentivare le operazioni che rientrano nel recupero di materia e prevedono un fabbisogno di trattamento di compostaggio di frazione organica (F.O) differenziata e di frazione verde (F.V), nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo nazionale di incentivazione al compostaggio aerobico di importo pari a 1,5 miliardi di euro annui. L'incentivazione di cui al presente articolo è calcolata per il finanziamento di operazioni con importo pari a 180 euro/tonnellata/anno di F.O e F.V trattate in ingresso, inclusi i costi delle attività di trasporto, di trattamento di compostaggio e di realizzazione di impianti per la F.O e F.V. Il fondo nazionale di incentivazione è destinato a finanziare le attività con particolare riferimento alla ristrutturazione ed alla realizzazione di nuovi impianti di compostaggio "di prossimità" da parte delle amministrazioni comunali singole o consorziate che gestiscono tali operazioni in forma diretta tramite aziende di servizio, con corsia di preferenzialità per Comuni singoli od associati in ambiti o bacini territoriali non superiori a circa 200.000 abitanti. L'auto-compostaggio ed il compostaggio di comunità sono esclusi dall'obbligo di certificazione del compost prodotto che viene direttamente utilizzato dagli stessi produttori. L'accesso agli incentivi è commisurato alla quantità di ammendante compostato misto o verde prodotto ed effettivamente commercializzato o ceduto in maniera gratuita per usi agricoli, di giardinaggio e di ripristino ambientale (attraverso l'incremento della componente organica del suolo vegetale), nonché utilizzato per autoconsumo. Gli impianti di compostaggio a servizio del trattamento del "digestato", in esito da processi anaerobici della F.O., sono esclusi dalle presenti incentivazioni in quanto essi partecipano al sistema di incentivazione per il recupero energetico di biogas o biometano. Con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo accordo in sede di attuazione dal tavolo tecnico di cui al successivo articolo 2, comma 2, è definita la colorazione unica dei sacchetti compostabili per la raccolta differenziata delle F.O., differenziata da quella di tutti gli altri tipi di sacchetti a cui è vietato l'utilizzo dello stesso colore. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Tutti gli impianti di recupero di materia da rifiuti urbani e assimilati da realizzare sono autorizzati con le procedure semplificate od ordinarie, in base alle normative vigenti rispetto alla capacità di esercizio autorizzabile dalle rispettive autorità competenti, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. In caso di ubicazione di questi impianti a ridosso di centri abitati, sarà effettuata anche la valutazione preventiva ed il monitoraggio successivo su eventuali emissioni odorigene che possano superare la tollerabilità media, misurata con metodologia di olfattometri dinamica applicando la norma UNI EN 13725.

4. Sono autorizzate, in via preliminare alle autorizzazioni di cui al comma 4, le procedure di riconversione al recupero di materia degli impianti di trattamento meccanico biologico, per le frazioni di sopravaglio in esito alla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati, tese al recupero e riutilizzo industriale di frazioni plastiche e cellulosiche in sostituzione della attuale produzione di combustibile solido secondario CSS, salvo essere dimostrata l'impossibilità tecnica o economica di procedere alla suddetta riconversione impiantistica negli eventuali casi specifici.

5. Negli impianti di cui al comma 3 deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti nel territorio regionale nel pieno rispetto del principio di prossimità e delle norme generali che disciplinano la materia. Sono altresì ammessi, in via complementare, al trattamento i rifiuti urbani prodotti in altre regioni.

6. Per tutti gli impianti di incenerimento con o senza recupero di energia, in cui siano smaltiti rifiuti urbani o speciali prodotti nella propria, od in via complementare in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione competente un contributo, nel rispetto del principio stabilito dall'art. 3 comma 24 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, nella misura di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato conferito presso tali impianti. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza regionale ed extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini.

7. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori.

8. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4, 6, 7 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

9. Al comma 9-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi della società Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,".

10. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225."».

10.5

[D'Arienzo](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2022";

b) dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente:

"7-*ter*. ANAS S.p.A. è autorizzata nei limiti previsti nei commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa.";

c) al comma 8, primo periodo, le parole: "alle finalità di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "alle finalità di cui ai commi 7 e 7-*ter*".».

10.6 (testo 2)

[Coltorti](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, il fondo denominato "Salva-opere" di cui all'articolo 47, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, è incrementato di un importo pari ad euro 50 milioni di euro per l'anno 2020.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000.

10.6

[Coltorti](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, il fondo denominato "Salva-opere" di cui all'articolo 47, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, è incrementato di un importo pari ad euro 50 milioni di euro per l'anno 2020.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000;000.

10.7

[Pirovano, Zuliani, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 36 del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e degli affidamenti sono soppresse".

b) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di aggiudicazione di contratti di servizi sulla base del criterio del minor prezzo, non si applica il principio di rotazione degli inviti."».

10.8

[Nugnes, De Petris](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sopprimere le parole: "così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale" e le parole: "e moderno"».

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 8 e 9.

10.9

[Nugnes, De Petris](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È abrogato il comma 10 dell'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.»

10.10

[Nugnes, De Petris](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È abrogato l'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.»

10.0.1

[Fazzolari, Calandrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-**bis**.

(Evento Giubileo 2025)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, una struttura tecnica denominata Evento Giubilare e grandi eventi".

2. Alla Struttura tecnica "Evento Giubilare e grandi eventi" sono attribuiti i seguenti compiti:

a) individuazione delle linee guida per l'accesso ai finanziamenti di ciascun evento delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) supporto e sostegno agli enti promotori di Grandi Eventi sin dalla fase di candidatura;

c) analisi e valutazione dei programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali interessate dagli eventi;

d) valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture e dei servizi interessate dagli eventi;

e) verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;

f) elaborazione e verifica di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti infrastrutturali e di servizi in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- g) individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;
- h) affiancamento alle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;
- i) individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;
- l) elaborazioni di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente articolo;
- m) ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Alla Struttura tecnica "Evento Giubilare e grandi eventi" è assegnato un contingente di personale così composto:

- a) un dirigente di livello dirigenziale generale;
- b) tre dirigenti di livello dirigenziale non generale;
- c) non più di venti unità di personale non dirigenziale.

4. La Struttura si avvale altresì di un contingente di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dotati di adeguata professionalità, almeno due dei quali con specifica esperienza giuridico-economica nelle materie di competenza della Struttura.

5. Gli esperti di cui al comma 4, sono individuati mediante avviso pubblico in coerenza con i principi di trasparenza e imparzialità ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, tra soggetti in possesso di specifica ed elevata qualificazione scientifica e professionale nell'ambito delle materie di competenza della Struttura, di cui al comma 2.

6. Il dirigente di livello dirigenziale generale è individuato, tramite avviso pubblico, tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, o delle altre pubbliche amministrazioni, o delle Autorità amministrative indipendenti, o nell'ambito delle Istituzioni europee e internazionali e di Organismi ed Enti europei ed internazionali.

7. I dirigenti di livello dirigenziale non generale, sono individuati, tramite avviso pubblico, tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri o delle altre pubbliche amministrazioni, o delle Autorità amministrative indipendenti, o nell'ambito delle Istituzioni europee e internazionali e di Organismi ed Enti europei ed internazionali.

8. Il personale non dirigenziale è individuato, mediante apposite procedure per titoli e colloquio di ricerca di personale appartenente alle categoria A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei ministeri, o delle altre pubbliche amministrazioni, o delle Autorità amministrative indipendenti, o delle Istituzioni europee e internazionali e di Organismi ed Enti europei ed internazionali ad esse equiparate, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo in base all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ovvero, in caso di esito negativo o infruttuoso, anche tra estranei alla pubblica amministrazione, mediante apposita procedura di selezione pubblica, ai sensi della normativa vigente, equiparati, con riferimento al trattamento economico, ad una categoria non superiore alla categoria A-F1 del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Al dirigente di livello dirigenziale generale, di cui al comma 3, lettera a) è attribuito un trattamento economico lordo onnicomprensivo in misura non superiore a quello massimo dei coordinatori di Uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10. Ai dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

11. Agli esperti spettano compensi onnicomprensivi nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 1.190.000,00 annui lordi.

12. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Fondo per la progettazione degli Eventi Giubilari e grandi eventi pari ad euro 6.000.000,00 per l'annualità 2020.».

10.0.2

[Bruzzone](#), [Pucciarelli](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Augussori](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-**bis**.

(Misure a sostegno della logistica nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo la parola: "Melzo" sono inserite le seguenti: "Asti, Casalpusterlengo, Turano Lodigiano, Bertonico".

2. Per la realizzazione degli interventi necessari all'ottimizzazione dei flussi veicolari nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova, sono destinati 5 milioni di euro per il 2020, di cui 2 milioni da destinarsi al completamento del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo centro merci di Alessandria smistamento di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, 2 milioni di euro per la progettazione del centro intermodale di Casalpusterlengo Bertonico ed 1 milione di euro per l'analisi di fattibilità del nodo intermodale di Asti.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 211 milioni di euro per l'anno 2020».

10.0.2 (testo 2)

[Bruzzone](#), [Pucciarelli](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Augussori](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure a sostegno della logistica nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 dopo le parole: "Melzo" sono inserite le seguenti: "Asti, Casalpusterlengo, Turano Lodigiano, Bertonico".

2. Per la realizzazione degli interventi necessari all'ottimizzazione dei flussi veicolari nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova, sono destinati 5 milioni di euro per il 2020, di cui 2 milioni da destinarsi al completamento del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo centro merci di Alessandria smistamento di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, 2 milioni di euro per la progettazione del centro intermodale di Casalpusterlengo Bertonico ed 1 milione di euro per l'analisi di fattibilità del nodo intermodale di Asti.

3. La realizzazione delle attività di cui al comma 2 è affidata al soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 già individuato ai sensi del Decreto n. 15 del 2019 del Commissario Straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 per la realizzazione delle attività connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, con specifico riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto-legge, nonché di cui all'articolo 1, commi 1025 e 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le risorse individuate al medesimo comma 2 sono, quindi, destinate al soggetto attuatore unico di cui sopra.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

10.0.3

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Norme a sostegno del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali e di allineare le scadenze delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 negli scali dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, l'autorizzazione rilasciata al fornitore di lavoro portuale temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure è prorogata per quattro anni. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura del lavoro portuale temporaneo negli scali di Savona e Vado Ligure.

2. Il limite massimo del contributo per l'anno 2020 di cui al comma 2 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementato di un milione di euro.».

Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, apportare la seguente modifica alla voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»

2020: - 1.000.000.

10.0.4

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-**bis**.

(Norme a sostegno del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure.

2. Il limite massimo del contributo per l'anno 2020 di cui al comma 2 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementato di un milione di euro.».

Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, apportare la seguente modifica alla voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»

2020: - 1.000.000.

10.0.5

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-**bis**.

(Norme a sostegno del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali e di allineare le scadenze delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 negli scali dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, l'autorizzazione rilasciata al fornitore di lavoro portuale temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure è prorogata per quattro anni. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura del lavoro portuale temporaneo negli scali di Savona e Vado Ligure».

10.0.6

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-**bis**.

(Norme a sostegno del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure».

10.0.7

[Paroli](#), [Pichetto Fratin](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-**bis**.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 28, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021».

10.0.8

[Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-**bis**.

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 5-*bis* è sostituito con il seguente:

"5-*bis*. Gli incentivi di cui al presente articolo, compresi quelli maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, sempre che la provvista di spesa sia inclusa nei singoli quadri economici"».

10.0.9

[Campari](#), [Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-**bis**.

(Ferrovia Pontremolese)

1. Ai fini dello sviluppo della rete ferroviaria nazionale e al fine di realizzare la linea ferroviaria Parma-La Spezia è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 20.000.000.

10.0.10

[Campari](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-**bis**.

(Messa in sicurezza Strada Massese)

1. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della Strada statale 665 Massese, è autorizzata la spesa di 500 mila di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213,5 milioni di euro per l'anno 2020».

11.1

[L'Abbate](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;

b) al comma 2, le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;

c) al comma 3, le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;

d) al comma 4, le parole: «Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze può operare» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico può operare»;

e) al comma 10, le parole: «I decreti di cui al comma 4 possono prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 2, nonché la quantificazione del relativo impatto, siano certificati da un professionista indipendente. Con i medesimi decreti sono individuati dati e informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati i dati e le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze».

11.2

Anastasi, Santillo, Dell'Olio, Puglia

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» con le seguenti: «370 milioni di euro per l'anno 2020, di 840 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.354 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;*

b) *dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

«Art. 26-**bis**.

(Incremento della dotazione del fondo per gli IPCEI)

1. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di "Fondo IPCEI", può intervenire per il sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 3.

2. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui al presente articolo. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico.

3. Per le finalità definite dal presente articolo, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di 90 milioni di euro per l'anno 2021, di 66 milioni di euro per il 2022. Al finanziamento dei medesimi progetti possono concorrere ulteriori risorse anche regionali e derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei».

11.3

Anastasi, Santillo, Dell'Olio, Puglia, Bottici

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «470 milioni» con le seguenti: «420 milioni»;*

b) *dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:*

«12-*bis*. Per il rafforzamento degli interventi per il sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione di contributi diretti alla spesa».

11.4

Manca, Ferrari

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Alla costituzione del fondo concorrono» aggiungere le seguenti: «, per gli scopi coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione e mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché di adattamento ai loro impatti,».

11.5

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Alla costituzione del fondo concorrono» aggiungere le seguenti: «, per gli scopi coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione e mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché di adattamento ai loro impatti,».

11.6

[Saponara, Tosato, Pietro Pisani](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e una ulteriore quota non inferiore a 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 è destinata alle bonifiche dei siti contaminati sul territorio nazionale e per il recupero e smaltimento dei rifiuti provenienti da tali siti».

11.7

[Petrenga, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

*«1-bis. A valere sul fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il triennio 2020-2023 per consentire la riqualificazione del parco aeroportuale e infrastrutturale dell'aeronautica militare secondo moderni *standard*, anche di efficienza energetica da attuarsi anche sugli alloggi per le famiglie e del personale».*

11.8

[Arrigoni, Tosato, Zuliani, Pietro Pisani](#)

Al comma 2, dopo le parole: «la decarbonizzazione dell'economia,» inserire le seguenti: «l'efficientamento energetico, la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili».

11.9

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia](#)

Al comma 2, dopo le parole: «la rigenerazione urbana» inserire le seguenti: «la mobilità a emissione zero».

11.10

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Al comma 2, dopo le parole: «rigenerazione urbana» sono aggiunte le seguenti: «, la mobilità a emissioni zero».

11.11

[Nugnes, De Petris](#)

Al comma 2 dopo le parole: «la rigenerazione urbana,» aggiungere le seguenti: «il contrasto al consumo del suolo, il contrasto allo spreco dell'acqua potabile e la tutela delle fonti, la tutela del mare,».

11.12

[Martelli](#)

Al comma 7, al primo periodo, sostituire le parole: «nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica.» con le seguenti: «nella misura massima del 75 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per il raggiungimento della qualifica di edifici a emissioni zero (ZEB) o a emissioni quasi-zero (NZEB) e contestuale saturazione della capacità generativa di energia da fonti rinnovabili mediante completo sfruttamento delle superfici a disposizione.».

al comma 8, al primo periodo, sostituire le parole: «ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente» con le seguenti: «alle emissioni di gas climalteranti quali, prioritariamente: biossido di carbonio, metano, ossido di diazoto, nonché alle

attività climalteranti, all'incremento della capacità generativa da fonti rinnovabili, alla dismissione progressiva degli impianti di generazione elettrica da fonti fossili senza nuovi o maggiori oneri fiscali o tariffari, a interventi, anche legislativi, volti a ridurre la produzione di rifiuti, il parco veicoli privato circolante, all'economia circolare, all'incremento della superficie forestale nazionale, all'incremento delle produzioni legnose fuori foresta di qualità, anche mediante impianti sperimentali di specie esotiche non invasive, alla protezione dell'ambiente».

11.13

[Nugnes, De Petris](#)

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Ai fini dell'emissione dei titoli di Stato Green è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'Ambiente, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'Ambiente, del territorio e del mare con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al successivo comma 9-*bis*. Ai componenti del comitato non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9-*bis*. Il Comitato di cui al comma 9, ha come fine quello di orientare alla transizione energetica tutti gli investimenti pubblici; di individuare politiche per conseguire i 21 *Target* SDGs in scadenza nel 2020; di preparare una legge annuale sullo sviluppo sostenibile, che intervenga sulla normativa con un'ottica "sistemica" e realizzi un vasto piano di informazione e comunicazione sul tema dello sviluppo sostenibile diretto all'intera popolazione; inserire l'introduzione e la valutazione ex-ante della legislazione alla luce degli SDGs (*Sustainable Development Goal*) nonché dei BES (Benessere Equo e Sostenibile), ovvero l'analisi degli indicatori introdotti con la legge 163 del 2016.

9-*ter*. Le modalità di funzionamento del Comitato interministeriale di cui al presente comma sono stabilite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

11.14

[Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli](#)

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Al fine di favorire nel sistema delle aree protette nazionali investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale secondo modalità eco-compatibili, possono usufruire delle tipologie di agevolazioni di cui al presente articolo nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento;

c) le attività oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo devono essere coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

11-*ter*. Alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto per gli investimenti eco-compatibili sostenuti o avviati negli anni 2020, 2021 e 2022 nell'esercizio dell'attività d'impresa, pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 20.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tipologie di investimenti eco-compatibili ammissibili e i criteri e le modalità per l'ottenimento del contributo di cui al presente

comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

11.15

[Ferrari, Manca](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea in materia di riciclo degli imballaggi in plastica secondo la Direttiva sulle plastiche monouso o *Single Use Plastics* (SUP), è istituito presso il Ministero dell'Ambiente un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per lo sviluppo della sperimentazione "*bottle to bottle*" della raccolta di materiale PET sul territorio nazionale con particolare attenzione alle città metropolitane ed alle regioni del mezzogiorno».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

11.16

[Stefani, Saviane, Tosato, Zuliani, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, sono assegnate alle regioni risorse per la programmazione e attuazione di progetti per la riduzione progressiva del consumo di suolo non ancora urbanizzato e per la rigenerazione urbana, nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

11.17

[Romeo, Tosato, Faggi, Rivolta, Ferrero, Zuliani](#)

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi precedente del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata per gli anni 2020, 2021 e 2022, per un importo pari a 45,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 44,1 milioni di euro per l'anno 2021 e a 48,9 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «139,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 269,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 265,1 milioni di euro per l'anno 2022».

11.18

[Romeo, Tosato, Faggi, Rivolta, Ferrero, Zuliani](#)

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine il seguente:

«12-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi precedente del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata per gli anni 2020 e 2021 per un importo pari complessivamente a 58 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «185 milioni di euro per l'anno 2020, di 276 milioni di euro per l'anno 2021, di 314 milioni di euro per l'anno 2022».

11.19

[Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Manca](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica

assume la denominazione di Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.

12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile. *12-quater.* Per le finalità di coordinamento delle politiche pubbliche di cui al comma 12-bis, è stanziata la somma di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da destinare alle attività di sviluppo di modelli in grado di valutare l'impatto delle politiche settoriali sui diversi obiettivi dell'Agenda 2030».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 250.000;

2021: - 250.000;

2022: - 250.000.

11.20

[Stefani, Saviane, Tosato, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. Gli interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, previa verifica della sussistenza di tali presupposti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.

12-ter. I canoni per le concessioni dei beni del demanio marittimo rilasciate nell'ambito del territorio regionale sono introitati dalla regione competente per il medesimo territorio.

12-quater. Le Regioni, al fine di migliorare l'azione di gestione dei corpi idrici adeguandola alle esigenze locali, possono introdurre discipline locali delle norme di polizia delle acque pubbliche di cui Capo VII del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".».

11.21

[Stefani, Saviane, Tosato, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

«12-bis. Nelle discariche e negli impianti di incenerimento autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti speciali, a seguito di esplicita richiesta formulata dal soggetto proponente, può essere autorizzato il conferimento di tali rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, per una quota non superiore al quindici per cento della capacità autorizzata, considerando tali anche i rifiuti che nella regione siano solamente transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero siano sottoposti a trattamento preliminare allo smaltimento in discarica e in inceneritore, quali ad esempio, la riduzione volumetrica, la miscelazione, la inertizzazione, la stabilizzazione e la solidificazione.

12-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle discariche e agli inceneritori in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere da sei mesi dalla medesima data. La quota di rifiuti riservata si calcola sulla capacità residua della discarica alla medesima data; analogamente per gli inceneritori la quota dei rifiuti riservata si calcola sulla potenzialità autorizzata».

11.22

[Tosato, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. Nelle discariche e negli impianti di termovalorizzazione che trattano rifiuti speciali, a seguito di esplicita richiesta formulata dal soggetto proponente, può essere autorizzato il conferimento di rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale, per una quota non superiore al quindici per cento della capacità ricettiva, considerando tali anche i rifiuti che nel Veneto siano solamente transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero siano sottoposti a trattamento preliminare allo smaltimento in discarica o termovalorizzatore, quali ad esempio, la riduzione volumetrica, la miscelazione, la inertizzazione, la stabilizzazione e la solidificazione.

12-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle discariche e ai termovalorizzatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere da sei mesi dalla medesima data. La quota di rifiuti riservata si calcola sulla capacità residua della discarica alla medesima data e sulla capacità di smaltimento dell'impianto di termovalorizzazione.».

11.23

[Anastasi](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Puglia](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«**12-bis.** Nel quadro delle politiche di implementazione del "*Green New Deal*" e delle misure per il contenimento delle emissioni climalteranti ed inquinanti nelle Città Metropolitane, ai titolari di licenza di pubblico esercente operanti nelle città metropolitane e che svolgono attività di trasporto in Conto Proprio che rottamano i veicoli di classe Euro 4/IV o inferiori è riconosciuto, per ciascun veicolo rottamato, un credito di euro 2.000 utilizzabile per la sostituzione del veicolo rottamato con veicoli commerciali ad emissioni ridotte e ad alimentazione alternativa, ai sensi del decreto legislativo del 16 dicembre 2016 n. 257, di recepimento della Direttiva 2014/94/EU.

12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma **12-bis**, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022.».

11.24

[Ferrazzi](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«**12-bis.** All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione 'invasi'", sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2029, di cui 150 milioni di euro annui per la sezione 'invasi'".

12-ter. All'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033" sono sostituite con le seguenti: "di 1.060 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.400 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.050 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033"».

11.25

[D'Arienzo](#), [Astorre](#), [Ferrazzi](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«**12-bis.** All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione 'invasi'", sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2029, di cui 100 milioni di euro annui per la sezione 'invasi'".

12-ter. All'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033" sono sostituite con le seguenti: "di 1.210 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033"».

11.26

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«**12-bis.** Al fine di contrastare i cambiamenti climatici, le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 per il finanziamento di programmi e progetti di

efficientamento energetico negli immobili degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica. I programmi sono selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenuto conto dell'impatto di questi sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico.

12-ter. I programmi e i progetti di cui al comma 12-bis sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dagli enti gestori di edilizia residenziale pubblica sulla base dei criteri e delle modalità di presentazione delle domande nonché l'ammontare delle spese ammissibili ai fini del finanziamento stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e la Conferenza delle Regioni. Le domande di cui al presente comma dovranno in ogni caso indicare i tempi di attuazione dei progetti di efficientamento energetico di cui al presente articolo»;

e, all'articolo 99, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 12-bis e 12-ter, si provvede con una corrispondente riduzione delle risorse a disposizione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.27

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di contrastare i cambiamenti climatici, le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024 per il finanziamento di programmi e progetti di efficientamento energetico negli immobili degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica. I programmi sono selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenuto conto dell'impatto di questi sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico.

12-ter. I programmi e i progetti di cui al comma 12-bis sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dagli enti gestori di edilizia residenziale pubblica sulla base dei criteri e delle modalità di presentazione delle domande nonché l'ammontare delle spese ammissibili ai fini del finanziamento stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e la Conferenza delle Regioni. Le domande di cui al presente comma dovranno in ogni caso indicare i tempi di attuazione dei progetti di efficientamento energetico di cui al presente articolo»;

e, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

11.28

[Salvini](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Barbaro](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Candiani](#), [Candura](#), [Cantù](#), [Casolati](#), [Centinaio](#), [Corti](#), [De Vecchis](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Fregolent](#), [Fusco](#), [Iwobi](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Marti](#), [Montani](#), [Nisini](#), [Ostellari](#), [Pazzaglini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Pergreffi](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#), [Pittoni](#), [Pizzol](#), [Pucciarelli](#), [Ripamonti](#), [Rivolta](#), [Rufa](#), [Saponara](#), [Saviane](#), [Sbrana](#), [Siri](#), [Stefani](#), [Tesei](#), [Tosato](#), [Vallardi](#), [Vescovi](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente del tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A., all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria";

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

11.29

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente del tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A., all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondano all'esecuzione";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria";

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

11.30

Pucciarelli, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato, Ripamonti, Bruzzone

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di avviare e realizzare i lavori per la costruzione della diga foranea del porto di Genova e per la messa in sicurezza delle aree dello stabilimento di Genova Sestri Ponente, nello Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con dotazione pari a 1.000 milione di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-bis, quantificate in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2019, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.

11.31

[Saviane](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, una quota pari a 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2023 è utilizzata per la concessione di un credito d'imposta per la realizzazione di case in legno di nuova costruzione prodotte in filiera corta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del credito d'imposta, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del presente comma».

11.32

[Saviane](#), [Zuliani](#), [Tosato](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 è utilizzata per la realizzazione di recinti per il rimboschimento, con particolare riferimento alle foreste del Nord-Est distrutte dal tornado Vaia».

11.33

[Puglia](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 89, alla lettera *b-ter*), dopo le parole: "Venture Capital" sono inserite le seguenti: "o OICR che investono in obbligazioni, altri titoli di debito e crediti a medio e lungo termine emessi dalle imprese del settore dell'efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile nonché *green economy* (cosiddetti Fondi di *private debt*),"» .

11.34

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti:

«12-bis. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito per la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrica a zero emissioni, per un periodo transitorio di 6 anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 112-bis a 12-octies, gli impianti di produzione di idrogeno sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema e spese di distribuzione e gestione contatore, ad eccezione del 5 per cento delle componenti

variabili degli oneri generali di sistema e della componente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:

a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;

b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;

c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre 6 anni dall'entrata in vigore della presente legge e messa in funzione degli impianti entro 3 anni dalla notifica;

d) le notifiche dei progetti sono corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati;

e) l'esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei anni, sarà garantita per un periodo di esercizio di 10 anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero sotto condizioni economiche certe e definite;

f) eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di 10 anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di 10 anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale;

g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.

12-ter. L'esenzione di cui al comma 12-*bis* è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12-*bis* e 12-*ter* si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e include anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.

12-quinquies. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui ai commi 12-*bis* e 12-*quater*, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico si applica quanto previsto all'articolo 52, lettera e); del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni. L'Agenzia delle Dogane è tenuta alla relativa precisazione tramite circolare o strumento adeguato entro 60 giorni calendari dall'entrata in vigore della presente legge.

12-sexies. Decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui ai commi 12-*bis* e 12-*quater*, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno percepite tramite atto legislativo adeguato. In mancanza di tale, la fase pilota di cui ai commi 12-*bis* - 12-*quater* sarà prolungata di un anno.

12-octies. L'esenzione di cui ai commi 12-*bis* e 12-*quater* si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro 60 giorni dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi, l'Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e/o ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 99.

11.35

Romeo, Rivolta, Tosato, Stefani, Cantù, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Centinaio, Faggi, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Bergesio, Casolati, Montani, Pianasso, Borgonzoni, Campari, Pietro Pisani, Saponara, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol,

[Saviane, Vallardi, Zuliani, Ferrero](#)

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. Il finanziamento di cui al nono periodo, del comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui per il 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge.».

11.36

[Ferro](#)

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. Il finanziamento di cui al nono periodo del comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui per il 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge.».

11.37

[Ferrazzi](#)

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. Il finanziamento di cui all'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui ciascuno degli anni 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 fino all'anno 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge».

11.38

[Comincini](#)

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. Il finanziamento di cui al nono periodo, del comma 14-ter, dell'art. 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui per il 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge».

11.39

[Nugnes, De Petris](#)

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare di cui al comma 1, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla valutazione con riferimento al Catalogo dei SAD e dei SAF del luglio 2018, dei sussidi ambientalmente dannosi (nei settori del trasporto e dell'energia, dell'industria, dell'agricoltura e del riscaldamento delle abitazioni) che devono essere progressivamente soppressi fino alla loro completa eliminazione entro il 2025, individuando nel contempo misure compensative nei sussidi ambientalmente favorevoli, che favoriscano scelte produttive e di consumo virtuose dal punto di vista ambientale. Dal presente comma devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

11.40

[Nugnes, De Petris](#)

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare di cui al comma 1, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla valutazione di rimodulazioni dell'imposta del valore aggiunto calcolata sull'impronta di carbonio di ogni manufatto immesso sul mercato calcolato su tutto il ciclo di vita dello stesso (LCA) dal momento dell'estrazione, importazione, fino allo smaltimento. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

11.0.1 (testo 2)

Paragone, Botto, Corrado, Marinello, Pavanelli, Lanzi, Lannutti, Giannuzzi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Modifiche alla disciplina degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 i commi 59 e 60 sono abrogati.
2. All'articolo 35, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 61 a 64 e da 66 a 71, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti progressivamente ed in via esclusiva, sino al soddisfacimento completo del proprio fabbisogno di energia elettrica verde acquistata sulla piattaforma di mercato per i contratti di lungo termine ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le necessarie disposizioni al fine di assicurare, dal 1° gennaio 2020, il servizio di salvaguardia ai soggetti di cui al periodo precedente sprovvisti di fornitore di energia elettrica, che esplicitamente scelgono di non rifornirsi di energia verde dalla piattaforma, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. In relazione all'evoluzione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza, da effettuare almeno con cadenza biennale, con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione del regime di cui al presente comma".
3. Gli acquirenti titolari di un codice identificativo del punto di fornitura (POD), in quanto clienti finali, sono esentati dal pagamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione istituiti con: le delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in proporzione alla percentuale di energia acquistata sulla piattaforma di cui all'articolo 18, comma 1, del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186 e nel rispetto del limite massimo del proprio fabbisogno di energia elettrica da prelevare dalla rete. Per beneficiare di tale esenzione gli acquirenti devono stipulare, tramite la piattaforma di cui al periodo precedente, contratti di durata non inferiore a 10 anni.
4. L'offerta massima di acquisto che può essere presentata sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, non può superare la soglia del 15 per cento del prezzo medio dei Mercato del Giorno Prima - MGP il mese precedente la data di offerta.
5. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) può richiedere, ai titolari degli impianti e agli acquirenti che intendono presentare offerte di acquisto o di vendita sulla piattaforma, una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari a 2 mesi del valore annuale della transazione.
6. I pagamenti delle transazioni concluse sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, sono garantite dal GSE con oneri ripartiti tra tutti i relativi partecipanti in proporzione alla quantità di energia venduta e acquistata.
7. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5,8 miliardi a decorrere dall'anno 2020 si provvede nel limite di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 - Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2016, n. 150».

11.0.1

[Paragone](#), [Botto](#), [Corrado](#), [Marinello](#), [Pavanelli](#), [Lanzi](#), [Lannutti](#), [Giannuzzi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Modifiche alla disciplina degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 i commi 59 e 60 sono abrogati.
2. All'articolo 35 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 61 a 64 e da 66 a 71, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti progressivamente ed in via esclusiva, sino al soddisfacimento completo del proprio fabbisogno di energia elettrica verde acquistata sulla piattaforma di mercato per i contratti di lungo termine ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le necessarie disposizioni al fine di assicurare, dal 1° gennaio 2020, il servizio di salvaguardia ai soggetti di cui al periodo precedente sprovvisti di fornitore di energia elettrica, che esplicitamente scelgono di non rifornirsi di energia verde dalla piattaforma, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. In relazione all'evoluzione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza, da effettuare almeno con cadenza biennale, con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione .del regime di cui al presente comma».
3. Gli acquirenti titolari di un codice identificativo del punto di fornitura (POD), in quanto clienti finali, sono esentati dal pagamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione istituiti con le delibere 481/2017/R/eel e 922/ 2017 /R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in proporzione alla percentuale di energia acquistata sulla piattaforma di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato - nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186 e nel rispetto del limite massimo del proprio fabbisogno di energia elettrica da prelevare dalla rete. Per beneficiare di tale esenzione gli acquirenti devono stipulare, tramite la piattaforma di cui al periodo precedente, contratti di durata non inferiore a 10 anni.
4. L'offerta massima di acquisto che può essere presentata sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, non può superare la soglia del 15 per cento del prezzo medio del Mercato del Giorno Prima - MGP il mese precedente la data di offerta.
5. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) può richiedere, ai titolari degli impianti e agli acquirenti che intendono presentare offerte di acquisto o di vendita sulla piattaforma, una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari a 2 mesi del valore annuale della transazione.
6. I pagamenti delle transazioni concluse sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, sono garantite dal GSE con oneri ripartiti tra tutti i relativi partecipanti in proporzione alla quantità di energia venduta e acquistata.»

11.0.2

[Collina](#), [Ferrari](#), [Laus](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Disposizioni in tema di sostegno alla microcogenerazione)

1. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 settembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2011 apportare le seguenti modificazioni:
 - a) all'art. 4 comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "K è un coefficiente di armonizzazione posto pari a" aggiungere i seguenti periodi:
 - 6,5 per le quote di potenza fino a 6 kWe con tecnologia a celle a combustibile;
 - 2,4 per le quote di potenza fino a 6 kWe;
 - 2,0 per le quote di potenza superiori a 6 kWe e fino a 20 kWe;
 - 1,8 per le quote di potenza superiori a 20 kWe e fino a 50 kWe;

b) conseguentemente, all'art. 4 comma 1 ultimo periodo, sostituire le parole "1,4 per le quote di potenza fino a 1 MWe" con le parole "1,4 per le quote di potenza superiore a 50 kWe e fino a 1 MWe".

2. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2016 apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera:

"h) sostituzione, totale o parziale, o integrazione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti microcogeneratori";

b) All'articolo 7, comma 3, Tabella A, dopo il Codice Intervento 1.G aggiungere l'intervento 1.H

Codice intervento	Tipologia Intervento	Soggetti ammessi	Durata dell'incentivo
1.H	Sostituzione, totale o parziale, o integrazione di impianti di climatizzazione invernale con microcogeneratori	Amministrazioni Pubbliche	5 anni

c) All'Allegato I, punto 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "Gli interventi relativi alla sostituzione o integrazione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti microcogeneratori devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato Iii del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%";

d) All'Allegato II, punto 1, dopo il punto 1.3 aggiungere il seguente: "1.4 Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%spesa \cdot C \cdot P_{int}$$

con $I_{tot} \leq I_{max}$

dove

- P_{int} è la potenza elettrica del microcogeneratore installato in kWe;
- C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza elettrica nominale installata in kWe. I valori massimi di C ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati in Tabella 6;
- $\%$ spesa è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in Tabella 6;
- I_{tot} è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso a/l'intervento in oggetto;
- I_{max} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale

e) All'Allegato II, punto 1., è inserita la seguente tabella 6:

Tipologia di intervento		Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (Cmax)	Valore massimo dell'incentivo (I max) [euro]
articolo 4 comma 1 lettera h)	installazione di microgeneratori	65	3.076 euro/kWe	100.000
	installazione di microgeneratori (celle a combustibile)	65	12.000 euro/kWe	100.000

11.0.3

Gallone, Damiani

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Disposizioni in tema di sostegno alla microcogenerazione)

1. All'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercenti officine costituite da impianti di microcogenerazione e non fornite di misuratori fiscali di energia elettrica adoperata possono corrispondere l'accisa mediante un canone di abbonamento annuale stabilito in funzione della loro potenza elettrica nominale secondo coefficienti stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche per l'applicazione dell'imposta sui combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica di cui al punto 11 della Tabella A.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'emanazione del decreto di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche attraverso un confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

11.0.4

[Stefani](#), [Saviane](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Fondo rotativo per l'efficienza energetica)

1. Nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo art. 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e del decreto 22 dicembre 2017 «Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica» è istituita una Sezione Speciale per il Veneto.

2. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 è determinata in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto ed al rapporto fra il numero delle imprese con sede operativa in Veneto ed il totale delle imprese con sede operativa nel territorio nazionale.

3. La Sezione Speciale di cui al comma 1 è destinata alla concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento ed all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato finalizzati a sostenere interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese, ivi comprese le ESCO, e dalla Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi.

4. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 2 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

5. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, sono definite le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 4».

11.0.5

[Collina](#), [Ferrari](#), [Laus](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e delle politiche nazionali volte a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia, all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

"Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art.6 gli interventi da realizzare sui progetti autorizzati e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici esistenti che prevedano una modifica della soluzione tecnologica utilizzata ma che non comportino un aumento della potenza complessiva dell'impianto né dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi né delle opere connesse.

Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui al successivo articolo 6, gli interventi di modifica ad impianti esistenti, anche se consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15%.

Inoltre non sono considerati sostanziali gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

I) a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;

II) per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore $k * h1 * d2 / d1$, dove $k = 1,15$ ".

2. Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"«3-*bis*. Per "sito dell'impianto eolico" si intende: *a*) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15% della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi; *b*) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15%.

3-*ter*. Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

i) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra $n_1 \cdot 2/3$ e $n_1 \cdot d_1 / (d_2 - d_1)$;

ii) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n_1 \cdot d_1 / d_2$ arrotondato per eccesso dove:

a) d_1 : diametro rotor già esistenti o autorizzati

b) n_1 : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati

c) d_2 : diametro nuovi rotor

d) h_1 : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».

11.0.6

[Gallone, Damiani](#)

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art.6 tutti gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali - di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del layout impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20% dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione.

Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell'1 % -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata".».

11.0.7

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Detrazioni fiscali per interventi di installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, relative a interventi di installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di qualsiasi potenza di cui al comma 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 65 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che

possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile o il terreno o il sito sul quale sono effettuati gli interventi di installazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore ad 1 milione di euro ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

2. Hanno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati:

a) in sostituzione di coperture di edifici, magazzini, capannoni industriali, immobili, su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto in ottemperanza e secondo le prescrizioni attualmente vigenti;

b) nei siti da bonificare individuati ai sensi degli artt. 251 e 252 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. previa bonifica;

c) su serre, pergole, tettoie, pensiline e barriere acustiche;

d) su aree industriali, discariche esaurite, cave e miniere esaurite.

3. In luogo della detrazione di cui al comma 1 i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo non sono cumulabili con eventuali detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, nonché con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali, regionali ed europee per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fino ad un importo massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

11.0.8

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-**bis**. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo."».

11.0.9

[Gallone, Damiani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-**bis**. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale,

per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo"».

11.0.10

Gallone, Damiani

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Detrazioni fiscali per interventi di installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, relative a interventi di installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di qualsiasi potenza di cui al comma 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 65 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile o il terreno o il sito sul quale sono effettuati gli interventi di installazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore ad 1 milione di euro ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

2. Hanno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati:

a) in sostituzione di coperture di edifici, magazzini, capannoni industriali, immobili, su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto in ottemperanza e secondo le prescrizioni attualmente vigenti;

b) nei siti da bonificare individuati ai sensi degli articoli 251 e 252 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. previa bonifica;

c) su serre, pergole, tettoie, pensiline e barriere acustiche;

d) su aree industriali, discariche esaurite, cave e miniere esaurite.

3. In luogo della detrazione di cui al comma 1 i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo non sono cumulabili con eventuali detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, nonché con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali, regionali ed europee per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fino ad un importo massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.11

Gallone, Damiani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 lett. a), dopo le parole: "energia elettrica" aggiungere in fine le seguenti: ", ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste";

2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di interventi di integrale ricostruzione, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione partecipanti all'asta."».

11.0.12[Collina, Ferrari, Laus](#)*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*«Art. 11-**bis**.*(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)*

All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 lett. a), dopo le parole: "energia elettrica" aggiungere in fine le seguenti: ", ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste";

2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di interventi di integrale ricostruzione, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione partecipanti all'asta."».

11.0.13[Arrigoni, Tosato, Ferrero, Pietro Pisani](#)*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*«Art. 11-**bis**.*(Interpretazione autentica - Partecipazione a contribuzioni statali per la tutela e valorizzazione del parco dello Stelvio)*

1. L'attribuzione di funzioni di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al Parco Nazionale dello Stelvio, non esclude la partecipazione dello stesso a stanziamenti di risorse statali non afferenti al contributo ordinario per il funzionamento dei parchi nazionali.».

11.0.14[Arrigoni, Briziarelli, Zuliani, Pietro Pisani](#)*Dopo l'articolo inserire il seguente:*«Art. 11-**bis**.*(Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione dei siti orfani)*

1. All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

"hh) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato, ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte Sesta del presente decreto, ovvero non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte Sesta del presente decreto."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

«Art. 252-**ter**.*(Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione dei siti orfani)*

1. Al fine di arrestare l'inquinamento presente, favorire un razionale uso del suolo e il riutilizzo e la valorizzazione delle aree industriali dismesse all'interno dei siti orfani o delle aree destinate alla riconversione per la riqualificazione delle predette aree e la valorizzazione economica, ambientale e produttiva, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente, un Fondo Pilota, con dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le risorse sono destinate al finanziamento dei progetti presentati dagli operatori interessati e relativi alla riconversione e riqualificazione dei siti orfani di cui all'articolo 240, comma 1, lettera hh), per un ammontare non superiore a 2 milioni euro per singolo progetto. I progetti sono adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio, mediante procedura ad evidenza pubblica. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo.

2. Con riferimento ai siti orfani presenti all'interno dei siti di cui all'articolo 252 del presente decreto, i soggetti non responsabili della contaminazione che avviano a proprie spese gli interventi relativi alla bonifica e alla riconversione e riqualificazione dei suddetti siti, a valere sul Fondo di cui al comma 1, beneficiano di un credito di imposta sul reddito di impresa per una quota non superiore al 45 per cento del costo degli interventi di bonifica e comunque non superiore a 2 milioni euro per singolo intervento. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di erogazione del suddetto credito d'imposta, da effettuare comunque mediante procedura a evidenza pubblica.

3. Le Pubbliche Amministrazioni proprietarie dei siti orfani di cui all'articolo 240, comma 1, lettera *hh*), possono, previa presentazione del progetto di cui al comma 1, provvedere, mediante procedura di affidamento, alla cessione dei beni immobili di cui all'articolo 191, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 11-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno dei anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

11.0.15

[Stefani, Saviane, Tosato, Zuliani, Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Sostenibilità ambientale degli scarichi idrici)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 108 è inserito il seguente:

"Art. 108-*bis*.

(Limiti di concentrazione negli scarichi per le sostanze perfluoro - alchiliche - PFAS - e per le sostanze pericolose emergenti non altrimenti normate)

1. Su tutto il territorio nazionale negli scarichi in tutte le matrici ambientali dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di concentrazione per le sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS): PFOS ≤ 0,06 microgrammi/litro; PFOA ≤ 0,5 microgrammi/litro; PFBA ≤ 0,5 microgrammi/litro; PFB ≤ 3,0 microgrammi/litro; PFPeA ≤ 3,0 microgrammi/litro; PFHxA1,0 microgrammi/litro; somma altri PFAS (PFNA + PFDeA + PFHpA + PFUnA + PFHxS + PFDoA) ≤ 0,6 microgrammi/litro; per ciascuna di tutte le altre sostanze PFAS non descritte nel presente punto il limite di concentrazione è fissato il 0,1 microgrammi/litro.

2. Per tutte le sostanze emergenti pericolose non normate con riguardo ai limiti allo scarico nelle matrici ambientali, il valore limite da rispettare non potrà essere superiore a 0.05 microgrammi/litro.

3. I limiti di cui ai superiori punti 1 e 2 si riferiscono alla mediana su base annua calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova dei campioni fiscali eseguiti dalle Agenzie regionali per la Protezione dell'Ambiente.

4. I limiti di cui ai superiori punti 1 e 2 entreranno in vigore a far data dal 1° gennaio 2020.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le limitazioni alle sostanze perfluoroalchiliche relativamente agli scarichi e alle acque potabili e ad uso agricolo."».

11.0.16

[Fazzolari, Calandrini](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Risparmio idrico)

1. All'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 75 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 4.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati, gli interventi:

- a) finalizzati al risparmio idrico domestico;
- b) relativi al ripristino di preesistenti cisterne in disuso;
- c) finalizzati al riutilizzo o all'immissione in falda dell'acqua di condensa degli impianti di climatizzazione;
- d) finalizzati all'utilizzo dell'acqua piovana;
- e) finalizzati alla realizzazione di mini impianti di fitodepurazione".

2. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono definite, anche avvalendosi dell'ISPRA e dell'ENEA, le procedure, i moduli e il dettaglio degli interventi ammissibili su cui presentare le richieste di detrazioni previste al comma 1-*bis* dell'art. 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)».

11.0.17

[Stefani](#), [Saviane](#), [Tosato](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Sostenibilità ambientale - rischio idrogeologico)

1. Per far fronte alle necessità connesse con la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dell'art 24 quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge della legge 7 dicembre 2018, n. 136, le Regioni interessate e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del relativo riparto di cui al comma 2 possono assumere, negli anni 2010-2021, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata biennale e non rinnovabile, unità di personale tecnico ed amministrativo, al di fuori della dotazione organica dell'ente, da impiegare nelle proprie strutture di protezione civile, e di supporto all'emergenza entro il limite delle risorse finanziate di cui al comma 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, nonché in deroga a quanto previsto dall'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Commissario delegato territorialmente competente il quale provvede con propri atti al riparto, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri tra i medesimi soggetti, delle unità di personale e delle risorse finanziarie nel limite delle disponibilità delle risorse di cui di cui all'articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dell'art 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge della legge 7 dicembre 2018, n. 136. Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere anche con risorse proprie eventualmente disponibili, d'intesa con il Commissario delegato territorialmente competente.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto ai sensi del comma 1 mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità trasparenza e imparzialità».

11.0.18

[Salvini](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Barbaro](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Candiani](#), [Candura](#), [Cantù](#), [Casolati](#), [Centinaio](#), [Corti](#), [De Vecchis](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Fregolent](#), [Fusco](#), [Iwobi](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Marti](#), [Montani](#), [Nisini](#), [Ostellari](#), [Pazzaglini](#), [Emanuele](#)

[Pellegrini](#), [Pepe](#), [Pergreffi](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#), [Pittoni](#), [Pizzol](#), [Pucciarelli](#), [Ripamonti](#), [Rivolta](#), [Rufa](#), [Saponara](#), [Saviane](#), [Sbrana](#), [Siri](#), [Stefani](#), [Tesei](#), [Tosato](#), [Vallardi](#), [Vescovi](#), [Zuliani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Fondo per cooperazione internazionale per la tutela dei mari e dei fiumi)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, denominato Fondo per cooperazione internazionale per la tutela dei mari e dei fiumi, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro annui dal 2020 al 2034, per interventi straordinari volti a rilanciare una politica di contrasto al fenomeno dell'inquinamento causato dalla dispersione e l'accumulo di prodotti plastici nei principali mari e bacini idrici del mondo.

2. Gli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 1 sono volti ad assicurare la piena cooperazione con i paesi interessati, nel quadro di un'azione integrata di politica ambientale che valorizza la tematica del controllo dell'inquinamento dei principali mari e bacini idrici del mondo.

3. Sono considerate di priorità strategica per gli interventi di cui al comma 1, la regione asiatica e la regione africana, aree maggiormente interessate dall'inquinamento per l'accumulo di prodotti plastici nei propri mari.

4. Vengono incentivate iniziative volte alla costruzione di barriere fisse e all'utilizzo di imbarcazioni a pescaggio ridotto per il contenimento e raccolta della plastica nei fiumi maggiormente inquinati.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrare in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni annui dal 2020 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7».

11.0.19

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Istituzione dell'unità operativa ItaliaClima)

1. Al fine di garantire una piena attuazione del programma istituito all'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il tavolo interministeriale "Italia Clima", cui sono membri permanenti i Ministeri interessati dalla redazione e attuazione di piani e programmi a valenza e impatto sui cambiamenti climatici, nonché i Ministeri le cui tematiche sono influenzate dagli effetti di tale politiche, ovvero: Ministero dell'economie e finanze, Ministero dello sviluppo economico e del lavoro, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del beni culturali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute.

2. Il tavolo interministeriale "Italia Clima" coordinerà il processo di redazione e implementazione della pianificazione strategica nazionale al fine di contrastare i cambiamenti climatici e di migliorare la qualità dell'aria, ovvero il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, la Strategia energetica nazionale nonché del piano di lavoro della struttura di missione Italia Sicura presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del piano per l'edilizia scolastica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Dall'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.0.20

[Santillo](#), [Mininno](#), [Leone](#), [Florida](#), [Moronese](#), [Di Girolamo](#), [La Mura](#), [Puglia](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente

«Art. 11-**bis**.

(Interventi di bonifica da amianto delle navi militari)

1. All'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: "edifici pubblici contaminati da amianto", sono inserite le seguenti: "comprese le navi militari,".

2. Il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare».

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

11.0.21

[Florida](#), [L'Abbate](#), [Moronese](#), [Ortis](#), [Matrisciano](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Istituzione di un Fondo per le bonifiche ambientali dei siti di interesse nazionale)

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi necessari alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale, nell'ambito del Fondo Unico giustizia si costituisce una apposita sezione denominata "Sezione per le bonifiche ambientali dei siti di interesse nazionali (SIN)" di seguito denominata "Sezione". La sezione di cui al presente comma è finanziata con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari intrapresi nei confronti di persone fisiche e giuridiche responsabili dell'inquinamento.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la dotazione iniziale del Fondo ha un importo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

11.0.22 (testo 2)

[Moronese](#), [L'Abbate](#), [Matrisciano](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente

«Art. 11-**bis**.

(Ecobonus per le strutture recettive)

1. Al fine di incrementare la raccolta differenziata e sviluppare un turismo sempre più sostenibile nelle destinazioni turistiche, in via sperimentale per il periodo d'imposta 2020, alle imprese ricettive turistico e alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 10.000 euro nel periodo d'imposta sopra indicato per gli interventi di cui al comma 2.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a: l'acquisto di apparecchiature di compostaggio, acquisto di cassonetti speciali per la raccolta dei rifiuti, acquisto di impianti di naturizzazione dell'acqua finalizzato all'eliminazione della plastica e più in generale ogni altro acquisto riconducibile ad obiettivi concreti in tema di sostenibilità ambientale.

3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:

- a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
- b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
- c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
- d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
- e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge a marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i con hotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;
 2021: - 12.000.000;
 2022: - 6.000.000.

11.0.22

[Moronese, L'Abbate, Matrisciano, Naturale, Puglia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 11-**bis**.

(Ecobonus per le strutture ricettive)

1. Al fine di incrementare la raccolta differenziata e sviluppare un turismo sempre più sostenibile nelle destinazioni turistiche, in via sperimentale per il periodo d'imposta 2020, alle imprese ricettive turistico e alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 10.000 euro nel periodo d'imposta sopra indicato per gli interventi di cui al comma 2.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a: l'acquisto di apparecchiature di compostaggio, acquisto di cassonetti speciali per la raccolta dei rifiuti, acquisto di impianti di naturizzazione dell'acqua finalizzato all'eliminazione della plastica e più in generale ogni altro acquisto riconducibile ad obiettivi concreti in tema di sostenibilità ambientale.

3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:

- a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;

- b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
- c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
- d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
- e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i *condhotel* e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

6. Il credito d'imposta è riconosciuto in via sperimentale fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 20.000 euro per l'anno 2020 a valere sulle risorse».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;
 2021: - 12.000.000;
 2022: - 6.000.000.

11.0.23

[Moronese, L'Abbate, Guidolin, Di Girolamo, La Mura, Puglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 11-**bis**.

(Stanziamenti per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia)

1. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2020 da iscrivere in un apposito Fondo nel bilancio dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Una quota non superiore al 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, potrà essere destinata ad oneri di carattere generale connesse alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, all'assunzione di personale altamente qualificato selezionato con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.

4. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree oggi non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori nei prossimi anni fino al completamento dell'intero progetto, stabilendo la durata temporale e l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;
 2021: - ;
 2022: -.

11.0.24

[Moronese, Santillo, Dell'Olio, Floridia, L'Abbate, Matrisciano, La Mura, Botto](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Programma sperimentale Mangiaplastica)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 e euro 2 milioni l'anno 2024, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Alla relativa copertura si provvede corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo.

2. A valere sul programma sperimentale di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto ecocompattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle predette risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni centomila abitanti.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.25

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Rendicontazione degli investimenti degli investitori istituzionali per il cambiamento climatico)

1. Al fine di recepire nell'ordinamento nazionale i principi dell'articolo 2, comma c, dell'Accordo di Parigi, ratificato dall'Unione europea il 4/10/2016, nel quale si prevede che i flussi finanziari siano coerenti con uno scenario di contenimento del riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C, a decorrere dal bilancio del 2020, gli investitori istituzionali sono tenuti annualmente a rendicontare come il tema del cambiamento climatico sia tenuto in considerazione all'interno della propria politica e delle proprie linee di investimento. La comunicazione descrive gli obiettivi, i processi, i sistemi di governo e di controllo nonché i risultati d'esercizio derivanti dalla loro applicazione. Nello specifico la comunicazione descrive in che misura la composizione degli investimenti sia allineata a scenari compatibili alla traiettoria di decarbonizzazione necessaria al rispetto dell'Accordo di Parigi. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approva linee guida e una metodologia sull'allineamento degli investimenti, di cui al primo periodo, coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione indicati dall'Accordo di Parigi».

11.0.26

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Istituzione dell'unità operativa ItaliaClima)

1. Al fine di garantire una piena attuazione del programma istituito all'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il tavolo interministeriale "Italia Clima", cui sono membri permanenti i Ministeri interessati dalla redazione e attuazione di piani e programmi a valenza e impatto sui cambiamenti climatici, nonché i Ministeri le cui tematiche sono influenzate dagli effetti di tale politiche, ovvero: Ministero dell'economie e finanze, Ministero dello sviluppo economico e del lavoro, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del beni culturali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute.

2. Il tavolo interministeriale "Italia Clima" coordinerà il processo di redazione e implementazione della pianificazione strategica nazionale al fine di contrastare i cambiamenti climatici e di migliorare la qualità dell'aria, ovvero il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, la Strategia energetica nazionale nonché del piano di lavoro della struttura di missione Italia Sicura presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del piano per l'edilizia scolastica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Dall'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.0.27

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Nugnes](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità, alla prevenzione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla promozione delle aree protette e dell'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli enti parco.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il programma ha durata triennale ed è approvato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3, dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.";

c) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dal seguente:

"6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante incremento di pari importo del gettito derivante dall'accisa su carbone, lignite e coke e sui bitumi di petrolio prevista dall'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni all'allegato I del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".

2. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato».

11.0.28

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Nugnes](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e al contrasto dei cambiamenti climatici, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1° gennaio 2020, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2-ter. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 2-bis è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

2-quater. L'agevolazione di cui al comma 2-bis è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

a) educazione e formazione ambientale;

b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;

c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;

- d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale, rimboschimento;
- e) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

2-*quiquies*. L'agevolazione fiscale di cui al comma 2-*bis* è concessa nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625"».

11.0.29

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Nugnes

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Disposizioni per promuovere lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili)

1. Al fine di favorire l'autoconsumo e lo scambio di prossimità dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, è istituito, per il triennio compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, un contributo, pari al 30 per cento delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per ogni richiedente, a fronte dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e di contatori di seconda generazione, da erogare in favore dei soggetti titolari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ad utenze domestiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato entro il limite massimo complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative per l'erogazione del contributo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «214 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «204 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) *sostituire le parole:* «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

11.0.30

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Nugnes

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Adeguamento dei canoni regionali per il prelievo di materiali da cava)

1. A decorrere dal 30 giugno 2020 l'importo dei canoni e dei contributi di indennizzo stabiliti dalle regioni e dalle province autonome per il prelievo di materiali da cava non può essere complessivamente inferiore a 2 euro per ogni metro cubo di materiale estratto. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome provvedono ad adeguare gli importi di propria competenza.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinati dalle regioni e dalle province autonome all'incremento degli interventi per la tutela idrogeologica del suolo e per la tutela della biodiversità all'interno delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

11.0.31

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. L'importo del contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al risanamento della finanza pubblica, ai sensi dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 novembre 2018 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione, recepito

dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), è ridotto, per la quota relativa al contributo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di euro 10 milioni, a decorrere dal 2020. L'importo corrispondente alla predetta riduzione è destinato dalla Regione agli enti locali del proprio territorio, per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

11.0.32

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per la definizione di agevolazioni per l'innovazione e gli investimenti volti alla riduzione delle emissioni di gas serra da completare entro l'anno 2030 è costituita presso il Ministero dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, una Commissione per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione entro il 31 ottobre 2020 del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra.

2. La proposta elaborata dalla Commissione deve:

a) indicare misure per rafforzare le azioni per il clima nel rispetto delle indicazioni dello *Special Report* dell'IPCC 1,5°C;

b) contenere una proposta di revisione del PNIEC per innalzare gli impegni di riduzione delle emissioni al 2030 del 55% e delineare una strategia a lungo termine per la decarbonizzazione al 2050;

c) indicare misure per la promozione degli investimenti pubblici per la riconversione ecologica e la decarbonizzazione;

d) individuare piani per la riconversione dei siti industriali, dei settori produttivi e delle centrali fossili;

e) formulare politiche per la creazione di nuova occupazione sostenibile e dignitosa, la protezione sociale, la riqualificazione e la ricollocazione lavorativa per i lavoratori coinvolti nella decarbonizzazione dell'economia, politiche di sviluppo delle nuove competenze, politiche di salute e sicurezza sul lavoro, politiche attive del mercato del lavoro;

f) individuare le risorse economiche necessarie per accompagnare la transizione ecologica e prevedere la sostituzione dei sussidi ambientalmente dannosi con interventi strutturali di riduzione delle produzioni e dei consumi inquinanti, nonché misure per il monitoraggio dei risparmi conseguiti.

3. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro dello Sviluppo economico, da un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro per l'Ambiente e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle Università e dei ricercatori.

4. La Commissione opera senza ulteriori oneri per la pubblica amministrazione».

11.0.33

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.*(Efficientamento energetico edifici di edilizia residenziale pubblica)*

1. All'art. 27 della legge 99 del 23 luglio 2009 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e non delle Regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica (convenzionata, agevolata, sovvenzionata) possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2 comma 150 lettera a) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari - senza alcun limite di potenza degli impianti stessi- a copertura dei consumi di proprie utenze e/o delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell'intero, degli oneri di sistema"».

Conseguentemente, all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020 - 5.000.000;

2021 - 5.000.000;

2022 - 5.000.000.

11.0.34

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.*(Rendicontazione degli investimenti degli investitori istituzionali per il cambiamento climatico)*

1. Al fine di recepire nell'ordinamento nazionale i principi dell'articolo 2, comma c, dell'Accordo di Parigi, ratificato dall'Unione Europa il 4 ottobre 2016, nel quale si prevede che i flussi finanziari siano coerenti con uno scenario di contenimento del riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C, a decorrere dal bilancio del 2020, gli investitori istituzionali sono tenuti annualmente a rendicontare come il tema del cambiamento climatico sia tenuto in considerazione all'interno della propria politica e delle proprie linee di investimento.

2. La comunicazione di cui al comma 1 descrive gli obiettivi, i processi, i sistemi di governo e di controllo nonché i risultati d'esercizio derivanti dalla loro applicazione. Nello specifico la comunicazione descrive in che misura la composizione degli investimenti sia allineata a scenari compatibili alla traiettoria di decarbonizzazione necessaria al rispetto dell'Accordo di Parigi.

3. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, approva linee guida e una metodologia sull'allineamento degli investimenti, di cui al comma 1, coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione indicati dall'Accordo di Parigi»

11.0.35

[Collina](#), [Ferrari](#), [Laus](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.*(Disposizioni in tema di sostegno alla microgenerazione)*

1. All'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Gli esercenti officine costituite da impianti di microgenerazione e non fornite di misuratori fiscali di energia elettrica adoperata possono corrispondere l'accisa mediante un canone di abbonamento annuale stabilito in funzione della loro potenza elettrica nominale secondo coefficienti stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche per l'applicazione dell'imposta sui combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica di cui al punto 11 della Tabella A".

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'emanazione del decreto di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche attraverso un confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

11.0.36

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

1. All'articolo 17, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17, dopo la lettera *d-quater*) è aggiunta la seguente: «*d-quinquies*) alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione;».

11.0.37

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6 tutti gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali - di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del *layout* impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20% dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell'1% -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata"».

11.0.38

[Gallone, Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

1. All'articolo 17, comma sesto, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17, dopo la lettera *d-quater*) è aggiunta la seguente: "e) alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione;"».

11.0.39

[Rufa, Zuliani, Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

1. Al comma 1, aggiungere, infine le parole: "e una ulteriore quota non inferiore a 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 è destinata alle bonifiche dei siti contaminati sul territorio nazionale e per il recupero e smaltimento dei rifiuti provenienti da tali siti».

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 11-**bis**.

(Commissari straordinari per la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale)

1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, dell'articolo 11, per gli interventi di bonifica o messa in sicurezza di ciascun sito inquinato di interesse nazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dispone la nomina di un Commissario straordinario, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui

al presente articolo possono essere utilizzate anche le risorse a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le bonifiche dei siti inquinati, nonché le garanzie e gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 11.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva bonifica o messa in sicurezza dei siti e per il recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti, i Commissari straordinari; individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico nazionali o locali, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche e le Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, previo parere favorevole dell'ARPA competente, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.

4. I Commissari straordinari in carica, nominati ai sensi del presente articolo, riferiscono, ogni sei mesi, alle Commissioni parlamentari competenti in merito allo stato di attuazione degli interventi di propria competenza, alle risorse utilizzate, alle risorse disponibili nelle contabilità speciali a loro intestate, agli interventi ancora da realizzare e alla relativa stima ipotizzabile delle risorse ancora indispensabili ai fini della bonifica o messa in sicurezza del sito».

11.0.39 (testo 2)

[Rufa, Zuliani, Pietro Pisani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: "e una ulteriore quota non inferiore a 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 è destinata alle bonifiche dei siti contaminati sul territorio nazionale e per il recupero e smaltimento dei rifiuti provenienti da tali siti"».

Conseguentemente, inserire il seguente articolo:

«Art. 11-**bis**.

(Commissari straordinari per la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale)

1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, dell'articolo 11, per gli interventi di bonifica o messa in sicurezza di ciascun sito inquinato di interesse nazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dispone la nomina di un Commissario straordinario, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche le risorse a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le bonifiche dei siti inquinati, nonché le garanzie e gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 11.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva bonifica o messa in sicurezza dei siti e per il recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti, i Commissari straordinari, individuabili eventualmente nella figura del sindaco, nel caso che sia interessato un unico comune, e anche nell'ambito delle società a controllo pubblico nazionali o locali, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche e le Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, previo parere favorevole dell'ARPA competente, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.

4. I Commissari straordinari in carica, nominati ai sensi del presente articolo, riferiscono, ogni sei mesi, alle Commissioni parlamentari competenti in merito allo stato di attuazione degli interventi di propria competenza, alle risorse utilizzate, alle risorse disponibili nelle contabilità speciali a loro intestate, agli interventi ancora da realizzare e alla relativa stima ipotizzabile delle risorse ancora indispensabili ai fini della bonifica o messa in sicurezza del sito».

11.0.40

Rufa, Zuliani, Tosato, Pietro Pisani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da destinare alla ricompensa dei soggetti che in via assolutamente anonima segnalano l'esistenza di una discarica abusiva; Con decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti le garanzie, i termini, le modalità, le tempistiche, l'ammontare della ricompensa, nonché le modalità di controllo e verifica delle segnalazioni pervenute».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 11-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno dei anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo».

11.0.41

Conzatti, Comincini

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

1. Alla Tabella A Parte II-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, aggiungere in fine il seguente punto:

1-*quinquies*) fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa legnosa;

2. Al n. 122 della Tabella A-Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sostituire le parole: "alle forniture di energia da altre fonti" con le seguenti: "alla quota di fornitura di energia da altre fonti"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020.

11.0.42

Giroto, Santillo, Dell'Olio, Anastasi, Botto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile)

1. Al fine di rafforzare gli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile, i finanziamenti agevolati di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 possono essere integrati, nei limiti delle disponibilità assegnate ai sensi del comma 2 del presente articolo, di una quota di contributo a fondo perduto, non superiore al 20 per cento delle spese ammissibili, secondo modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, idonee ad

assicurare il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. In ogni caso, la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90 per cento delle spese ammissibili.

2. La concessione dei contributi di cui al presente articolo può essere disposta a valere su risorse provenienti da programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei, anche di competenza regionale, nonché a valere su risorse destinate all'intervento sulla base di specifiche disposizioni normative. In sede di prima applicazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

12.1

[Martelli](#)

Al primo periodo, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante sia dal numero, che dall'utilizzo di veicoli a motori endotermici, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione a procedere, dal 1° gennaio 2020, a una riduzione del 5 per cento del fabbisogno di acquisto o noleggio di veicoli e all'acquisto o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada esclusivamente "full electric" o a "celle a combustibile", nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli».

12.2

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in dotazione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in dotazione, adibiti al trasporto su strada, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o noleggio di veicoli leggeri a basse emissioni, così come definito dal regolamento UE 631/2019 nonché di bus urbani elettrici puri, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spese».

12.3

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «in misura non inferiore al cinquanta per cento» con le seguenti: «in misura non inferiore all'ottanta per cento»

12.4

[Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole: «non inferiore al cinquanta per cento», inserire le seguenti: «per l'anno 2020, al sessanta per cento per gli anni 2021 e 2022, al settanta per cento per l'anno 2023 e all'ottanta per cento a decorrere dal 2024».

12.5

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Al comma 1, dell'articolo, dopo le parole: «al trasporto su strada» sono aggiunte le seguenti: «a basse emissioni così come definito dal regolamento UE 631/2019 o».

12.6

[Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa](#)

Al comma 1, le parole: «alimentati ad energia elettrica o ibrida,» sono sostituite dalle seguenti: «alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno,».

12.7

[Manca, Ferrari](#)

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: «ad energia elettrica o ibrida» con le seguenti: «con combustibili alternativi o ibridi, indicati all'articolo 19 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,».

12.8

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «alimentati ad energia elettrica o ibrida» con le seguenti: «a trazione elettrica o a trazione ibrida termoelettrica a funzionamento multimodale con una potenza massima netta del motore elettrico almeno maggiore o uguale a 30kw».

12.9

[Nugnes, De Petris](#)

Al comma 1, dopo le parole: «energia elettrica o ibrida» aggiungere le seguenti: «o da veicoli a minor impronta di carbonio possibile».

12.10

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ad energia elettrica o ibrida» aggiungere le seguenti: «o termoelettrica a funzionamento multimodale, di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera e), punto 3), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con una potenza massima netta del motore elettrico a 30kw».

12.11

[Vono, Conzatti, Comincini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «alimentati ad energia elettrica o ibrida», inserire la seguente: «o dotati di doppia alimentazione, quali a titolo esemplificativo i veicoli alimentati a benzina e gas di petrolio liquefatti o alimentati a benzina e gas metano».

12.12

[Augussori, Rivolta, Faggi, Ferrero, Zuliani, Tosato](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «almeno due veicoli», aggiungere in fine le seguenti: «all'anno».

12.13

[Dell'Olio, Gallicchio, Pirro, Bottici, Botto](#)

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel medesimo esercizio finanziario».

12.14

[Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» aggiungere le seguenti: «i Corpi permanenti e volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché la Protezione Civile, i Corpi Forestali e il servizio strade delle Province medesime,».

12.15

[Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece](#)

Al comma 2, dopo le parole: «ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» inserire le seguenti: «i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,».

12.16

[Campari, Tosato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di promuovere la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo finalizzato a incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati nella categoria euro 0 o euro 1 con veicoli nuovi.

3-ter. Le risorse di cui al comma 3-bis sono destinate, a fronte della presentazione da parte dell'acquirente, del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, alla concessione di un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato dal 1° gennaio 2019 al 1° giugno 2020 e immatricolato entro il 31 dicembre 2020.

3-quater. Il contributo di cui al comma 3-ter è riconosciuto anche per i veicoli acquistati da privati con lo strumento del *leasing*.

3-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso ai benefici di cui al comma 3-ter».

12.17

[Marco Pellegrini, Matrisciano, Gallicchio, Dell'Olio, Pesco](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la promozione del trasporto sostenibile con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzato al riconoscimento di contributi per l'acquisto di biciclette e *cargo bike* e di biciclette elettriche e *cargo bike* elettriche a pedalata assistita.

3-ter. Il contributo è riconosciuto nella misura del 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di Iva:

a) fino a un massimo di 50 euro per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica;

b) fino a un massimo di 100 euro per l'acquisto di una *cargo bike* nuova di fabbrica;

c) fino a un massimo di 200 euro per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, ovvero una *cargo bike* elettrica, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h;

3-quater. I contributi sono riconosciuti secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande e comunque nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - ;

2022: - .

12.18

[D'Arienzo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 3,8 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto del 1978, n. 457, quanto a 16,2 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 14 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

12.19

[Santillo, Dell'Olio, Di Girolamo, Puglia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 3,8 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto del 1978, n. 457, quanto a 16,2 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - .

12.20

[La Mura, L'Abbate, Moronese, Di Girolamo, Puglia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2020, ai fini del calcolo delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 15.000 euro, per l'acquisto di motori ibridi per imbarcazioni da pesca e per l'esercizio delle attività di *diving* e di pescaturismo.

3-ter. La detrazione di cui al comma 3-bis spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «295 milioni per l'anno 2021 e 305 per l'anno 2020».

12.21

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "Art. 16-ter", comma 1, primo periodo, sostituire le parole "dal 1° marzo 2019" con le seguenti "dal 1° gennaio 2020";

b) al capoverso "Art. 16-ter", comma 1, al secondo periodo, sostituire la parola: "dieci" con la parola: "tre" e sostituire le parole: "nella misura del 50 per cento" con le seguenti: "nella misura del 65 per cento";

c) al capoverso "Art. 16-ter", comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai conseguenti oneri si provvede con quota parte delle risorse provenienti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 1041-bis della legge n. 145 del 2018";

d) al capoverso "Art. 16-ter", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle infrastrutture di ricarica installate in ambito privato non accessibile al pubblico di potenzapari a 3,7 kW che consentano la ricarica in modo 3 secondo le Norme IEC 61851-1.

2-ter. Per le piccole e medie imprese, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano su un ammontare di spesa fino a 100.000 euro comprensiva dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 100 kW e dei costi collegati al passaggio dalla bassa alla media tensione. Ai conseguenti oneri si provvede nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con quota parte delle risorse provenienti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 1041-bis della legge n. 145 del 2018";

e) al capoverso "Art. 16-ter", dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

"3-bis. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modifiche. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Relativamente alle spese di cui precedente comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2018, n. 165110"».

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 1041 è inserito il seguente:

«1041-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'aumento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette annue non inferiori a 42 milioni di euro a partire dal 2020. Le risorse rinvenienti dall'aumento di cui al periodo precedente sono destinate a uno specifico Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di interventi in materia ambientale, con priorità allo sviluppo della mobilità elettrica».

12.22

[Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina, Mallegni, Toffanin, Pichetto Fratin](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di piste ciclabili è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a cinquantamila abitanti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sono stabilite le modalità e termini di presentazione delle domande».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per il 2022».

12.23 (testo 2)

[Pavanelli, Pirro](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2020 a ogni comune con almeno centomila abitanti, come da rilevazione ISTAT al 1° gennaio 2019, è assegnato in via sperimentale un contributo pari a cinquantamila euro finalizzati alla realizzazione di percorsi di *Green mobility* denominati "Piedibus" e "Ciclobus". Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione del contributo di cui al periodo precedente».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.500.000.

12.23

[Pavanelli, Pirro](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2020 a ogni comune con almeno centomila abitanti, come da rilevazione ISTAT al 1° gennaio 2019, è assegnato in via sperimentale un contributo pari a cinquantamila euro finalizzati alla realizzazione di percorsi di *Green mobility* denominati "Piedibus" e Ciclobus. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione del contributo di cui al periodo precedente».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.500.000;

2021: - 2.500.000;

2022: - 2.500.000.

12.24

[Tosato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e per lo sviluppo del cicloturismo e per la messa in sicurezza di percorsi ciclabili di interesse regionale e comunale, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per lo sviluppo della mobilità ciclistica sul territorio nazionale, con una dotazione annuale di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. I criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al presente comma sono definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente:

- all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

- alla tabella A, voce *Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000.

12.25

[Collina](#), [Ferrari](#), [Laus](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è aggiunta in fine la seguente frase: "Le entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinate all'incremento del fondo di cui al comma 1041"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1041, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni» con le seguenti: «95 milioni di euro per il 2019 e di 110 milioni».

b) aggiungere, in fine, la seguente frase: «Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui al comma 1031».

12.26

[Saponara](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Nell'ambito della progettazione e realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche, di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'individuazione dei progetti e degli interventi da realizzare, d'intesa con Rete Ferroviaria Italiana SpA, deve prioritariamente considerare il riutilizzo delle ferrovie dismesse e delle relative pertinenze».

12.0.1

[Salvini](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Barbaro](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Candiani](#), [Candura](#), [Cantù](#), [Casolati](#), [Centinaio](#), [Corti](#), [De Vecchis](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Fregolent](#), [Fusco](#), [Iwobi](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Marti](#), [Montani](#), [Nisini](#), [Ostellari](#), [Pazzaglini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Pergreffi](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#), [Pittoni](#), [Pizzol](#), [Pucciarelli](#), [Ripamonti](#), [Rivolta](#), [Rufa](#), [Saponara](#), [Saviane](#), [Sbrana](#), [Siri](#), [Stefani](#), [Tesei](#), [Tosato](#), [Vallardi](#), [Vescovi](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Incentivi al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il riconoscimento di incentivi economici al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (*diesel*/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692/2008 e al Regolamento (CE) n. 715/2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari a 1.500 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2, 3 o 4, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

4. I veicoli usati di cui al comma 2 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Il contributo di cui al comma 3 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo è concesso a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, fino ad esaurimento delle medesime risorse».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «14 milioni di euro per l'anno 2020».

12.0.2

Anastasi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti)

1. Il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto anche per l'anno 2020. In assenza di rottamazione, è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.000 euro.

2. Le eventuali risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono utilizzate per concedere il contributo statale di cui al comma precedente per l'anno 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - .

12.0.3

Santillo, Di Girolamo, La Mura, Puglia

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Proroga incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti)

1. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2021"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

12.0.4

Anastasi, Santillo, Dell'Olio, Bottici, Botto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti)

1. Il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto anche per gli anni 2020 e 2021.

2. Le eventuali risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono utilizzate per concedere il contributo statale di cui al comma precedente per l'anno 2020.

3. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: -.

12.0.5

Anastasi, Santillo, Dell'Olio, Puglia, Bottici, Botto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Modifiche alle agevolazioni fiscali sulle infrastrutture di ricarica privata per famiglie e aziende)

1. All'articolo 16-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "dal 1° marzo 2019", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2020";

2) la parola: "dieci" è sostituita dalla parola: "tre";

3) le parole: "nella misura del 50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 65 per cento";

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle infrastrutture di ricarica installate in ambito privato non accessibile al pubblico di potenza pari a 3,7 kW, che consentano la ricarica in modo 3 secondo le Norme IEC 61851 -1;

2-ter. Per le piccole e medie imprese, le disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 2-bis si applicano su un ammontare di spesa fino a 100.00 euro comprensiva dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 100 kW e dei costi collegati al passaggio dalla bassa alla media tensione";

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; relativamente alle spese di cui comma 3, si applicano in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, n. 165110."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

12.0.6

Anastasi, Santillo, Dell'Olio, Puglia

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Incentivi per l'acquisto di autoveicoli con emissioni di CO₂ fino a 60 g/km)

1. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	2.500

2) la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	1.500

2. Al comma 1041, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Eventuali risorse residue provenienti dalle annualità precedenti sono riassegnate alle annualità successive"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

12.0.7

Collina, Ferrari, Laus

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Misure per la conversione a gas di autoveicoli)

1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che negli anni 2020, 2021 e 2022 installano su autoveicoli di categoria M1 di classe "Euro 3" o "Euro 4" impianti a GPL o a metano per autotrazione, è riconosciuto un contributo pari a euro cinquecento.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.

3. I costruttori e gli importatori degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 80 milioni di euro per il 2020, in 80 milioni di euro per il 2021 e in 80 milioni di euro per il 2022, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 del precedente articolo 11. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2020-2022 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.0.8

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Tosato](#), [Ferrero](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

"Art. 32-bis.

(Semplificazione della sostituzione serbatoi GPL per autotrazione)

1. Per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati dall'origine con sistema di alimentazione GPL, le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada non si applicano.

2. Con apposito decreto direttoriale il Ministero dei Trasporti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce:

- a) le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel comma 1;
- b) le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione."».

12.0.9

[Nannicini](#), [Giroto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Sperimentazione veicoli micromobilità elettrica)

1. L'articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito come segue:

"102. Al fine di favorire la diffusione della micromobilità elettrica nelle città, senza aggravii per la finanza locale, è autorizzata una sperimentazione della durata di 24 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, per la circolazione su strade urbane di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali monopattini. Ai fini della sperimentazione i veicoli elettrici innovativi di cui al periodo precedente, con potenza massima non superiore a 0,5 KW e comunque con velocità limitata elettronicamente a 20 km/h dal fornitore del servizio e/o dal produttore, e destinati al trasporto del solo conducente, sono assimilati ai velocipedi di cui all'articolo 50 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della circolazione e della guida. La sperimentazione avente ad oggetto i veicoli di cui al periodo precedente è autorizzata in deroga alle seguenti disposizioni del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

a) articolo 68, comma 1, la lettera c) per la seguente parte: inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati' e commi 4 e 5;

b) articolo 182, comma 5 per la seguente parte: "È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5" e commi 6, 7 e 8.

Ai fini della sperimentazione di cui al presente comma sono altresì derogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada:

- c) articolo 224, comma 7 e comma 9 per la seguente: "parte e a luce gialla";
- d) articolo 225.

I comuni, con proprio atto, possono istituire un'imposta per l'occupazione del suolo pubblico, a carico delle società fornitrici del servizio di condivisione, non superiore a 15 euro per dispositivo, con l'obbligo di destinare delle somme percepite in infrastrutture a supporto della mobilità sostenibile".».

Conseguentemente, il decreto 4 giugno 2019 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è abrogato con riferimento ad ogni disposizione riguardante i monopattini con l'eccezione dell'allegato 1, che rimane in vigore anche con riferimento alle disposizioni riferite ai monopattini.

12.0.10

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Disposizioni per favorire l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici)

1. All'articolo 49, al comma 1 dopo la lettera *g*) del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 è inserita la seguente lettera:

"*g-bis*) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici".

2. Nel caso in cui il Comune o la Provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto».

12.0.11

[Gallone, Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Disposizioni per favorire l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici)

1. Dopo la lettera *g*) dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 è inserita la seguente lettera:

"*h*) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici".

2. Nel caso in cui il Comune o la Provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto.».

12.0.12

[Gallone, Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica)

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definisce tariffe per la fornitura dell'energia elettrica sia in bassa che in media tensione destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4.9 del decreto legislativo del 16 dicembre 2016 n. 257, che possano favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e che assicurino un costo medio dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti».

12.0.13

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica)

1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definisce tariffe per la fornitura dell'energia elettrica sia in bassa che in media tensione destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4.9 del decreto legislativo del 16 dicembre 2016 n. 257, che possano favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e che assicurino un costo medio dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti».

12.0.14

Taricco

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica)

1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce tariffe per la fornitura dell'energia elettrica sia in bassa che in media tensione destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre 2016 n. 257, che possano favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e che assicurino un costo medio dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti».

12.0.15

Taricco

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)

1. All'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 2011, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), alinea, sono aggiunte in fine le seguenti parole: " salvo quanto previsto alla lettera c), ultimo periodo";

b) al comma 1, lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: "È considerata nuova unità di cogenerazione, e non rifacimento, l'intervento di totale ricostruzione di un impianto di cogenerazione in esercizio da almeno 20 anni che non abbia mai avuto accesso ai regimi di sostegno del presente provvedimento"».

12.0.16

Arrigoni, Ripamonti, Zuliani, Tosato, Pietro Pisani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-**bis**.

(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)

1. All'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c), è aggiunto il seguente periodo: "È considerata nuova unità di cogenerazione, e non rifacimento, l'intervento di totale ricostruzione di un impianto di cogenerazione in esercizio da almeno 20 anni che non abbia mai avuto accesso ai regimi di sostegno del presente provvedimento".

b) al comma 1, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma successivo».

12.0.17

Taricco

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)

1. A decorrere dal 2021 il prezzo di ritiro di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 2011, n. 218, è quello vigente nell'anno precedente al momento dell'entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione».

12.0.18

Taricco

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 2011, n. 218, le parole: "dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".

12.0.19

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-**bis**.

(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)

1. All'articolo 4, comma 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione" sono sostituite dalle seguenti parole: "a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione"».

12.0.20

[Taricco](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-**bis**.

(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)

1. All'articolo 4, comma 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 2011, n. 218, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione" sono sostituite dalle seguenti parole: "a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione"».

12.0.21

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Autoconsumo e condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili)

1. I clienti finali residenziali, gli enti locali, le piccole e medie imprese, che sono collegati in prelievo alla rete di bassa tensione alimentata dalla medesima cabina di trasformazione, si possono associare per produrre energia destinata al proprio consumo con impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 100 kW ciascuno collegati alla medesima rete di bassa tensione con configurazioni conformi a quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, o dall'articolo 22 della Direttiva n. 2018/2001/UE del Parlamento e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. I clienti finali associati possono condividere anche attraverso sistemi di accumulo tale energia prodotta collettivamente, utilizzando la rete di distribuzione esistente per tale condivisione. I clienti finali associati non possono avvalersi dello scambio sul posto. Gli impianti possono essere di proprietà di soggetti terzi rispetto ai clienti finali associati. La disciplina dei clienti finali associati si applica anche a un cliente finale che abbia più unità di consumo sulla stessa rete di bassa tensione.

2. L'energia condivisa deve essere pari al minimo in ciascun periodo orario tra l'energia elettrica prodotta e immessa nella rete di bassa tensione, anche con l'uso di sistemi di accumulo, dai clienti finali associati e l'energia elettrica prelevata dall'insieme di tali clienti finali sulla stessa rete di bassa tensione. La quantità di energia fatturata ai clienti finali dai venditori al dettaglio di energia non include l'energia oggetto di condivisione ai sensi dei commi 1 e 2.

3. L'energia condivisa è esentata dall'applicazione dei coefficienti di perdita convenzionali, dalla parte variabile delle tariffe di trasmissione e distribuzione, nonché, nella misura in cui tale esenzione sia giustificata, dalle tariffe di dispacciamento. I clienti finali associati ai sensi del comma 1 sono esonerati dal pagamento dei corrispettivi a copertura dei costi del mercato della capacità, se la energia condivisa corrisponde al 35 per cento o più dei propri consumi e viene garantita una quota minima di energia autoconsumata in specifiche fasce orarie.

4. L'energia condivisa è contabilizzata nelle bollette dei clienti finali ai soli fini della applicazione degli oneri generali di sistema delle accise e della quota di oneri di dispacciamento che residua ai sensi del comma 3.

5. I clienti finali associati ai sensi del comma 1 individuano un soggetto delegato mandatario con rappresentanza, che misura la quantità di energia oggetto di condivisa e che effettua fra i clienti finali associati il riparto dell'energia secondo gli accordi di diritto privato, che intercorreranno fra gli stessi. Tale soggetto effettua tutte le necessarie comunicazioni ai fini della bollettazione dei consumi dei clienti finali associati. Esclusivamente il soggetto delegato è responsabile nei confronti degli associati dell'esatto riparto dell'energia secondo gli accordi intercorsi fra i clienti finali.

6. Ciascuno dei clienti finali acquista l'energia elettrica prelevata dalla propria società di vendita, preservando i diritti di ogni cliente finale, ivi incluso quello di scegliere il proprio venditore e potrà recedere dal sistema di condivisione dell'energia previsto dal presente articolo con preavviso di tre mesi, fermi restando i corrispettivi per il recesso anticipato che siano stati concordati e che risultino proporzionati tenuto conto degli investimenti sostenuti dai clienti finali associati.

7. Il gestore del sistema di distribuzione e Terna S.p.A. cooperano al fine di consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

8. Entro 90 giorni ARERA adotta con proprio provvedimento ogni misura necessaria a consentire la immediata attuazione di quanto previsto dal presente articolo, in un quadro di sostegno atto a promuoverne e agevolarne la diffusione, individuando anche, qualora ciò sia giustificato, eventuali misure di sostegno esplicito all'autoconsumo collettivo, che risultino fruibili anche dagli enti locali e che possano essere finanziate a valere sulla riduzione di altri oneri o spese, ivi compresi gli oneri derivanti dallo scambio sul posto. Gli impianti dei clienti finali associati sono idonei per ottenere gli incentivi di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019, su tutta l'energia immessa in rete ivi inclusa quella condivisa, in alternativa alle detrazioni di cui al comma 9.

9. Gli impianti di cui al comma 1 installati su edifici possono usufruire delle detrazioni fiscali ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante Testo Unico delle imposte sui redditi».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»

12.0.22

[Assuntela Messina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e bioliquidi sostenibili in impianti già ammortizzati)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2030 in ambito europeo per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di ridurre l'impatto ambientale derivante dalla produzione di anidride carbonica, nonché al fine di realizzare processi di produzione mediante economia circolare, agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, bioliquidi sostenibili, prodotti e sottoprodotti, di cui all'articolo 23 del D.M. sviluppo economico 23 giugno 2016 e all'articolo 13 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, non più beneficiari al 31 dicembre 2018 e/o entro il 31 dicembre 2025 degli incentivi sull'energia elettrica prodotta, è concesso, fino al 31 dicembre 2030 e comunque per 10 anni dalla data di riconoscimento dell'incentivo stesso, un incentivo sull'energia prodotta, in aggiunta ai ricavi di vendita dell'energia sul libero mercato.

2. L'incentivo è erogato sulla base dei seguenti criteri:

a) deve essere tale da compensare la differenza tra i costi a carico del beneficiario ed i ricavi, in ogni caso garantendo l'equilibrio economico finanziario dell'impianto, ivi inclusa l'equa remunerazione;

b) deve essere verificata, con cadenza annuale, la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. Al fine di salvaguardare la produzione da fonti rinnovabili, con delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono definite ai sensi del comma precedente le modalità operative per l'erogazione dell'incentivo.

3. La concessione dell'incentivo agli impianti di cui al comma 1, è subordinata all'attestazione da parte della Regione della validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.».

12.0.23

Gallone, Berutti, Papatheu, Berardi, Alfredo Messina

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 tutti gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali - di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del *layout* impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata».

12.0.24

Gallone, Berutti, Papatheu, Berardi, Alfredo Messina

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Introduzione del sistema del vuoto a rendere)

1. L'articolo 219-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 219-*bis*. - *(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche)*. - 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio di plastica e di favorire la rigenerazione per il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in plastica e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze domestiche.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

c) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2».

2. Dopo l'articolo 219-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 219-**ter**.

(Costituzione delle filiere di recupero per gli imballaggi riutilizzabili)

1. Al fine dell'implementazione del sistema del vuoto a rendere di cui all'articolo 219-*bis*, i produttori, i comuni, la distribuzione organizzata, aderiscono a una filiera di recupero e riutilizzo, di seguito denominata "filiere", dai medesimi costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea di imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di gestione degli imballaggi sostenibile.

2. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre sull'etichetta e stabiliscono la quota di rimborso spettante ai consumatori, da indicare in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli imballaggi.

3. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi riutilizzabili restituiti dai consumatori, nonché alla restituzione della cauzione versata al momento dell'acquisto.

4. L'importo della cauzione, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono definiti nel contratto istitutivo della filiera.

5. I produttori, gli utilizzatori e la distribuzione organizzata aderenti alla filiera usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

12.0.25

Gallone, Berutti, Papatheu, Berardi, Alfredo Messina

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Istituzione del Fondo unico per il riciclo)

1. Dopo l'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 222-**bis**.

(Fondo unico per il riciclo)

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo unico per il riciclo, nel quale confluiscono tutti i costi ambientali versati dai produttori, classificati in base a ciascuna tipologia di materiale. Il Ministero assegna e ridistribuisce gli importi derivanti dal versamento dei costi ambientali secondo i criteri stabiliti all'esito delle verifiche effettuate dal Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224. Dagli importi derivanti dal versamento del costo ambientale sono detratti gli oneri per il ritiro, la selezione, la cernita e il trasporto, sostenuti dagli enti locali o da terzi, da rimborsare nella percentuale stabilita dal Consorzio nazionale degli imballaggi in base alla valutazione sull'efficacia del sistema prescelto, da effettuare secondo le modalità indicate all'articolo 224, comma 4; la restante parte delle somme versate a titolo di costo ambientale è distribuita tra i produttori e gli utilizzatori, consorziati o meno, in relazione a quanto effettivamente riciclato».

12.0.26

Gallone, Berutti, Papatheu, Berardi, Alfredo Messina

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-**bis**. Il comma 1, non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo".».

12.0.27

Gallone, Berutti, Papatheu, Berardi, Alfredo Messina

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "energia elettrica", aggiungere in fine le seguenti: ", ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste";

b) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di interventi di integrale ricostruzione, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione partecipanti all'asta"».

12.0.28

Pichetto Fratin, Gallone, Papatheu

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Investimenti verdi - Autorizzazione di impianti di ricerca, sperimentazione e industrializzazione su sistemi di selezione, recupero e trattamento chimico-fisico a freddo, a emissioni zero, dei rifiuti solidi urbani ed alla connessa produzione di biografene)

1. In deroga alle previsioni di cui alla parte II e IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di ricerca, sperimentazione e industrializzazione su sistemi di selezione, recupero e trattamento chimico-fisico a freddo, a emissioni zero, dei rifiuti solidi urbani che prevedono:

- a) il recupero delle materie prime seconde disperse nel rifiuto;
- b) la produzione di grafene da matrici organiche da rifiuti e/o da combustibili sia solidi che liquidi;
- c) che abbiano una potenzialità non superiore a 100.000 tonnellate annue;
- d) che producano, almeno 20 grammi di biografene per tonnellata gestita, devono presentare istanza di autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allegando la documentazione tecnica per la realizzazione del progetto stesso.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si esprime nei successivi 60 giorni di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la regione di competenza.

3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e contiene, almeno, i seguenti elementi:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) la data di scadenza dell'autorizzazione in conformità con quanto previsto dal comma 4.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della sua scadenza i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'Amministrazione che la rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

- a) soggetto interessato e ragione sociale;

- b) sede legale dell'impresa autorizzata;
- c) sede dell'impianto autorizzato;
- d) attività di gestione autorizzata;
- e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
- f) quantità autorizzate;
- g) scadenza dell'autorizzazione».

12.0.29

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Manca

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Fondo per la prevenzione della produzione dei rifiuti da imballaggio e per la diffusione del sistema del vuoto a rendere)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, mediante la concessione a produttori, utilizzatori e utenti finali di imballaggi riutilizzabili, di agevolazioni finalizzate alla diffusione del sistema del vuoto a rendere relativo ai prodotti di cui all'articolo 219-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificate dal comma 2 del presente articolo.

2. L'articolo 219-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Art. 219-*bis*. - *(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche)* - 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

- a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;
- b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;
- c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;
- d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto o rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2".

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 9 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le forme di incentivazione e stabiliti termini e modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo, favorendo la costituzione di filiere di recupero e riutilizzo tra produttori, utilizzatori e utenti finali di imballaggi riutilizzabili».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 15.000.000;
2021: - 15.000.000;
2022: - 15.000.000.

12.0.30

Coltorti, Matrisciano

Dopo l'**articolo**, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Piano nazionale di interventi nel settore idrico)

1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione 'invasi'", sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro annui per l'anno 2019 di cui 60 milioni di euro annui per la sezione 'invasi', e di 130 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2029, di cui 80 milioni di euro annui per la sezione 'invasi'».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

12.0.31

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Risorse per la digitalizzazione della logistica)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, anche tramite la digitalizzazione della logistica del paese, a decorrere dal 2020, il 3 per cento delle risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è destinato al finanziamento delle attività del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico di cui al comma 1 apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi».

12.0.32

[Nugnes](#), [De Petris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Piano Nazionale della Mobilità)

1. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare, con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dispone entro il 2020 l'aggiornamento, previsto dall'articolo 201 del decreto legislativo n. 50 del 2016, del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica del marzo 2001, trasformandolo in un Piano Nazionale della Mobilità che, compiendo un'analisi sulle principali problematiche di saturazione, congestione ed emissione di sostanze inquinanti e climalteranti, esistenti nel nostro Paese, abbia come priorità la riduzione delle emissioni di gas serra. Dal presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

12.0.33

[Floridia](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#)

Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la regione Siciliana)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato relativo ai collegamenti fra Roma e Milano con Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai cittadini residenti nel territorio della regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:

- a) studenti universitari fuori sede;
- b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00;
- d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

3. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con. il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a:

- a) alla quantificazione dello sconto;
- b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 35.000.000;
2021: - ;
2022: -.

12.0.34

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Risorse per la continuità territoriale della Sicilia)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 486, è sostituito dal seguente:

"486. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è attribuita alla regione siciliana una somma di 30 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate in conformità alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «214 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «184 milioni di euro per l'anno 2020».

b) *sostituire le parole:* «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

12.0.35

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Misure per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città metropolitane)

1. Per il finanziamento di un programma di contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sui proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13.marzo 2013, n. 30 per azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane.

2. Le azioni, finanziate in tutte le Città metropolitane in misura proporzionale alla popolazione residente, sono attuate dai Comuni capoluogo della Città metropolitana e possono interessare tutti i Comuni delle Città Metropolitane.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento».

12.0.36

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Risorse per la bonifica dell'amianto)

1. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma:

"140-*quater*. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici".

2. Le risorse di cui al precedente comma sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2020 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al comma 1, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità».

Conseguentemente All'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

12.0.37

Gallone

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti)

1. All'articolo 26-*bis* del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è così riformulata: "pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti";

b) al comma 1, la parola "lavorazione" è sostituita dalla seguente: "trattamento" e, dopo le parole "o di nuova costruzione," sono inserite le seguenti: "individuati sulla base dei requisiti di rilevanza indicati nel decreto di cui al comma 9,";

c) al comma 1, lettera a), dopo la parola "incidenti" sono inserite le seguenti: "che possano arrecare alterazioni nelle matrici ambientali";

d) al comma 1, lettere b) e d), la parola: "rilevanti" al termine delle lettere è soppressa;

e) al comma 2, la parola: "rilevanti" è soppressa

f) al comma 3, le parole: "della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di cui al comma 9";

g) al comma 4, le parole "Il gestore trasmette" sono sostituite dalle seguenti: "I gestori degli impianti individuati sulla base di ulteriori requisiti di rilevanza, indicati anch'essi nel decreto di cui al comma 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, trasmettono";

h) al comma 5, la parola "rilevanti" è soppressa, le parole: "d'intesa" sono sostituite dalle seguenti: "in raccordo" e dopo le parole "piano di emergenza esterna all'impianto", sono inserite le seguenti: "anche con l'apporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,";

i) al comma 6, lettere b) e d), la parola "rilevanti" è soppressa;

I) al comma 9, le parole "d'intesa" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e", dopo le parole "le linee guida per" sono inserite le seguenti: "l'individuazione, in base a requisiti di rilevanza fissati dal medesimo decreto, degli impianti soggetti agli obblighi di cui al presente articolo, e per" e, infine, è aggiunto il seguente periodo: ", nonché le modalità per assicurare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio e la periodica verifica dello stato di attuazione delle relative attività."

2. Il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12.0.38

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, Faggi, Rivolta, Zuliani, Tosato, Ferrero

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Disposizioni in materia di biomasse)

1. Al fine di incentivare la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biomassa e contestualmente garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, che rispettano i limiti dell'allegato IB del predetto decreto, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sottoposti a trattamento atto a garantire un PCI non inferiore a 3 (MJ/kg tal quale), e possono essere utilizzati come combustibili in impianti per la produzione di energia con potenza termica maggiore di 10 MW. Le emissioni in atmosfera di detti impianti non possono superare i limiti di cui all'allegato 2 del titolo III-*bis* della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

12.0.39

Gallone

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Disposizioni in materia di impianti di digestione anaerobica o compostaggio)

1. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza».

12.0.40

Fazzolari, Calandrini

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«4. All'articolo 15, comma 1) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"; è aggiunta la seguente lettera:

"i-*undecies*) le spese sostenute per dispositivi marcati CE inerenti la sicurezza stradale dei ciclisti (gilet ed abbigliamento ad alta visibilità, luci, catarifrangenti, casco, avvisatori acustici e similari, ecc.), e per i dispositivi aventi funzione di antifurto o di geolocalizzazione delle biciclette nonché per l'acquisto di specifiche polizze RC per ciclisti urbani per un importo complessivo non superiore a 200 euro annui."».

12.0.41

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Risorse per la bonifica dell'amianto)

1. All'articolo 1, dopo il comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma:

"140-*quater*. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici".

2. Le risorse di cui al precedente comma sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2020 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al comma 1, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.».

12.0.42

[Pirovano](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Risorse per la bonifica dell'amianto)

1. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma:

"140-*quater*. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici".

2. Le risorse di cui al precedente comma sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2020 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al comma 1, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità».

12.0.43

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo e le risorse necessarie per la manutenzione del verde pubblico, è autorizzata a decorrere dal 2020, la spesa di 15 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.».

12.0.44

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Fondo qualità dell'aria in ambiente urbano)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.

2. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:

a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2020-2022, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e di intesa con la Conferenza Unificata sono individuate le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 474-*bis*, destinate prioritariamente all'adozione da parte dei Comuni e delle Città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:

a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

- b) incentivazione dell'intermodalità;
- c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;
- d) valorizzazione degli strumenti del *mobility management* e del *car sharing*;
- e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
- f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
- g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;
- h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica».

12.0.45

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Faggi, Rivolta, Zuliani, Tosato, Ferrero

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«12-**bis**.

(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone a titolo meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Alle concessioni di specchi acquee demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

12.0.46

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, Faggi, Rivolta, Zuliani, Tosato, Ferrero

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Disposizioni in materia di oneri per l'elettricità dei consorzi di bonifica e di irrigazione)

1. Ai consumi di energia elettrica necessari per gli impianti di sollevamento delle acque a fini di difesa idraulica dei consorzi di bonifica si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le imprese a forte consumo di energia. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione della presente disposizione».

12.0.47

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, Faggi, Rivolta, Zuliani, Tosato, Ferrero

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Disposizioni di semplificazione per i consorzi di bonifica e di irrigazione)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-**bis**. Ai fini delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2, non si considerano concessionari soggetti passivi dell'imposta i consorzi di bonifica e di irrigazione per le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui curano la manutenzione e l'esercizio"».

12.0.48

[Pucciarelli, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Modificazioni alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 496, le parole: "30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento" e le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro";
 - b) al comma 497, le parole: "95 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento" e le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro"».
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021 ulteriori rispetto alla dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

12.0.49

[Perosino](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Disposizioni in materia di ILVA Spa)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, l'ultimo periodo è soppresso.
2. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge di cui al comma 1 come modificato dal medesimo comma 1, si applica altresì alle condotte poste in essere dal 3 novembre 2019 alla data di scadenza del termine di attuazione del piano ambientale di cui al medesimo articolo 2, comma 6, fatti salvi i principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

12.0.50

[Damiani, Pichetto Fratin, Ferro, Saccone, Fantetti, Gallone](#)

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-**bis**.

(Revisione vincoli sull'utilizzo proventi sanzioni al codice della strada)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse:

 - al miglioramento della sicurezza stradale,
 - alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
 - all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente
 - alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
 - a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
 - allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
 - a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
 - alle misure di cui al comma 5-*bis* del presente articolo
 - a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica
 - alla rimozione dei rifiuti stradali
 - alla cura e prevenzione del randagismo,
 - all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione».

Consequentemente al comma 5-bis, le parole: «di cui alla lettera c)» sono abrogate.

12.0.51

[Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 12-**bis**.

(Fondo regionale protezione civile)

«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*) del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio»

12.0.52

[Pepe](#)

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 12-**bis**.

(Aeroporto di Lamezia Terme)

1. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme per adeguare l'aerostazione al crescente traffico di passeggeri in transito, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

12.0.53

[de Bertoldi, Calandrini, La Pietra](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-**bis**.

(Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di nuova immatricolazione)

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante, a decorrere dall'anno 2020 e per i successivi anni 2021 e 2022, in via sperimentale, a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo immatricolato a partire dal 1º gennaio 2020 e che consegnano per la rottamazione un autoveicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, immatricolato almeno nell'anno 2014, è riconosciuta:

a) per tre anni, l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e, nei casi previsti, della tassa automobilistica aggiuntiva di cui al comma 21, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

c) agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo a pari a 50 milioni di euro, a partire dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 1042 a 1047, sono abrogati.

12.0.54

[Tosato, Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Modifica alle norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone)

1. All'articolo 7 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. L'area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio è dichiarata immune secondo ragionevoli previsioni dal pericolo di frane e valanghe, per caratteristiche naturali, tenuto conto delle cartografie pubbliche degli ambiti di rischio. Tale dichiarazione è resa da professionisti di comprovata esperienza. Qualora l'area ricada in siti a rischio, le dichiarazioni sono rese tenuto conto anche dei progetti delle opere e dei piani di difesa, secondo quanto sotto riportato:

a) per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnico si applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione e/o di protezione;

b) per quanto riguarda la materia nivologica:

1. sono adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi dell'impianto (comprese le funi, i veicoli, le zone da percorrersi in caso di evacuazione verticale, la pista di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento) mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse;

2. in alternativa a tali interventi di difesa, solo per i periodi di fuori servizio, si ammette che gli elementi strutturali fissi dell'impianto, le funi e i veicoli possano essere investiti dalle valanghe naturali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per la Sospensione Temporanea dell'Esercizio in caso di pericolo di valanga, detto P.I.S.T.E.) o artificiali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per il Distacco Artificiale delle Valanghe, detto P.I.D.A.V.), se i medesimi sono dimensionati per resistere alle azioni indotte da tali fenomeni. In tal caso, la scelta progettuale dell'intervento e/o la determinazione degli effetti della valanga sugli elementi strutturali fissi dell'impianto devono essere documentate e giustificate da un professionista di comprovata esperienza in materia; va inoltre dimostrato che le funi non fuoriescano dalle loro sedi a seguito delle azioni previste per tale evento, includendo in esse la spinta della fase aeriforme della valanga;

3. qualora il rischio di valanga interessi le zone da percorrersi in caso di evacuazione della linea con calata a terra, le piste di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento, è ammessa anche, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio, da attuarsi secondo un piano di difesa dal pericolo di valanghe;

4. l'adozione dei piani di cui ai numeri 2) e 3), redatti da professionista di comprovata esperienza, è subordinata alla validazione, da parte degli organi localmente competenti, se previsto, o dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;

5. l'esercente nomina un responsabile della gestione del piano, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;

6. la responsabilità del piano di difesa dal rischio di valanghe è dell'esercente e del responsabile della gestione del piano.

6-*bis*. Le dichiarazioni di immunità dal pericolo di frane o valanghe sono validate dalle autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio.

6-*ter*. La conformità al progetto delle opere di difesa realizzate, già validato ai sensi del precedente capoverso, è confermata dal certificato di regolare esecuzione e dal collaudo statico, ove ricorre".»

12.0.55

[Pucciarelli](#), [Stefani](#), [Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Faggi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Incentivo fiscale per l'acquisto di abbigliamento protettivo certificato per uso motociclistico)

1. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione dei motociclisti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo.

2. Con apposito provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, disciplina le modalità attuative dell'incentivo fiscale di cui al comma precedente, nonché individua le protezioni per uso motociclistico per le quali vale l'incentivo, fermo restando quanto previsto dal comma successivo.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta esclusivamente per l'acquisto di dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. È altresì ammissibile ai fini della detrazione l'acquisto di protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, conformemente alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2019: -3.000.000;

2020: -3.000.000;

2021: -3.000.000.

12.0.56

[Campari](#), [Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Disposizioni in materia di revisioni periodiche dei veicoli a motore)

1. All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Alle le revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-*bis* e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le imprese di cui al comma 8, lettera *a*), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.»;

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

«9-*bis*. Le imprese di cui al comma 8, lettera *b*), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le -modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2»;

g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

h) al comma 17 le parole: «produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa» sono sostituite dalle seguenti: «alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.».

12.0.57

Rossomando

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Cold ironing)

1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta uno o più provvedimenti volti ad introdurre una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto.

2. All'allegato I del decreto legislativo 504 del 26 ottobre 1995 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative alla voce energia elettrica dopo le parole "Per ogni kWh di energia impiegata" aggiungere: "per la fornitura di alimentazione elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto: euro 0,0005 per ogni Kw".

3. La disposizione di cui al precedente comma entra in vigore solo in seguito all'adozione di apposita decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi l'Italia ad applicare sull'energia elettrica erogata da impianti di terra fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE».

12.0.58

[Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

(Modifiche alla disciplina sulle società in-house)

1. All'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "pubbliche" è sostituita con la seguente: "aggiudicatrici"».

12.0.59

[Rossomando](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

1. A coloro che, negli anni 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi, ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, per i veicoli delle categorie L3, L4, L5 e L7, e di cessazione dalla circolazione rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile o dalle agenzie di pratiche auto, per i veicoli delle categorie L1, L2 e L6.

3. In assenza di rottamazione, è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.000 euro.

4. I veicoli usati di cui al comma 1 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico, per i veicoli delle categorie L3, L4, L5 e L7; copia del certificato di circolazione per i veicoli delle categorie L1, L2 e L6; copia del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista, per i veicoli delle categorie L3, L4, L5 e L7; copia del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile o dalle agenzie di pratiche auto per i veicoli delle categorie L1, L2 e L6.

8. Per la concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020 e di euro 10 milioni per l'anno 2021.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000;
2022: - .

12.0.60

[Gallone](#), [Berutti](#), [Papatheu](#), [Berardi](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Art. 184-ter. - (*Cessazione della qualifica di rifiuto*). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018, n. 69; del 15 maggio 2019, n. 62.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi:

a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo;

b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli

208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e). Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.

6. Nell'ambito del catasto di cui all'articolo 208, comma 17-*bis* è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale registro nazionale.

7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di riesame delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l'altro, ad effettuare una verifica di coerenza disponendo; qualora risulti necessario, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle presenti disposizioni».

12.0.61

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

1. Al fine di favorire la mobilità sostenibile, sostituendo il materiale rotabile alimentato a diesel, con mezzi alimentati a combustibili meno inquinanti a trazione elettrica, il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135 del 2012, è incrementato di 50 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

12.0.62

[Garavini](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

1. All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera f), è sostituita dalla seguente:

"f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F».

12.0.63

[Ferrazzi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

1. All'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. L'autorizzazione a saturazione del carico termico si applica anche agli esistenti impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e a quelli di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettera D10 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che oltre a rispettare le medesime condizioni ambientali di cui al comma 3, garantiscano che il flusso di massa delle emissioni

dell'impianto non sia superiore a quello previsto dalle autorizzazioni vigenti, soddisfino il proprio fabbisogno energetico in autoconsumo almeno per il 60 per cento e siano in possesso di un sistema di gestione ambientale e sulla sicurezza nei posti di lavoro"».

12.0.64

Ferrazzi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

1. Il numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10% sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento o distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 206 milioni di euro per l'anno 2020, di 299 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 369 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 334 milioni di euro per l'anno 2025 e di 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

12.0.65

Manca, Ferrari

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

1. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera *d-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

"*d-ter*) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, nonché per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in sharing di mezzi di trasporto quali autoveicoli, motocicli, ciclomotori, *e-bike* in servizi aziendali (*corporate sharing*), dal dipendente e dai familiari di cui all'articolo 12 che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, per una somma di importo complessivamente non superiore a euro 1.000 nel periodo d'imposta"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

12.0.66

Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la realizzazione di tutte le azioni necessarie all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche, individuate nell'allegato A della Del. 24/03/2017 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2017, n. 109, le cui operazioni di bonifica siano in una fase antecedente all'aggiudicazione dei lavori, il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea

n. 2003/2077, si avvale della struttura e dell'anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

12.0.67

Pichetto Fratin, Fantetti, Damiani, Ferro, Saccone, Caliendo

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

1. Al capo IX del titolo III del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 63-**bis**.

(Interventi per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori delle micro, piccole e medie imprese in crisi)

1. Al fine di assicurare un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche per la promozione dei livelli occupazionali, e di determinare la riqualificazione e il riorientamento delle risorse umane delle micro, piccole e medie imprese in crisi, tenuto conto dei progressi tecnologici e delle novità derivanti dall'adozione della robotica e dell'intelligenza digitale nei sistemi produttivi, sono promosse attività di ricerca, di qualificazione e di formazione destinate ai lavoratori delle imprese di cui al presente comma soggetti al rischio di espulsione o espulsi dai processi produttivi.

2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso le università e gli enti di ricerca, promuove interventi volti allo sviluppo, all'innovazione e al potenziamento delle capacità competitive del tessuto industriale rappresentato dalle micro, piccole e medie imprese definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati sulla base di progetti presentati ai sensi del decreto di cui al comma 5 mediante la sottoscrizione di contratti tra i soggetti individuati dal comma 3 e le università o enti di ricerca.

3. Possono beneficiare delle attività e degli interventi di cui al presente articolo:

- a) le micro, piccole e medie imprese in crisi;
- b) le imprese artigiane.

4. Le attività e gli interventi di cui al presente articolo sono volti, in particolare, al riorientamento e al recupero di competitività di strutture industriali attraverso progetti di ricerca e di formazione del personale interessato compresi nell'ambito di uno specifico programma organico di intervento da svolgere in collaborazione con le università e con gli enti pubblici di ricerca.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'ambito di applicazione, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, le caratteristiche dei progetti finanziabili, i tempi di attivazione, nonché gli strumenti di realizzazione dei progetti e di erogazione dei contributi.

6. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono contributi a fondo perduto.

7. Al finanziamento delle attività e degli interventi di cui al presente articolo si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui a valere sul Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente:

Il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 30 milioni di euro.

12.0.68

Perosino

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

1. Le condotte poste in essere in attuazione delle autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei termini e delle modalità, ivi stabiliti, costituiscono adempimento di un dovere ai sensi dell'articolo 51 del codice penale e dell'articolo 4

della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa.

12.0.69

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-**bis**.

1. Il Fondo per gli interventi di demolizione delle opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di Euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'ambiente e dell'economia, definisce le modalità di accesso e utilizzazione delle risorse da parte dei Comuni per le attività di demolizione di opere abusive e per la chiusura delle procedure di sanatoria edilizia ancora aperte. Il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio, ai sensi del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, è esercitato dal Prefetto. I Comuni trasmettono con cadenza annuale l'elenco delle opere abusive per i quali non si è concluso l'iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il Prefetto può avvalersi delle competenze degli uffici e degli organi della pubblica amministrazione e dello Stato, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi anche delle risorse di cui al comma precedente. L'agenzia delle Entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche alla Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio istituita con l'articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, presso il Ministero delle infrastrutture, ai Ministeri dell'ambiente e dei beni e attività culturali, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano avviate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

12.0.70

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Al fine di favorire l'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e per interventi di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi pubblici e di allerta dei cittadini, sono assegnati ai Comuni contributi soggetti a rendicontazione pari a 20 milioni di euro l'anno, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

12.0.71

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia](#)

Dopo il Titolo II e l'articolo, aggiungere i seguenti:

«TITOLO II-BIS

RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE

Art. 12-**bis**.

(Obiettivi)

1. L'obiettivo dei seguenti articoli del presente Titolo è quello di attuare le disposizioni della Direttiva n. 2019/904/UE e prevenire nonché ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.

Art. 12-ter.*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Art. 12-quater.*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente Titolo si applicano le seguenti definizioni:

1) "plastica": il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907 /2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

2) "prodotto di plastica monouso": il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;

3) "plastica oxo-degradabile": materie plastiche contenenti additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;

4) "attrezzo da pesca": qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;

5) "rifiuto di attrezzo da pesca": l'attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all'attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso;

6) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro dell'Unione europea;

7) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;

8) "norma armonizzata": una norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

9) "rifiuto": il rifiuto definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;

10) "regime di responsabilità estesa del produttore": il regime di responsabilità estesa del produttore definito all'articolo 3, punto 21), della direttiva 2008/98/CE;

11) "produttore":

a) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e immette sul mercato di tale Stato membro prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l'attività di pesca definita all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l'attività di pesca definita all'articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

12) "raccolta": la raccolta definita all'articolo 3, punto 10), della direttiva 2008/98/CE;

13) "raccolta differenziata": la raccolta differenziata definita all'articolo 3, punto 11), della direttiva 2008/98/CE;

14) "trattamento": il trattamento definito all'articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/CE;

15) "imballaggio": l'imballaggio definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE;

16) "plastica biodegradabile": plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO₂), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;

17) "impianto portuale di raccolta": 1 "impianto portuale di raccolta definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2000/59/CE.

Art. 12-**quinquies**.

(Riduzione del consumo)

1. Il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con proprio decreto, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione europea in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure devono produrre entro il 2026 una riduzione pari al 50 per cento del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul territorio nazionale.

2. Le misure di cui al comma 1 possono comprendere obiettivi di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, contributi alle aziende del settore per la loro riconversione produttiva e per la ricerca di nuovi prodotti meno inquinanti, strumenti economici intesi a evitare che tali prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale.

3. Nel decreto di cui al comma 1, si possono imporre restrizioni di mercato, in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, per impedire che tali prodotti siano dispersi per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica. Le misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale di tali prodotti di plastica monouso durante il loro ciclo di vita, anche una volta che si trasformano in rifiuti abbandonati. Le misure adottate di cui al presente comma devono essere proporzionate e non discriminatorie.

4. Nel decreto di cui al comma 1, sono previste misure per il monitoraggio dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato immessi sul mercato e dell'applicazione delle misure di riduzione adottate.

5. Ai fini di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo per la riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente" la cui dotazione è determinata dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 94, comma 2, e dalle risorse derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 12-*duodecies*.

Art. 12-**sexies**.

(Restrizioni all'immissione sul mercato)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile, è vietata.

Art. 12-**septies**.

(Requisiti dei prodotti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto.

2. Ai fini del presente articolo, i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.

3. Per quanto riguarda le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell'allegato:

a) a partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell'allegato fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale ("bottiglie in PET") devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione;

b) a partire dal 2030, le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell'allegato devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nel territorio nazionale.

Art. 12-**octies**.

(Requisiti di marcatura)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato deve recare sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori le informazioni seguenti:

a) le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, in linea con la gerarchia dei rifiuti;

b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

Art. 12-**decies**

(Raccolta differenziata)

1. Con il decreto di cui al comma 1, vengono adottate le misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio:

a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato pari al 77 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno;

b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato pari al 90 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno.

2. I prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato immessi sul mercato possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno.

Art. 12-**undecies**.

(Misure di sensibilizzazione)

1. Il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, previo parere dei Ministri dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, adotta misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dal presente Titolo, nonché misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE;

b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica;

c) l'impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria.

2. Per realizzare le misure di sensibilizzazione di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, è istituito un apposito Fondo, le cui risorse sono ripartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tra i ministeri di cui al comma 1, sulla base dei programmi di rispettiva competenza, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 12-**duodecies**.

(Sanzioni)

1. Con il decreto di cui al comma 1, dell'articolo 12-*quinquies* si stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 5».

Conseguentemente, all'articolo 94, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 30 per cento. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 30 per cento per il gas e dal 7 per cento al 21 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare interamente le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo, dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

Allegato

(Titolo II-bis - articoli 12-*bis* - 12-*duodecies*)

PARTE A

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*quinquies*, sulla riduzione del consumo

1) Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo *fast food* o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

PARTE B

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*sexies*, sulle restrizioni all'immissione sul mercato

1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;

2) posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette);

3) piatti;

4) cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;

5) agitatori per bevande;

6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;

7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo *fast food* o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;

9) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

PARTE C

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*septies*, sui requisiti dei prodotti

Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:

a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che sono in forma liquida.

PARTE D

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*octies*, sui requisiti di marcatura

1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;

2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;

3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;

4) tazze per bevande.

PARTE E

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*decies*, sulla raccolta differenziata e di cui all'articolo 12-*septies*, sui requisiti del prodotto

Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:

a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;

b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

PARTE F

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*undecies*, sulle misure di sensibilizzazione

1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo *fast food* o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;

3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;

5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;

6) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;

7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;

8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1-*quater*, della direttiva 94/62/CE;

9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi.

13.1

Romano, Santillo, Dell'Olio, Guidolin, Nocerino, Campagna, Matrisciano, Mininno

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno 2020, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di applicarsi le misure in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-*ter*. A decorrere dal termine di cui al comma 1-*bis*, è fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di dotarsi di un piano triennale per la formazione. Il piano definisce i contenuti delle attività formative e per lo sviluppo professionale del personale dipendente.

1-*quater*. A decorrere dall'anno 2020, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono utilizzare il personale in quiescenza cessato dal servizio da non oltre sei mesi, che abbia dato la propria disponibilità, in incarichi di tutoraggio anche a favore del personale nuovo assunto e per incarichi omogenei a quelli rivestiti prima della cessazione dal servizio.

1-*quinquies*. Gli incarichi di cui al comma 1-*quater* sono conferiti, a titolo gratuito, per la durata massima di due anni. Il personale impiegato in tali incarichi è comunque ammesso a percepire il Fondo unico di amministrazione in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

1-*sexies*. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies*.

1-*septies*. Nelle more della realizzazione dei sistemi di classificazione professionale delle amministrazioni pubbliche, all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «Per il triennio 2018-2020», sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».

Le disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* si attuano nel limite di spesa annuo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Conseguentemente:

a) alla rubrica, dopo le parole: «Rinnovo contrattuale», inserire le seguenti: «, ed altre misure finanziarie in materia di pubblico impiego»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

13.2

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate), sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per l'anno 2021 e di 55 milioni di euro per l'anno 2022».

13.3

Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani, Pietro Pisani

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate), sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per l'anno 2021 e di 55 milioni di euro per l'anno 2022».

13.4

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-bis:

«1-bis. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

13.5

[Salvini](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Barbaro](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Candiani](#), [Candura](#), [Cantù](#), [Casolati](#), [Centinaio](#), [Corti](#), [De Vecchis](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Fregolent](#), [Fusco](#), [Iwobi](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Marti](#), [Montani](#), [Nisini](#), [Ostellari](#), [Pazzaglini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Pergreffi](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#), [Pittoni](#), [Pizzol](#), [Pucciarelli](#), [Ripamonti](#), [Rivolta](#), [Rufa](#), [Saponara](#), [Saviane](#), [Sbrana](#), [Siri](#), [Stefani](#), [Tesei](#), [Tosato](#), [Vallardi](#), [Vescovi](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

13.6

[Salvini](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Barbaro](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Candiani](#), [Candura](#), [Cantù](#), [Casolati](#), [Centinaio](#), [Corti](#), [De Vecchis](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Fregolent](#), [Fusco](#), [Iwobi](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Marti](#), [Montani](#), [Nisini](#), [Ostellari](#), [Pazzaglini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Pergreffi](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#), [Pittoni](#), [Pizzol](#), [Pucciarelli](#), [Ripamonti](#), [Rivolta](#), [Rufa](#), [Saponara](#), [Saviane](#), [Sbrana](#), [Siri](#), [Stefani](#), [Tesei](#), [Tosato](#), [Vallardi](#), [Vescovi](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e 1400 milioni di euro per l'anno 2021 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico».

13.7

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e 1400 milioni di euro per l'anno 2021 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico».

13.8

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza».

13.9

[Salvini](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Barbaro](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Candiani](#), [Candura](#), [Cantù](#), [Casolati](#), [Centinaio](#), [Corti](#), [De Vecchis](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Fregolent](#), [Fusco](#), [Iwobi](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Marti](#), [Montani](#), [Nisini](#), [Ostellari](#), [Pazzaglini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Pergreffi](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#), [Pittoni](#), [Pizzol](#), [Pucciarelli](#), [Ripamonti](#), [Rivolta](#), [Rufa](#), [Saponara](#), [Saviane](#), [Sbrana](#), [Siri](#), [Stefani](#), [Tesei](#), [Tosato](#), [Vallardi](#), [Vescovi](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza».

13.10

[Alfieri](#), [Astorre](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che tra le ipotesi non ricomprese nelle disposizioni di cui al primo periodo sono da intendersi anche i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 8 agosto 200, n. 267».

13.11

[Sudano](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2019" e le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;
2021: - 1.000.000;
2022: - 1.000.000;

13.12

[Sudano](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo le parole "personale medico" è aggiunta la seguente "amministrativo", le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2019" e le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020"».

13.13

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nei confronti delle categorie del pubblico impiego che in sede di rinnovo contrattuale anche precedenti al triennio 2019-2021, ottemperano al disposto dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, procedendo all'armonizzazione e o unificazione dei trattamenti economici accessori, vengono meno, a far data dall'inizio del triennio contrattuale, gli effetti di cui al comma 2 del medesimo articolo».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 172 milioni di euro per l'anno 2020, di 257 milioni di euro per l'anno 2021, di 253 milioni di euro per l'anno 2022, di 309 milioni di euro per l'anno 2023, di 293 milioni di euro per l'anno 2024, di 244 milioni di euro per l'anno 2025 e di 318 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

13.14

[Stabile, Rizzotti](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nei confronti delle categorie del pubblico impiego che in sede di rinnovo contrattuale anche precedenti al triennio 2019-2021, ottemperano al disposto dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo n. 75 del 2017, procedendo all'armonizzazione e o unificazione dei trattamenti economici accessori, vengono meno, a far data dall'inizio del triennio contrattuale, gli effetti di cui al comma 2 del medesimo articolo».

13.15

[Laus](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle ipotesi di assunzione per esigenze sostitutive, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi."».

13.16

[Laus](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-*bis*) in caso di assunzioni dovute a eventi imprevedibili, eccezionali o cause di forza maggiore."».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 134 milioni di euro per l'anno 2020, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 260 milioni di euro per l'anno 2025 e di 341 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

13.17

[Laus](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1175 è sostituito dal seguente:

"1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, quale condizione di fruibilità dei predetti benefici, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto del trattamento economico degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In

ogni caso il recupero dei benefici contributivi non può superare il doppio dell'importo corrispondente al trattamento economico erogato in misura inferiore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva di cui al primo periodo."».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

13.18

[Rojc](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela economico-finanziaria, e di difesa nazionale, al fine di incentivare l'elevazione dei livelli di efficienza dei relativi servizi, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzata ad incrementare, anche in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 207 milioni euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

13.19

[Berardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui al comma precedente potrà essere incrementato negli anni successivi per garantire, nei rinnovi contrattuali per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, l'allineamento del salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat e accertato dal Ministero dell'economia e finanze».

13.0.1

[Romano](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Mininno](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-**bis**.

(Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e semplificazione degli adempimenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 tutte le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale, dalla revoca dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché, fatto salvo l'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal pagamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di settanta milioni annui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale di ruolo dell'Ispettorato. In relazione alle somme di cui al presente comma:

- a) una percentuale non superiore al 3% è destinata all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale;
- b) una percentuale non superiore all'1% a misure di *welfare* integrativo;
- c) una percentuale non superiore al 20% a misure, anche a carattere indennitario, da definire con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, finalizzate ad un più efficiente impiego del personale ispettivo di ruolo dello stesso Ispettorato e ad una maggior efficacia della attività di vigilanza anche

attraverso l'utilizzo di autovetture a noleggio in deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A far data dal 1° gennaio 2021 le somme di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinato al funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Le somme sono trasferite all'Ispettorato nazionale del lavoro in quattro rate trimestrali di pari importo subordinatamente alla verifica, da effettuarsi sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle effettive entrate del bilancio dello Stato realizzate nel trimestre di riferimento. Fermo restando l'importo massimo da trasferire di 70 milioni di euro annui, qualora le entrate effettive di ciascun trimestre di riferimento siano inferiori all'importo da trasferire, si procede al congruaglio della differenza nei trimestri successivi.

3. A far data dal 1° gennaio 2020:

a) al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: "da 100 a 750 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 240 a 1.800 euro", le parole: "da 400 a 1.500 euro", sono sostituite con le seguenti: "da 960 a 3.600 euro", le parole: "da 1.000 a 5.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 2.400 a 12.000 euro", le parole: "da 100 a 600 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 120 a 720 euro", le parole: "da 400 a 1.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 480 a 1.800" e le parole: "da 800 a 4.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 960 a 5.400";

2) al comma 4, le parole: "da 50 a 150 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 120 a 360 euro", le parole: "da 300 a 1.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "da 720 a 2.400 euro" e le parole: "da 900 a 1.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 2.160 a 3.600" euro;

b) al comma 4-*bis* dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole da: "A tal fine", fino alla fine del comma, sono soppresse.

c) al decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'articolo 14 è abrogato;

d) all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Ispettorato con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato";

e) all'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

1) alla lettera d), numero 1), le parole: ", e all'articolo 18-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66" sono soppresse;

2) le lettere e) e g) sono soppresse;

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente:

a) all'articolo 31, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2,5 miliardi»;

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «114 milioni».

13.0.2

[Guidolin](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Nocerino](#), [Matrisciano](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-**bis**.

(Misure in materia di contratti per la docenza e il tutoraggio della SNA)

1. All'articolo 11, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per le specifiche esigenze formative e di tutoraggio, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione è autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione per un contingente di personale non superiore a 30 unità, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio autonomo».

13.0.3

[Gasparri](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-**bis**.

(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per la copertura degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze annate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.4

[Berardi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-**bis**.

1. Al fine di valorizzare la progressione di carriera dei dipendenti e dirigenti pubblici, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: "in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti" sono soppresse.

- al comma 1-*bis* dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "secondo principi di selettività" e "attraverso l'attribuzione di fasce di merito" sono soppresse».

13.0.5

[Berardi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-**bis**.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli Atenei».

13.0.6

[Candiani](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire i seguenti:

«Art. 13-**bis**.

(Norme in materia di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di segretari comunali e provinciali e di razionalizzare la formazione d'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale garantendo, nel contempo, un elevato livello di professionalità della figura, l'assetto del corso concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è modificato dalle disposizioni dei commi seguenti, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

2. Il corso concorso di formazione di cui al comma 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica ha una durata di tre mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di un mese, presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.

3. Nel biennio successivo alla prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso concorso di formazione di cui al comma 2 è tenuto ad assolvere, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad obblighi formativi suppletivi, pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

4. I segretari comunali permangono nell'albo regionale di prima iscrizione a seguito del superamento del corso concorso per un biennio a decorrere dalla data di immissione in servizio.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso, per le quali non siano state svolte le relative prove preselettive.

Art. 13-ter.

(Norme in materia di vice segretari comunali)

1. Nei comuni aventi una popolazione fino a diecimila abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente anche a scavalco, su richiesta del Sindaco le funzioni del vice segretario di cui all'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, possono essere svolte, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo dell'ente locale in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, nelle more di una nuova pubblicizzazione da avviare entro i successivi sei mesi.

2. Nei casi di cui al comma 1 resta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco».

13.0.7

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Stefani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 13-**bis**.

(Modifica del comma 96 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.56 in materia di personale trasferito)

1. All'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56 dopo le parole: "posizione giuridica" sono aggiunte le seguenti: "comprese, se possedute, le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza,".

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

13.0.8

[De Poli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-**bis**.

Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri per il rinnovo dei contratti 2020-2022 a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate a decorrere dall'anno 2020 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 250 milioni di euro, di cui 200 milioni a favore dei comuni, 20 milioni di euro a favore delle città metropolitane e 30 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo».

Conseguentemente ridurre di 60 milioni di euro lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze.

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 99 del presente disegno di legge.

13.0.9

[Stabile](#), [Rizzotti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-**bis**.

(Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 10 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile", sono sostituite dalle seguenti: "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2020 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2020 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile"».

13.0.10

[Campagna](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Matrisciano](#), [Ortis](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-**bis**.

(Proroga delle misure per il superamento del precariato nella PA)

1. Al fine di garantire la piena efficienza delle pubbliche amministrazioni ed allo scopo di proseguire ulteriormente nel superamento del precariato nel settore del pubblico impiego, all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "nel triennio 2018-2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

13.0.11

[Alfieri](#), [Valente](#), [Fedeli](#), [Cirinnà](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-**bis**.

(Nuove disposizioni in materia di diritto alla quota di riserva nelle assunzioni)

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è attribuita altresì alle donne vittime di violenza di genere».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

14.1

[Salvini](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Barbaro](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Candiani](#), [Candura](#), [Cantù](#), [Casolati](#), [Centinaio](#), [Corti](#), [De Vecchis](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Fregolent](#), [Fusco](#), [Iwobi](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Marti](#), [Montani](#), [Nisini](#), [Ostellari](#), [Pazzaglini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Pergreffi](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#), [Pittoni](#), [Pizzol](#), [Pucciarelli](#), [Ripamonti](#), [Rivolta](#), [Rufa](#), [Saponara](#), [Saviane](#), [Sbrana](#), [Siri](#), [Stefani](#), [Tesei](#), [Tosato](#), [Vallardi](#), [Vescovi](#), [Zuliani](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «di 48 milioni di euro» con le seguenti: «di 200 milioni di euro».*

b) *sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 62 milioni di euro per l'anno 2020».

14.2

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «di 48 milioni di euro» con le seguenti: «di 200 milioni di euro»;*

b) *sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 62 milioni di euro per l'anno 2020».

14.3

[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera e), e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

14.4

[Damiani, Pichetto Fratin, Ferro, Fantetti, Saccone](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

14.5

[Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

14.6

[Donno, Matrisciano](#)

Dopo il comma 2, in fine, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per la promozione delle attività periodiche di aggiornamento operativo-professionale e di mantenimento di uno stato psico-fisico adeguato da parte delle forze della Polizia di Stato. Ai contributi relativi al Fondo di cui al periodo precedente accedono le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) previsione di un numero minimo di ore giornaliere di attività fisica o sportiva per un adeguato allenamento e mantenimento fisico adeguato alle funzioni di polizia attribuite al personale;
- b) controlli medici periodici per la verifica dello stato di salute del personale in forza alla Polizia di Stato;
- c) verifiche con cadenza biennale del livello di efficienza psicofisica raggiunta.

2-ter. Le modalità di accesso al riparto delle risorse di cui al comma 2-bis, le modalità di erogazione dei contributi, nonché le modalità attuative delle lettere a), b) e c) del comma 2-ter sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per le Forze di Polizia».

14.7

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire i controlli di cui alla legge 22 marzo 2012, n. 33, e per elevare i livelli qualitativi dei servizi di sicurezza e di viabilità nelle zone aeroportuali, i comuni o le unioni di comuni nei cui territori insistono gli aeroporti internazionali e gli aeroporti nazionali riconosciuti strategici in base al Piano nazionale aeroporti, possono destinare una quota di personale di polizia locale in via esclusiva alle attività nelle zone aeroportuali. A tal fine gli enti procedono ad assunzioni in deroga ai vincoli attualmente vigenti ma nel rispetto di un tetto di spesa fissato nella spesa sostenuta nell'anno 2002 per il personale di polizia locale.

2-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-*bis* si provvede, nel limite di 20 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.8

[Grassi, Di Girolamo](#)

Dopo il comma 2, in fine, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, la Polizia di Stato è autorizzata ad assumere, nel medesimo triennio, 450 allievi vice ispettori, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 94 del 29 novembre 2011. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2022».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per le Forze di Polizia».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

14.9

[Donno](#)

Dopo il comma 2, in fine, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Ai soli fini della progressione di carriera, per i vice ispettore della Polizia di Stato vincitori del 9° corso di formazione, la decorrenza degli effetti giuridici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori è retrodatata al primo gennaio 2005.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per le Forze di Polizia».

14.0.1

[Rauti, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Scorrimento graduatorie assunzioni allievi agenti Polizia di Stato)

Alla lettera *b)*, dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente:

"2-*ter*. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 2.000 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere *b)* e *c)* del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020;

b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura;

c) previa verifica del requisito di cui alla lettera *b)*, nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera *b)*;

d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"».

14.0.2

[Rauti, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-**bis**.

(Scorrimento graduatorie assunzioni allievi agenti Polizia di Stato)

1. Alla lettera *b)* dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al comma 2-*bis*, le parole da: "purché in possesso" sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "purché in possesso dell'idoneità psicofisica"».

14.0.3

[Saponara, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-**bis**.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia)

1. Al fine di prevenire i fenomeni di suicidio e di disagio del personale delle Forze di polizia, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia, di seguito denominato "Osservatorio", composto da esperti di comprovata esperienza nei settori medico, psicologico, comportamentale, lavorativo e sociologico. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio è svolta in forma gratuita.

2. Sono compiti dell'Osservatorio:

a) monitorare e raccogliere in modo sistematico tutti i dati relativi ai suicidi, ai tentativi di suicidio ed alle situazioni di disagio che interessano il personale delle Forze di polizia;

b) svolgere analisi e interviste, nonché elaborare i dati al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità delle attività lavorative del medesimo personale;

c) elaborare programmi obbligatori di formazione per il personale, al fine di dotare il medesimo di strumenti adeguati per affrontare e gestire le situazioni di criticità e di disagio;

d) elaborare programmi di sostegno per il personale, anche attraverso l'implementazione della metodologia del supporto tra pari;

e) promuovere studi e ricerche relativi ai temi di sua competenza.

3. L'Osservatorio redige con cadenza annuale una relazione sulle attività di cui al comma 2, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno alle Camere.

4. Entro il termine di sei mesi dalla data di prima presentazione della relazione annuale di cui al comma 3, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di polizia penitenziaria:

a) attivano specifici programmi di formazione per i rispettivi operatori, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio ai sensi del comma 2, lettera c), la cui frequenza è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza;

b) attivano programmi di sostegno per i rispettivi operatori, anche attraverso la metodologia del supporto tra pari, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio ai sensi del comma 2, lettera d).

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione dell'Osservatorio, nonché i contenuti dei programmi di formazione e sostegno di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

14.0.4 (testo 2)

Faggi, Candura, Rivolta, Tosato, Zuliani, Ferrero, Pietro Pisani, Pucciarelli

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-**bis**.

(Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibia, incursori subacquei, "acquistori obiettivi", e "Ranger" delle Forze armate e modifiche alla disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)

1. Per il personale dell'Esercito "acquistore obiettivi" e "ranger" in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere dal 1° gennaio 2020. Al medesimo personale dell'esercito "acquistare obiettivi" e "ranger" in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4.150.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

3. All'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 *parabellum*, nonché" sono abrogate».

14.0.4

Faggi, Rivolta, Tosato, Zuliani, Ferrero, Pietro Pisani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-**bis**.

(Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibia, incursori subacquei, «acquisitori obiettivi» e «Ranger» delle Forze Armate)

1. Per il personale dell'Esercito "acquisitore obiettivi" e "ranger" in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere dal 1° gennaio 2020. Al medesimo personale dell'Esercito "acquisitore obiettivi" e "ranger" in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 4.150.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

14.0.5

[Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-**bis**.

(Indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei)

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccorritore, quando cessa di percepire l'indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

14.0.6

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-**bis**.

(Rideterminazione calcolo delle pensioni del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato)

1. Ai fini della determinazione della base contributiva e del calcolo della pensione, del trattamento economico di fine servizio e delle eventuali ulteriori indennità correlate di competenza del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in congedo a decorrere dal 1° gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche. Conseguentemente, i trattamenti economici non fruiti per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo spettanti al personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, sono rideterminati, con decorrenza dal giorno successivo sino al termine di ciascun periodo di vigenza delle citate disposizioni o dalla data di congedo, tenendo conto dei benefici economici connessi alle progressioni di carriera e agli automatismi stipendiali maturati ma non fruiti nel periodo di vigenza delle medesime disposizioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 20 milioni di euro per il 2020 ed un milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.7

[Gasparri](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-**bis**.

(Rideterminazione calcolo delle pensioni del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato)

1. Ai fini della determinazione della base contributiva e del calcolo della pensione, del trattamento economico di fine servizio e delle eventuali ulteriori indennità correlate di competenza del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in congedo a decorrere dal 1° gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche. Conseguentemente, i trattamenti economici non fruiti per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo spettanti al personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, sono rideterminati, con decorrenza dal giorno

successivo sino al termine di ciascun periodo di vigenza delle citate disposizioni o dalla data di congedo, tenendo conto dei benefici economici connessi alle progressioni di carriera e agli automatismi stipendiali maturati ma non fruiti nel periodo di vigenza delle medesime disposizioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 20 milioni di euro per il 2020 ed un milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

14.0.8

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Rivolta](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-**bis**.

(Disposizioni per incrementare la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare)

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo tese a prevenire e a contrastare gli illeciti in materia agroambientale e agroalimentare, a far data dal 1° settembre 2020 è incrementata di 200 unità la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare.

2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 si provvede mediante riqualificazione e ricollocazione a domanda dei militari del ruolo dei Carabinieri forestali già in forza al Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno del 8 giugno 2001.».

14.0.9

[Gasparri](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-**bis**.

1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

14.0.10

[Nocerino](#), [Matrisciano](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-**bis**.

(Polizia locale)

1. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al primo periodo, dopo le parole: "dell'equo indennizzo", sono inserite le seguenti: ", della pensione privilegiata"».

Consequentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

15.1

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Al comma 1, sostituire le parole «di 2 milioni di euro» con le seguenti: «di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020».

15.2

Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani, Pietro Pisani

Al comma 1, sostituire le parole: «di 2 milioni di euro» con le seguenti: «di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020».

15.3

Stefani, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Al comma 1, sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «6 milioni di euro».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

15.4

Moronese, L'Abbate, Matrisciano, Guidolin, La Mura, Puglia

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio, con le medesime modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472, previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure in favore dei Vigili del fuoco)».

15.5

Candiani, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo l'articolo 231 è inserito il seguente articolo:

"Art. 231-bis. - (Trasferimenti a domanda del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
- 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco trasferito a domanda ad una sede di servizio diversa rispetto a quella di cui all'articolo 6, comma 3, può partecipare ad una nuova procedura di mobilità ordinaria solo ove questi abbia prestato effettivamente ed ininterrottamente servizio in tale sede per un periodo non inferiore a due anni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

15.0.1

Gasparri

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-**bis**.

1. All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.».

15.0.2

Floris, Toffanin, Pichetto Fratin

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-**bis**.

(Lavoro straordinario Polizia locale)

1. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alla Polizia locale, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro a decorrere dal 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.500.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

15.0.3

Perosino

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-**bis**.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 14 milioni di euro per l'anno 2020 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, ridurre di 14 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

15.0.4

Carbone, De Siano, Cesaro

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-**bis**.

(Scorrimento della graduatoria del concorso pubblico Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanziari - Anno 2018)

1. Le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice

dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199.».

15.0.5

[Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Donno](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Romano](#), [Moronese](#), [De Lucia](#), [Di Girolamo](#), [Puglia](#), [Pirro](#), [Botto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-**bis**.

(Tutela assicurativa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, n. 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia di ruolo che volontario, come individuato dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

2. L'obbligo di assicurazione per il personale di cui al comma 1 è attuato dall'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui all'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 nonché al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1986, n. 46.

3. Per il personale di cui al comma 1, resta ferma l'applicazione delle speciali provvidenze previste dalla normativa vigente. Esse sono cumulabili con le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4. La presentazione della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale all'INAIL costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alle provvidenze di cui al comma 3, primo periodo, del presente articolo. L'accertamento sul nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento lesivo effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento del diritto a tali provvidenze. Il procedimento relativo al riconoscimento di tali provvidenze rimane sospeso sino all'esito dell'accertamento predetto.

5. L'assegno ordinario di invalidità e la pensione ordinaria di inabilità al lavoro non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, con particolare riferimento al regime transitorio ed alla istruttoria dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento delle prestazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente

a) all'articolo 31, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2,5 miliardi»;

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «114 milioni».

15.0.6

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-**bis**.

(Assicurazione INAIL per i vigili del fuoco e gli agenti di Polizia penitenziaria)

1. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - è estesa alle attività ed agli operatori dei Vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria.

2. All'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, dopo le parole: "delle Forze di polizia e delle Forze armate" aggiungere le seguenti: "con esclusione degli operatori dei Vigili del Fuoco e della Polizia penitenziaria"».

15.0.7

Gasparri, Pichetto Fratin, Gallone, Toffanin, Floris

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Concessione di benefici previdenziali al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto)

1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,50.

2. L'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

a) 1,50, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e di indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;

b) 1,25, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate alla lettera a) e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

3. Le maggiorazioni di anzianità contributiva di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con eventuali altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità o la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.

4. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.

5. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.

6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 1^o ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai principi e ai criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

7. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli quantificati al comma 8.

8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

15.0.8

Sbrollini, Comincini, Conzatti

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-**bis**.

(Fondo economico per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 2 milioni di euro per il 2020 e 14 milioni a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni per l'anno 2020 e di 14 milioni a decorrere dall'anno 2021.

15.0.9

[Perosino](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 15-**bis**.

(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo alimentato con una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Le risorse finanziarie cui di cui al comma 1 sono destinate a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, da erogarsi mediante successivi provvedimenti legislativi compatibili con le risorse stanziare.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

15.0.10

[Sbrollini](#), [Parente](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-**bis**.

(Fondo economico per l'equiparazione retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di implementare misure destinate all'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo alimentato con una quota pari a 54 milioni di euro per l'anno 2020, 108 Milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 54 milioni per l'anno 2020, di 108 milioni per l'anno 2021 e di 216 milioni a decorrere dall'anno 2022.

16.1

[Rauti](#), [Petrenga](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili,».

16.2

[Salvini](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Barbaro](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Candiani](#), [Candura](#), [Cantù](#), [Casolati](#), [Centinaio](#), [Corti](#), [De Vecchis](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Fregolent](#), [Fusco](#), [Iwobi](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Marti](#), [Montani](#), [Nisini](#), [Ostellari](#), [Pazzaglini](#), [Emanuele](#)

[Pellegrini](#), [Pepe](#), [Pergreffi](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#), [Pittoni](#), [Pizzol](#), [Pucciarelli](#), [Ripamonti](#), [Rivolta](#), [Rufa](#), [Saponara](#), [Saviane](#), [Sbrana](#), [Siri](#), [Stefani](#), [Tesei](#), [Tosato](#), [Vallardi](#), [Vescovi](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 149.973.488», «euro 147.502.805» ed «euro 2.470.683» con le parole «euro 200 milioni», «euro 197 milioni» e «euro 3 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50.026.512 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

16.3

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 149.973.488», «euro 147.502.805» ed «euro 2.470.683» con le parole: «euro 200 milioni», «euro 197 milioni» e «euro 3 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50.026.512 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

16.4

[Rojc](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di consentire la riqualificazione del parco infrastrutturale dell'Esercito attraverso la realizzazione di basi militari di nuova generazione, ispirate a moderni standard e secondo criteri costruttivi innovativi e ad elevata efficienza energetica, pienamente funzionali alle esigenze di uno Strumento militare all'avanguardia - comprensive di aree addestrative, poli alloggiativi per famiglia nonché di impianti sportivi e spazi socio-ricreativi accessibili anche alla popolazione civile - è istituito nello stato di previsione del Ministero della Difesa un fondo straordinario con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.»

Conseguentemente,

- all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»

- alla Rubrica, dopo le parole: «Strade sicure» aggiungere le seguenti: «e istituzione del Fondo per la riqualificazione del parco infrastrutturale dell'Esercito)»

16.0.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Stefani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

(Modifica dell'articolo 57 del Codice di procedura penale)

1. All'articolo 57, secondo comma, punto 2, del Codice di procedura penale, dopo le parole: «nell'ambito del territorio di appartenenza, le guardie» sono aggiunte le parole «delle regioni».

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 700.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.»

16.0.2

[Papatheu](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

"1. Il personale civile del Ministero della Difesa inquadrato nell'aerea A1-F3 che alla data di entrata in vigore della legge abbia l'incarico di responsabile del servizio di protezione e prevenzione di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e del decreto ministeriale del 15 marzo n. 90, deve essere

inquadrato nell'area corrispondente A2-F3. Gli oneri economici derivanti dalla presente disposizione sono a valere sui fondi previsti all'articolo 99 comma 2 per la quota corrispondente"».

16.0.3

[Richetti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-**bis**.

(Disposizione per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. La lettera *b*), del comma 2-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, è sostituita dalla seguente:

b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso dell'idoneità psicofisica.»

17.1

[Candiani](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - *(Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)* - «1. Allo scopo di assicurare il completamento del processo di armonizzazione del regime retributivo e previdenziale relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello del personale delle Forze di polizia, nonché di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97 e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia di riordino di funzioni e compiti di ordinamento del personale del medesimo Corpo, nonché di prevedere un nuovo sistema di assunzione dei vigili del fuoco che garantisca l'ingresso di giovani adeguatamente selezionati e specificamente formati, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 220 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e per ciascun anno a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Nel caso in cui dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 derivino maggiori oneri rispetto alla dotazione finanziaria del fondo di cui al medesimo comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

17.2

[Candiani](#), [Tosato](#), [Faggi](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - *(Fondo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)* - 1. Allo scopo di assicurare il completamento del processo di armonizzazione del regime retributivo e previdenziale relativo al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco a quello del personale delle Forze di Polizia, nonché di adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia di riordino di funzioni e compiti e di ordinamento del personale del medesimo Corpo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

17.3

[Gasparri](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#), [Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - (Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile) - 1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

17.4

[Berutti](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - (Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile) - 1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

17.5

[Damiani](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - (Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile) - 1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

17.6

[Ciriani, Rauti](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - (Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile) - 1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.7

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Parrini](#), [D'Arienzo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «un apposito fondo con dotazione di» sostituire le parole: «25 milioni di euro annui» con le seguenti: «70 milioni di euro annui».

Conseguentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:

«è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 169 milioni di euro per l'anno 2020, di 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 295 milioni di euro per l'anno 2025 e di 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».

17.8 (testo 2)

[Candiani](#), [Pirovano](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Conseguentemente,» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'armonizzazione del trattamento retributivo e previdenziale e 50 milioni a decorrere dall'anno 2020 per le finalità di cui al comma successivo. Conseguentemente, per le finalità di cui al periodo precedente,».

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di:

- a) 430 unità non prima del 1º maggio 2020;*
- b) 140 unità non prima del 1º settembre 2019;*
- c) 430 unità non prima del 1º aprile 2020.*

Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020, si provvede mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.

1-quater. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016 e per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1-quinquies: Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di:

- d) euro 13.650.000 per l'anno 2020;*
- e) euro 37.565.000 per l'anno 2021;*

- f) euro 41.675.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
- g) euro 42.320.000 per l'anno 2025;
- h) euro 42.770.000 per l'anno 2026;
- i) euro 42.870.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
- j) euro 42.950.000 per l'anno 2030;
- k) euro 43.100.000 per l'anno 2031;
- l) euro 42.750.000 annui a decorrere dall'anno 2032.

1-sexies: Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da *1-bis* a *1-quinquies*, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2020 e di 670.000 di euro annui a decorrere dal 2021».

Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies si provvede:

- per 12 milioni di euro mediante la stabilizzazione nel bilancio dello Stato delle entrate derivanti dai servizi di prevenzione e dalle attività di controllo svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la quota non destinata al finanziamento degli specifici trattamenti economici accessori del personale del Corpo medesimo;
- per 30 milioni di euro mediante l'incremento della contribuzione prevista dall'articolo 1, comma 1328 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura di 0,25 centesimi di euro a passeggero dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili e di 10 milioni di euro dell'apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato;
- per 3 milioni di euro mediante quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità;
- per 5 milioni di euro mediante i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle spese per i servizi logistici.

Nel caso in cui dall'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo derivino maggiori oneri rispetto alla dotazione finanziaria del Fondo di cui al primo periodo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

17.8

[Candiani](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

«Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede:

- per 12 milioni di euro mediante la stabilizzazione nel bilancio dello Stato delle entrate derivanti dai servizi di prevenzione e dalle attività di controllo svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la quota non destinata al finanziamento degli specifici trattamenti economici accessori del personale del Corpo medesimo;
- per 30 milioni di euro mediante l'incremento della contribuzione prevista dall'articolo 1, comma 1328 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura di 0,25 centesimi di euro a passeggero dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili e di 10 milioni di euro dell'apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato;
- per 3 milioni di euro mediante quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità;
- per 5 milioni di euro mediante i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle spese per i servizi logistici.

Nel caso in cui dall'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo derivino maggiori oneri rispetto alla dotazione finanziaria del Fondo di cui al primo periodo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

17.9

[Matrisciano](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Castellone](#), [De Lucia](#), [Mautone](#), [Donno](#), [Santangelo](#), [Dell'Olio](#), [Lanzi](#), [Marinello](#), [Piarulli](#), [Mollame](#), [Naturale](#), [Abate](#), [D'Angelo](#), [Nocerino](#), [Guidolin](#), [Puglia](#), [Pesco](#), [Croatti](#), [Pirro](#), [Pacifico](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «25 milioni», con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 189 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 315 milioni di euro per l'anno 2025 e di 396 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

17.10

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « 25 milioni» con le seguenti: « 48 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:

«è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 189 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 315 milioni di euro per l'anno 2025 e di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

17.11

[Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 25 milioni di euro», con le seguenti: «una dotazione di 40 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

17.12

[Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani, Pietro Pisani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 25 milioni di euro» con le seguenti: «una dotazione di 40 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

17.13

[De Petris, Laforgia, Errani, Grasso](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «una dotazione di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, di ulteriori 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e di ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.»

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate a misure di equiparazione graduale retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121.».

e all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 204 milioni di euro per l'anno 2021 e di 104 milioni di euro per l'anno 2022, di 174 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 149

milioni di euro per l'anno 2025 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

17.14

[Augussori](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Conseguentemente, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del primo periodo, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e per ciascun anno a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

17.15

[Augussori](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

«Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

17.16

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

17.17

[Augussori](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

«Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

17.17 (testo 2)

[Augussori](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Pirovano](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99»;

b) *dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-**bis**.

All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di qui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni non si tiene conto dei cittadini residenti all'estero"».

17.18

[Vattuone](#), [Pinotti](#), [Parrini](#), [D'Arienzo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere infine i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire gli *standard* operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1 settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per il 2020, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016.

1-quater. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis, sono esercitate, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076. 666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:

«è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 206.984.608 euro per l'anno 2020, di 269.923.334 euro per l'anno 2021, di 262.908.000 euro per l'anno 2022, di 332.908.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 297.908.000 euro per l'anno 2025 e di 378.908.000 euro a decorrere dall'anno 2026.».

17.19

[Garavini](#), [Sudano](#), [Grimani](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire gli *standard* operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1° settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma precedente si provvede mediante il ricorso per il cinquanta per cento dei posti alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 4 serie speciale, n. 90, del 15 novembre 2016, e per il restante cinquanta per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076. 666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.015.392;
2021: - 35.076.666;
2022: - 42.092.000.

17.20

[Sudano](#), [Grimani](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire gli standard operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1° settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma precedente si provvede mediante il ricorso per il cinquanta per cento dei posti alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, 4 serie speciale, n. 90, del 15 novembre 2016, e per il restante cinquanta per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076.666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.015.392;

2021: - 35.076.666;

2022: - 42.092.000.

17.21

[Ciriani, Rauti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire gli standard operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1° settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 1, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per il 2020, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016.

1-quater. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, sono esercitate, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076.666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022.».

17.22

[De Petris, Errani, Laforgia, Grasso](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2020 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 291 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 361 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 326 milioni di euro per l'anno 2025 e di 407 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

17.0.1

[Gasparri](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Testor](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

Art. 17-**bis**.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.2

[Damiani](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.0.3

[Berutti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del corpo dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.4

[Ciriani](#), [Rauti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.5

[Stefani](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 217, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per 2020, e 14 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.»

17.0.6

[Stefani](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo alimentato con una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 80 milioni di euro per l'anno 2021, e 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono destinate a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo dei vigili del fuoco cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 erogati mediante successivi provvedimenti legislativi compatibili con le risorse stanziare.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per 2020, 80 milioni per il 2021, 90 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

17.0.7

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 17-**bis**.

(Stabilizzazione del personale precario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di garantire gli interventi di soccorso in particolare nelle calamità naturali nonché per sostituire il *turn over* si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.

2. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 31 dicembre 2019:

a) aver frequentato da almeno tre anni il corso di formazione di 120 ore o aver svolto il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

b) aver effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.

3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono definite le modalità, i criteri e i termini per la stabilizzazione di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

4. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. Alla stabilizzazione del personale di cui al comma 1 sono destinati risorse nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, a cui si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 94, commi da 2 a 2-*quater*».

Conseguentemente, all'articolo 94, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

a) concessione di coltivazione: 10.000,00 euro per chilometro quadrato;

b) concessione di coltivazione in proroga: 10.000,00 euro per chilometro quadrato;

c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000,00 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000,00 euro per chilometro quadrato.

1-*ter*. Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, dell'articolo 11-*ter* del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

a) permesso di prospezione: 1.000,00 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 2.000,00 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 2.000,00 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 2.000,00 euro per chilometro quadrato.

1-*quater*. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 30 per cento. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10% al 30% per il gas e dal 7% al 21% per l'olio.

1-*quinquies*. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare interamente le somme corrispondenti al valore dell'incremento dei canoni e delle aliquote di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo, dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

17.0.8

[Pinotti, Parrini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

(Incremento Fondi indennità di Amministrazione)

«1. In sede di contrattazione collettiva 2019/2021, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, è incrementata in misura di 30.000.000 euro».

Consequentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 184 milioni euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».

17.0.9

[Parrini, Pinotti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

(Incremento Fondo risorse decentrate)

1. All'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Per l'annualità 2020, il fondo di cui al precedente periodo è ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile."».

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020:	-	12.000.000;
2021:	-	0;
2022:	-	0.

17.0.10

[Vono, Conzatti, Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

1. Per far fronte alle esigenze operative derivanti dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi nell'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì, per il quale è in corso la procedura di inserimento nella Tabella A del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 60 unità a decorrere dal 1° gennaio 2020. È altresì autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 3 milioni di euro per l'acquisto di mezzi antincendio aeroportuali.

2. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2020, comprensiva delle risorse per le esigenze accessorie del personale nonché per la manutenzione dei mezzi e per gli estinguenti.».

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020:	-	5.900.000;
2021:	-	5.900.000;
2022:	-	5.900.000.

17.0.11

[Candiani](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

(Impiego dei beni immobili non più utilizzati dal Ministero della difesa per le esigenze del Servizio nazionale della protezione civile)

1. All'articolo 307, comma 4, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per essere assegnati, con priorità rispetto ad ogni altra destinazione e a domanda, per le esigenze delle strutture operative statali del Servizio nazionale della protezione civile, di cui all'articolo 13 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai fini della loro riconversione a sedi di servizio.».

17.0.12

[De Falco](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 17-**bis**.

(Riconoscimento di mansione usurante ai fini previdenziali dei lavori svolti dai sommozzatori)

1. All'articolo 2 al comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, le parole: "lavori svolti dai palombari" aggiungere le seguenti: "e dai sommozzatori in servizio locale"».

17.0.13

[Laniece](#), [Bressa](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e della Protezione civile della Valle d'Aosta)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera d), sono estese anche ai veicoli del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta e ai veicoli della Protezione civile della Valle d'Aosta».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 50.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2».

17.0.14

[Gasparri](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 17-**bis**.

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei "Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico" (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento dei Nuclei investigativi Centrale e regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2020 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, da destinare:

a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2020 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, alla Polizia di Stato;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2020 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2020 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, alla Polizia penitenziaria.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19.000.000 euro per l'anno 2020 e a 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.».

17.0.15

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 17-**bis**.

(Esenzione dal pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso in favore del personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di polizia a al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al comma 1. È prevista l'istituzione di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e lo stanziamento di 3 milioni a decorrere dall'anno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

17.0.16

Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani, Pietro Pisani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 17-**bis**.

(Esenzione dal pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso in favore del personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di polizia a al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al comma 1. È prevista l'istituzione di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e lo stanziamento di 3 milioni a decorrere dall'anno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

17.0.17

Testor

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 17-**bis**.

«1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, dopo la lettera *h*), è inserita la seguente:

"h-bis) concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari istituiti dai comuni, comunità montane, città metropolitane, Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto della legislazione e degli statuti vigenti, nell'ambito delle proprie attività

istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.».

17.0.18

[Candiani](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

(Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco)

1. Al fine di tutelare e valorizzare le raccolte di documentazione, materiali e mezzi riguardanti la storia dei vigili del fuoco, di assicurarne l'arricchimento e la custodia e di promuoverne la pubblica fruizione, è fondato l'Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco, avente sede, in prima applicazione, a Mantova e a Napoli.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco e possono essere individuate ulteriori sedi territoriali in cui si articola lo stesso.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro 80.000 per l'anno 2020 e a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito ai sensi dell'articolo 16 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
4. È autorizzata l'iscrizione in bilancio, mediante riassegnazione nel programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" della missione "Soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, delle eventuali somme versate all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di liberalità, volte alla tutela ed alla valorizzazione dell'Istituto di cui al comma 1.».

17.0.19

[Candiani](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

(Contributo alle spese per i dispositivi integrativi di soccorso pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche)

1. Una quota non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione di manifestazioni pubbliche, per le quali, in presenza di peculiari condizioni di criticità, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1º aprile 1981, n. 121, dispone l'attivazione di un dispositivo integrativo di soccorso pubblico, è destinata, mediante riassegnazione, a finanziare i costi sostenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare la pubblica incolumità in occasione degli eventi medesimi, ivi compresi i costi delle ore di lavoro straordinario.
2. All'articolo 20 della legge 1º aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il comitato è altresì composto dal comandante dei vigili del fuoco per la trattazione di questioni di ordine e sicurezza pubblica per le quali è necessario acquisire valutazioni tecniche attinenti a profili di pubblica incolumità, di soccorso pubblico e di difesa civile";
 - b) al terzo comma, le parole: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco," sono soppresse.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di cui al comma 1 effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'aggiornamento delle tariffe, determinate su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.».

17.0.20

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

1. Al fine di garantire la copertura degli oneri finanziari conseguenti alle modificazioni da apportare all'articolo 2, comma 1, lettera t), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", nella parte in cui prevede che "coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario" anziché "con la qualifica di commissario capo", è autorizzata, a decorrere dall'anno 2020, e per il triennio 2020-2022, la spesa aggiuntiva di 6,5 milioni di euro, da impiegare nell'ambito della rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante: "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.21

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

(Fondo per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

1. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2020, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 18.944.754 euro da destinare all'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate a decorrere dal 2020, di un importo corrispondente a quello già previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018 ed incrementato dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. All'incremento delle risorse di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.0.22

[Rauti, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

1-*ter*. Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccorritore, quando cessa di percepire l'indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

1-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.23

[Rauti, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

(Indennità supplementare per il personale militare delle forze speciali dell'esercito "Acquisitore obiettivi" e "ranger")

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibia, per incursori subacquei, 'Acquisitori Obiettivi' e 'Ranger'";

b) al comma 2, dopo le parole: "presso centri e nuclei aerosoccorritori,", inserire le seguenti: "nonché al personale dell'Esercito 'Acquisitore Obiettivi' e 'Ranger' in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali";

c) in fine, aggiungere il seguente comma:

"Per il personale dell'Esercito 'Acquisitore Obiettivi' e 'Ranger' in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Inoltre, al personale dell'Esercito 'Acquisitore Obiettivi' e 'Ranger' in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali è, altresì, corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze Speciali già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, articolo 6".

2. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sopprimere il comma 9.

3. All'articolo 6, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1997, n. 171, dopo le parole: "del brevetto militare di incursore", aggiungere le seguenti: ", nonché al personale dell'Esercito 'Acquisitore Obiettivi' e 'Ranger' in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a euro 4 milioni e 150 mila per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.24

[Vallardi, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice si applicano anche a tutte le vittime del dovere nonché ai loro familiari superstiti ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente articolo si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione e non solo sulla parte corrispondente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento.

5. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

7. L'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione, sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

8 Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 45 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.»

17.0.25

[Rauti, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

(Scorrimento graduatorie per il Corpo della Guardia di Finanza)

1. Al fine di potenziare le attività di supporto delle politiche di ordine e sicurezza pubblica, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della Guardia di Finanza possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso "380 allievi finanziari" bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019.».

18.1

[Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

All'articolo 18, comma 1, lettera c), dopo le parole: «2.bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis,» sono inserite le seguenti: «comma 1, del presente decreto,».

18.2

[Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, approvate a decorrere dall'anno 2019 entro tre anni dalla data di pubblicazione».

Aggiungere il seguente comma 4:

«4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 361 e 365 sono abrogati».

18.3

[Manca, Ferrari](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, approvate a decorrere dall'anno 2019 entro tre anni dalla data di pubblicazione».

aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 361 e 365 sono abrogati».

18.4

[Campagna, Santillo, Dell'Olio, Guidolin, Nocerino, Matrisciano, Pirro](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, approvate a decorrere dall'anno 2019, entro due anni dalla loro data di pubblicazione.

3-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

3-ter. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.».

18.5

[Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 361 è abrogato.».

18.6

[Pichetto Fratin, Mallegni, Berutti](#)

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «La disposizione del presente comma e dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applica agli enti locali.».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni di legge, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere allo scorrimento di graduatorie ancora valide, ai sensi dell'articolo 1, commi 362, 362-bis e 362-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti previsti nei piani di riassetto organizzativo definiti in base all'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

18.7

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia](#)

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «La disposizione del presente comma e dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applica agli enti locali.»

Dopo comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni di legge, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere allo scorrimento di graduatorie ancora valide, ai sensi dell'articolo 1, commi 362, 362-bis e 362-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti previsti nei piani di riassetto organizzativo definiti in base all'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

18.8

[Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «La disposizione del presente comma e dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applica agli enti locali».

Dopo comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni di legge, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere allo scorrimento di graduatorie ancora valide, ai sensi dell'articolo 1, commi 362, 362-bis e 362-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti previsti nei piani di riassetto organizzativo definiti in base all'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

18.9

[Saponara](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 361, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2020 le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche".

3-ter. Al fine di estendere la possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'assunzione di candidati idonei non vincitori, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche approvate sino al 31 dicembre 2019, entro e non oltre il 30 settembre 2020.».

18.10

[Collina](#), [Ferrari](#), [Laus](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 362-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "nell'anno 2011", sono sostituite dalle parole: "fino all'anno 2011"».

18.11

[Parrini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:

«3-bis. Al comma 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 365 è inserito il seguente:

"365-bis. Agli enti locali si applica l'articolo 91, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino all'avvio del primo reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300"».

18.12

[Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [Matrisciano](#), [Puglia](#), [Pirro](#)

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«3-bis. Gli enti locali territoriali per la copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico possono utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate da altro Ente locale territoriale a partire dal 1° Gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019 se relative a selezioni indette per posti di pari categoria e pari tempo di lavoro, nonché per profilo professionale identico o assimilabile secondo un criterio di equivalenza.

3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020 gli Enti locali territoriali possono utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate e pubblicate da altro Ente locale territoriale se relative a selezioni indette per posti di pari categoria e pari tempo di lavoro, nonché per profilo professionale identico o assimilabile secondo un criterio di equivalenza, per la copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico, previo accordo con lo stesso approvato dai rispettivi organi esecutivi e sottoscritto dai legali rappresentanti preliminarmente alla data di pubblicazione del bando di selezione, ed avente ad oggetto la cooperazione nello svolgimento della selezione pubblica che preveda la compartecipazione nelle spese e l'utilizzo dei rispettivi funzionari o dirigenti quali componenti la commissione di selezione.

3-quater. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per l'acquisizione delle graduatorie e il loro utilizzo, nonché i criteri di scelta fra più graduatorie

eventualmente disponibili. L'Ente utilizzatore non può svolgere alcuna verifica circa il grado di preparazione e professionalità acquisiti dal candidato inserito in graduatoria. Gli Enti di cui al comma 3-*bis* e 3-*ter* non possono in ogni caso utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate da Ente diverso, al fine della copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico, nei casi in cui possano utilizzare gli idonei collocati nelle proprie graduatorie di selezione espletate per la copertura di posti a tempo indeterminato di pari categoria e profilo professionale.

3-*quinquies*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 36, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) l'articolo 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- c) l'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- d) l'articolo i, comma 100, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- e) l'articolo 14, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- f) l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- g) l'articolo 3, comma 5-*ter*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge lì agosto 2014, n. 114;
- h) l'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

18.13

[Parrini](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Collina](#), [Ferrari](#), [Laus](#)

Dopo il comma 3, aggiungere infine i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 11, comma 2-*bis*, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare" sono soppresse.

3-*ter*. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.».

18.14

[D'Alfonso](#), [Ferrazzi](#), [Vattuone](#), [Astorre](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b) capoverso, dopo le parole: "procede all'assunzione," aggiungere le seguenti: "prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo";
- b) al comma 1, lettera c) capoverso, sostituire: "31 dicembre 2017", con: "31 dicembre 2020";
- c) al comma 2, lettera b) capoverso, sostituire: "31 dicembre 2017", con: "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 20.000.000;
2021: - 20.000.000;
2022: - 20.000.000».

18.15

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18.16

[Comincini, Conzatti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. 1 455 allievi agenti di Polizia di Stato, del concorso pubblico 1.148 allievi agenti di Polizia di Stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017, risultati idonei nelle prove di selezione per la verifica del possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali, sono ammessi al corso di formazione. L'Amministrazione è autorizzata all'assunzione straordinaria di 455 unità di agenti di Polizia di Stato con decorrenza 1° novembre 2020, mediante ricorso alla graduatoria di cui al periodo precedente, fino ad esaurimento della stessa. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3.510.000 euro per l'anno 2020 e di 21.060.000 euro a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.510.000;

2021: - 21.060.000;

2022: - 21.060.000.

18.17

[Comincini, Conzatti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I 455 allievi agenti di Polizia di Stato, del concorso pubblico 1.148 allievi agenti di Polizia di Stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017, risultati idonei nelle prove di selezione per la verifica del possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali, sono ammessi al corso di formazione. Per la copertura delle assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020 si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria di cui al presente comma, fino ad esaurimento della stessa».

18.18

[Zaffini, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla lettera b) del comma 760 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 154, sostituire le parole: "A decorrere 1° gennaio 2020" con: "A decorrere 1° luglio 2020"».

18.19

[Boldrini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 130, dopo le parole: "alle medesime attività svolte," sono inserite le seguenti: "mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 175, o"».

18.20

[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18.21

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpo della Guardia di Finanza, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono effettuate mediante il ricorso alla graduatoria degli idonei non vincitori del concorso 380 allievi finanziari pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 3, del 15 maggio 2018, ai sensi del medesimo articolo 2199, fino ad esaurimento della stessa».

18.22

[D'Arienzo](#), [Astorre](#), [Ferrazzi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di proseguire il processo di risparmio a medio-lungo termine già avviato con l'articolo 1, comma 1096, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA, nel procedere all'immissione in organico di personale per il triennio 2019-2021, attinge prioritariamente alle graduatorie di cui al predetto comma 1096 fino al relativo esaurimento».

18.23

[Collina](#), [Ferrari](#), [Laus](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Presso le regioni sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9 comma 2 della legge 7 giugno 2000 numero 150, dipendenti delle amministrazioni regionali, ai quali risulti applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale, in data antecedente al 21 maggio 2018"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

18.24

[Collina](#), [Ferrari](#), [Laus](#), [Boldrini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di superare il precariato nella sanità, nel rispetto degli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalla normativa vigente, le aziende ospedaliere e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono, nel triennio 2020-2022, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che abbia maturato al 31 dicembre 2019 almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze, anche non continuativi negli ultimi otto anni».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

18.25

[D'Alfonso](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale con profilo di esperto tecnico assunte con contratti di collaborazione di cui al comma 3 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019"».

18.26

[Fazzolari, Calandrini](#)

Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le pubbliche amministrazioni devono istituire l'"Albo degli idonei e dei vincitori" nei concorsi pubblici; al suddetto albo possono iscriversi, su domanda, i dipendenti nei ruoli e fuori ruolo delle rispettive amministrazioni che risultino idonei o vincitori di concorsi pubblici non riservate a categorie specifiche di partecipanti. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare i suddetti albi nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti *internet* istituzionali.

5. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite dal Dipartimento per la Funzione pubblica le modalità attuative di cui al comma 4.

6. Per economia di atti le pubbliche amministrazioni, prima di procedere al reclutamento di personale a tempo determinato, sono tenute a verificare la presenza di professionalità interne iscritte all'albo di cui al comma 4 laddove esistano professionalità affini o equipollenti.

7. Previa autorizzazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica e per motivi di indifferibilità ed urgenza le pubbliche amministrazioni possono avviare procedure di progressione verticali tra gli iscritti al rispettivo "Albo degli idonei e dei vincitori" previa intesa con le amministrazioni che hanno indetto il concorso a cui i dipendenti risultino vincitori o idonei».

18.27

[Conzatti, Comincini](#)

Apportate le seguenti modifiche:

«a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"4. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: 361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, in ragione dell'avvenuta cessazione dal servizio di personale dipendente ovvero delle previsioni contenute nel *budget* assunzionale previsto dal Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, fermo restando il rispetto dell'ordine di merito. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso".

b) Quanto previsto dal comma 4 trova applicazione anche per l'utilizzazione delle graduatorie pubblicate anteriormente l'entrata in vigore della presente disposizione, purché ancora vigenti ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

c) Il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.».

18.28

[Laforgia](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Ai fini del comma 1 del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici

delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

18.0.1

Gasparri, Testor

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Disposizioni in materia di assunzione di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, per la copertura del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte, a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.2

Gasparri, Testor

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

Art. 18-**bis**.

(Disposizioni in materia di specificità delle Forze di polizia e delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo interazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995, nonché a copertura del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

18.0.3

Gasparri, Testor

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Al fine di dare piena attuazione al riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate, il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o dicembre 2018, n. 132, è incrementato 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000,000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.4

Rojc

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Misure per la riqualificazione del personale civile dell'amministrazione difesa)

1. Per supportare l'effettivo efficientamento dello strumento militare di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa da operarsi nel rispetto delle vigenti consistenze massime, nonché ai fini di una effettiva valorizzazione e ottimizzazione dell'impiego di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, con profilo di assistente e attribuzione della seconda fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento.

2. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato, per le stesse finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area funzionale alla terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area.

3 Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno di cui alle procedure dei precedenti commi 1 e 2 è fissato, nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate nel triennio 2018-2020, nonché gli accessi conseguenti ai transiti di personale militare eccedenti la quota del cinque per cento di cui al comma 3, dell' articolo 2209-quinquies, nonché quelli di cui all'articolo 2231-bis e all'articolo 930, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Gli effetti economici e giuridici derivanti dalle procedure di cui ai commi 1 e 2 si producono a decorrere dalla loro completa definizione».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 151 milioni euro per l'anno 2020, di 242 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 312 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 277 milioni euro per l'anno 2025 e di 358 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

18.0.5

Rossomando

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Misure per la riqualificazione del personale civile dell'amministrazione difesa)

1. Per supportare l'effettivo efficientamento dello strumento militare di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa da operarsi nel rispetto delle vigenti consistenze massime, nonché ai fini di una effettiva valorizzazione e ottimizzazione dell'impiego di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, con profilo di assistente e attribuzione della seconda fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento.

2. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato, per le stesse finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area funzionale alla terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area.

3. Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno di cui alle procedure dei precedenti commi 1 e 2 è fissato, nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate nel triennio 2018-2020, nonché gli accessi conseguenti ai transiti di personale militare eccedenti la quota del cinque per Cento di cui al comma 3, dell'articolo 2209-quinquies, nonché quelli di cui all'articolo 223-*bis* e all'articolo 930, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Gli effetti economici e giuridici derivanti dalle procedure di cui ai commi 1 e 2 si producono a decorrere dalla loro completa definizione.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, si provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sulle facoltà assunzionali annuali del Ministero della difesa».

18.0.6

[Gasparri](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia industrie difesa)

1. L'Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, Come previsto dai piani industriali di cui al comma 1-*bis*, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse finanziarie, ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'Agenzia industrie difesa;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa, che procede all'assunzione, almeno-quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».

18.0.7

[Damiani, Gallone, Pichetto Fratin](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

1. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria nel limite massimo di 350 unità, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico bandito con decreto 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, tutt'ora efficace ai sensi dell'articolo 1 comma 362-*bis*, della legge 30 dicembre 2018 n. 145:

a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020;

b) previo nuovo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui al ridetto bando di concorso».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

18.0.8

[Gasparri](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento";

b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-*bis*. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.

4-*ter*. Nei casi previsti dal comma 4-*bis*, è attribuita al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*".

2. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1".

3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:

"389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono inserite le seguenti: ", salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

6. L'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

18.0.9

[Gasparri](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento".

b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico".

2. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.

3. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entrò sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1".

4. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza

di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

5. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

"389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

6. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono aggiunte le seguenti: ", salvo siano appartenenti, ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nei qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

7. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile, 2009, n. 38, l'articolo 12-*bis* è abrogato.

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

9. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

18.0.10

[Gasparri](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

2. L'articolo 12-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

3. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

18.0.11

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Lavoro straordinario e indennità di trasferimento Forze di Polizia)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per l'anno 2020 per il pagamento:

a) dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

b) delle indennità di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 6 milioni di euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, affini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo del Ministero dell'interno».

18.0.12

[Gasparri](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso-pubblico)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1° gennaio 1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0,05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei limiti di età e che al 1° gennaio 2020 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che alla data di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di capitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.

4. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

5. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 1 e 2 permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età».

18.0.13

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

"389-**bis**. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco".

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

18.0.14

[Moronese](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Floridia](#), [L'Abbate](#), [Naturale](#), [Di Girolamo](#), [La Mura](#), [Puglia](#), [Pirro](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Incremento extraorganico Comando carabinieri per la tutela ambientale)

1. Al fine di fronteggiare la recente emergenza relativa al fenomeno dei roghi tossici dei rifiuti, nonché vigilare sulla chiusura o messa a norma delle discariche oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/2215, all'articolo 828, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 1 è sostituito dal seguente: "È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 299 unità, da collocare in soprannumero rispetto anorganico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale. Il predetto contingente è così determinato:

- a) generali di brigata: 1;
- b) colonnelli: 1;
- c) tenenti colonnelli: 1;
- d) maggiori: 3;
- e) capitani: 6;
- f) ufficiali inferiori: 25;
- g) ispettori: 164;
- h) sovrintendenti: 51;
- i) appuntati e carabinieri: 47.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 30 unità del ruolo ispettori e in 20 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 350.772,83;
2021: - 1.917.765,58;
2022: - 2.229.029,60.

18.0.15

[Rojc](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Fondo di funzionamento dell'arma dei carabinieri)

1. Il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche al Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla ripartizione del Fondo nell'ambito dei programmi di spesa "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza" e "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" del centro di responsabilità "Arma dei Carabinieri"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 174 milioni euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

18.0.16

[Rojc](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell'Arma dei carabinieri)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.500.000;

2021: - 1.500.000;

2022: - 1.500.000.

18.0.17

[Damiani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato lo scorrimento della prova scritta di esame di cui alle lettere b) e c) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017 nel limite massimo di 1500 unità. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020; b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine decrescente del voto in essa, conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2020, del requisito dell'età di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; c) previa verifica del requisito di cui alla lettera b), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psicofisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b); d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

18.0.18

[Damiani](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Moles](#), [Modena](#), [Gallone](#), [Berardi](#), [Lonardo](#), [Paroli](#), [Battistoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

1. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sopprimere le seguenti parole: "purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare".

2. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso».

18.0.19[Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Scorrimento della graduatoria del concorso pubblico Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanziari - Anno 2018)

1. Le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199».

18.0.20[de Bertoldi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Scorrimento graduatorie per il Corpo della Guardia di Finanza)

1. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso "380 allievi finanziari" bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019».

18.0.21[de Bertoldi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Scorrimento graduatorie per il Corpo della Guardia di Finanza)

1. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199».

18.0.22[Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

1. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2020, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, attingendo alla graduatoria degli idonei non vincitori del concorso 380 allievi finanziari bandito per l'anno 2018 e fino ad esaurimento della stessa, ai sensi del medesimo articolo 2199».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «199 milioni», le parole: «305 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «290 milioni», le parole: «375 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «360 milioni», le parole: «340 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni», e le parole: «421 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «406 milioni».

18.0.23

Gasparri

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

1. All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate al monitoraggio del fenomeno del radicalismo islamico e della criminalità organizzata, nonché del controllo dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dei terroristi in carcere, oltre che all'espletamento delle attività investigative delegate al Corpo di Polizia penitenziaria dall'autorità giudiziaria e svolte attraverso il Nucleo Investigativo Centrale e i Nuclei investigativi Regionali"».

18.0.24

Pacifico

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti)

1. I dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo interminato, anche se titolari di pensioni di invalidità o di privilegio, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale di venti anni e, comunque, sino al settantaseiesimo anno di età.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica al personale militare e delle Forze di polizia di Stato, nonché agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia di ruolo che volontario.

3. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio. Per coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente Legge residua un periodo di servizio inferiore a sei mesi possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Ai maggiori oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

18.0.25

Gasparri

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale)

1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.

2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.

3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.

4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.

5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.

6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.

10. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

18.0.26

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Contrattazione collettiva)

1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:

a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;

b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.

4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità».

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

18.0.27

[Gasparri](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente

riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2020, 2 milioni per l'anno 2021 e 2 milioni per l'anno 2022. Ai relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.28

[Gasparri](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

1. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza,

2. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver certato che il destinatario del provvedimento:

a) goda dei diritti civili e politici;

b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;

e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

3. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica [l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

18.0.29

[Zuliani](#), [Pillon](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

«Art. 18-**bis**.

(Assunzioni di personale di polizia municipale)

1. All'articolo 35-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, negli anni 2019 e 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni negli anni 2018 e 2019 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale"».

18.0.30[Damiani](#)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 361 è sostituito dal seguente:

"361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate prevalentemente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso";

b) il comma 363 è abrogato;

c) il comma 365 è sostituito dal seguente:

"365. Le previsioni di cui ai commi 361 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2021".

2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si provvede nell'ambito delle facoltà assunzionali 2020».

18.0.31[Bini, Manca, Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Disposizioni in materia di graduatorie per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche)

1. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate per la copertura dei posti messi a concorso, nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, in ragione dell'avvenuta cessazione dal servizio di personale dipendente ovvero delle previsioni assunzionali previste dal Piano triennale del fabbisogno di personale, fermo restando il rispetto dell'ordine di merito. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'utilizzazione delle graduatorie pubblicate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, purché ancora vigenti ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 365 è abrogato».

18.0.32[Valente](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Disposizioni in materia di scorrimento delle graduatorie dei concorsi nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 361, le parole: "di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

b) dopo il comma 361, è inserito il seguente: "361-*bis*. La previsione di cui al comma 361 non si applica agli enti, di qualunque natura, con un numero di dipendenti inferiore a 100».

18.0.33

[Damiani](#), [Pichetto Fratin](#), [Fantetti](#), [Saccone](#), [Ferro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, approvate a decorrere dall'anno 2019 entro tre anni dalla data di pubblicazione;

b) dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 361 e 365 sono abrogati.

18.0.34

[Totaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 35, comma 3-*bis*, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "contratto di lavoro flessibile", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti,"».

18.0.35

[Valente](#)

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Disposizioni in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati, o anche presso qualsiasi altra amministrazione";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione o di altra diversa amministrazione di cui alla lettera a), almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni"».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

18.0.36

[Castellone, Florida, Matrisciano, Puglia](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-**bis**.

(Superamento precariato nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 75, le parole: "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile", sono sostituite dalle seguenti: "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2020 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2020 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

18.0.37

[Totaro](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-**bis**.

(Superamento precariato nelle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 20, comma 7 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: "ai fini", sono aggiunte le seguenti: "del comma 1"».

18.0.38

[De Vecchis, Tosato, Ferrero, Zuliani, Faggi, Rivolta](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-**bis**.

(Premi di produttività nel settore pubblico)

1. Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, i premi di risultato di ammontare variabile corrisposti ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi integrativi delle amministrazioni o degli enti o amministrazioni di livello nazionale, aziendale o di posto di lavoro, riferiti all'efficienza organizzativa e individuale correlata a incrementi della qualità e dell'innovazione delle pubbliche amministrazioni, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 4, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. La disposizione trova applicazione, nei limiti delle risorse stanziare, nella misura complessiva di 1.500 euro lordi, limitatamente ai lavoratori dipendenti con un reddito annuo, nell'anno precedente, fino a 40.000 euro.

2. Ai fini della determinazione dei premi di risultato è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

3. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di riferimento, definiscono speciali piani o progetti volti all'individuazione di obiettivi di efficienza

organizzativa o individuale, che comportino innovazioni, efficientamenti o modifiche dell'organizzazione del lavoro, volti al miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni.

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure di attuazione delle disposizioni del presente articolo, comprese le caratteristiche e i contenuti dei progetti di cui al comma 3 per il miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero dell'efficienza organizzativa, dell'innovazione di prodotto o di processo delle pubbliche amministrazioni, al fine di consentire l'accesso dei dipendenti al beneficio fiscale».

Conseguentemente, agli oneri di cui ai presente articolo, stimati in 50 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

18.0.39

[De Poli](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

Al comma 1, articolo 23 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, dopo le parole: "uffici dirigenziali generali", sono inserite le seguenti: "di Direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato"».

18.0.40

[Collina](#), [Ferrari](#), [Laus](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Sospensione del divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi e collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza)

1. Fino all'espletamento dei concorsi/corsi-concorso per il reclutamento di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non trova applicazione il divieto di cui all'art. 5, comma 9, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall'articolo 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Durante tutto il periodo di espletamento degli incarichi, delle cariche e delle collaborazioni di cui all'articolo 5, comma 9, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, non sono dovuti contributi previdenziali ed è sospeso il trattamento pensionistico in godimento al personale in quiescenza a qualunque titolo reimpiegato».

18.0.41

[Rossomando](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Misure per favorire l'inserimento lavorativo nelle pubbliche amministrazioni di persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA))

1. A tutti i soggetti con DSA, nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici.

2. Il candidato con DSA, ai fini della predisposizione delle prove personalizzate di cui al comma 2, deve produrre, con la domanda di partecipazione al concorso o alla selezione, una certificazione rilasciata dalle strutture preposte, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesta l'esistenza di tale disturbo specificando altresì gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui necessita.

3. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo in ambito pubblico delle persone con DSA deve assicurare condizioni di pari opportunità di esecuzione della prestazione lavorativa, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

18.0.42

Angrisani, Granato, Floridia, Mautone, Di Micco, Gaudiano, Ricciardi, Vaccaro, Puglia

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.
(Scuola)

1. Al fine di garantire la continuità didattica e supportare eventuali vacanze di organico, gli uffici scolastici regionali sono autorizzati a procedere all'immissione in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2019 e decorrenza economica dal 1 settembre 2020, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro a decorrere dal 2021, di un contingente di personale docente e ATA pari al numero dei posti resisi vacanti in conseguenza dell'esercizio del diritto alla pensione quota 100 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in legge, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e che, in conseguenza della tardiva gestione delle relative pratiche da parte dell'INPS, non sono rientrati nel contingente di immissioni in ruolo relativi all'anno scolastico 2019/20.

2. Le immissioni in ruolo di cui al comma 1 sono destinate:

a) nella misura del 50 per cento per la stipula di contratti a tempo indeterminato dei docenti e del personale ATA; il restante 50 per cento sono cumulate ai posti riservati alla mobilità interprovinciale e professionale per l'anno scolastico 2020/21, secondo le aliquote previste dal vigente CCNI triennale sulla mobilità;

b) nella misura del 100 per la stipula di contratti a tempo indeterminato a copertura dei posti già autorizzati dal MEF per l'anno scolastico 2019/20 per il personale Docente e ATA e non ancora attribuiti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;
2021: - 60.000.000;
2022: - 60.000.000.

18.0.43

Damiani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

1. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 87 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono ammessi a una nuova sessione del corso intensivo di formazione della durata di 80 ore complessive e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

18.0.44[Berardi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

1. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, università e ricerca 2 del 20 dicembre 2018.

3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle graduatorie dei concorsi di cui al decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 e al decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 2015 del 20 dicembre 2018».

18.0.45[Russo, Angrisani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**..

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici rimasti esclusi dagli effetti del provvedimento di cui all'articolo 1, commi da 738 a 740, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

18.0.46[Rauti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Mobilità straordinaria dirigenti scolastici)

Al fine di provvedere alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, ivi compresi quelli coperti da reggenza, della dotazione organica dei dirigenti scolastici come definita dal DM 8 maggio 2019, n. 405, nelle more delle conclusioni del prossimo concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera da a) a f) del presente articolo, il MIUR, in deroga al vincolo di permanenza nella Regione di iniziale assegnazione previsto dall'articolo 15, comma 5, del DM 23 novembre 2017, il MIUR provvederà ad emanare apposite disposizioni intese ad attivare in via straordinaria procedure di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici neo assunti».

18.0.47[Rizzotti, Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

1. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente ai ricorrenti avverso il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017

e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

18.0.48

Berardi

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«18-**bis**.

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59 è sostituito dal seguente: "Sulla base della graduatoria di merito i vincitori e idonei del concorso sono ammessi in ruolo fino all'approvazione della nuova graduatoria, fermo restando il diritto dei vincitori ad essere assunti anche negli anni successivi"».

Consequentemente all'articolo 7, comma 1, è soppresso il seguente periodo: «La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi al concorso».

18.0.49

De Poli

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro».

Consequentemente ridurre di 100 milioni tutti gli importi di cui all'art. 99, comma 2 del presente disegno di legge.

18.0.50

Russo

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«18-**bis**.

(Disposizioni in merito ai servizi ausiliari nelle scuole della provincia di Palermo)

1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-*quater*, è inserito il seguente:

"5-*quinquies*. I soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, sono immessi in ruolo a decorrere dal 1° gennaio 2020, con la qualifica di collaboratore scolastico, con le modalità e la procedura previste dal predetto articolo 1, comma 622. A tal fine l'organico dei collaboratori scolastici è incrementato di 117 unità"».

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.500.000;

2021: - 3.500.000;

2022: - 3.500.000.

18.0.51

Russo

Ritirato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«18-**bis**.

(Disposizioni in merito ai servizi ausiliari nelle scuole della provincia di Palermo)

1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente:

"5-*quinquies*. I soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato ma i cui 45 posti risultano accantonati e presenti nella pianta organica per il profilo professionale di collaboratore scolastico nella provincia di Palermo di cui all'articolo 1, comma 745, legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono immessi in ruolo a decorrere dal 1° gennaio 2020, con le modalità e la procedura previste dal predetto articolo 1, comma 622".

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 1,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo "buona scuola" di cui all'articolo 1, comma 202, legge 13 luglio 2015, n. 107».

18.0.52

[Moronese](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Floridia](#), [L'Abbate](#), [Naturale](#), [Di Girolamo](#), [La Mura](#), [Puglia](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

Art. 18-*bis*.

(Commissari straordinari in campo ambientale)

1. All'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del comma 5, primo e secondo periodo, del citato articolo 20".

2. Per il Commissario straordinario del Governo nominato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2019 per il recupero dei rifiuti plastici pressati perse dalla motonave "IVY" in prossimità dell'isolotto di Cerberi, nelle acque del golfo di Follonica, non si applica l'articolo 2, comma 5, della legge 20 luglio 2004, n. 215».

18.0.53

[Moronese](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Floridia](#), [L'Abbate](#), [Matrisciano](#), [Naturale](#), [La Mura](#), [Puglia](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«18-*bis*.

(Programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente")

1. E' istituito il programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente" con lo scopo di realizzare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve MAB Unesco, e contrastarne gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici. A tali fini è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1 giugno 2002, n. 120.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.54

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Disposizioni riguardante il personale SOGESID SpA)

1. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno

2024, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018. Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio» con le seguenti: «Per far fronte alle esigenze di tutela e salvaguardia dell'ambiente, per la risoluzione delle procedure di infrazione europea in materia ambientale e per attuare politiche volte a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, il Ministero dell'ambiente è autorizzato, in deroga al *turn over* ordinario, ad assumere fino a 300 unità di personale da inquadrare nell'area III, F1, e fino a 80 unità di personale da inquadrare nell'area II, F2 mediante procedura per titoli e colloquio a cui potrà partecipare il personale dipendente della Sogesid SpA distaccato in servizio presso il Ministero dell'ambiente, che sia stato assunto mediante selezione pubblica, che abbia maturato una anzianità di 36 mesi e che alla data di entrata in vigore della presente legge sia in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale affidate in modo diretto alla Sogesid S.p.a. proseguiranno e saranno rimodulate in maniera proporzionale alle unità di personale individuato con le procedure selettive di cui al precedente periodo ed effettivamente assunto in servizio al Ministero. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla rimodulazione delle convezioni tra Sogesid e il Ministero dell'ambiente per le attività di assistenza tecnica"».

18.0.55

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Trasformazione di SOGESID SpA in INVITALIA AMBIENTE SpA)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con Ministero dello sviluppo economico, procede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della società SOGESID S.P.A., di cui all'articolo 1, comma 503 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, al fine di renderla strumentale alle esigenze dei quattro Ministeri suddetti.

2. In esito alla trasformazione di cui al comma precedente, SOGESID S.P.A. assume la denominazione di INVITALIA AMBIENTE S.P.A. ed è posta sotto il controllo dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A. (di seguito INVITALIA S.P.A.). L'assetto organizzativo di INVITALIA S.P.A. e delle sue controllate, ove necessario, è rideterminato dai Ministeri competenti, al fine di renderlo coerente con quanto disposto dalla presente legge.

3. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, gli organismi di amministrazione della SOGESID S.P.A. sono sciolti e sono individuati i nuovi organi societari. L'amministratore delegato della società INVITALIA AMBIENTE S.P.A. è scelto tra i consiglieri di amministrazione individuati su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. INVITALIA AMBIENTE S.P.A. subentra nei rapporti di lavoro attualmente in capo a SOGESID S.P.A.. Il personale subordinato in servizio all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza delle qualifiche, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di Amministrazione di INVITALIA S.P.A." di concerto con le Organizzazioni sindacali del comparto di afferenza di SOGESID S.P.A. INVITALIA AMBIENTE S.P.A. subentra altresì in tutti i rapporti convenzionali e in tutte le attività, anche a valere su risorse comunitarie, facenti capo a SOGESID S.P.A.».

18.0.56

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungerei seguenti:

«Art. 18-**bis**.

(Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile - AISVIS).

1. Per l'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza, è istituita l'Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile, di seguito denominata "Agenzia", con personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e opera sulla base di direttive emanate dall'autorità vigilante.

2. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi individuati con le direttive di cui al comma 1, le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di sviluppo sostenibile, e, in particolare, supporta la Cabina di Regia «Benessere Italia» istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nel compito di sostenere, potenziare e coordinare le politiche e le iniziative del Governo italiano per il Benessere Equo e Sostenibile (BES) e per la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS), nell'ambito degli impegni sottoscritti dall'Italia per l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. I rapporti tra l'Agenzia e la Cabina di Regia sono regolati con apposite convenzioni quinquennali. L'Agenzia eroga inoltre servizi, assistenza e supporto tecnico a tutte le amministrazioni pubbliche nello svolgimento delle funzioni di pianificazione in campo ambientale e nel settore dello sviluppo sostenibile, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di sviluppo sostenibile, anche fuori dal territorio nazionale; può realizzare iniziative di sviluppo sostenibile finanziate da soggetti privati.

3. Il Direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di sviluppo sostenibile e di pianificazione strategica in campo ambientale.

4. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il Direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di contabilità, approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai principi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile nonché coerente con le regole adottate dall'Unione europea.

5. L'Agenzia ha la sede principale a Roma, Previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, il Direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, può istituire o sopprimere sedi in altre regioni e province autonome dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse regioni e province autonome.

6. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, all'Agenzia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

7. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato lo statuto dell'Agenzia, nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:

a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli interventi di sviluppo sostenibile nonché le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle a titolo oneroso;

b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

c) le funzioni di controllo interno e di valutazione delle attività;

d) le procedure di reclutamento per il Direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18-*quater* della presente legge;

e) le procedure comparative di cui al comma 3;

f) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualità di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonché da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

g) le modalità di rendicontazione e controllo delle spese effettuate, anche attraverso un efficiente servizio di audit interno che assicuri il rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza;

h) la previsione che il bilancio dell'agenzia sia pubblicato nel sito *internet* del medesimo istituto, dopo la sua approvazione.

Art. 18-**ter**.

(Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile)

1. All'Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.

2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:

a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a euro 50 milioni;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati.

3. Il bilancio dell'Agenzia è unico e redatto conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.

Art. 18-**quater**.

(Personale dell'Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di 550 unità.

2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) nel periodo transitorio, mediante l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale non dirigenziale attualmente in servizio presso la società Sogesid spa che ne faccia domanda, previa selezione per titoli e colloquio attitudinale;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il contratto collettivo nazionale del comparto Enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente all'articolo 99 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

18.0.57

[Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

- articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;

- articolo 1, commi dal 557 al 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

- articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

- articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *g*); comma 9 lettera *a*) e *c-bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

18.0.58

[Pirovano](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«18-**bis**.

(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

- articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *g*); comma 9 lettera *a*) e *c-bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

18.0.59

[Damiani](#), [Pichetto Fratin](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Fantetti](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

- articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 1, commi dal 557 al 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *g*); comma 9 lettera *a*) e *c-bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

18.0.60

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«18-**bis**.

(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

- articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 1, commi dal 557 al 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *g*); comma 9 lettera *a*) e *c-bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

18.0.61

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quiquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

18.0.62

Damiani, Pichetto Fratin, Ferro, Saccone, Fantetti, Toffanin, Floris

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quiquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

18.0.63

Manca, Ferrari

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle: città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quiquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

18.0.64

Fregolent, Pirovano, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Semplificazioni in materia di assunzioni di personale per gli enti locali)

1. Gli enti locali con rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore, nell'anno precedente, al 50 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione della rispettiva classe demografica, come definiti triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto degli equilibri di bilancio e comunque nel limite massimo del predetto rapporto medio».

18.0.65

[Damiani](#), [Pichetto Fratin](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Fantetti](#)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18.0.66

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "contratto di lavoro a tempo determinato", si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato».

18.0.67

[Damiani](#), [Pichetto Fratin](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Fantetti](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "contratto di lavoro a tempo determinato", si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato».

18.0.68

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "contratto di lavoro a tempo determinato", si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato».

18.0.69

[Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Misure per il reclutamento dei segretari comunali)

1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, gli idonei delle graduatorie dei concorsi per segretari comunali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di sei mesi con tirocinio di tre mesi presso gli enti locali, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, l'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è altresì concessa ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

3. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 2 è autorizzato un contributo di 500.000 euro per il 2020. Per l'assunzione di segretari comunali e provinciali tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.500.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

18.0.70

[Rufa](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. All'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: "per un periodo comunque non superiore a 365 giorni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

18.0.71

[Pirovano](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione, in carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3"».

18.0.72

[Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Personale incaricato di posizione organizzativa)

1. L'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge il febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:

"2. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi della normativa vigente, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importò determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente"».

18.0.73

[Campagna, Guidolin, Matrisciano, Nocerino, Romagnoli, Romano, Ortis, De Lucia](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Piccoli comuni)

1. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dalla medesima data i comuni di cui al precedente periodo possono procedere a nuove assunzioni nel limite del 50 per cento dei posti vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 22 aprile 2017, n. 94.

2. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-*bis*, 557-*ter* e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dalla medesima data i comuni di cui al precedente periodo possono procedere a nuove assunzioni nel limite del 25 per cento dei posti vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 22 aprile 2017, n. 94.

3. Qualora in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il rapporto dipendenti-popolazione previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 22 aprile 2017, n. 94, venga ridotto, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerate esuberanti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

18.0.74

[Trentacoste, Matrisciano, De Lucia, Puglia, Botto](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Giornalisti dipendenti di Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento, ai sensi del 2 comma dell'articolo 2077 del codice civile, nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9 comma 2 della legge 7 giugno 2000 n. 150, ai quali risulta applicabile il contratto nazionale di lavoro giornalistico o sia applicata una

differente contrattazione collettiva in forza di specifiche norme di legge regionali antecedenti la definizione dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale della Pubblica Amministrazione 2016-2018"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

18.0.75

Ferrari

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento dei giornalisti dipendenti della amministrazione regionale assunti con CCNL di lavoro giornalistico)

1. Dopo il comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Presso le Regioni si istituiscono speciali ruoli ad esaurimento nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dipendenti delle amministrazioni regionali, ai quali risulti applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti in forza di specifiche norme di legge regionale, in data antecedente al 21 maggio 2018"».

18.0.76

Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Giornalisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento, ai sensi dell'articolo 2077, secondo comma, del codice civile, nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, ai quali risulti applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico o sia applicata una differente contrattazione collettiva in forza di specifiche norme di legge regionali antecedenti la definizione dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale della Pubblica amministrazione 2016-2018".

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 25-*bis* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si applicano ai giornalisti, in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto ordinario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018, fino alla cessazione del rapporto di lavoro relativo agli stessi».

18.0.77

Biti

Dopo l'**articolo 18** inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Assunzione di personale dedicato a euro-progettazione nei Comuni di piccola e media dimensione)

1. Al fine di sostenere le funzioni di *project management* e reperimento delle risorse derivanti da progettazione complessa e progettazione europea nei Comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti, le spese per l'assunzione di personale dedicato alle suddette funzioni nei Comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti non concorrono ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fatto salvo il rispetto della normativa sul pareggio di bilancio negli enti locali di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

18.0.78

Auddino, Corrado, Guidolin, Matrisciano, Nocerino, Romagnoli, Romano, Giannuzzi, Vaccaro, Castellone, Angrisani, Puglia, La Mura, Mautone, Urraro, De Lucia, Gaudiano, Presutto, Di Micco, Ricciardi, Moronese, Santillo, Cioffi, Ortolani, Grassi, Castiello, Ortis, Di Girolamo

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Lavoratori socialmente utili)

1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa in materia, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, previsti per gli enti pubblici non economici, fermo restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 446.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono:

a) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 206, a decorrere dall'anno 2020, come ripartite dal decreto direttoriale 7 agosto 2018, integrabili con ulteriori risorse regionali;

b) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali.

3. Nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, gli enti territoriali e gli enti pubblici interessati sono autorizzati a prorogare le convenzioni e gli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 25.000.000;

2021: - 25.000.000;

2022: - 25.000.000.

18.0.78 (testo corretto)

Auddino, Corrado, Guidolin, Matrisciano, Nocerino, Romagnoli, Romano, Giannuzzi, Vaccaro, Castellone, Angrisani, Puglia, La Mura, Mautone, Urraro, De Lucia, Gaudiano, Presutto, Di Micco, Ricciardi, Moronese, Santillo, Cioffi, Ortolani, Grassi, Castiello, Ortis, Di Girolamo

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Lavoratori socialmente utili)

1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa in materia, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, previsti per gli enti pubblici non economici, fermo restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 446.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono:

a) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2020, come ripartite dal Decreto direttoriale 7 agosto 2018, n. 234, integrabili con ulteriori risorse regionali;

b) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziare da leggi regionali.

3. Nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, gli enti territoriali e gli enti pubblici interessati sono autorizzati a prorogare le convenzioni e gli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 25.000.000;
2021: - 25.000.000;
2022: - 25.000.000.

18.0.79

Puglia

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai soli fini della stabilizzazione occupazionale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nei limiti dello stanziamento ivi previsto, a lavoratori di cui al primo periodo sono equiparati i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21, e dell'articolo 9, comma 25, lettera *b*), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 25.000.000;
2021: - 25.000.000;
2022: - 25.000.000.

18.0.80

Quarto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al fine di garantire l'efficiente esercizio delle proprie specifiche funzioni, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata, per gli anni 2020 e 2021, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato attingendo alle graduatorie concorsuali della soppressa Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno approvate dal 2006 al 2010, nel limite di spesa di 1.500.000 di euro annui a decorrere dal 2020.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1,5 di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

18.0.81

Santillo, La Mura, Puglia

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al fine di garantire l'efficiente esercizio delle proprie specifiche funzioni l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata, per gli anni 2020 e 2021, ad utilizzare le graduatorie concorsuali della soppressa Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno approvate dal 2006 al 2010, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 500.000;

2021: - 500.000.

18.0.82

Quarto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al fine di garantire l'efficiente esercizio delle proprie specifiche funzioni, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata, per l'anno 2020, ad utilizzare le graduatorie concorsuali della soppressa Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno approvate dal 2006 al 2010, nel limite di spesa di 500.000 euro per il medesimo anno».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 500.000.

18.0.83

De Bonis

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Personale impiegato nel comune di Matera)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 346, al primo e al secondo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020" e al quinto periodo le parole: "dal 2017 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2017 al 2020";

b) al comma 347, al primo periodo, le parole: "e 2019", sono sostituite dalle seguenti: ", 2019 e 2020" e al secondo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 6.500.000.

18.0.84

Rossomando

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Accesso alla dirigenza sanitaria)

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, al primo periodo, dopo le parole: "per l'accesso ad una nuova qualifica unica di diligente del molo sanitario," sono aggiunte le seguenti parole: "nonché di dirigente del servizio sociale, alla quale possono accedere gli assistenti sociali iscritti alla sezione A dell'albo professionale del relativo ordine, in possesso della specifica laurea

magistrale o per gli iscritti ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 e del comma 4 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, di altra laurea magistrale,".
Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, al secondo periodo, dopo le parole: "nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario", sono aggiunte le seguenti: "nonché di dirigente del servizio sociale,"».

18.0.85

[Morra](#), [Moronese](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 46 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-*bis*, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-*bis* ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili".

2) All'articolo 47:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*ter*, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione del 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione del 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione del 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione del 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento"

c) al comma 3, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo"».

18.0.86

[Gasparri](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-**bis**.

1. Il Fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 100.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

18.0.87

[Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*.

1. A favore degli atleti che hanno preso parte a edizioni dei Giochi Olimpici e Paralimpici, sia estive che invernali, entro e non oltre il quarto anno successivo alla partecipazione ai Giochi Olimpici, è riservato il 2 per mille dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Se le riserve di cui al periodo precedente non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei».

18.0.88[Candura](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

1. All'articolo 82, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultimo periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

18.0.89[Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa)

1. All'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica", sono inserite le seguenti: "anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale"; le parole: "di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150", sono sostituite dalle seguenti: "e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché dei limiti di spesa del personale previsto dalle normative vigenti"».

18.0.90[Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Mitigazione sanzioni per il mancato rispetto di termini)

1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia"».

18.0.91[Saponara, Faggi, Zuliani](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Proroga iscrizione all'albo speciale patrocinatori giurisdizionali superiori secondo le norme previgenti)

1. Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

18.0.92[Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-**bis**.

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, sopprimere il comma 36.»

19.1[Comincini, Conzatti](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente lettera:

"a) all'articolo 14 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "65 per cento" con le parole: "75 per cento" e le parole: "50 per cento" con le parole: "65 per cento".

2. All'articolo 25, comma 1, sostituire le parole: "incrementata al 90 per cento" con le parole: "incrementata al 65 per cento".

19.1-19.32 (testo 2)[Comincini, Conzatti, Faraone, Parente](#)

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), premettere la seguente lettera:

«a) all'articolo 14 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "65 per cento" con le seguenti: "75 per cento" e le parole: "50 per cento" con le seguenti: "65 per cento"»;

- b) alla lettera b), aggiungere infine il seguente numero:

"2-bis) dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

'1.1. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano finalizzati anche all'eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 65 per cento qualora gli interventi di cui al presente comma siano pari almeno al 15 per cento delle spese complessive sostenute"».

Al comma 1, sostituire le parole: «incrementata al 90 per cento» con le parole: «incrementata al 65 per cento».

Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1989, n. 13 è aggiunto il seguente periodo: «le innovazioni di cui al presente comma sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, secondo comma, numero 2) del codice civile».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «213,6 milioni di euro per l'anno 2020» e le parole: «421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «378,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

19.2[Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera a), sostituire il numero 1) con i seguenti:

«1) al comma 1, le parole: "sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2029", sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013";

1-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013";

1-ter) al comma 2, lettera b) le parole: "sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2015"»;

- 2) alla lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, lettera *b-bis*), al primo periodo, le parole: "sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2019", e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi»;

3) alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: «sostenute nell'anno 2020», con le seguenti: «sostenute a decorrere dall'anno 2020»;

4) alla lettera a), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

«3-*bis*) al comma 2-*quater*, primo periodo, le parole: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017";

3-*ter*) al comma 2-*quinqüies*, ultimo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2018"»;

5) alla lettera b), sostituire il numero 1) con i seguenti:

«1) al comma 1, le parole: "sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012";

1-*bis*) al comma 1-*bis*, le parole: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017";

1-*ter*) al comma 1-*ter*, le parole: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017"».

Consequentemente:

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* « è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 121 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

19.3

Montani, Faggi

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, le parole da: «31 dicembre 2019» a: «schermature solari e» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020, comprese quelle relative all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari. La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese», e al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 58 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

19.4

Giroto, Guidolin, Anastasi

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i contribuenti IRPEF e IRES, per qualsiasi tipo di immobile, destinazione d'uso, natura e utilizzatore.»;

b) alla lettera a), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

3-bis) al comma 2-*quater*.1 le parole: «è ripartita in dieci quote annuali di pari importo», sono sostituite dalle seguenti: «è ripartita, a scelta del beneficiario, in tre, o cinque, o in dieci quote annuali di pari importo»;

3-ter) dopo il comma 2-*quater*.1 è aggiunto il seguente: «2-*quater*.2. Per gli interventi di cui al comma 2-*quater*.1, la corrispondente spesa massima ammissibile o la detrazione massima ammissibile nei casi in cui è riferita all'unità immobiliare può essere determinata facendo riferimento al numero di unità immobiliari equivalenti, individuato dividendo il valore in metri cubi del volume lordo dell'edificio oggetto dell'intervento per 340, approssimando il risultato all'intero più vicino, attraverso asseverazione di un tecnico abilitato.»;

3-*quater*) al comma 2-*sexies*, dopo le parole: «cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,», sono inserite le seguenti: «da utilizzare, a scelta del fornitore, in tre o cinque o dieci quote annuali di pari importo,»;

3-*quinquies*) al comma 3 le parole: «è ripartita in dieci quote annuali di pari importo», sono sostituite dalle seguenti: «è ripartita, a scelta del beneficiario, in tre, o cinque, o in dieci quote annuali di pari importo»;

c) alla lettera b), dopo il numero 1), inserire i seguenti:

«1-bis) al comma 1-*bis*, le parole: "è ripartita in cinque quote annuali di pari importo", sono sostituite dalle seguenti: "è ripartita, a scelta del beneficiario, in tre o cinque o dieci quote annuali di pari importo";

1-ter) al comma 1-*quinquies*, dopo le parole: "cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,", sono aggiunte le seguenti: "da utilizzare, a scelta del fornitore, in tre, o cinque, o in dieci quote annuali di pari importo"";

d) alla lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:

"2-bis) al comma 2, le parole: "da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo", sono sostituite dalle seguenti: "da ripartire tra gli aventi diritto, a loro scelta, in tre o cinque o dieci quote annuali di pari importo"».

Conseguentemente, alla rubrica premettere le seguenti parole: «Disposizioni in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;

2021: - 35-000.000;

2022: - 70.000:000.

19.5

Anastasi, Naturale, Pirro

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-*bis*) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale centralizzati, a servizio di più unità immobiliari o di edifici adibiti a uso non residenziale, aventi potenza termica nominale massima maggiore di 70 kW, con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, con contestuale installazione di valvole termostatiche su ogni radiatore, ove tecnicamente compatibili, nonché di un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica. Qualora i suddetti sistemi fossero già presenti sull'impianto, la medesima detrazione si applica nella misura del 65 per cento al solo intervento di sostituzione del generatore"»;

2) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-*bis*) al comma 2-*quater*, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "La detrazione di cui al secondo periodo si applica per gli interventi di sostituzione della canna fumaria collettiva mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, con contestuale sostituzione di tutti gli apparecchi da riscaldamento individuali con gli impianti termici, collegati alla medesima canna fumaria mediante generatori a condensazione aventi efficienza energetica almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013. I predetti generatori a condensazione sono installati contestualmente a sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI o VIII della Comunicazione, della Commissione europea 2014/C 207/02, ovvero con impianti dotati di apparecchi ibridi assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, aventi efficienza energetica almeno pari alla classe A+ di prodotto o di insieme, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013"».

b) alla lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

"1-*bis*) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e generatori di calore ad aria calda che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, inferiore al 90 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e: «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni».

19.6

Rossomando

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis*) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale centralizzati, a servizio di più unità immobiliari o di edifici adibiti a uso non residenziale, aventi potenza termica nominale massima maggiore di 70 kW, con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, contestuale installazione di valvole termostatiche su ogni radiatore, ove tecnicamente compatibile e contestuale installazione di un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica; qualora i suddetti sistemi fossero già presenti sull'impianto, la medesima detrazione si applica nella misura del 65 per cento al solo intervento di sostituzione del generatore"»;

b) alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e generatori di calore ad aria calda che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, inferiore al 90 per cento"».

19.7

Vitali

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera b, dopo il numero 1) inserire il seguente:

1.1) al comma 1-bis, dopo le parole: "della presente disposizione," sono inserite le seguenti: "nonché per le spese sostenute per la classificazione e la verifica sismica";

b) aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Ai maggiori oneri, pari a 15 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

19.8

[Manca, Ferrari](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, le parole: "ridotta al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotta al 60 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 190 milioni di euro per l'anno 2025 e di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.9

[Manca, Ferrari](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, le parole: ". La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le", sono sostituite dalle seguenti: ", comprese le"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.10

[Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Manca](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:

"b-ter), per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «:"è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per l'anno 2021, di 265 milioni di euro per l'anno 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"».

19.11

[Vaccaro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

2-*bis*. La detrazione nella misura del cinquanta per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili certificati sulla base della classe 5 stelle di prestazione emissiva di cui alla Tabella 1, Allegato 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 e solo in sostituzione di impianti alimentati a biomassa di classe inferiore, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro».

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - ;

2021: - 15.000.000;

2022: - 7.000.000.

19.12

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Al comma 1, lettera a), punto 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La detrazione si applica per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili certificati sulla base della classe 5 stelle di prestazione emissiva di cui alla Tabella 1, Allegato 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 e solo in sostituzione di impianti alimentati a biomassa di classe inferiore».

19.13

[Valente](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-*bis*) dopo il comma 2-*quater*.1, sono aggiunti i seguenti:

"2-*quater*.1-*bis*. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, sostenute dal condominio, nel rispetto di quanto previsto al comma 2-*quater*.1-*ter*, spetta un contributo pari all'ottanta per cento della spesa medesima ove gli interventi determinino il passaggio dell'edificio ad una classe inferiore o all'85 per cento della spesa ove gli interventi determinino il passaggio dell'edificio a due classi inferiori, purché tale contributo non ecceda il limite massimo di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari presenti nell'edificio. Tale contributo spetta al condominio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi sulle parti comuni dell'edificio condominiale e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

2-*quater*.1-*ter*. Ai fini di cui al comma 2-*quater*.1-*bis*, il contributo spetta al condominio, a condizione che:

a) l'assemblea condominiale approvi, ai sensi dell'articolo 1136 del codice civile, il progetto per l'esecuzione dei lavori con l'espressa intenzione di optare per il contributo di cui al comma 2-*quater*.1-*bis*;

b) i lavori siano affidati tramite appalto ad un fornitore, con autorizzazione all'amministratore del condominio per la sottoscrizione dell'appalto entro i limiti deliberati;

c) i lavori siano preventivamente comunicati all'Enea;

d) un tecnico abilitato sottoscriva la certificazione di avvenuto raggiungimento degli obiettivi relativi all'efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico dell'edificio;

e) il condominio abbia effettuato il pagamento, a mezzo bonifico bancario, della spesa rimasta a suo carico e non oggetto del contributo.

2-*quater*.1-*quater*. Ai fini della ripartizione della spesa di cui al comma 2-*quater*.1-*bis* rimasta a carico del condominio, i condomini possono stipulare appositi accordi da assumere con delibera dell'assemblea condominiale secondo le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «: "è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 310 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 270 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"».

19.14

[Manca, Ferrari](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) il comma 2-quater.1 è sostituito dal seguente:

"2-quater.1. Per gli interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e della riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione può essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica comunque su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 per unità immobiliare"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 154 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.15

[Manca, Ferrari](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:

«3-bis) dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente: "3-quinquies. Le detrazioni di cui al presente articolo non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni anzidette, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni cui ha diritto nel numero di rate, anche inferiore a 10, dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile".

3-ter) al comma 2-quater.1, dopo le parole: "di pari importo", sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 3-quinquies";

3-quater) al comma 3, dopo le parole: "di pari importo" sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dal comma 3-quinquies"»;

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni di cui al presente articolo, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate, anche inferiore a 10, dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.16

Mirabelli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il punto 3) aggiungere i seguenti:

«3-bis) al comma 2-septies dopo le parole: "per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà", sono aggiunte le parole: "ovvero di proprietà del socio pubblico che esercita il controllo analogo";

3-ter) al comma 2-septies dopo le parole: "adibiti ad edilizia residenziale pubblica", sono aggiunte le parole: "o edilizia sociale"»;

b) alla lettera b), dopo il punto 2) aggiungere i seguenti:

«2-bis) al comma 1-sexies.1 dopo le parole: "per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà", sono aggiunte le parole: "ovvero di proprietà del socio pubblico che esercita il controllo analogo";

2-ter) al comma 1-sexies.1 dopo le parole: "adibiti ad edilizia residenziale pubblica", sono aggiunte le parole: "o edilizia sociale";

2-quater) al comma 1-sexies.1 le parole: "Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies", sono sostituite con le parole: "Le detrazioni di cui ai commi da 1.1 a 1-sexies"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.17**Giroto, Guidolin, Anastasi, Bottici**

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 3.1, dopo le parole: "Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo", sono inserite le seguenti: "di valore complessivo superiore a euro settantacinquemila" e le parole: "di pari ammontare", sono soppresse»;

2) alla lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo le parole: "Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo", sono inserite le seguenti: "di valore complessivo superiore a euro settantacinquemila" e le parole: "di pari ammontare", sono soppresse».

19.18**Nannicini, Comincini**

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire i seguenti:

«3-bis) al comma al comma 2-septies, dopo le parole: "dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti", sono inserite le parole: "ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica", e le parole: "31 dicembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-sexies.1, dopo le parole: "dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti", sono aggiunte le parole: "ovvero dagli, enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica", e le parole: "31 dicembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

19.19

[Manca, Ferrari](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente comma possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi"»;

dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 1-octies le parole: "di adozione di misure antisismiche" sono soppresse e dopo le parole: "del presente articolo", sono aggiunte le parole: "esclusa la detrazione di cui al comma 2,"».

19.20

[Manca, Ferrari](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-bis, dopo le parole: "ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.21

[Zuliani, Tosato, Rivolta, Faggi, Ferrero](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2) Ai contribuenti è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 30.000 euro, considerato al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 160 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

19.22

[Manca, Ferrari](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), inserire, in fine, le seguenti parole: «e dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente: "b-bis.1) per l'acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto, soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto, cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 3,5 litri, sostenute dal 19 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 185 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

19.23

Gallone

Al comma 1, lettera b), punto 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le parole "A+" sono sostituite dalle seguenti: "A++" e le parole: "A per i forni", sono sostituite dalle seguenti: "A+ per i forni e le cappe da cucina"».

Conseguentemente, ridurre di 4 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

19.24

Manca, Ferrari

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire i seguenti:

«2-bis) al comma 1-bis, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030";

2-ter) al comma 1-ter, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.25

Calandrini, Petrenga, de Bertoldi, La Pietra

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire i seguenti:

«2-bis) al comma 1-bis, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030";

2-ter) al comma 1-ter, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030"».

19.26

Manca, Ferrari

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1-quinquies, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per tutti gli interventi che determinano una riduzione della classe di rischio, relativi a singole unità immobiliari o alle parti comuni di un condominio, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispettivo credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.27

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli

Al comma 1), lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) il comma 1-*quinquies* è sostituito dal seguente: "Qualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi di cui al comma 1-*bis*, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

19.28

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 1-*septies*, è aggiunto il seguente comma: "1-*septies*.1. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al precedente comma, in corso al 1° maggio 2019 nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 e successive modifiche, può essere presentata anche successivamente, entro la data del rogito d'acquisto dell'immobile"».

19.29

[Calandrini](#), [Petrenga](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente :

«2-bis) dopo il comma 1-*septies*, è aggiunto il seguente comma: "1-*septies*.1. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al precedente comma, in corso al 1° maggio 2019 nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 e successive modifiche, può essere presentata anche successivamente, entro la data del rogito d'acquisto dell'immobile"».

19.30

[Calandrini](#), [Petrenga](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1-*septies*, dopo le parole: "ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento," sono aggiunte le seguenti: "o mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,"».

19.31

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1-*septies*, dopo le parole: "ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento," sono aggiunte le seguenti: "o mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380,"».

19.32

[Comincini](#), [Conzatti](#), [Faraone](#), [Parente](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«2-bis) dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

"1.1. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano finalizzati anche all'eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 65 per cento qualora gli interventi di cui al presente comma siano pari almeno ai 15 per cento delle spese complessive sostenute"».

All'articolo 25, comma 1, sostituire le parole: «incrementata al 90 per cento» con le parole: «incrementata al 65 per cento».

Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1989, n. 13 è aggiunto il seguente periodo: «Le innovazioni di cui al presente comma sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, secondo comma, numero 2) del codice civile».

All'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «213,6 milioni di euro per l'anno 2020» e le parole: «421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «378,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»;

19.33

Taricco

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 16-ter:

1) al comma 1, le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° marzo 2019";

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; relativamente alle spese di cui al comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018 n. 165110"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per l'anno 2021, 300 milioni di euro per l'anno 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.34

Collina, Ferrari, Laus

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 16-ter, comma 1, le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021", sono sostituite con le seguenti: "dal 1° marzo 2019".

b-ter) all'articolo 16-ter aggiungere, in fine, il seguente comma: "3-bis. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14 comma 2-ter del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione:

relativamente alle spese di cui precedente comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018 n. 165110"».

19.35

[Toffanin, Gallone](#)

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 16-ter comma 1 le parole: «dal 1º marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «dal 1º marzo 2019».

b-ter) all'articolo 16-ter aggiungere in fine il seguente comma: «3-bis. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14 comma 2-ter del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; relativamente alle spese di cui precedente comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018 n. 165110».

19.36

[Giroto, Guidolin, Anastasi, Fenu, Dell'Olio, Bottici](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

1-quater. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 10, commi da 1 a 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

19.37

[Marino, Conzatti, Comincini](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 3.1, dopo le parole: "legge 24 dicembre 2007, n. 244", sono inserite le seguenti: ", oppure per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in dieci quote annuali di pari importo";

2. Dopo il comma 3.1, sono aggiunti i seguenti:

«3.1-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative relative all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario di cui al comma 3.1.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, quantificati in 10,3 milioni di euro a partire dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 99 comma 2"».

19.38

[Manca](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modifiche:

1) Al comma 3.1, dopo le parole: "legge 24 dicembre 2007, n. 244", sono inserite le seguenti: "oppure per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in dieci quote annuali di pari importo";

2) Dopo il comma 3.1, sono aggiunti i seguenti:

"3.1-*bis*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative relative all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario di cui al comma 3.1"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per l'anno 2021, di 294,3 per l'anno 2022, di 364,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 329,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 410,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.39

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserita la seguente: "c) per l'acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria con portata di erogazione uguale o inferiore a 6 litri al minuto, soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto, cassette di scarico e sanitari con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 202 milioni di euro per l'anno 2020, di 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 363 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 328 milioni di euro per l'anno 2025 e di 409 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.40

[La Pietra, Calandrini, de Bertoldi](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le detrazioni di cui al presente articolo non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni anzidette, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate - anche inferiore a 10 - dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile.". Di conseguenza, al comma 2, *quater*.1, e al comma 3, dopo le parole: "di pari importo", sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma";

1-ter. All'articolo 16-*bis*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni di cui al presente articolo, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate - anche inferiore a 10 - dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile"».

19.41

[Dal Mas, Mallegni, Masini, Barboni, Gallone](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le detrazioni di cui al presente articolo non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni anzidette, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate - anche inferiore a 10 - dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile.". Di conseguenza, al comma 2, *quater.1*, e al comma 3, dopo le parole: "di pari importo", sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma";

1-ter. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni di cui al presente articolo, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate - anche inferiore a 10 - dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile"».

19.42

[Gasparri](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le detrazioni di cui al presente articolo non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni anzidette, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate - anche inferiore a 10 - dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile.". Di conseguenza, al comma 2, *quater.1*, e al comma 3, dopo le parole: "di pari importo", sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma";

1-ter. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare, il soggetto beneficiario delle detrazioni di cui al presente articolo, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate - anche inferiore a 10 - dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile"».

19.43

[Boldrini, D'Alfonso, Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda del contribuente, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.44

[Rampi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire migliori livelli di protezione dal rumore e *comfort* acustico, nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14, comma 2-*quater*, e all'articolo 14, comma 2-*quater*.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene riconosciuto se un tecnico competente in acustica ambientale di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, o da un progettista abilitato, tramite calcoli previsionali, attesta il miglioramento del potere fonoisolante della facciata o dei singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti».

19.45

[Ferrari](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire migliori livelli di protezione dal rumore e *comfort* acustico, nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14, comma 2-*quater*, e all'articolo 14, comma 2-*quater*.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene riconosciuto se un tecnico competente in acustica ambientale di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, o da un progettista abilitato, tramite calcoli previsionali, attesta il miglioramento del potere fonoisolante della facciata o dei singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti».

19.46

[Ferrari](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire migliori livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi, nel caso di interventi su facciate di edifici aventi altezza antincendio superiore a 18 metri, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14 comma 2-*quater* e all'articolo 14 comma 2-*quater*.1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) viene riconosciuto nel solo caso di utilizzo di prodotti isolanti o di *kit* aventi Euroclasse A1 o A2-s1,d0 di reazione al fuoco».

19.47

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il secondo periodo è soppresso».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 93,3 milioni per l'anno 2020, e 10,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 99 della presente legge.

19.48

[Ferrazzi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il secondo periodo è soppresso».

19.49

[Berutti, Romani](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1-*bis* e seguenti, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, nelle percentuali e nei limiti indicati, anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 per gli interventi relativi all'adozione di misure di messa in sicurezza e di programmi di manutenzione idrogeologica.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le linee guida per la classificazione degli interventi di contrasto del dissesto idrogeologico, nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

1-*quater*. All'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

19.50

[Dal Mas](#), [Mallegni](#), [Masini](#), [Barboni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90:

a) a fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente comma possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi";

b) Al comma 1-*octies* sono eliminate le parole: "di adozione di misure antisismiche", e sono aggiunte dopo le parole: "del presente articolo", le parole: "esclusa la detrazione di cui al comma 2,"».

19.51

[Gasparri](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90:

a) a fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente comma possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi";

b) al comma 1-*octies* sono eliminate le parole: "di adozione di misure antisismiche" e sono aggiunte dopo le parole: "del presente articolo", le parole: "esclusa la detrazione di cui al comma 2,"».

19.52

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90:

a) a fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente comma possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi";

b) al comma 1-*octies* sono eliminate le parole: "di adozione di misure antisismiche" e sono aggiunte dopo le parole: "del presente articolo" le parole: "esclusa la detrazione di cui al comma 2,"».

19.53

[Gasparri](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, su specifica

opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo"».

19.54

[Dal Mas](#), [Mallegni](#), [Masini](#), [Barboni](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo"».

19.55

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo"».

19.56

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Fantetti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

19.57

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020";
- b) le parole: "36 per cento", sono sostituite dalle parole: "50 per cento";
- c) le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, della presente legge».

19.58

[Giroto](#), [Guidolin](#), [Russo](#), [Anastasi](#), [Bottici](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

Conseguentemente:

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «281 milioni di euro per l'anno 2021 e 305 milioni di euro per l'anno 2022»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - ;

2021: - 50.000.000;

2022: - 43.200.000.

19.59

[Lorefice](#), [Giroto](#), [L'Abbate](#), [Matrisciano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

Conseguentemente:

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «282 milioni»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; -;

2021: - 50.900.000;

2022: - 43.200.000.

19.60

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "Per l'anno 2019", sono aggiunte le seguenti: "e 2020"».

Conseguentemente:

alla Rubrica, dopo le parole: «riqualificazione energetica», inserire le seguenti: «, per le spese di sistemazione a verde»;

all'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1-bis, valutato in 40 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

19.61

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10 per cento sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento o distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «16.941.452» con le parole: «10.941.452», le parole: «58.493.452» con le parole: «52.493.452», le parole: «29.962.452» con le parole: «23.962.452», le parole: «29.885.452» con le parole: «23.885.452», le parole: «39.605.452» con le parole: «33.605.452», le parole: «39.516.452» con le parole: «33.516.452», le parole: «34.279.452» con le parole: «28.279.452», le parole: «37.591.452» con le parole: «31.591.452», le parole: «58.566.452» con le parole: «52.566.452».

19.62

[Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10 per cento sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da

impianti di cogenerazione ad alto rendimento o distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 208 milioni di euro per l'anno 2020, di 299 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 369 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 334 milioni di euro per l'anno 2025 e di 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.63

Ferrari

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La detrazione fiscale di cui al comma 1 si applica anche all'acquisto o assegnazione da cooperative edilizie di abitazione di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A1 a condizione che:

a) l'acquirente o l'assegnatario persona fisica, per i quali ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della Tabella A - Parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, adibisca l'unità immobiliare ad abitazione principale;

b) le unità immobiliari siano cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, indipendentemente dalla loro forma societaria;

c) le unità immobiliari siano realizzate in aree dismesse o con interventi di sostituzione edilizia nei programmi di rigenerazione urbana o interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche mediante demolizione e ricostruzione"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

19.64

Manca, Ferrari

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche all'acquisto o assegnazione da cooperative edilizie di abitazione di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A1 a condizione che:

a) l'acquirente o l'assegnatario persona fisica, per i quali ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della Tabella A - Parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, adibisca l'unità immobiliare ad abitazione principale;

b) le unità immobiliari siano cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, indipendentemente dalla loro forma societaria;

c) le unità immobiliari siano realizzate in aree dismesse o con interventi di sostituzione edilizia nei programmi di rigenerazione urbana o interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

19.65[Laus](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

"l-bis) previsti e rientranti nei progetti di rigenerazione urbana"».

19.66[Ferrazzi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "incentivi nel settore elettrico e termico", sono sostituite dalle seguenti: "incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica";

b) al comma 3, secondo periodo, le parole: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti," sono sostituite dalle seguenti: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli interventi di efficienza e degli impianti";

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il Ministro dello sviluppo economico definisce le nuove modalità applicative di controlli e sanzioni del GSE con specifici decreti da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione".

1-ter. All'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo le parole: "agli impianti" sono aggiunte le seguenti: "e agli interventi di efficienza energetica"».

19.67[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "incentivi nel settore elettrico e termico", sono sostituite dalle seguenti: "incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica";

b) al comma 3, secondo periodo, le parole: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti," sono sostituite dalle seguenti: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli interventi di efficienza e degli impianti";

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il Ministro dello Sviluppo Economico definisce le nuove modalità applicative di controlli e sanzioni del GSE con specifici decreti da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione"».

Conseguentemente, all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 settembre 2019, n. 101, dopo le parole: «agli impianti» sono aggiunte le seguenti: «e agli interventi di efficienza energetica».

19.68[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.69

[Dal Mas](#), [Mallegni](#), [Masini](#), [Barboni](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'art. 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare"».

19.70

[Gasparri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'art. 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare"».

19.71

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'art. 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare"».

19.72

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi di riqualificazione energetica e sismica dei condomini di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, recante Testo Unico delle Imposte sui redditi, sono prorogati al 31 dicembre 2025. Con Decreto del Ministero dell'Ambiente, di intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono fissati i parametri minimi da rispettare per beneficiare della detrazione in modo da garantire una riduzione media dei fabbisogni energetici delle abitazioni di almeno il 50 per cento rispetto ai valori dichiarati nell'Attestato di Prestazione Energetica, stabiliti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, ed in conformità a quanto previsto dai decreti interministeriali del 26 Giugno 2015, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2015, n. 162, o quanto meno il raggiungimento della Classe energetica "B". Il decreto di cui al precedente periodo fissa altresì obiettivi analoghi di miglioramento delle prestazioni energetiche per gli interventi di efficienza energetica nelle singole unità abitative».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: « è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.73

[Bottici, Ortis, Matrisciano, Puglia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le spese sostenute per l'anno 2020 da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «295 milioni per l'anno 2021 e 305 per l'anno 2020».

19.74

[Marino, Conzatti, Comincini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori di sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla, prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione».

19.75

[Rampi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire migliori livelli di sicurezza e di protezione dai fuochi degli involucri edilizi, nel caso di interventi su facciate di edifici aventi altezza antincendio superiore a 18 metri, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14 comma 2-*quater* e all'articolo 14 comma 2-*quater*.1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) viene riconosciuto nel solo caso di utilizzo di prodotti isolanti o di *kit* aventi Euroclasse A1 o A2-s1, d0 di reazione al fuoco».

19.76

[Briziarelli, Tosato, Zuliani, Pietro Pisani](#)

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di garantire migliori livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi, nel caso di interventi su facciate di edifici aventi altezza antincendio superiore a 18 metri, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14 comma 2-*quater* e all'articolo 14 comma 2-*quater*.1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene riconosciuto nel solo caso di utilizzo di prodotti isolanti o di *kit* aventi Euroclasse A1 o A2-s1, d0 di reazione al fuoco».

19.77

[Anastasi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire migliori livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi, nel caso di interventi su facciate di edifici aventi altezza antincendio superiore a 12 metri, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14, commi 2-*quater* e 2-*quater*.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene riconosciuto esclusivamente in caso di utilizzo di soli prodotti isolanti o di *kit* aventi Euroclasse A1 o A2- s1, d0, di reazione al fuoco».

19.78

[Berutti, Romani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Ai fini dell'abilitazione all'attività di certificazione energetica degli edifici, e quindi al riconoscimento come soggetto certificatore, l'obbligo del possesso dell'attestato di frequenza dei corsi formazione di cui al comma 5, non si applica ai tecnici abilitati di cui alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 2, in possesso del diploma di geometra, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali da almeno venti anni e abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente"».

19.79

[Zaffini, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 34 è abrogato».

19.80

[Bini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è abrogato».

19.81

[Boldrini, Rojc, Parrini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi da 1 a 3 sono soppressi».

19.82

[Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020».

19.83

[Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di uniformare la disciplina italiana a quella degli altri Paesi europei, consentendo di semplificare il processo amministrativo, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera *a*), dell'articolo 6, del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW»

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 208 milioni di euro per l'anno 2020, di 299 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 369 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 334 milioni di euro per l'anno 2025 e di 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.84

[Manca](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. i soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Ai termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione».

19.85

[La Pietra, Calandrini, de Bertoldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

19.86

[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2020, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A1 ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'Imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

19.0.1

[Pucciarelli, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.*(Detrazione per interventi di manutenzione ordinaria)*

1. Ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2020 è riconosciuta una detrazione dell'imposta lorda pari al 36% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimasta a carico del contribuente sino ad un ammontare delle stesse non superiore a tremila euro per l'acquisto di materiali beni e prodotti finiti per la esecuzione dei lavori necessari agli interventi di manutenzione ordinaria, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati all'Interno di unità immobiliari residenziali e loro pertinenze.

2. L'agevolazione spetta ai seguenti soggetti:

- a) proprietari o nudi proprietari;
- b) titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- c) locatari o comodatari;
- d) soci di cooperative divise e indivise;
- e) imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- f) i soggetti indicati nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

3. Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese o siano intestatari di bonifici e fatture:

- a) il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- b) il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
- c) il componente dell'unione civile;
- d) il convivente *more uxorio*, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, con la eccezione delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1e A/8.

4. Qualora trattasi di unità immobiliari cointestate, copossedute, codetenute, la detrazione spetta esclusivamente ad uno dei singoli cointestatario a prescindere dalla quota a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita, l'acquirente dell'immobile ha diritto all'agevolazione se è stato immesso nel possesso dell'immobile esegue gli interventi a proprio carico è stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro annui per l'anno 2020 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

19.0.2

de Bertoldi, Ciriani, Calandrini, La Pietra

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

"3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa, possono attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti

da consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico".

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-*octies* è sostituito dal seguente:

"1-*octies*. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati, avvalendosi della garanzia della Cassa di depositi e prestiti Spa, possono attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con TABI, previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico".

3. Agli oneri derivanti dai commi 3.1 dell'articolo 14 e 1-*octies* dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, come sostituiti dai commi 1 e 2 del presente articolo, nel limite massimo di 2.000 milioni di euro per il triennio 2019-2021, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli anni 2020 e 2021;

c) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

d) quanto a 200 milioni di euro, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 settembre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono emanati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a quanto indicato dalla presente lettera. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 novembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno, ed entro il 15 marzo 2020 per l'anno successivo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e la riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

19.0.3

Nastri

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

"3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato , gli interventi, e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi, dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa, possono attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico".

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-*octies* è sostituito dal seguente:

"1-*octies*. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa, possono attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con TABI, previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico".

3. Agli oneri derivanti dai commi 3.1 dell'articolo 14 e 1-*octies* dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, come sostituiti dai commi 1 e 2 del presente articolo, nel limite massimo di 2.000 milioni di euro per il triennio 2019-2021, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli anni 2020 e 2021;

c) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

d) quanto a 200 milioni di euro, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 settembre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono emanati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a quanto indicato, dalla presente lettera. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 novembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno, ed entro il 15 marzo 2020 per l'anno successivo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e la riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

19.0.4

[Fenu, Santillo, Dell'Olio](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Incremento della dotazione del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3.1 è inserito il seguente:

"3.1-*bis*. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie per far fronte alle necessità finanziarie di cui agli interventi di cui al comma 3.1 del presente articolo per le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo. Alla sezione dedicata sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022".

2. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non già impegnate per i fini di cui al comma 9 dello stesso articolo, nonché le risorse impegnate ma non spese entro il 1° gennaio 2020, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica di cui all'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

19.0.5

[Faggi, Zuliani, Ferrero, Rivolta, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Modifiche dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 3 le parole: "in dieci quote annuali", sono sostituite con le seguenti: "in sei quote annuali".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede fino al limite di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

19.0.6

[Nastri](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Incentivi fiscali riqualificazione energetica)

1. Dall'anno 2020, la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica agli interventi realizzati su qualunque immobile a qualunque titolo posseduto, oggetto di intervento.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, nei limiti di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

19.0.7

[Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Credito d'imposta per l'installazione di apparecchiature di miglioramento qualitativo delle acque ai fini della riduzione dell'uso di contenitori di plastica)

1. Al fine di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per le spese documentate sostenute a decorrere dall'anno 2020, relative all'acquisto e all'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5, 000 per le imprese che esercitano, anche non via prevalente, attività di somministrazione di cibi e bevande. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute".

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro, dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, dà adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme attuative, gli obblighi di segnalazione degli interventi effettuati, nonché i requisiti tecnici che devono soddisfare i sistemi che beneficiano delle agevolazioni di cui al comma 1.

3. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 13 milioni per l'anno 2021 e a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

19.0.8

[Pergreffi, Tosato, Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)

1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.

2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari all'80 dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016.

3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare.

4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

19.0.9

[Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone, Ferro, Gallone, Toffanin, Floris](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Incentivi per favorire il riacquisto di unità immobiliari da parte di soggetti che cedono immobili da demolire)

1. In alternativa all'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, alle persone fisiche cedenti unità immobiliari facenti parte di un immobile sito in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e che sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, anche con eventuale variazione volumetrica, se consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari all'85 per cento di 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per l'acquisto, anche in permuta, di una nuova unità immobiliare entro dodici mesi successivi alla cessione. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

2. La detrazione di cui al precedente comma spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto rispetti le regole di sicurezza vigenti per i nuovi edifici, di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modifiche e sia di classe energetica A o B, ai sensi della normativa vigente. Il termine dei dodici mesi non si applica nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettuato in permuta dell'unità immobiliare oggetto del suddetto intervento. In tal caso l'acquisto deve avvenire entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli esercenti attività commerciale, di lavoro autonomo, arti e professioni, o d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta, cedenti unità immobiliari facenti parte dell'Immobile di cui al comma 1. In questa ipotesi, la detrazione spetta, nella medesima misura ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, per l'acquisto di un'unità avente la stessa destinazione di quella ceduta».

Consequentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «di 305 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di 303,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 152,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 222,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 187,2 milioni di euro per il 2025, di 344,6 milioni di euro per il 2026 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

19.0.10

[Calandrini, Petrenga, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Incentivi per favorire il riacquisto di unità immobiliari da parte di soggetti che cedono immobili da demolire)

1. In alternativa all'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, alle persone fisiche cedenti unità immobiliari facenti parte di un immobile sito in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e che sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, anche con eventuale variazione volumetrica, se consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari all'85 per cento di 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per l'acquisto, anche in permuta, di una nuova unità immobiliare entro dodici mesi successivi alla cessione. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

2. La detrazione di cui al precedente comma spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto rispetti le regole di sicurezza vigenti per i nuovi edifici, di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modifiche e sia di classe energetica A o B, ai sensi della normativa vigente. Il termine dei dodici mesi non si applica nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettuato in permuta dell'unità immobiliare oggetto del suddetto intervento. In tal caso l'acquisto deve avvenire entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli esercenti attività commerciale, di lavoro autonomo, arti e professioni, o d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta, cedenti unità immobiliari facenti parte dell'immobile di cui al comma 1. In questa ipotesi, la detrazione spetta, nella medesima misura ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, per l'acquisto di un'unità avente la stessa destinazione di quella ceduta».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «di 305 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di 303,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 152,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 222,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 187,2 milioni di euro per il 2025, di 344,6 milioni di euro per il 2026 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

19.0.11

[Manca, Ferrari](#)

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 19-**bis**.

(Incentivi per favorire il riacquisto di unità immobiliari da parte di soggetti che cedono immobili da demolire)

1. In alternativa all'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, alle persone fisiche cedenti unità immobiliari facenti parte di un immobile sito in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e che sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, anche con eventuale variazione volumetrica, se consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari all'85 per cento di 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per l'acquisto, anche in permuta, di una nuova unità immobiliare entro dodici mesi successivi alla cessione. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

2. La detrazione di cui al precedente comma spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto rispetti le regole di sicurezza vigenti per i nuovi edifici, di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modifiche e sia di classe energetica A o B, ai sensi della normativa vigente. Il termine dei dodici mesi non si applica nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettuato in permuta dell'unità immobiliare oggetto del suddetto intervento. In tal caso l'acquisto deve avvenire entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli esercenti attività commerciale, di lavoro autonomo, arti e professioni, o d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta, cedenti unità immobiliari facenti parte dell'immobile di cui al comma 1. In questa ipotesi, la detrazione spetta, nella medesima misura ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, per l'acquisto di un'unità avente la stessa destinazione di quella ceduta.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «di 305 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di 303,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 152,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 222,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 187,2 milioni di euro per il 2025, di 344,6 milioni di euro per il 2026 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

19.0.12

[Ferrero, Faggi, Zuliani, Rivolta, Tosato](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-**bis**.

(Ripartizione credito d'imposta articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, può essere ripartito in tre quote annuali, a scelta del beneficiario, in deroga a quanto prescritto dal comma 1-*bis* del citato articolo 16 del medesimo decreto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati complessivamente in 203 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma.».

19.0.13

[Pucciarelli, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato](#)

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Detrazioni IRPEF per abbigliamento protettivo per lo sport)

1. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2020 è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun acquirente.

2. La detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli *standard* europei EN pubblicati dal CEN (*European Committee for Standardization*): EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634, prEN17092.

3. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da ente notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni e al Regolamento UE 2016/425.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

19.0.14

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Zuliani](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Credito di imposta per la qualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2020 e 2021, nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute nei periodi di imposta sopra indicati. La detrazione di cui al presente comma è incrementata al 65 per cento per le spese, sostenute nei medesimi periodi di imposta, relative ad interventi di eliminazione delle barriere architettoniche volti ad incrementare l'ospitalità rispetto allo standard minimo previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

2. Il credito d'imposta, come prorogato e modificato dalla presente disposizione, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

3. Per quanto non diversamente previsto dalla presente disposizione continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, nei limiti delle risorse disponibili pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

19.0.15

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui coagulometri portatili)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

"30-*bis*) coagulometri portatili per persone affetti da patologie che richiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale;"

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida e le modalità per la fruizione dell'IVA agevolata da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 137 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.».

19.0.16

[Perosino](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

1. Il numero 122 della Tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 122, si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10 per cento sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento ovvero distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 1 milione di euro annui per ciascun anno del triennio 2020, 2021 e 2022. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Consequentemente all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

19.0.17

[Faggi](#), [Pillon](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Oneri deducibili relativi a spese legate al mantenimento della famiglia)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente lettera:

"*l-quinquies*) le spese documentate, sostenute a decorrere dall'anno d'imposta 2020, sostenute per il mantenimento della famiglia, che non siano già specificamente previste come deducibili nel presente articolo, né tra quelle previste come detraibili ai sensi dell'articolo 15, entro il limite di 5.000 euro per ciascun nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede fino al limite di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

19.0.18

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pillon](#), [Zuliani](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Oneri deducibili relativi a spese per figli fiscalmente a carico)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente lettera:

"*l-quinquies*) le spese documentate, sostenute a decorrere dall'anno d'imposta 2020, nell'interesse dei figli fiscalmente a carico, che non siano già specificamente previste come deducibili nel presente articolo, né tra quelle previste come detraibili ai sensi dell'articolo 15, entro il limite di 5.000 euro per ciascun figlio.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede fino al limite di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

19.0.19

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Aumento della detrazione per gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi)

1. Per gli interventi previsti alla lettera f) del comma 1, dell'articolo 16-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la detrazione è elevata al 65 per cento per gli anni 2020, 2021 e 2022».

Consequentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispettiva riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

19.0.20

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

1. All'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. La detrazione fiscale di cui al comma 1 si applica anche all'acquisto, o all'assegnazione in proprietà effettuata da cooperative edilizie di abitazione, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica non inferiore alla A/1, a condizione che:

a) l'acquirente o l'assegnatario persona fisica, per i quali ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della Tabella A - Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, adibisca l'unità immobiliare ad abitazione principale;

b) le unità immobiliari siano cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, indipendentemente dalla loro forma societaria;

c) le unità immobiliari siano realizzate in aree dismesse, o con interventi di sostituzione edilizia nei programmi di riuso e rigenerazione urbana come qualificati dalla legislazione urbanistica vigente, o attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche mediante demolizione e ricostruzione, nonché con variazione volumetrica, laddove ammessa dalla normativa urbanistica vigente".».

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

19.0.21

[Saponara](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Promozione del razionalismo in architettura e dell'astrattismo storico italiano)

1. Al fine di promuovere il razionalismo in architettura e l'astrattismo storico italiano, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad intraprendere iniziative volte alla loro promozione nel limite di spesa massimo di 5 milioni di euro di cui: 3 milioni di euro per interventi volti al recupero edilizio e al restauro degli edifici di architettura razionalista; 2 milioni di euro per la valorizzazione dell'astrattismo storico italiano.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2004, n. 307.».

19.0.22

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *l-tricies*), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono assimilati agli impianti termici anche gli apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria'."».

19.0.23

[Battistoni](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Modifiche al regime fiscale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 125 le parole: "almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti: "una partecipazione al capitale ed agli utili in misura superiore al 50 per cento";

b) dopo il comma 125 sono inseriti i seguenti:

"125-*bis*. Il regime di cui al comma 125 si applica, dietro opzione, alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita nella comma 121, in cui una partecipazione al capitale ed agli utili in misura superiore al 50 per cento sia detenuta, anche congiuntamente, da una o più società istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che siano soggette ad un regime fiscale analogo a quello delle SIIQ.

125-*ter*. L'opzione di cui al comma 125-*bis* si esercita nei termini di cui al comma 120. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, l'opzione di cui al comma 125-*bis* è esercitata entro il 30 giugno 2020 con effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta. Salvo quanto stabilito dal comma 14-*ter*, in caso di opzione di cui al comma 125-*bis* con effetto dal 1° gennaio 2020, l'imposta sostitutiva di cui al comma 126 si applica con aliquota del 12 per cento e deve essere versata entro il 30 giugno 2020.

125-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina del comma 125-*bis*, incluso l'elenco dei regimi fiscali ritenuti analoghi a quello delle SIIQ";

c) al comma 126, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle parole: "12 per cento";

d) dopo il comma 141-*bis* è inserito il seguente:

"141-*ter*. I conferimenti della totalità di beni effettuati entro il 31 dicembre 2020 dalle stabili organizzazioni di cui al comma 141-*bis* in favore di società che esercitino l'opzione di cui al comma 125-*bis* non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze, e minusvalenze dei beni conferiti. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-*ter*".».

19.0.24

[Giroto, Guidolin, Anastasi, Dell'Olio, De Petris, Botto](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Cumulabilità degli incentivi concessi ai sistemi di accumulo connessi ad impianti fotovoltaici)

1. All'articolo 26, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, possono fruire della detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli incentivi di qualsiasi natura, incluse le detrazioni fiscali, riconosciuti per la realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, sono cumulabili con altri incentivi riconosciuti sulla produzione elettrica dai medesimi impianti".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;

2021: - 40.000.000;

2022: - 20.000.000.

19.0.25

[Ferrari, Rampi, Rossomando, Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Fondo per la crescita sostenibile)

1. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi per la riconversione e la riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2021:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2022:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

19.0.26

[Taricco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche ai decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)

1. All'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", sono sostituite dalle seguenti: "da utilizzare anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

2. All'articolo 16, comma 1-*octies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", sono sostituite dalle seguenti: "da utilizzare anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

19.0.27

[Ferrazzi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire migliori livelli di protezione dal rumore e di *comfort* acustico, in caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, la detrazione di cui all'articolo 14, commi 2-*quater* e 2-*quater*.l, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta a condizione che un tecnico competente in acustica ambientale, di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, o un progettista abilitato, attesti, tramite calcoli previsionali, il miglioramento del potere fonoisolante della facciata o dei singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti.».

19.0.28

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)

1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.

2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari all'80 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016.

3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare.

4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

19.0.29

[Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficino in detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.».

Conseguentemente, all'articolo 99, ai comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «e incrementato di 183,8 milioni di euro

per l'anno 2020, di 374,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 344,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 309,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 390,2 milioni di euro a decorrere dal 2026 fino al 2029 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.».

19.0.30

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Pianasso](#), [Marti](#), [Pietro Pisani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Credito di imposta per la qualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede: quanto a 200 milioni per l'anno 2020 e 240 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2; quanto a 40 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

19.0.31

[Conzatti](#), [Comincini](#), [Magorno](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Credito d'imposta dell'installazione di sistemi di videosorveglianza)

1. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 25 milioni.

19.0.32

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Proroga dell'obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "dal 1° gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021".».

19.0.33

[Calandrini](#), [Petrenga](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fra fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

19.0.34

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Consequentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 274,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 243,4 milioni di euro per l'anno 2022».

19.0.35

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla fine del comma 88 è inserito il seguente periodo: "le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro delle seguenti attrezzature:

- i) rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto;
- ii) soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto;
- iii) cassette di scarico e sanitari con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri"».

Consequentemente, all'articolo 99; al comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "è incrementato di 202 milioni di euro per l'anno 2020, di 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 363 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 328 milioni di euro per l'anno 2025 e di 409 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

19.0.36

[Nastri](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Interventi di bonifica da amianto)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 140-ter è inserito il seguente comma:

"140-quater. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2020 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in

cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità."».

19.0.37

[Pichetto Fratin](#), [Modena](#), [Toffanin](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, sostituire le parole: "di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026." con le seguenti: "di 305 milioni di euro per l'anno 2021, 231,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 326,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 291,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 372,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

19.0.38

[Taricco](#), [Biti](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 235,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 261,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 331,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 296,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 377,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.».

19.0.39

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Proroga del bonus verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 144 milioni di euro per l'anno 2020, di 235 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 331 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 296 milioni di euro per l'anno 2025 e di 377 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».

19.0.40

[Rossomando](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 235,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 261,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 331,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 296,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 377,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030».

19.0.41

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Nugnes](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Proroga delle detrazioni per le sistemazioni a verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per l'anno 2019" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.000.000.

19.0.42

[Faggi](#), [Stefani](#), [Tosato](#), [Arrigoni](#), [Fregolent](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Iwobi](#), [Saponara](#), [Pizzol](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020"».

19.0.43

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020"».

19.0.44

[Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Disposizioni in materia di concessioni idroelettriche)

1. All'articolo 11-*quater*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti e per quelli di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, al concessionario uscente spetta un importo determinato secondo il criterio del costo di ricostruzione a nuovo, diminuito nella misura dell'ordinario degrado, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Regione";

b) al capoverso 1-*ter*, lettera e), alinea 2, le parole: "ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera n)" sono sostituite dalle seguenti: "ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui al comma 1" e la lettera n) è abrogata.».

19.0.45

[Manca](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Proroga degli incentivi per l'acquisto di ciclomotori e veicoli elettrici o ibridi)

1. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "negli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

19.0.46

[Fenu](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Puglia](#), [Bottici](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Misure in materia di detrazioni per i pannelli solari)

1. Al comma 3-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari", sono sostituite con le seguenti: "La cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari è possibile per i soli soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a) e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

19.0.47

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58 è abrogato».

19.0.48

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Lonardo](#), [Testor](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-**bis**.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati.».

19.0.49

[Damiani](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati».

19.0.50

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

"1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati"».

19.0.51

[Modena](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.».

19.0.52

[Pichetto Fratin](#), [Modena](#), [Testor](#), [Toffanin](#), [Tiraboschi](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

"1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati."».

19.0.53

[Mallegni](#), [Fantetti](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.».

19.0.54

[Stefani](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Arrigoni](#), [Fregolent](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Iwobi](#), [Saponara](#), [Pizzol](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

"1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati."».

19.0.55

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Modifica alla disciplina sulla detrazione di imposta per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.».

19.0.56

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Modifica alla disciplina sulla detrazione di imposta per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 sono abrogati.».

19.0.57

[Comincini, Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Modifica alla disciplina sulla detrazione di imposta per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 sono abrogati.».

19.0.58

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.».

19.0.59

[Nugnes, De Petris](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Cessione credito IRPEF e modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

1. All'articolo 10, sostituire il comma 3-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito nella legge n. 58 del 2019, con il seguente:

"3-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore di istituti di credito e intermediari finanziari, dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi".».

19.0.60

[Nugnes, De Petris](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Cessione credito IRPEF e modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

1. All'articolo 10, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito nella legge n. 58 del 2019, sopprimere l'ultimo periodo».

19.0.61

[Conzatti, Comincini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

1. L'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2007, n. 47, si interpreta nel senso che, per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del citato decreto, la detrazione dall'imposta sul reddito, spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 del medesimo decreto, sugli edifici esistenti, su parti di edifici, esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti, ancorché non direttamente utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o locati a terzi.».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020.

20.1

[De Lucia, Angrisani, Granato, La Mura, Gaudiano, Ricciardi, Vaccaro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il credito d'imposta previsto dell'articolo 1, comma 621 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2020 per interventi di manutenzione e restauro nonché per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di istituzioni scolastiche pubbliche d'ogni ordine e grado nei quali svolgono le proprie attività società sportive dilettantistiche, alle medesime condizioni previste al comma 621.

1-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 4,4 milioni per il 2020, 13 milioni per il 2021, 9,3 milioni per il 2022 e 4,9 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

20.2 (testo 2)

[Nannicini](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, possono richiedere per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020:

CP: - 4.000.000;

CS: - 4.000.000;

2021:

CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000;

2022:

CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.

20.2

[Nannicini](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile e ad estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società di calcio, *rugby*, pallavolo e *basket* femminile che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, possono richiedere per gli anni 2020, 2021 e 2022,

l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua».

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020:

CP: - 4.000.000;

CS: - 4.000.000;

2021:

CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000;

2022:

CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.

20.3

[Saponara, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato](#)

Sopprimere il comma 5.

20.4

[Barbaro, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'ufficio per lo sport» *con le seguenti:* «Le suddette risorse sono assegnate all'istituto per il Credito Sportivo che subentra nella gestione del Fondo, previo atto di indirizzo governativo, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che ne individui i criteri e le modalità di gestione.».

20.5

[Sbrollini, Comincini](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «Le suddette risorse sono assegnate all'ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'ufficio per lo sport» *con le seguenti:* «Le suddette risorse sono assegnate all'istituto per il Credito Sportivo che subentra nella gestione del Fondo, previo atto di indirizzo governativo, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che ne individui i criteri e le modalità di gestione.».

20.6

[Biti, Ferrari](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «Le suddette risorse sono assegnate all'ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'ufficio per lo Sport» *con le seguenti:* «Le risorse sopra indicate sono assegnate all'istituto per il Credito Sportivo che subentra nella gestione del Fondo, subordinatamente a un atto di indirizzo del Governo, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che ne dovrà individuare i criteri e le modalità di gestione.».

20.7

[Piarulli, Granato, Pirro](#)

Aggiungere infine i seguenti commi:

«5-bis. Nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, al fine di migliorare le condizioni di salute dei reclusi e di prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà, nonché di facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale. L'erogazione dei contributi deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

c) obbligatorietà di una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

d) previsione di una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

5-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 5-bis.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

20.8

[Galliani](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per le attività delle Federazioni sportive, delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze dette risorse sono assegnate all'ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio.».

Conseguentemente, apportare la corrispondente riduzione a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2.

20.9

[Cucca](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. In occasione degli eventi sportivi in preparazione alle Olimpiadi che si terranno a Tokio nel 2020, al Comune di Nuoro è destinata la somma di euro 120.000 per l'organizzazione in concerto con la SSD Nuoro *Softball* delle manifestazioni "Nuoro 2020" in occasione del 60° anniversario delle Olimpiadi di Roma del 1960, in ricordo della ricorrenza del conferimento della medaglia di bronzo al pesista nuorese Sebastiano Mannironi.».

Conseguentemente l'articolo 99, comma 2 è ridotto di euro 120.000 per l'anno 2020.

20.10

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 6, lettera *b-bis*), dopo le parole: "di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e le associazioni sportive senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale"».

20.11

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale"».

20.0.1

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Disposizioni in materia di contrasto alla povertà educativa minorile)

1. Per sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile alle indennità di trasferta, ai rimborsi forfettari di spesa, ai premi ed ai compensi erogati per prestazioni di natura non professionale ai collaboratori e alle collaboratrici delle Associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche se costituite in forma di Reti associative di cui al successivo articolo 41 del medesimo decreto legislativo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67, comma 1, lettera *m*), e articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite delle risorse di cui al comma 2, purché le associazioni che erogano le somme risultino iscritte al Registro unico del terzo settore di cui all'articolo 45 o in uno dei registri di cui all'articolo 101 comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, abbiano previsioni statutarie coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a*), *d*), *i*), *l*) del medesimo decreto legislativo e siano aderenti ad Associazioni riconosciute con Decreto del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 6 lettera *e*) della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile", con una dotazione massima pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

20.0.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera *m*), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono aggiunte le seguenti: "ai formatori e";

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" sono aggiunte le seguenti: "e per le bande musicali";

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle bande musicali".

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-*bis*, dopo le parole: "Comitato olimpico nazionale italiano" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle bande musicali legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

20.0.3

[Laniece](#), [Bressa](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

(Modifiche all'articolo 67 del TUIR)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono aggiunte le seguenti: "ai formatori e";

b) all'articolo 67, comma 1, letterali, dopo le parole: "cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche," sono aggiunte le seguenti: "costituite in qualsiasi forma associativa".».

20.0.4

[Trentacoste](#), [Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Russo](#), [Botto](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

(Disposizioni in materia di enoturismo)

1. Al fine di incrementare la qualità dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, alla Tabella A - Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: "127-*duodevicies*)", è inserito il seguente: "127-*duodevicies*.1) le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 503, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applica l'aliquota di cui al numero 127-*duodevicies*.1) della Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta] allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

20.0.5

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

(Iniziative a sostegno delle sponsorizzazioni e del mecenatismo sportivo)

1. Alle spese di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed alle erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostenute in favore di società, associazioni e fondazioni sportive, riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del medesimo TUIR. I corrispondenti importi costituiscono, per il soggetto erogante, credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, ovvero del 100 per cento delle erogazioni effettuate.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede in quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente: riduzione del "Fondo per interventi strutturali di politica, economica", di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ed in quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 13,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022.».

20.0.6

[De Lucia](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [La Mura](#), [Ricciardi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

(Istituzione del Fondo per la promozione della pratica sportiva di base)

1. Allo scopo di incentivare la pratica sportiva quale strumento di partecipazione e di inclusione sociale dei cittadini di tutte le età, compresa quella scolare, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani e ai soggetti con disabilità, è istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per la promozione della pratica sportiva di base", con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni ricompresi nel triennio 2020-2022. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione del Fondo.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

20.0.7

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

(Disposizioni in materia di organizzazione di manifestazioni sportive)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 6, lettera *b-bis*), dopo le parole: "di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e le associazioni sportive senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale".».

20.0.8

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

(Disposizioni in materia di organizzazione di manifestazioni sportive)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale".».

20.0.9

[Galliani](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-***bis***.

1. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base è autorizzata per l'anno 2020 una ulteriore spesa di 10 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per attività sportive extracurricolari.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.».

Consequentemente apportare la corrispondente riduzione a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2.

20.0.10

[Laniece](#), [Bressa](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-***bis***.

(Revisione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "di interesse sociale con finalità educativa", aggiungere le seguenti: "e le attività di bande musicali e cori".».

20.0.11

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-***bis***.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: "a 220.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 5.000.000,00 euro".».

20.0.12

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-***bis***.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: "superiori ad 1 milione di euro", sono sostituite dalle seguenti: "superiori a 25 milioni di euro".».

20.0.13

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-***bis***.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 6-*bis*., è inserito il seguente:

"6-*bis*.1. In deroga ai commi 2 e 3, ai componenti degli organi sociali delle associazioni del Terzo settore, che non siano Associati dell'associazione stessa, può essere attribuito un compenso per prestazioni a favore degli associati che esulano dalle funzioni istituzionali svolte".».

20.0.14

[Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole: "110.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000.000 euro";

b) al comma 2, lettera b), le parole: "220.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2.000.000 euro";

c) al comma 2, lettera c) le parole: "5 unità" sono sostituite dalle seguenti: "15 unità";

d) al comma 6, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente periodo: "Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.";

e) al comma 7, le parole: "dall'organo di controllo" sono sostituite dalle seguenti: "dai sindaci"».

20.0.15

[Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. Al comma 1, dell'articolo 31, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "1.100.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000.000 euro";

b) alla lettera b), le parole: "2.200.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "25.000.000 euro";

c) alla lettera c), le parole: "12 unità" sono sostituite dalle seguenti: "50 unità".».

20.0.16

[Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, quando almeno due terzi degli associati siano persone fisiche".».

20.0.17

[Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "del codice civile," sono inserite le seguenti: "nonché di quelli che non siano associati dell'associazione stessa e che prestano a favore degli associati servizi che esulano dalle funzioni istituzionali,"».

20.0.18

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. All'articolo 35, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle organizzazioni di volontariato";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, quando almeno due terzi degli associati siano persone fisiche".».

20.0.19

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. All'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo le parole: "organizzazioni di volontariato," sono inserite le seguenti: "nonché alle associazioni di promozione sociale,"».

20.0.20

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. L'articolo 80 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è sostituito dal seguente:

"Art. 80. - *Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali*.

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 86, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui, agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, la legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, per i ricavi fino a 400.000 euro. Per i ricavi oltre i 400.000 euro il coefficiente di redditività di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, è aumentato al 5 per cento.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

3. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni."».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

20.0.21

[Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. Al comma 1 dell'articolo 84, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione, fino a un totale massimo di 20.000 euro."».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

20.0.22

[Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. All'articolo 94, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "disconosce la spettanza" fino a: ", L'ufficio", sono sostituite dalle seguenti: "informa l'organismo territoriale di controllo per gli opportuni provvedimenti. L'organismo";

b) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore" sono sostituite dalle seguenti: "L'OTC";

c) al comma 2, le parole: "L'Amministrazione finanziaria", sono sostituite dalle seguenti: "L'OTC competente"».

20.0.23

[Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. All'articolo 102, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la lettera e) è soppressa».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

20.0.24

[Ferrari, Manca](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

(Art Bonus)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 207,75 milioni di euro per l'anno 2020, di 292,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 286,25 milioni di euro per l'anno 2022, di 356,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 321,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 402,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

20.0.25

[Pichetto Fratin](#), [Modena](#), [Toffanin](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni".».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «di 207,75 milioni di euro per l'anno 2020, di 292, 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 286,25 milioni di euro per l'anno 2022».

20.0.26

[Taricco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

(Art Bonus)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 6.250.000;

2021: - 12.500.000;

2022: - 18.750.000».

20.0.27

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

(Art Bonus)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni".».

20.0.28

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente;

«Art. 20-**bis**.

(Disposizioni in materia di enti di tipo associativo)

1. All'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: ", per le bande musicali,"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre. 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

21.1

[Manca](#), [Ferrari](#)

Apportare le seguenti modificazioni al comma 1:

alla lettera a) sostituire le parole: «, 2019 e 2020» con le seguenti: «, 2019, 2020 e 2021»;

alla lettera b) sostituire le parole: «anno 2021» con le seguenti: «anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,» con le seguenti: «205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,».

21.2

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «del 50 per cento», con le seguenti: «del 30 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

21.3

[De Bonis](#)

All'articolo 21, al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni:

2021: - 10.000.000.

21.4

[Pichetto Fratin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo le parole: "stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza" sono inserite le seguenti: "oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi"».

21.5

[Trentacoste](#), [Abate](#), [Puglia](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 23, terzo comma, primo periodo, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo le parole: "stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza" sono inserite le seguenti: "oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,"».

21.0.1

[Rivolta, Ferrero, Zuliani, Faggi, Tosato, Pizzol](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

«1. Il comma 187 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

"187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione di clausole e secondo le modalità definite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

21.0.2

[Battistoni](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Fondi immobiliari aperti)

1. I FIA italiani immobiliari sono istituiti in forma chiusa o aperta.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione relativi ai FIA immobiliari italiani aperti in base ai seguenti principi:

a) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai FIA italiani immobiliari chiusi di cui all'art. 12 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30;

b) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti non riservati ad investitori professionali:

(i) il patrimonio del fondo deve essere investito in misura non inferiore al 20 per cento in liquidità o strumenti finanziari liquidi;

(ii) qualora un partecipante detenga una partecipazione superiore al 5 per cento del valore complessivo netto del fondo o dei comparto, la quota eccedente il 5 per cento non può essere chiesta a rimborso prima di 4 anni dall'investimento. Il rimborso della quota eccedente il 5 per cento deve essere eseguito entro 12 mesi;

c) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti riservati ad investitori professionali, i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote che avverrà con cadenza non inferiore al trimestre in date prestabilite. Il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi successivi alla data di apertura prestabilita. Tale termine è prorogabile fino a due anni in caso di crisi di liquidità, procedendo a progressive liquidazione parziali. Della proroga la società informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob».

21.0.3

[Tosato, Stefani, Ostellari, Pizzol, Saviane, Vallardi, Zuliani, Candura, Fregolent](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*

(Rimodulazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e dell'IRPEF per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano)

1 All'articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Al fine di garantire l'uniformità dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale, le medesime variazioni alle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e dell'IRPEF di competenza statale, di cui al comma 1, sono applicate anche per le regioni-a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono disposte, con riferimento a ciascun esercizio tramite riduzione di risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le regolazioni finanziarie delle eventuali maggiori entrate nette derivanti dal surplus di gettito in termini di addizionale regionale rispetto ai decimi di compartecipazione IRPEF spettanti."».

21.0.4

[La Pietra, Calandrini, de Bertoldi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Agevolazioni per le reti d'impresa nel settore agricolo)

1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 1, comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Si considerano altresì imprenditori agricoli, le reti di impresa di cui all'articolo 3 comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, formate per almeno il cinquanta per cento da imprese agricole singole e associate".

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "Gli imprenditori agricoli, singoli o associati", sono aggiunte le seguenti: "comprese le reti di imprese agricole soggetto di cui all'articolo 3 comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formate per almeno il cinquanta per cento da imprese agricole singole e associate,"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 3-bis, lettera i), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, dopo le parole: «anche se effettuate da» inserire le seguenti : «reti di imprese agricole,» e dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2», aggiungere le seguenti: «e 2-bis».

21.0.5

[La Pietra, Calandrini, de Bertoldi](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-**bis**.

All'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "anche in forma cooperativa" sono aggiunte le seguenti: "ed i datori di lavoro privati";

b) dopo le parole: "rispettive associazioni di categoria" sono aggiunte le seguenti: "e dai centri di assistenza fiscale dipendenti e pensionati"».

21.0.6

[De Bonis](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-**bis**.

(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre-1993, n. 580, e successive modificazioni in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 200 milioni di euro per l'anno 2020, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2017.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» con la seguente: «2.800» e la parola: «5.000» con la seguente: «4.800».

21.0.7

De Bonis

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-**bis**.

(Moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli, nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, Compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» con la seguente: «2.800» e la parola: «5.000» con la seguente: «4.800».

21.0.8

Manca, Ferrari

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-**bis**.

(Blocco aumenti aliquote per l'anno 2020)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: "2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2020 e 2021".

Conseguentemente, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2020 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote".

b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2020, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

21.0.9

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-**bis**.

(Cedolare secca su reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente:

"1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati a partire dall'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/I, C/3, D e A10 di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.1

[L'Abbate, Santillo, Dell'Olio, Di Girolamo, Puglia, Bottici, Botto](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22. - *(Impresa 4,0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)* - 1.

Nell'ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale "Impresa 4.0" finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La disciplina non si applica alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione:

a) dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento;

c) dei fabbricati e delle costruzioni;

d) dei beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;

e) dei beni gratuitamente devolvibili di cui all'articolo 104 del predetto testo unico delle imposte sui redditi delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo fiscale dei beni agevolabili determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo fiscale sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

5. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento entro il limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 2,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e nella misura del 20 per cento sulla quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro.

6. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo si applica anche gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura del 15 per cento del costo fiscale, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 500.000 euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Agli effetti del presente comma, si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloudcomputing*, per la quota imputabile per competenza a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili.

7. Il credito d'imposta complessivamente spettante ai sensi dei commi precedenti in relazione a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in cinque quote annuali di pari importo e per il pagamento dei soli debiti di natura tributaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d'imposta, al previo invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell'autorizzazione all'utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell'autorizzazione all'utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d'imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale. Sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

8. Se, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo; il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

9. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, con esclusione di quelli previsti dai commi 5 e 6.

10. Ai fini dei successivi -controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del credito d'imposta, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 5 e 6, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 150.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Conseguentemente:

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «euro 3 miliardi» con le seguenti: «2.329 miliardi»;

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «14 milioni».

22.2

[La Pietra, Calandrini, de Bertoldi](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta annuale, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 30 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

22.3

[Manca, Ferrari](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in software e tecnologie digitali, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento.».

22.4

[Manca, Ferrari](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.5

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

22.6

[Pichetto Fratin, Damiani, Saccone, Ferro, Fantetti](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

22.7

[Manca, Ferrari](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», inserire le seguenti: «lettere b) e b-bis),».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.8

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», inserire le seguenti: «lettere b) e b-bis),».

22.9

[Fantetti, Pichetto Fratin, Mallegni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», inserire le seguenti: «lettere b) e b-bis),».

22.10

[Pichetto Fratin, Modena, Toffanin, Testor, Tiraboschi, Gallone](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'agevolazione di cui al comma 2 si applica anche in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 171,13 milioni di euro per l'anno 2020, di 280,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,».

22.11

[La Pietra, Calandrini, de Bertoldi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'agevolazione di cui al comma 2 si applica anche in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019».

22.12

[Faggi](#), [Stefani](#), [Tosato](#), [Arrigoni](#), [Fregolent](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Iwobi](#), [Saponara](#), [Pizzol](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'agevolazione di cui al comma 2 si applica anche in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019.».

22.13

[Anastasi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le unità immobiliari abitative, destinate alla locazione da soggetti esercenti attività d'impresa, sono considerate strumentali all'esercizio dell'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino alla permanenza di tale destinazione. Ai sensi dell'articolo 102 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, la deduzione del costo dei predetti immobili è ammessa in base a quote d'ammortamento costanti, determinate, in ciascun periodo d'imposta, applicando al medesimo costo dei beni un coefficiente pari al 10 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;

2021: - 30.000.000;

2022: - 15.000.000.

22.14

[Nannicini](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nelle misure previste all'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 214 milioni euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per l'anno 2021, di 185 milioni di euro per l'anno 2022, di 255 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 220 milioni euro per l'anno 2025 e di 301 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.15

[Craxi](#), [Romani](#), [Berutti](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nelle misure previste all'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

22.16

[Garnero Santanchè](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nelle misure previste all'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,».

22.17

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è

attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

3-ter. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma 3-*bis* e che, nel periodo indicato nel medesimo comma, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.18

[Battistoni](#), [Berardi](#), [Caligiuri](#), [Serafini](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento, dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

3-ter. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma 3-*bis* e che, nel periodo indicato nel medesimo comma 3-*bis*, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, secondo comma, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «184 milioni di euro per l'anno 2020».

22.19

[Comincini](#), [Conzatti](#), [Magorno](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia

avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

3-ter. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma 3-bis e che, nel periodo indicato nel medesimo comma 3-bis, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 15.000.000;
2022: - 25.000.000.

22.20

[La Pietra, Calandrini, de Bertoldi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

3-ter. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma 3-bis e che, nel periodo indicato nel medesimo comma 3-bis, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come, integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

22.21

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 229, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "mediante soluzioni di *cloudcomputing*", sono aggiunte le seguenti: "e intelligenza artificiale"».

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-bis» e sostituire le parole: «al medesimo comma 3», con le seguenti: «ai medesimi commi 3 e 3-bis»;

b) al comma 5, sostituire le parole: «commi 3 e 4», con le seguenti: «ai medesimi commi 3, 3-bis e 4»;

c) al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4», con le seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 4».

22.22

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 229, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "mediante soluzioni di *cloudcomputing*" sono aggiunte le seguenti: "e intelligenza artificiale"».

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-bis» e sostituire le parole: «al medesimo comma 3» con le seguenti: «ai medesimi commi 3 e 3-bis»;

b) al comma 5, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le seguenti: «ai medesimi commi 3, 3-bis e 4»;

c) al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4» con le seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 4».

22.23

[Corti, Tosato, Zuliani](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 229, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "mediante soluzioni di *cloudcomputing*" sono aggiunte le seguenti: "e intelligenza artificiale"».

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-bis» e sostituire le parole: «al medesimo comma 3» con le seguenti: «ai medesimi commi 3 e 3-bis»;

b) al comma 5, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le seguenti: «ai medesimi commi 3, 3-bis e 4»;

c) al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4» con le seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 4».

22.24

[Manca, Ferrari](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 3 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 3,» con le seguenti: «Per i soggetti che, nel periodo indicato al comma 3,».

22.25

[Ferrari, Manca](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di *software* per la gestione, in *cloud*, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità *web* o *App mobile*».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 154 milioni di euro per l'anno

2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.26

[Manca, Ferrari](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di *software* per la gestione, in *cloud*, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità *web* o *App mobile*».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 154 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.27

[Pichetto Fratin, Modena, Toffanin, Testor, Tiraboschi, Gallone](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di *software* per la gestione, in *cloud*, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità *web* o *App mobile*».

Conseguentemente, ridurre di 60 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 1.

22.28

[Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di *software* per la gestione, in *cloud*, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità *web* o *App mobile*».

22.29

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di *software* per la gestione, in *cloud*, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità *web* o *App mobile*».

22.30

[Faggi, Stefani, Tosato, Arrigoni, Fregolent, Zuliani, Ferrero, Rivolta, Iwobi, Saponara, Pizzol](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di software per la gestione, in cloud, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità web o App mobile».

22.31

[La Pietra, Calandrini, de Bertoldi](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di software per la gestione, in cloud, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità web o App mobile».

22.32

[Nannicini](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)" di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la maggiorazione di cui al comma 4 si applica indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 214 milioni euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 255 milioni di euro per l'anno 2022, di 325 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.33

[Craxi, Romani, Berutti](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria "software, sistemi, piattaforme applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)" di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la maggiorazione di cui al comma 4 si applica indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma 3».

Conseguentemente, ridurre di 15 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

22.34

[Garnero Santanchè, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)" di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la maggiorazione di cui al comma 4 si applica indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma 3».

22.35

[Gallone, Pichetto Fratin](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «l'impresa è tenuta» con le parole: «i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo sono tenuti».

22.36

[Centinaio, Vallardi, Bergesio, Sbrana, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

5-ter. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma 5-bis e che, nel periodo indicato nel medesimo comma 5-bis, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «di 290 milioni di euro per l'anno 2021, di 280 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024».

22.37

[Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. Le disposizioni di cui al presente comma si attuano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

22.38

[Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani](#)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al capoverso tredicesimo, le parole: "interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica" sono soppresse;

- sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

"strumenti innovativi per la gestione delle vendite, dei sistemi di pagamento e della spesa da parte del consumatore (ad esempio, casse automatiche, strumenti di *self scanning*, carrelli intelligenti, dispositivi di pagamento *contactless*);

strumenti evoluti di gestione del contante (ad esempio, casseti e casseforti intelligenti);

strumenti innovativi di efficienza nei rapporti con i fornitori (ad esempio, fatturazione elettronica, piattaforme di digitalizzazione delle informazioni e delle immagini di prodotto);

strumenti per la cablatura e la copertura internet per connessione avanzata del punto vendita, potenziamento rete mobile e *wireless*;

strumenti innovativi per la gestione della logistica (ad esempio, *fleet management system*, implementazione AGV, silo per la preparazione *pallet* di *picking*, *sorter*)".

Nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al capoverso diciannovesimo, le parole: "è di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica" sono soppresse;

- sono aggiunti infine i seguenti capoversi:

"*software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per analisi grandi numeri e comportamenti di acquisto (sistemi *Big Data Analytics*);

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la multicanalità (ad esempio, dispositivi e applicazioni che consentono di offrire al consumatore diverse modalità di acquisto)"».

22.39

[Battistoni](#), [Berardi](#), [Caligiuri](#), [Serafini](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#)

Al comma 8, dopo le parole: «alle imprese» inserire le seguenti: «, ivi comprese quelle agricole,».

22.40

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 8, dopo le parole: «alle imprese» inserire le seguenti: «, ivi comprese quelle agricole,».

22.41

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,».

22.42

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,».

22.43

[Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Modena](#), [Toffanin](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

Al comma 8, sopprimere le parole: «compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,».

22.44

[Arrigoni](#), [Stefani](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Fregolent](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Iwobi](#), [Saponara](#), [Pizzol](#)

Al comma 8, sopprimere le parole: «compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,».

22.45[Manca, Ferrari](#)

Al comma 8, sopprimere le parole: «compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,».

22.46[Zuliani, Rivolta, Faggi, Ferrero, Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;*

b) *al comma 9, aggiungere infine le seguenti lettere:*

«e) realizzare modelli di gestione per i manufatti a fine vita generati nel punto vendita e per i manufatti a fine vita potenzialmente conferibili dai consumatori;

f) realizzare modelli di gestione per gli imballaggi a fine vita generati nel punto vendita»;

c) *al comma 13, sostituire le parole: «fino ad un importo massimo annuale di euro 60.000 per ciascun beneficiario» con le seguenti: «fino ad un importo massimo annuale di euro 120.000 per ciascun beneficiario».*

22.47[L'Abbate](#)

Al comma 9, dopo la lettera d) inserire, in fine, le seguenti:

«*d-bis*) essere in grado di contribuire a realizzare una economia prospera, moderna, competitiva e apportare un contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti per unità di energia prodotta secondo un calcolo che dovrà essere effettuato con metodologie che tengano conto dell'intero ciclo di vita, fino alla dismissione finale;

d-ter) sperimentare, implementare e aumentare nuove applicazioni industriali e soluzioni seguendo gli obiettivi della *blue economy*;

d-quater) verificare l'efficienza e l'efficacia tecnica, nonché gli impatti ecologici, sociali ed economici della tecnologia presa in considerazione, con riferimento all'area geografica in cui la tecnologia viene applicata;

d-quinques) adottare un approccio sistemico finalizzato all'analisi delle risorse naturali e dei flussi di materia ed energia presenti sul territorio e promuovere il loro ottimale utilizzo in un'ottica di circolarità e di rete tra diverse attività economiche di produzione e consumo».

22.48

[Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin](#)

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«*17-bis*. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

17-ter. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

17-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 17-*bis* e 17-*ter*, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

22.49

[Calandrini](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«17-*bis*. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

17-*ter*. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

17-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 17-*bis* e 17-*ter*, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

22.50

[Ferrazzi, Taricco](#)

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-*bis*. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa complessiva non superiore a euro 1.600 euro per ciascun veicolo, nel limite di 15,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito di imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 15.700.000;

2021: - 15.700.000;

2022: - 15.700.000.

22.51

[Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Tosato, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

«17-*bis*. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

17-*ter*. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito

d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

17-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 17-*bis* e 17-*ter*, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

22.52

[Montani](#), [Zuliani](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-*bis*. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

17-*ter*. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

17-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 17-*bis* e 17-*ter*, valutati in 15,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

22.53

[La Mura](#), [Matrisciano](#), [Angrisani](#), [Puglia](#), [Bottici](#), [Botto](#)

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-*bis*. Per l'anno 2020, ai fini delle Imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 40 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, quali:

- a) recinzioni ecosostenibili;
- b) impianti di irrigazione, pozzi e sistemi di raccolta di acqua piovana;
- c) coperture a verde e di giardini pensili;
- d) superfici pavimentate drenanti e permeabili;
- e) aree destinate ad orto e al compostaggio domestico;
- f) acquisto di biotrituratori;
- g) messa a dimora di essenze arboree volte a garantire la presenza di insetti impollinatori;
- h) creazione di filari e bordure di essenze arboree autoctone.

17-*ter*. La detrazione di cui al comma 1, spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

17-*quater*. Tra le spese indicate nei commi 17-*bis* e 17-*ter* sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

17-*quinquies*. La detrazione di cui ai precedenti commi spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;
2021: - 25.000.000;
2022: - 12.000.000.

22.54

[Giroto, Anastasi, Puglia](#)

Dopo il comma 17 aggiungere, in fine, i seguenti:

«17-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute";

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 6, lettera c), le parole: ", in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente", sono sostituite dalle seguenti: "che, qualora il soggetto commissionario si avvalga di uno o più soggetti terzi per l'esecuzione delle attività di ricerca contrattualizzate, il commissionario svolga almeno il 35 per cento delle attività stesse, impiegando proprio personale interno; non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, nel qual caso la determinazione del credito d'imposta si limiterà alle sole spese vive sostenute dalle imprese commissionarie, quali spese per il personale, consulenze, materiali e similari, tutte opportunamente rendicontate escludendo quindi ogni ulteriore marginalità";

4) al comma 6, lettera c-*bis*), le parole: "a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente", sono sostituite dalle seguenti: ". Nel caso in cui si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, la determinazione del credito d'imposta si limiterà alle sole spese vive sostenute dalle imprese commissionarie, quali spese per il personale, consulenze, materiali e similari, tutte opportunamente rendicontate, escludendo quindi ogni ulteriore marginalità";

5) al comma 6, lettera d-*bis*), l'ultimo periodo è soppresso;

6) il comma 6-*bis* è abrogato.

17-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 15 si applicano anche alle attività di ricerca e sviluppo per le quali è attribuito il credito d'imposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 17-*bis* del presente articolo».

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;
2021: - 30.000.000;
2022: - 15.000.000.

22.55

[La Pietra, Calandrini, de Bertoldi](#)

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti commi:

«17-*bis*. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

17-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 17-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

22.56

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo il comma 17 aggiungere, in fine, i seguenti:

«17-bis. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10 per cento dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

17-ter. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza».

22.57

[Simone Bossi](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo in via sperimentale con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, preordinato alla riduzione del 30 per cento del prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dagli imprenditori ittici per il pescato. Ai venditori delle cassette biodegradabili e compostabili è attribuito un credito d'imposta nella misura pari al minor introito corrispondente al volume di vendite effettuate, da portare in compensazione nel modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta è concesso nei limiti della dotazione annua del fondo. Eventuali somme non impegnate nell'anno di riferimento sono impegnate nell'anno successivo».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

22.58

[Zuliani](#), [Tosato](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#)

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

«17-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai liberi professionisti e lavoratori autonomi, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003/361/CE, pertanto, la nozione di PMI è da intendersi inclusiva dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.

17-ter. Per i professionisti iscritti ai relativi albi, i requisiti di iscrizione alle Camere di Commercio eventualmente previsti sono da intendersi soddisfatti al momento dell'iscrizione al relativo albo professionale. Non possono essere imposti eventuali ulteriori requisiti per l'accesso alle misure di incentivazione che escludano di fatto i liberi professionisti e lavoratori autonomi.

17-quater. Gli oneri derivanti dai commi 17-bis e 17-ter sono valutati in 35 milioni di euro per il 2021, 50 milioni di euro per il 2022, 100 milioni di euro per il 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2023. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

22.59

[Manca](#)

Dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:

«17-*bis*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano anche ai liberi professionisti e lavoratori autonomi, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003/361/CE, la nozione di PMI è da intendersi inclusiva dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.

17-*ter*. Per i professionisti iscritti in albi, i requisiti di iscrizione alle Camere di Commercio eventualmente previsti sono da intendere soddisfatti dall'iscrizione al relativo albo professionale. Non possono essere imposti eventuali ulteriori requisiti per l'accesso alle misure di incentivazione che escludano di fatto i liberi professionisti e lavoratori autonomi».

22.0.1

[Taricco](#), [Biti](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 22-**bis**.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

22.0.2

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 22-**bis**.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

22.0.3

[De Bonis](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 22-**bis**.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto

del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

22.0.4

[Battistoni](#), [Berardi](#), [Caligiuri](#), [Serafini](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-**bis**.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

22.0.5

[Taricco](#), [Biti](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-**bis**.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole di cui al comma 1 per la parte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi non eccedente 200 mila euro e che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - ;

2022: - .

22.0.6

[De Bonis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4 , ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole di cui al comma 1 per la parte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi non eccedente 200 mila euro e che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2019».

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000.

22.0.7

[La Pietra, Calandrini, de Bertoldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole di cui al comma 1 per la parte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi non eccedente 200 mila euro e che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2019».

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000.

22.0.8

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-*bis*.

(Incentivi all'investimento nell'economia reale da parte di investitori istituzionali)

1. All'articolo 1, comma 88, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "n. 103", sono aggiunte le seguenti: "le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2020, 16,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 17 milioni a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato».

22.0.9

Pichetto Fratin, Damiani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-**bis**.

(Incentivi all'investimento nell'economia reale da parte di investitori istituzionali)

1. All'articolo 1, comma 88, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "n. 103" sono aggiunte le seguenti: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2020, 16,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 17 milioni a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato».

22.0.10

Manca, Ferrari

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 22-**bis**.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 3.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

22.0.11

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Pietro Pisani

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 22-**bis**.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

22.0.12

Battistoni, Berardi, Caligiuri, Serafini, Lonardo, Mangialavori

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 22-**bis**.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di

colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

22.0.13

[Pichetto Fratin, Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 22-**bis**.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante: "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi")

1. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36-*bis*, al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo n. 58 del 1998", sono aggiunte le seguenti parole: "o contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione";

b) dopo l'articolo 36-*ter*, è inserito il seguente articolo:

"Art. 36-**quater**.

(Misure per incentivare la destinazione del risparmio previdenziale in investimenti nell'economia reale)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, possono destinare somme, fino ai 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati all'articolo 36-*bis* comma 3.

2. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino ai 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati all'articolo 36-*bis* comma 3".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.».

22.0.14

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-**bis**.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2019, n. 58 recante: "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi")

1. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36-*bis*, al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo n. 58 del 1998", sono aggiunte le seguenti parole: "o contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione";

b) dopo l'articolo 36-*ter*, è inserito il seguente articolo:

"Art. 36-**quater**.

(Misure per incentivare la destinazione del risparmio previdenziale in investimenti nell'economia reale)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, possono destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati all'articolo 36-*bis* comma 3.

2. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati all'articolo 36-*bis* comma 3".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

22.0.15

[L'Abbate](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Matrisciano](#), [Puglia](#), [Bottici](#), [Botto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-**bis**.

(Credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)

1. Nell'ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale "Impresa 4.0" finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo attraverso incentivi fiscali automatici volti a favorire l'innovazione delle imprese, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo.

2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 3, 4 e 5. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca applicata e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m*), *q*) e *j*) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente "Disciplina degli aiuti di Stato favore di ricerca, sviluppo e innovazione". Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori economici, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate spese ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*); nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

c) i costi per contratti di ricerca *extra-muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, il costo ammissibile ai sensi del periodo precedente è maggiorato del 50 per cento. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa; si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; la maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. I costi previsti dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) i costi sostenuti per l'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro in ciascun periodo d'imposta e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. I costi previsti dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili i costi per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

e) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) o alle spese indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

f) i costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca *extra-muros*, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

4. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 3, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano in particolare i lavori per la concezione, la progettazione e la realizzazione di uno o più prototipi non commercializzabili di prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, i lavori per la realizzazione di progetti dimostrativi iniziali o impianti pilota. Non sono comunque considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari; le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori economici, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate spese ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese

di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a); nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

c) i costi per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Si applicano le stesse regole previste dalla lettera c) del precedente comma 3, ad eccezione di quella per la maggiorazione del costo in caso di attività commissionate a università e istituti di ricerca;

d) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) o alle spese indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre;

e) costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

5. Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi campionari. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a); nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;

c) i costi per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Si applicano le stesse regole previste dalla lettera c) del precedente comma 3, ad eccezione di quella per la maggiorazione del costo in caso di attività eventualmente commissionate a università e istituti di ricerca;

d) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c); si applicano le stesse regole previste dalla lettera c) del precedente comma 3;

e) i costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a).

6. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni per periodo d'imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milione di euro per periodo d'imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 5, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d'imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

7. Il credito d'imposta spettante in relazione a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Il credito d'imposta è utilizzabile per il pagamento in compensazione dei soli debiti di natura tributaria e non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d'imposta, al previo invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell'autorizzazione all'utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell'autorizzazione all'utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d'imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

8. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico *dell'International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 5 milioni di euro di cui al comma 3. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

9. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dal comma 8 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli

finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

11. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, al comma 1, le parole "fino a quello in corso al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2019". Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono destinate al credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese previsto dal presente articolo.

12. Ferma restando la competenza dell'Agenzia delle entrate in materia di controlli per la verifica della corretta fruizione delle agevolazioni fiscali in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali e di credito d'imposta per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, una somma non superiore a euro 500.000, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per tali agevolazioni, è destinata ad assicurare le attività di supporto del Ministero dello sviluppo economico. Nello svolgimento di tali attività di supporto, il Ministero dello sviluppo economico potrà anche ricorrere a soggetti esterni con competenze tecniche specifiche. I tempi e le modalità di svolgimento delle attività di supporto sono definiti dalle amministrazioni coinvolte per quanto di rispettiva competenza.

13. L'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, è abrogato.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 435.700.000 per l'anno 2021 ed euro 653.500.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «14 milioni».

22.0.16

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 22-**bis**.

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nei registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10 per cento dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.»

22.0.17

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-**bis**.

(Agevolazione fiscale alle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti speciali)

1. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 alle imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali o agricole è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese del personale relative all'attività di recupero.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti le spese.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

5. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta.»

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 99 sostituire le parole: «214 milioni di euro 2020» rispettivamente con: «194 milioni di euro 2020».

22.0.18

Barboni, Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, **Caliendo**, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 22-**bis**.

1. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le prestazioni didattiche specifiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida per i veicoli esclusivamente delle categorie B e C1. Detto regime decorre dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

22.0.19

Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

*Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:*

«Art. 22-**bis**.

(Definizione di mancanza di autonoma organizzazione ai fini IRAP per i lavoratori autonomi)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Non sussiste, in ogni caso, autonoma organizzazione, ai fini dell'imposta, nel caso di lavoratore autonomo o nel caso di imprenditore individuale, con un ammontare di compensi o ricavi non superiore a 150 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, per prestazioni di servizi e per acquisizione o gestione di beni strumentali non eccedano complessivamente il 75 per cento dei compensi o ricavi percepiti e, comunque, nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale".

22.0.20

Gallone

*Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:*

«Art. 22-**bis**.

(Credito di imposta per la sicurezza)

1. Per l'adozione o la sostituzione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza digitale, di sistemi di allarme, nonché la stipula di contratti con istituti di vigilanza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle imprese di vendita al dettaglio e all'ingrosso, distributori di carburante, esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, tabaccaia.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione del comma 1.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

22.0.21

Vaccaro, Bottici

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 22-**bis**.

(Incentivi per la conversione a gas di autoveicoli)

1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che, negli anni 2020, 2021 e 2022 installano su autoveicoli di categoria M1 di classe "Euro 3" o "Euro 4" impianti a GPL o a metano per autotrazione, è riconosciuto un contributo fino ad un massimo di euro cinquecento.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.

3. I costruttori e gli importatori degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

a) copia della, fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 80.000.000;

2021: - 80.000.000;

2022: - 80.000.000.

22.0.22

L'Abbate, Di Girolamo

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 22-**bis**.

(Fondo Blue Economy)

1. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione in campo energetico ed ambientale, promuovere l'uso sostenibile delle risorse, nonché la tutela delle risorse e degli ecosistemi marini, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo Blue Economy con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato in via prioritaria allo sviluppo di tecnologie innovative nel settore dell'energia legate alla *blue economy*:

a) in grado di contribuire a realizzare una economia prospera, moderna, competitiva e che apportino un contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti per unità di energia prodotta secondo un calcolo che dovrà essere effettuato con metodologie che tengano conto dell'intero ciclo di vita, fino alla dismissione finale;

b) che sperimentino, implementino e aumentino le nuove applicazioni industriali e soluzioni seguendo gli obiettivi della blue economy, affinché possano essere pronti per il mercato;

c) che, oltre a verificare l'efficienza e l'efficacia tecnica, tenga conto degli impatti ecologici, sociali ed economici della tecnologia presa in considerazione, con riferimento all'area geografica in cui la tecnologia viene applicata;

d) che adottino un approccio sistemico finalizzato all'analisi delle risorse naturali e dei flussi di materia ed energia presenti sul territorio e promuova il loro ottimale utilizzo in un'ottica di circolarità e di rete tra diverse attività economiche di produzione e consumo, verificando lo sviluppo della resilienza del territorio stesso.

3. Al fine di garantire la transizione energetica alle fonti rinnovabili, l'accesso al fondo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di progetti in aree interessate dalla presenza di centrali termoelettriche alimentate con carbone o altre fonti fossili.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di intervento, i criteri e le modalità di accesso al fondo, nonché i criteri per l'eventuale revoca degli stanziamenti.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 11.

22.0.23

D'Alfonso, Manca

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 22-**bis**.

(Potenziamento dei PIR)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 101 è inserito il seguente:

"101-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo di cui al primo periodo del comma 101 è elevato da 30.000 euro a 100.000 euro e il limite complessivo di cui al primo periodo del comma 101 è elevato da 150.000 euro a 500.000 euro; conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al primo periodo del comma 101, come modificati ai sensi del presente comma".

b) al comma 102, dopo le parole: "o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e per almeno l'1,5 per cento in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali, che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio, in *start-up* innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, o in incubatori certificati, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 185,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 231,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 171,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 165,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 49,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 130,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.0.24

[Anastasi](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Matrisciano](#), [Puglia](#), [Botto](#)

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 22-**bis**.

(Super-ammortamento per autovetture e veicoli commerciali e industriali)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con emissioni di CO₂ fino a 60 g/km, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziari.

2. Non ricadono nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a), n. 1 e n. 2.

3. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

22.0.25

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Tosato](#), [Ferrero](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-**bis**.

(Ammodernamento macchine agricole e forestali)

1. Al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente contribuendo alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell'agricoltura di precisione, alla riduzione dell'impatto ambientale ed al sostegno per le piccole e medie imprese agricole, è istituito il Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato, il Fondo contribuisce all'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale con potenza massima di 120 CV, a beneficio degli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola equivalente immatricolata prima del 1° gennaio 1991.

3. Le modalità di gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I contributi del Fondo erogati per l'acquisto di un mezzo agricolo rientrante nelle categorie e tipologie indicate al precedente comma 2, non possono cumularsi con quelli previsti da altre norme, compreso il PSR.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

23.01

[Pietro Pisani](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Norma per favorire l'occupazione giovanile e la registrazione di brevetti)

1. Al fine di incentivare l'attività di ricerca e sviluppo delle imprese finalizzata alla produzione di nuovi brevetti, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, che operano nei settori d'attività contraddistinti dai codici ATECO 2007, sezioni A e C, divisioni dalla 10 alla 33, possono accedere a un contributo a fondo perduto, non imponibile ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, pari al 50 per cento del costo del lavoro relativo a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale dipendente di età non superiore ad anni trenta, a partire dall'anno di assunzione e per i due successivi.

2. Il contributo è erogato alle seguenti condizioni:

a) i neoassunti non devono avere avuto rapporti di lavoro dipendente o autonomo nei sei mesi antecedenti all'assunzione;

b) i neoassunti non devono aver avuto rapporti di lavoro dipendente o autonomo con il datore di lavoro che accede al contributo, né con società di persone o di capitale in cui il datore di lavoro che accede al contributo o un suo familiare o affine detenga o abbia detenuto una partecipazione;

c) i neoassunti devono essere impiegati esclusivamente nell'attività di ricerca e sviluppo dell'impresa da attestare con autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e contenente una sintetica descrizione dell'oggetto del progetto di ricerca al quale il personale neoassunto è destinato;

d) il numero dei neoassunti sul cui costo del lavoro è calcolato il contributo erogabile è pari all'incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato occupati nel biennio precedente l'assunzione stessa. Per incremento occupazionale netto deve intendersi quello definito dall'articolo 2, paragrafo 32, del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;

e) il requisito dell'incremento occupazionale netto deve essere mantenuto per tutto il periodo di spettanza del contributo. Il venir meno del requisito determina la perdita del contributo stesso a partire dall'anno nel corso del quale è venuto meno l'incremento occupazionale;

f) nei tre anni successivi all'assunzione, l'impresa deve avere ottenuto la registrazione di un numero di brevetti nazionali o internazionali superiore alla media del quinquennio precedente.

3. Il contributo è ammesso nel limite massimo del 5 per cento del costo del personale risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato, in caso di obbligo, presso il registro delle imprese prima della assunzione.

4. In caso di soggetti non tenuti alla redazione del bilancio ai sensi delle disposizioni legislative fiscali vigenti, il costo del personale relativo all'ultimo anno deve essere autocertificato dal legale rappresentante dell'impresa.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

6. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, denominato "Fondo per il bonus brevetti".

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico emana uno o più decreti di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «209 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 300 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

23.1

[L'Abbate](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Romano](#), [Nocerino](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#), [Di Girolamo](#), [Puglia](#), [Bottici](#), [Botto](#)

*Sostituire l'**articolo**, con il seguente:*

«Art. 23.

(Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)

1. La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0", si applica, con le modifiche previste dai commi seguenti, anche alle spese di formazione sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

2. Nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Ferma restando l'esclusione delle "imprese in difficoltà" così come definite dall'articolo 2, punto 18), del Regolamento UE 651/2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 4 del decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.

5. Il credito d'imposta spettante in relazione a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in due quote annuali di pari importo e per il pagamento dei soli debiti di natura tributaria. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d'imposta, al previo invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell'autorizzazione all'utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell'autorizzazione all'utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d'imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

6. Continuano ad applicarsi, in quanto Compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018 ad eccezione della condizione concernente il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'ispettorato Territoriale del lavoro competente, prevista dal comma 3, dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessaria ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

7. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per anno 2021.

8. Le disposizioni del comma 4, si applicano anche al credito d'imposta spettante in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 oggetto della proroga prevista dal comma 78 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2018, n. 145.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole:* «305 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021» *con le seguenti:* «205 milioni di euro per l'anno 2021 e 305 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: -;

2021: - 50.000.000;

2022: -.

23.2

Vescovi, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Sostituire l'**articolo**, con il seguente:

«Art. 23.

(Credito di imposta per la formazione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 78, le parole: "nel periodo d'imposta successivo à quello in corso al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018";

b) al comma 79, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento" e le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti "50 per cento";

c) al comma 81, primo periodo, le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2020." sono sostituite dalle seguenti: "330 milioni di euro per l'anno 2020 e di 170 milioni di euro per l'anno 2021".

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, e di 170 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

23.3

Manca, Ferrari

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese" sono inserite le seguenti: "e dai titolari delle micro imprese";

a-ter) dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:

"79-bis. Fra le spese di formazione sostenute dai titolari delle micro imprese sono ammesse al credito, nei limiti dell'importo massimo di euro diecimila per impresa richiedente e per un triennio, anche quelle relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno triennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale".

23.4

Comincini, Conzatti

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari delle micro imprese";

a-ter) dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:

"79-bis. Fra le spese di formazione sostenute dai titolari delle micro imprese sono ammesse al credito, nei limiti dell'importo massimo di euro diecimila per impresa richiedente e per un triennio, anche quelle relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle Regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno triennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale".

23.5

[Rivolta, Ferrero, Zuliani, Faggi, Tosato, Pizzol](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari delle micro imprese";

a-ter) dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:

"79-bis. Fra le spese di formazione sostenute dai titolari delle micro imprese sono ammesse al credito, nei limiti dell'importo massimo di euro diecimila per impresa richiedente e per un triennio, anche quelle relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno triennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale".

23.6

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari delle micro imprese";

a-ter) dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:

"79-bis. Fra le spese di formazione sostenute dai titolari delle micro imprese sono ammesse al credito, nei limiti dell'importo massimo di euro diecimila per impresa richiedente e per un triennio, anche quelle relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno triennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale".

23.7

[Manca, Ferrari](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.8

[Rossomando](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.9

[Taricco](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.10

[Pichetto Fratin, Modena, Testor, Toffanin, Tiraboschi](#)

Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 79, primo periodo dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.11

[Faggi, Stefani, Tosato, Arrigoni, Fregolent, Zuliani, Ferrero, Rivolta, Iwobi, Saponara, Pizzol](#)

Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 79, primo periodo dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.12

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole Imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.13

[La Pietra, Calandrini, de Bertoldi](#)

Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.14

[Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.15

[Anastasi, Santillo, Dell'Olio, Puglia, Botto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. All'allegato A di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), al numero VIII, dopo la parola: "*Marketing*", sono inserite le seguenti: "e vendita anche in relazione al settore del veicolo elettrico";

b) alla lettera b), dopo il numero IX, è aggiunto, in fine, il seguente: "X. Software ed analisi dati nel settore dell'elettrificazione del veicolo";

c) alla lettera c), dopo il numero LXXXVIII è aggiunto, in fine, il seguente: "LXXXIX. Tecniche e tecnologie di produzione nei processi di elettrificazione dei veicoli"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;

2021: - 25.000.000;

2022: - 50.000.000.

23.16

[L'Abbate, Santillo, Dell'Olio, Ortis, Guidolin, La Mura, Puglia, Pirro, Bottici](#)

Dopo il comma 1 aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.00.000;

2021: - 7.500.000;

2022: - 7.500.000.

23.0.2

[Tiraboschi, Pichetto Fratin](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.23-**bis**.

1. Al fine di prevedere la formazione di diplomati e laureati necessari per il settore del digitale nei prossimi anni, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per la formazione di professionalità digitali", con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con appositi provvedimenti normativi da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti stabilendo i beneficiari e le modalità con cui devono essere erogate tali risorse».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

23.0.3

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-**bis**.

(Importanti Progetti di interesse Comune Europeo - IPCEI)

1. Il comma 203, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"203. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato ad erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di interesse comune europeo (IPCEI), con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto delle singole decisioni della Commissione europea di autorizzazione degli IPCEI. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025, di 321 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».

23.0.4

[Ferro, Perosino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-**bis**.

(Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo - IPCEI)

1. Il comma 203, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"203. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di interesse comune europeo (IPCEI), con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto delle singole decisioni della Commissione europea di autorizzazione degli IPCEI. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

23.0.5

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 23-**bis**.

(Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo - IPCEI)

1. Il comma 203, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"203. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di interesse comune europeo (IPCEI), con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto delle singole decisioni della Commissione europea di autorizzazione degli IPCEI. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

23.0.6

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«23-**bis**.

(Fondo di Solidarietà per le imprese di Telecomunicazione)

1. In via sperimentale per gli anni 2019, 2020, 2021, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, digitale delle attività di telecomunicazione, che determinino l'esigenza di modificare le competenze professionali prevedendo percorsi di riqualificazione e/o riconversione delle professionalità, si provvede nella misura 20 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento delle misure previste dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, commi 1, 9 e 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, già costituiti o in corso di costituzione nell'ambito del settore di attività delle telecomunicazioni interessato dai suddetti processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

23.0.7

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«23-**bis**.

(Proroga tax credit riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 120 milioni di euro nell'anno 2019, di 240 milioni di euro nell'anno 2020 e di 120 milioni di euro nell'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.401 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034» con le seguenti: «di 505 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.401 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034».

23.0.8

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*.

1. Il comma 187 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è *sostituito dal seguente:*

"187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione di clausole e secondo le modalità definite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

23.0.9

[Rivolta, Marti, Ferrero, Faggi, Tosato, Zuliani, Ripamonti, Pianasso, Pietro Pisani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Credito d'imposta temporaneo per le imprese creditrici di Thomas Cook)

1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di "Thomas Cook UK Pie" e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento dell'ammontare degli stessi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:

a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;

b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 come

rifinanziato dalla presente legge».

23.0.10

Rizzotti

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 23-**bis**.

(Credito d'imposta per l'acquisto e la installazione di sistemi di assistenza alla guida per migliorare la sicurezza stradale)

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza dei veicoli attualmente in uso e a sostenere sviluppi e innovazioni che consentano di aumentare la sicurezza dei veicoli già in uso, ai contribuenti è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla installazione di sistemi di assistenza alla guida da montare su autovetture e mezzi pesanti già in uso. Il credito d'imposta spetta, nel limite complessivo di spesa di 10, milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolato su un ammontare complessivo non superiore a 2.000 euro.»

Conseguentemente, all'articolo 99 comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni» fino a: «e 2022» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per l'anno 2021 e di 305 milioni di euro per il 2022».

23.0.11

La Pietra, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 23-**bis**.

(Fruibilità del credito d'imposta per anticipi TFR 1997 e 1998 non utilizzati)

Il credito d'imposta di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, commi da 211 a 213, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è compensabile con le imposte dirette ed indirette».

23.0.12

Comincini, Conzatti

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 23-**bis**.

(Incentivi a favore del risparmio idrico degli edifici residenziali)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all'articolo 14, comma 2, è inserita la lettera c):

"c) per l'acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto, soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto, cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

23.0.13

Comincini, Conzatti

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 23-**bis**.

(Incentivi a favore del risparmio idrico degli edifici residenziali)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla fine del comma 88 è inserito il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro delle seguenti attrezzature:

- rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto;

- soffioni doccia e colonne doccia, attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto;
- cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

24.1

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Astorre](#), [Verducci](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato "Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali" con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso i familiari, fino al primo grado di parentela, delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva pari a 200.000 euro, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025. Il commissario straordinario adotta i provvedimenti di elargizione.

1-ter. Le elargizioni di cui al comma 1-bis sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente».

Conseguentemente

- *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025» *con le seguenti:* «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025»;

- *sostituire la rubrica, con la seguente:* «(Interventi nelle regioni dell'Italia centrale colpite degli eventi sismici)».

24.2

[Manca](#)

All'articolo 24, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "Rimane in ogni caso", sono sostituite dalle seguenti: "Per il caso di cui al comma precedente rimane";

b) è aggiunto in fine: "È altresì possibile per il soggetto avente diritto alle detrazioni optare anche per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in cinque quote annuali di pari importo".

2) al comma 3, è aggiunto in fine: "e all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», *con le seguenti:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per l'anno 2021, di 294,3 per l'anno 2022, di 364,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 329,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 410,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

24.3

[Pergreffi](#), [Arrigoni](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*ter*. Fino all'emanazione delle linee guida di cui al comma 2 dell'articolo 94-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto con il comma 1 del presente articolo, l'obbligo dell'autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94. del medesimo decreto, è previsto per gli interventi rilevanti ricadenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2), e comunque per gli edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Restano fermi il deposito della documentazione al competente ufficio tecnico e la facoltà per le regioni di istituire controlli anche con modalità a campione per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva"».

24.4

[Perosino, Berutti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai comuni delle regioni per i quali è stato riconosciuto nell'anno 2019 lo stato di calamità naturali ed eventi atmosferici eccezionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 4».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

24.0.1

[Di Girolamo, Granato, Ortis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Disposizioni per favorire la ricostruzione degli edifici scolastici)

1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici siti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2), e al fine di garantire l'avvio della fase esecutiva degli appalti, fatte salve le competenze degli Uffici speciali per la ricostruzione, ove previsti, le province e i comuni proprietari degli immobili adibiti ad edifici scolastici, in qualità di stazioni appaltanti, possono richiedere alle rispettive regioni, mediante comandi o distacchi verso le stesse, nel limite di spesa di 5 milioni annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, una unità di personale con professionalità di tipo tecnico per lo svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento. Il riparto delle somme stanziato avviene entro il 31 marzo di ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle priorità e dei criteri di assegnazione delle risorse stabilite con il medesimo decreto.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

24.0.2

[Romano, Matrisciano, Mininno](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, in tema di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il comma 6-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"6-ter. Per le organizzazioni di ricerca e tecnologia senza scopo di lucro iscritte nell'apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese di cui al comma 6-*quater*, ai fini della determinazione del credito di imposta relativo alle spese indicate alla lettera a) del comma 6, si considera l'intero importo delle spese sostenute nell'anno di imposta. Se l'iscrizione avviene in corso d'anno, per la determinazione del credito d'imposta si considerano comunque le spese sostenute dall'inizio dell'anno in cui è stata presentata la domanda di iscrizione purché queste siano riferite ad almeno 5 ricercatori a tempo pieno in organico, altrimenti si considerano solo le spese decorrenti dalla data di iscrizione.

6-*quater*. È istituito presso il Registro delle Imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, la Sezione Speciale degli Organismi di Ricerca di diritto privato senza scopo di lucro. L'iscrizione in tale Sezione è riservata solo ai soggetti che dimostrino di avere alle loro dipendenze almeno 5 ricercatori a tempo pieno con esperienza quinquennale, di disporre di attrezzati laboratori. Non possono richiedere l'iscrizione i soggetti partecipati da società fiduciarie. I richiedenti devono inoltre dimostrare di possedere tutti i requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie per gli "organismi di ricerca" di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e alla Comunicazione 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014. Il controllo sul possesso dei requisiti è affidato a Unioncamere che provvede anche a definire le modalità per la richiesta di iscrizione. In caso di esito positivo delle verifiche, Unioncamere autorizzerà l'iscrizione nella Sezione speciale che decorrerà dalla data di domanda.

6-*quinquies*. Unioncamere provvede, con cadenza annuale, a verificare il mantenimento ed il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nel Registro da parte degli Organismi di ricerca e provvede ad escludere i soggetti che non rispettano più i requisiti. Nel caso di esclusione dalla Sezione Speciale il beneficio del credito di imposta di cui al comma 6-ter cessa dall'inizio dell'anno di imposta in cui si è verificata la perdita dei requisiti.

6-*sexies*. L'elenco degli Organismi di ricerca iscritti nella Sezione speciale è pubblico e Unioncamere provvede a pubblicizzarlo anche tramite *web*».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni».

24.0.3

[Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Erogazione contributi a favore dei Comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982)

1. Le disponibilità finanziarie, di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 23 gennaio 1992 n. 32, destinati ai soggetti privati che hanno subito danni patrimoniali in conseguenza dei terremoti di cui al testo Unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2019, sono erogate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore:

a) dei soggetti privati proprietari di immobili tuttora inagibili, il cui diritto a contributo sia stato riconosciuto con sentenza, anche di primo grado, dal Tribunale competente;

b) dei soggetti privati proprietari di immobili, ancora inagibili, sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 - Tutela delle cose di interesse artistico e storico;

c) dei soggetti privati proprietari di immobili, ancora inagibili, siti nei Centri Storici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni potranno utilizzare le somme ancora giacenti presso la Banca d'Italia - "Contabilità Speciale 2365 - Fondi ex legge 219/81" e, nel caso di insufficienza del Fondo, richiedere l'assegnazione delle risorse necessarie entro e non oltre il 31 marzo 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni».

24.0.4

[Bergesio](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 773, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023";

b) al comma 774, le parole: "entro il 31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 24-bis pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

24.0.5

[Naturale](#), [Ortis](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Misure in favore dei comuni interessati dal sisma del 31 ottobre 2002)

1. Per i comuni delle regioni Molise e Puglia, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno completato la ricostruzione, è concesso un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 finalizzato al completamento dei lavori di ricostruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici danneggiati.

2. Al riparto delle somme di cui al comma precedente si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti locali interessati, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

24.0.6

[Naturale](#), [Ortis](#), [Matrisciano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Misure in favore dei comuni interessati dal sisma del 31 ottobre 2002)

1. Per i comuni delle regioni Molise e Puglia, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno completato la ricostruzione, è predisposta una verifica dello stato dei lavori riguardo agli interventi di ricostruzione, di riparazione, di adeguamento sismico, nonché della ripresa delle attività economiche.

2. I sindaci dei Comuni interessati, con il sostegno delle strutture tecniche regionali, predispongono il piano di completamento degli interventi di cui al comma precedente».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

24.0.7

[Borgonzoni](#), [Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Crediti prededucibili nelle procedure emergenziali)

1. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Fallimentare), i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:

a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

b) delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, da incassare e/o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca ex articoli 98 e 99 L.F. o ricorso per cassazione ex articolo 99, comma 12 L.F.».

24.0.8

[Borgonzoni](#), [Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

3. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della Legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020", sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

4. Ai comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020", sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

5. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022".

6. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

7. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

8. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

9. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art. 1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

10. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di costruzione di Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del disegno di legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni della legge 1º agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

11. Agli oneri derivanti dal comma 4 nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, a quelli derivanti dal comma 6 pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021, agli oneri derivanti dal comma 7, nonché a quelli derivanti dal comma 8 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

12. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)", sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari,", sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,";

13. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", la parola: "privata" è soppressa».

[Mantovani, Matrisciano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Proroga dello Stato di Emergenza al 31 dicembre 2021 per gli eventi sismici del maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «114 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «205 milioni».

24.0.10

[Boldrini, Collina, Iori, Manca](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Proroga dello stato d'emergenza sisma maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente».

24.0.11

[Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Ferro, Fantetti, Saccone, Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Proroga stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. All'articolo 2-*bis*. del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 44 è sostituito con il seguente:

"44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente"».

24.0.12

[Borgonzoni, Corti, Zuliani, Ferrero, Faggi, Tosato, Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Proroga dello Stato di Emergenza al 31 dicembre 2021)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente».

24.0.13

[Mantovani, Matrisciano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Proroga della sospensione dei mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del maggio 2012)

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1 comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

24.0.14

[Collina](#), [Boldrini](#), [Iori](#), [Manca](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Proroga della sospensione dei mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 3,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

24.0.15

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Proroga sospensione mutui degli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il comma 1006 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dai seguenti:

«1006. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1006-*bis*. Gli oneri di cui al comma 1006, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

1006-*ter*. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1006 e 1006-*bis* quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

24.0.16

[Borgonzoni](#), [Corti](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-***bis***.

(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

24.0.17

[Mantovani](#), [Matrisciano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-***bis***.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma del maggio 2012)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-

Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

24.0.18

[Collina](#), [Manca](#), [Iori](#), [Boldrini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(IMU per immobili inagibili a seguito del sisma del maggio 2012)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

24.0.19

[Borgonzoni](#), [Corti](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43°, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022».

24.0.20

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire i seguenti:

«Art. 24-**bis**.

(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili nelle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2019», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020».

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 13 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

24.0.21

[Mantovani](#), [Matrisciano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili a seguito del sisma del maggio 2012)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

2. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 11, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, all'articolo, comma 726, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed all'articolo 1, comma 987, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge».

24.0.22

[Iori](#), [Manca](#), [Boldrini](#), [Collina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di euro 500.000 per l'anno 2020, a valere sulle risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

2. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge per provvedere ai relativi oneri, oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1, comma 726, della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987, della legge n. 145 del 2018».

24.0.23

[Borgonzoni](#), [Corti](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

2. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero, dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.500.000.

24.0.24

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#), [Pichetto Fratin](#), [Ferro](#), [Fantetti](#), [Saccone](#), [Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Il comma 987, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito con il seguente:

"987. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,"».

24.0.25

[Mantovani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Risorse per spese di funzionamento a seguito del sisma del maggio 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

24.0.26

[Iori](#), [Collina](#), [Manca](#), [Boldrini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Fondo per la ricostruzione post sisma del maggio 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

24.0.27

Borgonzoni, Corti, Tosato, Pietro Pisani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:«Art. 24-**bis**.*(Risorse per spese di funzionamento)*

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

24.0.28

Mantovani, Matrisciano

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:«Art. 24-**bis**.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta a specifiche categorie di interventi per il sisma del maggio 2012)

1. Al comma 1-*bis*, dell'articolo 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti: "c) e d),".

2. Al comma 1, dell'articolo 3-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c), d)";

2) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

24.0.29

Boldrini, Iori, Manca, Collina

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:«Art. 24-**bis**.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d)".

2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c), d)";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari" sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".».

24.0.30

Borgonzoni, Corti, Tosato, Zuliani, Pietro Pisani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta a specifiche categorie di interventi)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),";

2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), h)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.»

24.0.31

[Mantovani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Proroga FINTECNA per gli eventi sismici del maggio 2012)

1. Al comma 14-*bis*, dell'articolo 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

24.0.32

[Collina](#), [Iori](#), [Manca](#), [Boldrini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

1. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

24.0.33

[Borgonzoni](#), [Corti](#), [Zuliani](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Proroga FINTECNA)

1. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

2. Per la copertura dell'onere di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2021: - 1.500.000;

24.0.34

[Borgonzoni](#), [Corti](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

1. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma."».

24.0.35

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#), [Pichetto Fratin](#), [Ferro](#), [Damiani](#), [Fantetti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2020", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

24.0.36

[Boldrini](#), [Collina](#), [Iori](#), [Manca](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione», previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 40 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni».

24.0.37

[Borgonzoni](#), [Corti](#), [Zuliani](#), [Rivolta](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013 n. 147)

1. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, aggiungere infine il seguente periodo: "Tra i soggetti di cui al comma precedente rientrano coloro che non sono più titolari di mutui perché precedentemente estinti, coloro che abbiano surrogato il contratto di finanziamento e gli accollati che hanno goduto della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122"».

24.0.38

[Manca](#), [Collina](#), [Iori](#), [Boldrini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

1. All'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa».

24.0.39

[Di Girolamo, L'Abbate, Matrisciano](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "per l'anno 2019 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro annui".

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71».

24.0.40

[Mantovani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. Al comma 2, dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modificazioni, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «165 milioni e: 305 milioni» con le seguenti: «255 milioni».

24.0.41

[Manca, Boldrini, Iori, Collina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Proroga facoltà assunzionali sisma maggio 2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

24.0.42

[Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Fantetti, Damiani, Ferro, Saccone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

24.0.43

[Borgonzoni, Corti, Zuliani, Tosato, Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo)

1. Al comma 2, dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1^o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2 per l'anno 2021».

24.0.44

Ferrari

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2016-2019." sono aggiunte le seguenti parole: ", e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022";

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019," con le seguenti parole: "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

24.0.45

Verducci

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Uffici speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2015, n. 229, le parole: "con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico" sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*.1. Per garantire la piena operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 1 del presente articolo, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto.

1-*bis*.2. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma 1 e nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1-*bis*.1"».

24.0.46

Verducci

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente:

c-bis) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera *e)* è aggiunta, in fine, la seguente:

e-bis) dei titolari di attività produttive ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e dei beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero la data del 18 gennaio 2017, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-*bis*, risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali».

24.0.47

Verducci

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Eliminazione della possibilità di presentare il progetto per singole unità immobiliari)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è abrogato.

24.0.48

Verducci

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Procedure per favorire l'accesso delle micro-imprese e delle piccole e medie imprese)

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le finalità di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono espletate procedure che, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e degli articoli 36 e 51 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, favoriscano l'accesso delle micro-imprese e delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo per quelle del cratere sismico di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. A tal fine, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti il cui relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle suddette imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti».

24.0.49

Verducci

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. L'indicazione dei subappaltatori deve obbligatoriamente essere comunicata prima dell'inizio dei lavori e deve essere contestualmente trasmesso l'addendum al contratto di appalto con indicazione delle imprese subappaltatrici le quali devono essere iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, nonché in regola con il DURC. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti indicati nel presente comma"».

24.0.50

Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:«Art. 24-**bis**.*(Specificazioni in materia di regolarità contributiva delle imprese delle imprese esecutrici dei lavori)*

1. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del DURC";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. II Commissario straordinario può promuovere la stipula di intese con INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del DURC.

3-*ter*. L'obbligo di iscrizione alle Casse edili/Edilcasse di cui al comma 3 del presente articolo riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante che quella distaccataria"».

24.0.51

Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:«Art. 24-**bis**.*(Struttura commissariale - Uffici speciali per la ricostruzione)*

1. Al comma 7-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: "pubblici" è soppressa.

2. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-*bis*. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, il Commissario straordinario può utilizzare per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.

8-*ter*. Per le stesse finalità di cui al comma 8-*bis*, il Commissario straordinario può utilizzare, fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 1, comma 989, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

24.0.52

Manca, Ferrari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:«Art. 24-**bis**.*(Incremento dotazione personale Comuni sisma Centro Italia)*

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità" sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per l'anno 2020"».

24.0.53

Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:«Art. 24-**bis**.

(Assunzioni a tempo determinato effettuate dai comuni)

1. Dopo il comma 3-*quater* dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

3-*quater*.1. In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis*, può essere superiore a trecentocinquanta».

24.0.54

[Borgonzoni](#), [Corti](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli enti locali)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della Legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

2. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2, per l'anno 2021».

24.0.55

[Mantovani](#), [Matrisciano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli EE.LL. nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

2) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

24.0.56

[Boldrini](#), [Iori](#), [Collina](#), [Manca](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Disposizioni in materia di personale degli enti locali interessati dal sisma del maggio 2012)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della Legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020", sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

24.0.57

[Borgonzoni](#), [Corti](#), [Ferrero](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Contributi per la realizzazione dei ricoveri temporanei)

1. Ai fini della corrispondenza ai trattati CE relativi agli aiuti *de minimis* dei contributi per la realizzazione dei ricoveri temporanei diretti a favorire la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del maggio 2012, finanziati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e in particolare con la Misura 126 della regione Emilia Romagna, la percentuale di contributo da restituire allo Stato per il raggiungimento della spesa ammissibile a contributo ordinariamente consentita dal regolamento comunitario per l'acquisto di beni di analoga tipologia, pari al 40 per cento, è calcolata sul valore del bene nello stato attuale, che tiene conto delle condizioni e della vetustà del bene medesimo».

24.0.58

[Mantovani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" - sisma del maggio 2012)

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola: "privata" è soppressa».

24.0.59

[Borgonzoni](#), [Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" la parola: "privata" è soppressa».

24.0.60

[Romeo](#), [Montani](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Rifinanziamento fondo per la formazione dei macchinisti ferroviari)

1. Il Fondo di cui all'articolo 47, comma 11-*quiquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è rifinanziato per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «21 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

24.0.61

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Manca](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Istituzione della ZES nell'area di Venezia e Rovigo)

1. Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita una zona economica speciale (ZES) nell'area metropolitana di Venezia e Rovigo, comprendente le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto, nel Comune di Venezia e, nella provincia di Rovigo, i Comuni di Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelmasa, Castelnovo Bariano e Melara.

2. Ai fini della delimitazione delle aree da comprendere nella ZES di cui al comma 1 e della definizione del relativo piano di sviluppo strategico si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

3. Alle nuove imprese e a quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle condizioni previste dal citato articolo 5, comma 3.

4. Le tasse di ancoraggio e portuali, disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, e dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non si applicano nei porti ricomprese nella ZES di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2021.

5. Le accise sui prodotti energetici usati per il rifornimento dalle navi che svolgono attività di movimentazione nei porti di cui al comma 4, nonché manovre strumentali al trasbordo delle merci all'interno del medesimo porto, sono ridotte di un importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 190 milioni di euro per l'anno 2025 e di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

24.0.62

[Mantovani, Matrisciano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Il comma 762 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

24.0.63

[Boldrini, Manca, Iori, Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 762 è soppresso.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

24.0.64

[Borgonzoni, Corti, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Pietro Pisani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 per 44 milioni per l'anno 2019».

24.0.65[Taricco](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Misure per aziende alluvionate)

1. Al comma 773 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "la somma di euro 5 milioni per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "la somma di euro 10 milioni per l'anno 2020".

2. Al comma 774 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - ;

2022: - .

24.0.66[Quagliariello](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi)

1. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021"».

24.0.67[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 24-**bis**.

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi)

1. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021"».

24.0.68[Pinotti, Vattuone, Manca](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

1. Al fine di garantire la piena ripresa economica a seguito dell'evento calamitoso riguardante il crollo del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, nel Fondo centrale di garanzia presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituita apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese colpite dal crollo. La garanzia può coprire fino all'80 per cento del finanziamento concesso da una banca convenzionata, così come può, in misura dell'80 per cento, la controgaranzia ad una garanzia rilasciata da un confidi convenzionato per un finanziamento concesso da parte di una banca convenzionata».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: -5.000.000;

2022: - 5.000.000.

24.0.69

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Manca](#)

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 24-**bis**.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al comma 1, le parole: "per gli anni 2018 e 2019", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018, 2019 e 2020";

b) al comma 2, dopo le parole: "per l'anno 2019", sono aggiunte le seguenti: "e di euro 10.000.000 per l'anno 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

24.0.70

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Manca](#)

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 24-**bis**.

1. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per un massimo di dodici mesi", sono sostituite dalle seguenti: "per un massimo di ventiquattro mesi";

b) al comma 3, sostituire le parole: "e di 19 milioni di euro per l'anno 2019", con le seguenti: ", di 30 milioni di euro per l'anno 2019 e di 19 milioni di euro per l'anno 2020";

c) al comma 4, sostituire le parole: "e a 19 milioni di euro per l'anno 2019", con le seguenti: ", a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 19 milioni di euro per l'anno 2020".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che risultano non impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

24.0.71

[Pinotti](#), [Vattuone](#), [Manca](#)

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 24-**bis**.

1. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta altresì ai titolari di s.r.l. che abbiano dovuto sospendere l'attività o che abbiano subito danni a causa dell'evento di cui al comma 1."

2. Il commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua con propria ordinanza i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità di cui comma 1. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di euro 4 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8 che risultano non impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

24.0.72

[Pagano](#)

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

1. Al fine di fronteggiare esigenze urgenti connesse agli eventi calamitosi di origine naturale verificatesi nella regione Abruzzo il 10 agosto 2019, il Fondo regionale di protezione civile previsto dall'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 225 milioni di euro per il triennio 2020-2022.

1-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 75 milioni di euro per l'anno 2020, 75 milioni di euro per l'anno 2021 e 75 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99 della presente legge».

25.1

[Santillo, Dell'Olio, Puglia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - (Bonus *facciate*) - 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1. Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed i) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, finalizzati al recupero o restauro delle facciate principali degli edifici prospicienti spazi pubblici o direttamente in vista di essi, la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento. Vengono raddoppiati i limiti massimi di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dei commi 1 e 3 dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, anche in modo cumulativo agli incentivi previsti per gli interventi di ristrutturazioni edilizie e per l'efficientamento energetico, a condizione che siano specificate le opere finanziabili con divieto di sovrapposizioni per le lavorazioni economicamente computate ai fini dell'utilizzo di ogni incentivo. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto articolo 16-*bis*."».

Consequentemente:

a) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «164 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «255 milioni»;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000;
2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

25.2

[Tosato](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1 Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, ovvero alla rimozione o al superamento di barriere architettoniche nelle parti comuni, la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento. Nel caso gli interventi afferiscano o includano interventi per la rimozione o il superamento delle barriere architettoniche nelle parti comuni, non si applicano i limiti massimi di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dei commi 1 e 3 dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto articolo 16-*bis*."».

Consequentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

25.3

Causin

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;
- 2) *dopo le parole:* «manutenzione ordinaria» *aggiungere le seguenti:* «e di isolamento termo-acustico»;
- 3) *dopo le parole:* «contenute nel suddetto articolo 16-bis.» *aggiungere il seguente comma:*
«1.2. La detrazione di cui al comma precedente è riconosciuta per gli edifici sprovvisti di isolamento termo-acustico a condizione che i lavori edilizi di recupero e restauro della facciata comprendano la realizzazione di opere di isolamento termo-acustico salvo che detto intervento non sia consentito ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio».

25.4

Astorre

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;
- 2) *dopo le parole:* «manutenzione ordinaria» *aggiungere le seguenti:* «e di isolamento termo-acustico»;
- 3) *dopo le parole:* «contenute nel suddetto articolo 16-bis» *aggiungere il seguente comma:*
«1.2. La detrazione di cui al comma precedente è riconosciuta per gli edifici sprovvisti di isolamento termo-acustico a condizione che i lavori edilizi di recupero e restauro della facciata comprendano la realizzazione di opere di isolamento termo-acustico salvo che detto intervento non sia consentito ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio».

25.5

Manca, Ferrari

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;
 - b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*
«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020.».
- Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

25.6

Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;
 - b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*
«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020.».
- Agli oneri derivanti dall'attuazione delle precedenti disposizioni pari ad euro 48 milioni di euro per il 2021, di provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 99 della presente legge.*
- Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole «305 milioni» con le seguenti:* «353 milioni».

25.7

[Pichetto Fratin](#), [Modena](#), [Toffanin](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Gallone](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*
- b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «di 257 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022,».

25.8

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*
- b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 48 milioni di euro per l'anno 2022.

25.9

[Ferrari](#), [Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*
- b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 0;
2021: - 48.000.000;
2022: - 0.

25.10

[Stefani](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Arrigoni](#), [Fregolent](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Iwobi](#), [Saponara](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*
- b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020.».

25.11

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*
- b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020.».

25.12

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *le parole:* «è inserito il seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;
- b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020.».

25.13

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Fantetti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *le parole:* «è inserito il seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;
- b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.14

[Stefani](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Arrigoni](#), [Fregolent](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Iwobi](#), [Saponara](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;
- b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.15

[Pichetto Fratin](#), [Modena](#), [Toffanin](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Gallone](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;
- b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.16

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *le parole:* «è inserito il seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;
- b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.17

[Ferrari](#), [Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.18

[La Pietra, Calandrini, de Bertoldi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.19

[Taricco](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.20

[Ferro](#)

Al comma 1, sostituire le parole «2020» con le seguenti: «2019 e 2020».

25.21

[Pergreffi, Tosato, Faggi, Rivolta, Ferrero](#)

Sostituire le parole da «interventi edilizi» a «recupero o restauro» con le seguenti: «interventi di ristrutturazione edilizia, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria, nonché quelli di restauro e di risanamento conservativo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

25.22

[Martelli](#)

Al comma 1 sostituire le parole «ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento» con le seguenti: «finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici e contestuale realizzazione di cappotto termico, la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento».

25.23

[Vitali](#)

Al comma 1, dopo le parole: «manutenzione ordinaria» aggiungere le seguenti: «e di isolamento termo-acustico».

25.24[Causin](#)

Al comma 1, dopo le parole: «manutenzione ordinaria» aggiungere le seguenti: «e di isolamento termo-acustico».

25.25[Nugnes, De Petris](#)

Al comma 1, dopo la parola: «recupero» inserire la seguente: «realizzazione del cappotto termico,».

25.26[Nannicini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «della facciata degli edifici» con le seguenti: «della facciata esterna o interna degli edifici o di entrambe,».

25.27[Cangini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «recupero o restauro della facciata degli edifici», aggiungere le seguenti: «, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche,».

25.28[Ferrero](#)

Al comma 1, dopo le parole: «finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici» aggiungere le seguenti: «anche ad uso produttivo».

Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

25.29[Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa](#)

Al comma 1, dopo le parole: «finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici», aggiungere le seguenti: «anche ad uso produttivo».

25.30[Mallegni, Testor, Modena, Pichetto Fratin, Gallone](#)

Al comma 1, dopo le parole: «finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici», aggiungere le seguenti: «anche ad uso produttivo».

25.31[Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger](#)

Al comma 1, dopo le parole: «finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici», aggiungere le seguenti: «anche ad uso produttivo».

25.32[Rufa, Zuliani, Pietro Pisani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «recupero o restauro della facciata degli edifici» inserire le seguenti: «civili, commerciali ed industriali».

25.33[Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato, Saponara, Barbaro, Pittoni, Borgonzoni, Pietro Pisani](#)

Al comma 1 le parole «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.

25.34

[Cioffi, La Mura](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «1.1», sostituire le parole: «90 per cento» con le seguenti: «65 per cento»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. Al comma 8 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di cessione della detrazione d'imposta di cui al comma 1 il numero di cessioni successive non può superare le dieci."».

25.35

[Urso, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo le parole: «incrementata al 90 per cento», sono inserite le seguenti: «negli interventi edilizi di manutenzione ordinaria rientrano i lavori di pulitura, tinteggiatura e verniciatura dei serramenti esterni, quali cancelli, ringhiere, serrande, avvolgibili, persiane e scuri.».

25.36

[Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Zuliani, Tosato, Pietro Pisani](#)

Dopo le parole: «la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento» aggiungere le seguenti: «, a condizione che gli interventi comprendano anche quelli di efficientamento energetico degli edifici. Tale limitazione non si applica qualora si tratti di interventi su edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

25.37

[Ferro, Perosino](#)

Al comma 1, capoverso 1.1, dopo le parole: «incrementata al 90 per cento.» aggiungere le seguenti: «La detrazione di cui al periodo precedente spetta altresì alle imprese in relazione ai medesimi interventi realizzati su edifici appartenenti alla categoria catastale D2.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 10,7 milioni di euro per il 2021 e 9,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Missione 33) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25.38

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Al comma 1, capoverso 1.1, dopo le parole: «incrementata al 90 per cento.» aggiungere le seguenti: «La detrazione di cui al periodo precedente spetta altresì alle imprese in relazione ai medesimi interventi realizzati su edifici appartenenti alla categoria catastale D2.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 10,7 milioni di euro per il 2021 e 9,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Missione 33) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25.39

[Errani, De Petris, Laforgia, Grasso](#)

Dopo le parole: «al 90 per cento» aggiungere le seguenti: «Tale credito d'imposta relativo agli interventi nelle regioni Campania, Calabria, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna può essere ceduto».

25.40

[Manca, Ferrari](#)

Al comma 1, dopo le parole: «n. 917» inserire le seguenti: «Al fine di garantire migliori livelli di coibentazione ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti dal PNIEC 2030, l'accesso alla detrazione viene riconosciuto a condizione che un tecnico abilitato attesti, per i singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti, il rispetto dei requisiti di coibentazione di cui al decreto ministeriale 26 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2010, n. 35, recante "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici». Tale asseverazione non è richiesta in caso di interventi su edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

25.41

[Vitali](#)

Al comma 1, dopo le parole: «contenute nel suddetto articolo 16-bis.» aggiungere le seguenti: «L'accesso alla detrazione, di cui al presente comma, viene riconosciuta solo se un soggetto abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si interviene, il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza termica di cui all'appendice B del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. La detrazione è altresì riconosciuta, in mancanza del rispetto dei predetti requisiti minimi, nel caso di interventi su facciate di edifici sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, qualora il progetto non riceva le prescritte autorizzazioni.».

25.42

[Causin](#)

Al comma 1, dopo le parole: «contenute nel suddetto articolo 16-bis.» aggiungere i seguenti: «L'accesso alla detrazione, di cui al presente comma, viene riconosciuta solo se un soggetto abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si interviene, il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza termica di cui all'appendice B del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. La detrazione è altresì riconosciuta, in mancanza del rispetto dei predetti requisiti minimi, nel caso di interventi su facciate di edifici sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, qualora il progetto non riceva le prescritte autorizzazioni.».

25.43

[Astorre](#)

All'articolo 25, comma 1, dopo le parole: «contenute nel suddetto articolo 16-bis.» aggiungere i seguenti: «L'accesso alla detrazione, di cui al presente comma, viene riconosciuta solo se un soggetto abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si interviene, il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza termica di cui all'appendice B del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, La detrazione è altresì riconosciuta, in mancanza dei rispetto dei predetti requisiti minimi, nel caso di interventi su facciate di edifici sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, qualora il progetto non riceva le prescritte autorizzazioni.».

25.44

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia](#)

Al comma 1 aggiungere infine i seguenti periodi: «Al fine di garantire migliori livelli di coibentazione ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti dal PNIEC 2030, l'accesso alla detrazione viene riconosciuto solo se un tecnico abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti, il rispetto dei requisiti di coibentazione contenuti nel Decreto 26 gennaio 2010

"Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici". Tale asseverazione non è richiesta in caso di interventi su edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42».

25.45

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Zuliani](#), [Tosato](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1 aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire migliori livelli di coibentazione ed il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal PNIEC 2030, l'accesso alla detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene riconosciuto solo se un tecnico abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti, il rispetto dei requisiti di coibentazione contenuti nel Decreto 26 gennaio 2010 "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici". Tale asseverazione non è richiesta in caso di interventi su edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42.».

25.46

[Giroto](#), [Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Puglia](#), [Botto](#)

Al comma 1, capoverso «1,1.», aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire migliori livelli di coibentazione ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC 2030), l'accesso alla detrazione viene riconosciuto solo se un tecnico abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi oggetto di intervento, il rispetto dei requisiti di coibentazione contenuti nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 2010, n. 35. Tale asseverazione non è richiesta in caso di interventi su edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della Parte Seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

25.47

[Manca](#), [Ferrari](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire migliori livelli di prestazione energetica degli edifici ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti dal PNIEC 2030, l'accesso alla detrazione, di cui al presente comma, viene riconosciuta solo se un tecnico abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti, il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza termica contenuti nell'appendice B del decreto ministeriale del 26 giugno 2015.».

25.48

[Centinaio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

All'articolo 25, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per gli interventi sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo intervenga entro il 31 dicembre 2020.»;

b) *aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 16, comma 1-*octies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "antisismiche di cui al presente articolo" sono inserite le seguenti: "e per gli interventi di cui al comma 1"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15: milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

25.49

[Vitali](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere in fine il seguente capoverso:* «1.2 Per gli interventi sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo intervenga entro il 31 dicembre 2020.».

b) *aggiungere in fine i seguenti commi:*

«1-bis. All'articolo 16 comma 1-octies del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "antisismiche di cui al presente articolo" sono inserite le seguenti: "e per gli interventi di cui al comma 1.1"»

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

25.50

[Barbaro, Ferrero, Tosato, Pietro Pisani](#)

Al comma 1, dopo il capoverso comma 1.1 inserire i seguenti:

«1.2 Per gli interventi di cui al comma 1.1, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

1.3 Per gli interventi sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 le disposizioni contenute nei commi 1.1 e 1,2 del presente articolo si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo intervenga entro il 31 dicembre 2020.».

25.51

[Valente](#)

Al comma 1, dopo il punto 1.1, aggiungere il seguente:

«1.2. Nel caso si provveda a realizzare congiuntamente agli interventi sulle facciate lavori per l'efficientamento energetico o per il consolidamento statico riguardanti l'intero edificio sarà possibile cedere anche i crediti fiscali derivanti dal comma 1.1 con le medesime modalità previste all'articolo 10 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58».

Conseguentemente, all'articolo 99, a comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «di 226,8 milioni di euro per il 2021, di 261,8 milioni di euro per il 2022, di 331,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 296,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 377, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.»

25.52

[Ferrero, Faggi, Zuliani, Rivolta, Tosato](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Rientrano nella facciata sia i lati esterni che quelli interni dell'edificio comprensivi degli elementi architettonici che, per loro natura sono parte integrante dei suoi connotati e del suo aspetto, compresi i balconi.

1-ter. In caso di incapienza dell'IRPEF, la detrazione può essere operata sulla cedolare secca sui canoni di locazione.

1-quater. La detrazione prevista al comma 1 spetta anche alle società immobiliari di gestione, per gli interventi eseguiti su edifici residenziali.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a: «80 mila euro per l'anno 2020, 41 milioni di euro per l'anno 2021, 63 milioni per l'anno 2022, 48 milioni per gli anni dal 2023 al 2030 e 36 milioni di euro l'anno 2031».

25.53

[Centinaio, Ferrero, Faggi, Zuliani, Tosato, Rivolta](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

1-ter. Per gli interventi sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 le disposizioni contenute nei commi 1 e 1-bis del presente articolo si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo intervenga entro il 31 dicembre 2020.».

25.54

[Rossomando](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2016, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-octies inserire il seguente:

"1-nonies: Sulle spese documentate, sostenute dalle imprese nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi e efficientamento energetico ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici appartenenti alla categoria catastale D2 è riconosciuta una detrazione di imposta pari al 90 per cento."».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: « è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 105 milioni di euro per l'anno 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 251 milioni di euro per gli anni dal 2026 al 2031 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032».

25.55

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2016, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-octies è inserito il seguente: "1-nonies. Sulle spese documentate, sostenute dalle imprese nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici appartenenti alla categoria catastale D2 è riconosciuta una detrazione di imposta pari al 90 per cento."».

25.56

[Bottici, Moronese](#)

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del comma 1.».

25.57

Vitali

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. Nell'ambito del programma "Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al primo comma».

25.58

Vitali

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «5.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «15.000 euro».

25.59

Vitali

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11, comma 1-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322," sono inserite le seguenti: "nonché dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

25.60

Tosato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 febbraio 1989, n. 13, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le innovazioni di cui al presente comma sono innovazioni necessarie, ai sensi dell'articolo 1120, secondo comma, numero 2), del codice civile."».

25.0.1

Fazzolari, Calandrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-*bis*.

(Bonus decoro siti UNESCO)

1. All'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 75 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 4.000 euro per unità immobiliare, ricompresa all'interno di un sito UNESCO, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati, sulle facciate e sui tetti, gli interventi:

a) di bonifica dall'amianto limitatamente a grondaie, caditoie e cisterne;

b) finalizzati alla eliminazione di tubi di scarico, canne fumarie, canne di ventilazione, canalizzazioni in genere posticce e non rispettose dei luoghi o realizzate con materiali che non si inseriscono armonicamente nel contesto architettonico e paesaggistico;

c) relativi allo spostamento delle tubazioni telefoniche, elettriche e del gas poste sulle pareti esterne degli edifici;

d) finalizzati a mitigare l'impatto estetico degli alloggiamenti dei contatori delle utenze private dei diversi servizi pubblici;

e) l'eliminazione di elementi posticci e fuori contesto e loro eventuale sostituzione (citofoni, vecchie insegne, infissi, illuminazione privata, unità esterne di climatizzazioni, antenne e parabole, cassette della posta);

f) relativi allo spostamento in contesti meno impattanti, ovvero il mascheramento, di unità esterne di condizionatori;

g) relativi alla rimozione delle cisterne poste sopra i tetti e al loro spostamento in luoghi privi di impatto estetico.

L'ammontare complessivo delle spese documentate è elevato fino a 10.000 euro per gli interventi eseguiti sulle parti condominiali."».

2. Entro 60 giorni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono definite le procedure, i moduli, il dettaglio degli interventi e gli uffici territorialmente competenti ove presentare le richieste di detrazioni previste al comma 1-*bis* dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Il medesimo decreto stabilisce altresì, in una ottica di semplificazione, quali interventi tra quelli previsti siano realizzabili in assenza di un progetto redatto da un professionista iscritto ad un albo professionale.».

25.0.2

[La Mura](#), [L'Abbate](#), [Matrisciano](#), [Angrisani](#), [Puglia](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 25-**bis**.

(Detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde)

1. Per l'anno 2020, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 40 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare aduso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, quali:

- a) recinzioni ecosostenibili;
- b) impianti di irrigazione, pozzi e sistemi di raccolta di acqua piovana;
- c) coperture a verde e di giardini pensili;
- d) superfici pavimentate drenanti e permeabili;
- e) aree destinate ad orto e al compostaggio domestico;
- f) acquisto di biotrituratori;
- g) messa a dimora di essenze arboree volte a garantire la presenza di insetti impollinatori;
- h) creazione di filari e bordure di essenze arboree autoctone.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

3. Tra le spese indicate nei commi 1 e 2 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

4. La detrazione di cui ai commi da 1 a 3 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;

2021: - 10.000.000;

2022: - 5.000.000.

25.0.3

Gallone

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 25-**bis**.

1. Per l'anno 2020 le detrazioni delle spese per interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere c) ed e), si applicano nella misura del 90 per cento.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro per il 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

25.0.4

Manca, Ferrari

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 25-**bis**.

(Bonus Verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021, 2022", le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento" e le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 166,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 218,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 288,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 253,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 334,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032».

25.0.5

Battistoni, Berardi, Caligiuri, Serafini, Lonardo, Mangialavori

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 25-**bis**.

1. All'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 le parole: "per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021, 2022"; le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"; le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

25.0.6

Centinaio, Vallardi, Bergesio, Sbrana, Pietro Pisani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 25-**bis**.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 21 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021, 2022"; le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"; le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

25.0.7

[Bini](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 25-**bis**.

(Bonus verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 226,8 milioni di euro per il 2021, di 261,8 milioni di euro per il 2022, di 331,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 296,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 377, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.».

25.0.8

[Battistoni](#), [Berardi](#), [Caligiuri](#), [Serafini](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 25-**bis**.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.000.00.

25.0.9

[Bergesio](#), [Valente](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Pietro Pisani](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 25-**bis**.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020";

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

25.0.9 (testo 2)

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Pietro Pisani](#), [Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:*

«Art. 25-**bis**.

(Bonus Arredo)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2011, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020";

2. All'articolo 11 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2, ovunque ricorrano, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2019" e la parola: "2019" è sostituita da: "2020";

3. A decorrere dal periodo di imposta 2020, le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a

concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo di imposta di riferimento ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2000 n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 120,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020, dal 2025, e pari a 110,2 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

25.0.10

De Bonis

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-**bis**.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.000.000.

26.1

Ferrari, Rampi, Rossomando, Manca

Al comma 1, sostituire le parole: «di 105 milioni per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni per l'anno 2025» con le seguenti: «di 150 milioni per l'anno 2020, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 75 milioni per l'anno 2025».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «è incrementato di 169 milioni di euro per l'anno 2020, di 277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 347 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 312 milioni di euro per l'anno 2025».

26.2

Campari, Zuliani

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "è del settore della pesca" sono sostituite dalle seguenti: ", del settore della pesca e del settore della fabbricazione di componentistica per autocaravan prioritariamente finalizzata all'efficienza e al risparmio energetico dei processi produttivi e allo sviluppo della domotica nella fabbricazione degli accessori."».

26.3

Casini

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Il limite dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, nonché all'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto 17 ottobre 2014, n. 176, è fissato a 50.000 euro. Conseguentemente, è abrogato il secondo periodo del comma 1 del citato articolo 4 ed al comma 2 dello stesso articolo le parole: "non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superi il limite di 50.000 euro". La dotazione dell'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 4.560.000 euro annui.».

Conseguentemente, alla Tabella A, accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze gli importi sorto così ridotti:

2020: - 4.560.000

2021: - 4.560.000

2022: - 4.560.000.

26.4

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il limite dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, nonché dall'articolo 4, comma 1, primo periodo del decreto 17 ottobre 2014, n. 176, è fissato a 50.000 euro.

4-ter. All'articolo 4, del decreto 17 ottobre 2014, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo è abrogato; b) al comma 2, le parole: "non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superi il limite di 50.000 euro".

4-quater. La dotazione dell'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 4.560.000 euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 4.560.000;

2021: - 4.560.000;

2022: - 4.560.000.

26.5

[Casini](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari agli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 Ottobre 2014, n. 176, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

26.6

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari agli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del requisito di micro, piccola e media impresa, finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Agli eventuali oneri del presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse allocate nella Sezione speciale Microcredito del richiamato Fondo istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662».

26.7

Manca

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano anche ai liberi professionisti e lavoratori autonomi, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003/361/CE, la nozione di PMI è da intendersi inclusiva dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.

4-ter. Per i professionisti iscritti in albi, i requisiti di iscrizione alle Camere di Commercio eventualmente previsti sono da intendere soddisfatti dall'iscrizione al relativo albo professionale. Non possono essere imposti eventuali ulteriori requisiti per l'accesso alle misure di incentivazione che escludano di fatto i liberi professionisti e lavoratori autonomi».

26.8

Manca, Ferrari

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze del 6 marzo 2017, il comma 2 è abrogato.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

26.9

Collina, Ferrari, Laus

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2020 è corrisposto all'Ente nazionale per il microcredito un contributo straordinario di 300.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 300.000;
2021: - 0;
2022: - 0.

26.10

Casini

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività, a carattere nazionale, di vigilanza, coordinamento ed informazione nel settore delle aperture di credito a fini sociali per i soggetti che non presentano i requisiti di bancabilità, con particolare riguardo all'imprenditorialità femminile, per l'anno 2020 è corrisposto all'Ente nazionale per il microcredito un contributo straordinario di 300.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modifiche:

2020: - 300.000.

26.11

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

4-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché delle disposizioni della lettera d), comma 2, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel testo rispettivamente vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34 del 2009.

4-quater. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 10, commi da 1 a 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

26.0.1

[Ferrari](#), [Rampi](#), [Rossomando](#), [Manca](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

(Misure per il sostegno all'accesso al credito per le PMI)

1. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecento mila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti."

3. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui al comma 1, è istituita una sezione speciale dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantirle di cui all'articolo 39, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di 3 milioni e cinquecentomila euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

4. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2 e 3, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia ai sensi del presente comma.

5. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, comma 6-bis, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: "o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499" e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "L'importo massimo garantirle, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3 milioni e cinquecentomila euro".

6. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bond su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

26.0.2

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

(Semplificazione per l'emissione di strumenti di debito da parte delle PMI)

1. All'art. 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, eliminare, ovunque ricorrano, le parole: "e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003"».

26.0.3

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

(Semplificazione per l'emissione di strumenti di debito da parte delle PMI)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ovunque ricorrano, le parole: "e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 sono soppresse"».

26.0.4

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

(Potenziamento dei servizi a favore delle PMI)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, il comma 6, è sostituito dal seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1."».

26.0.5

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

(Potenziamento dei servizi a favore delle PMI)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, il comma 6, è sostituito dal seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1."».

26.0.6

[Fantetti, Pichetto Fratin, Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

(Potenziamento dei servizi a favore delle PMI)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del presente decreto."».

26.0.7

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 26-**bis**.

(Potenziamento dei servizi a favore delle PMI)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, eliminare ovunque ricorrano le parole "dei fidi" sono soppresse.

2. All'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole "il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario", sono sostituite con le seguenti: "l'accesso al credito e alle altre forme di finanziamento, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge."».

26.0.8

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

(Potenziamento dei servizi a favore delle PMI)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovunque ricorrano le parole "dei fidi" sono soppresse.

2. All'art. 13, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole "il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario", sono sostituite con le seguenti: "l'accesso al credito e alle altre forme di finanziamento, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge."».

26.0.9

[Ferrari, Collina](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

(Utilizzo da parte del lavoratore di aziende in crisi della liquidazione anticipata Naspi per la sottoscrizione del capitale di una cooperativa)

1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 212 milioni di euro per l'anno 2020, di 303 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 373 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 338 milioni di euro per l'anno 2025 e di 419 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

26.0.10

[Ferrari, Rampi, Rossomando, Manca, Collina](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

(Interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c-*bis*), è aggiunta la seguente lettera:

"d) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

"3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice Civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 372 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 337 milioni di euro per l'anno 2025 e di 418 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

26.0.11

[Ferrari](#), [Rampi](#), [Rossomando](#), [Manca](#), [Collina](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

(Interventi favorire la creazione di nuove imprese da parte di lavoratori provenienti da aziende in crisi)

1. Al fine di garantire lo sviluppo di nuove imprese e la conseguente la crescita dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da destinare all'erogazione di finanziamenti agevolati per la creazione di nuove società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi.

2. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa."

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere

destinatari di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto all'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci."».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»

26.0.12

[Anastasi](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Per l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo.

3. Le risorse annualmente destinate agli interventi di cui al comma 1 e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «164 milioni» e: «305 milioni» con le seguenti: «255 milioni».

26.0.13

[Ferrari](#), [Rampi](#), [Rossomando](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

(Fondo per lo sviluppo di start-up costituite da giovani)

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle *start-up* costituite dai giovani di età non superiore a 35 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2021.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

2021:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

2022:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

26.0.14

Zuliani, Tosato, Ferrero, Faggi, Rivolta, Pianasso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle start-up costituite dai giovani di età non superiore a 35 anni, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

26.0.15

Pesco, Dell'Olio, Gallicchio, Leone, Marco Pellegrini, Pirro, Presutto, Lannutti, Bottici, Puglia, Botto

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

(Cambiale digitale)

1. Al fine di incentivare l'autofinanziamento tra imprese è istituita la cambiale digitale.
2. Le cambiali digitali sono titoli di credito avente forma dematerializzata, emessi all'ordine, aventi scadenza non inferiore a 6 mesi.
3. Le cambiali digitali non possono essere utilizzate da persone fisiche.
4. Le cambiali digitali debbono essere emesse o girate esclusivamente per il pagamento di fatture commerciali e possono essere emesse, anche in forma frazionata, per un importo totale non superiore a quello complessivo delle fatture al cui pagamento sono destinate.
5. Le cambiali digitali sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono girabili esclusivamente con girate piene ed incondizionate e contengono, oltre alla denominazione di "cambiale digitale" inserita nel contesto del titolo, i riferimenti alle fatture al cui pagamento sono state emesse o girate.
6. Il protesto per mancato pagamento di una cambiale digitale può essere levato solo dopo 60 giorni dalla scadenza della stessa.
7. Le cambiali digitali emesse ai sensi del presente articolo costituiscono titolo esecutivo e sono soggette all'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
9. All'articolo 6 della tariffa - Allegato A - annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il numero 1, è inserito il seguente:
"1-*bis*) Cambiali digitali - Imposte dovute - Proporzionali: 3 per mille".».

26.0.16

Tosato, Zuliani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

(Misure in materia di apprendistato)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, comma 1, le parole: "età compresa tra i 18 e i 29 anni", sono sostituite dalle seguenti: "età compresa tra i 18 e i 34 anni";

b) all'articolo 45, comma 1, le parole: "età compresa tra i 18 e i 29 anni", sono sostituite dalle seguenti: "età compresa tra i 18 e i 34 anni"».

26.0.17 (testo 2)

[Lorefice](#), [L'Abbate](#), [Ortis](#), [Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Russo](#), [Pirro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 26-**bis**.

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti in aree di crisi industriali complesse e nelle aree della Rete Natura 2000, nonché per il contrasto del dissesto idrogeologico).

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza; la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, nonché il rafforzamento delle strutture produttive, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono, entro il 31 dicembre 2020, nelle aree di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22. giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle imprese di cui al comma 7. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407 / 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree di crisi industriale complessa ricadenti in siti di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) alle imprese operanti nei settori:

a) petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, o che abbiano emissioni inquinanti significative;

b) del trattamento di rifiuti pericolosi o provenienti da aree esterne alla perimetrazione del sito di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) e per quelle imprese che utilizzano metodiche di incenerimento di qualsiasi tipologia, come definite dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni sono revocate:

a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;

b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

7. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 80 milioni di cui:

- a) 20 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa;
- b) 60 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato.

8. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese che operano nelle aree della Rete "Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/ 43/CEE , recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147 /CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 8, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

- a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

10. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «174 milioni» e le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 40.000.000;
2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

26.0.17

[Lorefice](#), [L'Abbate](#), [Ortis](#), [Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Russo](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti in aree di crisi industriali complesse e nelle aree della Rete Natura 2000, nonché per il contrasto del dissesto idrogeologico)

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza; la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, nonché il rafforzamento delle strutture produttive, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono, entro il 31 dicembre 2020, nelle aree di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle imprese di cui al comma 7. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree di crisi industriale complessa ricadenti in siti di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) alle imprese operanti nei settori:

a) petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, o che abbiano emissioni inquinanti significative;

b) del trattamento di rifiuti pericolosi o provenienti da aree esterne alla perimetrazione del sito di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) e per quelle imprese che utilizzano metodiche di incenerimento di qualsiasi tipologia, come definite dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni sono revocate;

a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;

b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

7. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 80 milioni di cui:

a) 20 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa;

b) 60 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato.

8. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese che operano nelle aree della Rete "Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147 /CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 8, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

10. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta, integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di

esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 80.000.000;
2021: - 80.000.000;
2022: - 80.000.000.

26.0.18

[Pittoni, Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe, dopo le parole: "con l'Unione Sovietica" sono inserite le seguenti: "e, in via residuale e non prevalente, con altri Paesi del Golfo Persico,".

2. All'articolo 2 della legge n. 19 del 1991 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: "e prevalente" sono soppresse;
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le partecipazioni acquisite o sottoscritte dalla Società Finanziaria devono essere di minoranza e alla partecipata la Società Finanziaria può concedere finanziamenti soci. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni";

- c) al comma 6 le parole: "e prevalente" sono soppresse;
- d) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

"6-*bis*. Oltre al finanziamento o alla partecipazione a imprese o Società estere previsti ai commi, precedenti, la società Finest, al fine di incrementare la competitività internazionale della singola Impresa e la sua quota di fatturato export sui mercati internazionali, potrà partecipare a Società Italiane aventi stabile organizzazione nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto-Adige, nelle modalità stabilite nel comma 5, con l'aggiunta della possibilità di sottoscrivere prestiti obbligazionari o similari emessi dalle società partecipate";

e) al comma 7 le parole: "; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento" sono soppresse».

26.0.19

[Tosato, Stefani, Ostellari, Pizzol, Saviane, Vallardi, Zuliani, Candura, Fregolent, Ferrero, Faggi, Rivolta](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

(Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19)

1. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"9-*ter*. La società Finest è autorizzata a operare nei Paesi del Golfo Persico;

9-*quater*. La società Finest promuove e sostiene con proprie iniziative anche l'attività di società italiane operanti nei Paesi di cui ai commi 1, 9-*ter* e 9-*quater* del presente articolo"»;

Conseguentemente, nel comma 5 la parola: «25» è sostituita con la parola: «40»; le parole: «a prezzo non inferiore a valori correnti» sono soppresse».

26.0.20

[Pizzol, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

(Misure di semplificazione in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche demaniali marittime)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime/demaniali che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale ed i successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto esclusivamente della professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell'attività per un periodo superiore a 2 anni consecutivi, la professionalità viene a decadere"».

26.0.21

[Marti](#), [Tosato](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Zuliani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi)

1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020, nei casi in cui l'applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha comportato un aumento del relativo canone superiore al 200 per cento del canone precedentemente dovuto.

2. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

26.0.22

[Tosato](#), [Stefani](#), [Ostellari](#), [Pizzol](#), [Saviane](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Candura](#), [Fregolent](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30/12/2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

26.0.23

[Stefani](#), [Tosato](#), [Ostellari](#), [Pizzol](#), [Saviane](#), [Vallardi](#), [Candura](#), [Fregolent](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

1. La rideterminazione della durata delle concessioni vigenti alla data del 1° gennaio 2019 sino al 1° gennaio 2034, di cui al comma 682, si applica anche alle concessioni demaniali lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, nonché alle concessioni destinate a porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio dedicati alla nautica di diporto».

26.0.24

[Stefani](#), [Tosato](#), [Briziarelli](#), [Ostellari](#), [Pizzol](#), [Saviane](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Candura](#), [Fregolent](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

1. Al comma 682 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494," sono aggiunte le parole: "e quelle sulla navigazione interna e lacuale trasferite alle Regioni,"».

26.0.25

[Ripamonti](#), [Rivolta](#), [Marti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

(Finanziamento delle imprese operanti nel settore del turismo nautico in difficoltà)

1. Ai fini del sostegno delle imprese operanti nel settore del turismo nautico, una quota delle risorse della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, pari a un milione di euro, è destinata al finanziamento delle imprese operanti nel settore del turismo nautico in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. Ai fini di cui al presente comma, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, le parole: "2019" sono sostituite dalle seguenti: "2021". Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.».

26.0.26

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 26-**bis**.

(Disposizioni a favore del trasporto scolastico)

1. All'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il trasporto scolastico."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 mila euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2.».

27.1

[Bottici](#), [Fenu](#), [Moronese](#), [Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Puglia](#), [Botto](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «13 milioni»;

2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), apportare le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di un contratto a tempo indeterminato.";

b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "Gli interventi del Fondo destinati ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non possono superare il 30 per cento delle disponibilità complessive del Fondo.".

Conseguentemente, all'articolo 93, comma 2, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».

27.2

[Mirabelli](#), [Moronese](#), [De Petris](#), [Comincini](#), [Assuntela Messina](#), [Manca](#), [L'Abbate](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e assegnata una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente:

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

alla Rubrica, dopo le parole: «prima casa» aggiungere le seguenti: «e rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione».

27.0.1

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-**bis**.

1. All'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione";

b) il comma 22.1. è sostituito dal seguente:

"22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese o REA ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge n. 39 del 1989.

Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati identificativi di tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all'atto della cessione dell'immobile ed a quale titolo intervengono.

In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso.

In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.".

27.0.2

[Bottici](#), [Fenu](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-**bis**.

(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 494, dopo le parole: "per atto tra vivi" sono aggiunte le seguenti: "nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di

azioni od obbligazioni da questi detenute";

b) al comma 496, dopo le parole: "del costo di acquisto," sono aggiunte le seguenti: "in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti" e dopo le parole: "inclusi gli oneri fiscali" sono aggiunte le parole: "sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni,";

c) al comma 502-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma presentano idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare."».

27.0.3

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 27-**bis**.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero».

27.0.4

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 27-**bis**.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione, degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio».

27.0.5

[Collina](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 27-**bis**.

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22, sostituire la lettera d), con la seguente:

"d) il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione.";

b) il comma 22.1 è sostituito dal seguente:

"22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese o REA ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge n. 39 del 1989. Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati identificativi di tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all'atto della cessione dell'immobile ed a quale titolo intervengono. In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso. In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni"».

27.0.6

[Bottici](#), [Fenu](#), [Matrisciano](#), [Puglia](#), [Botto](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 27-**bis**.

(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, è modificato come segue:

a) all'articolo 10, comma 1, quarto periodo, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite con le seguenti: "duecentoquaranta giorni"».

27.0.7

[Bottici](#), [Fenu](#), [Puglia](#), [Pirro](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 27-**bis**.

(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 501, è inserito il seguente: "501-*bis*.1. Su richiesta dei risparmiatori, la Commissione tecnica acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed extra-giudiziali, utili all'esame delle domande."».

27.0.8

[Bottici](#), [Fenu](#), [Puglia](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 27-**bis**.

(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 493 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145)

1. Il termine previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, scade il 18 aprile 2020».

27.0.9

[Bottici](#), [Fenu](#), [Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Puglia](#), [Botto](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 27-**bis**.

(Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa)

1. Al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono assegnati 3 milioni di euro.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 494 è inserito il seguente: "494-*bis*. I beneficiari delle prestazioni FIR di cui al comma 2, che risultano essere in attesa della concreta erogazione, anche parziale, delle prestazioni FIR, possono accedere al beneficio di cui all'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

Conseguentemente all'articolo 93, comma 2, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».

27.0.10

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Bonus mobili giovani coppie)

1. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari

importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 74».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 30,2 milioni di euro per l'anno 2020.

28.1

[Saponara](#), [Barbaro](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Sopprimere i commi da 1 a 10.

28.2

[Rufa](#), [Zuliani](#), [Tosato](#)

Sopprimere i commi da 1 a 10.

Conseguentemente, nella rubrica sopprimere le parole: «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca e altre».

28.3

[Zuliani](#), [Tosato](#)

Sostituire i commi da 1 a 10 con i seguenti:

«1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito comitato, denominato Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo sostenibile (CNRSS).

2. Il CNRSS promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione, nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese. Il CNRSS favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

3. Il Comitato di cui al comma 1, in particolare:

a) al fine della definizione del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, verifica l'attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma;

b) promuove progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali;

c) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nell'ambito delle competenze previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, specie al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l'innovazione gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;

d) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione.

4. Il presidente del Comitato è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato è composto da otto membri più il presidente, scelti: due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.

5. Il presidente e i membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per quattro anni. Essi sono scelti tra persone di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca; costituisce requisito preferenziale l'avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le attività e le regole di funzionamento del Comitato, e ne è altresì definita la dotazione organica, nel limite massimo di otto unità di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o in comando da altre amministrazioni che partecipano al Comitato a titolo gratuito.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile e le modalità di attuazione del presente comma. Il CNRSS, nella predisposizione del piano di cui al comma 3, lettera d), tiene conto dei risultati conseguiti per effetto della semplificazione derivante dall'applicazione del presente comma.

8. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1 a 7, l'amministrazione competente provvede con le risorse finanziarie ed organiche già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato».

Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «dell'Agenzia nazionale per la ricerca» con le seguenti: «del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo sostenibile».

Conseguentemente, dopo all'articolo 28, aggiungere infine il seguente comma:

«16-bis. Al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sono assegnati 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2022 al fine di sviluppare o finanziarie progetti di ricerca farmaceutica per le malattie rare.»

28.4

[Castellone](#), [Granato](#), [Florida](#), [Puglia](#), [Pirro](#)

Sostituire i commi da 1 a 10 con i seguenti:

«1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da Università, Enti e istituti di ricerca pubblici e privati è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 è istituita una apposita agenzia, denominata Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa, e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'ANR promuove il coordinamento delle politiche nazionali e regionali in tema di ricerca e delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nel rispetto della autonomia dei ricercatori e in coerenza con obiettivi di sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e culturale del paese. L'ANR favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

3. L'ANR di cui al comma 2, in particolare:

a) al fine della definizione del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 verifica l'attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma;

b) raccoglie e diffonde tutte le informazioni sulle attività di ricerca scientifica e culturale svolte da enti pubblici favorendone il coordinamento e l'integrazione, anche proponendo standard comuni per le procedure operative di accesso ai fondi, valutazione e diffusione dei risultati;

c) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, strategici per, lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali;

d) definisce metodi, e ne vigilia sulla applicazione, di criteri di Valutazione finalizzati a garantire la migliore allocazione delle risorse ai fini di promuovere congiuntamente il raggiungimento di risultati di interesse nazionale ed il mantenimento di una struttura nazionale di produzione scientifica e culturale competitiva a livello internazionale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si nomina una commissione composta da nove membri scelti: due dal Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, uno dal Ministro per lo Sviluppo economico, uno dal Ministro della Salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla

Conferenza Stato Regioni e Province Autonome, uno dal Consiglio Universitario Nazionale, uno dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, uno dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca.

5. La commissione, di cui al comma 4, è incaricata di svolgere una consultazione pubblica, anche mediante strumenti telematici, al fine raccogliere le opinioni di tutti i potenziali portatori di interessi alle attività della ANR al fine di definirne gli organi di governo, le loro funzioni e lo statuto che meglio garantiscano il raggiungimento delle finalità definite nel presente articolo.

6. La commissione di cui al comma 4 è incaricata di produrre entro 6 mesi dal suo insediamento un rapporto che sintetizzi il risultato della consultazione pubblica e indichi una o più proposte motivate riguardo natura, funzioni e struttura per la ANR. Per le spese di funzionamento della Commissione, nel limite di 1 milione di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. In considerazione della natura occasionale delle attività della commissione e della loro limitatezza temporale e dimensionale, le procedure di spesa di dette risorse, pur dovendosi ispirare a criteri di economicità ed efficienza, sono esentate dal rispetto della normativa generale riguardo il controllo e il contenimento della spesa pubblica.

7. Entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori della commissione di cui al comma 4 e sulla base dei suoi risultati definiti al comma 6 si istituisce la ANR con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. L'ANR assorbe le funzioni del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) di cui al comma 2 dell'art. 21 dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione dell'ANR di cui al comma 7, è soppresso il Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) istituito dall'art. 21 dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

28.5

[Grassi, Pirro](#)

Sostituire i commi da 1 a 10 con i seguenti:

«1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati e la piena attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro per il 2020, e 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2021 per il funzionamento e per il personale del comitato di cui al comma 2.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, è istituito un apposito Ente, denominato Comitato Interministeriale di Coordinamento della Ricerca (CICR), dotato di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale. Il CICR promuove il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, considerando, tra gli altri, gli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione definiti dal PNR, gli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese, nonché criteri di adeguata rappresentatività ed avvicendamento dei settori scientifici. Il CICR favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti, la struttura di governo e lo statuto del CICR, garantendo l'indipendenza e la terzietà degli organi direttivi da individuare secondo criteri elettivi, di merito nonché di rotazione dei settori disciplinari, nel rispetto dei principi di libertà ed autonomia della ricerca scientifica.

4. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma, le funzioni del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR) sono trasferite al CICR.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile e le modalità di attuazione del presente comma.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione del Comitato Interministeriale di Coordinamento della Ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all'istruzione».

28.6

[Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Sostituire i commi da 1 a 10 con i seguenti:

«1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscriverne su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 è istituita una apposita Cabina di Regia all'interno del CNR, dotata di autonomia organizzativa e tecnico-operativa. Spetta alla Cabina identificare le modalità con cui dare una risposta alle richieste del Governo, valutando l'appropriatezza delle risorse messe a disposizione per raggiungere gli obiettivi proposti e segnalando i punti di forza e di debolezza della ricerca nel Paese. La Cabina promuove il coordinamento e indirizza le attività, di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo, funzionali alla produttività e alla competitività del Paese; favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

3. La Cabina di cui al comma 2, in particolare ha:

a) competenza politica: scelta delle priorità e dell'allocatione delle risorse, globali e per ciascun settore dell'amministrazione, svolgendo funzione di coordinamento tra i Ministeri;

b) competenza esecutiva: spetta alla Cabina di regia identificare le modalità di risposta alle richieste del Governo, valutando l'appropriatezza delle risorse messe a disposizione per raggiungere gli obiettivi proposti per lo sviluppo della ricerca nel Paese. La Cabina promuovere inoltre collaborazioni a livello internazionale e con le Regioni, che contribuiscono a finanziare la ricerca sul proprio territorio.

4. La Cabina è formata da rappresentanti il mondo della ricerca, della tecnologia, della cultura e dell'industria; con un direttore e dipartimenti per grandi aree tematiche con a capo un direttore.

5. La Cabina ha il compito di realizzare bandi di concorso, aperti a tutte le istituzioni che operano in campo scientifico nel Paese e altre organizzazioni pubbliche e private *no-profit*. L'assegnazione dei fondi avviene con *peer review* internazionali e *site visit*, consentendo alle comunità scientifiche di programmare le attività di ricerca con certezze sui tempi dei bandi, sulla valutazione, la disponibilità e la continuità delle risorse.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze vengono stabiliti i criteri di nomina dei componenti della Cabina improntati su criteri oggettivi di merito».

28.7

[Tosato](#), [Rivolta](#), [Faggi](#)

Sostituire i commi da 1 a 10 con i seguenti:

«1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo le parole: "inerenti la ricerca" sono aggiunte le seguenti: "verifica l'attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale;"

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera h), dopo la parola: "valuta", sono inserite le seguenti: "l'economicità,";

b) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione;"

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di

semplificazione alternative in materia amministrativo contabile e le modalità di attuazione del presente comma. L'ANVUR nella predisposizione del piano di cui al comma 3, lettera *b*), tiene conto dei risultati conseguiti dalla semplificazione ottenuta dall'applicazione del presente comma.».

Consequentemente, nella rubrica sopprimere le parole: «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca e altre».

28.8

[Laforgia, De Petris, Errani, Grasso](#)

Sostituire i commi da 1 a 10 con il seguente:

«1. Al fine di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, nonché per valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato degli Enti Pubblici di Ricerca attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca è incrementato di 25 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021 e 300 milioni di euro dal 2022, da iscrivere su apposito fono dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca».

28.9

[Verducci](#)

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: «la restante parte per il finanziamento delle attività volte all'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati dal MIUR ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218.».

Al comma 2 sostituire le parole: «promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca Verso obiettivi di eccellenza» con le seguenti: «promuove il coordinamento tra i ministeri deputati alla gestione degli interventi di promozione e sostegno per la missione "ricerca e innovazione" e di quelli deputati alla gestione degli interventi per la ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito di programmi afferenti ad altre missioni del bilancio dello Stato ai fini della elaborazione degli strumenti di programmazione nazionale della ricerca disciplinati dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204» e sopprimere l'ultimo periodo».

Al comma 3 sopprimere le lettere b) e c).

28.10

[Rossomando](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 la Tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è integrata prevedendo unospecifico organico di potenziamento per la scuola dell'infanzia per una quota pari a 2.000 posti comprensivi dei posti già attivati a partire dall'a.s. 2018/2019, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.».

Consequentemente, dia Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

28.11

[Verducci, Iori, Manca](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente;

«5. Il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato direttivo è composto da quindici membri scelti: due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per lo sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, uno dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca. Inoltre quattro sono scelti dal Consiglio Universitario Nazionale tra i propri membri e quattro sono scelti dal Consiglio nazionale dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca tra i propri membri.».

28.12

[Conzatti](#), [Sbrollini](#), [Ginetti](#), [Comincini](#)

Al comma 5 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire con le parole: «composto da 8 membri», sono sostituite dalle seguenti: «composto da 9 membri»;*

b) *dopo le parole: «Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,» aggiungere le seguenti: «dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,».*

28.13

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Al comma 5 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire con le parole: «composto da 8 membri», sono sostituite dalle seguenti: «composto da 9 membri»;*

b) *dopo le parole: «Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,» aggiungere le seguenti: «dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,».*

28.14

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 40 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Gli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché quelli indicati al comma 4 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale. In apposita sezione del Comparto confluisce altresì il personale contrattualizzato delle Università Statali, nelle modalità previste dagli accordi tra Aran e Confederazioni Rappresentative. La dirigenza amministrativa degli enti di cui al presente comma e delle Università Statali costituisce apposita sezione nell'area contrattuale della Dirigenza dei Ministeri, come definita dagli appositi accordi tra Aran e Confederazioni rappresentative."».

28.15

[Castellone](#), [Castiello](#), [Granato](#), [Florida](#), [Puglia](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: "Organizzazione e management degli enti di ricerca";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Entro il 31 marzo 2020, gli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, definiscono nello statuto e nel regolamento di organizzazione e funzionamento il management scientifico e gestionale dell'ente articolato nella Direzione generale, nei Dipartimenti scientifici con compiti di coordinamento scientifico di Strutture di ricerca dotate di autonomia scientifica e gestionale, nel Dipartimento dei servizi generali dell'Ente e relative Unità di gestione. Il Dipartimento dei servizi generali dell'Ente e le Unità svolgono funzioni di raccordo degli adempimenti connessi alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ente cui partecipano unitamente alle Strutture di ricerca per le materie di studio e applicazione.";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Alla data di entrata in vigore degli Statuti e dei Regolamenti degli Enti tutti gli incarichi in essere decadono e saranno svolti per un periodo transitorio fino, al completamento delle procedure di individuazione dei Responsabili di cui al comma 1-bis.";

d) al comma 3 sostituire le parole: "della relativa dirigenza" con le seguenti: "dei Responsabili di cui al comma 1-bis";

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Gli incarichi di direzione ai Direttori dei dipartimenti scientifici, ai Direttori delle Strutture di ricerca, al Direttore del Dipartimento dei servizi generali di Ente e ai Responsabili delle unità di gestione sono conferiti a ricercatori e tecnologi dell'ente o di altri enti di ricerca pubblici dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifico-tecnologica e/o organizzativo-gestionale. Qualora non sussistano presso gli Enti sufficienti risorse, di personale con qualifica di ricercatore e tecnologo dotate di alta qualificazione ed esperienza scientifico-tecnologica e/o organizzativo-gestionale, gli incarichi al Direttore del Dipartimento dei servizi generali di Ente e ai Responsabili delle unità di gestione possono essere conferiti anche a dirigenti amministrativi nei ruoli del singolo ente. Gli incarichi sono a tempo pieno, durano quattro anni e possono essere confermati una sola volta per la medesima unità. Gli incarichi sono conferiti previa valutazione comparativa volta ad accertare il possesso della comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione di strutture complesse ovvero nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente."».

28.16

[Castellone](#), [Granato](#), [Florida](#), [La Mura](#), [Puglia](#)

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-*bis*. Nel limite del 20 per cento delle entrate complessive come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati, gli Enti possono stipulare contratti a tempo determinato o assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca, tecnologiche e di supporto alla ricerca. Le modalità di svolgimento di tali attività sono stabilite dal contratto, sulla base dei regolamenti dell'ente.

10-*ter*. I contratti o gli assegni di cui al comma 10-*bis* possono avere una durata massima di tre anni, non rinnovabile.

10-*quater*. Qualora la stipula del contratto a tempo determinato o dell'assegno di ricerca sia avvenuta per lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'Ente può, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, al completamento dei tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello - internazionale nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

10-*quinquies*. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli Enti, alle procedure di cui al comma 10-*quater* è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel Piano triennale di attività di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

10-*sexies*. Gli enti possono assumere, anche tramite chiamata diretta, con contratto a tempo determinato, per specifici progetti di ricerca, di innovazione tecnologica e per la gestione di infrastrutture complesse, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca e tecnologica di eccellenza svolta presso enti di ricerca o imprese private o in atenei o enti stranieri o in istituzioni di ricerca o sviluppo tecnologico internazionali. La realizzazione del progetto o la scadenza del contratto o, comunque, il compimento del quinquennio comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. L'onere complessivo dei contratti di cui al presente comma è posto a carico degli stessi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

28.17

[Angrisani](#), [Granato](#), [Florida](#), [De Lucia](#), [Mautone](#), [Di Micco](#), [Puglia](#)

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: "conservazione di beni culturali" sono inserite le seguenti; ", ricerca scientifica,".

10-*ter*. Presso l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), di cui al comma 2, è istituito il Fondo integrativo per la ricerca scientifica con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2020. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dal gettito statale destinato all'8 per mille per la categoria della "ricerca scientifica".

10-*quater*. Ai fini di assicurare trasparenza e pubblicità negli esiti delle procedure, l'ANR pubblica sul proprio sito *internet* istituzionale i dati relativi alla rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati e ai corrispondenti beneficiari delle risorse assegnate».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - 5.000.000.

28.18

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. A valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il comma 256 dell'art. 1 della Legge 190/2014 è soppresso;

10-ter. Gli effetti economici del comma 10-bis decorrono:

a) per il personale in servizio al 1° giugno 2020, a partire da tale data.

b) per il personale andato in quiescenza negli anni a partire dal 2015 e per quello che andrà in quiescenza entro il 30 maggio 2020, dal 1° gennaio dell'anno del pensionamento. L'erogazione da parte delle Università dei benefici corrispondenti per tali categorie di personale avverrà al 1° giugno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 155 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

28.19

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Le facoltà assunzionali delle università statali sono definite esclusivamente dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».

Conseguentemente all'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sopprimere le parole: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.».

28.20

[De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:

«10-bis. In deroga alla normativa vigente e previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i Professori Associati e i Ricercatori a tempo indeterminato per i quali è previsto un pensionamento a una età inferiore ai 70 anni possono, a domanda, chiedere un differimento del pensionamento a una età superiore, e comunque non superiore al settantesimo anno di età.».

28.21

[De Poli](#)

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di 50 milioni di euro da ripartire, con DPCM, volto a finanziare la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per il finanziamento delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita dagli eventi calamitosi che hanno interessato la Città di Venezia nel mese di novembre 2019».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

28.22

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia](#)

Al comma 13, sostituire le parole: «30 milioni di euro», con le seguenti: «38 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 206 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 367 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 332 milioni di euro per l'anno 2025 e di 413 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.23

[Granato, Angrisani, Florida](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 13 sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «20 milioni»;*

b) *dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"11-bis. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e fermi restando gli articoli 5, comma 4, 14, comma 7, e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avverso gli atti di gestione dei rapporti di lavoro e i provvedimenti emanati dal dirigente scolastico, ivi compresi quelli disciplinari e gli atti relativi all'esercizio delle attività di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 396 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione nell'albo della scuola o nel sito *internet* dell'istituzione scolastica di riferimento o della notifica all'interessato, è ammesso un reclamo motivato al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.

11-ter. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale accoglie oppure rigetta il reclamo entro il termine perentorio di quindici giorni, su parere conforme della commissione di cui al comma 11-quinquies. In caso di accoglimento, la decisione del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale annulla e sostituisce l'atto o il provvedimento impugnato, con effetti a far data dal deposito della decisione, e non costituisce, in ogni caso, condizione di procedibilità ai fini dell'eventuale esperimento di un'azione giudiziale avente per oggetto il medesimo atto o provvedimento. La decisione sul reclamo è notificata entro il termine di cinque giorni al reclamante e al dirigente scolastico, nonché, in caso di accoglimento, all'ufficio competente per territorio in materia di provvedimenti disciplinari.

11-quater. Il dirigente scolastico provvede a dare tempestiva attuazione alla decisione assunta ai sensi del comma 11-ter. In caso di inerzia, l'inadempimento costituisce comportamento antidoveroso ai fini della responsabilità disciplinare.

11-quinquies. Con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale è istituita presso gli uffici scolastici regionali una commissione per i reclami di cui al comma 11-bis, composta da tre dirigenti del corpo ispettivo.

11-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 11-bis a 11-quinquies del presente articolo, con particolare riguardo all'istituzione delle commissioni presso ogni ufficio scolastico regionale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020.

11-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 11-bis a 11-septies si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021"».

28.24

[Iori](#)

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 13, in considerazione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine di armonizzare la retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato a quella prevista per le altre figure dirigenziali dell'area Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al «Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato» per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici, sulla base di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «14 milioni di euro».

28.24a[Damiani](#)

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. In aggiunta a quanto previsto al comma 13, considerate le competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine della armonizzazione della retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato a quella prevista per le altre figure dirigenziali dell'area Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 340 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al «Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato» per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici, sulla base di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

28.25[Sbrollini, Conzatti, Comincini](#)

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. In aggiunta a quanto previsto al comma 13, considerate le competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine di avviare un percorso di armonizzazione della loro retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato a quella prevista per le altre figure dirigenziali dell'area Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 60 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al "Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato" per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici, sulla base di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

28.26[Verducci](#)

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Nel fondo di cui al comma 13, sono stanziati, in apposita sezione, 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, alla valorizzazione e riqualificazione del personale tecnico-amministrativo delle Università statali».

Conseguentemente, all'articolo 99, a comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.27[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia](#)

Al comma 14, dopo le parole: «qualificazione dei docenti», inserire le seguenti: «e del personale ATA».

28.28[Ferrero, Tosato, Faggi, Rivolta, Zuliani, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dall'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aumentata a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e pari a 125 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.29

Bernini, Pagano, Gallone, Berardi, Ferro, Moles, Paroli, Giammanco, Battistoni, Caligiuri, Malan, Testor, Fantetti, Siclari, Gasparri, Modena, Aimi, Galliani, Saccone, Masini, Lonardo, Barboni, Perosino, Pichetto Fratin, **Caliendo**, Cangini, Mangialavori, Papatheu, Damiani, Carbone, Mallegni, Barachini, Binetti, De Siano, Cesaro, Stabile, Minuto, De Poli, Rizzotti, Giro, Tiraboschi, Floris, Craxi, Dal Mas, Schifani, Toffanin, Ghedini, Ronzulli, Berutti, Biasotti, Causin, Fazzone, Alfredo Messina, Rossi, Sciascia, Serafini, Vitali, Alderisi

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-bis. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 28 per cento per l'anno 2020, al 30 per cento per l'anno 2021 e al 32 per cento per l'anno 2022, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 36 per cento, ed è ripartita prendendo in considerazione:

a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

b) la qualità della ricerca scientifica;

c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo.

14-ter. Della quota di cui al comma 14-bis, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente».

28.30

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di potenziare e migliorare la competitività e l'efficacia del sistema universitario nazionale a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca dall'art 5, comma 1, lettera a), della Legge 537/1993, è incrementato di ulteriori euro 20 milioni per il 2020 e di 60 milioni a decorrere dall'anno 2021, da destinare unicamente ed esclusivamente a un piano straordinario di assunzioni di professori ordinari e associati, utilizzando almeno il 90 per cento delle risorse per procedure di cui al comma 6 dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Dette procedure non concorrono ai requisiti previsti dai vincoli di cui all'art.24 comma 6, secondo e terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituirle il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.31

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Nella definizione del numero di posti relativi ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno del personale della scuola per l'anno accademico 2019/2020 e successivi, il Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca, tiene conto, per ciascun Ateneo, del numero delle iscrizioni e delle certificazioni degli alunni in ogni regione, delle richieste di ore presenti nei piani educativi individualizzati, dei posti effettivamente vacanti e disponibili, del numero di docenti non specializzati assunti con contratto a tempo determinato nel biennio precedente».

28.32

Ronzulli, Angrisani, Bini, Bertacco, Saponara, Binetti, Segre, Unterberger, Boldrini, D'Angelo, Florida, Giro, Malan, Mantovani, Matrisciano, Mautone, Pillon

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:

a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2020;

b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020, al 2022, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

28.33

Faraone, Conzatti, Comincini

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«4-bis. Le risorse di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono incrementate di ulteriori 4 milioni di euro annui per la formazione del personale docente sulle tematiche indicate nell'articolo 3 della medesima legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'istruzione e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 4.000.000;

2021: - 4.000.000;

2022: - 4.000.000.

28.34 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti commi:

«16-bis. Per l'anno scolastico 2020-2021 i posti riservati al potenziamento delle scuole dell'infanzia sono aumentati di 3 .000 unità che si vanno ad aggiungere e quelle già attivate dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca per l'anno scolastico 2018-2019 per il medesimo grado di scuola. I posti aggiuntivi sono ripartiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra le varie regioni con gli stessi criteri previsti per l'anno scolastico 2018-2019. In nessun caso i posti per il potenziamento della scuola dell'infanzia devono essere sottratti alle scuole di diverso ordine e grado.

16-ter Al fine di prevedere un incremento e una continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n.232 per il diritto allo studio, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge, 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall'anno 2020, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2020, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 255 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso.

16-*quater*. Per il triennio 2020-2022 è assegnato un contributo annuo di 500.000 euro per la Scuola di Scienze Sissa di Trieste».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 16-bis, 16-ter e 16-quater pari a 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, 125,5 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per il 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.34

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Per l'anno scolastico 2020-2021 i posti riservati al potenziamento delle scuole dell'infanzia sono aumentati di 3.000 unità che si vanno ad aggiungere e quelle già attivate dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca per l'anno scolastico 2018-2019 per il medesimo grado di scuola. I posti aggiuntivi sono ripartiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra le varie regioni con gli stessi criteri previsti per l'anno scolastico 2018-2019. In nessun caso i posti per il potenziamento della scuola dell'infanzia devono essere sottratti alle scuole di diverso ordine e grado».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.35

[Fregolent](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. II fondo di cui all'art. 1, comma 616, della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.36

[Fregolent](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo, il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Il fondo di cui all'art. 1, comma 616, della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.37

[Russo](#), [Granato](#)

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-*bis*. Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) dagli effetti attuativi della *no tax area* di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la dotazione del Fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle Istituzioni AFAM a decorrere dall'anno 2020 è aumentata di 10 milioni di euro.

14-ter. Le somme di cui al comma 14-*bis* sono ripartite tra le istituzioni statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della sopra citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.

14-quater. All'onere di cui al comma 14-*bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

28.38

[Russo](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Bottici](#)

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, sono incrementati di 1.500.000 euro, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

14-ter. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14-*bis*, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

28.39

[Mantovani](#), [Granato](#)

Al comma 15, dopo la parola: «didattica», inserire le seguenti: «, anche al fine di migliorare le competenze in ambito matematico».

28.40

[Iori](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-*bis*. Al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, la dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 1.000 unità di personale assistente tecnico, da destinare ai predetti gradi di istruzione.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 204,70 milioni di euro per l'anno 2020, di 274,38 milioni di euro per l'anno 2021, di 270,58 milioni di euro per l'anno 2022, di 340,58 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 305,68 milioni di euro per l'anno 2025 e di 386,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.41

[Fregolent](#), [Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma dell'articolo 99.

28.42

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole: "per i parcheggi comunali", sono aggiunte le seguenti parole: "e per il trasporto scolastico".

15-ter. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad integrare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il decreto ministeriale 31 dicembre 1983 che individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale».

28.43

[Iori](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Al fine di sostenere le attività sportive scolastiche e la partecipazione alle competizioni locali, nazionali e internazionali degli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutti gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato destinati alle predette finalità. Il fondo di cui al primo periodo è, altresì, incrementato di euro 10 milioni annui a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.44

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-bis) educazione finanziaria e alla contribuzione fiscale consapevole;"».

28.45

[Verducci](#), [Iori](#)

Al comma 16, sostituire le parole: «di euro 16 milioni per l'anno 2020» con le seguenti: «di 63,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 47.200.000;

2021: - 63.200.000;

2022: - 63.200.000.

28.46

[Verducci](#), [Iori](#), [Manca](#)

Al comma 16, sostituire le parole: «di euro 16 milioni per l'anno 2020» con le seguenti: «di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 180 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.46 (testo 2)

[Verducci, Iori, Manca](#)

Al comma 16, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «32 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2011» con le seguenti: «è incrementato di 198 milioni di euro per l'anno 2020».

28.47

[Laus](#)

Al comma 16, sostituire le parole: «di euro 16 milioni per l'anno 2020» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 di euro 18 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di garantire la mobilità sul territorio nazionale degli studenti residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l'Università di iscrizione, è autorizzato un contributo annuale pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 da destinare, da parte delle Regioni, ad agevolazioni per l'utilizzo di mezzi di trasporto finalizzato al rientro nel Comune di residenza, a valere sul fondo di cui al comma 16. Nell'erogazione delle agevolazioni, si tiene conto del reddito dello studente.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

28.48

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia](#)

Al comma 16, sostituire le parole: «di euro 16 milioni», con le seguenti: «di euro 76 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 43, a comma 1, sostituire le parole: «160 milioni di euro», con le seguenti: «100 milioni di euro».

28.49

[Montevecchi, Granato, Floridia, Russo, Bottici](#)

Al comma 16, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «32 milioni».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 99 sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «198 milioni».

28.50

[Sbrollini, Conzatti, Comincini](#)

Al comma 16, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 14.000.000.

28.51

[Bernini, Pagano, Gallone, Berardi, Ferro, Moles, Paroli, Giammanco, Battistoni, Caligiuri, Malan, Testor, Fantetti, Siclari, Gasparri, Modena, Aimi, Galliani, Saccone, Masini, Lonardo, Barboni, Perosino, Pichetto Fratin, **Caliendo**, Cangini, Mangialavori, Papatheu, Damiani, Carbone, Mallegni, Barachini, Binetti, De Siano, Cesaro, Stabile, Minuto, De Poli, Rizzotti, Giro, Tiraboschi, Floris, Craxi, Dal Mas, Schifani, Toffanin, Ghedini, Ronzulli, Berutti, Biasotti, Causin, Fazzzone, Alfredo Messina, Rossi, Sciascia, Serafini, Vitali, Alderisi](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 è abrogato.

28.52

[Verducci, Iori](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 4, comma 2, quarto periodo, della legge 3 luglio 1998, n. 210, le parole: ", il contributo per l'accesso e la frequenza" sono soppresse, e al comma 5, la lettera b) è soppressa. Il contributo per l'accesso e la frequenza è soppresso anche per coloro che svolgono il dottorato senza borsa di studio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 6.000.000;

2021: - 6.000.000;

2022: - 6.000.000.

28.53

[Verducci, Iori, Manca](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. L'importo minimo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c), della legge 3 luglio 1998, n. 210, è adeguato in maniera tale da non risultare inferiore al minimale contributivo della gestione separata INPS. Tale importo è incrementato di una misura compresa tra il 50 per cento e il 75 per cento, per un periodo complessivamente non superiore a diciotto mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 19 milioni annui a decorrere dall'anno 2020. L'adeguamento annuale dell'importo delle borse è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in ogni caso senza una riduzione del numero complessivo delle borse concesse».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 195 milioni di euro per l'anno 2020, di 286 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 356 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 321 milioni di euro per l'anno 2025 e di 402 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.54

[Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«17. All'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per il dipendente del settore privato"».

28.55

[Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«Le facoltà assunzionali delle università statali tornano ad essere definite esclusivamente dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Conseguentemente all'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono soppresse».

28.56

[Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato, Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Il comma 256 dell'art. 1 della Legge 190/2014 è soppresso.

Gli effetti economici decorrono:

a) per il personale in servizio al 1° giugno 2020, a partire da tale data;

b) per il personale andato in quiescenza negli anni a partire dal 2015 e per quello che andrà in quiescenza entro il 30 maggio 2020, dal 1° gennaio dell'anno del pensionamento. L'erogazione da parte delle Università dei benefici corrispondenti per tali categorie di personale avverrà al 1° giugno 2020.

All'attuazione del presente comma valutato in 49 milioni di euro nel 2020 e 60 milioni di euro nel 2021 si provvede a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».

28.57

[Gasparri](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 1, comma 330, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022"».

28.58

[Tosato, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 330, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "2019/2020" sono sostituite, dalle seguenti: "2021/2022"».

28.59

[Verducci, Iori, Manca](#)

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 1 della, legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 255, lettera a), le parole: "13.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "30.000"»;

b) al comma 257, le parole: "13.001 euro" sono sostituite dalle seguenti: "30.001", le parole: "30.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "35.000" e le parole: "13.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "30.000";

c) al comma 258, le parole: "30.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "35.000".

16-ter. Ai fini di cui al comma 16-bis, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 115 milioni di euro per l'anno 2020 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall'anno 2020, con riferimento all'anno accademico 2019/2020, e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2020, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi della lettera a) del comma 16-bis, moltiplicati per il costo *standard* di ateneo per studente in corso».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 99 milioni di euro per l'anno 2020, di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 191 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.60

[Verducci](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per promuovere la qualità dei servizi agli studenti e delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca, il primo periodo del comma 2 non si applica alle università statali a decorrere dal 1° gennaio 2020"».

28.61

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente comma:

«16-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 598 è sostituito con il seguente:

"598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale sociopedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, negli ambiti professionali di cui al comma 594, abbiano almeno dieci anni di servizio";

b) al comma 599 sono aggiunti infine i seguenti periodi: "I soggetti di cui al presente comma possono altresì continuare ad esercitare la professione socio-pedagogica anche in caso di cambio di ente gestore e godono dei diritti previsti dalle clausole di salvaguardia. Il mancato possesso della qualifica non è ostativo per la stipula di un nuovo contratto con un ente gestore subentrante nel medesimo servizio"».

28.62

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Il primo periodo dell'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dai seguenti:

"A partire dal 1° gennaio 2018 il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Per i professori e ricercatori in servizio al 1° gennaio 2018 la transizione dal regime triennale a quello biennale avviene, ai fini giuridici, preservando il rapporto tra l'anzianità nella classe in godimento al 31 dicembre 2017 e la durata della classe stessa. Gli effetti economici decorrono dal 1° giugno 2020 per i professori e i ricercatori in servizio al 1° giugno 2020 stesso e dal 1° gennaio 2018 per i professori e ricercatori andati in quiescenza nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 1° giugno 2020, con corresponsione degli arretrati al 1° giugno 2020. Nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2020 ai professori e ai ricercatori in servizio al 1° giugno 2020 continuano ad applicarsi gli effetti economici derivanti dalla legislazione precedente"».

28.63

[Verducci](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre, n. 145, dopo le parole: "degli enti locali" sono aggiunte le seguenti: "e al personale delle università"».

28.64

[Anastasi](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Puglia](#)

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2020, con frequenza biennale"».

28.65

[Berutti, Romani, Quagliariello](#)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente comma:

«16-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 760 e 761 sono abrogati».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000

2021: - 15.000.000

2022: - 15.000.000.

28.66

[Urso, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogati i commi 760 e 761».

28.67

[Vitali](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogati i commi 760 e 761».

28.68

[Urso, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 760:

1) alla lettera a) le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

2) alla lettera b), capoverso "5-bis", le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "a decorrere dall'anno 2021";

3) alla lettera b), capoverso "5-ter", le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "il 2019 e il 2020";

b) al comma 761 alla lettera a), le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

28.69

[Berutti, Romani, Quagliariello](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 760:

1) alla lettera a) le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

2) alla lettera b), capoverso "5-bis", le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "a decorrere dall'anno 2021";

3) alla lettera b), capoverso "5-ter", le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "il 2019 e il 2020";

b) al comma 761 alla lettera a), le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;
2021: - 15.000.000;
2022: - 15.000.000.

28.70

Pichetto Fratin, Gallone, Rizzotti, Toffanin, Fantetti, Damiani, Saccone, Caliendo

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

"a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli Istituti professionali;

b) non inferiore a 400 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;

c) non inferiore a 200 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei".».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020 di 60 milioni di euro.

28.71

Pichetto Fratin, Rizzotti, Toffanin, Gallone, Fantetti, Damiani, Saccone, Caliendo

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 61 del 2017 nonché nel triennio iniziale dei percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 61 del 2017"».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 30 milioni di euro.

28.72

Verducci, Iori

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 971 è abrogato.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.73

Bernini, Pagano, Gallone, Berardi, Ferro, Moles, Paroli, Giammanco, Battistoni, Caligiuri, Malan, Testor, Fantetti, Siclari, Gasparri, Modena, Aimi, Galliani, Saccone, Masini, Lonardo, Barboni, Perosino, Pichetto Fratin, Caliendo, Cangini, Mangialavori, Papatheu, Damiani, Carbone, Mallegni, Barachini, Binetti, De Siano, Cesaro, Stabile, Minuto, De Poli, Rizzotti, Giro, Tiraboschi, Floris, Craxi, Dal Mas, Schifani, Toffanin, Ghedini, Ronzulli, Berutti, Biasotti, Causin, Fazzzone, Alfredo Messina, Rossi, Sciascia, Serafini, Vitali, Alderisi

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Al fine di premiare e sostenere gli studenti che hanno già dimostrato il proprio valore e che vogliono proseguire il percorso di studio o attraverso la stesura di una tesi di ricerca o implementando la propria preparazione attraverso corsi altamente qualificanti nelle materie ambientali, dell'agro-alimentare, delle biotecnologie, dell'economia, delle nanotecnologie, dell'informatica, della meccatronica o della salute è istituito presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca un Fondo, di seguito denominato "Fondo Erasmus Italia", con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi mensili, di durata variabile da 3 a 6 mesi, a seconda della tipologia, a giovani italiani di età inferiore a venticinque o ventotto anni, a seconda della tipologia, per lo svolgimento di un periodo di ricerca finalizzato alla stesura della tesi di laurea specialistica o magistrale o per iscriversi e frequentare un corso di alta formazione (*master*) di 1° o 2° livello, in un istituto ubicato in una regione differente rispetto a quella di residenza, presso enti di ricerca pubblici o privati, università statali o non statali legalmente riconosciute previa presentazione del progetto di tesi da parte del candidato approvato dalla scuola universitaria di appartenenza.

16-*ter*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 16-*bis*, sulla base dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani, godere dei diritti civili, appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE inferiore ad euro 32.000 oppure avere un reddito dichiarato personale inferiore ai 13.000 euro annui;

b) essere uno studente in regola con la durata legale corso di studi, con una media ponderata non inferiore ai 105/110 e prima del compimento del ventottesimo anno di età per ottenere il contributo quantificato in euro 500 mensili per un massimo di 3 mesi, al fine di effettuare un periodo di ricerca presso un ente ubicato in una regione differente rispetto a quella di residenza e finalizzato alla stesura di una Tesi di laurea specialistica o magistrale;

c) essere in possesso della laurea triennale ottenuta presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta, sia essa italiana o comunitaria, non oltre i 12 mesi antecedenti dall'inizio del corso, con la votazione di 105 e con una media ponderata di almeno 102/110, prima del compimento del venticinquesimo anno di età, per ottenere il contributo quantificato in euro 500 mensili per un massimo di 6 mesi al fine di sostenere i costi di iscrizione e frequenza di un *master* universitario di 1° livello le cui lezioni devono essere tenute per almeno il 50 per cento in lingua inglese;

d) essere in possesso della laurea specialistica o magistrale ottenuta presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria, ottenuta non oltre i 12 mesi antecedenti dall'inizio del corso, con la votazione di 105 e con una media ponderata di almeno 102/110, prima del compimento del ventottesimo anno di età, per ottenere il contributo quantificato in euro 500 mensili per un massimo di 6 mesi al fine di sostenere i costi di iscrizione e frequenza di un *master* universitario di 2° livello le cui lezioni devono essere tenute per almeno il 50 per cento in lingua inglese.

16-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 16-*bis* e 16-*ter* pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

28.74

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Al fine di reperire risorse aggiuntive per il sostegno alla ricerca e ai giovani nella fase iniziale della carriera accademica, si stabilisce che una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per le attività di cui al comma 16-*ter* è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.

16-ter. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia,

16-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo svolgimento delle attività di cui al comma 16-ter deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al Rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.».

28.75

[Ferrari, Verducci](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Ai fini dell'applicazione delle procedure di chiamata nel ruolo di professori universitari di prima e seconda fascia di cui al primo periodo del comma 6 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2010, n. 240, il Fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020 e sono conseguentemente modificate le facoltà assunzionali degli atenei, comunque entro il limite di spesa sopra indicato. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università.».

Consequentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

28.76

[Verducci, Iori](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 45 milioni di euro per l'anno 2021, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.».

Consequentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 191,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 260 milioni di euro per l'anno 2021, 236,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 283,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 275 milioni per l'anno 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.77

[Quarto, Montevicchi, Granato](#)

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al fine di migliorare la stima della pericolosità sismica e della comprensione degli effetti di sito nell'area interessata dalla sequenza sismica dell'Italia centrale del 2016-2017 è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca un fondo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 da assegnare all'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia».

16-ter. All'onere derivante dal comma 16-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

28.78

[Granato, Drago, Florida](#)

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

«16-bis. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle famiglie e agli enti pubblici territoriali per i servizi di trasporto scolastico, contribuendo alla riduzione delle eventuali quote di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo perequativo per il trasporto scolastico in favore dei comuni con minore gettito fiscale, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020.

16-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione ed erogazione delle risorse di cui al comma 16-bis.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: -10.000.000;

2021: -10.000.000;

2022: -10.000.000.

28.79

[Montevecchi](#), [Granato](#), [Florida](#)

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-bis. Al fine di dare sostegno alla strategia per la crescita e l'occupazione, quale misura finalizzata al contrasto della precarietà di ricercatori e assegnisti, nonché per garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca, il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, è stabilito il piano di riparto per l'assegnazione ai singoli Enti di ricerca. La quota parte delle risorse di cui al presente comma eventualmente non utilizzata rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le finalità previste del medesimo Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.

16-ter. All'onere derivante dal comma 16-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

28.80

[Corrado](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Matrisciano](#), [Russo](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 90 milioni a decorrere dall'anno 2020, di cui 60 milioni vincolati per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata nel presente esercizio finanziario per le finalità di cui al primo periodo del presente comma rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università.

16-ter. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 16-bis, pari a 90 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

28.81

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al fine di prevedere un incremento e una continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per il diritto allo studio, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è

incrementato di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall'anno 2020, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2020, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 255 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, moltiplicati per il costo *standard* di ateneo per studente in corso.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.82

Fedeli, Valente, Alfieri, Cirinnà, Assuntela Messina, Boldrini, Rojc, Ferrazzi, D'Alfonso, Pittella, Taricco, Giacobbe

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

28.83

Pichetto Fratin, Gallone, Toffanin, Rizzotti

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di favorire la mobilità studentesca internazionale e lo svolgimento di esperienze di studi all'estero nonché l'apprendimento di *soft skills*, è istituita la "dote merito" per gli studenti del IV o V anno di scuola secondaria superiore che presentano una valutazione scolastica non inferiore alla media del 9 che, nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, intendono svolgere una parte o tutto l'anno scolastico, in corso di frequenza presso istituzioni scolastiche situate all'estero sulla base di progetti predisposti dalle scuole, anche costituite in rete alle scuole, o alle reti di scuole, che attivano i progetti di mobilità internazionale di cui al presente comma è riconosciuto un contributo annuale fino a euro 500 per ciascuno studente per la mobilità in contesti europei e fino a 2500 euro per studente per progetti in contesti internazionali extraeuropei, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. A tal fine è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, università, e ricerca uno apposito fondo, denominato Fondo per la dote merito con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di presentazione da parte delle scuole dei progetti di mobilità internazionale e di riparto delle risorse del Fondo».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 50 milioni di euro.

28.84

Pichetto Fratin, Damiani, Rizzotti, Gallone, Toffanin, Caliendo

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di sostenere l'attività di programmazione dei percorsi di apprendistato nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, dall'anno scolastico 2020-2021 è riconosciuto alle istituzioni scolastiche un contributo di 500 euro ad alunno, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite

massimo di spesa di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contributo».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 50 milioni di euro.

28.85

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Zuliani](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

«16-bis. In ottemperanza al principio per cui la formazione a tempo pieno dei medici specializzandi forma oggetto di una adeguata remunerazione, per i corsi a partire dall'anno accademico 1982-1983 e fino all'anno accademico 1990-1991, i medici specializzandi hanno diritto ad anni di contribuzione figurativa a titolo di risarcimento del danno per la mancata retribuzione dovuta, solo qualora non abbiano nel frattempo ricevuto alcun tipo di rimborso.

16-ter. Il diritto agli anni di contribuzione figurativa, richiesto dal singolo medico, è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la partecipazione al corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

16-quater. Il diritto di cui al comma 16-bis è riconosciuto anche qualora il medico abbia già versato i contributi ad altri enti previdenziali. In caso di medici già in pensione, i contributi versati integrano la pensione già percepita.

16-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università e il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono in parti uguali a versare i contributi necessari a coprire gli anni di contribuzione figurativa ai seguenti enti previdenziali:

a) Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri - Fondazione ENPAM, per i medici divenuti libero-professionisti, specialisti convenzionati, medici di famiglia e della continuità assistenziale;

b) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per i medici divenuti dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale e per tutti gli altri medici.

16-sexies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 16-bis, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo.

16-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

28.86

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Zuliani](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. In ottemperanza al principio per cui la formazione a tempo pieno dei medici specializzandi forma oggetto di una adeguata remunerazione, per i corsi a partire dall'anno accademico 1982-1983 e fino all'anno accademico 1990-1991, i medici specializzandi hanno la facoltà di riscatto a titolo gratuito dei periodi non coperti da contribuzione in base a quanto stabilito dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, a titolo di risarcimento del danno per la mancata retribuzione dovuta, solo qualora non abbiano nel frattempo ricevuto alcun tipo di rimborso».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.87

[Alfieri](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. A sostegno del sistema educativo italiano ed in particolare dell'internazionalizzazione della formazione superiore italiana, all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", di 50 milioni di euro per l'anno 2019, di 50,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022". Le risorse aggiuntive stanziare dal presente comma sono finalizzate alle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017, recante "Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'estero"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 500.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

28.88

[Montevecchi](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Granato](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. A sostegno del sistema italiano della formazione superiore e del sistema educativo italiano, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato nella misura di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e rifinanziato nella misura di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il sostegno delle iniziative previste all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017, di riparto degli stanziamenti del Fondo medesimo».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «213 milioni» e le parole: «305 milioni» con le seguenti: «302 milioni».

28.89

[Corrado](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [De Lucia](#), [Russo](#)

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-bis. A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2020 è autorizzato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un piano finalizzato alla progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

16-ter. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui al comma 16-bis le Università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

a) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

16-quater. All'onere derivante dal comma 16-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

28.90

[Granato](#), [Angrisani](#), [Florida](#)

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

«16-bis. A decorrere dall'anno 2020, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, integrano le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono utilizzate in via esclusiva ai fini del rinnovo contrattuale del personale docente delle istituzioni scolastiche e educative.

16-ter. I commi da 126 a 130 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono abrogati».

28.91

Angrisani, Granato, Floridia, Mautone, Di Micco, Gaudiano, Ricciardi, Vaccaro, Puglia

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. Dall'anno scolastico 2020-2021, nelle istituzioni scolastiche a rischio, a forte processo migratorio e con insistenti e acclarati fenomeni di dispersione scolastica, i posti di sostegno attribuiti in organico di fatto vengono trasformati in organico di diritto fino a un limite di 5.000 unità, nel limite di spesa di 67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021.

16-ter. Sino ad agosto 2020 ai componenti dei Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, non è riconosciuto l'esonero dall'insegnamento. All'articolo 20, comma 4, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole: "e a euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e a euro 1,9 milioni nell'anno 2020 e a euro 5,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 67 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

1) per una quota pari a 13,21 milioni per il 2020 e una quota pari a 9,51 milioni a decorrere dal 2021 mediante i risparmi di spesa derivanti dal comma 16-ter.

2) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

3) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "214 milioni" con le seguenti: "210,21 milioni" e: "305 milioni" con le seguenti: "164,51 milioni".

28.92

Quarto, L'Abbate, Di Girolamo

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Per le attività di pianificazione e programmazione e relativi piani di gestione, ai sensi delle Direttive 2000/60 e 2007/60, del decreto legislativo 152 del 2006 e legge 221 del 2015, ivi comprese le attività di studio, monitoraggio e rilievi delle Autorità di Bacino Distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 152 del 2006, è autorizzata la spesa annua di 20.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

28.93

Pichetto Fratin, Rizzotti, Gallone, Toffanin, Caliendo

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Alle istituzioni scolastiche, anche costituite in reti, che nell'ambito della loro autonomia inseriscono nel piano triennale dell'offerta formativa progetti di svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che richiedono contingenti orari superiori al numero minimo di ore previsto dall'articolo 1, comma 784, della legge 145 del 2018, è assicurato quale elemento di premialità per la realizzazione di detti progetti, un contributo annuale fino a euro 500 per ciascun studente, fino a esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 50 milioni di euro.

28.94

Caliendo, Pichetto Fratin

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze delle tecnologie 4.0 è adottato un piano straordinario di potenziamento del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), istituito con l'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, finalizzato alla crescita di un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, coerente con i processi di innovazione tecnologica e in accordo con il Piano nazionale Industria 4.0. Per l'adozione del Piano straordinario il Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato, a decorrere dal 2020, di 150 milioni di euro».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020 di 150 milioni di euro.

28.95

Pichetto Fratin, Caliendo

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e l'adozione di un piano straordinario di potenziamento del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), istituito con l'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato, per il 2020, di 160 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «54 milioni».

28.96

Pichetto Fratin, Damiani, Gallone, Rizzotti, Toffanin, Fantetti, Caliendo

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, possono essere espletati anche mediante esperienze di lavoro realizzate con contratto, di apprendistato di I livello di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015, sulla base di apposite convenzioni definite ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 2005. L'apprendistato può essere svolto anche all'estero per un periodo di tempo non superiore a sei mesi».

28.97

Pichetto Fratin, Damiani, Rizzotti, Toffanin, Gallone

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Ai datori di lavoro pubblici e privati, alle Onlus, agli enti e alle istituzioni che assumono con contratto di apprendistato di I livello studenti nell'ambito di progetti attivati ai fini dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, dall'anno scolastico 2020-2021 è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi per ogni studente assunto, l'esonero del versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di euro 2.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020 di 50 milioni di euro.

28.98

Bernini, Pagano, Gallone, Berardi, Ferro, Moles, Paroli, Giammanco, Battistoni, Caligiuri, Malan, Testor, Fantetti, Siclari, Gasparri, Modena, Aimi, Galliani, Saccone, Masini, Lonardo, Barboni, Perosino, Pichetto Fratin, Caliendo, Cangini, Mangialavori, Papatheu, Damiani, Carbone, Mallegni, Barachini, Binetti, De Siano, Cesaro, Stabile, Minuto, De Poli, Rizzotti, Giro, Tiraboschi, Floris, Craxi, Dal Mas, Schifani, Toffanin, Ghedini, Ronzulli, Berutti, Biasotti, Causin, Fazzzone, Alfredo Messina, Rossi, Sciascia, Serafini, Vitali, Alderisi

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. È data facoltà agli studenti universitari che sono in regola con i pagamenti delle tasse e che hanno conseguito almeno i due terzi dei crediti previsti dai rispettivi corsi di laurea, che consentono l'accesso a professioni regolamentate, di anticipare durante il corso di studi il periodo di praticantato obbligatorio, ove previsto, propedeutico all'abilitazione professionale».

28.99

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. I Professori Associati e i Ricercatori a tempo indeterminato per i quali la legislazione vigente prevede un pensionamento a una età inferiore ai 70 anni, possono, a domanda, chiedere un differimento del pensionamento a una età superiore, e comunque non superiore al settantesimo anno di età».

28.100

[Sbrollini](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

28.101

[Verducci](#), [Iori](#)

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2020. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 325 milioni di euro per l'anno 2025 e di 406 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.102

[Castellone](#), [Granato](#), [Florida](#), [Matrisciano](#), [Puglia](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti modalità e criteri per l'adeguamento dell'importo della borsa di cui al precedente periodo.

16-ter. All'onere derivante dal comma 16-bis, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

28.0.1

Caliendo

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Fondazioni smart academy)

1. Le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sono denominate fondazioni *smart academy*, di seguito *smart academy*, erogano propri servizi di formazione in modo da creare l'infrastruttura immateriale dei processi e dei prodotti nei settori della manifattura e dei servizi, favorendo la trasformazione delle imprese in reti competitive, attive nel mercato del lavoro digitalizzato e globale.

2. Le *smart academy* costituiscono parte del sistema educativo nazionale rientrando, con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), tra i soggetti preposti all'istruzione superiore e, in particolare, alla formazione terziaria professionalizzante.

3. Le *smart academy* organizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica della durata di quattro o di sei semestri in relazione alle competenze tecniche richieste in uscita o al fine di formare le professioni regolamentate di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.

4. Alle *smart academy* possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma quinquennale o di un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore.

5. A conclusione della frequenza positiva dei percorsi, la *smart academy* rilascia un diploma superiore da correlare ai livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale *standard* dell'istruzione e la certificazione delle competenze acquisite.

6. Al termine dei percorsi di cui al comma 3, i tecnici interessati a proseguire il percorso di studio a livello universitario richiedono alle *smart academy* un riconoscimento dei livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale *standard* dell'istruzione da far valere per l'iscrizione al terzo anno accademico dei corsi di laurea coerenti con l'indirizzo formativo frequentato.

7. Al fine di favorire una crescita quantitativa e qualitativa di tecnici altamente specializzati a sostegno delle imprese manifatturiere e dei servizi di industria 4.0, sono previste modalità e risorse per percorsi di comunicazione e di orientamento tra i giovani delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati alla conoscenza delle filiere professionalizzanti anche attraverso esperienze laboratoriali presso le *smart academy* o *stage* nelle imprese di industria 4.0.

8. Al fine di promuovere la diffusione presso le studentesse delle discipline relative alla scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, il Coordinamento nazionale predispone azioni di formazione mirate per favorire la scelta da parte delle donne di percorsi di studio e di lavoro in ambito tecnico e scientifico.

9. Alle *smart academy*, al fine di semplificarne e di rafforzarne l'autonomia favorendo un più sistematico e flessibile coinvolgimento delle imprese e delle loro competenze, si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile, in applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera h), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

10. Le *smart academy* finalizzate alla ricerca applicata rientrano tra i soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca come organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e favoriscono contratti di apprendistato di ricerca, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

11. Le *smart academy* sono autorizzate alle attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili nei relativi, siti *internet* istituzionali i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio.

12. Le imprese che beneficiano degli incentivi e delle agevolazioni previsti dal Piano nazionale impresa 4.0 possono avvalersi delle potenzialità formative delle fondazioni *smart academy*, partecipare alla loro *governance*, sostenerne le attività attraverso contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per i tecnici in formazione, finalizzati al trasferimento tecnologico e all'innovazione di prodotto e di processo.

13. Alle *smart academy*, in quanto soggetti preposti alla formazione superiore, si applicano, altresì, le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio per la pensione, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate, dei contributi erogati e delle erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

14. Per offrire alle imprese di industria 4.0 le opportunità di costruire i nuovi profili professionali, le *smart academy* valorizzano anche i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, secondo le indicazioni definite dal piano triennale di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge è attuate a livello territoriale.

15. Le *smart academy* propongono nella propria offerta formativa anche percorsi brevi di formazione continua per i lavoratori delle imprese che necessitano di riqualificare e aggiornare le proprie competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie e per i giovani inattivi.

16. Per garantire il coordinamento e la coerenza tra le politiche dell'istruzione, del lavoro e dello sviluppo economico è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Coordinamento nazionale di governo, promozione e controllo dei percorsi gestiti dalle fondazioni *smart academy*, di seguito denominato «Coordinamento nazionale», composto da rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, delle regioni e delle associazioni delle imprese più rappresentative a livello nazionale. Il Coordinamento nazionale approva, con piano triennale, le linee di indirizzo per gli investimenti nazionali e per il corrispondente potenziamento della presenza territoriale delle *smart academy* dei settori tecnologici innovativi. Tiene, altresì, conto delle proposte e degli investimenti delle singole regioni anche attraverso accordi bilaterali, finalizzati, tra l'altro, all'avvio di percorsi sperimentali. A tal fine provvede al monitoraggio della corrispondenza tra i fabbisogni formativi e produttivi delle imprese di industria 4.0 rilevati e i percorsi elaborati congiuntamente *smart academy* e dalle rappresentanze datoriali. Il Coordinamento nazionale identifica, altresì, i principali nodi di sviluppo di gruppi produttivi, con forti tratti di innovazione tecnologica di industria 4.0, atti a garantire una formazione professionale coerente con le esigenze competitive delle imprese e percorsi di inserimento occupazionale per giovani tecnici.

17. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo.

18. Entro centoventi giorni dall'adozione del regolamento di cui al comma XXX, le fondazioni del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie modifiche allo statuto al fine della loro trasformazione in *smart academy* secondo quanto previsto dal presente articolo».

28.0.2

Giro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Korrepetitor al pianoforte per gli insegnamenti di canto, arte scenica e strumento nei Conservatori di musica)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze di funzionalità dei Conservatori di musica, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, la dotazione organica nazionale delle predette istituzioni è integrata con 200 posti finalizzati all'assunzione delle professionalità dei *korrepetitor* al pianoforte per il supporto pianistico al docente titolare delle classi di canto, arte scenica, strumento e di corsi tradizionali.

2. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i profili giuridici ed economici di detto personale. Il trattamento economico spettante non può comunque essere inferiore a quello previsto per l'Area Terza- Collaboratore del CCNL Istruzione e ricerca 2016/2018, sezione Afam.

3. Per l'accesso alla posizione lavorativa è richiesto il diploma accademico di secondo livello o equipollente in Pianoforte, indirizzo classico nonché diploma accademico in Maestro Collaboratore, diploma accademico in Musica da Camera ed equipollenti e una particolare qualificazione professionale con titoli artistici in relazione alle tipologie di attività previste.

4. Il *korrepetitor* al pianoforte, di cui al comma 1, collabora al pianoforte con il docente titolare di materia durante le lezioni, nonché per i saggi e per le attività di produzione artistica.

5. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 7 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e

speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, alio scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.».

28.0.3

[Berardi](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

1. Nella definizione delle piante organiche di cui all'articolo 6 e del capo terzo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del capo secondo del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il settore scolastico, è previsto, a partire dall'a.s. 2020/2021, l'adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto in assenza di ragioni sostitutive e in presenza di posti in deroga su sostegno assegnati per coprire effettive esigenze, anche sui posti relativi alle sezioni primavera attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo n. 65 del 17 aprile 2017, e la revisione dei criteri di assegnazioni degli organici alle istituzioni scolastiche di cui al decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e all'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, da sottoporre alla Conferenza Stato-Regioni, in base alle effettive esigenze del territorio, alla dislocazione, alla rete di collegamento con le stesse istituzioni scolastiche nelle piccole isole o comunità montane, all'ubicazione in luoghi a rischio, ad alto tasso di dispersione scolastica, migratorio o ancora depresse economicamente.».

28.0.4

[Berardi](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è introdotta nella scuola primaria la pratica dell'educazione motoria per un totale di due ore settimanali da assegnare, nelle more dell'attivazione di specifiche procedure concorsuali, a docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento di educazione motoria anche per altro grado scolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

28.0.5

[Giro](#)

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Sistema pubblicistico per i professori delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. A decorrere daranno accademico 2020/2021 il trattamento giuridico ed economico dei professori delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è disciplinato, in analogia con il sistema universitario, in regime di diritto pubblico secondo le modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e nel rispetto dell'articolo 2 commi 1 e 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. In prima applicazione il trattamento economico dei professori non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato.».

28.0.6

[Berardi](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

1. È prevista l'attivazione, a partire dall'a.s. 2020/2021, dei posti relativi al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici e del profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è rideterminato

l'organico del personale ATA come disciplinato dal decreto interministeriale del 22 giugno 2019, ed è pubblicata dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca l'Ordinanza con cui si autorizzano le procedure: relative ai passaggi d'area da una inferiore a quella superiore dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l'a.s. 2020/2021. Nello stesso decreto, sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

28.0.7

Berardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-**bis**.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli atenei».

28.0.8

Berardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-**bis**.

1. Per il personale scolastico, sono adottate le seguenti disposizioni particolari:

a) all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le parole: "in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria"; al medesimo comma, eliminare anche le parole "nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale". Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011."»;

b) all'articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:

eliminare la parola "predette";

sostituire le parole: "scuole statali e pareggiate" con le parole: "scuole statali, pareggiate e paritarie";

sostituire le parole: "è riconosciuto" con le parole: "è interamente riconosciuto";

eliminare le parole ", per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo";

c) all'articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: "A tutto il personale scolastico a tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo contrattuale disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse stanziato nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell'articolo 21 della presente legge."»;

d) è corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e ata, dgsa, a partire dall'a.s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018;

e) in considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e amministrativi, sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito d'inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi generali e amministrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera».

28.0.9

Berardi

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-*bis*.

1. Al personale delle istituzioni scolastiche, a decorrere, dal 1^o settembre 2021, si applicano per l'accesso ai trattamenti pensionistici, in ragione del carattere altamente gravoso della professione, le norme di cui al personale individuato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in deroga a quanto disposto dal decreto del presidente della repubblica 28 ottobre 2017, n. 157. Per la relativa copertura finanziaria si attinge al fondo di cui al comma 265 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

28.0.10

Berardi

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-*bis*.

1. Per il personale docente della scuola, all'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si aggiunge il seguente periodo: "Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione, delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'a.s. 2020/2021 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione."».

28.0.11

Berardi

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-*bis*.

1. Con decreto di natura regolamentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone i nuovi accessi ai percorsi di formazione iniziale e reclutamento apportando le specifiche modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 come modificato, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei seguenti principi: l'accesso a un numero programmato ordinario annuale rispetto ai posti vacanti e disponibili l'anno scolastico successivo di almeno diecimila unità, la frequenza di un corso annuale universitario durante il quale svolgere anche attività di tirocinio retribuito nella qualità di supplente a tempo determinato e al termine del quale poter essere confermato, in caso di valutazione finale positiva, nei ruoli».

28.0.12

Berardi

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-*bis*.

1. I candidati laureati che hanno un contenzioso pendente avverso i decreti del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto nn. 105 e 106 del 23 febbraio 2016, sono ammessi a una prova suppletiva per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali».

28.0.13

Berardi

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-*bis*.

1. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo».

28.0.14

Berardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:«Art. 28-**bis**.

1. Nella definizione del numero di posti relativi, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno del personale della scuola per l'anno accademico 2019/2020 e successivi, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, tiene conto, per ciascun Ateneo, del numero delle iscrizioni e delle certificazioni degli alunni in ogni regione, delle richieste di ore presenti nei piani educativi individualizzati, dei posti effettivamente vacanti e disponibili, del numero di docenti non specializzati assunti con contratto a tempo determinato nel biennio precedente».

28.0.15

Granato, Cattaneo, Segre, Pesco, Castellone, Dell'Olio, Di Marzio, Endrizzi, Gallicchio, Leone, Marinello, Mautone, Marco Pellegrini, Pirro, Presutto, Giuseppe Pisani, Florida, Matrisciano, Guidolin, Pavanelli, Giarrusso, Lezzi, Lucidi, Quarto, Nocerino, Vanin, Di Micco, Botto, Angrisani, Lannutti, Bottici, Binetti, Boldrini, Laniece, Durnwalder, Serafini, Errani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:«Art. 28-**bis**.

(Vincolo parziale di destinazione delle risorse stanziare per la Fondazione Human Technopole a favore della ricerca pubblica del Paese)

1. Il 60 per cento delle risorse destinate alla Fondazione Human Technopole di cui al comma 121 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è vincolato:

a) alla creazione e implementazione presso la stessa Fondazione di più *facilities* infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nelle scienze della vita, biomolecolari e dei dati, complete delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro funzionamento, di libero accesso alla comunità scientifica dei Paese per aumentarne la competitività;

b) al sostegno dei costi delle parti tecnologiche dei progetti selezionati da svilupparsi nelle *facilities* della Fondazione;

c) al sostegno delle spese di mobilità di quanti compiono la loro ricerca avvalendosi di tali *facilities*.

2. L'individuazione delle infrastrutture tecnologiche di cui al comma 1 avviene da parte degli organi della Fondazione Human Technopole a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale. L'accesso alle *facilities* individuate è libero e si realizza mediante sottomissione competitiva di progetti di ricerca a una "Commissione indipendente per la valutazione", di cui al comma successivo.

3. La "Commissione indipendente per la valutazione" è istituita secondo le migliori pratiche internazionali della valutazione tra pari individuando i valutatori esclusivamente tra scienziati senza affiliazioni, incarichi o collaborazioni in Università, IRCCS, e Enti pubblici di ricerca italiani. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione sono a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con decreto interministeriale di natura non regolamentare da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce i criteri e le procedure per la composizione, anche numerica, della Commissione di cui al comma 3 e individua principi e criteri di valutazione dei progetti di ricerca sottoposti alla medesima Commissione.

5. Alla "Commissione indipendente per la valutazione" spetta il compito di valutare i progetti di ricercatori o gruppi di ricercatori afferenti a Università, IRCCS ed Enti pubblici di ricerca italiani che intendano sviluppare la parte tecnologica della propria idea di ricerca in tutto o in parte avvalendosi, nei limiti del comma 1 del presente articolo, delle risorse, competenze tecnologiche, infrastrutture e dotazioni delle *facilities* della Fondazione Human Technopole, concorrendovi mediante bandi annuali competitivi di accesso.

6. La Fondazione Human Technopole adotta una contabilità separata sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e relaziona, con cadenza biennale, delle attività svolte e programmate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero della salute per la successiva trasmissione alle Camere.

7. Ai fini degli esiti della ricerca, i ricercatori che ai sensi del presente articolo svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione Human Technopole conservano l'affiliazione dell'Ente scientifico di provenienza; il personale tecnico e scientifico delle *facilities* della Fondazione Human Technopole che abbia partecipato direttamente all'implementazione del progetto di ricerca concorre al prodotto scientifico con la propria affiliazione.».

28.0.16

[Rivolta](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Vincolo parziale di destinazione delle risorse stanziato per la Fondazione Human Technopole a favore della ricerca pubblica del Paese)

1. Il 60 per cento delle risorse destinate alla Fondazione Human Technopole di cui al comma 121 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è vincolato:

a) alla creazione e implementazione presso la stessa Fondazione di più *facilities* infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nelle scienze della vita, biomolecolari e dei dati, complete delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro funzionamento, di libero accesso alla comunità scientifica del Paese per aumentarne la competitività;

b) al sostegno dei costi delle parti tecnologiche dei progetti selezionati da svilupparsi nelle *facilities* della Fondazione;

c) al sostegno delle spese di mobilità di quanti compiono la loro ricerca avvalendosi di tali *facilities*,

2. L'individuazione delle infrastrutture tecnologiche di cui al comma 1 avviene da parte degli organi della Fondazione Human Technopole a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della Salute, aperte alla comunità scientifica nazionale. L'accesso alle *facilities* individuate è libero e si realizza mediante sottomissione competitiva di progetti di ricerca a una «Commissione indipendente per la valutazione», di cui al seguente comma.

3. La «Commissione indipendente per la valutazione» è istituita secondo le migliori pratiche internazionali della valutazione tra pari individuando i valutatori esclusivamente tra scienziati senza affiliazioni, incarichi o collaborazioni in Università, IRCCS, e Enti pubblici di ricerca italiani. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione sono a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con decreto interministeriale di natura non regolamentare da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce i criteri e le procedure per la composizione, anche numerica, della Commissione di cui al comma 3 e individua principi e criteri di valutazione dei progetti di ricerca sottoposti alla medesima Commissione.

5. Alla «Commissione indipendente per la- valutazione» spetta il compito di valutare i progetti di ricercatori o gruppi di ricercatori afferenti a Università, IRCCS ed Enti pubblici di ricerca italiani che intendano sviluppare la parte tecnologica della propria idea di ricerca in tutto o in parte avvalendosi, nei limiti del comma 1 del presente articolo, delle risorse, competenze tecnologiche, infrastrutture e dotazioni delle *facilities* della Fondazione Human Technopole, concorrendovi mediante bandi annuali competitivi di accesso.

6. La Fondazione Human Technopole adotta una contabilità separata sull'utilizzo delle risorse di cui al primo comma del presente articolo e relaziona, con cadenza biennale, delle attività svolte e programmate al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e al Ministero della Salute per la successiva trasmissione alle Camere.

7. Ai fini degli esiti della ricerca, i ricercatori che ai sensi del presente articolo svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione Human Technopole conservano l'affiliazione dell'Ente scientifico di provenienza; il personale tecnico e scientifico delle *facilities* della Fondazione Human Technopole che abbia partecipato direttamente all'implementazione del progetto di ricerca concorre al prodotto scientifico con la propria affiliazione.».

28.0.17

[Iori](#), [Verducci](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia)

1. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 1.000 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. I suddetti 1.000 posti sono aggiuntivi rispetto a quelli già assegnati alla scuola dell'infanzia ai sensi del comma 7, dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 65 del 2017. Con il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di 1.000 posti è ripartito tra le regioni».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 202,785 milioni di euro per l'anno 2020, di 258,670 milioni di euro per l'anno 2021, di 259,842 milioni di euro per l'anno 2022, di 329,842 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 294,842 milioni di euro per l'anno 2025 e di 375,842 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.0.18

[Faraone, Comincini, Conzatti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale)

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

28.0.19

[Carbone, Gallone, Toffanin](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-**bis**.

1. Il sistema nazionale di istruzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie.

2. Le scuole paritarie concorrono insieme alle scuole statali al funzionamento del sistema nazionale di istruzione.

3. Ai docenti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie è attribuito il medesimo punteggio previsto per il servizio preruolo svolto nella scuola statale.

4. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio provvedimento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento per riconoscere il servizio preruolo prestato nelle scuole paritarie, in ragione della pari dignità tra le istituzioni scolastiche statali e non statali,».

28.0.20

[Berardi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-**bis**.

1. «Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente ai ricorrenti avverso il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4^o serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore, della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

28.0.21

Caligiuri, Battistoni, Berardi

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

Art. 28-**bis**.

(Fondo speciale di ricerca «Salute 4.0»)

1. Al fine di implementare e migliorare i processi ospedalieri e clinici delle strutture sanitarie del mezzogiorno d'Italia, è istituito presso il Ministero della Salute un fondo, di seguito denominato fondo salute 4.0, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato a supportare i centri di ricerca pubblici e privati che progettano sistemi che, utilizzando tecniche avanzate di bioingegneria e bioinformatica, supportano le attività medico-cliniche e biologiche funzionali al potenziamento dei processi ospedalieri, clinici e chirurgici.

2. Con decreto del Ministero della salute da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

28.0.22

Pichetto Fratin, Fantetti, Ferro, Damiani, Saccone, Caliendo

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

1. Al fine di favorire l'utilizzo della metodologia didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado e di potenziare e accrescere la qualificazione del personale educativo, docente e dei dirigenti scolastici in materia, a decorrere dal 2020 è istituito presso lo Stato di previsione del MHJR, apposito fondo con lo stanziamento di 80 milioni di euro annui destinato alla organizzazione di percorsi di formazione tecnologica in servizio che integrino le competenze disciplinari, pedagogiche e tecnologiche del personale educativo e docente delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

2. A valere sul Fondo di cui al comma precedente, una somma pari a 20 milioni di euro è destinata alla valorizzazione del personale educativo e docente in possesso di specifica formazione in materia di didattica digitale, o che la acquisisce mediante la frequenza dei percorsi di cui al comma precedente, che adottano le nuove tecnologie digitali per lo svolgimento dell'insegnamento. La valorizzazione: avviene tramite assegnazione di una indennità, definita bonus didattica digitale, con natura di retribuzione accessoria e può essere assegnata anche all'istituzione scolastica nel suo complesso o a un team di docenti che partecipano congiuntamente a un progetto.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, l'insegnamento del *coding* è introdotto nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti, nel rispetto all'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo quadro con soggetti anche privati ma certificati che attivano specifici corsi di perfezionamento professionale e master finalizzati ad ampliare e sviluppare le specifiche tematiche connesse alla didattica digitale.

5. A decorrere dal 2021, gli educatori e i docenti, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, in istituti scolastici di ogni ordine e grado o sono inseriti in qualunque graduatoria per l'insegnamento nonché gli educatori della scuola dell'infanzia partecipano a corsi di formazione obbligatoria sulla didattica digitale.

6. Per le finalità di cui al presente articolo sono adottate misure per l'inserimento nei corsi di laurea per il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento di specifiche modalità formative finalizzate all'introduzione della metodologia didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado.

7. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) almeno 3 CPU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o *extra*-curricolare nelle metodologie e tecnologie della didattica generale e del *coding*»;

b) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) almeno 3 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o *extra*-curricolare nelle metodologie e tecnologie della didattica generale e del *coding*»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i CFU/CFA di cui ai commi 1, lettere b) e b-bis), e 2, lettere b) e b-bis), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma *extra-curricolare* e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.»

4. La formazione dei docenti di cui al presente articolo può essere effettuata esclusivamente da soggetti in possesso di specifiche competenze in materia di metodologia didattica digitale. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, con proprio decreto adotta, entro sessanta giorni; dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari l'accreditamento degli enti al fine della formazione dei docenti in materia di didattica digitale».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 80 milioni di euro.

28.0.23

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Insegnamento dell'educazione alimentare nei programmi scolastici)

1. Allo scopo di contrastare la diffusione dell'obesità infantile, è introdotto, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, l'insegnamento dell'educazione alimentare, come materia di studio obbligatoria.

2. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento dell'educazione alimentare, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum.

3. Lo studio dell'educazione alimentare, oltre alla normale didattica in aula, può comprendere attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite guidate presso centri di ricerca ed istituzioni.

4. L'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole ha l'obiettivo di coinvolgere insegnanti, studenti e genitori nella consapevolezza che squilibri ed eccessi alimentari determinano malattie degenerative e dismetabolismi.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il contenuto dei programmi di insegnamento dell'educazione alimentare.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione alimentare e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

7. all'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima.

9. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di monitoraggio dei risultati delle misure previste dalla legge medesima».

28.0.24[Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

Art. 28-**bis**.

(Gestione del contenzioso avverso il bando concorso dirigenti scolastici 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 Novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^o serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 80 ore con relativa prova finale non selettiva, volto all'immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un contenzioso avverso il succitato decreto.

2. Alla copertura delle attività di formazione si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

28.0.25[Angrisani, Granato, Floridia, Matrisciano, Mautone, Di Micco, La Mura, Gaudiano, Ricciardi, Vaccaro, Russo, Puglia, Botto](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Fondo sperimentale per il contrasto del sovraffollamento nelle prime classi degli istituti tecnici e professionali)

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, è istituito, in via sperimentale, un Fondo per il contrasto al sovraffollamento nelle prime classi degli istituti tecnici e professionali.

2. Il Fondo, di cui al comma 1, ha una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità della sperimentazione per il contrasto al sovraffollamento nelle prime classi degli istituti tecnici e professionali sulla base dei seguenti parametri e principi:

a) obbligo di formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria tecniche e professionali con un numero di alunni non superiore a 24, elevabile fino a 26 qualora residuino resti;

b) valutazione dei risultati conseguiti, raccolti e trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, dagli istituti interessati dalla sperimentazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

28.0.26[Rossomando](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

Art. 28-**bis**.

1. Al fine di rendere la società SOGESID S.P.A. strumentale alle esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero dello sviluppo economico, la stessa è trasferita mediante conferimento del

capitale sociale all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A. (di seguito INVITALIA S.P.A.) con corrispondente aumento di capitale sociale di quest'ultima. All'atto del trasferimento la società SOGESID S.P.A. assume la denominazione di INVITALIA AMBIENTE S.P.A.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge gli organismi di amministrazione della SOGESID S.P.A. sono sciolti. I nuovi organi societari sono nominati da Invitalia Spa nel rispetto della normativa vigente. L'amministratore delegato della società INVITALIA AMBIENTE S.P.A. è scelto tra i consiglieri di amministrazione su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Tutte le attività, le passività, i contratti, le convenzioni, il personale attualmente in capo a SOGESID S.P.A. continuano in capo alla società denominata Invitalia Ambiente Spa.

28.0.27

[Granato](#), [Angrisani](#), [Florida](#), [Matrisciano](#), [Russo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Istituzione del Fondo per le attività di formazione al sostegno didattico e istituzione dei percorsi di specializzazione per il personale docente per le attività di Sostegno)

1. Al fine di ridurre i contratti a tempo determinato stipulati in favori di docenti non specializzati e l'utilizzo di personale non specializzato per le attività di sostegno, garantendo altresì una maggiore continuità didattica ed educativa per gli alunni con disabilità, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i docenti dell'organico dell'autonomia utilizzati per le attività di insegnamento, potenziamento, organizzazione progettazione e coordinamento possono essere utilizzati, su richiesta, per le attività di sostegno, previo superamento di un apposito percorso di specializzazione.

2. Al fine di garantire le attività di formazione dei docenti di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di sostegno didattico, con regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità per l'attuazione, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, dei percorsi di specializzazione di cui al presente articolo, a partire dall'anno scolastico 2020/2021.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il "Fondo per le attività di formazione al sostegno didattico", con una dotazione annua di 15,11 milioni di euro a decorrere dal 2020.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.».

28.0.28

[Iori](#), [Errani](#), [Faraone](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Cerno](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Disposizioni in materia di infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale)

1. Allo scopo di potenziare, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno spazio dedicato delle infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico dalla "European Strategy Forum on Research Infrastructures" (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale è autorizzata la spesa di 4,8 milioni annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca nel senso definito dall'articolo 2, comma 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 da esso vigilate, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 209,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 300,2 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2021 e 2022».

28.0.29

Saccone

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

1. Allo scopo di potenziare, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno l'*hub* delle infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico nella *roadmap* della "European Strategy Forum on Research Infrastructures" (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale è autorizzata, a decorrere dal 2020, la spesa di 4,8 milioni annui, per un triennio, da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca nel senso definito dall'art. 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 da esso vigilate, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022," con le seguenti: "di 209,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 300,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,"».

28.0.30

Berardi

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-**bis**.

1. Allo scopo di assicurare la copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario collocato a riposo in applicazione della riforma della "quota 100", nonché allo scopo di corrispondere alle legittime attese di coloro che sono inclusi a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato, è accantonato, distinto per tipologia, per classe di concorso e per provincia, un numero, di posti pari a quelli rimasti vacanti e disponibili successivamente alla chiusura delle procedure di formalizzazione dell'organico, di attuazione della mobilità territoriale e professionale e di immissione in ruolo del personale docente in riferimento all'anno scolastico 2019-2020. Il suddetto numero di posti accantonati sarà sottratto a tutte le operazioni di mobilità e di nomina in ruolo relative all'anno scolastico 2020-2021 e sarà attribuito con decorrenza giuridica 2019/20 e decorrenza economica 2020/21 a coloro che avevano titolo alla nomina in ruolo già in relazione all'anno scolastico 2019/20».

28.0.31

Marilotti, Angrisani, De Lucia, Fenu

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Istituzione del Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento)

1. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, insulari e periferiche, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, nonché di garantire il buon esito del processo formativo degli studenti e della continuità didattica, e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, Università e ricerca, il "Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, prevedendo:

a) deroghe alla chiusura e all'accorpamento di istituti scolastici in zone montane, insulari e periferiche rispetto alle vigenti normative sul numero di alunni per classe e sulle "pluriclassi";

b) l'introduzione di forme di premialità per i docenti che insegnano in zone montane o periferiche e che abbiano accumulato un'anzianità di almeno tre anni;

c) la promozione di un piano di formazione straordinaria per i docenti di sostegno destinati alle zone montane, insulari e periferiche a supporto della continuità didattica.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

28.0.32

[Sbrollini](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Inserimento dell'educazione motoria nelle primarie)

1. Al fine di garantire il valore educativo dell'attività motoria è istituita, con modalità stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la figura professionale del docente di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria.

2. L'attività promossa dal docente di educazione fisica e sportiva è finalizzata a:

- a) favorire l'integrazione dell'educazione fisica e sportiva nell'ambito del curriculum della scuola primaria, affiancando e sostenendo l'insegnante di classe e non sostituendosi totalmente ad esso;
- b) proporre l'esperienza motoria e corporea come veicolo prioritario per la strutturazione delle capacità cognitive indispensabili ai processi di conoscenza e di interiorizzazione dei saperi;
- c) promuovere la pratica motoria e sportiva affinché diventi una sana consuetudine di vita, volta a creare una consolidata abitudine al movimento e al benessere fisico e mentale che ne deriva;
- d) esaltare il valore educativo dello sport nei suoi aspetti di crescita comportamentale e sociale, per vivere e condividere esperienze significative di relazione e di integrazione;
- e) operare per lo sviluppo di un corretto concetto di competizione, volto al superamento dei propri limiti e al miglioramento delle proprie potenzialità;
- f) offrire l'opportunità di partecipare ad attività motorie e di gioco sport a tutti gli alunni che non praticano attività sportive al di fuori dell'ambito scolastico.

3. Per l'esercizio della professione di docente di educazione fisica e sportiva è necessario essere in possesso del diploma di laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, ovvero del diploma degli ex istituti superiori di educazione fisica (ISEF), equiparato ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136. Il personale che esercita la professione di docente di educazione fisica e sportiva è formato attraverso corsi organizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'eventuale collaborazione del CONI.

4. L'organico costituito dal personale che esercita la professione di docente di educazione fisica e sportiva è costituito nella misura di un docente ogni 11 classi con un monte ore pari a ventidue ore settimanali più due di programmazione da articolarsi in attività di:

- a) insegnamento frontale;
- b) organizzazione e gestione di manifestazioni e di gare sportive anche per reti di scuole;
- c) partecipazione ai consigli di classe;
- d) partecipazione alle riunioni degli altri organi collegiali dell'istituzione scolastica;
- e) valutazione degli alunni.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il 2020 e di 250 milioni a decorrere dal 2021».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2021.

28.0.33

[Mollame](#), [Agostinelli](#), [Puglia](#), [Granato](#), [Matrisciano](#), [Russo](#), [Botto](#), [De Bonis](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Fondo per la promozione e l'ammodernamento degli Istituti agrari)

1. Per garantire il successo formativo degli studenti e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca, è istituito un Fondo per gli istituti tecnici e professionali, agrari con dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Il Fondo, di cui al comma 1, è finalizzato in particolare alla promozione e all'ammodernamento degli Istituti agrari, di cui s'intendono incentivare le iscrizioni, favorendo il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico e sostenendo in particolare:

a) gli Istituti Agrari con annesse Aziende agrarie, quali modelli di possibili forme di Alternanza Scuola Lavoro;

b) le Università agrarie affinché, quali Enti certificatori, possano stipulare convenzioni per intraprendere percorsi di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) che costituiscano crediti formativi;

c) gli Istituti tecnici superiori (ITS) con percorsi specialistici in agraria;

d) le collaborazioni con il Collegio nazionale degli agrotecnici e il Collegio nazionale dei periti agrari;

e) la collaborazione e il supporto della Rete nazionale degli istituti agrari.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e di concerto con la Rete nazionale degli Istituti agrari, sono definiti i criteri di utilizzo e di ripartizione nonché le modalità di accesso, da parte degli istituti agrari al Fondo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

28.0.34

Iori, Verducci, Granato, Manca

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Istituzione delle figure dei pedagoga scolastico e dell'educatore scolastico)

1. Al fine di affrontare la crescente complessità delle relazioni educative, prevenire le forme di difficoltà scolastiche, di disagio e di abbandono, con particolare riferimento a fenomeni quali la violenza, il bullismo, il *cyberbullismo*, nonché di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità degli studenti con il sostegno alle capacità educative dei genitori e degli insegnanti, sono istituite per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le figure del pedagoga scolastico e dell'educatore scolastico.

2. Il pedagoga scolastico, nell'ambito delle finalità inclusive della scuola e, in particolare, nell'elaborazione e realizzazione del Piano Annuale per l'Inclusività (PAI), svolge una funzione di coordinamento delle azioni formative intraprese dall'istituzione scolastica, in coerenza con le rispettive determinazioni dei competenti organi collegiali. Nel suo ruolo scolastico, il pedagoga si pone a supporto dell'istituzione scolastica e fa riferimento al dirigente scolastico, al quale risponde direttamente del suo operato. Il pedagoga fornisce al collegio dei docenti, alle sue articolazioni ed ai singoli docenti, alle famiglie degli alunni e ai rappresentanti degli enti pubblici e privati impegnati nelle azioni educative, supporto, orientamento, indicazioni operative per una piena inclusione di ciascun alunno e per favorire al massimo il percorso formativo, anche in linea con gli attuali orientamenti dell'Unione europea in materia di rinnovamento ed efficacia dei sistemi nazionali d'istruzione e di formazione dei paesi membri. Il pedagoga scolastico è reclutato mediante concorso pubblico. Il requisito d'accesso al concorso pubblico è la laurea quadriennale in pedagogia o la laurea magistrale nelle classi LM 50, LM 57, LM 85, LM 93 o le lauree previste dall'articolo 1, comma 595, della legge 27 dicembre 2017, 205.

3. Al fine di favorire la crescita e il benessere degli studenti e di assicurare un buon contesto educativo in cui potenziare lo sviluppo della comunità educante, l'educatore scolastico collabora con i docenti per accompagnare i percorsi didattici stabiliti collegialmente, garantendo percorsi utili ad affrontare le difficoltà dei singoli e migliorare le dinamiche relazionali del gruppo classe, proponendo azioni educative formali e informali, per i docenti, gli studenti e i genitori. L'educatore scolastico, nell'ambito delle finalità inclusive della scuola, accompagna le relazioni tra e con gli insegnanti, i genitori degli studenti e gli studenti, al fine di favorire lo sviluppo delle interazioni educative. L'educatore scolastico è reclutato mediante concorso pubblico. Il requisito d'accesso al pubblico

concorso è la laurea in Scienze dell'educazione (LI9) o il possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico come stabilito dall'articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017,205.

4. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 198 milioni di euro per l'anno 2020, di 289 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 359 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 324 milioni di euro per l'anno 2025 e di 405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.0.35 (testo 2)

[Verducci, Iori, Manca](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Disposizioni in materia di reclutamento di giovani ricercatori)

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.

2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «11 milioni di euro per l'anno 2020, 135 milioni di euro per l'anno 2021 e 235 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

28.0.35

[Verducci, Iori, Manca](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Disposizioni in materia di reclutamento di giovani ricercatori)

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 18,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 118 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui

all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.

2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 191,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 195 milioni di euro per l'anno 2025 e di 276 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.0.36

Verducci, Iori

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Disposizioni in materia di reclutamento di giovani ricercatori)

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.

2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli obiettivi di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, di 215 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 331 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.0.37 (testo 2)

Russo

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Disposizioni in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, è incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

2. Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni dell'AFAM dagli effetti attuativi della *no tax area* di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della sopra citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico è rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.

4. Gli incarichi d'insegnamento, di cui al comma 3, non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento, di cui al comma 3, non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 202,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 293,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 363,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 328,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 399,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.0.37

Russo

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Disposizioni in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, è incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

2. Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni dell'AFAM dagli effetti attuativi della *no tax area* di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della sopra citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis* del decreto

legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.

4. Gli incarichi d'insegnamento, di cui al comma 3, non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento, di cui al comma 3, non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 *sono sostituite dalle seguenti:* di 202,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 293,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 363,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 328,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 399,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».

28.0.38

[Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Fondo per le gite a carattere ambientale)

1. Al fine di promuovere la cultura dell'ambiente nelle scuole primarie e secondarie e contribuire a sviluppare negli studenti il senso di responsabilità e di rispetto della natura, è istituito presso il Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca un fondo, di seguito denominato "Fondo per le gite a carattere ambientale", con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi alle scuole che, all'interno delle ore previste per le gite scolastiche prevedano nel loro percorso formativo attività volte al mantenimento, alla conservazione e alla tutela dell'ambiente naturale, solte dagli studenti attraverso attività di conservazione delle aree boschive dei parchi, di messa in sicurezza dei sentieri, di rimozione dei rifiuti nei parchi cittadini, regionali e nazionali, nelle aree marine protette e non protette.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo.».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.0.39

[Giro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

1. All'articolo 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972 n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1982, n. 485, dopo le parole: "confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL" sono aggiunte le seguenti: "o rappresentative ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

28.0.40

[Carbone](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-**bis**.

1. All'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 dopo il comma 7, inserire il seguente:

"8. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato presso le istituzioni paritarie parificate."».

28.0.41

[Berardi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-**bis**.

1. Il personale docente delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle predette istituzioni, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2019-20 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali ad esaurimento, per titoli ed esami e per titoli, e di quelle di cui ai commi 653 e 655 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il piano assunzionale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, è applicato, in caso di vacanza nelle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti e in subordine ad esse, anche alle redigendo graduatorie nazionali di cui al presente comma. Il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, prevede espresse clausole di salvaguardia per il personale che, all'atto dell'entrata in vigore del predetto Regolamento, sia ancora inserito in una delle graduatorie nazionali vigenti a quella data.».

28.0.42

[Lonardo, Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di finanziamento del sistema integrato scolastico)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali e garantisce la libertà di scelta educativa in un pluralismo scolastico nel rispetto della Costituzione e della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni relative alle istituzioni scolastiche si intendono riferite a tutte le scuole pubbliche, statali e paritarie, ai sensi della presente legge";

b) al comma 2, le parole: "di cui ai commi 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-**bis**. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76";

d) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalla normativa dell'Unione europea";

e) al comma 4, lettera h), dopo le parole: "che rispettino" sono inserite le seguenti: ", quali condizioni minime,";

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4.1. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e della presente legge.

4.2. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera j), fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato.

4.3. Le modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

g) dopo il comma 4-**bis** sono inseriti i seguenti:

"4-ter. Le istituzioni di cui alla presente legge, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente, purché provvisto dei relativi titoli scientifici e professionali, ovvero ricorrere a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

4-quater. Ai docenti di scuole paritarie che passino, per effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Agli stessi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole paritarie."

h) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Al fine di cui al comma 6, il controllo è effettuato a rotazione su base regionale e deve accertare la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché la corrispondenza al piano triennale dell'offerta formativa ai sensi della legislazione vigente in materia, la regolarità contabile, la pubblicità dei bilanci, nonché il rispetto dei contratti di lavoro per il personale delle scuole paritarie.

6-ter. Sono sottoposte annualmente a controllo le scuole paritarie che presentino un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali ed intermedie.

6-quater. A seguito dell'accertamento di gravi violazioni inerenti al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, gli uffici scolastici regionali, previo contraddittorio con l'istituzione scolastica interessata, concedono un termine di massimo due anni per la regolarizzazione della relativa posizione. Solo a seguito del permanere delle violazioni accertate, l'ufficio provvede alla revoca della parità.

6-quinquies. Alle scuole paritarie è riconosciuto un contributo di importo pari al costo *standard* per studente di cui al comma 6-sexies per ogni studente regolarmente iscritto.

6-sexies. Per "costo *standard* per studente" si intende la quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, quantificata ai sensi della tabella 1 allegata alla presente legge. Il costo *standard* per studente è determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti *internet* istituzionali dei citati Ministeri.

6-septies. Le scuole paritarie che ne facciano richiesta stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apposite convenzioni triennali rinnovabili, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 6-quinquies. Le condizioni, le modalità e i requisiti per la stipula delle convenzioni sono definiti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6-octies. L'assegnazione del contributo ai sensi del comma 6-quinquies è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, su ordine della direzione generale competente.

6-novies. I singoli istituti scolastici possono stipulare convenzioni con gli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. I contributi ricevuti non sono cumulabili con il contributo di cui al comma 6-quinquies che è conseguentemente ridotto di quota parte.

6-decies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere previste convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole scuole ai fini della promozione della eccellenza e del recupero sociale, culturale e artistico del territorio.

6-undecies. Le scuole paritarie che ricevono il contributo di cui al comma 6-quinquies possono chiedere una retta simbolica alle famiglie degli iscritti a copertura del servizio mensa e doposcuola non contemplato nella quota del costo *standard* per studente.

6-duodecies. Con le medesime modalità di cui al comma 6-septies, le scuole paritarie stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una convenzione che impegna le parti come segue:

a) la scuola si impegna a rispettare e a mantenere i requisiti per la parità:

- 1) rendendo pubblico il bilancio annuale corredato da nota illustrativa mediante la piattaforma *online* predisposta dal Ministero dell'istruzione e della ricerca sul proprio sito *internet*;
- 2) rendendo pubblici i *curriculum vitae* dei docenti;
- 3) rendendo pubblico il piano dell'offerta formativa e il piano di miglioramento (PdM);
- 4) favorendo i controlli da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca necessari per la verifica dei requisiti della parità e del corretto impiego dei contributi;

b) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna ad effettuare controlli periodici presso le scuole paritarie convenzionate allo scopo di:

- 1) verificare la permanenza dei requisiti parità;
- 2) verificare la valutazione della scuola;
- 3) verificare i rendimenti scolastici;
- 4) verificare la rendicontazione dell'utilizzo del contributo di cui al comma 6-*quinquies*;
- 5) revocare la convenzione per mancato adempimento degli obblighi scolastici dopo il secondo richiamo e per la mancata messa in regola di questa.

6-*terdecies*. Alle scuole paritarie che pur avendo i requisiti per la parità e la conseguente equipollenza dei titoli degli studenti ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione rifiutano di stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non spetta alcun contributo. In tal caso la retta è completamente a carico delle famiglie."

2. Alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunta, in fine, la tabella 1 allegata alla presente legge.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allegato (*articolo 1, comma 2*)«Tabella 1
(articolo 1, comma 6-*sexies*)

Quantificazione del costo *standard* per studente in alcune tipologie di scuola

Tipologia di scuola	Classe senza alunni disabili		Classe con alunno disabile	
	Famiglia non bisognosa	Famiglia bisognosa	Famiglia non bisognosa	Famiglia bisognosa
Scuola dell'infanzia efficiente (più di 3 sezioni)	3.201,73	4.573,91	3.758,71	5.369,58
Scuola dell'infanzia non efficiente (fino a 3 sezioni)	2.881,56	4.116,52	3.382,84	4.832,63
Scuola primaria efficiente (più di 5 classi)	3.395,84	4.851,19	3.952,81	5.646,87
Scuola primaria non efficiente (fino a 5 classi)	3.056,25	4.366,07	3.557,53	5.082,18
Scuola sec. di I grado efficiente (più di 3 classi)	4.878,23	6.968,90	5.494,33	7.849,04
Scuola sec. di I grado non efficiente (fino a 3 classi)	4.390,41	6.272,01	4.944,90	7.064,14
Biennio Liceo scientifico efficiente (più di 5 classi)	4.300,51	6.143,58	4.948,39	7.069,13
Biennio Liceo scientifico non efficiente (fino a 5 classi)	3.870,46	5.529,22	4.453,55	6.362,21
Triennio Liceo scientifico efficiente (più di 5 classi)	4.516,47	6.452,10	5.164,35	7.377,64
Triennio Liceo scientifico non efficiente (fino a 5 classi)	4.064,82	5.806,89	4.647,91	6.639,88
Biennio Liceo classico efficiente (più di 5 classi)	4.300,50	6.143,58	4.948,38	7.069,12
Biennio Liceo classico non efficiente (fino a 5 classi)	3.870,45	5.529,22	4.453,54	6.362,21
Triennio Liceo classico efficiente (più di 5 classi)	4.588,45	6.554,93	5.236,33	7.480,47
Triennio Liceo classico non efficiente (fino a 5 classi)	4.129,61	5.899,44	4.712,70	6.732,42
Biennio Liceo linguistico efficiente (più di 5 classi)	4.300,50	6.143,58	4.948,38	7.069,12
Biennio Liceo linguistico non efficiente (fino a 5 classi)	3.870,45	5.529,22	4.453,54	6.362,21
Triennio Liceo linguistico efficiente (più di 5 classi)	4.516,47	6.452,09	5.164,34	7.377.63
Triennio Liceo linguistico non efficiente (fino a 5 classi)	4.064,82	5.806,88	4.647,91	6.639,87

28.0.43

Rufa, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Dopo l'**articolo**, inserire i seguentiI:

«Art. 28-**bis**.

(Modifica dell'Articolo 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30)

1. Sostituire l'Articolo 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 con il seguente:
- "Art. 65. - 1. In deroga all'Articolo 64 del presente Codice e all'Articolo 34 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica, del 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università, con un ente pubblico di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente nell'ambito dello svolgimento di attività di ricerca, ovvero con un Istituto di ricovero e

cura a carattere scientifico, l'inventore comunica la sua invenzione all'amministrazione da cui dipende, la quale ha facoltà di chiedere il relativo brevetto entro 6 mesi dalla comunicazione purché si impegnino a valorizzare l'invenzione.

E' data comunque facoltà all'inventore di depositare la domanda di brevetto entro il medesimo termine di 6 mesi. Qualora nel detto termine viene esercitata l'opzione, l'inventore è comunque tenuto ad effettuare il trasferimento della domanda all'amministrazione;

2. Le amministrazioni indicate al comma 1 si dotano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di pianificazioni idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai propri ricercatori;

3. All'inventore spetta un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte nonché del contributo che questi ha ricevuto dalle amministrazioni di cui al comma 1. Spetta all'inventore il diritto di chiedere il brevetto se, decorso il termine di cui al comma 1, le amministrazioni indicate non abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto. L'inventore acquisisce automaticamente il diritto di sfruttare gratuitamente l'invenzione e di esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi, qualora le amministrazioni entro 2 anni dalla concessione non ne abbiano iniziato lo sfruttamento;

4. Spetta all'inventore il diritto di prelazione per l'acquisto del brevetto qualora le amministrazioni indicate nel presente articolo decidessero, una volta depositato il brevetto, di venderlo sul mercato;

5. Qualora l'Università, l'Amministrazione, l'Ente di ricerca ovvero l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, entro i termini di priorità previsti dall'Articolo 28-*quinques*, si dichiarino non interessate a eventuali estensioni all'estero del brevetto, spetta all'inventore il diritto di decidere su eventuali estensioni;

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni previste nel comma 1 di appartenenza del ricercatore".

Art. 28-**ter**.

(Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30)

1. Il comma 3 dell'articolo 38 del Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora il disegno o il modello venga creato nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64. Qualora il rapporto di lavoro intercorra con una delle amministrazioni indicate nell'articolo 65, comma 1, si applica l'articolo 65".

Art. 28-**quater**.

(Modifica all'articolo 89 decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30)

1. Il comma 2 dell'articolo 89 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64. Qualora il rapporto di lavoro intercorra con una delle amministrazioni indicate nell'articolo 65, comma 1, si applica l'articolo 65".

Art. 28-**quinques**.

(Modifica all'articolo 111 del codice)

1. Il comma 2 dell'articolo 111 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64. Qualora il rapporto di lavoro intercorra con una delle amministrazioni indicate nell'articolo 65, comma 1, si applica l'articolo 65"».

28.0.44

[Faraone](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Incremento ore percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

1. I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, come ridenominati dall'articolo 1, comma 784 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, con effetti dall'esercizio finanziario 2020, sono attuati per una durata complessiva:

a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali e nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli Istituti tecnici;

b) non inferiore a 200 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 18,8 milioni nel 2020 e di 56,5 milioni a decorrere dal 2021 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,».

28.0.45

[Berardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

1. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 e il comma 333 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.46

[Berardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

1. È soppresso l'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguentemente le Università possono continuare ad attuare per l'a.a. 2020/2021 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1.

A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».

28.0.47

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi disciplinati dalle specifiche disposizioni vigenti, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti Legge 13/13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto.

2. Ogni associazione potrà erogare i detti servizi per un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale».

28.0.48

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

1. All'articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, dopo il comma 5-*quater* è inserito il seguente:

"5-*quinques*. I soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, sono immessi in ruolo a decorrere dal 1° gennaio 2020, con la qualifica di collaboratore scolastico, con le modalità e la procedura prevista dal predetto articolo 1.

5-*sexies*. Per le finalità di cui al comma 5-*quinquies*, le risorse previste dall'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sono incrementate a decorrere dal 2020 di 4.679.000 di euro e l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione Siciliana è aumentato di 119 unità".»

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 4.679.000;

2021: - 4.679.000;

2022: - 4.679.000.

28.0.49

[Faraone](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*.

1. All'articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, dopo il comma 5-*quater* è inserito il seguente:

"5-*quinques*. I soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1 comma 622, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, sono immessi in ruolo a decorrere dal 1° gennaio 2020, nei limiti dei 45 posti attualmente accantonati, con la qualifica di collaboratore scolastico, con le modalità e la procedura prevista dal predetto articolo 1.

5-*sexies*. Per le finalità di cui al comma 5-*quinquies*, le risorse previste dall'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sono incrementate di euro 1.283.650 a decorrere dal 2020"».

28.0.50

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*.

1. I finanziamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 43 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ulteriormente confermati per il settennio 2021-2027 nel limite annuale già previsto dalle citate disposizioni e relative delibere CIPE attuative. All'onere complessivo si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, all'uopo utilizzando anche economie derivanti dalla riprogrammazione o cancellazione di interventi precedentemente finanziati. Il CIPE con propria delibera, dà esecuzione alla presente disposizione in coerenza con la disciplina dettata dalla propria delibera n. 34 del 1° agosto 2017, attuati va della richiamata disposizione legislativa».

28.0.51

[Rossomando](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-*bis*.

(Disposizioni relative all'autorità di regolazione in materia di sicurezza nucleare - Procedura di infrazione 2018/2021)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "delle Direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 2, comma 4, della legge 14.11.1995, n. 481";

b) all'articolo 6:

- 1) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole "La Consulta esprime parere obbligatorio" sono aggiunte le seguenti "e vincolante";
- 2) al comma 8, primo periodo, le parole "nel limite massimo di" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "pari ad almeno";
- 3) al comma 11, è soppresso l'ultimo periodo, da "Per quanto non specificamente previsto" a: "n. 41";
- 4) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma: "15-*bis*. Le risorse finanziarie del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale di cui al comma 15 sono versate annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze direttamente a IS1N con corrispondente riduzione del contributo annuale dello Stato a favore di ISPRA".
- 5) il comma 14 è sostituito dal seguente: "Il regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN e le relative modifiche sono approvati dal Direttore previo parere vincolante della Consulta".

2. Resta fermo il trattamento economico del personale previsto dall'articolo 6, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 45 del 2014, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

28.0.52

[Rossomando](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

1. All'articolo 6, comma 15, ultimo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54, così come introdotto dall'articolo 2, comma 2 lettera g) del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, sostituire le parole: "3,81 milioni di euro" con le seguenti: "5 milioni di euro".

28.0.53

[Manca, Iori, Verducci](#)

*Dopo l'**articolo 62**, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Comandi di docenti e dirigenti scolastici presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze)

1. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: -;
2021: - 2.500.000;
2022: - 4.500.000.

28.0.54

[Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis*. All'articolo 1, comma 330, della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190, le parole: "2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022"».

28.0.55

[Berardi](#)

*Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

1. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso il comma 331 dell'articolo 1».

28.0.56

[Ferrero, Tosato, Faggi, Rivolta, Zuliani, Pianasso](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Docenti di sostegno)

1. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità di cui al comma 1».

Consequentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «81 milioni di euro per l'anno 2020».

28.0.57

[Gallone, Papatheu, Berardi, Berutti, Alfredo Messina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire i seguenti:

«Art 28-**bis**.

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale)

1. Al fine di sviluppare la cultura ambientale negli studenti, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 1, comma 7, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è introdotto l'insegnamento dell'educazione ambientale nell'attività didattica delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.

2. Lo studio dell'educazione ambientale, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, è inteso come processo formativo attraverso il quale si acquisisce consapevolezza dei diritti e dei doveri del cittadino, in quanto appartenente a una comunità, con l'obiettivo di sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, sulla base dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle norme dell'Unione europea e dal diritto internazionale.

Art. 28-**ter**.

(Disciplina dell'insegnamento dell'educazione ambientale)

1. L'insegnamento dell'educazione ambientale è parte integrante dei programmi e costituisce materia obbligatoria per tutti gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.

2. L'insegnamento dell'educazione ambientale è articolato su un orario di almeno due ore settimanali, fatta salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell'attività didattica in relazione alle particolari esigenze di ognuno.

3. Lo studio dell'educazione ambientale, oltre alla normale didattica in aula, comprende attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite guidate volti a far conoscere l'importanza del patrimonio naturale e paesaggistico.

4. L'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole ha l'obiettivo di coinvolgere insegnanti, studenti e genitori nella consapevolezza di appartenere a una comunità che deve essere ispirata ai principi della legalità, della solidarietà e del rispetto della natura, accrescendo la loro partecipazione alla tutela e alla valorizzazione della cosa pubblica.

Art. 28-**quater**.

(Formazione dei docenti abilitati all'insegnamento dell'educazione ambientale)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione ambientale e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

2. Per la formazione dei docenti di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, inserisce la didattica dell'educazione ambientale nei programmi dei corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, in conformità alle finalità di cui agli articoli 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*.

Art. 28-**quinquies**.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di garantire la formazione del personale docente di educazione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28-**sexies**.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 8-*bis* a 8-*quinqüies*, si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità di monitoraggio dei risultati delle misure previste dalla legge medesima.».

28.0.58

[Berardi](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'a.s. 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto».

28.0.59

[Berardi](#)

*Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

1. All'articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: "All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola: "docente" aggiungere: ", del personale educativo e ata"; dopo le parole: "di ruolo", aggiungere: "e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata". Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'assegnazione a partire dal 2019 dei 200 milioni già stanziati per l'erogazione del bonus per valorizzare il merito". Conseguentemente, sono abrogati i commi 126, 127 e 128, dell'articolo 1 della suddetta legge, fatto salvo l'utilizzo del fondo ivi stanziati.».

28.0.60

[Berardi](#)

*Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 10-*bis* della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: "Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2020, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo"».

28.0.61

[Augussori](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Contributi alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)

1. Il fondo di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

28.0.62

[Lonardo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-**bis**.

1. Il cinquanta per cento delle risorse annue di cui all'articolo 1, comma 121 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è destinato tramite gara pubblica alla copertura dei costi di ideazione, costruzione e mantenimento di "*facilities* nazionali HT" e delle spese di mobilità dei ricercatori di Università, IRCCS e Enti pubblici di ricerca dalle loro sedi ad Arexpo di Milano, oltre che dei costi delle parti progettuali svolte all'esterno.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della salute da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti stabilendo le modalità con cui devono essere erogate le medesime risorse.».

28.0.63

[Rauti](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui alla Parte II della presente legge».

28.0.64

[Ferro](#), [Testor](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-*bis*.

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui alla Parte II della presente legge».

28.0.65

[Toffanin](#), [Binetti](#), [Rizzotti](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Modena](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro».

Conseguentemente, ridurre tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

28.0.66[Berardi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-*bis*.

1. All'articolo 58, comma 1, lettera *m*), punto 3), di modifica dell'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n: 59, sostituire la parola: "quattro" con la parola: "due"».

28.0.67[Berardi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-*bis*.

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, lettera *a*) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, aggiungere le seguenti parole: "e l'articolo 15, comma 7".

2. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

3. All'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "2018/2019" aggiungere le seguenti: "e successivi", e sostituire le parole ove ricorrono: "30 giugno 2019" con: "30 giugno dell'anno scolastico in cui è emanata la sentenza definitiva"».

28.0.68

[Iori](#), [Granato](#), [Sbrollini](#), [Laniece](#), [Cangini](#), [Verducci](#), [Rampi](#), [Manca](#), [Montevecchi](#), [Angrisani](#), [Vanin](#), [De Lucia](#), [Corrado](#), [Russo](#), [Marilotti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*.

(*Coordinatori di struttura educativa*)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto."».

28.0.69[Berardi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-*bis*.

1. Al comma 2, dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, alla fine del testo è inserito il seguente testo: "in base a quanto richiesto nel PEI, in deroga ai vincoli sulla determinazione annuale complessiva degli organici. Conseguentemente è soppresso il comma 2-*bis* dell'articolo 6"».

28.0.70[Biti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*.

(*Via italiana al "sistema duale" di alternanza scuola-lavoro*)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022".

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"».

28.0.71

[Biti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Via italiana al "sistema duale" di alternanza scuola-lavoro)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

28.0.72

[Berardi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-**bis**.

1. All'allegato b) di cui all'articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola: "infanzia" aggiungere le seguenti parole: ", primaria e secondaria"».

28.0.73

[Stabile, Rizzotti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Stabilizzazione precari IRCCS e IZS)

1. All'articolo 1 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 422, sostituire le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", con le seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, dopo le parole: "424 a 434,", sostituire le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" con le seguenti parole: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,";

c) al comma 424:

1) dopo le parole: "di ricerca, personale" aggiungere le parole: "afferre alla sola area di ricercatori";

2) dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" aggiungere le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" aggiungere le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 426, sostituire ovunque ricorrano le parole: "cinque anni" con le parole: "tre anni";

f) al comma 427:

1) dopo le parole: "il personale" aggiungere le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

2) sostituire la parola: "cinque" con la parola: "tre";

g) al comma 428 dopo le parole: "a tempo indeterminato" sostituire le parole: "nei ruoli con le parole: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto";

h) al comma 429 sostituire la parola: "quinquennio", con la parola: "triennio".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ?Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

28.0.74

[Giro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Modifica all'articolo 1, comma 654 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1 All'articolo 1, comma 654 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, Il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio."».

28.0.75

[Toffanin, Floris, Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Modifiche al decreto legge del 12 luglio 2018, n.87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96)

1. All'articolo 4, comma 1-*quinquies*, lettere a) e b), del decreto-legge del 12 luglio 2018, n.87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "istituzioni scolastiche statali" aggiungere le seguenti: "e paritarie"».

28.0.76

[Verducci, Iori, Rampi, Manca](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese, è costituito il "Fondo per il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Giovani" di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con una dotazione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022.».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 500.000;

2021: - 500.000;

2022: - 500.000.

28.0.77

[Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato per gli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Le risorse di cui al comma 1 individuate in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sono stanziare a valere sul Fondo per le politiche giovanili istituito, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006 e successive modificazioni.
3. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese, è istituito altresì il fondo, da erogare direttamente al Consiglio Nazionale dei Giovani istituito con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il suo funzionamento, con una dotazione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

28.0.78

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato per gli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Le risorse di cui al comma 1 individuate in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sono stanziare a valere sul fondo per le politiche giovanili istituito, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge 223/2006 e successive modificazioni.
3. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese, è istituito altresì il fondo, da erogare direttamente al Consiglio Nazionale dei Giovani istituito con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il suo funzionamento, con una dotazione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

28.0.79

[Casini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato per gli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Le risorse di cui al comma 1 individuate in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sono stanziare a valere sul Fondo per le politiche giovanili istituito, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto- legge n. 223 del 2006 e successive modificazioni.
3. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese, è istituito altresì il fondo, da erogare direttamente al Consiglio Nazionale dei Giovani istituito con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il suo funzionamento, con una dotazione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

28.0.80

[Nencini](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato per gli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 individuate in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, sono stanziare a valere sul Fondo per le politiche giovanili istituito, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006 e successive modificazioni.

3. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese, è istituito altresì il fondo, da erogare direttamente al Consiglio Nazionale dei Giovani istituito con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il suo funzionamento, con una dotazione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

28.0.81

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato per gli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 individuate in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sono stanziare a valere sul Fondo per le politiche giovanili istituito, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006 e successive modificazioni.

3. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese, è istituito altresì il fondo, da erogare direttamente al Consiglio Nazionale dei Giovani istituito con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il suo funzionamento, con una dotazione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

28.0.82

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

(Incremento delle risorse per borse di studio per specializzazione medica)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:

"521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 45 milioni di euro per l'anno 2021, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 191 milioni di euro per l'anno 2020, di 260 milioni di euro per l'anno 2021, di 236 milioni di euro per l'anno 2022, di 283 milioni di euro, per l'anno 2023, di 275 milioni di euro per l'anno 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

28.0.83

[Faraone](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

1. Alla legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 760 lettera b), le parole: "Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono abrogate».

28.0.84

[Nannicini](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 28-**bis**.

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole da: "anche mediante il coinvolgimento" fino a: "a legislazione vigente" sono sostituite dalle seguenti: "della durata almeno 300 ore per accrescere la sua possibilità di trovare un'occupazione anche in un settore diverso da quello in cui ha maturato esperienza o con più alte opportunità di inserimento lavorativo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative, gli standard e le modalità di rimborso per le attività svolte dagli enti di formazione di cui alla presente disposizione. Per i fini di cui al presente comma è stanziata una cifra pari a 303.750.000 per l'anno 2020 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria per l'anno 2020".».

29.1

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Sopprimere l'articolo.

29.2

[Verducci](#), [Iori](#)

Sopprimere l'articolo.

29.3

[Verducci](#), [Iori](#), [Manca](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 29.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Enti pubblici di ricerca, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'articolo 7";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma delle spese, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, per rapporti di lavoro subordinato a carico del Fondo di finanziamento ordinario degli enti e delle istituzioni di ricerca, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204";

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato automaticamente per evitare la diminuzione del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Agli oneri conseguenti al suddetto adeguamento si provvede a valere sulle risorse di bilancio di ciascun ente pubblico di ricerca garantendo, in ogni caso, il rispetto della percentuale prevista dal comma 2 e dell'equilibrio di bilancio"».

29.4

[Verducci, Iori](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9.», al comma 5, sostituire le parole: «, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite», con le seguenti: «automaticamente per evitare la diminuzione del valore medio pro-capite».

29.5

[Saponara, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Gli enti inseriti nell'articolo 1 nonché quelli indicati nell'articolo 19 comma 4 del decreto legislativo n. 218 del 2016, costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale. In apposita sezione del Comparto è inserito il personale contrattualizzato delle Università Statali, in base agli accordi tra Aran e Confederazioni Rappresentative. La dirigenza degli enti di cui al presente comma e delle Università Statali è inserita in apposita sezione nell'area contrattuale della dirigenza dei Ministeri, come definita dagli appositi accordi tra Aran e Confederazioni rappresentative».

29.6

[Verducci, Iori](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di conseguire le procedure per il superamento del precariato ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli Enti Pubblici di Ricerca, il fondo di finanziamento di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Il criterio per l'attribuzione delle risorse è il medesimo stabilito dall'articolo 1, comma 670, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Al suddetto fondo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

29.0.1

[Ferrero, Tosato, Faggi, Rivolta, Zuliani, Pianasso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-**bis**.

1. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

29.0.2

[D'Alfonso, Fenu](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-**bis**.

(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, nonché i compiti relativi alla definizione e al rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione di ciascuna delle predette procedure";

2) *al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:*

"e-bis) cura e accerta il rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice nei termini dallo stesso prefissati";

3) *dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

"5-bis. L'ANAC con proprie linee guida definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP relativi alla definizione e al rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, nonché i criteri e le modalità per la definizione da parte del RUP dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure.";

4) *dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:*

"La stazione appaltante, allo scopo di garantire il rispetto dei termini perentori fissati per l'avvio e la conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura operativa a supporto del RUP. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per il personale della struttura operativa a supporto del RUP e per il personale della pubblica amministrazione coinvolto nelle procedure, al fine di accelerare e rendere certi i termini perentori di conclusione delle stesse"».

29.0.3

[D'Alfonso](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-**bis**.

(Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il presente comma si applica all'atto della liquidazione del compenso professionale, e non al momento dell'affidamento dell'incarico. Nel caso di pendenze contributive la liquidazione del compenso avverrà secondo la previsione di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010"».

29.0.4

[D'Alfonso, Fenu](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-**bis**.

(Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

1. Sostituire il comma 2, con il seguente:

"2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo, entro sessanta giorni dalla data di sua approvazione, estendibili a novanta giorni per motivate ragioni da parte del responsabile della procedura, nonché uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico. In caso mancata attivazione da parte del soggetto responsabile entro i predetti termini, l'organo collegiale competente di riferimento nomina, entro i successivi sessanta giorni, un commissario *ad acta* per l'adempimento del bando di gara"».

29.0.5

[Morra, Granato, Puglia](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-**bis**.

(Modifica alle norme sull'Istituto di studi politici "S. Pio V" di Roma)

1. All'articolo 3 della legge 23 ottobre 2003, n. 293, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: "di amministrazioni pubbliche e" sono soppresse;
- b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati"».

29.0.6

Zuliani, Tosato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 29-**bis**.

(Modifiche al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, in materia di equo compenso)

1. Al comma 3 dell'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, né affidare opere pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Eventuali contratti d'opera stipulati in violazione del presente comma sono nulli, nei sensi e nei limiti di cui ai commi precedenti"».

30.1

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 325,5 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 111,5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 14,5 milioni di euro per l'anno 2020.

30.2

De Poli

Sostituire l'**articolo**, con il seguente:

«Art. 30.

(Misure a beneficio delle imprese in difficoltà finanziaria)

1. I debiti delle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate nei successivi commi 4 e 5.

2. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano

in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 4 o dal comma 5, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.

3. Ai fini del comma 1 e del comma 2, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indice di liquidità al 31 dicembre 2018, è pari allo 0,8.

4. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 3, i debiti di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando: a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari: 1) al 16 per cento, qualora l'indice di liquidità risulti inferiore a 0,3; 2) al 20 per cento, qualora l'indice di liquidità dell'ente risulti superiore a 0,3 e non superiore a 0,6; 3) al 35 per cento, qualora l'Indice di liquidità risulti superiore a 0,6; b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

5. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 3, ai fini del comma 1 e del comma 2, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 6 la procedura di messa in liquidazione di diritto. I debiti di cui al comma 1 e al comma 2 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 4, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 4. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 6 è allegata copia conforme del verbale di messa in liquidazione.

6. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 e al comma 2 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 3 o al comma 5 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 7.

7. Il versamento delle somme di cui al comma 4, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari: al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, al 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, al 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e al restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.

8. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 190, si applicano, a decorrere dal 1º dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 6, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 3 e 5 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 1 e al comma 2 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi comma 1 e al comma 2.

10. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo si provvede con il maggior gettito atteso dall'adesione alle relative previsioni, che si assume ragionevolmente maggiore rispetto alle minori entrate riferite ai ruoli oggetto di stralcio, soprattutto in ragione delle difficili aspettative di realizzo integrale dei crediti riferiti ai periodi d'imposta più risalenti».

Conseguentemente sono soppressi l'articolo 31 e il comma 2 dell'articolo 99 del presente disegno di legge. Conseguentemente ridurre di 60 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata Tabella A, rubrica del MEF.

30.3

Manca

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese attraverso l'investimento a medio e lungo termine degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in forme di investimento

alternative, è istituita, anche in attuazione dell'articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una piattaforma di servizio, denominata "*Service*" presso la Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione per Azioni, "MEFOP S.P.A", con l'obiettivo di:

a) consentire, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano le attività di investimento dei soggetti di cui al presente comma, forme di aggregazione delle risorse finanziarie dei medesimi soggetti per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in forme di investimento alternativo;

b) supportare i soggetti di cui al presente comma nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti di cui alla precedente lettera a), nonché coadiuvare tali soggetti nelle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione di tali investimenti.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è costituita, presso la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese una Commissione per elaborare, entro 90 giorni dalla costituzione, proposte relative:

a) all'istituzione del *Service*, alla sua *governance* e compiti, nell'ambito del MEFOP, fermo restando che la gestione dello stesso dovrà comunque essere affidata a professionalità dotate di elevate competenze in ambito finanziario e di *asset management* e che sarà consentito l'avvalimento di consulenti specializzati, selezionati tramite procedura a evidenza pubblica;

b) alle forme di investimento alternative per le quali i soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi del *Service*, fermo restando che tali forme, nel rispetto dei limiti di legge, dovranno includere necessariamente l'investimento in:

1) strumenti finanziari di imprese rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non quotati ovvero quotati in sistemi multilaterali di negoziazione;

2) fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i-bis), k-ter), m-ter), m-quater), m-quinquies), m-septies), m-octies), m-octies.1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3) fondi di *venture capital* come individuati dall'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

c) alle modalità di erogazione dei servizi del *Service* e di remunerazione degli stessi da parte dei soggetti di cui al comma 1 con la specifica che, per un periodo iniziale, non superiore a 3 anni, il *Service* potrà prestare i propri servizi, in tutto o in parte, a titolo non oneroso;

d) all'istituzione di una Cabina di Regia, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in misura minoritaria, da rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti di cui al comma 1, che monitori l'attività del *Service*;

e) alle modalità di rendicontazione al Ministro per lo sviluppo economico e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali delle attività svolte dal *Service* con particolare riferimento ai soggetti coinvolti, all'entità delle risorse mobilitate, alle tipologie di investimenti realizzati e all'andamento generale della gestione delle risorse. Tale rendicontazione dovrà avere cadenza almeno annuale.

1-quater. Con il decreto di cui al comma 1-ter sono individuati i componenti della Commissione di cui al medesimo comma, tra membri dell'organico del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dotati di elevate competenze in ambito finanziario e di *asset management*, membri del MEFOP, rappresentanti di ABI, Confindustria, Aifi, Ania, dei Fondi Pensione e delle Casse di Previdenza, nonché persone di elevata professionalità anche esterne ai Ministeri sunnominati, ai quali viene attribuito, ove competa, esclusivamente il rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla vigente legislazione in materia.

1-quinquies. Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione di cui al comma 1-ter, sulla base delle proposte elaborate dalla stessa e delle finalità e indicazioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, è istituito il *Service* di cui al comma 1-bis.

1-sexies. Per le finalità di cui ai commi 1-bis e 1-quater sono stanziati 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 3.500.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

Ferro, Perosino

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, aventi sede legale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che utilizzano l'incentivo generale per la patrimonializzazione di cui al comma 1, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale di cui alla lettera *b*) del comma 1 è maggiorata del 100 per cento.

1-*ter*. Il rendimento nozionale addizionale di cui al comma 1-*bis* è fruito dalle imprese interessate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

1-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dalla maggiorazione di cui al comma 1-*bis*, valutabili in 20 milioni di euro per il 2020, 22,5 milioni di euro per il 2021, 25 milioni per il 2022 e 20 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

1-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

30.5

Manca, Ferrari

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, aventi sede legale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che utilizzano l'incentivo generale per la patrimonializzazione di cui al comma 1, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale di cui alla lettera *b*) del comma 1 è maggiorata del 100 per cento.

1-*ter*. Il rendimento nozionale addizionale di cui al comma 1-*bis* è fruito dalle imprese interessate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

1-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dalla maggiorazione di cui al comma 1-*bis*, valutabili in 20 milioni di euro per il 2020, 22,5 milioni di euro per il 2021, 25 milioni per il 2022 e 20 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

30.6

Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, aventi sede legale nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che utilizzano l'incentivo generale per la patrimonializzazione di cui al comma 1, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale di cui alla lettera *b*) del comma 1 è maggiorata del 100 per cento.

1-*ter*. Il rendimento nozionale addizionale di cui al comma 1-*bis* è fruito dalle imprese interessate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

1-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dalla maggiorazione di cui al comma 1-*bis*, valutabili in 20 milioni di euro per il 2020, 22,5 milioni di euro per il 2021, 25 milioni per il 2022 e 20 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

1-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

30.7

[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente

«1-bis. L'articolo 12 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

30.8

[Ferrari](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 12 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

30.9

[Ferrari](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi:

"Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12.50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12.50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa"».

30.10

[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpl di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: -5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000;

30.11

[Ferrari](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpl di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato».

30.12

[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunti i seguenti periodi:

"Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12.50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12.50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa».

30.0.1

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili destinati alla vendita)

1. All'articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: "compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», *con le seguenti:* «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

30.0.2

[Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone, Ferro, Gallone, Toffanin, Floris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili destinati alla vendita)

1. All'articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)"».

30.0.3

[Calandrini](#), [Petrenga](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili destinati alla vendita)

1. All'articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole "compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)"».

30.0.4

[Ferrari](#), [Rampi](#), [Rossomando](#), [Manca](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 30-**bis**.

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare, devono destinare somme, non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti in fondi di *Venture Capital*, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da *network* di *business angels*, incubatori ed acceleratori certificati italiani, società di investimento.

2. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare, possono dedurre fiscalmente il 30 per cento del proprio investimento in *start-up* innovative, PMI innovative, fondi di *Venture Capital*, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network* di *business angel*, società di investimento.

3. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di fondi di *venture capital*, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network* di *business angel*, società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative e PMI innovative».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 121 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

30.0.5

[Manca](#), [Pinotti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, della competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per il biennio 2020-2021 e nel limite complessivo di spesa di 25 milioni di Euro per ciascun anno, alle imprese di cui all'art. 9, comma 1, della legge 28 dicembre 1999, n. 522 e nei limiti previsti dalla stessa norma».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 25.000.000;
2021: - 25.000.000;
2022: - 0;

30.0.6

[Fazzolari, Ciriani, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.».

30.0.7

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente:

"*c-bis.1*) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *c-bis.1*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;
2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

30.0.8

Ferrari

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c-*bis*), è aggiunta la seguente:

"d) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346, e dall'articolo 58 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione».

30.0.9

Collina, Ferrari, Laus

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

1. L'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n.92 si interpreta nel senso che il contributo addizionale si applica solo in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato intervenuto tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche nel caso del contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione».

30.0.10

De Poli

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con, modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine

per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Consequentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.11

[Manca, Ferrari, Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Consequentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.12

[Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Consequentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.13

[Damiani, Pichetto Fratin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Consequentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.14

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Consequentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.15

[Binetti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Consequentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.16

[Garnero Santanchè, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Consequentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.17

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 29, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" è soppresso».

Consequentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 325 milioni di euro per l'anno 2025 e di 406 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

30.0.18

[De Poli](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, e 2022».

30.0.19

[Binetti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.20

[Manca, Ferrari, Collina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.21

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" sono soppresse».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.22

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo l'**articolo**, è inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" è soppresso».

Consequentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.23

[Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 1^o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" sono soppresse».

Consequentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.24

[Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 1^o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" è soppresso».

Consequentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.25

[Garnero Santanchè, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 1^o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" è soppresso».

Consequentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.26

[Ferrero, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Componenti immobiliari oggetto di stima catastale per la determinazione della rendita degli immobili a destinazione produttiva)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dettate dall'articolo 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle stime catastali effettuate dal 1^o gennaio 2016 rientranti nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 31 maggio 2005, n. 88.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «164 milioni», le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «255 milioni».

30.0.27

[Parente, Comincini, Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Disposizioni di agevolazione per le imprese interessate da processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e da piani di recupero occupazionale)

1. All'art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'art. 26-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

"c) imprese esercenti attività di *call center*, le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2020, saranno tenute alla contribuzione di cui agli artt. 5 e 23";

2. All'articolo 41 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 41 sostituire le parole: "per gli anni 2019 e 2020" con le parole: "per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022", e sostituire le parole: "superiore a 1.000 unità" con le parole: "superiore a 500 unità";

b) al comma 3 dopo le parole: "non continuativi" aggiungere infine il seguente periodo: "Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile";

c) al comma 7 dopo le parole: "per l'anno 2020" aggiungere: ", 2021 e 2022".

3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nella regione Sardegna dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinati dalle predette regioni, nell'anno 2020, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Le restanti risorse finanziarie di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 rimangono destinate alle specifiche situazioni occupazionali esistenti, rispettivamente, sul territorio della regione Sardegna e sul territorio della regione Sicilia».

30.0.28

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Al fine di favorire gli investimenti delle società a controllo pubblico quotate che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, al comma 722 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserire, in fine, il seguente periodo: "e all'articolo 6 del medesimo testo unico al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente, all'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 il comma 2-*quater* è abrogato e al comma 2-*quinqies* le parole: ", 2-*ter* e 2-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "e 2-*ter*"».

30.0.29

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Ripristino IRI)

1. L'articolo 1, comma 1055 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.986.600.000;

2021: - 1.238.100.000;

2022: - 1.263.600.000;

2023: - 1.250.000.000;

2024: - 1.253.100.000;

2025: - 1.255.300.000.

30.0.30

[Errani](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Disposizione sulla cessione crediti)

1. All'articolo 166, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "nei termini d'uso" sono aggiunte le seguenti: "e la cessione, a titolo definitivo (*pro soluto*), dei crediti ad essi relativi"».

30.0.31

[Quagliariello](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Modifiche decreto-legge Crescita)

1. All'articolo 18 del decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34 convertito con la legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019, i commi 1 e 2 sono soppressi».

30.0.32

[Zuliani](#), [Tosato](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Pianasso](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-**bis**.

(Istituzione di un Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, come definite dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:

a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la digitalizzazione, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, di sistemi di sicurezza innovativi e di sistemi di videosorveglianza;

b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi;

c) di contributi per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del quinto anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse

iscritte nel Fondo di cui al comma 1, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

30.0.33

Mininno, Angrisani, Crucioli, Di Girolamo, Granato, Ortis, Lucidi, De Lucia, Trentacoste, Fenu, Romano, Leone, L'Abbate, Naturale, Romagnoli, Botto, Licheri, Matrisciano, Ferrara, Marco Pellegrini, Giannuzzi, Presutto, Mollame, Giuseppe Pisani, Abate, Mautone, Marinello, Puglia, Gaudiano, Ricciardi, Gallicchio, Guidolin, Nocerino, Drago, Quarto, Di Micco, Corrado, Auddino, Pirro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo)

1. In relazione ai finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico a valere sul Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e sul Fondo per gli Investimenti in Ricerca Scientifica e Tecnologica; di cui all'articolo 61 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in mora rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento ovvero che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 3 e che ne facciano richiesta, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

2. Il nuovo piano di ammortamento prevede:

a) il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento che rappresenteranno, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento;

b) l'annullamento di eventuali sanzioni già comminate, tranne che nei casi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

c) la cancellazione degli interessi di mora eventualmente già maturati alla data della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

3. L'accesso ai benefici di cui al presente articolo è riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso, e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente CCIAA i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso, fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento ed aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione, del progetto e della sua effettiva realizzazione, da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili.

4. La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente è attestata dall'istante con dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite per le agevolazioni di rispettiva competenza le modalità attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonché i termini massimi per la presentazione

della relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo.

6. Al fine di agevolare i soggetti di cui al comma 1 che versino in situazioni di difficoltà economica, è altresì istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

7. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del comma 7».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

30.0.33 (testo 2)

Mininno, Angrisani, Crucioli, Di Girolamo, Granato, Ortis, Lucidi, De Lucia, Trentacoste, Fenu, Romano, Leone, L'Abbate, Naturale, Romagnoli, Botto, Licheri, Matrisciano, Ferrara, Marco Pellegrini, Giannuzzi, Presutto, Mollame, Giuseppe Pisani, Abate, Mautone, Marinello, Puglia, Gaudiano, Ricciardi, Gallicchio, Guidolin, Nocerino, Drago, Quarto, Di Micco, Corrado, Auddino, Pirro, Garruti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo)

1. In relazione ai finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico a valere sul Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e sul Fondo per gli Investimenti in Ricerca Scientifica e Tecnologica, di cui all'articolo 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in mora rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento ovvero che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 3 e che ne facciano richiesta, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

2. Il nuovo piano di ammortamento prevede:

a) il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento che rappresenteranno, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento;

b) l'annullamento di eventuali sanzioni già comminate, tranne che nei casi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

c) la cancellazione degli interessi di mora eventualmente già maturati alla data della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

3. L'accesso ai benefici di cui al presente articolo è riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso, e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente CCIAA i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso; fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento ed aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione, del progetto e della sua effettiva realizzazione, da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili.

4. La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente è attestata dall'istante con dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite per le agevolazioni di rispettiva competenza le modalità attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo.

6. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 3 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

30.0.34

Faggi

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(Rivalutazione dei beni d'impresa)

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 5 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 7.

4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura dell'8 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili.

5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

6. In caso di opzione per il regime speciale di cui all'art. 1, commi da 119 a 141-*bis* della legge n. 296/2006 che dia luogo all'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 1, comma 126, con gli effetti e le opzioni di cui ai commi da 127 a 130 della medesima legge, prima che il valore fiscale dei beni rivalutati ai sensi delle disposizioni precedenti sia divenuto efficace, il credito derivante dai pagamenti eventualmente effettuati ai sensi delle presenti disposizioni può essere immediatamente compensato con il debito per la predetta imposta d'ingresso.

7. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

10. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 3.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni per l'anno 2022, pari a 8,4 milioni per l'anno 2023, pari a 5,7 milioni per l'anno 2024, pari a 5,8 milioni per l'anno 2025 e pari a 6 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «302 milioni e 500 mila», le parole: «375 milioni» sono sostituite con le seguenti: «366 milioni e 600 mila», le parole: «375 milioni» sono sostituite con le seguenti: «396 milioni e 300 mila», le parole: «340 milioni» sono sostituite con le seguenti: «334 milioni e 200 mila» e le parole: «421 milioni» sono sostituite con le seguenti: «415 milioni».

30.0.35

[Anastasi, Santillo, Dell'Olio, Puglia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Modifiche alla disciplina dei PIR)

1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

3. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti commi 1 e 2, si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge n. 145 del 2018, in quanto compatibili.

4. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge n. 145 del 2018».

30.0.36

[Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

1. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di *voucher*, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (*IP manager*) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali *online* e di cancellazione dei contenuti illegali. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro.

2. Alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro.

3. I contributi di cui al presente articolo sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese.

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

5. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione, ivi inclusa l'indicazione delle spese ammissibili e le procedure per l'ammissione al beneficio».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000;

31.1

Serafini

Sostituire l'articolo, con il seguente

«Art. 31. - (*Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici*) - 1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. Nell'ambito della misura prevista dal presente comma sarà prevista l'eliminazione delle commissioni attualmente applicate sulle transazioni *cashless* d'importo pari o inferiore a euro 10 e la riduzione del 50 per cento di quelle d'importo compreso tra euro 10 ed euro 20.

2. Al fine di favorire l'emersione del sommerso, alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti di prodotti dell'artigianato, di servizi di parrucchiere, nonché di ristorazione e riparazione di auto, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'Iva relativa.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali da adottarsi entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui ai commi 1 e 2, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3».

31.2

De Poli

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 31. - (Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici) - 1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. Nell'ambito della misura prevista dal presente comma sarà prevista l'eliminazione delle commissioni attualmente applicate sulle transazioni *cash/less* d'importo pari o inferiore a euro 10 e la riduzione del 50 per cento di quelle d'importo compreso tra euro 10 ed euro 20.

2. Al fine di favorire l'emersione del sommerso, alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti di prodotti dell'artigianato, di servizi di parrucchiere, nonché di ristorazione e riparazione di auto, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'Iva relativa.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui ai commi 1 e 2, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3».

31.3

[Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2 miliardi».

Conseguentemente alla tabella n. 11, relativa allo stato di previsione del Ministero della Difesa, Missione Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP + 0;

CS + 0.

2021:

CP + 1.000.000.000;

CS + 1.000.000.000.

2022:

CP + 1.000.000.000;

CS + 1.000.000.000

31.4

[Lupo](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2,5 miliardi».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-*bis*.

(Fondo di solidarietà trasporto aereo e sistema aeroportuale)

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 è sostituito dal seguente: "47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella misura del 30 per cento".

2. All'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con, modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì incrementata di tre euro a passeggero. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 29,1 nella misura del 70 per cento".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede per quota parte mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3».

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «44 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «155 milioni».

c) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

31.5

[Bottici, Matrisciano, Pirro](#)

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

31.6

[Bottici, Moronese, Matrisciano, Puglia, Botto](#)

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla commissione istituita ai sensi dell'art. 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono destinate al fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all'articolo 5».

31.7

[Ciriani, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di offrire un sostegno agli oneri gravanti sugli esercenti attività di impresa, arte o professioni derivanti dal pagamento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento o carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29/9/1973, n. 605, a decorrere dal 1 luglio 2020, in caso di credito di imposta spettante ai suddetti esercenti attività di impresa, arte o professione, in possesso di redditi e compensi relativi all'anno precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro, in relazione alle citate commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge che riconoscono un credito di imposta in relazione alle commissioni di cui al comma 3-bis, si provvede a valere sulle risorse derivanti dal contributo straordinario applicato sugli utili derivanti dalle predette commissioni spettanti agli operatori finanziari indicati nel citato comma 3-bis, aggiuntivi rispetto alla media del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-quater. In caso di non applicazione delle commissioni di cui al comma 3-bis per le transazioni di importo unitario inferiore a 50 euro, ai fini del contributo dovuto ai sensi del presente articolo, gli utili derivanti dalle commissioni applicate alle restanti transazioni sono assunti in misura proporzionale al rapporto tra le citate transazioni senza applicazione di commissioni e il complesso delle transazioni.

3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare annualmente, previa verifica dell'ammontare complessivo del credito di imposta effettivamente utilizzato in compensazione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e del corrispondente ammontare delle commissioni addebitate dagli operatori finanziari per le transazioni di cui al comma 3-bis, è fissato l'ammontare del contributo straordinario dovuto in maniera da garantire maggiori entrate pari a 26,95 milioni di euro per l'anno 2020 e 53,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai fini di accertamento, riscossione, sanzioni e relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

3-sexies. Al fine di provvedere alla compensazione degli effetti derivanti dall'attuazione dei commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno, gli operatori finanziari di cui al comma 3-bis provvedono al versamento a titolo di acconto del contributo straordinario per il periodo di imposta in corso al 1° luglio 2020 e per quello successivo con le

modalità e nei termini stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in maniera da garantire maggiori entrate pari a, rispettivamente, 26,95 milioni di euro per l'anno 2020 e 53,9 milioni di euro per l'anno 2021.

3-septies. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni di cui al comma 3-*bis* spetta un credito di imposta, nel limite di spesa complessivo di 26,95 milioni di euro per l'anno 2020 e 53,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, come contributo alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2020 aventi ad oggetto acquisto, installazione o funzionamento di misure di sicurezza o apparati di dissuasione, controllo e protezione rispetto a condotte illecite di terzi. Il credito di imposta spetta, nel rispetto del predetto limite complessivo di spesa, in misura pari al 50 per cento degli oneri sostenuti e fino all'importo annuo massimo di 5.000 euro per ciascun beneficiario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definiti termini e modalità di attuazione del presente comma.

3-octies. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-novies. Il credito di imposta si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti *de minimis* ai sensi delle disposizioni vigenti dell'ordinamento UE».

31.8

Fazzolari, Calandrini

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di evitare che le misure premiali per favorire l'utilizzo del contante comportino una minore capillarità delle postazioni ATM ciascun operatore bancario (banche, gruppi bancari, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento) dovrà garantire in futuro un numero di postazioni ATM non inferiore a quello esistente alla data dall'entrata in vigore della presente legge.

3-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ciascun operatore bancario deve fornire evidenza alla Banca d'Italia circa la distribuzione dei rispettivi ATM. Ogni modifica circa la distribuzione e la localizzazione degli ATM deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia previa presentazione di un Programma di modifica.

3-quater. All'articolo 53 (Vigilanza regolamentare) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è aggiunto il seguente comma:

"5. La Banca d'Italia vigila affinché gli operatori bancari garantiscano la capillarità degli impianti ATM";

3-quinquies. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Banca d'Italia stabilisce le i livelli ottimali di servizio ATM in termini di disponibilità e le modalità per garantire in modo automatico l'attuazione di un quadro sanzionatorio per i disservizi causati dall'indisponibilità anche temporanea degli impianti ATM. L'impianto sanzionatorio potrà prevedere rimborsi agli utenti pari al doppio del valore medio delle commissioni bancarie previste per i prelievi e fino a 1000 euro al giorno in favore del Ministero dell'interno - Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive.

3-sexies. All'articolo 18 (Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive), comma 1, della legge n. 44 del 1999, recante: "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" è aggiunta la seguente lettera o il seguente comma:

"d) l'importo delle sanzioni previste per l'indisponibilità, anche temporanea, degli impianti ATM"».

31.9

Pichetto Fratin, Damiani

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4-*quater*, è aggiunto il seguente:

«4-*quinquies*. Entro la data di entrata in vigore delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante per la

concorrenza e del mercato, a favorire una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante tali strumenti, assicurando:

a) la trasparenza, la chiarezza e l'efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti da parte di prestatori di servizi di pagamento, gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta;

b) la non discriminazione nell'applicazione di costi e commissioni in ragione del diverso potere negoziale, legato anche al volume di affari, di imprese e professionisti obbligati all'accettazione di pagamenti tramite carte di debito e di credito, ai sensi del comma 4 del presente articolo;

c) una efficace traslazione sulle commissioni pagate da esercenti e professionisti dei criteri definiti dal Capo II del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015 in materia di commissioni interbancarie.

In assenza della riduzione dei costi e delle commissioni operata dal decreto di cui al presente comma, il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 4, non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo».

31.10

[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4-*quater*, è aggiunto il seguente:

"4-*quinquies*. Entro la data di entrata in vigore delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, a favorire una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante tali strumenti, assicurando:

a) la trasparenza, la chiarezza e l'efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti da parte di prestatori di servizi di pagamento, gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta;

b) la non discriminazione nell'applicazione di costi e commissioni in ragione del diverso potere negoziale, legato anche al volume di affari, di imprese e professionisti obbligati all'accettazione di pagamenti tramite carte di debito e di credito, ai sensi del comma 4 del presente articolo;

c) una efficace traslazione sulle commissioni pagate da esercenti e professionisti dei criteri definiti dal Capo II del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015 in materia di commissioni interbancarie.

3-*ter*. In assenza della riduzione dei costi e delle commissioni operata dal decreto di cui al comma 3-*bis*, il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 4, non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo"».

31.11

[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 15, comma 4, primo periodo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso almeno un sistema elettronico tracciabile"».

*Conseguentemente, al comma 4-*quater* del medesimo articolo 15, le parole: «effettuato con carta di pagamento di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «effettuato con un sistema elettronico tracciabile».*

31.12

[Ferrari](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi con emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali e con i corrispettivi elettronici di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono sospesi per la durata di dodici mesi per gli operatori ambulanti

iscritti alla Sezione speciale del registro imprese delle CCIAA».

31.13

[Ferrari](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi con emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali e con i corrispettivi elettronici di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, gli operatori ambulanti iscritti alla Sezione speciale del registro imprese delle CCIAA».

31.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-*bis*.

(Rimborso IVA per acquisto di opere d'arte)

1. Per le spese documentate, da parte di persone fisiche, effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, relative all'acquisto dei beni indicati nella tabella di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, durante le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, di cui al seguente comma 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'IVA, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro annui.

2. La detrazione, salvi i requisiti di cui al comma 1; è concedibile per gli acquisti effettuati nelle seguenti manifestazioni fieristiche: Artefiera Bologna, Artissima Torino, Miart Milano, Arte Genova, Art Verona, Biennale antiquariato di Firenze, Art Parma Fair, Arte Vicenza e Bergamo Arte Fiera.

3. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

31.0.1 (testo 2)

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere in seguente:

«Art. 31-*bis*.

(Promozione delle Accademie di Belle Arti)

1. Al fine di favorire interventi volti all'apertura di nuove sedi di accademie di belle arti, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in edifici di particolare pregio storico-artistico, è autorizzata la spesa fino al massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il Ministero dell'Istruzione promuove, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposito bando di gara destinato agli istituti di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 che abbiano rilevanza internazionale.

3. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

31.0.2

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-*bis*.

(Disciplina dell'equo compenso)

1. Le seguenti disposizioni sono volte a garantire l'equità del compenso delle professioni regolamentate di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, nei confronti di qualsiasi committente.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso pattuito, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, e conforme ai parametri stabiliti con decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 o, comunque, con successivi decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

3. I parametri indicati nei decreti di cui al comma precedente favoriscono la trasparenza, l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi e si applicano quando, all'atto dell'incarico o successivamente, il compenso dovuto non sia stato determinato in forma scritta; in ogni caso di mancata determinazione consensuale; in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale ai sensi dell'articolo 4, punto 8, della direttiva 2006/123/CE o è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni previste dalla legge. Fermo quanto sopra previsto, in mancanza di accordo tra professionista e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine o collegio di appartenenza del professionista affinché lo stesso esperisca un tentativo di conciliazione e, in difetto di accordo, il consiglio, su richiesta dell'iscritto o del committente, può rilasciare un parere sulla congruità della richiesta del professionista in relazione alla prestazione resa e nel rispetto dei parametri ministeriali di cui al presente articolo.

4. La disciplina dettata dal presente articolo si riferisce ai rapporti professionali comunque regolati aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali in favore di qualsivoglia committente, anche se rientrante nelle categorie delle microimprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

5. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nell'ambito dei rapporti giuridici di cui al comma 1 e 2, comunque denominati o disciplinati, quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

6. La disciplina contrattuale dei rapporti giuridici di cui al comma 1 si presume unilateralmente predisposta dal committente, salva prova contraria.

7. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute in qualsiasi forma di disciplina pattizia della prestazione professionale che determinino, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

8. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della pattuizione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella pattuizione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova pattuizione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente pattuizione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

9. Le clausole di cui al comma 5 che precede, si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

10. È affetta da nullità, rilevabile d'ufficio dal giudice, ogni clausola, condizione o patto vessatorio stipulato ai sensi del presente articolo. Il contratto rimane valido ed efficace per la parte restante. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista.

11. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni o negli affidamenti di incarichi comunque denominati che attestino genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza la specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

12. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole della pattuizione, comunque denominata, è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di cessazione dell'efficacia dell'incarico.

13. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una o più clausole a norma del presente articolo, ne dichiara la nullità e determina il compenso del professionista su un calcolo di valore stimato, in base al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 o in base ai successivi decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, oltre che delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà e del valore della prestazione eseguita in concreto.

14. Tutte le prestazioni professionali rese dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere remunerate in ossequio al principio dell'equo compenso.

15. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce sempre il rispetto del principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, in esecuzione di incarichi comunque denominati e conferiti da eseguire successivamente all'entrata in vigore del presente atto, salvi i rapporti già instaurati se già retribuiti. La previsione, anche nell'ambito di procedure competitive, di forme di remunerazione dell'attività dei professionisti con modalità tali da violare, eludere o falsamente applicare in tutto o in parte il presente articolo è di per sé nulla ed inefficace. Ai fini del presente atto per pubbliche amministrazioni si intendono tutti i soggetti indicati nell'elenco ISTAT delle unità istituzionali delle amministrazioni pubbliche. Fermo l'obbligo di applicare le previsioni di cui al presente articolo, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad adottare apposito regolamento.

16. Le medesime garanzie di cui al presente articolo si applicano alle prestazioni rese dai professionisti che svolgono attività di tirocinio e/o praticantato, ferme le riduzioni previste dai parametri di riferimento.

17. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati automaticamente ogni due anni secondo l'incremento del costo della vita pubblicato dall'ISTAT. Le amministrazioni vigilanti sugli ordini e collegi professionali sono obbligate ad aggiornare ogni due anni l'elenco delle prestazioni erogate dai professionisti ed i relativi parametri di riferimento.

18. Con decreto del Ministro della giustizia è istituita un'apposita una commissione di esperti, composta da rappresentanti di tutte le professioni soggette alle disposizioni di cui al comma 2 che precede del presente articolo, con finalità di monitoraggio sull'effettiva osservanza del principio dell'equo compenso e di supporto all'Amministrazione. La Commissione monitora l'effettiva attuazione sia da pene dei committenti pubblici che privati, del cosiddetto principio dell'equo compenso nonché l'effettività del periodico aggiornamento delle tariffe professionali dei parametri ministeriali di cui ai commi 2 e 9 che precedono. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le prestazioni professionali rese a far data dall'entrata in vigore della presente legge e costituiscono parametro di riferimento anche per la determinazione di una congrua indennità dovuta in ogni caso alle prestazioni rese e/ai tirocinanti, laddove non diversamente previsto.

19. È in ogni caso vietato alle pubbliche amministrazioni l'affidamento di prestazioni professionali gratuite, comunque denominate o disciplinate.

20. Le istanze da presentare ad enti e ad uffici pubblici preposti al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di abitabilità e ad attestare il deposito di atti derivanti da prestazioni professionali deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista incaricato, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, attestante il pagamento dei compensi relativi alla prestazione resa ed oggetto dell'incarico, in cui devono essere riportati gli estremi del pagamento, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

21. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai rapporti giuridici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile.

22. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

31.0.3

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-**bis**.

(Disposizioni a tutela degli utenti in materia di errata fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet)

1. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si preavvisa la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali venga accertato dall'autorità competente ovvero debitamente documentato mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.

3. Il gestore ovvero l'operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale ai sensi del comma 1 attraverso, a scelta dell'utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall'accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmesse dall'utente.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*bis.1*. Nei contratti di cui al comma 1-*bis*, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. L'operatore deve comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio";

b) al comma 1-*quiquies*, le parole: "del comma 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1-*bis* e 1-*bis.1*";

c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "1, 1-*bis*" sono inserite le seguenti: "1-*bis.1*".

5. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato».

31.0.4

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 31-**bis**.

(*Lotteria degli scontrini*)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, inserire il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1º luglio 2020"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 211,8 milioni di euro per l'anno 2020».

31.0.5

[Balboni, Ciriani, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 31-**bis**.

(Abrogazione del reddito di cittadinanza)

1. L'articolo 1, comma 255 del 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

Conseguentemente, il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 è abrogato.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è determinato l'ammontare residuo delle risorse stanziato per il triennio dal 2019 al 2021 dal citato articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, poste in dotazione "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza" istituita ai sensi del medesimo comma ed è altresì stabilito che tali risorse tornano nella disponibilità dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

31.0.6

[Conzatti, Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 31-**bis**.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti delle categorie delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione del 6 maggio 2003, qualora le prestazioni professionali abbiano ad oggetto incarichi negli organi di controllo di cui agli articoli 2397, 2477 e 2543 del codice civile, all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e all'articolo 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Ai fini della determinazione dell'equo compenso rilevano i parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 emanato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1"».

31.0.7

[Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 31-**bis**.

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2020"».

31.0.8

[Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 31-**bis**.

(Proroga dell'obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "dal 1° gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021"».

31.0.9

[Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Toffanin](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 31-**bis**.

(Disposizioni in materia di termini di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, dopo le parole: "pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: ", e in quelle sottoposte a tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136,"».

31.0.10

Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dopo l'**articolo**, inserire i seguenti:

«Art. 31-**bis**.

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria"».

Art. 31-**ter**.

(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse».

31.0.11

Bottici, Fenu, Matrisciano, Puglia, Pirro, Botto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 31-**bis**.

(Misure per agevolare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici)

1. Al Titolo IV-*bis* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo il Capo I, è inserito il seguente:

"Capo I-*bis*.

Art. 34-*quinq*ues.

(Limite alle commissioni applicabili ai beneficiari di operazioni di pagamento effettuate con strumenti di pagamento emessi da prestatori di servizi di pagamento)

1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, individuano, con decreto non regolamentare, le categorie di beneficiari alle quali applicare specifiche commissioni"».

31.0.12 (testo corretto)

Fenu, Leone, Puglia, Botto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. I canoni di locazione dei fabbricati ad uso abitativo, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969, di nuova costruzione o ristrutturati, con un investimento superiore al 50 per cento del valore catastale risultante dei fabbricati stessi, o con un investimento che permette la certificazione di detti fabbricati nelle classi energetiche "A" e "B", ai sensi delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, ovvero ai sensi

della relativa normativa regionale, locati da imprese, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del Capo VI, del Titolo I. Le spese e gli altri componenti negativi sono ammessi in deduzione"».

Consequentemente: alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni

2020: - 30.000.000;
2021: - 30.000.000;
2022: - 30.000.000.

31.0.12

[Fenu, Leone, Puglia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-**bis**.

1. All'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. I canoni di locazione dei fabbricati ad uso abitativo, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969, di nuova costruzione o ristrutturati, con un investimento superiore al 50 per cento del valore catastale risultante dei fabbricati stessi, o con un investimento che permette la certificazione di detti fabbricati nelle classi energetiche «A» e «B», ai sensi delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della relativa normativa regionale, locati da imprese, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del Capo VI, del Titolo I. Le spese e gli altri componenti negativi sono ammessi in deduzione"».

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;
2021: - 30.000.000;
2022: - 30.000.000.

31.0.13

[Fenu, Puglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-**bis**.

(Misure in favore delle imprese della filiera nautica)

1. All'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se effettua, in ciascuno dei periodi di riferimento, viaggi oltre le dodici miglia marine in misura superiore al 70 per cento. I soggetti che intendono acquistare i beni senza l'applicazione dell'IVA possono attestare il requisito della navigazione in alto mare mediante dichiarazione scritta resa sotto la propria responsabilità. Tale dichiarazione è essere comunicata all'Agenzia delle Entrate anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione del periodo di riferimento;".

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua senza addebito d'imposta operazioni di cui all'articolo 8-*bis*, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in mancanza della dichiarazione ivi prevista, nonché al cessionario che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge".

3. All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: "turisti" è sostituita dalla parola: "diportisti" e sono aggiunte le parole: "con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento".

4. Fino alla definizione della revisione della materia dei canoni riguardanti le concessioni demaniali marittime disposta dall'articolo 1, comma 677, lettera *e*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il pagamento dei canoni per le concessioni destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio, oggetto di contenzioso giudiziale sull'applicazione dall'articolo 1, comma 252, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 40.000.000;

2021: - 40.000.000;

2022: - 40.000.000.

32.1

[Manca, Ferrari](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «120.000.000 euro per l'anno 2020 e 115.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 89.670.000;

CS: - 89.670.000.

2021:

CP: - 80.465.000;

CS: - 80.465.000.

2022:

CP: - 0;

CS: - 0.

32.2

[Ferro, Perosino](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «120.000.000 euro per l'anno 2020 e 115.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'emendamento, pari a 89.670.000 euro per il 2020 e a 80.465.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

32.3

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «120.000.000 euro per l'anno 2020 e 115.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'emendamento, pari a 89.670.000 euro per il 2020 e a 80.465.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

32.4

[Caliendo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 a decorrere dal 2021» con le parole: «84.995.000 euro per l'anno 2020 e 150.000.000 a decorrere dal 2021»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge n30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri

derivanti dal presente comma si provvede quanto a 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 50, quanto a 3,5 milioni a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

32.5

[Pichetto Fratin, Gallone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 a decorrere dal 2021» con le parole: «84.995.000 euro per l'anno 2020 e 150.000.000 a decorrere dal 2021»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge n.30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede quanto a 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 50, quanto a 3,5 milioni a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

32.6

[Taverna, Santillo, Dell'Olio, Ferrara, Matrisciano, La Mura, Puglia, Botto](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «44.895.000 euro» con le seguenti: «70 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro» con le seguenti: «188.895.000 euro».

32.7

[Damiani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021», con le seguenti: «44.695.000 euro per l'anno 2020 e 40.090.000 euro annui a decorrere dal 2021».

Conseguentemente, dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-**bis**.

(Misure per il funzionamento dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti di cui all'art. 4 comma 2 della legge 25 gennaio 2017 n. 9, a decorrere dal 2020 il contributo annuo ordinario in favore dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è incrementato di euro 200.000».

32.8

[Petrocelli, Puglia, Bottici](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «lettere a), b), e), d), f), g), h), i) e l),» con le seguenti: «, ad esclusione della lettera e),».

32.9

[Rufa, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato](#)

Al comma 1, secondo periodo, inserire in fine, le seguenti parole: «anche attraverso il coinvolgimento delle camere di commercio italiane».

32.10

[Giacobbe, Zanda, Alfieri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: "2020" inserite le seguenti: "nonché di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024"».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 194 milioni di euro per l'anno 2020, di euro 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

32.11

[Cangini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 30, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Le modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni, e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettera l)»;

b) la lettera l) è sostituita con la seguente: «l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia; realizzazione di opuscoli in lingua che illustrino i contenuti delle disposizioni di legge che favoriscono gli investimenti in Italia; iniziative di promozione dei beni artistici, mobili ed immobili, di particolare pregio che necessitano di interventi di restauro, di conservazione, di consolidamento; sostegno ad iniziative di promozione di materiale video di qualità di carattere culturale ed economico realizzato dalle Regioni o dagli Enti Locali per favorire l'attrazione di investimenti esteri e il turismo nel loro territorio».

32.12

[Giacobbe, Alfieri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 19, comma 6, della legge 11 agosto 2014 n. 125, la parola: "cento" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 600.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

32.13

[Ferrara, Santillo, Dell'Olio, Puglia](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «114 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «205 milioni».

32.14

[Ferrara, Santillo, Dell'Olio, Puglia](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata, per l'anno 2020, a bandire, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concorsi per titoli ed esami e ad assumere con contratto di

lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 951.667 per l'anno 2020 e di euro 2.855.000 a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 213.048.333 per l'anno 2020, di euro 302.145.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 372.145.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di euro 337.145.000 per l'anno 2025 e di euro 418.145.000 a decorrere dall'anno 2026».

32.15

[Ferrara](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il numero di incarichi di funzione dirigenziale non generale attribuibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è incrementato di tre unità. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 535.833 annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 213.464.167 per l'anno 2020, di euro 304.464.167 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374.464.167 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di euro 339.464.167 per l'anno 2025 e di euro 420.464.167 a decorrere dall'anno 2026».

32.16

[Naturale, Abate, Puglia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare un maggiore e più incisivo controllo dei carichi delle navi che trasportano prodotti alimentari provenienti dall'estero, a tutela della salute pubblica, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2020, 100 unità di personale da adibire ad attività di controllo inerenti alle merci che circolano nei bacini portuali, nel limite di spesa di 2,5 milioni per il 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, di 2,5 milioni per il 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

32.17

[Alfieri, Giacobbe](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente annuo non superiore a 32 segretari di legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono subordinate alla positiva verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell'adeguatezza delle facoltà assunzionali maturate comunicate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.100.000;

2021: - 4.200.000;

2022: - 7.200.000.

32.18

[Alfieri, Giacobbe](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è autorizzata per l'anno 2020, ad assumere, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell'attuale dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, un contingente massimo di 12 unità di personale non dirigenziale della seconda area funzionale, posizione economica F1 e di 20 unità di personale non dirigenziale della seconda area funzionale, posizione economica F1.

1-ter. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole "fino a: a 20" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 29"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 500.000;

2021:

2022:

32.19

[Rufa, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato](#)

Al comma 2 lettera a), dopo le parole: «30 unità», inserire le seguenti: «nell'ambito di figure altamente specializzate per la realizzazione di interventi di contrasto dell'Italian sounding, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnologicamente avanzati».

32.20

[Conzatti](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«c-bis. All'articolo 103, commi 1 e 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: "un diciottesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

32.21

[Giacobbe, Alfieri](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

32.22

[Ferrara](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«c-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 400.000;

2021: - 400.000;

2022: - 400.000.

32.0.1

[Siri](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Tosato](#), [Bagnai](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere i seguenti:

«TITOLO V-*bis*.

MISURE STRAORDINARIE PER LA CRESCITA

"Art. 32-***bis***.

(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.

3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.

4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.

5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-*bis*, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni; dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. Ai soli fini del presente articolo:

a) la locuzione 'alla data del 31 luglio 2019' contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita con: 'alla data del 31 luglio 2020';

b) la parola: '2017' contenuta nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sempre sostituita con '2018'.

Art. 32-***ter***.

(Definizione agevolata per i soggetti diversi dalle persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

1. I debiti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 3.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente] al 31 dicembre 2018 è inferiore a 0,8.

3. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 2, i debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 versando:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1) al 16 per cento, qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti inferiore a 0,3;

2) al 20 per cento qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti superiore a 0,3 e inferiore 0,6;

3) al 35 per cento, qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti superiore a 0,6;

b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le imprese che non ricadono nella definizione di microimprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e in ogni caso quelle che:

a) detengano, direttamente o indirettamente, partecipazioni superiori al 3 per cento in società che fanno parte di gruppi con patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato superiore a 5 milioni di euro;

b) appartengano a gruppi di società con patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato superiore a 5 milioni di euro.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 2, allegando documentazione contabile a riprova, e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 6.

6. Entro il 30 aprile 2020 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

7. Il versamento delle somme di cui al comma 3, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 30 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 30 luglio 2022.

8. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 6, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dal comma 2 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 1 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi dello stesso comma 1.

10. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui al presente articolo.

11. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

12. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede, entro il 31 dicembre 2024, al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della presenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi.

13. All'esito del controllo previsto dal comma 11 del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

14. Nell'ipotesi di mancata, tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 12, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 1 e l'ente creditore, qualora, a seguito del pagamento delle somme di cui al comma 6 del presente articolo, sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

15. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

16. Ai soli fini del presente articolo:

a) la scadenza del 31 luglio 2019 contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si intende prorogata alla data del 31 luglio 2020;

b) all'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per anno 2017 si intende sempre anno 2018.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante. utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come 'reddito di cittadinanza' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono Versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 14 7. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico"».

32.0.2

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzagliani, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«TITOLO V-*bis*.

MISURE PER LE EMERGENZE

"Art. 32-***bis***.

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori di differenti Regioni del Paese nei mesi di ottobre e novembre del 2019, la somma complessiva di euro 1.000 milioni per il 2020 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al successivo comma 4, nonché alla concessione di contributi diretti in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole e per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico, patrimonio privato, attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole, che hanno riportato danni in seguito agli eventi calamitosi.

3. Il Consiglio dei ministri provvede con propria delibera, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione degli eventi calamitosi di cui al comma 1 e, su proposta delle Regioni interessate, all'individuazione delle aree interessate a cui destinare le risorse.

4. Con successiva delibera, da emanarsi, entro i dieci giorni successivi, il Consiglio dei Ministri provvede alla nomina dei Commissari Delegati. Con medesima delibera provvede, altresì, nei confronti delle persone fisiche, che alla data degli eventi eccezionali avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle regioni colpiti dagli eccezionali avversità atmosferiche come individuati dalla delibera del precedente comma, alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nei medesimi territori. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. La sospensione di cui al comma 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

6. I Commissari Delegati provvedono con proprie ordinanze, adottate di concerto con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità e ad prevedere un piano di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*', del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*' nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale*.".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come 'reddito di cittadinanza' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.

32.0.3

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«TITOLO V-bis.

MISURE PER LE EMERGENZE

"Art. 32-**bis**.

1 Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la città di Venezia nel mese di novembre del 2019, la somma complessiva di euro 1.000 milioni per il 2020 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al successivo comma 4, nonché alla concessione di contributi diretti in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole e per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico, patrimonio privato, attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole, che hanno riportato danni in seguito agli eventi calamitosi.

3. Il Consiglio dei ministri provvede con propria delibera, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Consiglio dei ministri provvede alla nomina del commissario delegato. Con medesima delibera provvede, altresì, nei confronti delle persone fisiche, che alla data degli eventi eccezionali avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle regioni colpiti dagli eccezionali avversità atmosferiche come individuati dalla delibera del precedente comma, alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nei medesimi territori. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. La sospensione di cui al comma 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

5. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate di concerto con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità e ad prevedere un piano di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale*.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come 'reddito di cittadinanza' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.

32.0.4

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«TITOLO V-bis

MISURE PER LE EMERGENZE

"Art. 32-*bis*.

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la città di Matera nel mese di novembre del 2019, la somma complessiva di euro 400 milioni per il 2020 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al successivo comma 4, nonché alla concessione di contributi diretti in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole e per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico, patrimonio privato, attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole, che hanno riportato danni in seguito agli eventi calamitosi.

3. Il Consiglio dei Ministri provvede con propria delibera, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Consiglio dei Ministri provvede alla nomina del Commissario Delegato. Con medesima delibera provvede, altresì, nei confronti delle persone fisiche, che alla data degli eventi eccezionali avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle regioni colpiti dagli eccezionali avversità atmosferiche come individuati dalla delibera del precedente comma, alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nei medesimi territori. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. La sospensione di cui al comma 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

5. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate di concerto con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità e ad prevedere un piano di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*', del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*' nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*' nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge stilla *Gazzetta ufficiale*».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 208 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020.

32.0.5

[Arrigoni, Ripamonti, Zuliani, Tosato, Pietro Pisani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Riconversione industriale)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito in legge dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: ", dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone" sono soppresse».

32.0.6

[Rossomando](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore)

1. L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 185 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

32.0.7

[Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

1. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2019-2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022."».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», *con le seguenti:* «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

32.0.8

[Lanzi, Guidolin, Puglia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al primo periodo, le parole: "per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo d'imposta 2019 e 2020," e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021» con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2020 e 285 milioni di euro per l'anno 2021».

32.0.9

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Proroga del credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali)

All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "per il periodo d'imposta in corso" aggiungere le seguenti: "e per quello successivo";

b) dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2020" aggiungere le seguenti: "e 15 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020».

32.0.10

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Proroga del credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "per il periodo d'imposta in corso" aggiungere le seguenti: "e per quello successivo";

b) dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2020" aggiungere le seguenti: "e 15 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'emendamento, pari a 15 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

32.0.11

[Ferro, Perosino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Proroga del credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali)

All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "per il periodo d'imposta in corso", sono aggiunte le seguenti: "e per quello successivo";

b) dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2020", sono aggiunte le seguenti: "e 15 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'emendamento, pari a 15 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare

32.0.12

[Conzatti, Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Proroga del credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "per il periodo d'imposta in corso", sono aggiunte le seguenti: "e per quello successivo";

b) dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2020", sono aggiunte le seguenti: "e 15 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'emendamento, pari a 15 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

32.0.13

[Floridia](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Modifiche al decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 in materia di verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti)

1. All'articolo 47, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il quarto periodo inserire il seguente: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti può avvalersi fino a un massimo di cinque esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di appalti pubblici o procedure concorsuali nominati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di 12.500 euro annui per l'anno 2019 e di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo salva-opere".

2. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui al comma, la dotazione del Fondo salva-opere di cui all'articolo 47, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementata di 500.000 euro per gli anni 2020 e 2021"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 500.000;

2021: - 500.000;

2022: - .

32.0.14

[Corti, Tosato, Zuliani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Interpretazione autentica in materia di radio digitale)

1. La disposizione di cui all'articolo 28, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la stessa si intende riferita, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, ad entrambi gli obblighi di commercializzazione di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

32.0.15

[Moles](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

1. La disposizione di cui all'articolo 28, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la stessa si intende riferita, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, ad entrambi gli obblighi di commercializzazione di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

32.0.16

[Alfieri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Cooperazione allo sviluppo)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: "in un apposito fondo", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.";

b) il comma 768 è abrogato».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

32.0.17

[Giacobbe](#), [Alfieri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai)

1. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "7,5 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "11 milioni";

b) al secondo periodo, le parole: "dieci unità", sono sostituite dalle seguenti: "diciassette unità";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari o superiore a 60 giorni consecutivi è corrisposto a carico del Commissariato il trattamento economico stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 per un posto funzione presso il Consolato Generale a Dubai di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione.

2020: - 7.000.000;

2021: ;

2022: .

32.0.18

[Nannicini](#), [Laus](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Finanziamento del sistema duale)

1. All'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "2019" sono sostituite dalle seguenti: "2019 e 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

32.0.19

[Nannicini, Laus, Manca](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Finanziamento del sistema duale)

1. All'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "2019" è sostituita dalle seguenti: "2019 e 2020"».

32.0.20

[Errani, De Petris, Laforgia, Grasso](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai gruppi bancari cooperativi)

1. All'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole: "dai soggetti di cui agli articoli", aggiungere la seguente: "29"».

32.0.21

[Conzatti, Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

1. I commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogati.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019».

32.0.22

[Caliendo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Modifiche al decreto-legge n. 87 del 2018, concernenti l'adozione di ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-**bis**.

(Ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 e fermi restando i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea, prima che l'impresa proceda alla delocalizzazione in Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, il Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l'impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, anche su loro istanza motivata, al fine di individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione, dando priorità al mantenimento dei livelli occupazionali e delle strutture produttive.

2. Qualora, in sede di tavolo di concertazione, sia accertato che la delocalizzazione non avviene a fini di miglioramento dei processi produttivi, ma in ragione dei benefici derivanti dal minore costo del lavoro o delle minori tutele riconosciute ai lavoratori dello Stato di nuovo insediamento, il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, può sospendere la delocalizzazione per un massimo di sei mesi, al fine di verificare se tali comportamenti configurino una violazione del principio di libera concorrenza stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Per le finalità dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché per la complessiva gestione dei Tavoli di crisi aziendale è costituito uno specifico Fondo presso

il Ministero dello sviluppo economico, dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, è 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative del Fondo di cui al comma."».

32.0.23

[Bernini](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Modifiche al decreto-legge n. 87 del 2018, concernenti l'adozione di ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-**bis**.

(Ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 e fermi restando i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea, prima che l'impresa proceda alla delocalizzazione in Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, il Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l'impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, anche su loro istanza motivata, al fine di individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione, dando priorità al mantenimento dei livelli occupazionali e delle strutture produttive.

2. Qualora, in sede di tavolo di concertazione, sia accertato che la delocalizzazione non avviene a fini di miglioramento dei processi produttivi, ma in ragione dei benefici derivanti dal minore costo del lavoro o dalle minori tutele riconosciute ai lavoratori dello Stato di nuovo insediamento, il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, può sospendere la delocalizzazione per un massimo di sei mesi, al fine di verificare se tali comportamenti configurino una violazione del principio di libera concorrenza stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

3. Per le finalità dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché per la complessiva gestione dei Tavoli di crisi aziendale è costituito uno specifico Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, è 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative del Fondo di cui al comma 2.».

32.0.24

[Taricco](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Proroga della disciplina prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali)

1. Al decreto ministeriale 22 gennaio 2018, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: "per 24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per 42 mesi";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "di 24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di 42 mesi";

c) all'articolo 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-*bis*. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5 del presente articolo";

d) all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), le parole: "per 24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per 42 mesi";

e) all'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-*bis*. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5 del presente articolo.

2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i prodotti fitosanitari per uso non professionale è aumentata di 12 punti percentuali. Conseguentemente, alla tabella A, parte III, n. 100), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "prodotti fitosanitari" sono aggiunte le seguenti parole: "ad uso professionale"».

32.0.25

[Nannicini](#), [Laus](#), [Manca](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Finanziamento del sistema duale)

1. All'articolo 1, comma 110, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "75 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "125 milioni"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

32.0.26

[Nannicini](#), [Laus](#), [Manca](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Finanziamento del sistema duale)

1. All'articolo 1, comma 110, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "75 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "125 milioni"».

32.0.27

[Valente](#), [Fedeli](#), [Alfieri](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Assuntela Messina](#), [Boldrini](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Misure per favorire le assunzioni di donne vittime di violenza)

1. A decorrere dall'anno 2020, il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti, con le donne vittime di violenza di genere e alle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

32.0.28

[Valente](#), [Fedeli](#), [Alfieri](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Assuntela Messina](#), [Boldrini](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Misure per favorire le assunzioni di donne vittime di violenza)

1. A decorrere dall'anno 2020, il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti, con le donne vittime di violenza di genere e alle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

32.0.29

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico-ricettive)

1. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le strutture ricettive turistico alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale"».

32.0.30

[Ferro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico ricettive)

Alla lettera i), del comma 1122, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati al decreto legge n. 189 del 2016, e nei comuni di Casamicciola Terme, lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale."».

32.0.31

[Mallegni](#), [Testor](#), [Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico ricettive)

1. Alla lettera *i*), del comma 1122, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati al decreto legge n. 189 del 2016, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento, dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale"».

32.0.32

[Laniece](#), [Bressa](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico ricettive)

1. All'articolo 1, comma 1122, lettera *i*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel primo periodo, sostituire le parole: "entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati al decreto legge n. 189 del 2016, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale."»

32.0.33

[Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici dell'imposta di soggiorno riscossa dalle imprese turistico ricettive)

1. Qualora l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 venga pagata mediante carta di debito, carta di credito o altro sistema di pagamento elettronico, l'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione matura un credito d'imposta pari all'importo delle commissioni che le vengono addebitate in relazione a tale pagamento. Il medesimo credito di imposta matura in relazione al contributo di soggiorno di cui alla lettera *e*) del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

32.0.34

[Mallegni](#), [Testor](#), [Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici dell'imposta di soggiorno riscossa dalle imprese turistico ricettive)

1. Qualora l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 venga pagata mediante carta di debito, carta di credito o altro sistema di pagamento elettronico, l'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione matura un credito d'imposta pari all'importo delle commissioni che le vengono addebitate in relazione a tale pagamento. Il medesimo credito di imposta matura in relazione al contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

32.0.35

[Mallegni](#), [Testor](#), [Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge, è ridotto di 240 milioni euro a decorrere dal 2020».

32.0.36

[Laniece](#), [Bressa](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1 Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui».

32.0.37

[Ferro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Rimborso forfettario dei costi sostenuti dalle imprese turistico ricettive per la riscossione dell'imposta di soggiorno)

1. L'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 o del contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha diritto a trattenere un importo pari al nove per cento delle somme riscosse, a titolo di rimborso forfettario dei costi sostenuti per lo svolgimento di tale attività.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020».

32.0.37a

[Mallegni](#), [Testor](#), [Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 32-**bis**.

(Rimborso forfettario dei costi sostenuti dalle imprese turistico ricettive per la riscossione dell'imposta di soggiorno)

1. L'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 o del contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha diritto a trattenere un importo pari al nove per cento delle somme riscosse, a titolo di rimborso forfettario dei costi sostenuti per lo svolgimento di tale attività.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2020».

32.0.38

[Ferro](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 32-**bis**.

(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge, è ridotto di 240 milioni euro a decorrere dal 2020».

32.0.39

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 32-**bis**.

(Obblighi informativi)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, al comma 127, le parole: "10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

32.0.40

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 32-**bis**.

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 125-*bis* è abrogato;

b) al comma 125-*ter*, primo periodo, le parole: «di cui ai commi 125 e 125-*bis*», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 125».

32.0.41

[Ferro](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 32-**bis**.

(Informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti dalle pubbliche amministrazioni)

1. Il comma 125-*bis* dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124 è soppresso.

2. Ai commi 125-*ter*, 125-*quater* e 125-*quinqües* dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, le parole: "ai commi 125 e 125-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 125".

32.0.42

[Mallegni](#), [Testor](#), [Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti dalle pubbliche amministrazioni)

1. Il comma 125-*bis* dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124 è soppresso.

2. Ai commi 125-*ter*, 125-*quater* e 125-*quinqües* dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, le parole: "ai commi 125 e 125-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 125".

32.0.43

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Modifiche all'articolo 1, commi 60 e 68, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da "dal 1 luglio 2019" a "è abrogato" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021, all'articolo 35, il comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo economico, sentite l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce le misure necessarie a garantire la continuità della fornitura per le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul libero mercato, individuando un nuovo fornitore attraverso procedure concorsuali su base territoriale che abbiano come oggetto il prezzo di cessione dell'energia elettrica e che prevedano anche il ricorso a forme di regolazione asimmetrica per prevenire la formazione di posizioni dominanti. Le procedure di cui al periodo precedente sono organizzate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che può avvalersi del supporto dell'Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Col medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico prevede, a carico dei fornitori di energia elettrica aggiudicatari delle procedure di cui al comma precedente, il pagamento di un contributo pari ad almeno 100 euro per cliente finale. Il gettito di tale contributo è riversato ad un conto istituito presso la Cassa Servizi Energia ed Ambiente, destinato alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico secondo un principio di allineamento della contribuzione ai prelievi per tipologia di utente".

2. L'articolo 1, comma 68, della legge 4 agosto 2017, n. 124 è abrogato.

3. Dalle disposizioni contenute nei precedenti commi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

32.0.44

[Pichetto Fratin](#), [Modena](#), [Toffanin](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Modifiche all'articolo 1, commi 60 e 68, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. L'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 le parole: da "dal 1 luglio 2019" a "è abrogato" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021, all'articolo 35, il comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato.. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo economico, sentite l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce le misure necessarie a garantire la continuità della fornitura per le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul libero mercato, individuando un nuovo fornitore attraverso procedure concorsuali su base territoriale che abbiano come oggetto il prezzo di cessione dell'energia elettrica e che prevedano anche il ricorso a forme di regolazione asimmetrica per prevenire la formazione di posizioni dominanti. Le procedure di cui al periodo precedente sono organizzate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che può avvalersi del supporto dell'Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Col medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico prevede, a carico dei fornitori di energia elettrica aggiudicatari delle procedure di cui al comma precedente, il pagamento di un contributo pari ad almeno 100 euro per cliente finale. Il gettito di tale contributo è riversato ad un conto istituito presso la Cassa Servizi Energia ed Ambiente, destinato alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico secondo un principio di allineamento della contribuzione ai prelievi per tipologia di utente".

2. L'articolo 1, comma 68, della legge 4 agosto 2017, n. 124 è abrogato.

3. Dalle disposizioni contenute nei precedenti commi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

32.0.45

[Stefani](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Fregolent](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Iwobi](#), [Saponara](#), [Pizzol](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Modifiche all'articolo 1, commi 60 e 68, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. L'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n.124 le parole: "dal 1 luglio 2019" a "è abrogato", sono sostituite come segue: "dal 1 gennaio 2021, all'articolo 35, il comma 2, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, è abrogato. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo economico, sentite l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce le misure necessarie a garantire la continuità della fornitura per le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul libero mercato, individuando un nuovo fornitore attraverso procedure concorsuali su base territoriale che abbiano come oggetto il prezzo di cessione dell'energia elettrica e che prevedano anche il ricorso a forme di regolazione asimmetrica per prevenire la formazione di posizioni dominanti. Le procedure di cui al periodo precedente sono organizzate all'autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che può avvalersi del supporto dell'Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Col medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico prevede, a carico dei fornitori di energia elettrica aggiudicatari delle procedure di cui al comma precedente, il pagamento di un contributo pari ad almeno 100 euro per cliente finale. Il gettito di tale contributo è riversato ad un conto istituito presso la Cassa Servizi Energia ed Ambiente, destinato alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico secondo un principio di allineamento della contribuzione ai prelievi per tipologia di utente".

2. L'articolo 1, comma 68, della legge 4 agosto 2017, n.124 è abrogato.

3. Dalle disposizioni contenute nei precedenti commi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

32.0.46

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Modifiche all'articolo 1, commi 60 e 68, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. L'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n.124 sostituire le parole: "dal 1 luglio 2019" a "è abrogato" con le seguenti: "dal 1 gennaio 2021, all'articolo 35, il comma 2, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, è abrogato. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo economico, sentite l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce le misure necessarie a garantire la continuità della fornitura per le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul libero mercato, individuando un nuovo fornitore attraverso procedure concorsuali su base territoriale che abbiano come oggetto il prezzo di cessione dell'energia elettrica e che prevedano anche il ricorso a forme di regolazione asimmetrica per prevenire la formazione di posizioni dominanti. Le procedure di cui al periodo precedente sono organizzate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che può avvalersi del supporto dell'Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Col medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico prevede, a carico dei fornitori di energia elettrica aggiudicatari delle procedure di cui al comma precedente, il pagamento di un contributo pari ad almeno 100 euro per cliente finale. Il gettito di tale contributo è riversato ad un

conto istituito presso la Cassa Servizi Energia ed Ambiente, destinato alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico secondo un principio di allineamento della contribuzione ai prelievi per tipologia di utente".

2 L'articolo 1, comma 68, della legge 4 agosto 2017, n.124 è abrogato.

3. Dalle disposizioni contenute non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

32.0.47

[Mirabelli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro"».

32.0.48

[Laniece](#), [Bressa](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Modificazioni al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera p), del comma 1, dell'articolo 2, le parole: "alla data del 31 dicembre 2015" sono soppresse;

b) al comma 3, dell'articolo 26, le parole: "detenute al 31 dicembre 2015" sono soppresse».

32.0.49

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: "Per gli organi di controllo, un terzo è scelto tra gli appartenenti al genere meno rappresentato".

2. Ai fini della verifica dell'attuazione del presente articolo è stanziato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022 al Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio.

Conseguentemente:

al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico»;

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022.

32.0.50

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "amministrativo collegiale", sono inserite le seguenti: "e comunque per la scelta dei componenti degli organi di controllo".

2. Ai fini della verifica dell'attuazione del presente articolo è stanziato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022 al Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio.

Conseguentemente:

al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico»;

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022.

32.0.51

[Stefani](#), [Tosato](#), [Fregolent](#), [Ostellari](#), [Saviane](#), [Pizzol](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Candura](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Ferrero](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Misure per il potenziamento della sinergia tra l'imprenditoria e i soggetti pubblici)

1. Al fine di accrescere e implementare il rapporto tra le imprese e le pubbliche amministrazioni nell'erogazione di servizi alla collettività, all'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "pubbliche", è sostituita con la seguente: "aggiudicatrici"».

32.0.52

[Romagnoli](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Nocerino](#), [Campagna](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000", sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 500";

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile";

c) al comma 7, il quarto periodo è sostituito con il seguente: "I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro per l'anno 2021".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e di 60 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

32.0.53

[Nocerino](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000", sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 500";

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile";

c) al comma 7, il quarto periodo è sostituito con il seguente: "I benefici di cui al comma 3 e al presente comma rientrano tra le prestazioni già finanziate con il contributo ordinario di cui all'articolo 23 del presente decreto legislativo".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 32 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

32.0.54

[Umberto Bossi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Misure per la valorizzazione dell'imprenditoria del territorio)

1. Al fine di promuovere e tutelare le specificità imprenditoriali territoriali e valorizzare il tessuto economico delle piccole e medie imprese:

a) al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali con possibilità di mantenere la singola camera di commercio esistente al 31 dicembre 2014 non accorpata, purché sia garantito l'equilibrio economico e finanziario al netto del fondo perequativo, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo l'istituzione di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali; previsione dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;"

b) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le camere di commercio operano nelle circoscrizioni territoriali esistenti elencate nell'Allegato A del decreto ministeriale 16 febbraio 2018 emanato dal Ministro dello sviluppo economico, con possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata purché sia garantito l'equilibrio economico e finanziario al netto del fondo perequativo.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. L'accorpamento è obbligatorio qualora le singole Camere non siano in grado di garantire, per almeno tre esercizi, l'equilibrio economico finanziario e debbano ricorrere al Fondo perequativo per la copertura degli oneri strutturali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali.";

c) all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali tenendo conto dei seguenti criteri:

a) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;

b) possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata purché sia garantito l'equilibrio economico e finanziario al netto del fondo perequativo;

c) possibilità di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana;

d) possibilità di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

e) possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

f) necessità di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di quelli approvati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*) Per i Consigli camerali non ricostruiti dopo l'emanazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e dopo l'emanazione da parte del Ministro dello sviluppo economico del decreto ministeriale 16 febbraio 2018, a seguito delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 5-*quater* della legge 29 dicembre 1993 n. 580, il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, decorre dal 1^o gennaio 2020.";

3) il comma 9 è abrogato.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, attua le disposizioni del presente articolo al fine garantirne l'invarianza finanziaria degli effetti».

32.0.55

[Alfieri, Giacobbe](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Cooperazione allo sviluppo)

1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola: "stipulati", sono inserite le seguenti: "per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125" e le parole: "possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca", sono sostituite dalle seguenti: "o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 possono avere durata pari a quella del progetto"».

32.0.56

[Fedeli, Valente, Alfieri, Cirinnà, Assuntela Messina, Boldrini, Rojc, Ferrazzi, D'Alfonso, Pittella, Taricco, Giacobbe](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Nuove disposizioni in materia di incentivazione alla contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata)

1. Le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, finalizzate all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, sono previste, nel limite di spesa di 36 milioni di euro annui, anche per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 36.000.000;

2021: - 36.000.000;

2022: - 36.000.000.

32.0.57

Caliendo

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Estensione dell'applicazione del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 39 è sostituito dal seguente: "I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di *software* protetto da *copyright*, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare";

b) il comma 44 è sostituito dal seguente: "44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42".

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. I soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.

4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99».

32.0.58

Bernini, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Estensione dell'applicazione del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 39, è sostituito dal seguente: "I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di *software* protetto da *copyright*, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare";

b) il comma 44, è sostituito dal seguente:

"44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42".

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. I soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.

4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99».

32.0.59

[Ferrara](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Taverna](#), [Matrisciano](#), [Puglia](#), [Bottici](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per l'anno 2021, di 265 milioni di euro per l'anno 2022, 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

32.0.60

[Alfieri](#), [Giacobbe](#), [Zanda](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 20.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 40.000.000.

32.0.61

[Petrocelli](#), [Puglia](#), [Bottici](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Interventi a favore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)

1. All'articolo 19, comma 6, della legge 11 agosto 2014 n. 125, la parola: "cento" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 561.600 per l'anno 2020 e a euro 926.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014 n. 125».

32.0.62

[Ferrara](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica)

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un contingente annuo non superiore a 32 segretari di legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono subordinate alla positiva verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell'adeguatezza delle facoltà assunzionali maturate comunicate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.027.403;

202.1: - 4.109.611;

2022: - 7.191.819.

32.0.63

[Alfieri](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Spese di funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono aumentate di ulteriori 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 4.200.000;

2021: - 4.200.000;

2022: - 4.200.000.

32.0.64

[Petrocelli](#), [Puglia](#), [Bottici](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Spese di funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono aumentate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal primo periodo, si provvede a valere sul finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125».

32.0.65

[Alfieri](#), [Zanda](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Disposizioni in materia di azioni di cooperazione allo sviluppo)

1. Sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ulteriori risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea.

2. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del comma 1, sono destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

Alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

32.0.66

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

32.0.67

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Credito d'imposta per la digitalizzazione delle imprese del turismo e pubblici esercizi)

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, apportare le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: "degli esercizi ricettivi" sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese del turismo e dei pubblici esercizi";

b) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022 alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, ai porti e approdi turistici, alle agenzie di viaggi nonché agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande, di dolci e di prodotti di gastronomia, inclusi quelli in cui la somministrazione viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ove tali pubblici esercizi siano localizzati nei comuni capoluogo di provincia, nelle unioni di comuni nonché nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo";

c) ai comma 2, lettera a), le parole: "l'esercizio ricettivo", sono sostituite con: "la struttura";

d) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "per il sistema mobile", sono aggiunte le seguenti: ", incluso l'acquisto di programmi e relative applicazioni";

e) al comma 2, lettera c), le parole: "e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed *extra-ricettivi*", sono soppresse;

f) al comma 2, lettera f), le parole: "e di ospitalità per persone con disabilità" sono sostituite dalle seguenti: ", di turismo accessibile, sostenibile e di promozione dell'enogastronomia";

g) al comma 3, le parole: "Gli esercizi", sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese" e l'ultimo periodo è soppresso;

h) al comma 4, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore della presente";

i) il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2020, 33 milioni di euro nell'anno 2021, 59 milioni di euro nell'anno 2022, 33 milioni di euro nell'anno 2023 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 24, n. 307"».

32.0.68

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Credito d'imposta per la digitalizzazione delle imprese del turismo e pubblici esercizi)

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, apportare le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: "degli esercizi ricettivi", sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese del turismo e dei pubblici esercizi";

b) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022 alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, ai porti e approdi turistici, alle agenzie di viaggi nonché agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande, di dolci e di prodotti di gastronomia, inclusi quelli in cui la somministrazione viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ove tali pubblici esercizi siano localizzati nei comuni capoluogo di provincia, nelle unioni di comuni nonché nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.";

c) al comma 2, lettera a), le parole: "l'esercizio ricettivo", sono sostituite con: "la struttura";

d) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "per il sistema mobile", sono aggiunte le seguenti: ", incluso l'acquisto di programmi e relative applicazioni";

e) al comma 2, lettera c), le parole: "e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed *extra-ricettivi*", sono soppresse;

f) al comma 2, lettera f), le parole: "e di ospitalità per persone con disabilità", sono sostituite dalle seguenti: ", di turismo accessibile, sostenibile e di promozione dell'enogastronomia";

g) al comma 3, le parole: "Gli esercizi", sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese" e l'ultimo periodo è soppresso;

h) al comma 4, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore della presente".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2020, 33 milioni di euro nell'anno 2021, 59 milioni di euro nell'anno 2022, 33 milioni di euro nell'anno 2023 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «è incrementato di 189 milioni di euro per l'anno 2020, di 272 milioni di euro per l'anno 2021, di 246 milioni per l'anno 2022, di 352 milioni di euro per l'anno 2023, di 350 milioni di euro per l'anno 2024, di 315 milioni di euro per l'anno 2025».

32.0.69

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Disposizioni in materia di rifugi alpini)

1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021».

32.0.70

[Laniece](#), [Bressa](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Proroghe di termini in materia di strutture turistico ricettive)

1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020».

32.0.71

[Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Ulteriori fattispecie di esonero dal contributo di licenziamento per cause non imputabili al datore di lavoro)

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera *b*) aggiungere le seguenti:

"*b-bis*) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati-bis e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

b-ter) licenziamenti effettuati in conseguenza della delibera dell'ente pubblico committente di soppressione del servizio in occasione della scadenza del relativo contratto di appalto;

b-quater) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca"».

32.0.72

[Collina](#), [Ferrari](#), [Laus](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato)

1. L'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che il contributo addizionale si applica solo in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato intervenuto tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche nel caso del contratto a tempo determinato in regime di somministrazione».

32.0.73

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è sostituita dalla seguente:

"c) non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia la stipula di convenzioni con banche e intermediari finanziari da parte dei confidi e delle associazioni di categoria e delle società di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative, finalizzate a favorire l'accesso al credito in tutte le sue forme delle imprese associate o dei loro titolari o soci. Per la promozione e la raccolta di richieste di finanziamento e di garanzia effettuate sulla base di dette convenzioni nei rapporti con le banche e gli intermediari finanziari, compresa la sottoscrizione della relativa modulistica e gli adempimenti collegati in materia di privacy, antiriciclaggio e trasparenza, tali soggetti devono avvalersi di propri dipendenti e collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-*novies*, comma 1, del testo unico bancario oppure di agenti in attività finanziaria o di mediatori creditizi che agiscono nel rispetto della normativa di settore"».

32.0.74

[Stefani](#), [Tosato](#), [Fregolent](#), [Ostellari](#), [Saviane](#), [Pizzol](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Candura](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Ferrero](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente;

«Art. 32-**bis**.

(*Misure per lo sviluppo delle imprese nel settore dei pubblici servizi*)

1. Allo scopo di consentire un maggiore coinvolgimento dell'imprenditoria nello sviluppo delle reti infrastrutturali del Paese, all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è, abrogato».

32.0.75

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:

"Art. 39-**bis**.

(*Specializzazioni*)

1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo previo parere del Consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.

2. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

3. Il titolo di specialista può essere conseguito:

a) da iscritti da almeno due anni nella sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo può essere maturato anche durante la frequenza dei percorsi formativi;

b) da iscritti nella sezione A dell'albo da almeno due anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione tipo definita dal Consiglio Nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.

5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni"».

32.0.76

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy)

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti *Made in Italy*, è istituito l'accordo integrato di filiera.

1-*ter*. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.

1-*quater*. L'accordo di cui al comma 1-*bis* è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.

1-*quinquies*. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge".

b) al comma 2 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "di cui ai commi da 1 a 1-*quinquies*"».

32.0.77

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Disposizioni in materia di lavoro irregolare)

1. All'articolo 3, del decreto-legge febbraio 2002, n. 12 convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2002, n. 73, dopo il comma 3-*quinquies*, è inserito il seguente:

"3-*quinquies-bis*. Nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo o precedente al periodo di lavoro irregolare, la sanzione minima di cui al comma 3, lettera a), è ridotta del 50 per cento"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

32.0.78

[Ferro](#), [Masini](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Promozione del termalismo)

1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - *(Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali)* - 1. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale la stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

2. Il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali"».

32.0.79

[Rivolta](#), [Marti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Ripamonti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Promozione del termalismo)

1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - *(Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali)* - 1. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

2. Il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali"».

32.0.80

[Mallegni](#), [Testor](#), [Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32 bis.

(Promozione del termalismo)

1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - *(Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali)* - 1. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

2. Il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali"».

32.0.81

[Laniece](#), [Bressa](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Promozione del termalismo)

1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

"Art. 12-**bis**. - *(Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali)* - 1. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20

per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

2. Il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali"».

32.0.82

[Mallegni](#), [Testor](#), [Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto legge 23 dicembre 2003 n. 34 7, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

32.0.83

[Ferro](#), [Masini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso lo Presidenza del Consiglio dei Ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali rappresentative dei settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del consigli o dei Ministri».

32.0.84

[Laniece](#), [Bressa](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri».

32.0.85

[Fenu](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Puglia](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Misure in materia di cartolarizzazione)

1. All'articolo 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "1 e 1-*bis* del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera ";

b) dopo le parole: "inferiore ad euro 2 milioni," sono aggiunte le seguenti: "direttamente ovvero per il tramite di una banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che agisce in nome proprio,";

c) è aggiunto il seguente ultimo periodo: "Nel caso il finanziamento abbia luogo per il tramite di una banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dal finanziamento concesso dalla banca ovvero dall'intermediario finanziario, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-*octies* della presente legge".

2. All'articolo 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "derivanti da aperture di credito" sono aggiunte le seguenti: "o altre forme di concessione di credito a breve termine o con modalità rotative";

b) al comma 4-*ter*:

1) dopo le parole: "derivanti da aperture di credito in qualunque forma" sono aggiunte le seguenti: "o altre forme di concessione di credito a breve termine o con modalità rotative";

2) dopo le parole: "contrattualmente previste. Gli incassi" sono aggiunte le seguenti: "e i proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti";

3) dopo le parole: "da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli" sono aggiunte le seguenti: "e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1,";

4) dopo le parole: "cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione" sono aggiunte le seguenti: "se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti"».

32.0.86

Fenu, Santillo, Dell'Olio, Puglia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:«Art. 32-**bis**.*(Cartolarizzazione dei crediti con finanziamento e trasferimento rischio su società)*

1. All'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *z-quater*, le parole: "le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7", sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7.1.";

b) al comma *z-octies*, le parole: ", anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione" sono sostituite dalle seguenti: ". A tal fine il soggetto finanziato adotta apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti al cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, così come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Per il caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura: concorsuale o di gestione delle crisi applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni ricompresi in ciascun-patrimonio destinato e le relative passività, alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa".

c) al comma *z-novies*, la parola: "suddetta", è sostituita dalle seguenti: "di cui al comma 1, lettera a)".

2. L'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

32.0.87

Lanzi, Dell'Olio

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:«Art. 32-**bis**.*(Disposizioni in materia di ingresso e soggiorno per investitori ed esenzione dall'imposta di registro)*1. All'articolo 26-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a) al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: "agli stranieri che intendono effettuare", sono inserite le seguenti: "in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano";

2) alla lettera e), alinea, dopo le parole: "euro 1.000.000", sono inserite le seguenti: ", o di almeno euro 500.000 nel solo caso di donazione effettuata da una persona fisica,";

3) alla lettera e), numero 1), dopo le parole: "alla presente lettera", sono inserite le seguenti ", ovvero di euro 500.000 nel caso di investimento in favore di una *start up* innovativa o di donazione effettuata da una persona fisica nei medesimi casi";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2.

3-*ter*. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-*bis* reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2";

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2 e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'Accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* e dagli obblighi inerenti la continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione"».

2. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Gli atti relativi agli investimenti in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia previsti dall'articolo 26-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono esenti dall'imposta di registro in misura fissa"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - 500.000;

2021: - 500.000;

2022: - 500.000.

32.0.88

[Fenu, Bottici](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Misure in favore dell'export per le imprese italiane)

1. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché di ridurre le esigenze di rifinanziamento del predetto Fondo, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1-*bis*, le parole: "atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati", sono sostituite dalle seguenti: "imputabile alla componente di contributo agli interessi relativa alle operazioni di stabilizzazione del tasso di interesse, quantificato" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero dell'economia e delle finanze gestisce la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio.";

b) all'articolo 17, comma 1, lettera b), le parole: ", comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia cui all'articolo 16, comma 1-*bis*", sono soppresse».

32.0.89

[Fenu, Dell'Olio, Puglia, Bottici, Botto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Misure in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a supporto dell'*export*, all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385;"

2) alla lettera b), dopo le parole: "banche, nazionali o estere", sono aggiunte le seguenti: "e gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385"».

32.0.90[Conzatti, Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico".

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma".

3. Ai fini della verifica dell'attuazione del presente articolo è stanziato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022 al Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022.

32.0.91[Errani, De Petris, Laforgia, Grasso](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Disposizioni per i soci di banche cooperative)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 21, 23 e 24-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), non si applicano all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro.

2. Ai fini del rispetto dei limiti del presente articolo, si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti».

32.0.92

[Mallegni, Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

1. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera *tt-bis*), è aggiunta la seguente:

"*tt-ter*) le prestazioni di servizi effettuate dalle piccole e micro imprese che si occupano di attività di commercio ambulante presso mercati giornalieri, mercati settimanali, fiere e mercati itineranti"».

32.0.93

[Fedeli, Valente, Alfieri, Cirinnà, Assuntela Messina, Boldrini, Rojc, Ferrazzi, D'Alfonso, Pittella, Taricco, Giacobbe](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Disposizioni in favore delle imprese femminili)

1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

32.0.94

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Disposizioni in materia di revisione dei veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate)

1. All'articolo 80, comma 8 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss. modifiche, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

32.0.95

[La Pietra, Calandrini, de Bertoldi](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Disposizioni in materia di revisione dei veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate)

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

32.0.96

[Pichetto Fratin, Modena, Toffanin, Testor, Tiraboschi, Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

32.0.97[Manca, Ferrari](#)*Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:*«Art. 32-**bis**.*(Disposizioni in materia di revisione dei veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate)*

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

32.0.98[Ferrari, Manca](#)*Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:*«Art. 32-**bis**.*(Disposizioni in materia di revisione dei veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate)*

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

32.0.99[Taricco](#)*Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:*«Art. 32-**bis**.*(Disposizioni in materia di revisione dei veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate)*

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

32.0.100[Manca](#)*Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:*«Art. 32-**bis**.

1. All'articolo 7, comma 1, della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "nell'anno anteriore", sono sostituite con le seguenti: "nei sei mesi anteriori";
- b) le parole: "e prima della scadenza del credito ceduto", sono eliminate».

32.0.101

[Bernini](#), [Malan](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Lonardo](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Romani](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#)

*Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:*«Art. 32-**bis**.*(Introduzione della flat tax al 23 per cento)*

1. Al Testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 11, è sostituito con il seguente:

"Art. 11. - 1. L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23 per cento sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), il reddito complessivo non è imponibile:

a) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

b) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;

c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*.

5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.

6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.";

b) all'articolo 77, le parole: "24 per cento", sono sostituite con le seguenti: "23 per cento".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 50.000 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede:

a) quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati;

b) quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Entro la data del 15 gennaio 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 25.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 25.000 milioni di euro per l'anno 2022. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

3. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati. (*flat tax 20 per cento per redditi da 65.001 euro e 100.000 euro*).

3. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Semplificazione in materia di tenuta e gestione dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi)

1. Gli articoli 24 e 25 della legge 298 del 1974 e successive modifiche, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 24. - *(Decisioni - competenze)* - 1. La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonimento sono decisi dal Comitato Centrale per le fattispecie di cui agli articoli 19, 20 e 21. Inoltre, l'Albo dispone la cancellazione dell'impresa di autotrasporto, per accertate carenze dei requisiti per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cui al Regolamento (UE) 1071/2009, nonché nei casi di mancato pagamento della quota annuale decorsi 3 mesi dalla scadenza.

2. L'attuazione delle sopra indicate decisioni spetta direttamente al Comitato Centrale, ed è notificata via PEC all'impresa interessata e, per conoscenza, al competente Ufficio della motorizzazione civile entro 30 giorni dalla decisione.

- Art. 25. - *(Ricorsi)* - 1. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 24, l'impresa può presentare ricorso a mezzo PEC al Comitato Centrale, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, e può richiedere l'audizione personale. Il ricorso ha effetto sospensivo e deve essere esaminato dallo stesso Comitato Centrale entro 60 giorni dal ricevimento"».

32.0.103

[La Pietra, Calandrini, de Bertoldi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Semplificazione in materia di tenuta e gestione dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi)

1. Gli articoli 24 e 25 della legge 6 giugno 1974 n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 24. - *(Decisioni e competenze)* - 1. La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonimento sono decisi dal. Comitato Centrale per le fattispecie di cui agli articoli 19, 20 e 21. L'Albo dispone la cancellazione dell'impresa di autotrasporto per accertate carenze dei requisiti per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cui al Regolamento (UE) 1071/2009, nonché nei casi di mancato pagamento della quota annuale decorsi tre mesi dalla scadenza.

2. L'attuazione delle sopra indicate decisioni spetta direttamente al Comitato Centrale ed è notificata via PEC all'impresa interessata e, per conoscenza, al competente Ufficio della motorizzazione civile entro trenta giorni dalla decisione.

Art. 25. - *(Ricorsi)* - 1. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 24, l'impresa può presentare ricorso a mezzo PEC al Comitato Centrale, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, e può richiedere l'audizione personale. Il ricorso ha effetto sospensivo e deve essere esaminato dallo stesso Comitato Centrale entro sessanta giorni dal ricevimento"».

32.0.104

[Pichetto Fratin, Modena, Toffanin, Testor, Tiraboschi, Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Semplificazione in materia di tenuta e gestione dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi)

1. Gli articoli 24 e 25 della legge 6 giugno 1974 n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 24. - *(Decisioni e competenze)* - 1. La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonimento sono decisi dal Comitato Centrale per le fattispecie di cui agli articoli 19, 20 e 21. L'Albo dispone la cancellazione dell'impresa di autotrasporto per accertate carenze dei requisiti per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cui al Regolamento (UE) 1071/2009, nonché nei casi di mancato pagamento della quota annuale decorsi tre mesi dalla scadenza.

2. L'attuazione delle sopra indicate decisioni spetta direttamente al Comitato Centrale ed è notificata via PEC all'impresa interessata e, per conoscenza, al competente Ufficio della motorizzazione civile entro trenta giorni dalla decisione.

Art. 25. - (*Ricorsi*) - 1. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 24, l'impresa può presentare ricorso a mezzo PEC al Comitato Centrale, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, e può richiedere l'audizione personale. Il ricorso ha effetto sospensivo e deve essere esaminato dallo stesso Comitato Centrale entro sessanta giorni dal ricevimento"».

32.0.105

[Ferrari, Manca](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(*Semplificazione in materia di tenuta e gestione dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi*)

1. Gli articoli 24 e 25 della legge 6 giugno 1974 n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 24. - (*Decisioni e competenze*) - 1. La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonizione sono decisi dal Comitato Centrale per le fattispecie di cui agli articoli 19, 20 e 21. L'Albo dispone la cancellazione dell'impresa di autotrasporto per accertate carenze dei requisiti per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cui al Regolamento (UE) 1071/2009, nonché nei casi di mancato pagamento della quota annuale decorsi tre mesi dalla scadenza.

2. L'attuazione delle sopra indicate decisioni spetta direttamente al Comitato Centrale ed è notificata via PEC all'impresa interessata e, per conoscenza, al competente Ufficio della motorizzazione civile entro trenta giorni dalla decisione.

Art. 25. - (*Ricorsi*) - 1. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 24, l'impresa può presentare ricorso a mezzo PEC al Comitato Centrale, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, e può richiedere l'audizione personale. Il ricorso ha effetto sospensivo e deve essere esaminato dallo stesso Comitato Centrale entro sessanta giorni dal ricevimento"».

32.0.106

[de Bertoldi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(*Misure fiscali per fronteggiare la crisi del settore automobilistico*)

1. All'articolo 19-*bis*.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 1e parole: "40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di 400 milioni di euro per il triennio 2020-2022, a copertura degli oneri derivanti dal comma 1. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente disciplina sui limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni per i soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, prevista dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i limiti di deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto di un'autovettura di nuova immatricolazione sono elevati fino ad un massimo del 50 per cento per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la prima immatricolazione e per i tre periodi d'imposta successivi.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone

economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal comma 1. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

32.0.107

[Alfieri, Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a "richiamato in Italia", sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni, calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1";

c) al comma 3, le parole da: "il contributo fisso" a "dipendente è trasferito," sono sostituite dalle seguenti: "Il dipendente presenta al Ministero idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente stesso è trasferito," e le parole: "del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota", sono sostituite dalle seguenti: "della maggiorazione di cui al comma 1 e la somma";

d) al comma 4, la parola: "contributo", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "trattamento"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

32.0.108

[Alfieri, Zanda, Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis

1. All'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 le parole: "con personalità giuridica o a organizzazioni lucrative di utilità sociale", sono sostituite dalle seguenti: "pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati"».

32.0.109

[de Bertoldi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza e la modernizzazione del Paese)

1. Al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di scrittura privata di affitto d'azienda, l'autenticazione della sottoscrizione e il deposito dell'atto possono essere effettuati da professionisti iscritti all'Albo circondariale degli avvocati e all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili"».

32.0.110

[de Bertoldi](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Disposizioni per favorire la concorrenza e la modernizzazione del Paese)

1. Al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di scrittura privata, l'autenticazione della sottoscrizione e il deposito detratto possono essere effettuati da professionisti iscritti all'Albo circondariale degli avvocati o all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili"».

32.0.111

de Bertoldi

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Modifiche al codice civile, in materia di assicurazioni, al fine di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori)

1. All'articolo 1743 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per gli agenti assicurativi è vietata qualsiasi forma di esclusiva, nei rami danni, vita e previdenza, nei rapporti con le imprese di assicurazione. Tale divieto vale per tutti i distributori di prodotti assicurativi, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n. 1), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

2. All'articolo 1750 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "All'agente di assicurazione è sempre conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti assicurativi. Nel rapporto di agenzia assicurativa, il periodo di preavviso dovuto dall'impresa, salvi i casi in cui sia legittimo il recesso in tronco per giusta causa, non può essere mai inferiore a sei mesi. Esso può essere sostituito con una corrispondente indennità solo con l'accordo scritto dell'agente. Ogni patto contrario è nullo".

3. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1753. - *(Agenti di assicurazione)*. - 1. Le disposizioni del presente capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali delle imprese e degli agenti assicurativi comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.

Gli accordi nazionali predetti continuano a disciplinare i rapporti tra imprese e agenti, anche dopo la loro scadenza, sino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi nazionali validamente stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle imprese e degli agenti».

4. L'articolo 1899 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1899. - *(Durata dell'assicurazione)*. - 1. L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale del contratto di assicurazione ramo danni, il contraente ha facoltà di recedere annualmente senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Nei contratti del ramo malattia il recesso e la disdetta possono essere esercitati esclusivamente dal contraente.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni».

32.0.112

Manca

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

1. La disposizione di cui al comma secondo dell'articolo 1260 del codice civile non si applica ai crediti delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499».

32.0.113

Rivolta, Marti, Ferrero, Faggi, Tosato, Zuliani, Ripamonti, Pianasso, Pietro Pisani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Regime di incompatibilità alla carica di sindaco di società italiane con azioni quotate)

1. All'articolo 1 del decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 30 marzo 2000, n. 162, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-*bis*. L'incompatibilità di cui al comma precedente non si applica a coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione in imprese di cui alla lettera a) per nomina del giudice"».

32.0.114

[Giacobbe, Alfieri](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per l'anno 2020 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per l'anno 2020 a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.500.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

32.0.115

[Giacobbe, Alfieri](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Rifinanziamento Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero)

1. Il Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di cui all'articolo 1, commi 587 e 588 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è rifinanziato per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

32.0.116

[Arrigoni, Ripamonti, Tosato, Ferrero, Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Verifiche di integrità dei serbatoi interrati o tumulati di capacità superiore a 13 mc)

1. Al fine di garantire la semplificazione e la pronta effettuazione delle procedure di verifica, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai serbatoi interrati o tumulati di capacità superiore a 13 mc.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Inail definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 1 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche.

3. In via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, a tutela della sicurezza delle attività ed al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di qualsiasi capacità tramite la tecnica

di controllo basata sulla emissione acustica, i proprietari dei serbatoi comunicano a Inail, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica alla data del 31 dicembre 2019.

4. L'INAIL invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.».

32.0.117

Briziarelli

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

1. Ai fini del monitoraggio e della manutenzione funzionali alla gestione del rischio residuo nelle aree della rupe di Orvieto e del Colle di Todi, già oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane, è finanziato a favore della Regione Umbria un importo pari a 2.000.000 di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023. La Regione Umbria provvede, ai fini della manutenzione, al riparto delle risorse tra i due Comuni interessati ad effettuare direttamente, avvalendosi di soggetti esterni idonei il monitoraggio attraverso l'implementazione e la gestione della strumentazione installata.

2. All'onere di 2 milioni di euro, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui ai comma 2 dell'articolo 99».

32.0.118

Briziarelli

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Realizzazione o potenziamento del servizio di Elisoccorso nelle regioni terremotate)

1. Al fine di assicurare il servizio di elisoccorso particolarmente necessario nelle zone terremotate del territorio nazionale, è disposto un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.»

Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

32.0.119

Briziarelli

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Provvedimenti urgenti per il consolidamento del territorio a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico)

1. Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023.

2. All'onere di 2 milioni di euro, derivante dall'attuazione del presente articolo per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

32.0.120

Briziarelli

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Provvedimenti urgenti per il consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico delle due città)

1. Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città di Orvieto e di Todi dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto, a favore della regione Umbria, un contributo speciale di 2 milioni di euro per la città di Orvieto e per la città di Todi, per ciascuno

degli anni 2020, 2021, 2022, 2023.

2. La regione Umbria, avvalendosi dei mezzi finanziari di cui all'articolo precedente, determinerà con appositi provvedimenti:

a) di eseguire uno studio geolitologico per accertare le cause dei movimenti franosi e individuare gli interventi necessari al consolidamento del masso tufaceo sul quale poggia la città di Orvieto ed al consolidamento del colle di Todi;

b) di eseguire, d'intesa con i comuni interessati e con la partecipazione del Consiglio nazionale delle ricerche e di istituti universitari, i progetti e le opere necessarie ad evitare che i movimenti franosi in atto e prevedibili mettano in pericolo gli abitanti e le opere d'arte in essi contenute.

3. All'onere di 2 milioni di euro, derivante dall'attuazione della presente disposizione per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

32.0.121

Fantetti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

1. Negli anni 2020 e 2021 per i cittadini italiani iscritti all'Aire ed alle imprese da questi possedute fuori dal territorio nazionale, che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale per un valore di almeno euro 1.000.000 ovvero di almeno euro 500.000 nel caso la nuova attività sia una *start-up* innovativa di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, generando un numero di nuovi occupati con contratto di lavoro dipendente non inferiore a 5 unità, è accordato uno sgravio fiscale del 50% sul reddito imponibile d'impresa nei cinque anni consecutivi alla costituzione dell'impresa. La misura si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.

32.0.122

Pinotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

1. Al fine di sostenere l'occupazione ed i processi di incremento dell'efficienza delle infrastrutture portuali diretti al miglioramento delle operazioni in un'ottica di aumento della competitività dei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta nei cinque anni precedenti la promulgazione dell'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 in modalità *transshipment*, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, un incentivo pari alla intera contribuzione previdenziale annua a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante congruaggio sulle denunce contributive. L'incentivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che:

a) garantiscono, per il triennio 2020 - 2022, il recupero ovvero il mantenimento dei livelli occupazionali, al netto di cessazioni del rapporto di lavoro conseguenti a licenziamenti per ragioni disciplinari, per impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero superamento del periodo di comporto, dimissioni volontarie anche per pensionamento o risoluzione consensuale;

b) non faranno ricorso per il medesimo periodo, ad ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. L'incentivo di cui al presente comma, è cumulabile con esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ovvero, ove ancora applicabile, alternativo allo strumento di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243.

3. Al finanziamento dell'incentivo di cui al comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni di competenza, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, già destinate agli interventi di finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di mancato avviamento a favore dei dipendenti delle medesime strutture portuali, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

2017, n. 18, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e fino ad esaurimento delle stesse.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è ripartito proporzionalmente per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nel limite della disponibilità presente nel Fondo di cui al comma 2, ed è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutato anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'INPS entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 325 milioni di euro per l'anno 2025 e di 406 milioni di euro a decorrere dal fanno 2026»

32.0.123

Caliendo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Misure di contrasto alla dispersione del patrimonio industriale e produttivo nazionale e regionale)

1. Nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società o imprese di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, nonché di *know how* produttivo e di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP ed eventualmente da società controllate dallo Stato o da enti pubblici.

2. Le partecipazioni nelle società individuate ai sensi del comma 1 sono consentite per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che esse risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.

3. Per le finalità dei commi 1 e 2 è costituito un Fondo rotativo presso il Ministero dello sviluppo economico, dotato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, nonché le modalità operative del Fondo di cui al comma 3. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.

5. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato.

6. Al fine di salvaguardare il proprio patrimonio produttivo, le regioni possono assumere, anche per il tramite di società da esse partecipate, partecipazioni in società ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico-produttivo regionale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative o che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali.

7. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 6 sono ammesse, previa adozione da parte della regione di specifiche disposizioni di attuazione che indicano gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul

mercato e a condizione che le società risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.

8. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società di cui al comma 6.

9. L'intervento della regione può essere richiesto, previa presentazione di specifica documentazione che ne giustifica la necessità all'organo competente individuato dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 7, dalle rappresentanze, anche aziendali, dei lavoratori ovvero dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti locali interessati».

32.0.124

Bernini, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Misure di contrasto alla dispersione del patrimonio industriale e produttivo nazionale e regionale)

1. Nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società o imprese di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, nonché di *know how* produttivo e di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP ed eventualmente da società controllate dallo Stato o da enti pubblici.

2. Le partecipazioni nelle società individuate ai sensi del comma 1 sono consentite per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che esse risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.

3. Per le finalità dei commi 1 e 2 è costituito un Fondo rotativo presso il Ministero dello sviluppo economico, dotato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, nonché le modalità operative del Fondo di cui al comma 3. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.

5. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato.

6. Al fine di salvaguardare il proprio patrimonio produttivo, le regioni possono assumere, anche per il tramite di società da esse partecipate, partecipazioni in società ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico produttivo regionale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative o che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali.

7. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 6 sono ammesse, previa adozione da parte della regione di specifiche disposizioni di attuazione che indicano gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che le società risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.

8. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società di cui al comma 6.

9. L'intervento della regione può essere richiesto, previa presentazione di specifica documentazione che ne giustifica la necessità all'organo competente individuato dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 7, dalle rappresentanze, anche aziendali, dei lavoratori ovvero dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti locali interessati».

32.0.125

Saponara, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Fondo per prevenire e contrastare i fenomeni di disagio nell'attività di impresa)

1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di suicidio e di disagio nell'attività di impresa, è istituito in via sperimentale, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo finanzia progetti finalizzati a realizzare studi e ricerche sulle condizioni di disagio nell'attività di impresa, anche allo scopo di elaborare programmi di sostegno e consulenza psicologica per gli imprenditori.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 5 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

32.0.126

[Valente](#), [Fedeli](#), [Alfieri](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Assuntela Messina](#), [Boldrini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Sgravio contributivo e disposizioni per garantire l'inserimento nel mercato del lavoro di donne vittime di violenza di genere o domestica)

1. Al fine di garantire il completo reinserimento nel tessuto sociale ed economico-produttivo e nel mercato del lavoro di donne vittime di violenza di genere o domestica, alle cooperative sociali ed ai datori di lavoro che, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2019, assumono donne vittime di violenza di genere o domestica debitamente certificate dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo pari a 4.000 euro su base annua, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte, entro il limite di spesa di 4,2 milioni di euro per il 2020, di 6,4 milioni di euro per il 2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 4.200.000;
2021: - 6.400.000;
2022: - 7.500.000.

32.0.127

[Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Promozione del turismo giovanile, scolastico e sociale)

1. Al fine di favorire l'incontro e l'integrazione tra le giovani generazioni nella forma della promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale, individuale e di gruppo, attraverso la rete degli alberghi ed ostelli per la gioventù quali centri di aggregazione, poli culturali e luoghi di promozione del patrimonio culturale di un territorio, è istituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù", dotato di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. L'Ente provvede alla massima valorizzazione funzionale del patrimonio di proprietà e di quello ad esso destinato, dal Demanio e dagli enti locali, per la realizzazione di alberghi ed ostelli della gioventù, provvedendo altresì alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione della cultura italiana, del turismo, dei siti paesaggistici e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche. attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*.
3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", dopo le parole "Ente nazionale italiano turismo (ENIT)", sono inserite le seguenti: "AIG -

Ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù".

4. L'associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'ente Nazionale industrie turistiche, dalla Direzione Generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla gioventù italiana, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni il 31 gennaio 2020.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di cui al comma 4, è nominato un commissario straordinario per consentire l'ordinato trasferimento dei beni, del personale e delle funzioni proprie dell'associazione italiana alberghi per la gioventù al nuovo ente e per la definizione dei rapporti pendenti. Il commissario straordinario provvede altresì all'adeguamento statutario ed alla definizione della dotazione organica, nel limite massimo di 57 unità complessive. Al fine di garantire continuità all'attività istituzionale, il medesimo commissario straordinario provvede ad acquisire tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

6. Il decreto di cui al comma precedente determina la durata e le funzioni del commissario, il compenso ad esso spettante, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e definisce i criteri e le modalità per far confluire il patrimonio dell'associazione italiana alberghi per la gioventù in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'ente medesimo.

7. L'ente provvede al proprio finanziamento attraverso le gestioni immobiliari di cui al comma 2. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite le modalità di gestione delle utenze prevedendo che una quota dei proventi venga destinata ad attività culturali, di integrazione e di solidarietà nei confronti dei giovani fruitori dei servizi.

8. Agli oneri strutturali derivanti dal comma 1, valutati in 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da assegnare" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

32.0.128

Ferrazzi

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Promozione del turismo giovanile, scolastico e sociale)

1. Al fine di favorire l'incontro e l'integrazione tra le giovani generazioni nella forma della promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale, individuale e di gruppo, attraverso la rete degli alberghi ed ostelli per la gioventù quali centri di aggregazione, poli culturali e luoghi di promozione del patrimonio culturale di un territorio, è istituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG - ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù», dotato di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'ente provvede alla massima valorizzazione funzionale del patrimonio di proprietà e di quello ad esso destinato, dal demanio e dagli enti locali, per la realizzazione di alberghi ed ostelli della gioventù, provvedendo altresì alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione della cultura italiana, del turismo, dei siti paesaggistici e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "ente nazionale italiano turismo (ENIT)", sono inserite le seguenti: "AIG - ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù".

4. L'associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla gioventù italiana, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni il 31 gennaio 2020.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di cui al comma 4, è nominato un commissario straordinario per consentire l'ordinato trasferimento dei beni, del personale e delle funzioni proprie dell'associazione italiana alberghi per la gioventù al nuovo ente e per la definizione dei rapporti pendenti. Il commissario straordinario provvede altresì all'adeguamento statutario ed alla definizione della dotazione organica, nel limite massimo di 57 unità complessive. Al fine di garantire continuità

all'attività istituzionale, il medesimo commissario straordinario provvede ad acquisire tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

6. Il decreto di cui al comma precedente determina la durata e le funzioni del commissario, il compenso ad esso spettante, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e definisce i criteri e le modalità per far confluire il patrimonio dell'associazione italiana alberghi per la gioventù in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'ente medesimo.

7. L'ente provvede al proprio finanziamento attraverso le gestioni immobiliari di cui al comma 2.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 211,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 302,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 372,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 337,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 418,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

32.0.129

[Centinaio](#), [Rufa](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Promozione del turismo giovanile, scolastico e sociale)

1. Al fine di favorire l'incontro e l'integrazione tra le giovani generazioni nella forma della promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale, individuale e di gruppo, attraverso la rete degli alberghi ed ostelli per la gioventù quali centri di aggregazione, poli culturali e luoghi di promozione del patrimonio culturale di un territorio, è istituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG - ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù», dotato di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'ente provvede alla massima valorizzazione funzionale del patrimonio di proprietà e di quello ad esso destinato, dal demanio e dagli enti locali, per la realizzazione di alberghi ed ostelli della gioventù, provvedendo altresì alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione della cultura italiana, del turismo, dei siti paesaggistici e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù".

4. L'associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla gioventù italiana, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni il 31 gennaio 2020.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di cui al comma 4, è nominato un commissario straordinario per consentire l'ordinato trasferimento dei beni, del personale e delle funzioni proprie dell'associazione italiana alberghi per la gioventù al nuovo Ente e per la definizione dei rapporti pendenti. Il commissario straordinario provvede altresì all'adeguamento statutario ed alla definizione della dotazione organica, nel limite massimo di 57 unità complessive. Al fine di garantire continuità all'attività istituzionale, il medesimo commissario straordinario provvede ad acquisire tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

6. Il decreto di cui al comma precedente determina la durata e le funzioni del commissario, il compenso ad esso spettante, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e definisce i criteri e le modalità per far confluire il patrimonio dell'associazione italiana alberghi per la gioventù in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'Ente medesimo.

7. L'Ente provvede al proprio finanziamento attraverso le gestioni immobiliari di cui al comma 2.

8. Agli oneri strutturali derivanti dal comma 1, valutati in 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 7 del presente articolo».

32.0.130

Bernini, Pagano, Gallone, Berardi, Ferro, Moles, Paroli, Giammanco, Battistoni, Caligiuri, Malan, Testor, Fantetti, Siclari, Gasparri, Modena, Aimi, Galliani, Saccone, Masini, Lonardo, Barboni, Perosino, Pichetto Fratin, **Caliendo**, Cangini, Mangialavori, Papatheu, Damiani, Carbone, Mallegni, Barachini, Binetti, De Siano, Cesaro, Stabile, Minuto, De Poli, Rizzotti, Giro, Tiraboschi, Floris, Craxi, Dal Mas, Schifani, Toffanin, Ghedini, Ronzulli, Berutti, Biasotti, Causin, Fazzone, Alfredo Messina, Rossi, Sciascia, Serafini, Vitali, Alderisi

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art.32-**bis**.

(Incentivi all'occupazione giovanile e per il rientro dei giovani meritevoli)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni e fino al compimento del trentesimo anno di età del lavoratore, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di promuovere il rientro nel nostro sistema produttivo di giovani meritevoli e che abbiano acquisito particolari competenze all'estero per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 3 anni e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età del lavoratore, il dimezzamento sul totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Per ottenere l'incentivo di cui ai commi 1 e 2 l'impresa, anche individuale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver cessato o sospeso la propria attività;
- b) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale di lavoro del settore di riferimento;
- c) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali obbligatorie;
- d) essere in regola con le norme previste a tutela dei diritti dei disabili;
- e) non avere in atto sospensioni dal lavoro o non aver effettuato nei dodici mesi precedenti licenziamenti senza giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.

4. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui ai commi 1 e 2, effettuato nei dodici mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

5. Per ottenere l'incentivo di cui al comma 2, il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un *master* di 1° o 2° livello conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria o di un dottorato di ricerca conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria;

b) non avere compiuto il trentacinquesimo anno di età;

c) essere residente o dimostrare di avere un contratto di lavoro stabile all'estero da almeno 5 anni.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

32.0.131

Bernini, Pagano, Gallone, Berardi, Ferro, Moles, Paroli, Giammanco, Battistoni, Caligiuri, Malan, Testor, Fantetti, Siclari, Gasparri, Modena, Aimi, Galliani, Saccone, Masini, Lonardo, Barboni, Perosino, Pichetto Fratin, **Caliendo**, Cangini, Mangialavori, Papatheu, Damiani, Carbone, Mallegni, Barachini, Binetti, De Siano, Cesaro, Stabile, Minuto, De Poli, Rizzotti, Giro, Tiraboschi, Floris, Craxi, Dal Mas, Schifani, Toffanin, Ghedini, Ronzulli, Berutti, Biasotti, Causin, Fazzone, Alfredo Messina, Rossi, Sciascia, Serafini, Vitali, Alderisi

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art 32-**bis**.

(Detassazione Start Up innovative)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le *start-up* innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le condizioni ai quali le *start-up* devono attenersi per poter accedere ai benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. A decorrere dal 2020 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per i prestiti agevolati garantiti dallo Stato, di seguito denominato "Fondo StartItalia" con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 3 prendendo in considerazione per il riparto delle risorse:

a) l'età anagrafica inferiore ai 35 del titolare della nuova società;

b) la cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici;

c) l'alto valore aggiunto dell'azienda nell'ambito agro-alimentare, biotecnologico, dell'economia verde, delle nanotecnologie, dell'informatica, mecatronica o della salute.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

32.0.132

Rizzotti

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese per il riequilibrio dei tassi di occupazione maschile e femminile)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che, dal 1^o gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda è attribuito un credito d'imposta di importo pari all'imposta sul reddito, calcolata sul valore della retribuzione erogata, per ciascuna unità lavorativa aggiuntiva del sesso indicato, risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di tale sesso rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori del medesimo sesso occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta si applica avendo riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntive di personale del sesso determinato ai sensi del comma 1, realizzate in ciascun periodo d'imposta rispetto al precedente.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito e utilizzato in quote annuali di pari importo. Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale esso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1^o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del quarto periodo sono stanziati in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è sempre revocato:

a) in caso di riduzione del numero annuo dei lavoratori del sesso determinato ai sensi del comma 1 impiegati nell'azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno durata inferiore a un anno.

5. Nei casi di cui al comma 4, il credito d'imposta indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi ivi indicate.

6. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

7. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui al presente articolo soltanto le imprese operanti in almeno una delle otto regioni italiane in cui è più basso il tasso di occupazione del sesso meno rappresentato, secondo quanto annualmente rilevato dall'Istituto nazionale di statistica».

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

32.0.133

[Damiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Istituzione di un assegno sostitutivo o integrativo della retribuzione per promuovere il reinserimento lavorativo e la riqualificazione dei lavoratori disoccupati di età compresa fra trenta e cinquanta anni, nonché concessione di un incentivo per l'assunzione di lavoratori nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a promuovere l'occupazione, la riqualificazione e il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti di età compresa tra trenta e quarantanove anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dal 1^o gennaio 2020 è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura di sostegno del reddito denominata "assegno io-lavoro", destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali.

3. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura di sostegno del reddito di cui al comma 2 e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché di promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui al comma 16, quale esclusivo strumento per l'accesso alla suddetta misura di sostegno del reddito e alle prestazioni ad essa connesse.

4. L'assegno "io-lavoro", di seguito denominato "assegno", è riconosciuto dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), su richiesta e, comunque, nel limite massimo annuo di spesa di 1.500 milioni di euro, ai soggetti di età compresa fra trenta e quarantanove anni che svolgono le prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e possiedono tutti i seguenti requisiti:

- a) sono in stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;
- b) non beneficiano di alcuna misura di sostegno del reddito;
- c) hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a 6.000 euro;
- d) hanno un valore dell'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE) non superiore a 3.000 euro.

5. L'assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo degli oneri contributivi, è erogato con cadenza mensile mediante versamento su un conto telematico personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi.

6. L'assegno è usufruibile anche in maniera non continuativa entro trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro resa secondo le modalità di cui alla presente legge, entro il limite di età e a condizione della permanenza degli altri requisiti stabiliti dal comma 4.

7. L'assegno, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 9, può essere riconosciuto per la durata di ulteriori dodici mesi, purché siano trascorsi almeno dodici mesi dall'ultima prestazione erogata ai sensi del comma 6.

8. L'importo mensile dell'assegno è corrisposto al prestatore dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, esclusivamente a seguito della stipulazione di un contratto di prestazione di lavoro disciplinato dal presente articolo.

9. Il prestatore di lavoro beneficiario dell'assegno può proporre a un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 14, la stipulazione del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'obbligo di erogare una retribuzione.

10. Non possono essere parte del contratto di prestazione di lavoro disciplinato dalla presente legge i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dalla presente legge e che licenzia uno o più dipendenti assunti prima dell'attivazione della prestazione non può usufruire, per i dodici mesi successivi alla data del licenziamento, delle prestazioni di lavoro che beneficiano della misura di cui al presente articolo, comprese quelle attivate alla data del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'assegno riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.

11. Le procedure per il riconoscimento dell'assegno e la stipulazione del contratto di lavoro ad esso connesso ai sensi del presente articolo sono svolte esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 16.

12. Il prestatore e il datore di lavoro stipulano il contratto di prestazione per via telematica nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui al comma 16. La cessazione del contratto può essere disposta, attraverso la medesima sezione della piattaforma informatica, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti.

13. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

14. Il datore e il prestatore di lavoro possono concordare, prima o durante lo svolgimento della prestazione, l'integrazione dell'importo mensile dell'assegno con una quota di retribuzione aggiuntiva erogata esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine, mediante l'apposita sezione della piattaforma informatica di cui al comma 16, essi stipulano un accordo di retribuzione aggiuntiva.

15. Salvo il caso di cui al comma 14, l'assegno non è cumulabile con altri redditi o con la fruizione di altre misure di sostegno del reddito. Esso non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. A decorrere dal 1° dicembre 2018 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica "io-lavoro", di seguito denominata "piattaforma", quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 settembre 2015, 11. 150.

17. La piattaforma è istituita per i seguenti fini:

- a) svolgimento delle procedure per l'accesso all'assegno;
- b) gestione dei conti telematici personali dei prestatori di lavoro, comprese le operazioni di erogazione e di accreditamento degli importi dell'assegno;
- c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro nonché trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro e degli accordi di retribuzione aggiuntiva.

18. I dati di cui al comma 1 sono condivisi in via telematica con l'INPS, con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo, i dati registrati nella piattaforma sono messi a disposizione dell'ispettorato del lavoro e delle Forze di polizia.

19. Il prestatore e il datore di lavoro provvedono alla registrazione e all'identificazione nella piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma è trasmessa, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore di lavoro, la seguente documentazione:

- a) gli accordi stipulati;
- b) le buste paga;
- c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa riguardante la prestazione di lavoro, comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore di lavoro;
- d) l'eventuale sospensione dell'accesso all'assegno in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 4.

20. Attraverso la piattaforma il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi dell'assegno a esso accreditati esclusivamente nel deposito o conto corrente bancario o postale personale registrato nella medesima piattaforma.

21. Un'apposita sezione della piattaforma è destinata all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

22. Ai fini di cui al presente articolo l'ANP AL si avvale della struttura e delle risorse della società ANPAL servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

23. Fatta salva la disposizione di cui al comma 12, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro aventi i requisiti di cui al comma 4, è riconosciuto un contributo pari a 10.000 euro quale *bonus* occupazionale, nel limite di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

24. Il *bonus* di cui al comma 23 può essere riconosciuto a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti da almeno cinque anni in una delle medesime regioni.

25. Il contributo di cui al comma 23 è erogato dall'INPS in tre rate annuali di eguale importo corrisposte a decorrere dal termine del periodo di prova del lavoratore.

26. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nei trentasei mesi successivi al riconoscimento del contributo di cui al comma 23, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a restituire all'INPS, entro sei mesi dalla data del primo licenziamento, l'intero ammontare del contributo effettivamente percepito, maggiorato del 50 per cento.

27. Ferme restando le competenze attribuite all'ispettorato del lavoro e agli altri organi di controllo, per i fini di cui al comma 1 e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e di reinserimento nel mondo del lavoro, l'ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano delle prestazioni disciplinate dalla presente legge e rileva ed elabora i dati relativi alle erogazioni dell'assegno.

28. Entro il 1° gennaio 2020 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 27 nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;
- b) verifica dei percorsi di riqualificazione dei prestatori di lavoro.

29. Il decreto di cui al comma 28 disciplina inoltre l'attività di rilevazione analitica e di elaborazione statistica, svolte dall'ANPAL su base trimestrale, con riguardo ai seguenti aspetti:

- a) numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;
- b) settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione di lavoro;
- c) fasce di età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;
- d) ammontare delle risorse pubbliche impegnate;

e) numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi della presente legge.

30. Semestralmente l'ANPAL pubblica nel proprio sito internet istituzionale un rapporto contenente i risultati delle attività di controllo e di rilevazione ed elaborazione dei dati.

31. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Camere una relazione sui risultati dell'erogazione dell'assegno e sul funzionamento della piattaforma.

32. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 27 e 30, l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse della società ANPAL servizi Spa.

33. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la previsione e le modalità di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del prestatore e del datore di lavoro che violino le disposizioni della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di strumenti e procedure volti a rendere tempestivo e puntuale il recupero delle somme indebitamente godute;

b) introduzione di banche di dati multi-accesso volte a rendere più efficace l'individuazione di situazioni in violazione delle disposizioni della presente legge.

34. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018.

35. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l'istituzione, la realizzazione e la gestione operativa della piattaforma e per le attività di controllo, rilevazione ed elaborazione di cui all'articolo 5 della presente legge, alla società ANPAL servizi Spa sono assegnati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

32.0.134

Rivolta, Cantù, Romeo, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Centinaio, Faggi, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Zuliani, Ferrero, Tosato, Stefani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Sviluppo competitivo delle imprese e dei territori del sito in cui si è svolto l'EXPO 2015 - Milano)

1. Per l'attuazione del partenariato e la collaborazione strategica ed operativa con il sistema delle Camere di commercio al fine di incrementare la competitività e l'attrazione di investimenti nazionali ed internazionali per la promozione della crescita economica e dello sviluppo competitivo delle imprese e dei territori del sito in cui si è svolto l'EXPO 2015 - Milano, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro l'anno per cinque anni a decorrere dal 2020. Le risorse di cui al precedente comma sono destinate alla realizzazione di progetti individuati da Regione Lombardia tra gli aiuti strategici e prioritari ai poli di innovazione compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge».

32.0.135

Rivolta, Ferrero, Faggi, Zuliani, Tosato, Cantù, Romeo, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Centinaio, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Stefani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Fondazione Human Technopole)

1. Il comma 121, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.232, è rifinanziato per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e per 84 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 ai fini: a) della creazione e implementazione presso la Fondazione di più *facilities* infrastrutturali nelle scienze biomolecolari ad alto impatto tecnologico e nella scienza dei dati, complete delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro funzionamento, di libero accesso alla comunità scientifica del Paese per aumentarne la competitività nelle materie delle scienze della vita; b) del sostegno delle spese di mobilità di quanti compiono la loro ricerca avvalendosi di tali *facilities*. All'onere di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7.

2. L'individuazione delle infrastrutture tecnologiche di cui al comma 1 avviene da parte degli organi della Fondazione *Human Technopole* a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale. L'accesso alle *facilities* individuate è libero e si realizza mediante sottomissione competitiva di progetti di ricerca ad una "Commissione indipendente per la valutazione", di cui al seguente comma.

3. La "Commissione indipendente per la valutazione" è istituita secondo le migliori pratiche internazionali della valutazione tra pari individuando i valutatori esclusivamente tra scienziati senza affiliazioni, incarichi o collaborazioni di Università, IRCSS, e enti di ricerca italiani. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione sono a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, con decreto interministeriale di natura non regolamentare da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce i criteri e le procedure per la composizione, anche numerica, della Commissione di cui al comma 3 e individua principi e criteri di valutazione dei progetti di ricerca sottoposti alla medesima Commissione. 5. Alla "Commissione indipendente per la valutazione" spetta il compito di valutare i progetti di ricercatori o gruppi di ricercatori afferenti ad Università, IRCCS e Enti pubblici di ricerca del Paese che intendano sviluppare la parte tecnologica della propria idea di ricerca in tutto o in parte avvalendosi, nei limiti del comma 1 del presente articolo, delle infrastrutture e dotazioni della Fondazione *Human Technopole*, concorrendovi mediante bandi annuali competitivi di accesso e mediante richieste di valutazione diretta.

6. La Fondazione *Human Technopole* adotta una contabilità separata sull'utilizzo delle risorse di cui al primo comma del presente articolo e relaziona, con cadenza biennale, delle attività svolte e programmate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero della salute per la successiva trasmissione alle Camere.

7. Ai fini degli esiti della ricerca, i ricercatori che ai sensi del presente articolo svolgono in tutto o in parte i progetti di ricerca presso la Fondazione *Human Technopole* conservano l'affiliazione dell'Ente scientifico di provenienza; il personale tecnico e scientifico della Fondazione *Human Technopole* che abbia partecipato direttamente all'implementazione del progetto di ricerca concorre al prodotto scientifico con la propria affiliazione».

32.0.136

Nastri

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Disposizioni in favore del mercato immobiliare)

1. Il presente articolo, al fine di stimolare la ripresa del mercato immobiliare, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e della condizione di crisi in cui versa tale mercato, prevede misure per l'istituzione di un apposito fondo di garanzia, di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. L'accesso al fondo di garanzia è consentito in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle ulteriori disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo di garanzia con un importo pari a 100 milioni di euro, per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese, definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, specializzate in opere di edilizia residenziale privata. Il fondo di garanzia è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie assistite dallo Stato a copertura delle prime perdite su portafogli costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di opere residenziali private, individuate sulla base di uno specifico accordo quadro tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque successivamente all'adozione dell'accordo quadro, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del comma 1, compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del citato comma 1, nonché le modalità di escussione della garanzia, a decorrere dal 1° giugno 2020».

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: -100.000.000;

CS: -100.000.000.

2021:

CP: -100.000.000;

CS: -100.000.000.

2022:

CP: -100.000.000;

CS: -100.000.000.

32.0.137

[Nastri](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Sviluppo del microcredito)

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei territori, garantendo piena attuazione alle disposizioni dell'articolo 39, comma 7-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Ente nazionale per il microcredito è individuato quale centro nazionale di coordinamento delle attività degli enti locali per la promozione dello sviluppo economico mediante progetti di microcredito. Con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma».

32.0.138

[de Bertoldi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità)

1. Al fine di promuovere la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, purché costituite da almeno un anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, da destinare in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova Costituzione, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente comma».

32.0.139

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inseguire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dà adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».

32.0.140

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Disposizioni in tema di concessioni demaniali delle acque interne)

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n.42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenzialiabitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

32.0.141

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Ripartizione Quota aggiuntiva Tonno Rosso 2020)

1. Al fine di valorizzare le effettive potenzialità della piccola pesca nell'ambito delle catture accessorie di tonno rosso, fermo restando la ripartizione del contingente nazionale complessivo di cattura per l'anno 2019, pari a 4.308,59 tonnellate, la quota aggiuntiva pari a 448,16 tonnellate spettante all'Italia per il 2020 è ripartita in ragione delle seguenti percentuali:

Circuizione (PS) 15,00 per cento;

Palangaro (LL) 15,00 per cento;

Tonnara Fissa (TRAP) 15,00 per cento;

Pesca Sportiva/Ricreativa (SPOR) 2,00 per cento;

Quota Indivisa (UNCL) 53,00 per cento.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT - Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali provvede, con proprio decreto, in attuazione del comma 1, è ripartita, tra i diversi sistemi di pesca la quota di cattura assegnata annualmente all'Italia. Con il medesimo decreto è altresì stabilito che la quota indivisa, per favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, è ripartita attraverso metodi distributivi zionali e temporali idonei a garantirne la fruibilità durante l'intero anno solare ed in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, al fine di promuovere una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, e favorire l'occupazione secondo un criterio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica».

32.0.142

[Fantetti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.*(Riconoscimento, tutela e promozione della ristorazione italiana nel mondo)*

1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto "*Italian Sounding*"), la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.

2. Per "ristorante italiano" si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento ai "Prodotti Agroalimentari Tradizionali" di cui all'elenco revisionato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) ed a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita). Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto "pizza" o il prodotto "gelato", definendoli come "italiani", si applicano le stesse indicazioni di cui al presente dispositivo.

3. È istituito, presso il MiPAAF, il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato "Comitato". Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, dieci rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze:

- a) uno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI);
- b) uno dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE);
- c) uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF);
- d) uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT);
- e) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);

f) uno dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE); g) due dalla Conferenza unificata (Stato - Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni;

h) due dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.

4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al presente dispositivo;

b) attribuisce l'attestazione distintiva di "Ristorante italiano nel mondo", di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del Segretariato Tecnico e previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;

c) attribuisce l'attestazione distintiva di "Pizzeria italiana nel mondo" e di "Gelateria italiana nel mondo", secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;

d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo "italiano";

e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni eno-gastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;

g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;

i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana;

m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;

n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui Ultra. A supporto del Comitato, è istituito un Segretariato tecnico con responsabilità di selezione e proposta delle relative candidature. La funzionalità del Segretariato è assicurata dal MiPAAF, anche di concerto con Unioncamere, sulla base del disciplinare del programma "Ospitalità italiana - Ristoranti italiani nel mondo".

5. L'attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di cui sopra. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere, anche tramite le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di ristorazione italiana nel mondo.

6. È istituita la "Conferenza annuale - Stati generali - della ristorazione italiana nel mondo", quale momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferiti i riconoscimenti di eccellenza di "Ristorante italiano nel mondo", di "Pizzeria italiana nel mondo" e di "Gelateria italiana nel mondo" ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio "Ospitalità Italiana".

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) emana il relativo decreto di attuazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.5 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, si provvede a valere sul Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari del MiPAAF».

32.0.143

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Lavoro accessorio)

1. Nell'ambito delle misure per l'incentivazione dell'occupazione e la semplificazione dell'accesso al lavoro è istituita la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorie. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 8 e seguenti sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

8. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carner* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

9. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 8, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

10. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

11. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

12. Fermo restando quanto disposto dal comma 13, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 8, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

13. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

14. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 12 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

15. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte per

adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui al presente articolo, sono destinati al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 100.000 euro annui per le annualità 2020-2022».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 100.000 euro per le annualità 2020-2022.

32.0.144

[Conzatti, Comincini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

32.0.145

[Valente](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

1. In conseguenza del raggiungimento dell'obiettivo di risanamento previsto e soddisfazione dei creditori, la società EAV s.r.l. è autorizzata ad impiegare le risorse residue di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori, che non hanno aderito al piano triennale di accordo generale nonché, per la quota residua, per la realizzazione di investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo materiale circolante su ferro e gomma, in coerenza con le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico e garantendo un immediato miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali della flotta che contribuisca al raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello europeo».

32.0.146

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Misure per il potenziamento degli aeroporti nazionali)

1. Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita la nuova disciplina per le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce, altresì, la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato».

32.0.147

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-**bis**.

(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario)

1. Al fine di accelerare il "Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (*European Rail Traffic Management System* - ERTMS)" e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento del rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A 2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016 e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato Ia al Decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione a una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «è incrementato di 154 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025».

32.0.148

[Collina, Ferrari, Laus](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-**bis**.

1. Al fine di potenziare lo sviluppo e l'efficienza della logistica nel Paese, alla Struttura Tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in aggiunta ai compiti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 31 maggio 2019, n. 226 è affidato il compito di redigere il Piano Nazionale di Digitalizzazione della Logistica (PNDL), anche in attuazione di quanto previsto dal Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL) di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 26 agosto 2015. Per le finalità di cui sopra la Struttura Tecnica di missione utilizza il soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'attuazione del PNDL è demandata al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, che si avvarrà all'uopo del soggetto attuatore unico di cui al presente comma.

2. in attuazione del processo di digitalizzazione dei porti di cui al PSPNL, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto, il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale:

a) opera affinché le AdSP che non hanno ottemperato a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 137 del 20 marzo 2018 entro il termine ivi stabilito migrino i propri *Port Community Systems* (PCS), ove attivi, nel *private cloud* della PLN presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro e non oltre il 30 giugno 2020;

b) opera affinché le AdSP non ancora dotate di PCS adottino il PCS della PLN entro e non oltre il medesimo termine di cui alla lettera a);

c) valida le tariffe per i servizi erogati dalla PLN su base nazionale, ivi comprese le tariffe relative ai servizi del PCS della PLN.

3. Per l'attuazione della digitalizzazione di cui al PSPNL il Dipartimento di cui al comma 2 si avvale del soggetto attuatore unico della PLN, nel cui perimetro sono ricompresi i PCS.

4. In ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 61-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale vigila affinché i flussi di dati provenienti dai nodi logistici siano resi disponibili alla PLN entro il 30 giugno 2020 anche al fine di incrementare la quota modale su ferrovia.

5. Per le finalità del presente articolo è previsto uno stanziamento di 1 milione e 300 mila euro per l'anno 2020, di cui 300 mila euro per le finalità di cui al comma 1, a valere sul Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.300.000;

2021: - 1.300.000;

2022: - 0.

32.0.149

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Credito d'imposta sistemi di videosorveglianza)

1. Per le spese sostenute sia da persone fisiche e società nell'esercizio dell'attività d'impresa e lavoro autonomo nonché da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, e per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, pari al 50 per cento del costo sostenuto nell'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di utilizzo illegittimo».

32.0.150

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Misure per lo sviluppo dei Confidi)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, i confidi e le società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva patrimoniale i fondi rischi, gli altri fondi, le riserve patrimoniali o i finanziamenti tempo per tempo costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2019 al netto della quota parte di fondi già utilizzata per il rischio in essere. Le risorse possono essere attribuite al patrimonio, anche a fini di vigilanza dei relativi confidi, liberando le stesse da qualsivoglia vincolo di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Le delibere sono di competenza dell'assemblea ordinaria dei confidi».

32.0.151

[Fedeli, Valente, Assuntela Messina, Boldrini, Rojc, Ferrazzi, D'Alfonso, Pittella, Taricco, Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Piano straordinario di trasformazione del sistema moda italiana)

1. Al fine di promuovere, incentivare e agevolare la trasformazione delle produzioni del sistema moda italiana secondo i principi dell'economia circolare, alle aziende del sistema moda italiana che avviano processi di trasformazione dell'impresa, implementando processi produttivi circolari e sostenibili, sono riconosciuti i benefici previsti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni.

2. La trasformazione delle produzioni in senso circolare e sostenibile è realizzata in attuazione di un progetto di economia circolare e rigenerativa, nel rispetto delle norme regolamentari e secondo le più avanzate tecnologie disponibili.

3. Il progetto di economia circolare e rigenerativa deve essere redatto secondo le disposizioni regolamentari di cui al successivo comma 8 e depositato presso la competente CCIAA. Tale progetto definisce un sistema abilitante per la trasformazione circolare delle lavorazioni tessili e costituisce bene immateriale dell'azienda.

4. Le attività formative in materia di economia circolare sono ammesse ai benefici di cui al comma 46, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205.

5. Nei casi in cui il progetto di economia circolare sia attivato da *Start Up* o PMI, le stesse sono assimilate a *Start Up* o PMI innovative e sono disciplinate ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 18 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche e integrazioni.

6. I tessuti e le fibre risultanti dalle lavorazioni, al netto dello smaltimento dei materiali tecnicamente inutilizzabili, sono classificati "materia prima tessile recuperata".

7. La materia prima tessile recuperata deve:

a) avere un impiego successivo tecnicamente certo e individuato da impegni o rapporti contrattuali;

b) essere impiegata nello stesso processo produttivo o in uno successivo, anche da parte di terzi, secondo le normali pratiche industriali;

c) rispettare tutti i requisiti di legge previsti per il successivo uso specifico.

8. Alle transazioni commerciali di materia prima tessile recuperata si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di circolarità sulla base ai quali valutare le iniziative ammissibili ai benefici di cui al presente articolo e stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi precedenti».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare, le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

Rivolta, Ferrero, Faggi, Zuliani, Tosato, Cantù, Romeo, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Centinaio, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Stefani

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:* «a) al comma 1, le parole: "autorità delegata per coesione", sono sostituite dalle seguenti: "e la coesione territoriale"»;

b) *alla lettera b), capoverso comma 7 sostituire le parole:* «sentite le Amministrazioni titolari» *con le seguenti:* «d'intesa con le Amministrazioni titolari»;

c) *alla lettera c) dopo le parole:* «Ministro per il Sud e la coesione territoriale» *inserire le seguenti:* «di concerto con le amministrazioni competenti».

33.2

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, le parole: «autorità delegata per coesione», sono sostituite dalle seguenti: «e la coesione territoriale»;

b) *alla lettera b), capoverso «7», lettera b), sostituire le parole:* «sentite», *con le seguenti:* «d'intesa con».

33.3

Schifani

Al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 1, le parole: "autorità delegata per coesione", sono sostituite dalle seguenti: "e la coesione territoriale"».

33.4

Rivolta, Ferrero, Faggi, Zuliani, Tosato, Cantù, Romeo, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Centinaio, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Stefani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, alla lettera a), aggiungere infine le seguenti parole:* «ovvero corrispondenti ad un'iniziativa in corso di procedimenti amministrativi supportati da documentazione e non concretizzati in progetti censiti nel sistema di monitoraggio».

b) *aggiungere infine il seguente comma:*

«2. Le Amministrazioni regionali che hanno garantito la spesa e la rendicontazione della totalità delle risorse FSC 2007-2013, nel rispetto delle tempistiche indicate nel nuovo Piano di Sviluppo e Coesione e concordate con l'Agenzia per la Coesione Territoriale, avranno in capo la titolarità e la gestione di tutte le risorse FSC per il ciclo di programmazione 2021-2027 destinate al territorio regionale fermo restando che l'erogazione delle risorse avverrà sulla base della legislazione vigente».

33.5

Conzatti, Comincini

Al comma 1, lettera b), capoverso «7.», alla fine della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero corrispondenti ad un'iniziativa in corso di procedimenti amministrativi supportati da documentazione e non concretizzati in progetti censiti nel sistema di monitoraggio».

33.6

Manca, Ferrari

Al comma 1, lettera b), capoverso «7.», alla fine della lettera a), aggiungere le seguenti parole: «ovvero corrispondenti ad un'iniziativa in corso di procedimenti amministrativi supportati da documentazione e non concretizzati in progetti censiti nel sistema di monitoraggio».

33.7**Pichetto Fratin***Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 115 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura dei bandi anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare. A tal fine è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a valere sulle risorse rinvenienti dalla delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015"».

33.8**Damiani***Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 115 della legge 11 dicembre 2016, 232 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura dei bandi anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare. A tal fine è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a valere sulle risorse rinvenienti dalla delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015"».

33.9**Pichetto Fratin***Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura del bando previsto per l'attuazione dell'articolo 1, comma 115 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare. A tal fine è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a valere sulle risorse rinvenienti dalla delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015».

33.0.1**Schifani***Dopo L'articolo, inserire il seguente:*«Art. 33-**bis**.

(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES)

1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.

2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro nel 2020, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018;

b) quanto a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni nel 2021 e 2022 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione al ciclo di programmazione 2021-2027;

c) quanto a 1 miliardo e 200 milioni di euro nel 2023 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

33.0.2

Schifani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 33-**bis**.

(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES)

1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.

2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro nel 2020, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n.145 del 2018;

b) quanto a 1 miliardo di euro nel 2021 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018;

c) quanto a 1 miliardo di euro nel 2022 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n.145 del 2018;

d) quanto a 1 miliardo e 200 milioni di euro nel 2023 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

33.0.3

Schifani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 33-**bis**.

(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES)

1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sodali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.

2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro nel 2020, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

33.0.4

Comincini

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo)

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-*ter* della legge n. 130 del 2018 sono estese, nel limite massimo di un milione di euro annui, al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

34.1

Damiani

Al comma 1, capoverso «comma 2», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale sono stabilite le modalità con le quali verificare l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e l'andamento della spesa erogata, nonché le specifiche misure, anche secondo criteri di automaticità, volte a reintegrare i territori delle eventuali minori risorse assegnate in attuazione del presente articolo».

34.2

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Al comma 2, dopo le parole: «infrastrutture sociali», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento a quelle rivolte alla prima infanzia per la lotta alla povertà educativa minorile finalizzata a ridurre le disuguaglianze e riattivare la mobilità sociale,».

34.3

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia](#)

Al comma 2, dopo le parole: «infrastrutture sociali», inserire le seguenti: «con priorità per le mense scolastiche».

34.4

[Drago, Granato, Ortis, Pirro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare l'offerta formativa, il tempo scuola e le cattedre disponibili e tenuto conto del fatto che i servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, con riferimento alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, quota parte pari al 6 per cento del contributo annuo di 75 milioni stanziati per il Fondo sviluppo e coesione sociale e programmazione 2014-2022, di cui al comma 2, è devoluta per l'implementazione delle mense scolastiche nelle scuole per l'infanzia, circoli didattici e istituti comprensivi che ne risultino sprovvisti».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 2», con le seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis».

34.5

[Schifani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno, a valere sulle risorse di cui al comma 2, una quota pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022 è finalizzata ad incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa».

34.6

[Schifani](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 25.000.000;

2021: - 25.000.000.

34.7

[Schifani](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire la parola: «214», con la seguente: «164».

34.8

[Granato, Angrisani, Florida](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera b) è soppressa;
- b) i commi da 4 a 7 sono soppressi;
- c) al comma 9, terzo periodo, le parole: "con il GIT di cui al comma 4 e", sono eliminate.

4-ter. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 9, comma 2-bis, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) all'articolo 10, comma 1, le parole: ", sentito il GIT,", sono eliminate;
- c) all'articolo 19, comma 3, la lettera b) è soppressa;
- d) all'articolo 19, il comma 7-ter è soppresso;
- e) all'articolo 20, il comma 4 è soppresso».

34.0.1

[Rauti, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Riduzione dei costi a carico degli utenti del trasporto aereo)

1. Al fine di ridurre i costi a carico degli utenti del trasporto aereo, per il triennio 2020-2022 l'ammontare complessivo dell'incidenza delle imposte, addizionali e tasse aeroportuali sui biglietti aerei negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, sono poste a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, da ripartire per la copertura parziale delle spese necessarie per la riduzione dei costi del trasporto aereo negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, si provvede mediante corrispondente riduzione di 225,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 236,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 248,2 milioni di euro per l'anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022.».

34.0.2

[Pepe, Tosato, Zuliani](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Contributo straordinario trasporto pubblico locale Regione Basilicata)

1. Per far fronte ai debiti verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviari regionali, alla Regione Basilicata è attribuito un contributo straordinario di 80 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma precedente, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla regione Basilicata a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020».

34.0.3

[Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il 45 per cento delle risorse derivanti dall'intervento nel Fondo della Cassa depositi e prestiti Spa è destinato a interventi di garanzia da realizzare nelle regioni Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo"».

35.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di favorire la tutela ambientale e contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne del Paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo rivolto a incentivare, per gli anni 2020, 2021 e 2022, interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, singole o associate.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Agli oneri previsti per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 e 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

1-*quinquies*. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1-*bis* sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

35.2

[Errani](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale, per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, ove è palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari, è riconosciuto un contributo a favore delle Regioni che presentano un programma per la realizzazione di detti tralicci in zone prevalentemente montane entro il 31 marzo 2020. A tale fine è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza Stato-Regioni, ripartisce, entro il 30 giugno 2020, tra le Regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

35.0.1

[Lonardo](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Damiani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Disposizioni per promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni situati nelle zone interne e nelle aree svantaggiate)

1. Il presente articolo, ai sensi degli articoli 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione e in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato dell'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha lo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni situati nelle zone interne e nelle aree svantaggiate definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2017, n. 158, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali al fine di contrastare lo spopolamento delle aree interne e il decremento demografico.

2. Le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal titolo V della parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo:

a) per aree interne si intendono zone caratterizzate da difficoltà di comunicazione e lontananza dai grandi centri urbani, nonché aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali relativi a settori quali l'assistenza sociosanitaria, l'istruzione e la mobilità, dotate di notevoli risorse ambientali e culturali e fortemente diversificate per caratteristiche naturali, soggette a processi di marginalizzazione dovuti a un significativo spopolamento e invecchiamento demografico;

b) per aree svantaggiate si intendono le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque da criticità dal punto di vista ambientale, caratterizzate da marcata arretratezza economica e basso livello di benessere, da un significativo decremento della popolazione residente rispetto a quanto risultante dal censimento generale della popolazione effettuato nel 1981, da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuali di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità, da scarsità di flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali.

4. Sono beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo tutti i comuni con una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti in base al censimento del 2011 come definiti dall'articolo 1, comma 2 della legge 6 giugno 2017, n. 158, con una distanza di almeno 50 chilometri dalla costa marina e che presentano un'altitudine minima di 200 metri.

5. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nei comuni di cui al comma 4 del presente articolo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque periodi d'imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi dell'articolo 2 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi d'imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) e, comunque, da ogni tributo o tassa locale che integri o sostituisca le citate imposta e tassa, per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per l'assunzione di personale dipendente residente nelle regioni di cui al comma 1, da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i tre anni di attività successivi, la riduzione è determinata nella misura del 30 per cento.

6. Per le imprese già presenti nei comuni di cui al comma 4 del presente articolo, limitatamente a quelle già classificabili come piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 5, lettere a), b) e d), con riduzione riconosciuta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.

7. Il godimento dei benefici di cui ai commi 5 e 6 è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese di cui al comma 6 del presente articolo non devono essere collegate, controllate o controllanti di imprese che superano uno dei parametri stabiliti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

8. L'efficacia delle disposizioni dei commi 5, 6 e 7 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

10. Per accedere alle agevolazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 le imprese devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno dei comuni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 9 del presente articolo.

11. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nei comuni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, assumono lavoratori che non hanno compiuto 30 anni di età, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1,2,3 e 4 e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune ricadente nei criteri di cui agli stessi commi 1, 2, 3 e 4.

12. Al fine di favorire il finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

13. I comuni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono prevedere specifiche misure in favore dei soggetti che intendono stabilire la propria residenza nei rispettivi territori. Tali misure possono consistere in:

a) incentivi in favore di soggetti che in passato sono stati residenti nel territorio comunale e che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale;

b) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo, nel territorio comunale, immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;

c) contributi per favorire la natalità e l'acquisto, per i primi cinque anni di vita del nascituro, di beni per l'infanzia;

d) incentivi per l'acquisto di mezzi di trasporto e di lavoro a basso impatto ambientale;

e) misure di sostegno all'avvio di nuove attività produttive legate alle eccellenze enogastronomiche locali, all'agroalimentare e all'artigianato.

14. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, i comuni possono avvalersi delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

15. Al riparto delle risorse tra i comuni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si provvede, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

16. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente Capo ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle rispettive norme di attuazione.

17. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 quantificati in euro 455 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

35.0.2

D'Alfonso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Strutture ospedaliere nelle Aree Progetto individuate dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne)

1. Nelle Aree Progetto, individuate e riconosciute tali all'interno della Strategia Nazionale delle Aree Interne, oggetto di finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell'articolo 1, comma 674, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 895 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ove presenti strutture ospedaliere, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in ragione degli obiettivi della strategia, sono obbligate a mantenere per esse almeno lo *standard* ospedaliero minimo previsto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, allegato 1, punto 9.2.2, e non possono riconvertirle in strutture territoriali».

35.0.3

Taricco, Biti

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo tutela ambientale e paesaggistica aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo un Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.500.000;

2021: - 1.500.000;

2022: - 1.500.000.

35.0.4

La Pietra, Calandrini, de Bertoldi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo tutela ambientale e paesaggistica aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali un Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.500.000;

2021: - 1.500.000;

2022: - 1.500.000.

35.0.5

De Bonis

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo per la tutela ambientale e paesaggistica nelle aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali un Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.500.000;

2021: - 1.500.000;

2022: - 1.500.000.

36.1 (testo 2)

[Guidolin](#), [Vanin](#), [Matrisciano](#), [Endrizzi](#), [Giroto](#), [Pesco](#), [Angrisani](#), [Santangelo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche dalle regioni su cui insiste una o più aree di crisi complessa individuate ai sensi dell'articolo 27, comma 8 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina dei benefici fiscali e delle semplificazioni di cui all'articolo 5."»;

2) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 5, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 4, si applica il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"»;

b) *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-*bis*. Le modalità di istituzione di una ZES di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 del medesimo decreto nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 del medesimo decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, e sottoposti a notifica preventiva alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 4-*ter*, del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa di 5 milioni per l'anno 2020, di 15 milioni per l'anno 2021, di 130 milioni per l'anno 2022 e di 200 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

36.1

[Guidolin](#), [Vanin](#), [Matrisciano](#), [Endrizzi](#), [Giroto](#), [Pesco](#), [Angrisani](#), [Santangelo](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole "dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea", sono inserite le seguenti: ", nonché dalle regioni caratterizzate dalla presenza di una o più aree definite depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a-bis*), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, o dalla presenza delle aree di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"»;

b) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 5, al comma 5, le parole: "150,2 milioni di euro nel 2020", sono sostituite dalle seguenti: "155,2 milioni di euro nel 2020".».

36.2

Florida

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4, il comma 4-*bis* è sostituito con il seguente:

"4-*bis*. Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare un numero di proposte di istituzione di ZES nel proprio territorio pari al numero di aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2, fino ad un massimo di tre"».

Consequentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

36.3

Serafini

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) all'articolo 4, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente "Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3, nei siti di crisi industriale complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, o nelle aree riconosciute come Zona C non predefinita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), se limitrofi ad aree portuali rispondenti alle caratteristiche previste dal comma 2 o nelle infrastrutture idroviarie bacinate di collegamento dei corsi d'acqua ai corridoi di trasporto TEN-T, secondo quanto previsto dal Programma NAIADES II dell'Unione europea;"».

Consequentemente dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

«Art. 36-*bis*.

(Costituzione di una Zona economica speciale nell'ambito della infrastruttura idroviaria bacinata di Mantova)

1. Al fine di favorire il rilancio economico della provincia di Mantova e di consentire lo sviluppo del sistema idroviario padano, la regione Lombardia può istituire una Zona economica speciale (ZES), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nelle aree della provincia di Mantova attraversate dall'asse di collegamento idroviario Porto di Valdaro - Banchina portuale di Ostiglia.

2. Ai sensi del comma 6, primo periodo dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le Regioni Lombardia e Veneto possono costituire una ZES interregionale, anche eccedendo i limiti di superficie previsti dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, che, ricomprenda l'idrovia Mantova-Adriatico, quale infrastruttura per la navigazione interna di chiatte di IV-V classe CEMT, sino al Porto di Levante (RO).

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 nel limite di spesa di 15 milioni di euro nel 2020; 25 milioni di euro nel 2020 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, sino al termine di durata della ZES, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché della successiva programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni interessate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata della presente legge, ad apportare le modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo».

36.4

[Bernini](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Fantetti](#), [Saccone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:*

«0a) all'articolo 4 dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente "Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3, nei siti di crisi industriale complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, o nelle aree riconosciute come Zona C non predefinita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE,) o nelle aree colpite da gravi calamità naturali se limitrofe ad aree portuali rispondenti alle caratteristiche previste dal comma 2 e nell'area portuale di Genova".»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'applicazione della lettera 0a) nel limite di spesa di 50 milioni di euro nel 2020; 80 milioni di euro nel 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, sino al termine di durata della ZES, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché della successiva programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni interessate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente ridurre gli stanziamenti indicati nel comma 2 dell'articolo 99 di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

36.5

[Caliendo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 prima della lettera a) inserire la seguente:*

«0a) all'articolo 4, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente: "Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3, nei siti di crisi industriale complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, o nelle aree riconosciute come Zona C non predefinita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE,) o nelle aree colpite da gravi calamità naturali se limitrofe ad aree portuali rispondenti alle caratteristiche previste dal comma 2 e nell'area portuale di Genova".»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'applicazione della lettera 0a) nel limite di spesa di 50 milioni di euro nel 2020; 80 milioni di euro nel 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, sino al termine di durata della ZES, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché della successiva programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni interessate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente ridurre gli stanziamenti indicati nel comma 2 dell'articolo 99 di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

36.6

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

36.7

Schifani

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400,» aggiungere le seguenti: «previa intesa con la regione in cui è istituita la ZES,».

36.8

Iannone, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Alla lettera a), che sostituisce il comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: «e da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti» sono aggiunte le seguenti parole: «e dai Sindaci, o loro delegati, interessati dalla Zona economica speciale».

36.9

Manca

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 4, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare un numero di proposte di istituzione di ZES nel proprio territorio pari al numero di aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2 ivi presenti, fino a un massimo di tre"».

36.10

Manca

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 5, comma 5, dopo la parola: "2020" sono inserite le seguenti: ", che devono essere destinati a ciascuna Regione in misura proporzionale ai valori massimi di superficie ZES ad essa attribuiti,"».

36.11

Floridia

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) all'articolo 5, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "e sono destinate a ciascuna Regione in misura proporzionale ai valori massimi di superficie ZES ad essa attribuiti"».

36.12

Urso, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito altresì, in via sperimentale, per il triennio 2020-2022 - nei limiti e alle medesime condizioni e modalità previste dai commi 99 e da 102 a 107 - alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive che operano nei punti franchi di Venezia e Trieste, individuati rispettivamente all'interno degli spazi doganali del porto commerciale di Marghera e negli attuali limiti della circoscrizione territoriale del porto franco internazionale di Trieste e nelle altre zone, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali, di cui all'articolo 1, commi 618, 619 e 620, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché nella Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. La misura percentuale massima del credito d'imposta spettante ai sensi del periodo precedente è del 10 per cento per le piccole e medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

1-ter. In relazione agli investimenti effettuati ai sensi del comma 1-bis, il credito d'imposta ivi previsto è commisurato alla quota del complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2021 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Il riconoscimento dell'agevolazione è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle predette aree per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

1-*quater*. L'agevolazione di cui al comma 1-*bis* è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

1-*quinqüies*. Il beneficio di cui al comma 1-*bis* è riconosciuto nel limite di spesa di 20 milioni annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari e comunque fino ad esaurimento delle predette risorse finanziarie disponibili.

1-*sexies*. Il comma 1-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato.

1-*septies*. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1-*bis*, i presidenti dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale e dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale - previa intesa rispettivamente con i presidenti delle regioni Veneto e Liguria - adottano, i provvedimenti necessari all'eventuale integrazione dei relativi siti retroportuali».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

36.13

[Rivolta](#), [Marti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Ripamonti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 25 de decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-*ter*. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-*quater*. Con apposito provvedimento normativo da emanarsi entro 3 mesi dalla legge di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS"».

36.14

[Urso](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al comma 64 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dei benefici fiscali di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, alle medesime condizioni ivi previste. Le modalità di gestione della Zona logistica semplificata e di accesso ai benefici

fiscali sono regolati, sulla base del piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, da un comitato di indirizzo come previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento".

1-ter. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "nelle zone assistite delle regioni" sono inserite le seguenti: "Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria,".

1-quater. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte. In fine, le seguenti parole: "e dei benefici fiscali di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, alle medesime condizioni ivi previste. Le modalità di gestione della Zona logistica semplificata e di accesso ai benefici fiscali sono regolati, sulla base del piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, da un comitato di indirizzo come previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento"».

Conseguentemente:

a) *nella rubrica, dopo la parola: «Zes», inserire le seguenti: «e Zls»;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

36.15

[Rivolta](#), [Marti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Ripamonti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella regione Veneto, nonché l'insediamento di nuove imprese nel Comune di Venezia e negli altri Comuni della Regione Veneto, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nella regione Veneto cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

1-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1-bis si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

36.16

[Rivolta](#), [Marti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Ripamonti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella provincia di Pordenone, nonché l'insediamento di nuove imprese nei comuni del Friuli Venezia Giulia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale del Friuli Venezia Giulia cui si applica la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

1-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1-bis si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

36.17

[Rivolta](#), [Marti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Ripamonti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano l'insediamento di nuove imprese, il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella regione Veneto, nelle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici

verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 e nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, in quanto ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, sono istituite zone economiche speciali, cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, rispettivamente nella regione Veneto, nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) e nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014.

1-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree delle zone economiche speciali di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

36.18

[Rivolta](#), [Marti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Ripamonti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali territori, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

1-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

36.19

[Rivolta](#), [Marti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Ripamonti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

1-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1-bis si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

36.20

[Damiani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. I commissari delle ZES delle regioni Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia sono autorizzati ad istituire delle borse di studio per giovani che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, residenti da almeno 20 anni in Italia, finalizzate alla ricerca ed allo studio di soluzioni economico finanziarie utili allo sviluppo delle zone interessate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 6.000 milioni di euro a

decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

36.21

[Urso, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale adotta, con proprio decreto - previo parere della Regione Veneto e dei comuni interessati - i provvedimenti necessari di integrazione e di modifica del punto franco di cui al presente articolo"».

36.0.1

[Nastri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-*bis*.
(Zone franche VCO)

1. Il territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, limitatamente a parte dei comuni di Trasquera, Varzo, Re e Cannobio, e i territori della provincia di Novara, limitatamente a parte dei comuni di Cameri, Galliate, Trecate, San Pietro Mosezzo e Novara, e del comune di Gozzano, sono assimilati a territori extra-doganali e costituiti in zone franche per la durata di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano in vigore, nel territorio delle zone franche, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci, dannose alla collettività, nonché le norme relative alla tutela e alla conservazione dei beni culturali, artistici e ambientali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono fissati per ciascun anno i contingenti relativi ai generi alimentari di prima necessità, nonché alle materie prime destinate ad essere lavorate nelle zone franche, la cui immissione nelle stesse zone franche è consentita in esenzione delle imposte di fabbricazione e di consumo. Con il decreto previsto dal comma medesimo possono essere altresì disciplinate le agevolazioni che si rendono necessarie ai bisogni della popolazione delle zone limitrofe alle zone franche.

2. Alle imprese industriali operanti nelle zone franche di cui al comma precedente è consentito di:

- a) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;
- b) corrispondere sui prodotti fabbricati nelle zone franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;
- c) introdurre temporaneamente nelle zone franche materie prime nazionali e nazionalizzate affinché siano ivi lavorate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale.

3. La concessione dei benefici previsti dai precedenti commi 2 e 3 è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, nei casi indicati alle lettere b) e c) del medesimo comma 1, stabilisce, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione ai benefici predetti.

4. Le disposizioni di attuazione dei commi precedenti, sono emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Le finalità di cui ai commi del presente articolo e le relative risorse, sono assicurate a partire dal 2020 e per i successivi anni 2021, 2022, 2023 e 2024 attraverso modificazioni, soppressioni o riduzioni, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che costituiscono una duplicazione al fine di assicurare maggiori entrate derivanti dalle disposizioni pari al limite massima di 300 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

36.0.2

De Bonis

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-**bis**.

(Istituzione di una zona franca produttiva nel comune di Matera)

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e culturali, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituita una zona franca produttiva nel comune di Matera.

2. Per la zona franca produttiva di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244 per le piccole e micro imprese che, per un periodo di sei anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° gennaio 2021, nonché alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

4. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea come previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione delle entrate serviranno per assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati. È, inoltre, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione almeno pari a quella del 2018, atteso i positivi effetti che il provvedimento ha riverberato sulle tante imprese e sui tanti professionisti ammessi ad usufruire della misura. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nell'area di Matera.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.000.000;

2021: - 7.000.000;

2022: - 7.000.000.

36.0.3

Stefani, Tosato, Ostellari, Pizzol, Saviane, Vallardi, Zuliani, Candura, Fregolent

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-**bis**.

(Disposizioni in materia di Zone economiche speciali)

1. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nei territori regionali individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 ed ammessi alle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, è consentita l'istituzione delle Zone economiche speciali previste all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, come convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le Zone economiche speciali di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni di cui al Capo II del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 come convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123, e dai relativi provvedimenti attuativi, in quanto compatibili».

36.0.4

Vono, Magorno, Comincini, Conzatti

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 36-**bis**.

(Disposizioni ulteriori relative alle ZES per il settore dei trasporti)

1. All'articolo 5 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, al termine del comma 2, sono inserite in fine le seguenti parole: "Si rendono applicabili per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera e), del decreto interministeriale del 24 settembre 2010 e relativi allegati".

2. L'efficacia di cui al precedente comma, è a valere sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalle aziende nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si fa fronte con quanto disposto dall'articolo 1, commi 108, 109 e 110 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

36.0.5

Serafini

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-**bis**.

(Interventi per i giovani e le famiglie e per la salvaguardia dei piccoli Comuni)

1. Alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-**bis**. Per favorire l'apertura di attività commerciali nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta pari al 55 per cento delle spese sostenute per investimenti o per l'instaurazione di rapporti di lavoro fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario e nel limite di spesa di euro 13 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2-**ter**. Per fruire del contributo di cui al comma 2-**bis** le imprese inoltrano, in via telematica, all'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro 3 mesi dalla predetta data.";

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-**bis**. Il trattamento fiscale di favore previsto per il contribuente che acquista per la prima volta la piena proprietà o la nuda proprietà, l'abitazione, l'uso e l'usufrutto di una unità immobiliare in un comune di cui all'articolo 1, comma 2, nel quale può essere anche non residente, beneficia delle disposizioni in materia di prima casa. L'agevolazione si applica nei comuni nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni dalla data di acquisto dell'immobile. In via sperimentale, l'agevolazione di cui al presente comma si applica nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.";

c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-**bis**.

(Detrazioni per i figli a carico)

1. Per favorire l'insediamento di nuovi residenti, in possesso di cittadinanza italiana, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, dall'imposta lorda si detraggono, per carichi di famiglia, 3.000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, sino al ventiseiesimo anno di età. La detrazione è aumentata a 1.200 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione di cui al primo periodo è aumentata di 400 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nel limite di spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022";

d) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree disagiate o interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane con contenuta popolazione scolastica, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione

delle attività amministrative e didattiche e all'utilizzazione dell'*e-learning* qualora sia conveniente in termini di risparmi di spesa connessi all'assegnazione di insegnati e di minor disagio per gli studenti in termini di trasporto per raggiungere l'istituto scolastico più vicino. L'*e-learning*, che può essere condiviso tra più comuni, deve prevedere una struttura adibita ad attività scolastica in ciascun comune interessato e l'utilizzo di strumenti tecnologici e visivi che permettano un'interazione tra studente ed insegnante".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la pensione erogata alla persona che trasferisce la propria residenza in un comune di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, è soggetta a totale detassazione. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica attraverso controlli posti in essere dal comune interessato che la persona vi risieda effettivamente pena la decadenza dell'applicazione del beneficio fiscale e la restituzione all'Istituto delle somme percepite in regime di detassazione a decorrere dalla data in cui è stato riscontrato la mancanza del requisito.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, ciascuna Regione redige una lista di propri comuni, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni. La lista, da aggiornarsi annualmente, è pubblica ed è consultabile sul sito internet della Regione.

4. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente articolo, il Governo, senza nuovi o maggiori oneri, allega, con cadenza biennale, allega alla Legge di Bilancio una relazione sugli effetti sociali ed economici positivi che ne sono derivati dall'applicazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in particolare in materia di contrasto allo spopolamento della popolazione residente.

5. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a euro 90 milioni a decorrere dal 2020, si provvede con le risorse del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

36.0.7

Gallone

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-**bis**.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione delle zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani e appenninici, classificati come "periferici" o "intermedi" nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione della ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui ai commi 4 e 5.

4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 4 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 4 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui ai commi 4 e 5 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 6 del presente articolo.

8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso corrispondente riduzione del "Fondo per lo sviluppo e la coesione" di cui all'articolo 61, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

36.0.8

Schifani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-**bis**.

(Zona Franca comuni montani in decremento demografico)

1. Nei Comuni montani e in quelli con popolazione residente alla data del 31 dicembre 2019 non superiore a cinquemila abitanti, che hanno registrato nel ventennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge un tasso di crescita della popolazione residente negativo non inferiore al 10 per cento, rientranti nelle regioni meno sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca o che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2020, possono beneficiare, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

4. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.

5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per i periodi d'imposta dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e s.m.i., e del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e s.m.i.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

36.0.9

[Pirovano](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 36-**bis**.

(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria t della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i 9 12anni successivi; al secondo periodo le parole: "per il 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo dal 2019 al 2024";

c) il comma 4 bis è sostituito con il seguente:

"4-*bis*. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato";

d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: "Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio"».

36.0.10

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-**bis**.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali non predefinite)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata "ZES".

2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

3. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione della ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

6. In base alla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014, sono inserite come Zone economiche Speciali, le aree individuate nell'Allegato al provvedimento della Commissione, "Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3 lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dal 1.01.2017 al 31.12.2020 - Zone c non predefinite ex articolo 107, paragrafo 3 lettera c)".

7. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

36.0.11

[L'Abbate](#), [Santillo](#), [Dell'Olio](#), [Moronese](#), [Ortis](#), [Matrisciano](#), [Guidolin](#), [La Mura](#), [Puglia](#), [Botto](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-**bis**.

(Zone economiche ambientali - ZEA)

1. Al fine di implementare il sistema delle aree protette nazionali quali contesti di mitigazioni dei cambiamenti climatici e favorire la creazione di condizioni favorevoli, in termini sociali, culturali, economici, finanziari e amministrativi, dei cittadini e delle imprese che operano in tali aree ovvero che

intendano ivi trasferirsi, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).

2. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale secondo modalità eco-compatibili, possono usufruire delle tipologie di agevolazioni di cui al presente articolo. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 3, 4 e 5 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento;

c) le attività oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo devono essere coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Per le finalità di cui al comma 1, alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto per gli investimenti sostenuti o avviati negli anni 2020 e 2021 nell'esercizio dell'attività d'impresa, pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 20.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le modalità per l'ottenimento del contributo di cui al comma 3.

5. Per sostenere l'attività produttiva eco sostenibile in ambito ZEA, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a concedere alle micro piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura dell'ottanta per cento degli investimenti fino a 30.000 euro effettuati all'interno del territorio delle ZEA. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento e sono concessi per un importo massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Gli importi derivanti dalla restituzione da parte dei beneficiari dei finanziamenti di cui al precedente periodo sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

6. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-*quinques*. Le detrazioni di cui al presente articolo sono incrementate di quindici punti percentuali, fino ad un massimo del 100 per cento, per interventi realizzati su edifici localizzati in Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla ricognizione dei Comuni di cui al presente comma.».

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Conseguentemente:

a) *alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

b) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «174 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «265 milioni».*

36.0.12

Toffanin, Floris, Gallone

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:«Art. 36-**bis**.

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Regione Veneto, è istituita una Zona economica speciale (ZES) per le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto, nel Comune di Venezia e nella Provincia di Rovigo i Comuni di: Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelnovo Bariano e Melara».

36.0.13

Damiani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:«Art.36-**bis**.

1. Al fine di sviluppare l'interscambio commerciale dell'Italia meridionale e di potenziare l'operatività degli *hub* portuali del meridione a vantaggio della economia del territorio; al fine di implementare altresì il numero dei viaggiatori da e per il sud Italia, si rendono opportuni ed indifferibili lavori di ristrutturazione nel porto di Barletta.

2. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, nonché per implementare la sua operatività, per il Porto di Barletta, sono stanziati 10,5 milioni di euro per il 2020 e 5,5 milioni di euro per il 2021.

3. All'onere derivante dal comma 1 pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante la riduzione di 10,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del MEF».

36.0.14

Damiani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:«Art. 36-**bis**.

(Completamento della elettrificazione della tratta ferroviaria Barletta-Spinazzola)

Al fine di potenziare il sistema ferroviario della Regione Puglia, di ridurre l'impatto ambientale delle polveri sottili derivate dal trasporto su gomma o su rotaia con vetture a trazione biodiesel, di decongestionare il traffico veicolare che insiste nella tratta tra Barletta e Spinazzola, si prevede la elettrificazione della tratta ferroviaria Canosa di Puglia-Minervino Murge-Spinazzola in aggiunta alla tratta Barletta-Canosa di Puglia già prevista dal piano di potenziamento della linea Barletta-Spinazzola. Le risorse necessarie all'intervento sono a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione di cui alla legge n. 147 del 2013 e successive modificazioni».

36.0.15

Auddino, Matrisciano, Puglia

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:«Art. 36-**bis**.

(Rafforzamento sistema imprenditoriale dell'area di Gioia Tauro)

1. Al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia Tauro, costituita dalle aree afferenti agli agglomerati industriali e ricadenti nei Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando, è autorizzata una spesa di 4 milioni di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, finalizzati alla realizzazione di opere di riqualificazione, in particolare nell'ambito della viabilità, dei trasporti, della logistica e del decoro urbano».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 4.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

36.0.16

De Bonis

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-**bis**.

(Interventi per l'area del Metapontino colpita da eventi alluvionali dell'11 novembre 2019)

1. Al fine di sostenere le attività commerciali e agricole per i danni subiti a seguito delle piogge alluvionali dell'11 novembre 2019 e per contrastare il dissesto idrogeologico nell'area del Metapontino è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo volto al sostegno di tali attività e per incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

36.0.16 (testo 2)

De Bonis

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-**bis**.

(Interventi per la città di Matera colpita da eventi alluvionali dell'11 novembre 2019 e per il dissesto idrogeologico nell'area del Metapontino)

1. Al fine di sostenere le attività commerciali e agricole per i danni subiti dalla città di Matera a seguito delle piogge alluvionali dell'11 novembre 2019 e per contrastare il dissesto idrogeologico nell'area del Metapontino è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo volto al sostegno di tali attività e per incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

36.0.17

Nastri

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-**bis**.

(Misure fiscali per i lavoratori dipendenti in zone di frontiera)

1. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da persone residenti nel territorio dello Stato italiano è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.

2. I percettori dei redditi di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiarare tali redditi all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33, 1) apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2021:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2022:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

36.0.18

[Pinotti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-**bis**.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, al termine del comma 2, inserire le seguenti parole: "Si rendono applicabili per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera e), del decreto Interministeriale del 24 settembre 2010 e relativi allegati".

2. L'efficacia di cui al precedente comma, è a valere sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalle aziende nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 325 milioni di euro per l'anno 2025 e di 406 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

36.0.19

[Presutto](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-**bis**.

(Modifiche al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Sono applicabili per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera e), del decreto interministeriale del 24 settembre 2010 e relativi allegati".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a valere sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalle aziende nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede nel limite di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi da 108 a 110, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

37.1

[Faggi](#), [Zuliani](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Tosato](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 100, primo periodo, dopo le parole: "dei trasporti e delle relative infrastrutture", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei settori ATECO 52";».

37.2

[Anastasi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 99, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano per l'anno 2020 anche agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di terreni, fabbricati, attrezzature industriali e commerciali, nonché altri beni o immobilizzazioni in corso e accantonati destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantati nel territorio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;
2021: - 40.000.000;
2022: - 20.000.000.

38.0.1

[Saponara](#), [Zuliani](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-**bis**.

(Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: "euro 10 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "euro 20 milioni".

2. Agli oneri recati dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

39.1

[Collina](#), [Ferrari](#), [Laus](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "e del regolamento (UE) n. 717 del 2014" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti *de minimis*, nonché del regolamento (UE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca".

1-ter. All'articolo 1, comma 8-bis, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "e (UE) n. 717 del 2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ", (UE) n. 717 del 2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis* e (UE) n. 508 del 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca"».

39.2

[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa" sono sostituite dalle parole: "ovvero relative al commercio e alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici"».

39.3

[Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare il tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A., all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondano all'esecuzione";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.";

d) è aggiunto infine il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

39.4

[Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare il tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A., all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.IA." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria";

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

39.5

[Collina](#), [Ferrari](#), [Laus](#)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. La gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii. è affidata all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. che, per tale attività, si avvale della Banca Mediocredito Centrale S.p.A. e di altre società interamente partecipate. Si prevede che la predetta Agenzia stipuli all'uopo apposita Convenzione con la Banca Mediocredito Centrale S.p.A. della durata di 10 anni, rinnovabili. La gestione del Fondo realizzata dall'Agenzia medesima ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede l'Agenzia e le risorse sono accreditate su un'apposita contabilità separata».

39.0.1

[Bernini](#), [Malan](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Lonardo](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Romani](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-**bis**.

All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.";

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

39.0.2

[Urso](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

39.0.3

[Damiani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-*bis*.

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *e-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

"d) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 31/10/1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente 22/12/1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2523 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione».

39.0.4

[Campagna](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-**bis**.*(Misure in favore di lavoratori nelle aree di crisi industriale-complessa)*

1. I lavoratori beneficiari degli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, qualora dipendenti di imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in aggiunta agli specifici percorsi di politica attiva del lavoro previsti dalla citate disposizioni, sono inseriti in un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuato dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

2. I lavoratori di cui al comma 1 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

3. I lavoratori di cui al comma 1 sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 affinché siano convocati entro trenta giorni.

4. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare del lavoratore siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. In sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma si adottano i principi e i criteri generali individuati con l'accordo di cui articolo 4, comma 3, secondo periodo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. Qualora i lavoratori di cui al comma 1 non abbiano già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità di cui al comma 2, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego.

6. I lavoratori di cui al comma 1 stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro. I lavoratori medesimi sono tenuti a collaborare alla definizione del Patto per il lavoro nonché accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto stesso e, in particolare:

a) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche per il tramite di portali regionali, se presenti, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro;

b) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;

c) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;

d) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

7. Il Patto per il lavoro, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente lo precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

8. I centri per l'impiego le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 20 luglio 2015.

9. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10. Al datore di lavoro privato che assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, lavoratori di cui al comma 1, anche attraverso l'attività svolta da un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo di cui al presente comma è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il medesimo esonero non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

11. L'esonero di cui al comma 10 è compatibile e aggiuntivo rispetto alle agevolazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

39.0.5

[Damiani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(Regime speciale per lavoratori rimpatriati)

All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Per i lavoratori che abbiano almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni del presente articolo si applicano per un massimo di ulteriori cinque periodi di imposta, in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che negli ulteriori cinque periodi di imposta abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1 negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le condizioni poste dalla presente disposizione si ritengono soddisfatte con riferimento a ciascun periodo di imposta quando le stesse si siano verificate per la maggior parte di detto periodo"».

39.0.6

[Urso, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

1. All'articolo 24-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere in fine il seguente comma:

"8-*bis*.1. Possono altresì optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, alle medesime condizioni e modalità, i cittadini stranieri di ceppo italiano che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2"».

39.0.7

[Urso, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 24-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", con popolazione non superiore a 20.000 abitanti" sono soppresse».

39.0.8

[Drago, Matrisciano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure e interventi a favore delle popolazioni della provincia di Catania colpite dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 e dalle piogge alluvionali del 18 e 19 ottobre 2018)

1. Lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2019, n. 1, è prorogato fino al 30 giugno 2020. Sono, conseguentemente, prorogati alla medesima data il termine dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2019, n. 1, e il termine di sospensione delle rate dei mutui di cui all'articolo 4 della stessa ordinanza.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2019.

3. I contributi di autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2019.

4. Il termine di sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2019.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione prevista dal decreto, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2020.

6. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data del 18 ottobre 2018, risultavano residenti nel territorio dei Comuni di Ramacca, Palagonia, Mineo, Grammichele, Scordia, Militello in Val di Catania, Paternò, Belpasso, Castel di Judica, Raddusa, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 18 ottobre 2018 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale o la sede operativa nei territori dei comuni indicati allo stesso comma 6.

8. La sospensione di cui al comma 6 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 dicembre 1977, n. 472.

9. I soggetti indicati al comma 6 e 7 che hanno usufruito della sospensione di cui al comma 6, eseguono i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio 2020.

10. In vigenza del periodo di sospensione di cui al comma 6:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11. Le somme dovute a titolo di imposta municipale propria relativa alle annualità 2014 e 2015, anche se iscritte a ruolo, sono versate con le modalità previste al comma 9.

12. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 6 possono contrarre appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.».

Consequentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «114 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «205 milioni».

39.0.9

[Dell'Olio, Anastasi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 39-bis.

(Banca pubblica per gli investimenti - BPI)

1. Al fine di promuovere gli investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno e di sostenere le piccole e medie imprese, la Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A. assume la denominazione di Banca Pubblica per gli Investimenti S.p.A., di seguito denominata Banca per gli Investimenti, società a capitale interamente pubblico. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, vengono definite le priorità e gli obiettivi perseguiti dalla medesima Banca.

2. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese, per l'anno 2020 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere o acquistare, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, azioni emesse dalla Banca per gli investimenti di cui al comma 1, per un importo non superiore a euro 20.000.000,00.

3. Alla scadenza delle convenzioni in essere, la Banca per gli Investimenti di cui al comma 1, diventa gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, a concedere la garanzia dello Stato su passività emesse della Banca per gli investimenti di cui al comma 1 per lo svolgimento delle proprie finalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato, nonché il volume complessivo delle passività sulle quali può essere prestata la medesima garanzia.

5. Le misure previste dal presente articolo sono adottate a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla loro compatibilità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite le ulteriori modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo.».

Consequentemente, al comma 2 dell'articolo 99 sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «194 milioni».

39.0.10

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 591, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 591, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019." sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

39.0.11

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 591, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 591, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.", sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

39.0.12

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 591, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 591, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.", sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro annui per l'anno 2019"».

39.0.13

[Stefani, Faggi, Tosato, Arrigoni, Fregolent, Zuliani, Ferrero, Rivolta, Iwobi, Saponara, Pizzol](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Incremento del limite di valore per l'apposizione del visto di conformità sui crediti)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

39.0.14

[Pichetto Fratin, Modena, Toffanin, Testor, Tiraboschi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

39.0.15

[Fantetti, Pichetto Fratin, Mallegni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Incremento del limite di valore per l'apposizione del visto di conformità sui crediti)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "50.000 euro".».

39.0.16

[Dell'Olio](#), [Fenu](#), [Giroto](#), [Gallicchio](#), [Bottici](#), [Botto](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Incremento del limite di valore per l'apposizione del visto di conformità sui crediti)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

39.0.17

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Incremento del limite di valore per l'apposizione del visto di conformità sui crediti)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

39.0.18

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Incremento del limite di valore per l'apposizione del visto di conformità sui crediti)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 le parole: "5.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

39.0.19

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Incremento del limite di valore per l'apposizione del visto di conformità sui crediti)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: "5.000 euro", con le seguenti: "50.000 euro"».

39.0.20

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Incremento del limite di valore per l'apposizione del visto di conformità sui crediti)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

39.0.21

[Taricco](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Incremento del limite di valore per l'apposizione del visto di conformità sui crediti)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "25.000 euro"».

39.0.22

[Stefani](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Arrigoni](#), [Fregolent](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Iwobi](#), [Saponara](#), [Pizzol](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.23

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.24

[Pichetto Fratin](#), [Modena](#), [Toffanin](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.25

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.26

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.27

[Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, cori modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.28

[Taricco](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.29

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Abrogazione della disciplina del reverse charge in edilizia)

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.30

[Pichetto Fratin](#), [Modena](#), [Toffanin](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.31

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Abrogazione della disciplina del reverse charge in edilizia)

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.32

[Pichetto Fratin](#), [Modena](#), [Toffanin](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

1. L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.33

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Fantetti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)

1. L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.34

[Fantetti](#), [Pichetto Fratin](#), [Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)

1. L'articolo 21-*bis* del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.35

[Faggi](#), [Stefani](#), [Tosato](#), [Arrigoni](#), [Fregolent](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Iwobi](#), [Saponara](#), [Pizzol](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)

1. L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.36

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)

1. L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.37

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)

L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.38

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)

1. L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.39

[Taricco](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)

1. L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.40

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.41

[Pichetto Fratin, Modena, Toffanin, Testor, Tiraboschi, Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-*ter* è abrogato;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-*ter*" sono soppresse.

2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.42

[Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Abrogazione della disciplina dello split payment)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-*ter* è abrogato;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, le parole: ", nonché. a norma dell'articolo 17-*ter*" sono soppresse.

2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.43

[Calandrini, de Bertoldi, La Pietra](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Abrogazione della disciplina dello split payment)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-*ter* è abrogato;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-*ter*" sono soppresse.

2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.44

[La Pietra, Calandrini, de Bertoldi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Abrogazione della disciplina dello split payment)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-*ter* è abrogato;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-*ter*" sono soppresse.

2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.45

[Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Modifiche alla disciplina dei contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio nel caso di collegamenti fissi bidirezionali)

1. All'articolo 2, dell'allegato n. 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Per reti radio pari o inferiori a complessivi 80 collegamenti, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l'ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento fisso bidirezionale, calcolato secondo il metodo di cui al comma 3, è ridotto del 50%.

3-*ter*. Per reti radio con un numero di collegamenti complessivi compreso tra gli 81 ed i 200, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l'ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento fisso bidirezionale, calcolato secondo il metodo di cui al comma 3, è ridotto del 25%"».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 7 è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

39.0.46

[Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Modifiche all'allegato 10 del d.lgs 259/2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche)

1. All'allegato n. 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 2, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-**bis**. Per reti radio pari o inferiori a complessivi 80 collegamenti, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l'ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento fisso bidirezionale, calcolato secondo il metodo di cui al comma 3, è ridotto del 50%.

3-**ter**. Per reti radio con un numero di collegamenti complessivi compreso tra gli 81 ed i 200, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l'ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento fisso bidirezionale, calcolato secondo il metodo di cui al comma 3, è ridotto del 25%";

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

Contributo annuo per l'uso di risorse scarse (Valori in euro)

Larghezza di banda (L)	Frequenza fino a 10 GHz	Frequenza superiore a 10 GHz e sino a 20 GHz	Frequenza superiore a 20 GHz e sino a 30 GHz	Frequenza superiore a 30 GHz e sino a 40 GHz	Frequenza superiore a 40 GHz e sino a 50 GHz	Frequenza superiore a 50 GHz
L inferiore o uguale a 25 kHz	€ 170,00					
L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale a 125 kHz	€ 370,00					
L superiore a 125 kHz ed inferiore o uguale a 250 kHz	€ 740,00					
L superiore a 250 kHz ed inferiore o uguale a 500 kHz	€ 1.060,00					
L superiore a 500 kHz ed inferiore o uguale a 1,75 MHz	€ 1.390,00	€ 700,00	€ 480,00	€ 370,00	€ 200,00	€ 100,00
L superiore a 1,75 MHz ed inferiore o uguale a 3,5 MHz	€ 1.750,00	€ 1.060,00	€ 700,00	€ 480,00	€ 265,00	€ 130,00
L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz	€ 2.770,00	€ 2.110,00	€ 1.390,00	€ 950,00	€ 520,00	€ 260,00
L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz	€ 3.850,00	€ 3.130,00	€ 2.110,00	€ 1.390,00	€ 765,00	€ 380,00
L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 28 MHz	€ 4.880,00	€ 4.180,00	€ 2.770,00	€ 1.860,00	€ 1.020,00	€ 510,00
L superiore a 28 MHz ed inferiore o uguale a 56 MHz	€ 5.930,00	€ 5.240,00	€ 3.490,00	€ 2.330,00	€ 1.280,00	€ 640,00
L superiore a 56 MHz ed inferiore o uguale a 112 MHz	€ 6.980,00	€ 6.290,00	€ 4.180,00	€ 2.770,00	€ 1.520,00	€ 760,00
L superiore a 112 MHz ed inferiore o uguale a 500 MHz	€ 8.030,00	€ 6.400,00	€ 4.350,00	€ 2.900,00	€ 1.590,00	€ 800,00
L superiore a 500 MHz ed inferiore o uguale a 2 GHz	€ 8.830,00	€ 6.740,00	€ 4.700,00	€ 3.080,00	€ 1.680,00	€ 840,00
L Superiore a 2 GHz	€ 9.400,00	€ 7.000,00	€ 4.900,00	€ 3.200,00	€ 1.750,00	€ 880,00

"»

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 7 è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

39.0.47

Ferrari

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Aggiornamento della tabella relativa ai contributi annui per l'uso di risorse scarse)

1. L'articolo 5 dell'allegato n. 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

Contributo annuo per l'uso di risorse scarse (Valori in euro)

Larghezza di banda (L)	Frequenza fino a 10 GHz	Frequenza superiore a 10 GHz e sino a 20 GHz	Frequenza superiore a 20 GHz e sino a 30 GHz	Frequenza superiore a 30 GHz e sino a 40 GHz	Frequenza superiore a 40 GHz e sino a 50 GHz	Frequenza superiore a 50 GHz
L inferiore o uguale a 25 kHz	€ 170,00					
L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale a 125 kHz	€ 370,00					
L superiore a 125 kHz ed inferiore o uguale a 250 kHz	€ 740,00					
L superiore a 250 kHz ed inferiore o uguale a 500 kHz	€ 1.060,00					
L superiore a 500 kHz ed inferiore o uguale a 1,75 MHz	€ 1.390,00	€ 700,00	€ 480,00	€ 370,00	€ 200,00	€ 100,00
L superiore a 1,75 MHz ed inferiore o uguale a 3,5 MHz	€ 1.750,00	€ 1.060,00	€ 700,00	€ 480,00	€ 265,00	€ 130,00
L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz	€ 2.770,00	€ 2.110,00	€ 1.390,00	€ 950,00	€ 520,00	€ 260,00
L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz	€ 3.850,00	€ 3.130,00	€ 2.110,00	€ 1.390,00	€ 765,00	€ 380,00
L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 28 MHz	€ 4.880,00	€ 4.180,00	€ 2.770,00	€ 1.860,00	€ 1.020,00	€ 510,00
L superiore a 28 MHz ed inferiore o uguale a 56 MHz	€ 5.930,00	€ 5.240,00	€ 3.490,00	€ 2.330,00	€ 1.280,00	€ 640,00
L superiore a 56 MHz ed inferiore o uguale a 112 MHz	€ 6.980,00	€ 6.290,00	€ 4.180,00	€ 2.770,00	€ 1.520,00	€ 760,00
L superiore a 112 MHz ed inferiore o uguale a 500 MHz	€ 8.030,00	€ 6.400,00	€ 4.350,00	€ 2.900,00	€ 1.590,00	€ 800,00
L superiore a 500 MHz ed inferiore o uguale a 2 GHz	€ 8.830,00	€ 6.740,00	€ 4.700,00	€ 3.080,00	€ 1.680,00	€ 840,00
L Superiore a 2 GHz	€ 9.400,00	€ 7.000,00	€ 4.900,00	€ 3.200,00	€ 1.750,00	€ 880,00

"»

39.0.48

Rossomando

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Aggiornamento della tabella relativa ai contributi annui per l'uso di risorse scarse)

1. L'art. 5 dell'allegato n. 10 del decreto legislativo 1º agosto 2003 n. 259, è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

Contributo annuo per l'uso di risorse scarse (Valori in euro)

Larghezza di banda (L)	Frequenza fino a 10 GHz	Frequenza superiore a 10 GHz e sino a 20 GHz	Frequenza superiore a 20 GHz e sino a 30 GHz	Frequenza superiore a 30 GHz e sino a 40 GHz	Frequenza superiore a 40 GHz e sino a 50 GHz	Frequenza superiore a 50 GHz
L inferiore o uguale a 25 kHz	€ 170,00					
L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale a 125 kHz	€ 370,00					
L superiore a 125 kHz ed inferiore o uguale a 250 kHz	€ 740,00					
L superiore a 250 kHz ed inferiore o uguale a 500 kHz	€ 1.060,00					
L superiore a 500 kHz ed inferiore o uguale a 1,75 MHz	€ 1.390,00	€ 700,00	€ 480,00	€ 370,00	€ 200,00	€ 100,00
L superiore a 1,75 MHz ed inferiore o uguale a 3,5 MHz	€ 1.750,00	€ 1.060,00	€ 700,00	€ 480,00	€ 265,00	€ 130,00
L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz	€ 2.770,00	€ 2.110,00	€ 1.390,00	€ 950,00	€ 520,00	€ 260,00
L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz	€ 3.850,00	€ 3.130,00	€ 2.110,00	€ 1.390,00	€ 765,00	€ 380,00

25/11/2019ShowDoc

L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 28 MHz	€ 4.880,00	€ 4.180,00	€ 2.770,00	€ 1.860,00	€ 1.020,00	€ 510,00
L superiore a 28 MHz ed inferiore o uguale a 56 MHz	€ 5.930,00	€ 5.240,00	€ 3.490,00	€ 2.330,00	€ 1.280,00	€ 640,00
L superiore a 56 MHz ed inferiore o uguale a 112 MHz	€ 6.980,00	€ 6.290,00	€ 4.180,00	€ 2.770,00	€ 1.520,00	€ 760,00
L superiore a 112 MHz ed inferiore o uguale a 500 MHz	€ 8.030,00	€ 6.400,00	€ 4.350,00	€ 2.900,00	€ 1.590,00	€ 800,00
L superiore a 500 MHz ed inferiore o uguale a 2 GHz	€ 8.830,00	€ 6.740,00	€ 4.700,00	€ 3.080,00	€ 1.680,00	€ 840,00
L Superiore a 2 GHz	€ 9.400,00	€ 7.000,00	€ 4.900,00	€ 3.200,00	€ 1.750,00	€ 880,00

"»

39.0.49

Ferro

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di lavoro, nonché alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, aventi sede e operanti nei territori di cui al comma 2 che si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, nonché per la fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo e a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse;

b) mutui erogati dalla cassa depositi e prestiti ad un tasse pari al 30 per cento del tasso di riferimento nella misura del 30 per cento delle spese per l'impianto e le attrezzature; la durata è fissata in dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni; tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare;

c) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo, con possibilità di parziali anticipazioni limitatamente al primo anno;

d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative;

e) attività di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto».

39.0.50

Sicliari

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-**bis**.

1. Presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è istituito un apposito Fondo per la continuità territoriale, la mobilità e la libera circolazione delle persone e delle merci con dotazione finanziaria pari a 300 milioni finalizzato a garantire alle aree svantaggiate l'inserimento nei programmi di infrastrutturazione finalizzati alla realizzazione dell'alta velocità e dell'alta capacità.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 vanno destinate con priorità alle aree geografiche delle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise prive di collegamenti ferroviari, autostradali e stradali che consentano standard di percorrenza chilometrica in linea con la media delle altre regioni
3. Per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e comunque fino al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2, il Fondo è utilizzato, previa intesa con la Commissione Europea, per l'abbattimento tariffario con contribuzione statale dei servizi aerei e ferroviari. Sono individuati come scali beneficiari dell'interventi gli aeroporti di Palermo, Catania, Reggio Calabria, Crotone.
4. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge, 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di

accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

39.0.51

Sicliari

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Agenzia Nazionale per la mobilità)

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Agenzia nazionale per la mobilità, di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori della mobilità interna al sistema dello stretto di Messina, avente sede a Reggio Calabria. L'agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema della mobilità nazionale. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. L'agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Con riferimento alla mobilità generale che comprende mezzi di trasporto pubblici e privati, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di mobilità:

a) promuove l'adozione di servizi integrati alla mobilità;

b) sovrintende alle ispezioni di sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici;

c) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento logistico di particolari zone di interscambio. Il piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti nella legislazione vigente;

d) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di mobilità.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è definito lo Statuto dell'Agenzia di cui al comma 1 del presente articolo».

39.0.52

Sicliari

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Esonero contributivo per favorire le imprese che investono nelle Regioni del Sud Italia)

1. Al fine di attenuare di rilanciare gli investimenti nelle Regioni del Sud Italia, alle imprese che investono in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nei settori turistico ed agroalimentare, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2020 per un periodo massimo di 72 mesi dall'inizio dell'attività di investimento, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fino alla concorrenza dell'intero investimento realizzato».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23,5 milioni di euro per l'anno 2020, 51,8 milioni di euro per il 2021, 34,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e 14 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.».

39.0.53

Sicliari

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Esonero contributivo per favorire le imprese in crisi)

1. Al fine di attenuare gli effetti della crisi ed evitare licenziamenti economici, alle imprese, che negli ultimi due esercizi abbiano subito una consistente riduzione del fatturato ovvero degli utili, è riconosciuto, per un periodo massimo di quarantotto mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per i dipendenti a tempo indeterminato già assunti alla data del 31 dicembre 2018.

2. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le soglie percentuali di riduzione del fatturato ovvero degli utili da considerare consistenti.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 18 milioni di euro per il 2020, 23,5 milioni di euro per l'anno 2021, 51,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 9,8 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.».

39.0.54

Sicliari

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Politiche a sostegno dell'occupazione giovanile)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2020 e 2021 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che negli anni 2020 e 2021 convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 99.

39.0.55

Sicliari

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art.39-**bis**.

(Aeroporto strategico di Reggio Calabria)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del D.p.r. 17 settembre 2015, n. 201 dopo le parole: "Lamezia Terme" aggiungere le seguenti: "Reggio Calabria"».

39.0.56

Sicliari

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Finanziamento straordinario al Consorzio del porto di Villa San Giovanni per il completamento della messa in sicurezza e dei servizi generali di collegamento)

1. È autorizzata, per il triennio 2020 - 2022 la spesa di euro 61 milioni da assegnare alla regione Calabria per provvedere ai finanziamenti necessari per l'esecuzione delle opere di completa sistemazione dei servizi generali del porto di Villa San Giovanni. La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi suindicati. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

2. All'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Reggio Calabria è demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo. Il collaudo delle opere stesse sarà eseguito a cura della «Centrale per la progettazione delle opere pubbliche» di cui al precedente articolo.

3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

4. Quale misura compensativa per il danno da inquinamento atmosferico, ambientale ed acustico viene istituita la tassa di imbarco e di sbarco, gravante sulle compagnie di navigazione che erogano il servizio di traghettamento dei veicoli a motore, in misura proporzionale sull'incasso, in favore del Comune di Villa San Giovanni. La tassa sarà pari all'1,5% dell'incassato fino alla completa realizzazione dei nuovi approdi e successivamente sarà pari allo 0,75% dell'incassato.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «153 milioni» all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2.939 milioni di euro».

39.0.57

[Sicliari](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Finanziamento ammodernamento e messa in sicurezza SS 106 ionica Reggio Calabria-Taranto)

1. Al fine di consentire il completo ammodernamento e la definitiva messa in sicurezza della Strada Statale 106 Jonica Reggio Calabria - Taranto è autorizzata la spesa di 500 milioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si destina il ricavato derivante dal Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 nella misura di 100 milioni di euro per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023».

39.0.58

[Giammanco](#), [Rizzotti](#), [Gallone](#), [Masini](#), [De Petris](#), [Russo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Fondo prevenzione randagismo)

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n.281, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «212 milioni».

39.0.59

[Russo](#), [Ortis](#), [De Lucia](#), [Nocerino](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Vanin](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Fondo prevenzione randagismo)

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise; Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «210 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «301 milioni».

39.0.60

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

1. L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.61

Valente

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 39-**bis**.

1. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, dell'area marina di Capri, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-septies*) è aggiunta la seguente:

"*ee-octies*) Area Marina Protetta isola di Capri".».

Conseguentemente, a/l'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 213,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

40.1

Cangini, Toffanin

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. - (*Norme sul Caregiver familiare e per la non autosufficienza*) - 1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari nelle sue componenti e problematiche generazionali, relazionali, socio assistenziali ed economiche nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità della persona con disabilità, valorizzandone il potenziale di crescita, anche sostenendo il ruolo del *caregiver* familiare, nel rispetto degli articoli 2, 3, 1.3, primo comma, 31, 32, 3.3, primo, secondo e quarto comma, 34, 35 primo e secondo comma, 36, 38, 117, secondo comma, lettere *m*), *n*), *o*), *p*) e 118, quarto comma, 119, quinto comma della Costituzione, in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea del 7 dicembre 2000, della legge 27 maggio 1991, n. 176 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989", alla legge 3 marzo 2009, n. 18, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", nonché dell'articolo 1, comma 1 della legge 8 marzo 2017, n. 24, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità:

a) il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 150 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022;

b) il Fondo nazionale per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022;

c) Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui alla lettera a) del comma 1, e per un efficace erogazione delle misure di cui al successivo comma 3, il *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è scelto e nominato, secondo la seguente procedura generale:

a) l'assistito con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvi i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona;

b) l'atto di nomina del *caregiver* familiare è redatto per scrittura privata e presentato all'azienda sanitaria locale competente per territorio, che lo trasmette entro quindici giorni al competente ufficio, indicato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

c) il consenso può essere modificato o revocato con le medesime procedure e forme di cui alle lettere a) e b);

d) a seguito della nomina del *caregiver* familiare, tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, non possono avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito;

e) il *caregiver* familiare, nominato ai sensi delle lettere a) e b), si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari, socio assistenziali e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, secondo quanto riportato dal piano assistenziale individuale (PAI);

f) entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di nomina di cui alla lettera b), l'INPS rilascia al soggetto nominato la certificazione attestante la qualità di *caregiver* familiare a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

1) certificato di residenza del soggetto nominato in un comune del territorio italiano, nonché, per i cittadini extracomunitari residenti da almeno un anno sul territorio italiano, copia del permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a un anno;

2) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare nominato e l'assistito. Qualora il medesimo *caregiver* familiare si prenda cura di due o più assistiti, è necessaria la convivenza con gli stessi;

3) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrato dalla valutazione della non autosufficienza dell'assistito realizzata in base ai criteri della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Restano comunque validi gli accertamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge dalle competenti commissioni mediche sulle condizioni di non autosufficienza o di necessità di ausilio degli assistiti di cui al presente comma;

4) copia del piano assistenziale individuale (PAI), attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

5) copia dell'atto di nomina di cui alla lettera b).

g) la certificazione della qualità di *caregiver* familiare rilasciata ai sensi della lettera f), decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui alla lettera c) o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o di morte dell'assistito.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri eventualmente interessati, previa intesa in sede di Conferenza StatoCittà ed Autonomie Locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione, nei limiti delle risorse annuali di cui alla lettera a) del comma 1, di un assegno annuale, il cui importo è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 5, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione attestante la qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 2, lettera f). L'assegno di cui al periodo precedente è corrisposto al *caregiver* familiare a titolo di riconoscimento del lavoro di cura da questi effettivamente prestato in favore dell'assistito, o di più assistiti, che lo ha nominato con la procedura di cui al comma 2.

4. L'assegno di cui al comma 3, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto, entro il 31 dicembre di ogni anno, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del *caregiver* familiare richiedente l'assegno, sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto annualmente, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 2 e 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del *caregiver* familiare richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

5. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'assegno di cui al comma 3, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate annualmente inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 4, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse disponibili di cui al comma 1, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 3, e i valori dell'ISEE di cui al comma 4, terzo periodo.

6. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive, annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dal comma 1 lettera b), il Presidente del Consiglio dei Ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, da emanarsi la prima volta entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016 e s.m.i., i criteri generali di riparto di cui all'articolo 1 comma 2 del citato Decreto Ministeriale 26 settembre 2016, delle somme da destinarsi agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo Decreto Ministeriale 26 settembre 2016, nel rispetto dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

40.2

[Ferrero](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con una dotazione pari a 50 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

40.3

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «pari a 150 milioni per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020: - 50.000.000;

2) *al comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020,».*

40.4

[De Poli](#)

All'articolo, sostituire: «50» con: «100 », «200» con: «400» e: «300» con: «500»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 99, comma 2.

40.5

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «provvedimenti normativi», aggiungere le seguenti: «da adottare previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997 n. 281».

40.6

[Tosato](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2020, sono destinati ulteriori 25 milioni di euro alla realizzazione di progetti per la vita indipendente e 10 milioni ad integrare il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «179 milioni di euro per l'anno 2020».

40.7

[Nannicini](#), [Laus](#), [Manca](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2020, 25 milioni di euro della dotazione di cui al primo periodo, sono destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente e 10 milioni di euro sono destinati ad integrare il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112».

40.8

[Parente](#), [Comincini](#), [Conzatti](#), [Faraone](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Una quota parte di queste risorse, pari a 25 milioni di euro e 10 milioni di euro per l'anno 2020, vanno ad aggiungersi a quelle destinate rispettivamente alla realizzazione di progetti per la vita indipendente e ad integrare il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112».

40.9

[Tosato](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. La dotazione complessiva del "Fondo per le non autosufficienze (FNA)" di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentata a 750 milioni di euro per il 2020 e a 850 milioni di euro a decorrere dal 2021. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 750 milioni di euro per il 2020 e a 850 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

40.10

[Faraone](#), [Parente](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La destinazione complessiva del "Fondo per le non autosufficienze (FNA)" di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aumentata a 750 milioni di euro per il 2020 e a 850 milioni di euro a decorrere nel 2021».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 179 milioni di euro per l'anno 2020 e di 282 milioni di euro a decorrere dal 2021.

40.11

[Rizzotti](#), [Ferro](#), [Stabile](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2020-2022».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2 apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «164 milioni di euro»;*
- b) sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «255 milioni di euro».*

40.12

[Marcucci](#), [Mirabelli](#), [Ferrari](#), [Collina](#), [Manca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Boldrini](#), [Bini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

40.13

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis Nelle more del riordino e della revisione organica della disciplina per il diritto al lavoro dei disabili, la dotazione del fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni per l'anno 2021 e di 55 milioni a decorrere dall'anno 2022.

1-ter. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1-bis e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni per l'anno 2021 e 55 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

40.14

Berardi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, inserire il seguente periodo: "I posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi sono trasformati in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107."».

40.15

Laforgia, Errani, De Petris

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. A decorrere dall'anno 2020 le dotazioni del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono aumentate di 20 milioni annui.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

40.16

Cucca, Vono, Faraone, Comincini, Conzatti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui all'art. 1 comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, è incrementato di ulteriori 24 milioni di euro a decorrere dal 2020.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 24.000.000;

2021: - 24.000.000;

2022: - 24.000.000.

40.17[Corbetta, Moronese](#)

Dopo il comma 1, aggiungere infine i seguenti:

«1-bis. I benefici di cui alla Legge 20 ottobre 1990, n. 302, Legge 23 novembre 1998, n. 407, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e Legge 3 agosto 2004, n. 206 nonché del DPR 7 Luglio 2006, n. 243 si attribuiscono in ragione della percentuale unica d'invalidità, comprensiva dell'invalidità permanente, del danno biologico e del danno morale, risultante dall'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

1-ter. In relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 l'art. 4, comma 1° lett. c), punto 1 si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, anche per successivo intervenuto aggravamento, si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181

1-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a euro 1.300.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

40.18[Fedeli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2020, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato alle attività del "progetto Filippide" un contributo annuo pari a 500.000 euro.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 500.000;

2021: - 500.000;

2022: - 500.000.

40.19[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le dotazioni previste dal comma 1 sono vincolate nella misura del 5 per cento per l'anno 2020, 2,5 per cento per l'anno 2021 e 2 per cento per l'anno 2022 all'incremento dell'erogazione di servizi di cure domiciliari integrati e residenziali ai disabili e ai non autosufficienti di cui all'articolo 22, 29, 30 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017».

40.20[Manca, Ferrari](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al fine di armonizzare la disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con il contenuto della direttiva 112/2006/CE, all'articolo 10, comma 1, numero 21), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "legge 21 marzo 1958, n. 326," inserire proposta seguente: "incluse le prestazioni di assistenza rese da enti del terzo settore nelle medesime strutture"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

40.0.1[Comincini, Renzi, Faraone, Conzatti, Ginetti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere i seguenti:

«Art. 40-**bis**.

(Start up a vocazione sociale)

1. Le organizzazioni, costituite in società di capitale, anche in forma di cooperativa, o di persona, che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge n. 134 del 2015, sono imprese sociali, qualificate *start up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e per gli effetti dell'articolo 2, commi 1 e 4 del decreto legislativo 112 del 2017.

2. La qualifica di cui al comma 1 si determina quando l'impresa impiega per un periodo non inferiore ad un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una percentuale uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico.

3. La qualifica si determina con il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) è costituita da non più di sessanta mesi;

b) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

c) a partire dal secondo anno di attività della *start-up* a vocazione sociale, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi attraverso l'impiego prevalente di personale, a qualsiasi titolo, con disturbi dello spettro autistico;

f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Art. 40-**ter**.

(Disposizioni fiscali)

1. La retribuzione percepita dal lavoratore assunto dalla *start-up* ai sensi del comma

2. dell'articolo 40-*bis*, non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'INPS la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'Inps accertata, su comunicazione dell'interessato; la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.

2. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap per 5 esercizi successivi alla data di inizio di attività; sono computate tra le spese deducibili le spese per affitto o acquisto di immobili destinati in via strumentale all'attività di impresa, per un periodo di 7 esercizi.

3. Le spese per l'equipe scientifica e gli operatori medico-sanitari e di sostegno ai dipendenti, nella misura non inferiore al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start-up* a vocazione sociale, sono qualificate ai fini tributari come spese in ricerca e sviluppo.

4. Le spese per consulenze specialistiche e di collaborazione per soggetti specializzati nella cura e ausilio dei soggetti autistici sono integralmente deducibili dal reddito di impresa per un periodo di 7 esercizi.

5. La *start-up* a vocazione sociale di cui all'articolo 40-*bis*, dal momento della iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del citato decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, è esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di *start-up* a vocazione sociale e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione. L'atto costitutivo della *start-up* è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in un milione di euro, si provvede a decorrere dal 2021 e per ciascuno degli anni 2021-2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 40-*sexies*, comma 3.

Art. 40-*quater*.

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up sociali)

1. La retribuzione dei lavoratori assunti da una organizzazione di cui all'articolo 40-*bis*, è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.

Art. 40-*quinquies*.

(Incentivi all'investimento in start-up a vocazione sociale)

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *startup* a vocazione sociale per cinque esercizi successivi al investimento stesso.

2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 50.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

4. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese *start-up* sociali, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* sociali per cinque esercizi successivi al investimento stesso.

5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 150.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in un milione di euro, si provvede a decorrere dal 2021 e per ciascuno degli anni 2021-2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 40-*sexies*, comma 3.

Art. 40-*sexies*.

(Incentivi alle assunzioni)

1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso, a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore d con disturbi dello spettro autistico, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo,

inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12/03/1999, n. 68.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 4. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (53)

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2020 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 40-*septies*.

(Appalti e concessioni riservate)

1. Alle *start-up* a vocazione sociale si applicano le disposizioni in materia di riserva in materia di appalti dell'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni».

40.0.2

[De Poli](#), [Saccone](#), [Binetti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-*bis*.

(Misure in favore dei disabili e dei non autosufficienti)

Alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti: "Art. 3-*bis*. *(Istituzione dell'assegno personale di cura)* 1. Coloro a cui è già stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, così come prevista rispettivamente dall'articolo 1 della presente legge ovvero dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni, possono, a domanda, sottoporsi ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, presso le commissioni competenti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e gradato secondo quanto indicato dagli articoli 3-*bis*, comma 3, e 3-*ter*, comma 2, volto a favorire progetti individualizzati per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.

2. Coloro i quali richiedano la concessione di una indennità di accompagnamento indicate dal comma 1, contestualmente alla presentazione di tale domanda possono anche richiedere che le visite di accertamento delle condizioni relative all'invalidità civile, cecità civile, sordità, nel caso gli esiti diano luogo al riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione delle rispettive indennità di accompagnamento o di comunicazione, individuano la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione e la graduazione dell'assegno personale di cura.

3. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno personale di cura per l'individuazione delle gradazioni di tale assegno, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3-*ter*, comma 2. Tali criteri devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso una scala articolata per livelli di gravità condizioni e necessità specifiche e devono tener conto dell'intensità del sostegno individuale necessario, in coerenza con la definizione di disabilità espressa dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18. Art. 3-*ter*. *(Importo ed erogazione dell'assegno personale di cura)* 1. Per il computo dell'assegno personale di cura si assume a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della presente legge.

2. L'importo dell'assegno personale di cura può essere riconosciuto fino ad un valore massimo pari al doppio dell'importo previsto dalla citata indennità di accompagnamento secondo la seguente gradazione:

a) sostegno all'autonomia e all'inclusione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-*bis* comma 3: importo pari a una volta l'indennità di accompagnamento;

b) sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

c) sostegno a persone con disabilità grave in condizioni di necessitare di assistenza vitale così come definita dall'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

d) sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3: importo fino ad un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

3. Una volta che la concessione dell'assegno personale di cura e la relativa graduazione siano state approvate dalle commissioni competenti, ai fini della sua erogazione nei casi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2 è richiesta la sottoscrizione di un progetto individualizzato elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con il coinvolgimento diretto dell'interessato o di chi lo rappresenta, dai servizi sociali territorialmente competenti. Il progetto individualizzato deve indicare in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto al comma 7.

4. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individualizzati entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dall'esito delle valutazioni delle commissioni competenti, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3, l'interessato o chi lo rappresenta, può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno personale di cura. In tal caso, l'erogazione sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente della finalità di impiego e la modalità di erogazione dell'assegno di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

5. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alla lettera c), del comma 2 è sufficiente la presentazione della congruente documentazione sanitaria indicata all'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 accompagnata dall'indicazione da parte dell'interessato o di chi lo rappresenta, delle finalità di impiego e della modalità di erogazione dell'assegno personale di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

6. L'assegno personale di cura a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta può essere erogato secondo le seguenti modalità:

a) rilascio di una carta servizi o voucher utilizzabile per l'acquisto di servizi professionali di assistenza o di cura conformi alla finalità individuata secondo il caso ai sensi dei commi 3, 4 e 5 erogati dagli enti locali, da strutture socio-sanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con l'INPS;

b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale o di cura ovvero all'acquisto di beni o servizi conformi alla finalità individuata secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5. Tale trasferimento monetario deve avvenire attraverso l'accredito dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento percepita dall'interessato.

7. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura è richiesta rendicontazione delle spese sostenute così da consentire la verifica di coerenza tra l'impegno della prestazione e la finalità individuata, secondo il caso, ai sensi dei commi 3, 4 o 5. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 6, la documentazione volta alla rendicontazione deve includere copia del contratto di assunzione dell'assistente personale o del personale di cura e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, ovvero la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei servizi individuati.

8. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le maggiori organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, si provvede all'individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione. dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, sospensione e revoca"».

Conseguentemente, è soppresso l'articolo 99, comma 2.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 60.000.000;

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

40.0.3

[De Poli, Binetti, Saccone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

«Art. 40-**bis**.

(Misure a sostegno dell'assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti)

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) le rette corrisposte da soggetti disabili e anziani non autosufficienti ai sensi della legge n. 104 del 1992, invalidi o che hanno compiuto 75 anni di età, per la permanenza presso le residenze sanitarie-assistenziali. La deduzione è consentita per l'intero ammontare della retta, al netto di eventuali contributi provenienti da pubbliche amministrazioni, da enti di assistenza, da *onlus* o da compagnie assicurative. La deduzione può essere usufruita da un familiare del soggetto ricoverato, nella misura in cui l'onere è da esso sostenuto".

Al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "il limite di deducibilità di cui al periodo precedente non opera in relazione ai contributi previdenziali versati per i collaboratori familiari che assistono soggetti disabili ai sensi della legge n. 104 del 1992 ovvero invalidi"».

Conseguentemente, all'articolo 99, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 60.000.000;

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

40.0.4

[Cangini, Toffanin](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Interventi per le persone con disabilità)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, ed in particolare degli articoli 9 e 20 della medesima Convenzione, in materia di accessibilità e mobilità personale, che dettano principi volti ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile e la piena accessibilità ai trasporti, e tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della medesima Convenzione, è attribuito, decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo iniziale di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (ANGALT), finalizzato prioritariamente a:

a) promuovere azioni istituzionali a carattere generale, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati di volta in volta interessati, di sensibilizzazione e informazione sulla mobilità personale delle persone con disabilità;

b) promuovere azioni istituzionali, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati di volta in volta interessati, volte a informare e favorire la cultura dell'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità sulle strade e nei trasporti per favorire la mobilità delle persone con disabilità;

c) promuovere l'accesso e l'informazione per l'uso degli ausili per una mobilità di qualità delle persone con disabilità;

d) promuovere l'uso di strumenti, tecnologie di supporto e forme di assistenza, finalizzati alla migliore mobilità e indipendenza delle persone con disabilità;

e) fornire alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora con esse una formazione e informazione sulle tecniche di mobilità;

f) promuovere azioni di sensibilizzazione culturale verso gli enti che producono ausili, strumenti, accessori e tecnologie di supporto alla mobilità, sugli aspetti della mobilità delle persone con disabilità;

g) agevolare l'apprendimento, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi delle abilità all'orientamento e alla mobilità delle persone con disabilità».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 213,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

40.0.5

[Conzatti](#), [Comincini](#), [Faraone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, ed in particolare agli articoli 9 e 20 della medesima Convenzione, in materia di accessibilità e mobilità personale, che dettano principi volti ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile e la piena accessibilità ai trasporti, e tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della medesima Convenzione, è attribuito, decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo iniziale di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (APS), finalizzato prioritariamente a :

a) promuovere azioni istituzionali a carattere generale, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati di volta in volta interessati, di sensibilizzazione e informazione sulla mobilità personale delle persone con disabilità;

b) promuovere azioni istituzionali, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati di volta in volta interessati, volte ad informare e favorire la cultura dell'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità sulle strade e nei trasporti per favorire la mobilità delle persone con disabilità;

c) promuovere l'accesso e l'informazione per l'uso degli ausili per una mobilità di qualità delle persone con disabilità;

d) promuovere l'uso di strumenti, tecnologie di supporto e forme di assistenza, finalizzati alla migliore mobilità e indipendenza delle persone con disabilità;

e) fornire alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora con esse una formazione e informazione sulle tecniche di mobilità;

f) promuovere azioni di sensibilizzazione culturale verso gli enti che producono ausili, strumenti, accessori e tecnologie di supporto alla mobilità, sugli aspetti della mobilità delle persone con disabilità;

g) agevolare l'apprendimento, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi delle abilità all'orientamento e alla mobilità delle persone con disabilità».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 213,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024; di 339,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

40.0.6

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Contributo straordinario per l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti)

1. In occasione dei cento anni di Fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, per l'anno 2020, è concesso un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio nazionale tra le quali:

- a) manifestazioni e iniziative per la Giornata Nazionale del Braille;
- b) diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida;
- c) valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000.

40.0.7

[Carbone, De Siano, Cesaro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

1. In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, per l'anno 2020, è concesso un contributo straordinario di due milioni di Euro per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, tra le quali:

- a) manifestazioni e iniziative per la Giornata Nazionale del Braille;
- b) diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida;
- c) valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione in diminuzione:

2020: - 2.000.000.

40.0.8

[Faraone, Comincini, Conzatti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Contributo straordinario per l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti)

1. In occasione dei cento anni di Fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, per l'anno 2020, è concesso un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio nazionale tra le quali:

- a) manifestazioni e iniziative per la Giornata Nazionale del Braille;
- b) diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida;
- c) valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000.

40.0.9

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Contributo straordinario all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti)

1. In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, per l'anno 2020, è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata Nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida e per la valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 0;

2022: - 0.

40.0.10

[Nannicini](#), [Laus](#), [Manca](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Disposizioni in materia di detrazioni per le persone cieche con cane guida)

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il periodo: "Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis), e-ter), f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies) del comma 1" sono aggiunte le seguenti parole: "e quelli indicati dal comma 1-*quater*"».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

40.0.11

[Nannicini](#), [Laus](#), [Manca](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Esclusione dalla base imponibile delle somme derivanti dalla corresponsione di borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta alla fine la seguente lettera:

"d-*quater*) le somme derivanti dalla corresponsione di borse lavoro, o comunque denominate, volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità nel limite di 7.500 euro annui"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

40.0.12

[Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-**bis**.

(Disposizioni per l'incremento del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità)

1. Nelle more del riordino e della revisione organica della disciplina per il diritto al lavoro dei disabili, la dotazione del fondo di cui all'articolo 131 comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni per l'anno 2021 e di 55 milioni a decorrere dall'anno 2022.

2. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1 e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 169 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni per l'anno 2022, di 320 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 285 milioni di euro per l'anno 2025 e di 366 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

40.0.13

[Rojc](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-*bis*.

(Incremento della dotazione del Fondo persone con disabilità grave - "Dopo di noi")

1. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 22 giugno 2016, n. 112, le parole. "e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", in 56,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in 61,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

40.0.14

[Cangini, Toffanin](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-*bis*.

(Norme per l'esclusione delle somme erogate dall'INPS alla persona con disabilità dall'ISEE e in materia di Reddito di Cittadinanza)

1. Ai fini dell'individuazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socioassistenziale soggetta a rendicontazione.

2. Ai fini della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, gli interessati dichiarano espressamente la titolarità, in capo alla persona con disabilità, delle indennità o benefici di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di integrazione del modello della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del comma 2.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, non opera, l'incremento dei massimali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), punto 3), secondo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

40.0.15

[Faraone, Comincini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-*bis*.

(Modifica alla disciplina del Reddito di Cittadinanza)

1. All'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 il seguente periodo è abrogato: "ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi".

2. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante gli stanziamenti a legislazioni vigenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

40.0.16

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *i-septies*), sostituire le parole: "2.100 euro" e "40.000 euro", rispettivamente con le parole: "2.500 euro" e "70.000 euro"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

40.0.17

Cangini, Toffanin

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 5, nei limiti di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, eventualmente incrementabili».

40.0.18

Siclari

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104". La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

40.0.19

Guidolin, Nocerino, Auddino, Matrisciano, Romagnoli, Romano, De Lucia

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

1. La dotazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

40.0.20

[Fregolent](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Modificazioni al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. All'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti" con le seguenti: "e comunque non inferiore al numero di venti ore settimanali"».

40.0.21

[Fregolent](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Modificazioni al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'erogazione è altresì condizionata allo svolgimento di non meno di venti ore settimanali di lavori socialmente utili, da svolgere presso gli enti locali o gli altri enti pubblici,".

2. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali apporta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le opportune modificazioni al decreto di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1».

40.0.22

[Faraone](#), [Parente](#), [Comincini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.

40.0.23

[Faraone](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Acquisto di sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 comma 3 del decreto legislativo n. 63 del 13 aprile 2017 sono stanziati 10 milioni di euro annui per il 2020, 2021 e 2022. Al maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Agli ausili acquistati, per le finalità di cui al comma 40-*bis*, da parte delle scuole o di istituzioni pubbliche operanti nel settore dell'istruzione (es. CTS, USR, MIUR) per essere assegnati ad uso esclusivo ad alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 si applica l'aliquota Iva agevolata al 4 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.800.000;

2021: - 1.800.000;

2022: - 1.800.000.

40.0.24

[Granato](#), [Angrisani](#), [Florida](#), [De Lucia](#), [Russo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-*bis*.

(Contrasto all'esclusione degli studenti con disabilità nelle Università)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi dell'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, con l'adozione di ogni ragionevole accomodamento volto a garantire il diritto delle persone con disabilità all'istruzione senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, da realizzarsi anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche e senso percettive, nonché mediante iniziative volte al contrasto dell'esclusione degli studenti con disabilità nelle Università statali, all'articolo 12, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. L'importo di natura perequativa di cui al comma precedente è incrementato di un ulteriore 5 per cento rispetto al costo *standard* medio nazionale, per la realizzazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche e senso percettive nonché per il contrasto dell'esclusione degli studenti con disabilità nelle università statali";

b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, acquisiti i pareri della Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI) e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), si provvede alla determinazione del modello di calcolo dell'importo di natura perequativa di cui al comma 3-*bis*. Tale ulteriore importo è parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino a un massimo del 5 per cento".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse assegnate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

40.0.25

[Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Toffanin](#), [Saccone](#), [Fantetti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-*bis*.

(Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici)

1. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e pubblici";

b) al comma 2, all'ultimo periodo, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "specificando, per ogni comune, la quota destinata agli interventi dei privati e quella agli interventi dei comuni stessi".

2. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici, di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, così come modificato dal comma precedente, è rifinanziato per euro 80 milioni a decorrere dall'anno 2020.

All'onere recato, stimato in 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2.

3. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione di 80 milioni l'anno del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge».

40.0.26

Caliendo

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e Pubblici)

1. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e pubblici";
 - b) al comma 2, all'ultimo periodo, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "specificando, per ogni comune, la quota destinata agli interventi dei privati e quella agli interventi dei comuni stessi".
 2. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici, di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, così come modificato dal comma precedente, è rifinanziato per euro 80 milioni a decorrere dall'anno 2020.
- All'onere recato, stimato in 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2.
3. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione di 80 milioni l'anno del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge».

40.0.27

Bottici, Matrisciano, Moronese, Russo, Dell'Olio, Puglia, Pirro

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. Al fine di garantire la pari dignità sociale degli individui in età infantile e la concreta accessibilità agli aspetti della vita sociale, fermo restando quanto già disposto dagli articoli da 77 a 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e nel rispetto della normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, all'articolo 82 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-**bis**. I comuni, nell'ambito dell'esercizio della disciplina dell'attività edilizia ai sensi dell'articolo 2, comma 4, prevedono l'obbligo di dotare le strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici, nonché le strutture scolastiche pubbliche per l'infanzia e primarie già esistenti e di nuova costituzione, di aree ludiche prive di barriere architettoniche e attrezzate con giochi fruibili dai soggetti di età infantile diversamente abili».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «209 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

40.0.28

Binetti, Gallone, Rizzotti, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Accesso dei veicoli al servizio della persona disabile nei Comuni che hanno istituito aree con limitazione di traffico)

1. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, cura e rende disponibile il collegamento in rete, di tutti i Comuni con oltre 50.000 abitanti che hanno istituito al proprio interno aree con limitazione di traffico, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare dell'apposito contrassegno, anche se non residente, a tutte le suddette aree con limitazione di traffico.

2. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri tecnici per l'eventuale software certificato, in aggiunta ai programmi informatici dalle stesse amministrazioni comunali, utilizzato per la trasmissione e la condivisione dei dati inerenti la targa del suddetto veicolo al servizio della persona disabile.

3. L'accesso è garantito nei comuni di tutto il territorio nazionale riguardo: alle zone a traffico limitato (Ztl); alle zone a traffico controllato (Ztc); nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi; in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 1, le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020», sono sostituite dalle parole: «211 milioni di euro per l'anno 2020».

40.0.29

Caliendo

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Accesso dei veicoli al servizio della persona disabile nei Comuni che hanno istituito aree con limitazione di traffico)

1. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, cura e rende disponibile il collegamento in rete, di tutti i Comuni con oltre 50.000 abitanti che hanno istituito al proprio interno aree con limitazione di traffico, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare dell'apposito contrassegno, anche se non residente, a tutte le suddette aree con limitazione di traffico.

2. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri tecnici per l'eventuale software certificato, in aggiunta ai programmi informatici dalle stesse amministrazioni comunali, utilizzato per la trasmissione e la condivisione dei dati inerenti la targa del suddetto veicolo al servizio della persona disabile.

3. L'accesso è garantito nei comuni di tutto il territorio nazionale riguardo: alle zone a traffico limitato (Ztl); alle zone a traffico controllato (Ztc); nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi; in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 1, le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020», sono sostituite dalle parole: «211 milioni di euro per l'anno 2020».

40.0.30

de Bertoldi

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Misure agevolative per l'acquisto di veicoli, nei confronti di soggetti con disabilità riconosciuta)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per il successivo triennio, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedito capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, nei confronti dei soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che acquistano un veicolo nel periodo previsto dal comma medesimo"».

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati complessivamente in 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

40.0.31

Sicliari

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-*bis*.

(Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità)

1. Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), sull'accessibilità nei trasporti, e all'articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità». Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 81, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è di 10 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Fondo è inoltre alimentato dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 138, comma 4 e 5, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni amministrative di cui al secondo periodo sono incrementate del cento per cento delle misure edittali previste. Le somme del Fondo, non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Con decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Automobile Club d'Italia - A.C.I. e le Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti annualmente gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 81, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui al comma 1, secondo periodo».

Conseguentemente:

a) alla sezione II, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto programma 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2021:

CP: +10.000.000;

CS: +10.000.000

2022:

CP: + 10.000.000;

CS: +10.000.000.

b) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: -10.000.000;

CS: -10.000.000.

2021:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2022:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

40.0.32

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 40-**bis**.

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), le parole: "e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel", ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: "a 2800 centimetri cubici se con motore diesel e di qualsiasi cilindrata in caso di veicoli a propulsione elettrica o ibrida".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

40.0.33

[Manca](#), [Collina](#), [Ferrari](#), [Laus](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 40-**bis**.

(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, il primo periodo è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

40.0.34

[Damiani](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 40-**bis**.

1. Al comma 4 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, il primo periodo è soppresso.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

40.0.35

[Damiani](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 40-**bis**.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, il comma 4 è abrogato.».

40.0.36

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [La Pietra](#)

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 40-**bis**.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 288)

1. Al comma 4 dell'articolo 1, della legge 288/2002, le parole: "Entro il 30 aprile 2003 e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarli" sono soppresse».

40.0.37

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 2, alla fine aggiungere le seguenti parole: "L'indennità di accompagnamento di cui al primo comma spetta altresì agli invalidi civili gravi anche durante il ricovero in ospedale.";
- b) Il comma 3 è soppresso».

Conseguentemente:

all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» con: «2.400» e la parola: «5.000» con: «4.400»;
all'articolo 99 sopprimere il comma 2.

40.0.38

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Contributo straordinario in favore della Fondazione LIA)

1. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è erogato per l'anno 2020 un contributo di 300.000 euro in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili - LIA».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazioni in diminuzione:

2020: - 300.000.

40.0.39

[Faraone](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Contributo straordinario in favore della Fondazione LIA)

1. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è erogato per l'anno 2020 un contributo di 300.000 euro in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili - LIA».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazioni in diminuzione:

2020: - 300.000.

40.0.40

[Romeo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-*bis*.

1. All'articolo 2, comma 466, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "Scuola cani guida per ciechi" sono aggiunte le seguenti: ", al Servizio cani guida dei Lions Onlus ente morale di Limbiate".».

40.0.41

[Nannicini](#), [Laus](#), [Manca](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-*bis*.

1. La FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'*Handicap* ONLUS è inserita fra i soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 19 novembre 1987, n. 476, quali titolari di contributi».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 371 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 336 milioni di euro per l'anno 2025 e di 417 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

40.0.42

[Nannicini](#), [Laus](#), [Manca](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-*bis*.

(Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS)

1. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* ONLUS, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 500.000;

2021: - 500.000;

2022: - 500.000.

40.0.43

[Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-*bis*.

(Contributo in favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS)

1. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* ONLUS, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 400.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

40.0.44

[Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-*bis*.

(Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale)

1. Fra i soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476, quali titolari di contributi, è inclusa, a partire dall'anno 2020, la FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'*Handicap* ONLUS».

40.0.45

[Ferrero, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Riduzione SIAE per associazioni che svolgono attività non a scopo di lucro)

1. Al comma 1 dell'articolo 15-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "compenso ridotto" sono aggiunte le seguenti: "della metà"».

40.0.46

[Cangini, Toffanin](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Rappresentanza delle persone con disabilità in seno al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite Al quinto periodo dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "ventotto".

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1, gli Enti interessati provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

40.0.47

[Comincini, Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. Per il Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, infine, le seguenti parole: «e Fondo per le vittime dell'amianto».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

40.0.48

[Sbrollini, Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione, manutenzione, lavorazione e collaudo di materiale rotabile ferroviario)

1. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai lavoratori del settore della produzione, manutenzione, lavorazione e collaudo di materiale rotabile ferroviario, a prescindere dall'attività principale svolta dal datore di lavoro, che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo";

b) al secondo periodo le parole: "corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti" sono sostituite dalle seguenti: "che sarà considerata tempestiva anche in assenza della prevista dichiarazione del datore di lavoro,";

c) dopo l'ultimo periodo, aggiungere: "Le domande saranno soddisfatte sulla base della data di presentazione delle stesse da parte del lavoratore interessato".

2. Il fondo di cui al comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 5 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

40.0.49

[Montani](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-**bis**.

(Modificazioni al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Non ha altresì diritto al Rdc il componente del nucleo familiare nel quale sia presente un membro della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo o un soggetto avente incarichi di governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ancorché cessati dalla medesima carica, prima che siano decorsi 5 anni dalla data di effettiva conclusione del mandato"».

41.12 (testo 2)

[Dell'Olio](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#), [Gallicchio](#), [Pirro](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» con le seguenti: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «, a cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020» con le seguenti: «, a cinque giorni per l'anno 2019, a sette giorni per l'anno 2020, a nove giorni per l'anno 2021 e a undici giorni per l'anno 2022»;

c) alla lettera c) sostituire le parole: «per gli anni 2018, 2019 e 2020» con le seguenti: «per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente:

a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «155 milioni».

42.0.8 (testo 2)

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#), [Romeo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-**bis**.

(Extra-gettito canone RAI e Fondo per il pluralismo)

1. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, è destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1, comma 2, lettera c).

2. All'articolo 1, comma 160, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "125 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni".

3. Al fine di sostenere l'informazione locale, il servizio pubblico di prossimità e il pluralismo, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni degli anni dal 2020 al 2022.

4, Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

45.1 (testo 2)

[Collina](#), [Ferrari](#), [Laus](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 45 - (*Misure in materia di editoria*) - 1. Al fine di consentire agli studenti delle scuole secondarie pubbliche di secondo grado l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, a decorrere dall'anno 2020 i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, iscritti a una scuola secondaria pubblica di secondo grado possono ottenere un contributo con le modalità e nella misura definite dal decreto di cui al comma 2.

2. I contributi sono concessi mediante erogazione sulla carta dello studente "IoStudio-Postepay" agli studenti delle scuole secondarie pubbliche di secondo grado che ne facciano richiesta per un importo stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli importi da assegnare a ciascun richiedente e i criteri e le modalità di utilizzo della carta dello studente "IoStudio-Postepay" ai fini previsti dal presente articolo.

3. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70».

45.16 (testo 2)

[Tosato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici per le quali è stata accertata la crisi aziendale o che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al medesimo Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente comma. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

55.0.123 (testo 2)

Castellone, Morra, Floridia, Ortis, Matrisciano, Nocerino, Moronese, Guidolin, La Mura, Puglia, Dell'Olio, Pirro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 55-**bis**.

(Destinazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159)

1. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro; e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali" sono aggiunte le seguenti: "Al fine di incentivare l'utilizzo di beni confiscati nonché di aiutare, supportare, sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che sono nuove assegnatarie a far data dal 1° gennaio 2020 di beni confiscati di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022".

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e della finanza, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000,00;
2021: - 1.000.000,00;
2022: - 1.000.000,00.

56.27 (testo 2)

Rivolta, Cantù, Romeo, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, Candiani, Centinaio, Faggi, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Marin, Lunesu, Fregolent, Zuliani, Ferrero, Tosato, Stefani

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-**bis**. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 7, dopo le parole: "Il direttore sanitario è un medico che" sono inserite le seguenti: ", all'atto del conferimento dell'incarico," e dopo le parole: "Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che" sono inserite le seguenti", all'atto del conferimento dell'incarico,";

b) all'articolo 3-**bis**, comma 11, dopo l'ultimo capoverso sono aggiunte le seguenti parole: "Il presente comma si intende nel senso che la medesima disciplinari si applica altresì, ove previsto dalle leggi regionali, al direttore sociosanitario"».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «e commissione spesa previdenziale» con le seguenti: «commissione spesa previdenziale e direttori sanitari e amministrativi».

58.0.47 (testo 2)

Vaccaro, Puglia

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 58-**bis**.

(Misure per il sostegno e l'incremento dei servizi fiscali erogati dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 198 è sostituito dal seguente: "198. A decorrere dal 2020, ferma restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale, in previsione di un ulteriore incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

anche connesso all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, a partire dal 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all'INPS, per le suddette finalità, risorse pari a 50 milioni di euro annui".

2. All'articolo 1, comma 591, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole da: "ridotte di 40 milioni", fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: "sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.";

b) al secondo periodo, le parole: "da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente", sono sostituite dalle seguenti: "da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al precedente periodo".

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al primo comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

60.0.60 (testo corretto)

[Trentacoste](#), [La Mura](#), [Abate](#), [Naturale](#), [Agostinelli](#), [Mollame](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-**bis**.

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale)

1. Il Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementato di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio dal 2020 al 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

60.0.105 (testo 2)

[De Bonis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-**bis**.

(Co.Di.Ro - Xylella fastidiosa)

1. Al fine di salvaguardare l'inestimabile valore ambientale, paesaggistico e culturale del territorio salentino i cui ulivi sono stati colpiti dal complesso del disseccamento rapido dell'Ulivo e dal batterio Xylella fastidiosa, il 50 per cento del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nonché il 50 per cento degli ulteriori finanziamenti stanziati o da stanziare sono destinati alla ricerca e allo studio per la cura degli ulivi».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

60.0.112 (testo 2)

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Rivolta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-**bis**.

(Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)

1. Al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

63.11 (testo 2)

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2020, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79, comma 4-*octies*, le parole: "La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2020, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti," sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché da eventuali atti successivi e presupposti";

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici".

5-*ter*. Le disposizioni recate dal comma 5-bis sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: «Regioni».

63.0.58 (testo 2)

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-*bis*.

(Regioni a statuto speciale)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79, comma 4-*octies*, le parole: "La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre. 2020, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti," sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché da eventuali atti successivi e presupposti";

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici".

2. Le disposizioni recate dal comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

67.3 (testo 2)

Pirovano, Tosato, Zuliani, Faggi, Ferrero

Al comma 1, sostituire le parole: «complessivo di 110 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 230 milioni di euro per l'anno 2020 e 625 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» e aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono comma del presente articolo" sono soppresse;

b) il comma 9 è abrogato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Contributo IMU/TASI e rimborso spese elettorali».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 340 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 126 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 3.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020.

75.0.13 (testo 2)

Dessi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Disposizioni in materia di detrazione delle spese di trasloco)

1. All'articolo 16-bis, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia", inserire le seguenti: "nonché le spese di trasloco"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020;

2021: - 50.000.000;

2022: - 30.000.000.

78.5 (testo 2)

Faraone, Conzatti, Comincini

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede quanto a 332, 6 milioni di euro per l'anno 2020, 387,4 milioni di euro per l'anno 2021, 378,8 milioni di euro per l'anno 2022, 369, 6 milioni di euro per l'anno 2023, 362,9 milioni per l'anno 2024, 359,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 359 milioni di euro a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

78.22 (testo 2)

Lanzi, Dell'Olio, Puglia

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in riferimento ai veicoli i cui contratti di noleggio ovvero di leasing sono stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» con le seguenti: «14 milioni».

79.2 (testo 2)

[Faraone](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede quanto a 1.079,5 milioni di euro per l'anno 2020, 1.781,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.720, 7 milioni di euro decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

82.2 (testo 2)

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede quanto a 233,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 261,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 256,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

94.15 (testo 2)

[Pepe](#), [Zuliani](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2020"; e le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti. "11 per cento"».

95.13 (testo 2)

[Garavini](#), [Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#), [Giacobbe](#), [Alderisi](#), [Fantetti](#), [Sbrollini](#), [Ginetti](#), [Cucca](#), [Vono](#), [Sudano](#), [Parente](#), [Grimani](#), [Magorno](#), [Nencini](#), [Bonifazi](#), [Marino](#)

Al comma 4, lettera e), dopo il numero 5) inserire il seguente: «5-bis) una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da soggetti pensionati non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, di cui 3 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

99.5 (testo 2)

[Faggi](#), [Arrigoni](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 2, inserire, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti un fondo speciale con dotazione di 2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 destinato alla riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 di cui al comma 5-bis dell'articolo 7».

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno

2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2023».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

99.0.8 (testo 2)

[Cantù](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Tosato](#), [Stefani](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-**bis**.

(Fondi in materia sanitaria)

1. Per gli anni 2020 e 2021, sono confermati gli stanziamenti destinati al capitolo 3416 dello Stato di previsione del Ministero della Salute.

2. Al comma 19 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003 n. 326, alla lettera a) le seguenti parole: "una speranza di vita, in attesa della commercializzazione," sono sostituite dalle seguenti: "una evidenza possibile di cura"».

101.0.27 (testo 2)

[Ferrara](#)

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 101-**bis**.

(Fondo sperimentale per il finanziamento di interventi in favore dell'industria della difesa)

1. Per la realizzazione di interventi per la riconversione produttiva dell'industria bellica, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dall'anno 2020, un fondo sperimentale volto al finanziamento delle attività di cui al secondo periodo dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Il Fondo ha una dotazione finanziaria pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Il Fondo è alimentato nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite la Conferenza Stato Regioni e d'intesa con il Ministero della Difesa, definisce con proprio decreto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento nonché i possibili destinatari, i criteri, le modalità di accesso e le procedure di utilizzo degli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «184 milioni» e le parole: «305 milioni» con le seguenti: «285 milioni»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 40.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

109.tab.8.1.1

[Garruti](#)

Ritirato

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Flussi migratori, intervento per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 200.000

CS: + 200.000

2022:

CP: + 200.000

CS: + 200.000

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - programma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti modificazioni:

2021:

CP: - 200.000

CS: - 200.000

2022:

CP: - 200.000

CS: - 200.000